

BIB
TOPP 164231

AR-II-33

ANTONIO ROSMINI-SERBATI

SCRITTI

SUL

MATRIMONIO

AR-44978 !!



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1902

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

MEMORANDUM

NOVEMBER 1951

A CHI LEGGE

La Raccolta di scritti di Antonio Rosmini sul matrimonio che offriamo al lettore è di quante uscirono finora la più compiuta, sia pel numero degli scritti che contiene sia per le aggiunte e miglioramenti che a parecchi di essi recò la mano stessa dell'Autore. Tre di questi scritti, che sono i primi della presente Raccolta e i più copiosi, versano intorno alle relazioni tra le leggi civili e il matrimonio de' cristiani. Ora, se è cosa certa che dalle leggi regolatrici del matrimonio dipendono in gran parte l'ordine la pace la moralità delle famiglie, e per conseguente del civile consorzio, è facile intendere quanto vantaggio possano trarre dalla meditazione di pagine pensate da una mente, qual'è quella del Rosmini, coloro segnatamente cui corre debito di provvedere con savie leggi al bene materiale e morale della famiglia e della civile società.

Potrà sembrare a taluno che venga tardiva la ristampa di scritti diretti dall'Autore a impedire che entrassero nella patria legislazione ordinamenti che ormai da un pezzo vi sono entrati. Ma le leggi civili sono opera

umana; ora quello che uomini hanno fatto, se non è fatto bene, non potranno altri uomini disfare e rifare in meglio? Chi oserebbe affermare che la sapienza legislativa abbia a' giorni nostri toccate le colonne d'Ercole con ciò che ne' suoi codici ha sancito intorno al matrimonio? Se le leggi devono essere un elemento della moralità e felicità dei popoli, non sarà lecito dubitare della bontà di certe leggi concernenti il matrimonio, a chi volga anche solo uno sguardo alle statistiche criminali più recenti e le raffronti a quelle di tempi anteriori? E poi, le stesse continue proposte di leggi nuove in questa materia non sono indizio certo che ne' codici moderni non si è ottenuta peranco quella perfezione cui i legislatori si sforzano di pervenire? Noi presentiamo dunque con tutta fidanza agli uomini di buon volere questi scritti del cristiano Filosofo, persuasi che, quando siano letti e meditati davvero, aiuteranno a snebbiare le menti da pregiudizi non pochi, e conferiranno a preparare, in tempi forse non lontani, quella salutare riforma delle leggi matrimoniali che il popolo cristiano aspetta tuttavia e sollecita con ansioso desiderio da' suoi governanti.

GLI EDITORI.

SULLE LEGGI CIVILI

CHE RIGUARDANO

IL MATRIMONIO DE' CRISTIANI



Questa operetta, dettata a richiesta di M.^e Luigi Moreno vescovo d' Ivrea nel 1851, quando la prima volta si fece sentire la minaccia d'introdurre in Piemonte una legge sul Matrimonio contraria alla dottrina cattolica, apparve divisa in articoli e senza nome d'autore nel giornale *L'Armonia* di Torino dal febbraio al giugno di quell'anno. L'anno stesso, estratti dal giornale, gli articoli furono raccolti in un volumetto; poi ne fu fatta una terza edizione, ancora lo stesso anno, e sempre coi tipi dell'*Armonia* e senza nome d'autore. Nel 1853 fu pubblicata dal Le-coffre a Parigi, voltata in francese dall'abate Rupert, con prefazione del traduttore e documenti in appendice. Una quinta edizione uscì a Firenze nel 1862 dalla stamperia del Cellini, sotto il titolo di *Scritti vari di Antonio Rosmini sul matrimonio cristiano e le leggi civili che lo riguardano*. Una sesta vide la luce in Torino ancora coi tipi dell'*Armonia* nel 1864, allorchè fu riproposto in Piemonte un progetto di legge sul Matrimonio che discordava dagli insegnamenti della cattolica religione. La settima, è uscita da questa stessa tipografia nell'anno corrente, arricchita di alcune note erudite e di una dedica ai cattolici del Piemonte che il Rosmini aveva approntate per una ristampa che divisava di questo e d'altri suoi lavori sul Matrimonio e non seguì: le note stampate in questa edizione per la prima volta, furono segnate, a distinguerle dalle altre, con l'asterisco, e così si farà nell'edizione presente, che è l'ottava almeno e la prima in sesto grande.

AI CRISTIANI CATTOLICI

DEL PIEMONTE

Cristiani cattolici del Piemonte, se vi è cara la vostra Religione, state all'erta contro le insidie che al presente vi si tendono per farvela perdere. Il Mondo e la Chiesa di GESÙ Cristo sono due avversari che incessantemente si combattono: il Mondo combatte la Chiesa per distruggerla, la Chiesa combatte il Mondo per salvarlo. Il Mondo ha per arme la menzogna e il vizio co' suoi falsi piaceri: la Chiesa non adopera altre armi che la verità e la santità. Il Mondo, per ingannare i semplici e gli incauti, chiama bene il male e male il bene: la Chiesa svela la sua frode, e fa risonare altamente agli orecchi di tutti queste parole pronunciate dallo Spirito Santo, che lo condannano: « Guai a voi che dite il male bene, ed il bene male, e date le tenebre per luce e la luce per tenebre, e l'amaro date per dolce e il dolce per amaro » (1).

Quando, tempo fa, fu proposto alle nostre Camere il progetto di legge sul così detto Matrimonio civile, allora era il Mondo che tentava di ottenere che il concubinato in Piemonte fosse chiamato matrimonio, e che il santo matrimonio fosse chiamato concubinato: tentava di ottenere che la nostra legislazione mutasse il suo linguaggio di verità per prendere questo linguaggio di menzogna: tentava d'imporre questo stesso linguaggio subdolo e falso agli stessi ministri del Santuario; e quando un

(1) ISAIA, V, 20.

venerabile Prelato, Senatore del Regno, memore che GESÙ Cristo gli aveva prescritto di dire e di predicare la verità dal di sopra de' tetti, chiamò nel Parlamento nazionale, senza umani rispetti, il così detto matrimonio civile col suo vero nome di concubinato, s'udì un irreverente mormorio d'alcuni de' presenti, che lo interruppe. Era quello il fremito del Mondo, che vedeva discoperta e rettificata la falsità del suo linguaggio dal banditore del Vangelo, cioè della parola di verità.

Questo libro, che ora si riproduce a vostra istruzione, fu per la maggior parte scritto in quella occasione, col fine di farvi conoscere l'insidia che con quel progetto di legge si tendeva, o cattolici, alla vostra santa Religione, all'onore delle vostre famiglie e alla castità de' vostri talami. La coscienza del Senato del Regno, rigettando il primo articolo di quel progetto, preservò da tanta macchia la patria legislazione, e il Piemonte da tanto scandalo.

Se volete scandagliare tutta l'empietà che si conteneva in quel progetto di legge, riprovato dal Sommo Pontefice colla lettera diretta a Sua Maestà, che essendo stata già pubblicata voi potete leggere a vostra istruzione(1), considerate la natura del matrimonio. Il matrimonio è l'unione indissolubile dell'uomo colla donna fatta e santificata dall'autore della specie umana: quello che ha congiunto Iddio, nessuna potestà della terra può disgiungere, secondo l'insegnamento di GESÙ Cristo: *Quod Deus coniunxit homo non separet*. L'uomo che non può discioglierne il matrimonio, non può neppure colla sua potestà istituirlo: rimane, che l'uomo altro non possa fare e istituire da se stesso se non il concubinato. Ora col così detto matrimonio civile l'umana podestà vuole sostituire se stessa alla divina: vuole sostituire l'opera propria all'opera del Creatore. Ma poichè l'opera dell'uomo e dell'umana potestà farebbe inorridire i popoli cristiani se si chiamasse col suo vero e proprio nome di concubinato, perciò si ricopre una tanta turpitudine col nome onorabile di matrimonio, con quel nome cioè che appartiene alla sola opera del Creatore, facendo così credere che sia santa l'umana abominazione. Voi ben vedete in questo tentativo l'antico ser-

(1) La lettera di S. S. Pio IX al Re Vittorio Emanuele, data il 19 settembre 1852 da Castelgandolfo, può leggersi ne' giornali di quei tempi.


pena, che dà una nuova smentita alla parola di Dio per essere adorato come Dio egli stesso.

Questa invenzione del così detto matrimonio civile nacque in quel tempo di rivoluzione, nel quale la Francia era in braccio all'empietà; il governo civile di quella nazione professava l'ateismo: basta conoscere la sorgente infetta per ritrarre le labbra dall'acque avvelenate. L'empietà, scaltra ed astuta come il suo autore, trovò un sofisma fondato sopra vane astrazioni e lo introdusse nelle dottrine legali della Francia: corruppe così le leggi e le teste di molti di quelli che s'applicano al Foro. Alcuni di essi possono essere in buona fede; ma quelli che difendono in buona fede il matrimonio civile sono corti d'intelligenza, o *servum pecus* di maestri stranieri. Guardatevi dunque dai fallaci raziocinî degli avvocati e de' giuristi.

Altri uomini del mondo si limitano a considerare come una cosa *inurbana* il chiamare unioni concubinarie quelle che sono fatte unicamente davanti alle leggi civili: ma il galateo del mondo non è che una sottile arte di mentire e di adulare i vizi degli uomini. I cristiani devono aborrire da un galateo di questa fatta: essi sono i discepoli della verità: e la sola VERITÀ, altamente e schiettamente confessata, può salvare gli uomini e la società.

La verità svela ugualmente le frodolenti parole, o che suonano in bocca degl'ingannati giuristi di questo secolo, o sul labbro di uomini mondani che spargono il miele sul veleno mortale dei vizi. La verità lacera il titolo di *Progetto di legge sul matrimonio civile* come falso; e a questo Progetto dà il suo titolo vero, il quale è questo: *Progetto di legge per legittimare preventivamente tutti i figli illegittimi che nasceranno a certe condizioni, e per dichiarare preventivamente illegittimi tutti i figli legittimi che nasceranno a certe altre condizioni*. Restituito questo suo vero titolo al Progetto, e tolto il falso, non può più ingannare nessuno di quelli che professano il Cristianesimo.

Faccia il Signore, che la lettura di questa operetta vi confermi nella fede, v'accresca l'orrore al vizio, l'amore alla virtù e v'armi contro le seduzioni.



PARTIZIONE DELL'OPERA

SOMMARIO: 1. Si propongono cinque questioni da studiare e risolvere per fare una buona legge sul matrimonio.

I. Legislatori cattolici che s'accingono a formare una legge sul matrimonio, e bramano procedere con quella serenità di mente e certezza d'intelligenza, senza la quale non si possono fare che leggi funeste al paese e disonorevoli a chi le fa, devono prima di tutto studiare profondamente e risolvere coscienziosamente diverse quistioni, a cui dà luogo una sì grave ed importante materia. Noi riduciamo le principali alle seguenti, su ciascuna delle quali ci proponiamo di fare alcune osservazioni, quanto ce lo concederanno i limiti di un giornale.

I. Qual'è la dottrina cattolica intorno al matrimonio?

II. Se, ed in quanto l'autorità del governo civile s'estenda a questo argomento?

III. Qual'è la relazione delle leggi civili sul matrimonio colla libertà religiosa?

IV. Qual'è la relazione delle stesse leggi colla tolleranza civile?

V. Qual'è la relazione delle stesse leggi colla religione dello Stato?

Le osservazioni nostre su queste questioni si restringeranno a que' punti, che ci sembrerà necessario toccare per eccitare l'attenzione dei nostri uomini di Stato e dei membri del Par-

lamento, sulle difficoltà principali dell'argomento e ciò affinché, se mai si volesse presentare alle Camere la legge promessa sul matrimonio, non facciasi con quella leggerezza e con quella improntitudine con cui si procedette riguardo alle leggi Siccardi, e così non si dia all'Italia un nuovo scandalo, e all'Europa lo spettacolo di una discussione parlamentare superficiale, imperita, incoerente, piena di sofismi legali, e soprattutto di passioni cieche e di spiriti irreligiosi, come pur troppo fu giudicata quella da tutti gli uomini assennati e profondi.



QUESTIONE I.

Qual' è la dottrina della Chiesa Cattolica intorno al matrimonio.

SOMMARIO: 2. I legislatori non possono far leggi contrarie alla religione del popolo. — 3. La dottrina cattolica è un fatto. — 4. Per conoscerla si deve interrogare la Chiesa. — 5. Non si dà matrimonio pel cristiano senza Sacramento, nè Sacramento senza l'autorità della Chiesa. — 6. I Sacramenti sono *segnî*, cui Gesù Cristo aggiunge la grazia. — 7-8-9. Segno nel matrimonio è l'unione naturale e perpetua degli sposi. — 10. Dottrina di Pio VI, Pio VIII, Gregorio XVI. — 11. Definizione del Concilio di Trento. — 12-13. La divisione del *contratto* dal *Sacramento* nel matrimonio viene dall'eresia. — 14. Dichiarazione di Benedetto XIV. — 15. La Francia sancisce tale errore. — 16. Conclusione delle cose dette. — 17-18-19. Cristo consegnò i Sacramenti, epperò anco il matrimonio, alla Chiesa. — 20. Senza intervento della Chiesa non si fa Sacramento. — 21. Ov' è impedimento dirimente la Chiesa non interviene, epperò non c' è matrimonio. — 22. Matrimoni clandestini prima del Concilio di Trento. — 23. Spetta alla Chiesa dichiarare se intenda intervenire o no nel matrimonio. — 24. Questo fa stabilendo impedimenti dirimenti. — 25. Errore de'legalisti. — 26. Il governo civile non può fare nè annullare il matrimonio de' cristiani. — 27. Insegnamento di Gesù Cristo.

2. Egli è chiaro, che, volendosi fare delle leggi sul matrimonio per una nazione cattolica, conviene prima di tutto che si conosca che cosa contenga la cattolica fede su questo argomento. Ignorandolo, i legislatori potrebbero, senza pur volerlo, concepire e sancire delle leggi contrarie alla fede religiosa della nazione; nel qual caso l'una delle due: o la nazione dovrebbe abbandonare il cattolicesimo, o si troverebbe in uno stato di lotta colle proprie leggi civili, che non potrebbe pur riguardare per leggi, benchè legalmente proclamate, ma per meri arbitrii. Per sentimento infatti di tutti i più profondi filosofi e pubblicisti, non basta la *legalità* a formare delle leggi: la *giustizia* è una condizione essenziale ad esse: tutti ugualmente ne convengono: il solo dispotismo tenta di far credere il contrario. No, una legge evidentemente ingiusta non è legge, e quella che contraria le vere credenze d'un popolo, è evidentemente ingiusta, anzi tirannica, e lo vedremo meglio a suo luogo. Non s'ingannino dunque i no-

stri legislatori, i nostri legalisti, ma considerino quali sieno gli elementi necessari a poter formare una vera legge. Sappiano e attentamente considerino, che a ciò non basta avere in mano la potenza: questa l'ebbero i tiranni; eppure le leggi ingiuste che sanno fare i tiranni, non sono leggi. Non basta neppure avere l'autorità legislativa; anche questa l'ebbero molti tiranni, e ne abusarono a dar forme legali a' loro arbitrii, che perciò non furono leggi se non di nome. La legge non è la mera volontà dei legislatori umani: non si può mettere innanzi quel detto: *stat pro ratione voluntas*. Acciocchè dunque i legislatori facciano vere leggi, dotate d'autorità morale, non di sola forza fisica, essi devono avere la scienza colla quale distinguano il giusto e l'ingiusto, e perchè è cosa ingiusta prescrivere ad una nazione quello che ripugna o contraddice alla sua vera credenza, perciò devono prima di tutto conoscere questa credenza; e nel caso nostro conoscere, come dicevamo, perfettamente la dottrina cattolica intorno al matrimonio.

Che se questo è necessario a tutti i legislatori che devono formare leggi per un popolo che professa il cattolicesimo, tanto più è poi conveniente e coerente pei nostri legislatori, i quali sono essi stessi cattolici, o almeno per tali si dichiarano, e s'offendono di chi lo neghi o ne dubiti.

3. Ora, se egli è così conveniente e necessario, che chi deve proporre o votare le menzionate leggi sul matrimonio ben conosca la dottrina cattolica professata dal Piemonte, come si conosce poi questa, e dove s'impara?

La dottrina cattolica non è che un fatto: si noti bene, ella è un fatto, e i fatti non si possono supporre nè immaginare nè inventare a capriccio: chi vuol conoscerli, deve rilevarli e verificarli. E il dir questo è divenuto necessario; perchè corre un errore, contrario in pari tempo alla logica ed al buon senso, come dimostra la maniera con cui, pur troppo, si odono sovente parlare di cose religiose tanti laici poco istruiti, e principalmente legali, che si possono dire i politici teologizzanti del nostro paese. Questi, certo, o per coscienza o per paura, vi fanno proteste e dichiarazioni di essere cattolici, anzi cattolicissimi. Ma preso questo impegno d'esser cattolici, come poi se la cavano quando vogliono fare delle cose avverse al cattolicesimo? Assai facilmente: vi fanno un cattolicesimo a loro modo e a loro genio, e tutto ciò che voi opponete alle loro teorie legali irreligiose, vi dicono

che non appartiene punto al vero cattolicesimo, ma al vostro oscurantismo. Il cattolicesimo essi lo trovano *a priori*, e dettano delle maravigliose sentenze teologiche di lor fantasia, nè si credono punto obbligati di cercare qual sia il fatto: chè non hanno nè pure la pazienza d'imparare la dottrina della santa Chiesa, in cui sono nati. È vero, verissimo che non sanno il catechismo; pure assordano il popolo, dandogli ad intendere colle grida che essi vogliono la religione vera di Cristo, non una contraria alla civiltà, come è la vostra. Tutte chiacchiere, che assai mal coprono l'ipocrisia di molti, i quali temono il popolo piemontese, perchè sanno che finora è cattolico. La superficialità e la presunzione è quasi generale nei laici, specialmente della classe mezzana, nell'animo dei quali le nuove forme costituzionali di governo hanno sollevate speranze senza misura che li gonfiano, e si credono esser divenuti una gran cosa, aver acquistato una grande importanza, posseder già una specie d'onnipotenza, che li mette in caso anche di sputare sentenze e di far prevalere alla stessa verità il proprio arbitrio, la propria vanità, il proprio interesse. Uno sguardo all'intorno, e basta a verificare se la cosa è arrivata a questo termine presso di noi. Ma l'uomo che ha qualche senno, e a cui la condizione politica del paese non ha fatto venire il capogiro, intenderà di certo la verità che noi dicevamo, cioè che quando si parla di cattolicesimo, si parla d'un fatto da prendersi tale qual è, d'un fatto che non si può cangiare nè modificare: la dottrina della Chiesa cattolica è una, e però si può rigettare, ma non farne due: non ci sono due cattolicesimi, è vano lo sperarlo: non c'è un cattolicesimo formato da' legali e da' politici, ed un altro fondato da Gesù Cristo e dalla Chiesa custodito come un sacro deposito: ma quest'ultimo solo è cattolicesimo, checchè si dica o si faccia onde persuadere il mondo del contrario. L'uomo dunque e il politico di buona fede, colui che non vuole ingannare nè mentire, colui in cui non dominano le più basse passioni, cercherà prima di tutto di conoscere quale sia la dottrina che veramente insegna la Chiesa, voglia egli esser cattolico o no, e, dopo averla accuratamente rilevata, dirà: questa e non altra è la dottrina cattolica. Così vuole la rettitudine e l'onestà.

4. Quindi procede che, per conoscere che cosa tenga e insegnì la Chiesa cattolica circa il matrimonio, non si dee andarlo a cercare nei libri dei legali o nelle massime dei Parlamenti

francesi, dalla Chiesa riprovate e ripiantate tuttavia da lungo tempo in Piemonte; nè si dee cercarlo negli usi, nelle pratiche, negli artifizii, nei pregiudizii, nella tattica di combattere l'influenza romana, o dei nostri senati o dei gabinetti d'Europa, dal tempo in cui vi si organizzò il dispotismo che li corruppe; nè tampoco nei libri di Fra Paolo, o del Giannone, o del Febronio, nè nelle così dette libertà della Chiesa gallicana; chè tutti questi fatti non sono la Chiesa cattolica, nè vi si può trovare il fatto che si cerca della sua dottrina. Si deve dunque dimenticare tutto ciò, si devono lasciar da parte queste sorgenti torbide e marciose, e, procedendo di buona fede, si deve interrogar la stessa Chiesa, e verificare con iscrupolosa esattezza ciò che ella tiene ora ed ha sempre tenuto.

5. Or bene, che cosa tiene la Chiesa cattolica intorno al matrimonio?

Per quello che riguarda il nostro intento, è indubitato che ella tiene ed ha sempre tenute queste due verità, s'ascoltino attentamente:

1° Non si dà altro matrimonio pei cristiani che quello che è Sacramento: quello che non è Sacramento, non è matrimonio ma concubinato:

2° Non si dà Sacramento senza che intervenga il consenso e l'autorità della Chiesa.

Si può schiamazzare, si può mentire, si può anche bestemmiare; ma rimane sempre vero, e non si può distruggere questo fatto, che la Chiesa cattolica professa questi due dommi: non v'ha altro vero matrimonio fra' cristiani che quello che è ad un tempo Sacramento: e per essere Sacramento, e quindi anche vero matrimonio, deve intervenire l'autorità e l'assenso della Chiesa.

6. Che cosa sono i Sacramenti? — Tutti i cattolici credono fermamente che i Sacramenti sieno mezzi istituiti dal Salvatore del mondo per comunicare la sua grazia e santificare gli uomini. — Ma quali sono questi mezzi, ai quali Gesù Cristo unì la sua grazia, per modo che ogni uomo, che voglia farne un legittimo uso, possa acquistarla? — Sono dei mezzi non muti ma che parlano all'uomo. Essendo l'uomo un essere ragionevole, Gesù Cristo nella scelta dei mezzi, a cui unire la sua grazia, preferì quelli che significassero qualche cosa all'intendimento umano; scelse dei *segni*, che, quasi altrettante parole intelligibili alle

genti di qualunque linguaggio, istruissero ad un tempo e santificassero. I Sacramenti dunque sono dei *segni*, a cui Gesù Cristo colla sua onnipotenza aggiunse la grazia, di cui l'uomo abbisogna per salvarsi e santificarsi, che Egli stesso gli ebbe meritata, e questi segni significano appunto all'intelligenza umana la grazia che conferiscono.

7. Ora nel Sacramento del matrimonio, qual è il segno a cui Cristo aggiunse la grazia?

Questo segno nel matrimonio è la stessa unione naturale e perpetua dell'uomo colla donna, quale fu istituita a principio e benedetta da Dio medesimo. Non si contentò Iddio di formare i corpi degli uomini atti alla propagazione della specie, non li abbandonò alla natura; ma avendoli costituiti in una condizione superiore alla natura stessa mediante il dono della sua grazia, volle che l'unione dei sessi fosse più che naturale, volle che si autorizzasse e si suggellasse con un atto positivo di lui stesso; egli, il Creatore, li congiunse uno ed una con vincolo indissolubile. Il contratto nuziale dunque (chè trattandosi di un'unione perpetua di esseri intelligenti, essa dovea aver per base un contratto, almeno implicito) fu stretto non dal mero arbitrio degli uomini, ma coll'intervento e colla autorità di Dio medesimo; fu « un contratto naturale istituito e confermato dal diritto divino antecedentemente ad ogni civile società », per usare le parole del Sommo Pontefice Pio VI al Vescovo di Agria nel Breve dell'11 luglio 1789.

Questa congiunzione dunque dell'uomo colla donna, sacra fin da principio, era un bellissimo segno od espressione della congiunzione spirituale ed intima di Dio coll'uomo, di Cristo colla Chiesa, e però fu scelto da Cristo un tal segno fra quelli a cui volle congiungere la sua grazia, e così ne formò un sacramento della sua nuova legge.

8. Questi segni resi efficaci dall'onnipotenza di Cristo a produrre la grazia negli uomini che ne fanno un uso legittimo (il che dipende dalla loro libera volontà), hanno un cert'ordine fra loro: il primo di essi è il Battesimo, e gli altri Sacramenti diventano efficaci per questo primo, che convenientemente si dice la porta degli altri. Perocchè il Battesimo conferisce a coloro che lo ricevono un interno e mistico sacerdozio, incorporandoli a Cristo che è il gran sacerdote; il quale interno e mistico sacerdozio dicesi *carattere* indelebile. Laonde insegna Inno-

cenzo III, « che quantunque esista un vero matrimonio tra gli « infedeli, non è tuttavia rato (che è quanto dire dalla Chiesa « confermato); ma tra i fedeli esiste un matrimonio vero e rato, « perchè il Sacramento della fede (cioè il Battesimo), una volta « ricevuto, non si perde mai (pel carattere indelebile), e rende « rato il Sacramento del matrimonio » (1).

Tutti quelli dunque che sono battezzati e così incorporati a Cristo, quando fanno uso legittimo degli altri mezzi istituiti da Cristo come canali della sua grazia, derivano dal loro capo, a cui sono congiunti, le grazie affisse stabilmente agli stessi mezzi e segni da Cristo medesimo.

9. Ed essendo uno di questi segni efficaci a produrre la grazia, quell'unione dell'uomo colla donna che fu istituita con un atto positivo di Dio a principio del genere umano, questa unione è divenuta per tutti i battezzati un Sacramento della nuova legge, e da un tale contratto esce la grazia santificante, come sogliono dire i teologi, *ex opere operato*; ond'è per sè stesso Sacramento (2). Di che l'istruzione agli Armeni di Eugenio IV, parlando del Sacramento del matrimonio, ripone la sua *causa efficiente* nel mutuo consenso (3).

10. Da questo consegue quello che scrisse e dichiarò Pio VI nel Breve del 16 settembre 1788 al Vescovo di Motola nel regno di Napoli.

« È DOGMA DI FEDE che il matrimonio, che prima di Cristo « non era altro se non un certo contratto indissolubile, dopo « la venuta di Cristo è divenuto uno dei sette Sacramenti della « legge evangelica da Cristo Signore istituito ». DOGMA FIDEI EST, *ut matrimonium, quod ante adventum Christi nihil aliud erat nisi indissolubilis quidam contractus, illud post Christi adventum evaserit unum ex septem legis evangelicae Sacramentis, a Christo Domino institutum.*

(1) Cap. Quanto. 7 De Divort.

(2) Chi brama conoscere più addentro come lo stesso contratto matrimoniale conferisca la grazia santificante *ex opere operato*, veggia l'eccellente opera: *De Matrimonio et potestate ipsum dirimendi Ecclesiae soli exclusive propria*, di G. P. MARTIN. Lione e Parigi 1844, part. I, § IX.

(3) *Septimum est sacramentum Matrimonii. — Causa efficiens Matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus.*

Questa stessa dottrina inculcarono i Pontefici successivi, Pio VIII (1) e Gregorio XVI (2).

Quello stesso contratto dunque, quella stessa unione morale e reale che fu istituita positivamente da Dio come indissolubile avanti la fondazione delle società civili, dopo la venuta ed istituzione di Cristo ella stessa è divenuta un Sacramento per tutti quelli che sono battezzati. Non vi ha dunque per questi un matrimonio che non sia Sacramento: questa è la dottrina della Chiesa cattolica: questo è un dogma di quella Fede, che hanno la felicità di professare e che per tanti secoli conservarono intemerata i popoli subalpini.

11. Quindi il sacrosanto Concilio di Trento non distinse già due matrimoni, ma dichiarò semplicemente ed assolutamente, che il matrimonio de' cristiani è Sacramento: « Se alcuno dirà « che il matrimonio non sia veramente e propriamente uno dei « sette Sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo Signore, ma un trovato dagli uomini nella Chiesa, nè conferire « la grazia, sia anatema ». *Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit* (3).

Quindi « nella legge evangelica il matrimonio è più eccel-
« lente degli antichi connubi per la grazia che ha da Cristo », secondo le parole dello stesso Tridentino (4).

12. Che questa sia la vera dottrina dogmatica della Chiesa,

(1) Nell'Enciclica *Tradidit humilitati* del 24 maggio 1829 il Sommo Pontefice Pio VIII insegna egualmente, che quella congiunzion maritale, che prima di Cristo era da Dio istituita alla propagazione del genere umano, quella stessa, dopo Cristo, è Sacramento, con queste parole. *Quae enim maritalis coniunctio antea non alio spectabat, quam ut stirpem ex se gigneret in aevumque proferret, ea nunc a Christo Domino Sacramenti dignitate aucta et coelestibus dilata muneribus, gratia perficiente naturam, non tam procreare ex se sobolem gaudet, quam educare illam Deo et divinae religioni, atque ita veri Numinis cultores propagari admittitur. Constat enim Matrimonii hac coniunctione, cuius Deus auctor est, perpetuam ac summam Christi Domini cum Ecclesia coniunctionem significari, et arcissimam hanc viri uxorisque societatem Sacramentum esse, idest sacrum signum immortalis amoris Christi erga suam spousam.*

(2) Vedi l'Enciclica *Mirari vos* del 15 ag. 1832.

(3) Sess. XXIV, *De Sac. Matrim.*, can. I.

(4) Sess. XXIV, *Doctr. de Sac. Matrim.*

si può dimostrare anche da un argomento tratto dal contrario.

Si cerchi nella storia onde nacque l'opinione che fra i battezzati ci avessero due sorta di matrimoni, l'uno cioè che fosse Sacramento e l'altro che non fosse. Quale origine ebbe questa strana distinzione? chi la produsse? È anche questa una cosa indubitabile e di fatto: L'ERESIA.

13. E in che modo l'eresia produsse una distinzione così nuova?

In quell'unico modo che poteva produrla, cioè col negare i Sacramenti. È cosa notoria che gli eretici del Settentrione negarono cinque fra i Sacramenti della Chiesa, e fra questi il matrimonio. Cessando dunque l'unione perpetua dell'uomo e della donna d'essere Sacramento nella opinione di tali eretici, non rimaneva più necessariamente per essi che un matrimonio naturale e civile. Ma la Chiesa cattolica non perdeva per questo nè cangiava la sua dottrina, che non è peritura nè mutabile. Quindi due dottrine opposte in Europa intorno al matrimonio: la dottrina della Chiesa di Gesù Cristo, che dichiarava Sacramento il matrimonio dei cristiani, e la dottrina dell'eresia che dichiarava il matrimonio stesso un atto meramente naturale e civile.

14. Queste dottrine sono diametralmente opposte, dimodochè l'una esclude l'altra. E tuttavia uscirono de' teologi che cercarono in qualche modo di conciliarle, proponendo la questione: se si possa dividere tra gli stessi cattolici il contratto dal Sacramento. Certo che, se si parla di una divisione materiale o concettuale, si possono dividere; cioè due cattolici, un uomo e una donna, possono credere di fare un contratto fra loro di una perpetua coabitazione e individua comunione di vita, e omettere nello stesso tempo i requisiti del Sacramento. Ma se si parla di una divisione formale, morale e reale, è del tutto impossibile, secondo i dogmi della cattolica Chiesa; poichè, secondo questi dogmi, quel contratto, stretto materialmente, è non solo illecito ma invalido, perchè non è altro che un vincolo d'iniquità, non è altro che un sacrilegio, avendo i contraenti abusato della materia d'un Sacramento; e il vincolo d'iniquità non lega nessuno dei cristiani, li obbliga anzi a recedere da quel patto, che non aveano morale autorità di stringere fra di loro. Quel contratto dunque a cui mancano le condizioni del Sacramento, non è nè contratto, nè matrimonio, ma un sacrilegio. E tanto è

vero questo, che Benedetto XIV, in una sua lettera ai Missionari d'Olanda del 17 settembre 1746, non avendo voluto per allora definire la quistione che proponevano i citati teologi, dichiarò tuttavia che, secondo la definizione del Concilio Tridentino, era nullo il matrimonio non contratto nella forma dal medesimo Concilio prescritta, cioè nullo non solo il Sacramento, ma nullo altresì il contratto che gli serve di materia: *Etenim qui praeter formam a se praescriptam matrimonium contrahere attentant, eorum Tridentina Synodus non Sacramentum modo, sed contractum ipsum irritum diserte pronuntiat, atque, ut eius verbis utamur, eos ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos esse decernit.*

Così dunque avvenne per mezzo dell'eresia, che nei moderni tempi si scindesse il Matrimonio de' cristiani in due, e s'avesse un matrimonio naturale e civile, proprio degli eretici, e un matrimonio Sacramento, proprio della Chiesa cattolica, che altro non ne riconosce e non ne ebbe mai riconosciuto.

15. L'incredulità prevalse in Francia, ed i legislatori del 1792, seguiti poi da quelli che fecero il Codice civile, s'impossessarono, come era ben naturale, della dottrina fornita loro dagli eretici: non considerarono più il matrimonio de' cristiani come Sacramento, e astraendo da' fatti che caratterizzano la condizione de' popoli a cui danno leggi, stabilirono una unione coniugale puramente civile, e le diedero nome di Matrimonio.

16. Concludiamo raccogliendo il detto nelle seguenti proposizioni:

1° Pei cristiani cattolici non c'è che un solo matrimonio, e questo essenzialmente Sacramento;

2° Nessun cristiano cattolico ha la facoltà di stringere un valido contratto nuziale senza tutte quelle condizioni che lo rendono Sacramento;

3° Ogni contratto d'unione fra un uomo ed una donna cristiana cattolica, che non sia Sacramento, e quindi ogni contratto nuziale meramente civile, è un SACRILEGIO;

4° Un tal contratto è nullo, e può e deve essere disciolto o rinnovato, in modo che acquisti le condizioni per essere Sacramento.

17. Non si dà matrimonio pe' cristiani che non sia Sacramento. Tale è la dottrina cattolica. Ma questa dottrina contiene

anche l'altra proposizione da noi di sopra indicata, che non si dà Sacramento senza il consenso e l'autorità della Chiesa cattolica.

A chi furono consegnati i Sacramenti da Gesù Cristo? Certo alla Chiesa, agli Apostoli e a' loro successori. Questi, secondo l'espressione di san Paolo, sono « ministri di Cristo e « dispensatori dei misteri di Dio », *ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei* (1). Anche questo è di fede, ed anche consentaneo al buon senso. Vi potrebbe essere fra noi alcuno che credesse, che Gesù Cristo si fosse rivolto alle potestà civili, e loro avesse consegnato i suoi Sacramenti per custodirli ed amministrarli? Trattasi anche qui di un fatto, e di un fatto dogmatico. Questo fatto è che il divino istitutore dei Sacramenti lasciò del tutto a parte le autorità civili, e consegnò il sacro deposito ai dodici uomini scelti da una delle classi inferiori della società, i quali pose fondamenti della sua Chiesa, a' quali diede la facoltà di scegliere de' successori, e a questi la facoltà di sceglierne altri fino alla fine del mondo. Così la Chiesa si formò con perfetta indipendenza dai governi civili, e ricevette un governo suo proprio al tutto diverso da questi, compiuto e perfetto, che si rinnova e perpetua da sè solo fino alla fine del mondo, o s'abbia egli favorevoli, o avversi i civili governatori.

18. Se questo è il fatto, questo ciò che crede e insegna la Chiesa cattolica, e se non c'è altro matrimonio fra battezzati, che quello che è Sacramento, ne viene per indeclinabile conseguenza, che il matrimonio si debba enumerare tra le cose sacre, come fu dalla Chiesa definito, e che all'autorità della Chiesa spetti con potere supremo e definitivo il regolarlo, e che non possa essere contratto da' cristiani, se non consentiente e influente la Chiesa.

19. E veramente la fede cattolica insegna, che il principale agente nei Sacramenti è Cristo che gli ha istituiti, dalla cui divinità procede la grazia e ogni altro effetto sacramentale. Ma Cristo avendoli consegnati alla Chiesa perchè gli amministri, questa è il secondario agente; e il ministro particolare, qualunque sia, non è che un istrumento di Cristo e della Chiesa. Onde questo ministro non opera che in persona di tutta la Chiesa

(1) I. Cor. IV, 1.

di cui è ministro: *agit in persona totius Ecclesiae, cuius est minister*, per servirmi delle parole di S. Tommaso (1). Quindi nel particolare ministro si richiede semplicemente l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa: l'intenzione del ministro si riferisce all'intenzione della Chiesa, di maniera che, dove mancasse al tutto l'intenzione della Chiesa, il Sacramento non potrebbe esser fatto. E all'incontro il Sacramento si fa quand'anche il ministro particolare non abbia un'intenzione attuale sua propria di farlo, ma si riferisca soltanto all'intenzione della Chiesa; e quand'anco a lui mancasse la fede, perocchè questa fede che a lui manca, viene supplita dalla fede della Chiesa medesima, come insegna lo stesso Dottore d'Aquino: *Minister sacramenti agit in persona totius Ecclesiae, ex cuius fide suppletur id quod deest fidei ministri* (2); e per la stessa ragione il Sacramento si compie e produce i suoi effetti, benchè conferito da un ministro malvagio, perchè questo non è che un puro istrumento animato di Cristo che è santo, e della Chiesa che è santa e comunica la santità a' suoi figliuoli anche pel canale di un tal ministro.

20. È conseguente a questa dottrina, che ove la Chiesa non intervenga colla sua intenzione e colla sua fede nei Sacramenti, questi non si compiono; e però non ci ha Sacramento in tutti que' casi, nei quali ella dichiara espressamente di avere un'intenzione contraria (nel che si attiene sempre alla dottrina e alle norme ricevute da Cristo e dal suo spirito); dichiara cioè di non riconoscere in quel caso un Sacramento.

21. Ora questo caso si avvera appunto rispetto al Sacramento del Matrimonio. Poichè ella stabilisce alcune condizioni, quali sono gli impedimenti dirimenti, posti i quali, non riconosce nell'unione di un uomo e di una donna cristiana il Sacramento del Matrimonio. Quando accade il caso d'alcuno di questi impedimenti, ella dunque non interviene, ella non presta la sua intenzione e la sua fede, e quindi non si può fare il Sacramento. I cristiani conseguentemente non possono fare neppure il contratto, che, come abbiamo veduto, è indivisibile dal Sacramento. Allora dunque non è possibile il matrimonio tra cristiani. Solo se ella dispensa dall'impedimento, il matrimonio diventa possibile, perchè colla stessa dispensa dichiara di aggiungervi il suo

(1) *Sum.* III, q. LXIV, a. VIII ad 3.

(2) *Sum.* III, q. LXIV, a. IX ad 1.

consenso, la sua intenzione, la sua fede, la sua autorità amministrativa dei Sacramenti.

22. Vero è che quei teologi i quali sostengono esser ministro del matrimonio il sacerdote, non sapendo spiegare come i matrimoni clandestini fossero validi avanti il Tridentino, negarono a questi la qualità di Sacramento. Ma tale non è certamente la dottrina della Chiesa, la quale può benissimo operare il Sacramento con diversi strumenti. Laonde o è da dire che i soli contraenti sono i ministri — che è la sentenza fornita di più gravi autorità — o possono conciliarsi le due sentenze, dicendosi che la Chiesa può formare il Sacramento tanto per l'istrumento del sacerdote, quanto per l'istrumento de' soli contraenti; come avviene nel Battesimo, nel quale si distingue il ministro della solennità che opera *ex officio*, dal ministro della necessità che opera tuttavia validamente; e come accade pure nella Confermazione, a dare la quale la Chiesa talora delega un semplice sacerdote invece del Vescovo, che ne è il proprio ministro, e lo stesso dicasi del conferimento degli Ordini minori. I contraenti dunque sarebbero ministri straordinari, che opererebbero non *ex officio*, ma validamente; quando poi ci fosse il ministero del legittimo sacerdote, allora questo solo sarebbe il ministro ufficiale e solenne. E tanto è vero, che è sempre la Chiesa che opera per mezzo di qualunque suo ministro o istrumento, che anche quelli che sono battezzati dagli eretici e dagli stessi infedeli, purchè questi intendano di fare quello che fa la Chiesa, sono generati da Cristo, e generati dalla Chiesa, che è l'unica madre de' cristiani. Di cui S. Agostino vede un simbolo e una figura in quelle ancelle che generavano figliuoli a' patriarchi, pel desiderio della padrona d'aver figliuoli di suo marito, onde della Chiesa scrive così: *Ergo ipsa (Ecclesia) generat, et per uterum suum, et per uteros ancillarum, ex eisdem sacramentis, tamquam ex viri sui semine* (1).

Non possono adunque fare alcuna difficoltà i matrimoni clandestini, che avanti il sacro Concilio di Trento erano considerati per validi dalla Chiesa, sebbene illeciti, perchè anche in quelli operava la Chiesa, e vi concorrevano, e però erano Sacramenti che producevano il vincolo, benchè non la grazia, per l'obice del peccato.

(1) *De Bapt.* I, 14.

23. Se dunque deve intervenire la Chiesa col suo consenso, colla sua fede, colla sua autorità ministeriale nella formazione del matrimonio de' cristiani, che non può essere che Sacramento, ella ha conseguentemente la potestà di dichiarare, quando intende d'intervenirvi e quando no. Ed ecco la ragione perchè avvenga che ella dichiari di non voler prestare il suo concorso a certe unioni. La materia del matrimonio cristiano è il *contratto naturale ed onesto*: onde ogniqualevolta la Chiesa giudichi che il contratto non abbia quelle condizioni, per le quali esso risulti, rispetto a sè, conforme alla natura e all'onestà in tutta l'estensione di questa parola, che abbraccia anche l'onestà religiosa e l'utilità del popolo cristiano, ella si rifiuta di concorrere alla confezione del Sacramento, e quindi i cristiani restano indirettamente inabilitati a formare un tal contratto.

24. A determinare poi quale sia quel contratto che ella riconosce per naturale ed onesto, la Chiesa stabilisce gl'impedimenti dirimenti, ciascuno dei quali toglie al contratto le qualità che egli deve avere, acciocchè essa concorra al medesimo. Quindi procede l'autorità essenziale alla Chiesa di stabilire degli impedimenti dirimenti, che rendono nullo il matrimonio de' cristiani.

25. Vedesi da questo, quanto male a proposito certi scrittori, specialmente legali, sempre infesti alla Chiesa, facciano uno sciacquo di erudizione per dimostrare che gl'Imperatori romani ed altri Principi hanno posto nelle loro leggi degl'impedimenti che dirimessero il matrimonio, e come la Chiesa le abbia in parte ella stessa adottate; dal che pretendono doversi conchiudere, che il governo civile abbia la facoltà d'imporre da sè stesso impedimenti dirimenti al matrimonio. Queste sono erudizioni affatto inutili e vane. Perocchè non si tratta di sapere da chi alcuni impedimenti fossero primieramente proposti, o da chi la Chiesa li abbia presi, ma devesi bensì ragionare in questo modo: O la Chiesa adottò quegl'impedimenti, e in questo caso essa, adottandoli, dichiarò che non intendeva d'intervenire in quelle unioni che fossero viziate da tali impedimenti, le quali perciò rimanevano nulle pe' cristiani: o ella non li adottò, e col non adottarli dichiarava d'intervenire, malgrado di essi, in quelle unioni, e così renderle valide e sacramentali, e allora quelle unioni erano veri matrimoni, veri Sacramenti. A ragion d'esempio, in certi paesi ed in certi tempi le leggi civili dichiararono nulli i matrimoni dei poveri, contratti senza il permesso

del governo, e dei servi senza l'assenso del padrone; ma la Chiesa che è la naturale tutrice degli oppressi, la nemica delle superchierie e delle prepotenze, il cui spirito è essenzialmente liberale, non riconobbe tali impedimenti, e però le unioni di tali persone (non avendo esse altro vizio) furono veri contratti matrimoniali, veri matrimoni (1).

26. Se dunque vi ha un solo matrimonio pe' cristiani, e questo, Sacramento: e se il Sacramento non vi può essere senza l'intenzione e l'influenza della Chiesa: e se il Sacramento, formato dalla Chiesa colla potestà ricevuta da Gesù Cristo, non può essere sciolto e annullato da alcun'altra potestà, perchè non ve n'ha alcuna superiore a Gesù Cristo, consegue manifestamente che il governo civile non può nè fare, nè annullare i matrimoni de' cristiani; che l'annullarli è un tentativo sacrilego; e che un governo cattolico che l'attentasse, oppugnerebbe direttamente il cattolicesimo: consegue parimente che il governo civile non può mettere impedimenti veramente dirimenti ai matrimoni dei cristiani.

27. Questa dottrina fu proclamata altamente da Gesù Cristo medesimo, quando ha detto del matrimonio: « L'uomo non separi quello che Dio congiunse ». *Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet* (2). Quali sono que' cattolici che Iddio ha congiunti? Quelli soli che ha congiunto la Chiesa amministratrice dei Sacramenti, quelli soli che hanno ricevuto il Sacramento matrimoniale. L'uomo non li separi dunque. L'uomo è quegli che non è stato incaricato da Dio della amministrazione de' Sacramenti: l'uomo sono i legislatori e i governatori civili, che certo non sono nulla più che uomini. Sia l'uomo individuo, sia una società di molti uomini - qualunque questa società possa essere - sieno i capi e regolatori di questa società puramente umana: questo è il medesimo, è sempre l'uomo. Dicendo Cristo: « L'uomo non separi quelli che Dio ha congiunti », egli parlò manifestamente d'un uomo che ha il potere fisico di separare quelli che furono congiunti da Dio; parlò d'un uomo che ha la forza in mano. E chi è l'uomo che ha la forza in mano se non il governo? Gesù Cristo dunque parlò agli uomini di governo, e disse loro: O uomini, che avete la forza, non ne abusate con-

(1) C. 8., c. XXIX, q. 2; C. 1, X, *De coniug. servor.*

(2) MATTH. XIX, 6.

tro i precetti di Dio, non separate quelli che Dio stesso ha congiunti. Ascoltino i governi cattolici la voce di Gesù Cristo: l'ascoltino que' ministri e que' deputati, che si mostrano offesi di chi dubita del loro cattolicismo. Se si dichiarano cattolici, sieno coerenti e lo mostrino a' fatti. Se non son tali, non si fingano tali colla più vile delle ipocrisie: professino almeno una naturale onestà, giacchè uomini, anche solo naturalmente onesti, rispetteranno le credenze del popolo cattolico a cui devono dare le leggi, nè si renderanno così disonorati e così imprudenti da offendere il primo e il più inviolabile de' diritti di questo popolo, la sua religione.

QUESTIONE II.

Se, e in quanto l' autorità del governo civile
possa far leggi sul matrimonio.

SOMMARIO: 28-29. I legalisti non vedono riguardo al matrimonio altro potere che il civile. — 30. Questo è dispotismo. — 31. Ha il potere civile diritto di far leggi sul matrimonio opposte alle divine ed ecclesiastiche? — 32. Pregiudizi de' legalisti. — 33. La Chiesa e la Corte di Roma. — 34. L'autorità civile non è illimitata. — 35-36. Limiti posti a lei da Cristo in ordine al matrimonio. — 37. Dichiarazione di Pio VI. — 38-39. Confermasi la dottrina. — 40-41-42. Si confutano i legalisti che pretendono leggi *uniformi, invariabili, universali*. — 43-44. Errori e pregiudizi loro. — 45-46. Instabilità delle leggi civili sul matrimonio. — 47-48-49. La sola uniformità *formale* ne' matrimoni è giusta, e appartiene alle leggi della Chiesa. — 50-51-52. Finzioni legali. — 53. Limiti della legislazione civile sul matrimonio. — 54. Il matrimonio civile è una *funzione legata*. — 55. La legge civile francese è frutto d' incredulità. — 56-57-58-59. Meno trista l' inglese: osservazioni sopra di questa. — 60. Errori del *Risorgimento*. — 61-62. Doveri e diritti del potere civile verso il matrimonio de' cristiani. — 63. Strano ragionamento de' legalisti. — 64. Effetti civili de' matrimoni. — 65. Registrazione. — 66-67. Di quel che può il governo civile sul matrimonio degli acattolici.

28. Sembra non punto necessario trattare la questione: Se i governi civili possano far leggi sul matrimonio; giacchè nessuno l'ha mai negato. Ma noi siamo costretti a menzionarla, perchè i legalisti, a cui il nostro paese trovasi in preda, la introducono artificiosamente, come se la controversia cadesse sopra una tale questione, che niuno, fuori di essi, ha mai recato in campo. Questi uomini, avvezzi alle arti del Foro, sono sempre lì per cangiarsi in mano l'argomento, affine di passare dal cattivo terreno, in cui sono, sopra un altro buono per difendere il loro assunto. Essi vi assalgono col loro stile forense e v'investono in questo modo: E che? il potere civile non potrà fare leggi sul matrimonio? « Crediamo canone inconcusso che « nessuno possa « essere imposto a cittadino di uno Stato, se non riunisce in sè « le condizioni per le quali si acquista la cittadinanza, e che co- « teste condizioni, in quanto agli effetti civili e politici, non da « altra fonte possono derivare che dalla legge civile. La legit- « timità della prole, conseguenza del legittimo matrimonio, non

« può nè essere abbandonata al caso, nè essere regolata da « altro potere qualsiasi » (1). Così questi uomini artificiosi vogliono far credere al mondo, che la questione consista in questo: « Se taluno possa essere imposto a cittadino dello Stato, benchè mancante delle condizioni colle quali si acquista la cittadinanza; se queste condizioni possano derivare da altro fonte che dalla legge civile; se la legittimità della prole possa essere abbandonata al caso »; e così via. E dopo avervi messo avanti tali questioni, che sono affatto fuori di controversia e la cui risoluzione affermativa non è mai stata impugnata da nessuno, sapete voi che cosa concludono, sapete che cosa ne vogliono derivare? Vogliono tirare una conseguenza, che ha a far tanto con quelle premesse, quanto la luna coi gamberi. Vogliono dedurne, che dunque il governo civile può fare e disfare i matrimoni dei cattolici come meglio gli garba; che lo stesso governo è dispensato intieramente dal considerare quanto ha comandato ai cattolici Gesù Cristo, e quanto è di essenza della loro religione; che il governo non ha bisogno di Dio, che ha riservato a sè stesso ed alla sua Chiesa il congiungere l'uomo e la donna nell'unione maritale; che può fare alto e basso dei cittadini e delle cittadine cattoliche, e senza riconoscere obbligazione alcuna d'origine divina ed ecclesiastica, può fare quelle leggi che meglio a lui attalantano. Se queste non fossero le conseguenze a cui mirano i legalisti, lo sciorinare quei principii sarebbe del tutto vano ed ozioso.

29. L'uomo del Foro dunque in questo argomento non vede *altro potere qualsiasi*, fuorchè il civile; il civile legislatore non dovrà dunque riconoscere e rispettare nella formazione delle sue leggi nè il potere di Dio, nè quello che Iddio ha affidato alla Chiesa cattolica; e se vi avesse coerenza nelle citate parole del signor cavaliere Persoglio, il governo non dovrebbe neppure riconoscere alcun potere a sè superiore nella legge naturale e morale, che è certo un potere diverso e anteriore a quello del governo civile, perchè è ancora il potere di Dio che ha formato

(1) Le parole virgolate sono tratte dall'Orazione del cav. Persoglio nell'annuale apertura del Magistrato d'appello. I principii che racchiudono, sono, fino ad un certo segno, giusti; ma le conseguenze sono sbagliate: per persuadere l'errore è sempre necessario mettere avanti una verità: l'artificio è vecchio, ed anzi è l'unico che valga per ingannare gli uomini.

la natura e la ragione. Uomini e donne cattoliche del Piemonte, vedete alla mercè di qual governo vi si vuole abbandonare! Questi legalisti vogliono mettervi alla mercè di un governo che, secondo le loro dottrine adulatorie e le loro *persuasioni profonde*, non riconosce altro potere qualsiasi, fuori di sè medesimo, non quello della Chiesa cattolica vostra madre, nè quello di Dio vostro Creatore: vogliono mettervi alla mercè di un governo che sia sciolto da ogni obbligazione di rispettare qualunque altro potere, che non abbia altra norma (secondo la coerenza di tali principii) che la propria volontà: a un tal governo saranno dunque abbandonate le vostre sorti e le sorti delle vostre famiglie e dei vostri figliuoli: non sarà più Dio quello che vi congiunge, o sposi, che benedice la vostra unione, e colla sua assistenza e grazia tutela e fa prosperare le vostre famiglie; sarà il governo civile, non temperato da freno alcuno. Ma che cos'è un governo civile che non ha freno, perchè non riconosce altro potere fuori del suo che lo temperi, lo diriga, lo illumini, ne moderi le passioni, ne domini l'egoismo e l'orgoglio? Che cosa è mai se non il maggiore DISPOTISMO che abbia mai esistito sopra la terra? Eppure questo spirito di smisurato dispotismo è quello che informa tutte le dottrine dei nostri legalisti. Rinchiusi questi nel circolo del potere civile, disconoscono ogni altro potere e ogni altra autorità fuori di questo circolo; e quindi pretendono che il potere dello stato civile debba fare ogni cosa da sè solo, dettar leggi senza riguardare che a sè, e considerare come una *ribellione* ogni opposizione che gli venga da un altro potere benchè divino; abusare della forza brutale che sta nelle sue mani per opprimere, perseguitare, esiliare, calunniare, straziare tutti coloro che investiti di un altro potere, più alto del civile e dell'umano, si contrappongono con fermezza e costanza d'animo a' suoi arbitrii. Le quali nostre parole non sono tuttavia mere induzioni e conseguenze possibili di principii così esagerati; chè l'infrazione sfacciata dei patti più solenni col potere ecclesiastico, le persecuzioni degli Arcivescovi di Torino e di Cagliari, l'espulsione dei Padri Serviti e molti altri fatti scandalosi sono conseguenze vive e reali di quei principii d'assolutismo più che monarchico, di quelle dottrine di vero dispotismo. Non è già che fra gli uomini di legge del nostro paese manchino interamente di quelli che aborriscono da un legalismo di tal natura, che assorbe in sè stesso ogni autorità divina ed

umana; ma confessiamolo a nostro malincuore, i magistrati di coscienza, come un Giriodi, sono rari fra noi; e a molti di essi manca il fondamento di un diritto filosofico, il cui studio fu sempre negletto e temuto in questo Stato; ad altri poi manca la scienza della religione, che vorrebbon seguire e non conoscono; ad altri finalmente manca la costanza e la generosità dell'animo, per manifestarsi quali sono.

30. È dunque un principio di dispotismo il più assoluto quello che il governo civile, nella formazione delle sue leggi, non debba riconoscere altro potere diverso da sè medesimo. Se il governo deve esser giusto, egli deve prima di tutto esercitare questa giustizia verso i poteri che coesistono con lui e che sono indipendenti da lui, quali sono quelli di Dio e della cattolica Chiesa: deve osservare religiosamente questo rispetto nelle sue leggi, ancorchè queste riguardino effetti civili e politici; chè ella è falsissima ed ingiustissima sentenza quella che il governo e i legislatori civili abbiano solamente *diritti e poteri* da esercitare, e non abbian punto *obbligazioni* da rispettare e da adempiere.

Noi dunque, noi cattolici, e perciò appunto liberali, rigettiamo con indegnazione tali principii di dispotismo: noi aborriamo da un governo che non riconosce altro potere che il suo; noi stimiamo che un governo civile non possa esser giusto, morale e liberale, se non è temperato da tutti gli altri poteri legittimi che coesistono con lui, il che avviene se egli li riconosce e rispetta; che non può essere altro che tirannico, quando pretende di assorbirli tutti in sè stesso, o di operare come se quelli non esistessero. Noi sappiamo che ogni governo civile, qualunque sia la sua forma o monarchica o costituzionale o repubblicana, tende naturalmente al dispotismo; e che non si può evitare l'oppressione del popolo e dei cittadini, se non mediante una riverenza professata dagli uomini del governo al potere religioso: che la forza brutta non si spoglia de' suoi istinti violenti, e non si rende innocua ed anzi benefica, se non quando viene influita e controbilanciata dalla forza morale; e che finalmente la santità dell'obbligazione è quella sola che modifica il sommo diritto e lo impedisce di divenir somma ingiuria.

31. Cessino dunque i sofismi dei legalisti; cessino questi uomini di mutare le questioni; non ci vengano più a dire, che alla società civile appartiene il determinare le condizioni della cittadinanza, e il regolare la legittimità della prole, chè questo

lo sappiamo anche noi: e intendano una volta, che nella questione del matrimonio non si tratta di questo, chè nessuno ha mai negato al potere civile di far leggi sul matrimonio, ma si tratta del *come* debba farle; se debba riconoscere o no un potere diverso da sè, maggiore di sè, che egli abbia l'obbligazione di rispettare, nella maniera del far le sue leggi; se il potere civile abbia il diritto di far delle leggi, *qualunque sieno*, sul matrimonio dei cattolici; se egli abbia il diritto di far delle leggi che contraddicano, oppugnino e distruggano le leggi di Dio e della Chiesa cattolica. Questa è la sola questione: sieno di buona fede, non escano dalla medesima.

32. Che dunque i legislatori civili possano far leggi intorno al matrimonio, non è quello che si pone da nessuno in controversia. E non deve neppure essere posto in controversia da nessuno, non avere i governi civili una così enorme autorità legislativa da poter fare qualunque legge essi vogliano sopra un tale argomento, e non essere obbligati a rispettare dei poteri diversi dal loro proprio, quali sono quello di Dio, che ha dato una legge naturale ed una legge positiva agli uomini, anche nelle cose che riguardano al matrimonio, e quello della Chiesa cattolica, a cui la conservazione e l'applicazione di tali leggi è stata affidata da Dio medesimo. Invano i legalisti adoperano in questa materia tali espressioni, che farebbero credere il potere civile essere indipendente da qualunque altro potere nelle materie matrimoniali; il che è lo stesso, come dicemmo, che un renderlo assoluto, dispotico o tirannico. I legalisti stessi non possono procedere coerenti con principii così assurdi, e però sono obbligati ad abbandonare la logica e a contraddirsi ad ogni passo; del che diede al pubblico le più solenni prove il ministro Siccardi, che non potè conservare a lungo il suo portafogli, come nol potranno mai quelli, che in un paese cattolico offendono la morale pubblica e la coscienza religiosa, coll' infrangere le convenzioni contratte e mettersi sotto i piedi quanto ha di più sacro, di più delicato e di più liberale il cattolicismo, qual è la dottrina rivelata del matrimonio. La controversia dunque si riduce tutta a sapere fin dove il potere civile possa estendersi nello stabilire leggi pei cattolici intorno all'unione matrimoniale. Ecco la sola questione possibile. Che l'autorità civile abbia dei limiti, deve essere posto fuori di dubbio: quali sieno questi limiti in un paese cattolico, è da ricercarsi.

Ma prima gioverà combattere alcuni *pregiudizi* dei legalisti medesimi; perocchè questa gente educata ad una scuola anticattolica, cavillosa e gelosa d'ogni altro potere fuori del suo, è piena fino agli occhi di pregiudizi forensi; di pregiudizi inventati, ed è cocciuta in essi; parte per interesse e parte per ignoranza di tutto ciò che non è contenuto nei loro libri legali, o nelle pratiche dei Parlamenti di Francia e dei Senati del regno.

33. E il *primo pregiudizio* si è che ogniqualevolta si tratta di qualche cosa ecclesiastica essi non vedono mai altro che la corte di Roma; sono così avvezzi a tremare all'aspetto di questo spauracchio (come i fanciulli a quello della befana) che non vedono e non considerano più nè la religione, nè i suoi dogmi, nè la Chiesa, nè Gesù Cristo medesimo; ma tutto diventa per essi corte di Roma. Lo Stato si dee premunire, si dee cautelare contro le usurpazioni della corte romana: ecco il loro gran principio, ecco l'origine delle famose loro massime, delle loro scaltrezze, delle innumerevoli loro *cautele*. Se ne vada la religione, non importa; se ne vada la disciplina della Chiesa, se ne vadano i dogmi cattolici, tutto è nulla; purchè lo Stato si difenda dalla corte di Roma, e per difendersene meglio, le mantenga contro una guerra accanita, pervertisca l'opinione pubblica con maldicenze calunniose, e guasti il popolo, distruggendo in esso il rispetto all'autorità più veneranda; le neghi ogni cosa, anche la più giusta, le interdica l'uso dell'acqua e del fuoco, la escluda dal diritto delle genti, e si faccia lecito con lei infrangere la fede e rompere i patti e le convenzioni senza scrupolo, ogniqualvolta ciò esige l'interesse o la voglia di farle onta ed ingiuria. E tuttavia, perchè credono di combattere sempre l'influenza della corte di Roma, questi legalisti non solo pretendono di essere cattolici, ma se si ascoltano, essi soli sono coloro che hanno il cattolicismo più raffinato, e tutti gli altri seguono un falso e superstizioso cattolicismo! Nè vogliamo negare con tutto questo, che alcuni di essi vantino tali pretensioni in buona fede, fino ad un certo segno, colpa dell'educazione ricevuta. Anzi, per questi appunto noi abbiamo esposta a lungo la dottrina cattolica sul matrimonio, acciocchè intendano da quella esposizione, che qui non si tratta punto nè poco della corte di Roma, ma si tratta proprio, nè più nè meno, d'una parte essenziale del cattolico insegnamento e della cattolica religione; e acciocchè, se questi pur vogliono seguire la verità senza cavilli e sottigliezze sofi-

stiche, possano a mente tranquilla e con retta coscienza, considerarla, e riflettere a quale responsabilità si espongono davanti a Dio e davanti agli uomini col promuovere tal maniera di leggi, che si trovano in aperta lotta con quanto ha decretato intorno al matrimonio Iddio e Gesù Cristo e la Chiesa universale.

34. Un *sécondo pregiudizio* dei legalisti si è il darsi da essi per cosa certa, che Iddio e Gesù Cristo non abbiano punto nè poco limitato il poter civile, e non si possa neppure pensare che gli abbiano posto limiti positivi di sorta alcuna. Ma se l'avessero fatto? E non potevano forse farlo se avessero voluto? Non trattasi anche qui di rilevare un fatto? Ascoltino dunque prima di tutto queste parole che pronunciò Gesù Cristo, quando comunicò la sua autorità alla Chiesa, dando agli Apostoli la missione di fondarla per tutto il mondo. Egli disse così: « Mi è stata data ogni potestà in cielo ed in terra ». *Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra* (1). Notate bene: non dice solamente in cielo, ma ancora in terra; dunque anche in terra comanda Cristo. Notate di più, che non dice solamente che gli sia stata data qualche potestà, ma dice ogni potestà, e perciò anche la potestà civile, se pur questa non si vuol escludere dal novero delle potestà. Ed osservate di più quello che segue: « Dunque andate, ammaestrate tutte le genti ». Intendete voi la forza di quel *dunque*? Questa parola esprime un conseguente. E qual è questo conseguente? Questo conseguente è la potestà data agli Apostoli. Per la ragione dunque che Cristo ha tutte le potestà, tanto in cielo quanto sopra la terra, egli comanda agli Apostoli di ammaestrare tutte le nazioni, e però anche il Piemonte, e di ammaestrarle ad osservare tutte le cose da Lui comandate, di qualunque genere siano, riguardassero anche la famigliare e la civile convivenza. E sapete come conchiude? Appunto così: « Ed ecco che io sono con voi per tutti i giorni fino alla consumazione del secolo ». Vedete bene che qui Cristo parla agli Apostoli ed a tutti i loro successori fino alla fine del mondo; e però anche a quelli che governano la sua Chiesa nel secolo nostro, e dice, che è con loro Egli proprio, a cui è stata data ogni potestà in cielo ed in terra. E ancora, se questo non basta, udite che Cristo dice oltre a ciò espressamente, « essergli stata data la potestà

(1) MATT. XXVIII, 18.

d'ogni carne », *dedisti ei potestatem omnis carnis* (1). Il testo è chiaro, egli parla propriamente di carne e non di spirito; non parla di cose meramente spirituali, ma di cose corporee, perocchè la carne è corpo; e perciò gli è stata data anche la potestà sul matrimonio, benchè sia in pari tempo materia di leggi civili. Sarebbe troppo lungo l'addurvi qui tutti i luoghi delle sacre lettere, in cui si attesta la pienezza della potestà di Cristo senza esclusione delle cose terrene e civili; tutti quelli dove egli è chiamato: « Principe dei principi, re dei re e signore dei dominanti » (2); nei quali non è possibile negare che si parli proprio della potestà civile e del potere sovrano, proprio d'un potere sovrano superiore anche a quello dei ministri e delle Camere legislative, a quello appunto che i legalisti pretendono essere il solo potere e non doverne riconoscere verun altro; perocchè il potere dei re e dei principi e dei dominanti non è, e non può esser altro certamente che il potere civile.

35. Che se è di fede che Cristo abbia ricevuto un tal potere così esteso, così illimitato, e che, in conseguenza di questo potere, abbia comandato agli Apostoli e ai loro successori di ammaestrare tutte le genti, non è punto impossibile che Cristo abbia posto qualche limite anche al potere dei governi civili, non solo monarchici ma altresì costituzionali; chè questi ultimi non vorranno certo, per la ragione che sono liberali, mostrarsi più assoluti e più dispotici dei primi. E se è possibile, resta a cercarsi, se anche sia veramente di fatto, e non deve cacciarsi da banda una tale ricerca per un pregiudizio cieco preconcipito.

E intanto pare a voi che il pieno potere che ha ricevuto Cristo non solo in cielo ma anche in terra, non solo sullo spirito ma anche sulla carne, l'avesse ricevuto per niente, l'avesse ricevuto per lasciarlo ozioso e non farne nessun uso? E se non avesse comunicata nessuna parte di questo potere a' suoi Apostoli e a' loro successori, pare a voi che l'avrebbe egli messo a fondamento della loro missione? « Mi è stata data ogni potestà anche in terra; mi è stata data potestà sopra ogni carne; DUNQUE voi ammaestrate le nazioni tutte; io con tutte le mie potestà sarò con voi fino che dura il mondo ». Che bisogno di dare alla missione apostolica per fondamento il potere che avea Cri-

(1) IOANN. XVII, 2.

(2) *Apocal.* I, 5; XVII, 14; XIX, 16.

sto sulle cose terrene, e però anche sulle civili, quando di questo potere non avesse mai dovuto far uso la Chiesa? Che anzi, non è egli evidente che un potere sul mero spirito sarebbe stato illusorio, non trovandosi mai questo mero spirito sopra la terra diviso dal corpo, e che sarebbe stato impossibile comandare e governare spiritualmente gli uomini, che sono esseri misti di corpo e di anima, se le leggi date per ragione dello spirito non avessero dovuto influir nulla sul corpo? Non sarebbe un assurdo l'immaginare che i corpi non avessero dovuto assoggettarsi alla legge di Cristo, ma i soli spiriti? che i corpi avessero potuto essere regolati da leggi umane contrarie alle leggi date allo spirito? Gesù Cristo certo non era tale da fondare la sua legislazione sopra assurdi, o sopra vane astrazioni, come troppo spesso pretendono di fare gli umani legislatori. Secondo i principii dunque de' nostri legislatori, Gesù Cristo avrebbe parlato senza ragione. Gesù Cristo avrebbe avuto un potere inutile, ed avrebbe stabilito il potere della Chiesa sopra un potere di cui ella non dovea partecipare: le avrebbe dato dunque un fondamento che non dovea essere fondamento. Il dire queste cose è sciocchezza, anzi di più, è bestemmia.

36. Convien dunque aver pazienza, ed esaminare diligentemente quai limiti abbia posto Gesù Cristo al potere civile; quale uso abbia fatto dell'autorità ricevuta da suo Padre sopra le cose della terra; quale parte di quest'autorità abbia Egli lasciata alla sua Chiesa. Convieni esaminare con tranquillità di mente, senza prevenzioni astiose ed irreligiose, tutto questo; e quando si trovi che Cristo ha propriamente ordinato e stabilito qualche cosa su di ciò, conviene che principi, ministri, legislatori e magistrati rispettino coscienziosamente questo limite; e se non hanno fede, lo rispettino tuttavia per riguardo ai sacri diritti d'un popolo cattolico, loro commesso da governare.

Ebbene, restringendoci al nostro assunto, il matrimonio appunto è una di quelle materie sulle quali Gesù Cristo ha ristretto e limitato il potere de' legislatori umani: questo l'abbiamo fatto vedere evidentemente, esponendo la dottrina della religione cattolica sull'argomento. Tale è il fatto, e le astrazioni non possono distruggere i fatti. Non vale dunque il dire, che il matrimonio per sè stesso è cosa temporale, che egli è un contratto, e che i contratti sono materia soggetta alla civile potestà; poichè anche tutto ciò concesso, non ne viene punto nè poco che la

civile società possa tutto sopra di esso; quando Cristo medesimo pose colle sue leggi divine alla civile potestà que' confini che abbiamo veduto.

37. Ma noi possiamo dire ancora di più; possiamo dire che, rispetto al matrimonio, il poter legislativo degli uomini non fu limitato soltanto da Gesù Cristo, ma da Dio medesimo fin dal principio del mondo. E, infatti, l'indissolubilità del contratto nuziale è anteriore a Cristo; e prima di Cristo era tale non solo per legge naturale, ma per legge positivo-divina: le quali due leggi sono due limiti posti al potere civile. Laonde il Concilio di Trento dichiarò, che « il primo padre del genere umano « pronunziò, per istinto del divino spirito, essere la congiunzione matrimoniale perpetua ed indissolubile, quando disse: « *Hoc nunc os ex ossibus meis* », ecc. (1); parole a cui si riferì Cristo medesimo. Ed il Sommo Pontefice Pio VI nelle sue lettere dell'11 luglio 1789 al Vescovo di Agrigò, richiamandosi a quelle parole, che si possono dire la prima legge divina sul matrimonio, scrisse così: « Dal che manifestamente apparisce che il matrimonio, anche nello stato di natura, e però molto prima che « fosse elevato alla dignità di Sacramento propriamente detto, fu « istituito da Dio in modo, che tragga seco un nesso perpetuo ed « indissolubile, che non può quindi essere sciolto da veruna legge « civile. Onde, ancorchè la ragione di Sacramento si possa « vedere dal matrimonio, come avviene tra gl'infedeli (2), tuttavia anche in tale matrimonio, se pure è vero matrimonio, dee « rimanere, e del tutto rimane perpetuo quel nesso, che fin dalla « prima origine è affisso al matrimonio *per diritto divino*, sicchè « NON SOGGIACE AD ALCUNA CIVILE POTESTÀ » (3).

38. E questo è DOGMA di fede. Laonde il matrimonio è un

(1) Sess. XXIV, *Doct. de Sacr. Matrim.*

(2) Notisi « tra gl'infedeli »; perchè tra i cattolici abbiamo veduto, come il contratto non si divide dal Sacramento.

(3) *Quo manifeste patet, matrimonium vel in ipso statu naturae, ac sane ante multo quam ad proprie dicti Sacramenti dignitatem eveheretur, sic divinitus institutum esse ut secum afferat perpetuum indissolubilemque nexum, qui proinde nulla civili lege solvi queat. Itaque licet Sacramenti ratio a matrimonio seungi valeat, velut inter infideles, adhuc tamen in tali matrimonio, siquidem verum est matrimonium, perstare debet omninoque perstat perpetuus ille nexum, qui a prima origine divino iure matrimonio ita cohaeret, ut nulli subsit civili potestati.*

contratto particolare diverso da tutti gli altri contratti, il quale si per la prima istituzione di Dio, e si per quello che vi aggiunse Cristo, è divenuto *spirituale*, come lo chiama S. Tommaso d'Aquino (1); epperò è sottratto, in quanto spetta alla sua essenza, alla civile potestà, e riservato alla potestà divina ed all'ecclesiastica. Il perchè la Chiesa, colla sua infallibile potestà congregata nel sacrosanto Concilio di Trento, non solo fece leggi sul matrimonio in ragione di Sacramento, ma in ragione altresì di contratto, e dichiarò *inabili a stringere questo contratto* quelli che nol facessero davanti al parroco e a due testimoni: decretò « tali contratti del tutto irriti e nulli ». Parlò dello stesso contratto, non del solo Sacramento: *Qui aliter quam praesente parrocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt; eos sancta synodus ad sic contrahendum OMNINO INHABILES REDDIT: et huiusmodi contractus IRRITOS ET NULLOS ESSE DECERNIT; prout eos praesenti decreto IRRITOS FACIT ET ANNULLAT* (2).

39. O conviene dunque negar fede apertamente all'autorità dogmatica della Chiesa cattolica e alle divine scritture e al medesimo Dio e Cristo; o conviene deporre il pregiudizio che noi combattiamo, cioè che Gesù Cristo non abbia colla sua divina autorità e colle sue leggi limitato il potere civile, e postigli certi confini; e quando diciamo limitato questo potere dei legislatori e governatori umani, intendiamo dire nelle cose temporali (per la connessione colle spirituali) chè ad altro quel potere non riguarda, come manifestamente apparisce dalla rivelata dottrina sul nuziale contratto. È dunque impossibile che il potere civile valichi questi confini, senza rigettare con ciò stesso il cattolici-

(1) *Sum. Suppl.*, q. LIV, a. iv, ad 2.

(2) Sess. XXIV, *Dec. de Ref. Matr. c. 1*. Merita di venir qui osservato che, quantunque i protestanti abbiano distrutto il Sacramento del Matrimonio, tuttavia essi hanno ritenuto per lungo tempo il principio, che egli appartiene alle cose sacre e spirituali, e quindi ch'egli è di giurisdizione ecclesiastica, come l'insegnano il BOEHMERO (*Jur. eccl. potest.* tom. II, tit. II, §§ 25, 26 e 27) ed altri. Non è men vero tuttavia, che dal protestantismo sia provenuta l'opinione che il contratto possa stare senza il Sacramento, come abbiamo detto superiormente; e divenne necessariamente un contratto terreno nelle mani dei protestanti anche per questo, che quelli che li governano spiritualmente, non avendo alcuna ordinazione sacramentale, sono dei veri laici vestiti di nero o in altra foggia particolare.

simo e cacciare in bando Dio stesso dalla civile società. Fino che la religione di Gesù Cristo esisterà sulla terra, o il potere civile dovrà sottomettersi ad essa in tale materia, o dovrà sostenere una perpetua lotta colla medesima.

40. Continuiamo a nettare il terreno dagli ingombri, enumerando e combattendo altri *pregiudizi* de' legalisti. Essi pretendono che le leggi debbano essere *uniformi, invariabili, universali*. E in quanto all'*invariabilità* delle leggi umane, davvero che sembra piuttosto ch'essi vi dicano una facezia, anzichè una sentenza seria, quando li vedete sempre occupati a far nuove leggi e a mutare le antiche, e quando la storia della legislazione è lì per dirvi, che le leggi umane sono sempre state variabili e variate. Ma in quanto all'*uniformità* e all'*universalità* delle leggi, avrebbero tutta la ragione, se intendessero bene quello che dicono, e non gli appunteremmo punto nè poco di essere in questo pregiudicati. Ma il loro pregiudizio consiste nel concepire che fanno una *uniformità* e una *universalità materiale*, lontanissima da quella che giustamente conviene alle leggi.

41. E infatti, se si parla d'una uniformità e d'una universalità materiale, si mette un tal principio, di cui essi stessi non osano più tirare logicamente le conseguenze; poichè, tirandole, urterebbero in manifestissimi assurdi, e dovrebbero porre a soquadro tutte le legislazioni del mondo: dal che, se si ascoltano le loro dichiarazioni, sono ben lontani. E di vero, sapete voi che cosa ne conseguirebbe a chi volesse essere coerente al famoso principio delle leggi uniformi od universali, preso materialmente: come da tanti si concepisce? Ne verrebbe nientemeno che questo: che i legalisti, di cui parliamo, riuscirebbero ad altrettanti *livellatori*, cioè dovrebbero spianare e livellare tutte le differenze materiali, giuridiche e morali che esistono fra gli uomini e le famiglie che compongono la società civile, e quindi non più diversità di età, di sesso, di capacità, di professioni, d'ufficio, di ricchezza, di forza e potenza, e di tutte le altre condizioni di natura e di fatto che rendono vario il genere umano. Per buona fortuna i nostri legalisti non hanno logica, e però non tirano tutte queste necessarissime conseguenze dal loro principio; ma pur ne tirano alcune, come vedremo, e se non tirano le altre, è perchè non vivono di principii e di conseguenze, ma vivono di principii mal determinati, e di pregiudizi in essi invecchiati. Ma tuttavia, posti una volta i principii, è impossibile che non vi

sieno al mondo uomini che non ne deducano anche le debite conseguenze. E però questi uomini ci sono stati e ci sono. E sapete quali? Otturatevi le orecchie, legalisti di corte vedute; quelli che tirano le debite conseguenze dal principio dell'uniformità ed universalità delle leggi, sono appunto i livellatori, i socialisti, i comunisti, i fourieristi, i discepoli di Proudhon ed altri tali. Ecco, signori legislatori materiali, a quali maestri voi consegnate il Piemonte e l'Italia. Lo sappia il Piemonte, lo sappia l'Italia, e moderi quella cieca e funesta confidenza, colla quale s'abbandona nelle mani de' legalisti, quasi non avesse altri uomini che sapessero far uso del pensiero.

42. Dicevo che, se i legalisti non traggono dal loro materiale principio dell'uniformità e dell'universalità delle leggi tutte quelle conseguenze che ne provengono, ne traggono però alcune, traggono quelle che loro accomodano, quelle che favoriscono il loro egoismo ed aumentano il loro potere, e fra queste quelle che riguardano appunto l'argomento del matrimonio, su cui vogliono dominare. Udite il signor cavaliere Persoglio, il quale vi spiattella addirittura questa sentenza: « L'ordine delle « famiglie troppo è compromesso in tale parte, perchè si possa « esitare a sottoporlo direttamente, uniformemente, immutabilmente al potere civile ». Voi vedete che il tuono della sentenza è solenne ed assoluto. Vi si parla di *invariabilità*, come se l'invariabilità fosse la dote propria del potere civile e delle sue leggi: per costoro il potere civile è la divinità stessa, giacchè per certo l'*invariabilità* non conviene che a Dio: è questa la solita *statolatria* de' legalisti. Vi si parla di *uniformità*, di uniformità *assoluta*, senza distinzione alcuna, senza alcun riguardo delle diverse credenze e religioni dei cittadini, senza nessuna considerazione alla più sacra delle libertà, quella della coscienza: il matrimonio sarà sottomesso *direttamente, uniformemente, invariabilmente al potere civile*. Ma Iddio prescrive il contrario; non importa. Ma ciò s'opponesse alla religione cristiana, all'essenza del cattolicesimo; non fa nulla: il potere civile è superiore al cattolicesimo, può calpestarne i dogmi, può schiacciarli sotto il peso della sua autorità, tutto deve cedere, tutto deve piegare sotto l'onnipotenza del potere civile: questo non ha bisogno di essere nè religioso nè onesto; non ha punto bisogno di volgere nemmeno uno sguardo alle coscienze de' cittadini e ai loro sacri e religiosi diritti: non è formato il potere civile per difen-

dere i diritti de' cittadini, ma per usufruirli o distruggerli a piacere.

43. Tale è il liberalismo de' legalisti. E sapete perchè il potere civile, ed egli solo, deve fare leggi tutte uniformi, come sarebbe un vestito solo per tutte le diverse stature, affine di regolare nello stessissimo modo i matrimoni degli ebrei, de' protestanti, dei cattolici, e il medesimo dite de' turchi, se ce ne fossero, o dei seguaci di qualsivoglia altra religione? Udite bene la parola solenne che si mette in mezzo per giustificare tale dottrina: *l'ordine delle famiglie*. Avete udito? L'ordine delle famiglie è bello e stabilito e pienamente tutelato, quando il governo civile, con leggi invariabili ed *uniformi* per tutte le religioni, ha regolato il matrimonio; quand'egli ha tirato a sè quello che l'essenza stessa del cattolicesimo gli proibisce di usurparsi; quando ha violato i diritti religiosi delle famiglie stesse, e vi ha introdotto la discordia insieme coll'empietà, vi ha introdotto il concubinato e l'adulterio: allora l'ordine delle famiglie è sicuro. Dunque l'essenza del cattolicesimo, che esige che il vincolo matrimoniale sia somnesso a Dio ed alla Chiesa, e che le leggi civili alle leggi di Dio e della Chiesa si conformino, è inconciliabile coll'ordine delle famiglie? Dunque non potrà stare *l'ordine delle famiglie*, non potrà essere tutelato quest'ordine, se il potere civile non distrugge prima quello che è di essenza del cattolicesimo? Poichè se è uno dei dogmi invariabili del cattolicesimo (e non di quella invariabilità che il signor Persoglio attribuisce alle leggi civili), che il matrimonio de' cristiani sia cosa sacra, sottratta da Dio stesso alla civile potestà, affidata da Dio stesso alla Chiesa; se di conseguenza appartiene al solo potere ecclesiastico il giudicare della verità e legittimità del matrimonio, se è ANATEMA colui che dice il contrario (1); dunque il governo civile e gli uomini del mede-

(1) *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, ANATHEMA SIT.* (Conc. Trid., Sess. XXIV, can. XII). — V'hanno alcuni che pretendono che la facoltà di porre impedimenti al matrimonio sia comune alla Chiesa ed allo Stato. Ma possono darsi due potestà supreme nella stessa materia? Sarebbe contraddizione. Per vederlo meglio, supponiamo che anche lo Stato avesse la potestà suprema di porre tali impedimenti. In tal caso gli sarebbe lecito altresì di mettersi in collisione colle leggi della Chiesa. Ora a quale delle due potestà ubbidirebbero allora i cristiani? O potrebbe la Chiesa avere facoltà di comandare, senza che i cristiani avessero il dovere

simo, col sottoporre al proprio potere il matrimonio *direttamente, uniformemente, invariabilmente*, come vuole il signor Persoglio per amor dell'ordine delle famiglie, devono offendere ed intaccare l'essenza del cattolicesimo. E che cosa è intaccare l'essenza del cattolicesimo, se non distruggere il cattolicesimo medesimo? Perocchè, tolta via l'essenza, tolta via una sola parte dell'essenza di una cosa qualunque, la cosa non può più esistere. Dunque, secondo maestri di tal fatta, conviene che il governo civile distrugga il cattolicesimo per tutelare l'ordine delle famiglie! Quali conseguenze mostruose da principii di questa sorta! Iddio dunque, Gesù Cristo, la Chiesa cattolica, sommettendo il matrimonio al diritto divino ed ecclesiastico, come insegna la fede de' cattolici, hanno reso impossibile l'ordine delle famiglie! Iddio dunque, secondo il sig. Persoglio, ha fatto una cosa ben imprudente e troppo nocevole al genere umano: convien dunque che la sapienza de' legalisti vi rimedii e che sottentri il potere civile a riparare all'errore ed al danno che Iddio fece alle famiglie fin dal principio del mondo, che fece ad esse Gesù Cristo nella ristorazione da lui operata del genere umano; conviene che l'accortezza dei nostri legislatori accorra prontamente e ripari al disordine introdotto nelle famiglie, co' precetti e colle prescrizioni divine. Che sapienza sublime! che potere meraviglioso che è il civile, in faccia al quale Dio stesso è così povero di consiglio e così povero d'autorità! Scegliete dunque, o legislatori; scegliete, o legalisti, uno di questi due partiti, chè altro non ve ne resta: o annullate il cattolicesimo, alla cui essenza appartiene che il vincolo matrimoniale sia materia affidata alla Chiesa e sottratta alla civile potestà; o mantenendo e confessando il cattolicesimo, e riconoscendo per divini i suoi dogmi, seguitate a bestemmiare e a dire, che Iddio ha fatto male le cose

di ubbidire? Questo sistema è dunque assurdo. Possono bensì i governi civili domandare alla Chiesa di imporre certi impedimenti, come fecero gli ambasciatori di Francia al Concilio di Trento, che domandarono ed ottennero l'annullamento di matrimoni clandestini, ma non possono e non potranno mai imporne da sè medesimi.

E coloro, che vogliono attribuire al solo potere civile la facoltà di mettere impedimenti dirimenti, muovono appunto da questo principio, che non si possono dare due potestà indipendenti, che facciano leggi sullo stesso oggetto, come può vedersi nel TABARAUD, *Droit de la puissance temporelle*, pag. 93. Non è dunque questo un principio che ci sia conteso dagli avversari.

di questo mondo, e che voi soli le rifate bene. Altro partito non vi resta, se non volete abbandonare il vostro sistema.

44. Dimezzati i legalisti fra i pregiudizi imbevuti e la servilità che prestano alle leggi civili e a queste sole, non è meraviglia che si trovino abbandonati dalla logica, e s'avvolgano in mille contraddizioni financo puerili. Quante contraddizioni abbia sciorinato il conte Siccardi nel presentare i motivi delle famose sue leggi, l'abbiamo altre volte veduto (*). Or ecco il cavaliere Persoglio vi parla di leggi civili invariabili nell'atto stesso, in cui si domanda la *variazione* delle leggi patrie. Ma se l'invariabilità delle leggi si esige per tutelare l'ordine delle famiglie, si cercherà dunque l'invariabilità dove non esiste e dove non ha mai esistito, e non si ricercherà là dove veramente esiste? Perocchè dove esiste mai l'invariabilità, se non nelle leggi di Dio e nei dogmi della Chiesa cattolica? Non è forse appunto per questo, che Iddio ha promulgata la legislazione sul vincolo del matrimonio fin dal principio del mondo, e Gesù Cristo l'ha confermata e compiuta, acciocchè questa rimanga invariabile? Non ha forse sottratta questa materia alla mutabilità e al capriccio de' civili legislatori, acciocchè non vacillasse quanto spetta appunto al fondamento e all'ordine delle famiglie? Che se questo fondamento fu scosso, se il vincolo maritale perdette nel fatto quella consistenza che gli dava il diritto divino, se il matrimonio fu profanato, a che si deve attribuire, se non alla perversità umana ed all'empietà, che disubbidì alle invariabili leggi del Creatore e del Redentore degli uomini? A che si deve attribuire, se non alla cecità, alla debolezza, all'orgoglio degli umani legislatori, che sempre aspiravano a mettersi nel luogo di Dio e sopra lo stesso Dio? Ma per quanto le leggi di Dio fossero parzialmente infrante dalle passioni e dalle prepotenze umane, non si potè mai fare che quelle variassero. E che? Ha forse mai Iddio variate quelle sue leggi, su cui stabilì l'essenza del vincolo maritale? Ha bensì dato loro nuova conferma e perfezione Gesù Cristo, non le ha variate. Qual legge umana può emulare l'invariabilità di queste leggi di Dio, le quali parte incominciarono col mondo, parte incominciarono con Cristo; e non vi fu mai caso in cui venissero di un apice variate,

(*) Contro le leggi Siccardi il Rosmini dettò quattro articoli nell'*Armonia* di Torino, nn. 30, 35, 36, 39 del 1850, e a questi qui si accenna.

stabili più del cielo e della terra? Gli uomini tentarono di cangiarle, gli uomini le trasgredirono, i trasgressori furono puniti: le leggi di Dio nè si cangiarono nè si cangeranno, fino che duri l'umanità.

45. E anche nel fatto stesso della loro applicazione, che mai poterono contro di esse le umane potenze e gli umani legislatori? Che mai potrà il Piemonte, se oserà fare leggi contrarie alle divine? Spera forse che queste sue leggi saranno lunga pezza durevoli, e che, come dice il cavaliere Persoglio, rimarranno invariabili? Apra le storie e veda, se le leggi, non dico de' piccoli Stati come è il Piemonte, ma dei più grandi imperi, abbiano potuto reggere in faccia all'autorità ed alla consistenza delle leggi di Dio e della Chiesa. Tutte le legislazioni umane in questo stesso argomento del matrimonio, in quella parte che s'opponevano alle divine ed ecclesiastiche, cedettero in breve tempo, caddero annichilate; e la stessa sorte è riserbata alle recenti e alle nuove. Le nuove leggi, che i cattivi consiglieri e i cattivi politici spingono il religioso Piemonte a promulgare sul matrimonio, saranno più forti, più durevoli, più invariabili di quelle dell'impero romano? Ebbene: tutte le leggi dell'impero romano, contrarie alle divine ed alle ecclesiastiche su questo argomento, dovettero sgombrare al cospetto della legislazione della Chiesa.

E non solo le pagane; ma dove andarono le leggi di Costantino e di Onorio, che, regnando nell'impero non ancora del tutto cristiano, ammisero nelle loro legislazioni alcune cause di divorzio dalla Chiesa disapprovate? (1) Dove andarono quelle di Teodosio Giuniore, che richiamò la legislazione pagana intorno al divorzio, e poi fu costretto di limitarla egli stesso, prima ancora che cadesse del tutto? (2) Dove le leggi di Valentiniano III, che ritornò alla legislazione di Costantino? Dove quelle di Anastasio e di altri imperatori orientali? E la stessa legislazione di Giustiniano (3), le stesse leggi del Digesto (4), in quella parte in cui furono riprovate dalla Chiesa cattolica, come pur fu del permesso di matrimonio fra cugini germani, e del divieto alla

(1) *Cod. Theod.* Lib. III, Tit. xvi, Leg. 2.

(2) *Theod. Novel.* XII. — *Cod. Iust.* Lib. V, itt. xvii *de Repudiis*, Leg. 8.

(3) *Institut.* Lib. I, tit. x.

(4) *De rit. Nupt.* Lib. XXIII, tit. 11.

vedova di rimaritarsi entro l'anno del lutto, pena l'infamia, e in altre disposizioni, lungi da essere state invariabili, tutte svanirono in breve tempo. « È però degno d'osservazione », dice un recente scrittore, « che le leggi imperiali proibitive o permissive « dei matrimoni, contro il senso della Chiesa, fatto manifesto od « in apposite prescrizioni o nelle dottrine dei Padri, cadevano « tosto in disuso, se pur vantar potevano un istante di vigore. « Così la legge di Arcadio e di Onorio, riferita da Giustiniano « nel suo *Codice* e menzionata nelle *Istituzioni*, la quale faceva « leciti i maritaggi fra cugini germani, fu tosto, per testimonianza « del Tillemont, abbandonata, per dare la preferenza alla più « onesta e più cauta legge della Chiesa » (1). E non furono corrette tutte le barbariche legislazioni e variate, per conformarsi all'insegnamento della Chiesa? E quando nell'uomo, che congiunse le più alte viste politiche col più alto valor militare e colla più alta potenza, ebbe la Francia il maggior de' suoi monarchi, non si vide allora la legislazione matrimoniale sommettersi interamente alle sanzioni ecclesiastiche? e un Carlo Magno, che ne sapeva un po' più di politica de' nostri legalisti e de' nostri statisti, ed era un po' più magnanimo, religioso e potente dei moderni imperanti, non dare altra ragione di quelle sue leggi, se non questa: *Sic Gregorius sensit?* (2). Sapete quali furono le leggi invariabili fra le civili? Quelle che, essendo state adottate dalla Chiesa, ricevettero da questa la stabilità e la invariabilità; quelle che la Chiesa non cancellò dai Codici civili; quelle che i Codici civili presero dalla Chiesa, tra le quali quelle dell'affinità collaterale e de' più remoti gradi di parentela trasversale.

46. Ma la Francia moderna, la Francia incredula del 1792! Ecco il grande esemplare de' nostri legalisti, ecco lo scandalo dei nostri uomini di Stato veramente pusilli! Cercherete dunque in questa legislazione bambina l'*invariabilità* delle vostre leggi, o legalisti del Piemonte? Ignorate dunque, che quella grande nazione non ha potuto conservare invariabile quella sua legislazione sul matrimonio, neppure per pochi lustri, e che l'ha dovuta già variare, benchè ancor nelle fasce, abolendo la legge del

(1) S. Gregorio Magno, scrivendo a S. Agostino, vescovo degli Inglesi (*Epp.* lib. XII, ep. xxxi), apertamente riprovò la legge dell'imperatori Arcadio ed Onorio, riferita nel Codice di Giustiniano (l. V, tit. iv, *De Nupt.* l. 19).

(2) *Capitular.* XV, v, vi.

divorzio, e quella del matrimonio dei preti? Crediamo noi dunque che, se le leggi d'una sì gran nazione dovessero pur variarsi in tempo sì breve, a malgrado che fossero leggi di uno Stato di prim'ordine, il Piemonte avrà poi forza bastevole a far durare invariabilmente le sue, come gli promettono i suoi adulatori, come gli promettono i legalisti? Ministri e legislatori piemontesi, cessate da tali vane e puerili pretensioni: non vogliate occuparvi, come fanno i fanciulli, a fabbricar di continuo edifizii di arena: noi vi prediciamo colla ragione e coll'esperienza alla mano, che se farete leggi sul matrimonio in disaccordo colle leggi di Dio e della Chiesa, queste, dopo aver guastato il paese, andranno in nulla col perpetuo vostro disonore ed infamia.

47. L'ordine delle famiglie, dice il cavaliere Persoglio, esige leggi invariabili sul matrimonio. Ottimamente: e appunto per questo Iddio ha sottratto tutto ciò che riguarda l'essenza del matrimonio al potere civile, perchè questo potere è essenzialmente variabile, e essenzialmente variabili sono le sue leggi. Appunto per questo volle Iddio stesso intervenire colla sua suprema autorità e colla sua grazia nel vincolo coniugale, perchè questo vincolo è il fondamento delle famiglie, da cui dipende l'ordine delle medesime. Sapete voi in virtù di che questo fondamento sia stabile e quest'ordine si conservi? Non in virtù delle leggi civili, ma in virtù di queste parole: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*. Le riconoscete voi queste parole? Sapete di che virtù sono fornite? Ascoltatelo: « Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non trapasseranno » (1).

Ecco l'invariabilità delle leggi sul matrimonio, la vera, la sola invariabilità. Questa invariabilità sopravvive non solo alle leggi civili, ma ai regni e agl'imperi stessi che cadono, variano, si permutano di continuo: questa invariabilità non abbraccia solo il Piemonte, o l'uno o l'altro regno od impero; è una invariabilità che incomincia col cominciare del mondo, e si conserva sino alla fine; che non abbraccia un popolo ma tutto il genere umano; una invariabilità non affidata alle fragili e vacillanti forze del potere civile. L'uomo, variabile sempre, non può che recare la variabilità sua propria in quelle leggi. *Coelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt*: ecco qual è l'unico vero e stabile fondamento dell'ordine delle famiglie.

(1) MATTE. XXIV, 35.

48. Ma il signor cavaliere Persoglio vuole che la legislazione sul matrimonio sia anche uniforme; ed è di nuovo alle sole leggi civili che domanda questa *uniformità*; nelle sole leggi civili egli la vede possibile. Veramente egli si è formato un gran concetto de' legislatori civili, se, togliendo a Dio i suoi attributi, a queste sue divinità di nuova specie li concede. Ma se invece d'idolatrare in tal modo il potere umano si vuol far uso della ragione, dove mai si ritroverà una vera uniformità di leggi sul matrimonio, se non nelle leggi di Dio stesso? Non sono forse uniformi le leggi di Dio e quelle della Chiesa? Qual cittadino, o grande o piccolo, o potente o debole, o monarca o suddito, o ministro o senatore o deputato, non è perfettamente uguale in faccia a tali leggi? Su ciò che riguarda l'essenza e l'indissolubilità del vincolo coniugale, ha mai dispensato con alcuno o poteva dispensare la Chiesa? Quante lotte non ebbe ella a sostenere cogli imperanti e coi legislatori umani, per conservare intatta l'indissolubilità del matrimonio, e con essa la pace e l'ordine delle famiglie? A quante persecuzioni non soggiacque ella per tutelare appunto l'ordine delle famiglie, che su quella indissolubilità riposa, contro legislatori o leggi umane che tentavano così spesso di perturbarlo? Dove sarebbe andata a quest'ora la santità del vincolo coniugale e l'indissolubilità di quel nodo, se fosse stata abbandonata agli umani legislatori, alle loro corte vedute, alla varietà infinita delle loro opinioni, alle loro passioni momentanee, alla superbia, che ingenera in essi la forza brutale e la materiale potenza che si vedono nelle mani? Se la Chiesa e i Pontefici Romani ad ogni aberramento dei legislatori umani non avessero alzata la voce in nome di Dio e gridato: alto là, *usque huc venies*, e così riprovate e cancellate le loro leggi? L'indissolubilità matrimoniale sarebbe mille volte perita nelle mani dei civili legislatori; perchè se essi sono quelli che rendono indissolubile il matrimonio, da essi pure dipenderebbe il renderlo solubile, giusta la nota regola: *Nihil tam naturale est quam eo genere quodque dissolvere, quo colligatum est* (1); ovvero l'altra: *Omnia quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt* (2). E così perita l'indissolubilità, sarebbe altresì perito con essa miseramente ogni ordine nelle famiglie, ogni dignità nelle unioni, ogni

(1) *Reg.* 35.

(2) *Reg.* 100.

certezza e legittimità nelle successioni; e la famiglia così perturbata avrebbe perturbata necessariamente la stessa civile comunanza (*). Legislatori piemontesi, ecco la falsa via per la quale vi s'invita ed eccita a correre: mostratevi uomini previdenti; non vi lasciate prendere alle grida degli stolti.

49. Ma per tornare a quello che dicevamo a principio, qual'è l'idea che si formano i nostri legalisti dell'uniformità delle leggi civili? Concepiscono un'*uniformità materiale*, come abbiám detto, che astraе da tutte le disuguaglianze secondo le quali si classificano gli uomini. Ma poichè, dopo aver gittato là questo principio, essi non potrebbero applicarlo con coerenza, se non distruggendo tutte le legislazioni fin qui state nel mondo, e formando altre leggi livellatrici al modo de' più estremi socialisti, il che è impossibile e ripugna colle positive loro cognizioni; perciò da quel principio non deducono se non quelle conseguenze che loro garbano al bisogno, senza accorgersi di contraddirsi rispetto all'altre che non deducono; e fra le materie, alle quali ne' tempi nostri applicano il principio dell'uniformità materiale, sono le religiose, e fra queste il matrimonio; onde il cavaliere Persoglio, senza riguardo alcuno alle diverse religioni, vuol sottoporlo « di-
« rettamente, uniformemente, invariabilmente al potere civile ».

All'incontro, qual'è la vera uniformità, di cui le leggi civili devono essere fornite? L'*uniformità formale*, se ci si permette questa parola; e ne diamo subito la spiegazione. Tutti i cittadini hanno delle disuguaglianze di fatto, ciascuno ha la sua sfera di diritti naturali ed acquisiti, di fatto anche questa, ciascuno ha certi titoli a cui sono appoggiati i suoi diritti, e anche questi titoli sono de' fatti. Fra questi titoli e fra questi diritti ci sono

(*) Il Protestantismo disconobbe nel matrimonio il *Sacramento*, e quale ne fu l'immediata conseguenza? Fu, che insieme col Sacramento scomparve l'*indissolubilità* del contratto.

La bigamia del Landgravió d'Assia Filippo, autorizzata dagli autori della Riforma, è uno scandalo troppo noto. « Quale sarebbe ora », osserva un celebre spagnuolo, « la condizione dell'Europa, e quale onore vi godrebbe la donna, se Lutero, fondatore del Protestantismo, fosse giunto ad ispirare alla società la medesima indifferenza che in questo punto egli manifesta nel suo *Commentario sopra la Genesi*? Quanto al sapere, dice Lutero, *se si possa avere molte mogli, l'autorità dei Patriarchi ci lascia in piena libertà*; e soggiunge di poi, che questo non si trova nè permesso nè proibito, e che in quanto a sè non decide nulla » (BALMES, *Il Protestantismo paragonato al Cattolicismo*, c. XXIV).

quelli che appartengono alla coscienza, alla credenza, alla religione, o al culto professato da essi. Le diverse classi de' titoli e de' diritti classificano naturalmente, e ancora di fatto, i cittadini in vari gruppi; e così li classificano altresì le religioni diverse: poniamo, c'è la classe de' cattolici, c'è quella degli ebrei, c'è quella de' protestanti, ecc. Ma tutti però convengono, o convenir possono, nella qualità di cittadino del medesimo Stato.

Trattasi di far delle leggi civili, e tosto si presentano due sistemi.

Il primo vuole che la legge civile consideri tutti i cittadini dello Stato unicamente in riguardo della qualità di cittadino, che è a tutti comune, prescindendo affatto da qualunque altra disuguaglianza; vuole che le leggi civili sieno fabbricate tutte sopra una mera astrazione, chè la qualità di cittadino, separata da tutte le altre, è un'astrazione purissima. E i seguaci di questo sistema di conseguente proclamano l'uniformità materiale delle leggi civili: chè le leggi davvero diventano uniformi per tutti, quando si suppone che tutti gl'individui non siano altro che cittadini, e però perfettissimamente uguali. Tale è il sistema francese, voglio dire quello della rivoluzione dell'89; sistema che in teoria fu spinto tanto avanti, che nel purificare la qualità di *cittadino* da tutti gli altri elementi, si veniva a prescindere anche dalla qualità di *uomo*, onde le leggi si facevano pel solo cittadino e non più per l'uomo! Nella pratica poi, divenendo la teoria impossibile, si entrava in innumerevoli e patentissime contraddizioni, e quindi una lotta accanita e perpetua nella società fra i *teorici* dell'uniformità materiale, ed i pratici. Nè la società cesserà mai d'agitarsi, fino a tanto che non sarà abbandonata quella teoria assurdistima, e la ragione e la natura delle cose non riprenderà il suo impero. Questa è una delle cause più profonde della perpetua inquietudine, comunicata pur troppo all'Europa intera, nella quale quella grande nazione si dibatte da sessant'anni a questa parte, e si strazia da sè medesima, senza trovar mai riposo e consistenza: questa è la cagione profonda, per la quale colà è resa impossibile qualunque forma di governo; e seguirà ad essere impossibile, finchè la teoria, che non si deva considerar altro che la qualità astratta di cittadino o della uniformità materiale delle leggi, sia espulsa. E questa è la teoria altresì dei nostri legalisti che vanno in coda alla Francia, e che non imparano mai niente dall'esperienza.

Il secondo sistema vuole all'incontro che la legge civile riconosca *tutti i fatti*, tutti i diritti, tutti i titoli di diritto e tutte le disuguaglianze specifiche che questi fatti stabiliscono fra i cittadini, e non si limiti specialmente alla qualità comune a tutti di cittadino; non vuole spianare e livellare tutte le disuguaglianze, che distribuiscono i cittadini di lor natura in diverse condizioni; vuole che la legge si adatti a tutte queste condizioni, a tutti i fatti che possono stabilire disuguaglianze giuridiche, ma che per tutti i gruppi di cittadini che si trovano nella stessa condizione ed hanno gli stessi titoli precedenti di diritto, la legge sia uguale ed uniforme, sicchè nissun cittadino goda d'alcun privilegio sopra gli altri che naturalmente si trovano in condizione eguale ed hanno titoli e diritti precedenti di specie uguali. E questa è l'*uniformità formale* delle leggi: sistema possibilissimo a ridursi in pratica, voluto dalla natura delle cose e conforme alla giustizia. Questo sistema s'appoggia sul principio, che i governi civili sono istituiti non già a fine di *creare* i diritti, non a fine di *tutelare* solamente la qualità di cittadino, che essi stessi veramente creano; ma sono istituiti per tutelare tutti affatto i diritti che hanno gli individui componenti lo Stato, la maggior parte dei quali preesiste alla istituzione della civil società ed è fondata in natura; per proteggere l'esercizio di tutto questo complesso di diritti; per fare che, esercitati tutti liberamente da chi li possiede, si svolgano, prosperino, si aumentino ne' debiti modi, cioè senza danno o ingiuria dei diritti coesistenti, prevenendone o impedendone e riparandone le collisioni. Questo è il sistema inglese od americano, e in quest'ultimo paese s'applica con più di coerenza.

50. Noi siamo per questo sistema; noi siamo persuasi che il fondamento della legge civile non sia già la presunta onnipotenza creativa de' diritti, quasichè questi (come pur dicono i nostri legalisti) non esistessero, se non per la legge civile; ma quel fondamento sia per lo contrario *il rispetto a tutti i diritti* preesistenti alla legge medesima. E siamo per questo sistema:

1° Perchè crediamo indubitabile che la società civile sia istituita unicamente per tutelare tutti i diritti delle famiglie e degl'individui che le compongono e che hanno titoli anteriori alla stessa società civile. e per tutelarli deve considerarli, e considerare i fatti sopra cui si fondano: chè il non considerare questi fatti, e promulgare leggi indipendenti da essi è un di-

struggere e un annullare i detti diritti, non un tutelarli e custodirli. Onde in tal caso la legge diventa non solo dispotica e tirannica, ma un vero ladroneccio ed assassinio organizzato; e non è verisimile per fermo, che gli uomini abbiano voluto raccogliersi in civili comunanze, per essere ladroneggiati e assassinati. Quindi, se si dibatte da tanto tempo seco stessa la società europea, questo stesso dibattersi è una protesta contro il falso sistema de' governanti e legislatori; e non cesserà di dibattersi, come dicevamo, fino che non abbia espulso da sè sì pernicioso e velenoso germe che s'inserì nel suo seno.

2° Perchè crediamo che i legislatori non possano creare diritti che vadano menomamente in collisione coi diritti preesistenti degli individui e delle famiglie a cui danno leggi; onde riteniamo che i legislatori umani non abbiano che poteri limitati, e che essi e le leggi stesse siano ingiuste e tiranniche, quando trapassano tali confini. I regni e i governi civili, scriveva il gran vescovo d'Ippona, rimossa da essi la giustizia, altro non sono che *magna latrocinia*.

3° Perchè crediamo, che le leggi debbano posare sul solido fondamento della *verità* e non sulle *finzioni*. Tutto quello che non ha per fondamento la verità, è turpe, passeggero e dannoso; e le leggi non si fondano sulla *verità*, se non si fondano su *fatti reali*, ma su astrazioni chimeriche, concetti indeterminati, parole senza senso, come son quelle che si usano ad ingannare i popoli.

I nostri legalisti vi fanno credere che i legislatori possano fare qualunque legge essi vogliano, e che qualunque legge, giusta ed ingiusta, debba essere adorata, e sia un ribelle colui che non l'adora, e si possa infierire contro costui qual violatore della maestà delle leggi. Noi all'incontro riputiamo con tutti i maggiori pubblicisti e con tutti i Padri della Chiesa che le leggi ingiuste non sieno leggi, e per usare delle parole di S. Tommaso d'Aquino: *huiusmodi magis sunt VIOLENTIAE quam leges* (1).

51. Non curandosi i legalisti che le leggi abbiano a loro fondamento la verità e la giustizia, essendo esse ai loro occhi idoli a cui tutti devono ergere altari e bruciare incensi, sono amatissimi delle *finzioni legali*, e credono che l'onnipotenza della legge possa sostituire la finzione alla verità, possa fingere che esista quello che non esiste, e fingere che non esista quello

(1) *Summa*. I^a-II^{ae} q. XCVI, a. IV.

che esiste. Così pretendono essi, rispetto al vincolo coniugale, che la legge debba *fingere* che non esistano le obbligazioni e i diritti religiosi dei cittadini, che non esistano le coscienze, che non esista il cattolicesimo e i dogmi del cattolicesimo che riservano alla Chiesa ciò che spetta all'essenza del matrimonio dei cittadini cattolici. Su questa finzione essi vogliono che il matrimonio sia sottoposto al solo potere civile, che questi faccia leggi uniformi e invariabili intorno ad esso per tutti i cittadini, di qualunque religione esser possano. Essi portano all'infinito le finzioni della legge, e su questo fondamento, menzognero e nullo in sè stesso, vogliono inalzato l'edifizio della nostra legislazione. Secondo essi (se pur si tirano le conseguenze dai loro principii) la legge può fingere anche il *consenso* nei contratti, in cui non ci sia stato vero consenso dalla parte dei contraenti. E che vi abbiano certi contratti in cui la legge possa supplire il consenso è stato detto e si può dire, benchè con improprietà di parlare; poniamo nei casi in cui il consenso si deve presumere, o esso sia per altro titolo obbligatorio. Ma quando mai fu detto da chi ebbe un po' di senno, che nel contratto matrimoniale possa la legge fingere il consenso che non esiste o che non può esistere? Questo sarebbe un offendere la dignità personale dell'uomo; insultare e violare la natura umana intelligente e libera; abbassare la persona al grado di cosa. Che legge è quella che prende così fattamente a ludibrio l'umanità? Eppure una legge civile sul matrimonio, che faccia astrazione dalla religione cattolica, come la francese, è necessitata di fingere in molti casi quel consenso che non esiste nella coscienza dei cattolici. Infatti tutti i cittadini cattolici credono all'ecumenico Concilio di Trento e però credono che questo Concilio li abbia resi inabili a contrarre matrimonio senza le forme prescritte dalla Chiesa, e abbia dichiarati irriti e nulli i contratti che si tentano fare senza tal condizione. I cattolici lo sanno, ma taluni di essi, vinti ed accecati da qualche passione, mettendo sotto i piedi la propria coscienza, si congiungono in faccia alla legge civile; il consenso è nullo; i contraenti lo sanno: la legge civile finge il consenso che non esiste. L'uno dei coniugi, stimolato dai rimorsi, sapendo pienamente che il consenso, da lui materialmente e non formalmente prestato, è nullo ed invalido, vuole abbandonare il concubinato. Ma la legge civile, che avea prima finto la validità del consenso, ora finge di nuovo anche il consenso materiale che

è già cessato nel coniuge ravveduto; e su questa *finzione*, colla prepotenza della forza bruta, l'obbliga a perseverare nel sacrilegio e nel concubinato da lui aborrito. Ecco le leggi giustissime, veracissime, sapientissime, liberalissime dei nostri legalisti!

Ognuna di tali astrazioni è una finzione, o anzi un amplissimo fonte di finzioni legali, o piuttosto di menzogne; e su questa nullità, su questa mancanza di reale sostegno si vuol rifabbricare la patria nostra legislazione!

52. Le finzioni della legge possono essere di due specie: le une di *mera forma*, come quella della legge Cornelia, che fingeva esser morti in città coloro che morivano presso i nemici, acciocchè godessero del diritto di testare al pari degli altri, e come quella altresì della morte civile: le altre di *sostanza*, come quella della legge francese sui matrimoni che finge non esistere, rispetto a questi, il cattolicismo, e i diritti e doveri religiosi che ne procedono. Le finzioni di mera forma si possono considerare come un parlar figurato introdotto nelle legislazioni, e non sono un difetto sostanziale, perchè infine è salvata la sostanza del diritto. Il progresso nondimeno della legislazione tende manifestamente ad escludere il parlare figurato e metaforico dalle leggi, che devono essere scritte in linguaggio proprio e privo al tutto di falsità; onde vediamo la legislazione del Belgio ed altre aver soppresso la metafora della morte civile (1).

(1) Anche le finzioni di mera forma intaccano bene spesso la sostanza, a meno che non si prendano in senso limitato, e però incoerente e manchevole di quella precisione che devono avere le leggi. Così la *morte civile* esprime che, rispetto a tutti gli effetti civili, la persona si considera come morta. Ma se si dà alla morte civile tutta questa estensione di significato, quanti assurdi non ne vengono? Il diritto matrimoniale appunto ce ne somministra gli esempi. La moglie di chi è morto civilmente potrebbe rimaritarsi. Così appunto la intendono i legalisti ed i tribunali francesi; secondo costoro, anche dopo l'abolizione della legge del divorzio, la morte civile scioglie il vincolo coniugale! La materialità e la servilità di tali uomini merita non meno riso e compassione, che sdegno! (*)

(*) Dopo scritte queste parole, la morte civile fu abolita anche in Francia. Nell'esposizione de' motivi presentata al Corpo legislativo nel marzo di quest'anno, si vede un manifesto progresso verso i principii sani e morali, da cui s'era tanto allontanata la legislazione della rivoluzione e della incredulità. In quest'esposizione si osserva, che Augusto sostituì la pena della *deportazione all'interdizione dell'acqua e del*

Ma le finzioni di sostanza distruggono gli stessi diritti naturali e religiosi, come fa la legge francese sul matrimonio, ed altre foggiate su quello stampo. Ora gli uomini, creati per la verità e per la giustizia, non saranno mai soddisfatti, mai non impareranno a *rispettare* la legge civile, se la conosceranno mendace, cioè fabbricata sopra astrazioni e finzioni, e però stolta ed ingiusta. E se il rispetto alla legge civile non è ragionevole, e di conseguente non è spontaneo, come, o legalisti, vorrete obbligare i cittadini a questo rispetto della legge, voi che pretendete di più d'impor loro l'obbligazione di adorarla? Vorrete strappar loro questo rispetto colla forza brutta? Sì certo, questo è l'unico mezzo che vi resta, e l'avete già adoperato, ma invano, cogli Arcivescovi di Torino e di Cagliari, col consiglier Gi-

fuoco e che fu questa pena della *deportazione (media capitis diminutio)*, che in appresso si chiamò *morte civile*. Ma la *morte civile* de' pagani imperatori non era così barbara e così immorale, come fu la *morte civile* de' legislatori increduli de' nostri tempi, perchè quella lasciava all'uomo la qualità di uomo libero, e non toccava il legame coniugale. « Son mariage n'était pas dissous; ce respect du lieu conjugal, que le Christianisme devait élever dans l'avenir au rang d'un dogme religieux, était proclamé par deux pafens, l'empereur Alexandre et son ministre Ulpien ». Dal che si deve conchiudere che gli autori del così detto matrimonio civile ebbero meno rispetto al vincolo coniugale degli stessi pagani: poichè se la legge civile fa il matrimonio, certamente che allo stesso titolo la morte civile dee scioglierlo: è conseguente, un'empietà ne tira un'altra, un atto di dispotismo ne tira un altro.

La coscienza pubblica repugnava; ci furono pubblicisti che dimostrarono a più riprese l'iniquità e la turpitudine della morte civile. specialmente per la conseguenza della dissoluzione del vincolo coniugale, come fecero in Francia Pellegrino Rossi, Adolfo Chaveau, Faustino Elia e Taillandier; ma quando un vizio s'è messo una volta nella legislazione d'un popolo, ci rimane confitto per un mezzo secolo di reclami, e per altrettanto tempo la società ne spasima. Si tentò a più riprese d'emendare parzialmente in Francia la turpissima legge del matrimonio civile, ma nella sua pienezza non fu ancora abolita. Una di queste parziali emendazioni fu quella dell'abolizione del divorzio nel 1816, un'altra è questa dell'abolizione della morte civile proposta alle Camere nel 1832, nel 1834, e nel 1850, alla quale epoca ne fu ristretta l'applicazione alla sola morte naturale e ai lavori forzati in vita; nel 1853 rimase applicata alla sola condanna di morte naturale: soltanto in quest'anno 1854 essa fu abolita del tutto. Tanto presto si guastano le leggi d'un popolo, tanto tardi si risanano! La citata esposizione de' motivi segue un concetto giusto e nobile del matrimonio: riconosce che non è, e non può mai essere l'opera della legge civile,

riodi e con altri. Lungi da noi il vostro liberalismo, lungi da noi il regno della forza bruta, lungi la stoltezza di quelli che credono che la forza possa imporre il rispetto delle leggi, sentimento delle anime libere e intelligenti!

53. Rimossi così i pregiudizi dei legalisti, possiamo venire alla questione che ci siamo proposta: « *Entro quai limiti il governo possa far leggi sul matrimonio* ».

Due sono le cose che si ricercano: che cosa il governo civile non possa fare circa il matrimonio dei cattolici, e che cosa possa fare.

Risulta chiaramente da quello che abbiamo detto, che tutte le cose che il governo civile non può fare, circa il matrimonio dei cattolici, si riassumono in due proposizioni.

ma d'un'altra legge anteriore e più augusta, a cui la legge civile non può recare alcuna offesa. Parlando dell'effetto che s'attribuiva alla morte civile di sciogliere il matrimonio, dice delle cose che possono giovare ad istruire i nostri legislatori piemontesi, in servizio de' quali recheremo qui le parole di que' giurisperiti e uomini di Stato francesi che furono autori della esposizione de' motivi:

« Le condamné est incapable de contracter un mariage légitime ; s'il était marié antérieurement, son mariage est dissous.

« Voilà donc la conséquence suprême et définitive de cette institution qu'on regretterait. Le mariage n'est plus que l'exercice d'un droit civil ! Etrange confusion de la forme avec l'essence du droit ! La législation païenne n'avait pas commis cette méprise. La législation qui a gouverné la France pendant des siècles avait consacré la doctrine de l'indissolubilité du mariage si éloquentement enseignée par la religion chrétienne et par la morale.

« Mais si une philosophie radicale et quelque peu sceptique a pu la méconnaître, cette philosophie n'a-t-elle pas fait son temps ? N'est-ce pas ici le lieu de dire, que si l'indissolubilité du lien conjugal produit quelquefois des malheurs privés, elle répand dans l'ordre social les préceptes les plus salutaires et les plus féconds ? Oui, cette perpétuité de l'union légitime, de la puissance paternelle, du respect filial, c'est la famille honnête et vertueuse qui seule convient à une grande société.

« L'assemblée constituante de 1848 le proclamait solennellement, lorsqu'au milieu des confusions et des désolations de ce temps, elle repoussait dédaigneusement le projet de loi qui lui était présenté pour le rétablissement du divorce. Eh bien ! la mort civile ne fait pas de la dissolution du mariage seulement une faculté, la logique de la fiction ne serait pas satisfaite: *Mors civilis naturali aequiparatur* ; on ne peut pas rester l'époux d'un mort. Aussi elle rompt de vive force un lien que les époux ne voudraient pas briser. Selon les expressions du

1^a Il potere civile non può fare tali leggi le quali, o di rettamente o nelle loro conseguenze, disconoscòno per vero matrimonio quello che un cattolico ha contratto in modo conforme alle leggi della Chiesa;

2^a Il potere civile non può riconoscere per vero matrimonio quello, che un cattolico avesse tentato di contrarre contro alle leggi della Chiesa, e che non fosse dalla Chiesa riconosciuto.

E infatti abbiamo veduto, che pei cattolici c'è un matrimonio solo, e che questo matrimonio è quello in cui interviene la Chiesa e lo riconosce, che non ve ne ha alcun altro fuori di questo, e che tutto ciò è dell'essenza del cattolicesimo (nn. 5, 27).

Se dunque il potere civile colle sue leggi, o in sè stesse o nelle loro conseguenze, dichiarasse, che quello che è matrimonio

rapport de 1831 sur la réforme pénale, elle donne à la fidélité les effets du concubinage, elle proscrie une vertu.

«Combien le Premier Consul avait raison, Messieurs, lorsqu'il disait au Conseil d'Etat, dans un langage à la fois saisissant et élevé: *D'après ce système il serait donc défendu à une femme profondément convaincue de l'innocence de son mari, de suivre dans la déportation l'homme auquel elle est le plus étroitement unie ou, si elle cédait à sa conviction, à son devoir, elle ne serait plus qu'une concubine; pourquoi ôter à ces infortunés le droit de vivre l'un auprès de l'autre, sous le titre honorable d'époux légitimes?*

«La société est assez vengée par la condamnation, lorsque le coupable est privé de ses biens, lorsqu'il se trouve séparé de ses amis, de ses habitudes. Faut-il étendre la peine jusqu'à la femme, et l'arracher avec violence à une union qui identifie son existence avec celle de son époux? Elle vous dirait: "Mieux valait lui ôter la vie, du moins me serait-il permis de chérir sa mémoire; mais vous ordonnez qu'il vivra, et vous ne voulez pas que je le console!..."

«Et maintenant, rappelons-nous que la mort civile peut quelquefois avoir une durée purement temporaire: elle peut être encourue, en effet, en vertu d'une condamnation par contumace que la comparution de l'accusé fait disparaître en établissant son innocence ou en amenant une atténuation de peine. Quelle est alors la moralité de cette ouverture anticipée, et cependant définitive, pour le passé, de la succession d'un homme qui recouvre légitimement la vie civile? Quelle n'est pas l'étrangeté de cette dissolution prématurée et cependant irrévocable du mariage des époux? Ces effets ne sont-ils pas monstrueux surtout si on pense qu'ils peuvent être appliqués à un homme parfaitement innocent? La législation ancienne avait été peut-être moins logique, mais aussi plus humaine, en donnant à la comparution du condamné la puissance d'effacer rétroactivement tous les effets de la mort civile».

non è matrimonio. mentirebbe; sostituirebbe una *finzione legale* alla verità.

Del pari, se il potere civile colle sue leggi, o in sè o nelle loro conseguenze, dichiarasse matrimonio quello in cui la Chiesa non è intervenuta, mentirebbe ancora, direbbe che è quello che non è, sostituirebbe di nuovo una *finzione della legge* alla verità.

Un potere civile che colle sue leggi pretende di annullare dei *fatti reali*, che pretende di fare che ci sieno i fatti reali dove non ci sono, non ha per fondamento la verità; e un potere che non ha per fondamento la verità, e che si crede d'essere da tanto da poter fingere che ci sia quello che non c'è, o fingere che non ci sia quello che c'è, è un potere in aria, privo di senno, d'onestà e di giustizia, e però frivolo e insussistente.

54. Tale si rese il potere civile in Francia con diverse sue leggi, e specialmente con quella del matrimonio civile, tanto vagheggiata dai nostri legalisti.

Per dirlo di nuovo, il matrimonio civile è una *finzione legale*. Il governo francese non vuol vedere che questo matrimonio. Or bene, che cosa ha fatto con ciò? Egli ha distrutto, ha abolito agli occhi suoi il matrimonio vero che non vuol vedere, e si è imposto una strana obbligazione di non vedere altro, se non matrimoni falsi, che non sono matrimoni. Ha preferito di esser creatore di chimere, piuttosto che umiliarsi alla verità, e sanzionare una verità che non è l'opera sua. L'orgoglio vuol creare, invece di accettare quello che ha creato Iddio. L'orgoglio vuol distruggere quello che ha creato Iddio. Ma l'orgoglio dell'uomo, quando s'accinge a creare, non crea che il nulla, o la menzogna, che è meno ancora del nulla, e la sua punizione sta appunto nella nullità delle sue creature: ha sempre i dolori del parto, ma partorisce vento: vento e nulla è appunto il matrimonio civile. L'orgoglio non può nemmeno distruggere quello che ha creato Iddio: coloro che Iddio ha congiunti in matrimonio, sono congiunti, checchè faccia o finga il potere civile, e restano congiunti con un vincolo indissolubile, ancorchè il potere civile finga e dichiari il contrario. La coscienza degli uomini onesti aborrirà l'empietà di tali leggi, e si manterrà perpetua la lotta e inconciliabile fra questa coscienza, che non si può vincere o abolire per alcuna finzione o per alcuna astrazione legale, e il governo che la disprezza ed insulta.

I matrimoni cattolici dunque sono de' fatti che il potere ci-

vile non può nè fisicamente nè moralmente distruggere, e che del pari non può creare; che devono essere riconosciuti alla stessa guisa di tutti i fatti reali, per dar solido fondamento alle leggi, non offendere contro la ragione e la verità, non violare un'obbligazione religiosa e morale.

55. La legislazione civile dei Francesi sul matrimonio fu indubitatamente uno de' frutti dell'incredulità del tempo (*): la legislazione inglese fu uno de' frutti dell'eresia e dello scisma. Meno male l'eresia e lo scisma dell'ateismo. Si aggiunge che, come abbiám veduto, non attecchì mai in Inghilterra il sistema

(*) È cosa notoria, che fu un tempo nella rivoluzione francese, nella quale l'odio alla Religione dettava le leggi: questo è il tempo, da cui riceve la sua data e il suo carattere la legge del matrimonio civile. Trascriveremo qui qualche brano dell'opera di G. B. Ferrero (*Jurisprudence du mariage sous le rapport moral*, Sect. IV, Cap. I. *Lois révolutionnaires*), giureconsulto piemontese, dotato d'un alto sentimento morale e religioso, e che pure stranamente s'illudeva colla speranza di conciliare le disposizioni del Codice di Napoleone intorno al matrimonio coi principii della Religione cattolica.

«À peine», dice, «la première constitution politique des Français, fut-elle proclamée, qu'on y fit insérer cet article: *La loi ne considère la mariage que comme un contrat civil.*

«Les conséquences d'un tel principe indéterminé étaient assez dangereuses; mais craignant encore qu'on n'entreprît d'élever quelques doutes, on s'empessa d'adopter dans le décret de l'état civil, qui la suivit de près, des expressions qui pussent dévoiler toute entière la pensée du législateur. *Aux termes de la constitution, y est-il dit, le mariage est dissoluble.*

«Ainsi fut détruit en un instant l'ouvrage de tant de siècles; le mariage civil fut réduit à une espèce de bail à jour, et le lien religieux indissoluble du Christianisme se trouva proscrit de la législation publique.

«L'influence funeste de ce principe désorganisateur des liens primitifs et sacrés de la nature fut plus sensible dans ses développements progressifs: le germe de l'immoralité se communiqua comme un poison subtil à tous les éléments constitutifs, à tous les résultats essentiels de l'union conjugale: c'est à cette cause que l'on doit rapporter ce décret infâme, qui blessait dans sa source la morale publique et la pudeur: *le législateur, y est-il dit, voulant attaquer le préjugé sur les conceptions illégitimes, qui existait au moment de la révolution, accorde une récompense aux filles mères qui oseraient allaiter leur enfant en public* (1).

«Ce sont ces principes d'immoralité publique qui ont en même temps amorti l'essor généreux de l'amour paternel, ce premier, et puisant ressort de l'ordre domestique et du bonheur social: car en effa-

(1) *Encycl. méthod. Diction. de jurispr., mot Abandon.*

delle astrazioni e della materiale uniformità delle leggi. Quindi in quella nazione la legge non fu mai atea; si mostrò bensì infetta di eresia e di scisma, ma questo stesso era prova, che que' legislatori non prescindevano dai fatti religiosi, ma ne tenevano conto nel fare le loro leggi, ed erravano d'un errore religioso, e non di mancanza d'ogni religiosa credenza. Quindi la legge inglese sul matrimonio rispetta di gran lunga più le credenze religiose, che riconosce e dalle quali non astraе, che non faccia la legge francese, la quale non le vuol vedere nè riconoscere, e perciò legalmente le annulla.

« Quant le caractère bienveillant et sacré que la religion imprimait à l'union conjugale, en l'abandonnant presque au caprice des passions, on laissait un vide immense à remplir: on peut s'en convaincre en observant, que lorsque le mariage a été réduit au simple contrat civil, le nombre des pères qui endurcissaient leur cœur aux sentiments de la nature, se multiplia avec une rapidité vraiment effrayante, si l'on évalue ce nombre par celui des enfants abandonnés, qui a triplé depuis cette époque (1).

« Enfin ces mêmes égarements étouffèrent dans le cœur des enfants tous les principes de la subordination filiale, et par la funeste légèreté qu'ils inspiраient aux jeunes époux sur l'importance, les devoirs, et les résultats de l'union conjugale, on savait sourdement et à la fois les bases de la morale, de la hiérarchie domestique et de l'édifice social; car après l'aviissement de la foi sacrée des époux, et du mépris des obligations filiales et paternelles, aucune institution humaine ne peut fournir de garantie suffisante au maintien des liens constitutifs de la société.

« Mais le plus grand coup que les lois révolutionnaires portèrent à la moralité du mariage, fut d'avoir effacé du nombre des délits non seulement l'adultère, comme nous l'avons remarqué, mais aussi l'inceste. L'assemblée constituante, qui fit cette suppression dans le code criminel, ne le classa pas même parmi les délits contre les bonnes mœurs dont elle attribua la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle.

« On déclarait nulles, à la vérité, les unions incestueuses, mais le remède était pire que le mal: car en déclarant un mariage nul on suppose qu'il a pu exister: la loi romaine, bien plus morale, disait en pareil cas, qu'il n'y en avait jamais eu.

« Tel est le chaos, dans lequel notre législation nouvelle a trouvé le mariage, etc. » Qual meraviglia che da questa corruzione universale in cui si trovava la Francia, da questo perversimento delle opinioni, da questo caos di leggi vituperose sieno uscite delle leggi così biasimevoli intorno al matrimonio? Ma la condizione d'Italia è forse quella stessa in cui era la Francia uscita di fresco dai furori di una rivoluzione unica nelle storie, quando Napoleone vi diede il suo codice?

(1) *Lettres du Ministre de l'intérieur*, 24 vendém., an. 9.

Ma ci si dica: le leggi dell'ateismo e quelle dell'eresia e dello scisma saranno dunque degne d'essere ammirate e ricopiate dai legislatori piemontesi? Sarà cosa onesta e assennata il farne un regalo ad un popolo credente e cattolico, come è il subalpino? I Piemontesi, gli Italiani non incominceranno mai a pensare da sè? Non si formeranno mai la coscienza di poter concepire anch'essi qualche cosa di proposito? Sempre un'ammirazione, sempre una servilità delle cose altrui! Sempre un voler vestirsi degli abiti fatti all'altrui dosso, e non al proprio! E, quel che è più strano, un'inclinazione al peggio, a ciò che è più irreligioso, cioè al così detto matrimonio civile alla francese, istinto morboso, che si manifesta tanto nello scritto del signor Persoglio, quanto nell'articolo inserito nel *Risorgimento* del 27 febbraio.

56. La legge inglese, noi dicevamo, è meno irreligiosa della francese, ed anzi si può dire che in Inghilterra non sia punto irreligiosa, benchè sarebbe irreligiosissima in Piemonte. In fatti:

1° Non essendo in Inghilterra pubblicato il Concilio di Trento come in Piemonte, i matrimoni fatti senza la presenza del proprio parroco sono validi in faccia alla Chiesa, qualora non ci abbiano altri impedimenti; e però l'istituzione del registratore civile non impedisce mai la validità; laddove in Francia ed in Piemonte i matrimoni fatti alla presenza del solo registratore civile, senza quella del proprio parroco, sarebbero meri concubinati.

2° Il registratore inglese, dopo i *relief-acts* del 1836, assiste al matrimonio celebrato davanti al ministro cattolico, e si reca altresì a tal fine nelle cappelle cattoliche, con che riconosce il matrimonio religioso; e i matrimoni poi degli anglicani sono validi celebrati davanti il ministro anglicano, anche senza il registratore e senza alcun'altra formalità. In Francia all'incontro i pretesi matrimoni fatti alla *mairie* sono al tutto separati da ogni indizio religioso: il potere civile superbamente esclude ogni relazione colla religione, e vuol essere al tutto solo.

3° La legge inglese dunque non astrae punto dalla religione, e soprattutto non astrae dalla Chiesa stabilita, laddove la legge francese con una manifesta empietà non riconosce per valido il matrimonio fatto davanti alla Chiesa cattolica, e arriva financo a punir quelli che lo contraessero prima del così detto matrimonio civile, e ciò con una incoerenza la più stravagante; giac-

chè mentre la legge si fonda sull'astrazione dai fatti religiosi, in appresso poi si ricorda e tien conto di questi fatti, quando si tratta di punirli; e mentre non impone alcuna pena al pubblico concubinato, la impone a quelli che ricevono il Sacramento del matrimonio davanti ad un sacerdote cattolico! Così l'unione sacramentale è divenuta un delitto; l'unione concubinaria non è alcun male! Riporre poi la validità del matrimonio unicamente nel contratto civile, come fa la legge francese, è un'eresia e un'empietà. Laddove non è tale il semplicemente registrarlo, riconoscendo che la validità precede a questo atto civile.

4° L'atto del cancelliere Hardwicke del 1754 affidava alla Chiesa stabilita la registrazione de' matrimoni secondo certe formalità prescritte: non prescindeva dunque dalla Chiesa. Era intollerante, perchè obbligava i dissidenti, fra i quali i cattolici, a subire le formalità volute dalla Chiesa anglicana: ma alla fin de' conti non intaccava l'essenza del matrimonio cattolico, come fa la legge del così detto matrimonio civile alla francese, la quale si arroga di produrre la validità stessa del vincolo coniugale. I cattolici, che in Inghilterra fino al 1836 si univano colle formalità volute dalla Chiesa anglicana, contraevano senza bisogno d'altro un vero e legittimo matrimonio, riconosciuto dalla Chiesa cattolica, la quale non esige e non esige in Inghilterra, come dicevamo, la presenza del parroco e di due testimoni. Col *bill* di sir Roberto Peel, che stabilisce i registratori civili, senza che la validità del matrimonio cattolico venga punto toccata, s'aggiunse ai cattolici una maggiore libertà religiosa, restando essi esonerati dal dover comparire nelle Chiese anglicane. Nè pur questa legge dunque intaccò l'essenza del matrimonio cattolico, come fa il sistema del così detto matrimonio civile in Francia, e come farebbe in Piemonte, se ci fosse trapiantato: fu solo una legge di tolleranza e di libertà religiosa.

57. 5° Nell'articolo del *Risorgimento* del 27 febbraio 1851, intitolato « Matrimonio civile » si vuol trar profitto al proprio sistema dall'osservarsi, che il governo inglese, coll'atto del 1754 e coi susseguenti, stabilì molte formalità che non possono trasgredirsi senza incorrere nel delitto di fellonia. E certo, anche il governo civile può stabilire delle formalità, come diremo in appresso, purchè non tocchino l'essenza del vincolo coniugale; ma qualunque sieno le formalità prescritte dalla legge inglese

intorno alla pubblicità, ai termini, ai bandi, alle opposizioni, alle dichiarazioni delle parti ecc., conviene bene ricordarsi quale sia quel governo che le fece, quali le credenze religiose di quel governo; e devono ben esser diverse da quelle del Piemonte, se pure non si mira a stabilire lo scisma anche presso di noi.

Infatti, si consideri primieramente che il governo inglese, si può dire, ha concentrata nelle sue mani l'autorità politica e insieme la religiosa, e ciò non solo per l'immensa influenza che ci ha la Chiesa stabilita, e che viene esercitata dai lordi ecclesiastici (cosa di cui non c'è vestigio in Piemonte), ma ben anche per i principii stessi di quella Chiesa separata, che vede nella regina il capo temporale della Chiesa, capo che in sostanza col suo consiglio privato giudica di tutto, anche de' dogmi, come ultimamente si è veduto, avendo dichiarato non necessario il dogma della rigenerazione battesimale. Onde quel governo che, per cagione dello scisma, s'arroga tanto d'ecclesiastica autorità, non fa punto nè poco di maraviglia, che pretenda di poter determinare le formalità che riguardano il matrimonio. Altra cosa è il Piemonte: questo popolo, per grazia di Dio, non è ancora scismatico: non attribuisce al suo governo ciò che è solo proprio della Chiesa e del Romano Pontefice, nella comunione del quale si trova. La stessa Chiesa in Inghilterra non sussiste che in forza della legge civile. Perciò, qualunque siano le leggi di quel governo in materie ecclesiastiche, sono sempre conseguenti: le stesse leggi sarebbero inconsequentissime nel Piemonte cattolico, che riconosce l'autorità del Papa e della Chiesa.

Di poi si consideri che, secondo la Chiesa anglicana protestante, il matrimonio non è Sacramento, e perciò resta il contratto isolato come lo vogliono gli eretici, e non qual è pei cattolici. Quando il matrimonio cessasse d'essere Sacramento anche pei cattolici del Piemonte, si capirebbe allora in qualche modo come ci si potesse applicare l'inglese legislazione. Ma il pretendere che una legislazione, creata sopra un fondamento così erroneo come deve essere questo per tutti i cattolici, che il matrimonio non sia Sacramento, potrà egli convenire ad un popolo qual è il piemontese che ributta da sè una tale eresia? E i nostri legislatori non sapranno dunque far altro che ricopiar le leggi che stanno bene agli eretici e scismatici, onde regolare con esse un popolo che professa la cattolica fede? Se vogliono esser cattolici essi stessi, studino un po' la propria religione; se non si

curano d'esser tali, almeno abbiano cura dell'onestà e dell'onore, e non tradiscano un popolo cattolico che è loro affidato. Che se poi si parlasse della legge francese, la cosa, come apparisce da tutto quello che abbiamo detto, è troppo più grave.

58. Ed è ancora a considerarsi un'altra differenza notabilissima fra l'Inghilterra e il Piemonte. Tutte le sette separate dalla Chiesa cattolica perdettero ogni forza ed ogni stabilità. Le variazioni delle Chiese protestanti, di cui il Bossuet diede una classica storia, sono perpetue: l'incertezza, la mutabilità e l'esitazione in esse non ha mai posa nè fine. La sola forza dei governi temporali può sostenerle e ritardare alquanto il momento della loro estinzione, ma le persuasioni e le credenze si sottraggono alla forza, e svaniscono, come le essenze più sottili attraverso dei pori del vaso. È cosa indubitata a tutti gli osservatori, che la stessa Chiesa anglicana cadrebbe in breve, a malgrado delle sue ricchezze, se la forza materiale di quel civile governo non la puntellasse. Ora, quando le comunanze religiose si trovano in sì misero stato, senza fisse e comuni persuasioni e credenze, certo non sono più in caso di assicurare nè l'indissolubilità, nè la stabilità, nè l'onestà, nè la religiosità de' matrimoni: tutto è incerto, tutto vacilla nelle loro mani. Allora i governi civili sentono il bisogno di accorrere essi stessi al pericolo in quel modo che possono, e di provvedere alla sicurezza e alla regolarità delle unioni, acciocchè non pericoli l'ordine delle famiglie. Ma chi vorrà paragonare la debolezza e l'incostanza delle sette divise dalla cattolica Chiesa, colla fermezza e colla costanza di questa? Chi può dissimulare, che la Chiesa cattolica è di lunga mano più consistente e potente di tutti i governi civili, ai quali immortale sopravvive; e che a lei sola, alle sue dottrine dogmatiche, alle sue massime morali; allo spirito con cui dirige la sua disciplina, appartiene solo l'immutabilità e l'invulnerabilità? Che se le sue leggi possono essere modificate nelle materie disciplinari, con quanta maturità, lentezza e prudenza non si vanno facendo tai cangiamenti? La leggerezza e i capricci subitanei degli uomini e degli stessi legislatori umani bene spesso se ne adontano, e prendono da ciò pretesto d'invadere la sua autorità perchè questa non fa così presto a cangiarle sue leggi, come fanno essi. Ai fanciulli pare sempre soverchia la lentezza e il consiglio degli uomini maturi. Così si cade nelle contraddizioni più manifeste. Altri vi dice, come il cavaliere Persoglio, che le leggi sul matri-

monio devono essere invariabili, e perciò vuole che il potere civile se ne impossessi; altri s'adirano che la Chiesa sia così stazionaria, e vogliono che il governo metta la mano sulle leggi matrimoniali perchè sieno una volta variate. Fatto sta che non è punto a stupire, se l'Inghilterra, con una Chiesa che è divenuta un' ombra vanissima del potere civile, se la Francia in quell'epoca in cui ha proclamato l'ateismo, se la Germania con delle sette protestantiche, prive di qualsivoglia efficacia pratica, che altro non sanno più fare se non dividersi e suddividersi, non avendo più altro linguaggio che quello di Nembrotte, abbiano sentito il bisogno di salvare in qualche modo il matrimonio, rendendolo un oggetto quasi esclusivo della legislazione civile, instabile anche questa, ma ad ogni modo più potente delle sette che s'appigliano al potere temporale, come il naufrago ad una nave che ondeggia, per non affogare. Non è questa la condizione di quella Chiesa, che da diciannove secoli a questa parte esiste e governa sempre immutabile tante e così varie nazioni; che, come un immenso scoglio, resiste a tutti i flutti, che cozzando in esso, s'infrangono; che stende il potere delle sue leggi e de' suoi decreti a tutti i confini della terra; che fece piegare davanti ad essi e modificarsi tutte le legislazioni de' più grandi imperi e de' regni; che sola mantenne sempre e dappertutto l'indissolubilità del vincolo coniugale contro gli attentati dei principi e de' civili legislatori, e impresse profondamente il concetto di questa indissolubilità in centinaia di popoli, facendola scrivere in centinaia di codici; che rese venerabile e santo questo vincolo, e seppe così *impedire le malsicure unioni*, per impedire le quali il *Risorgimento* invoca la legge francese. Questa Chiesa seppe così dare alle famiglie un saldissimo fondamento, proteggendone l'ordine e la pace contro ogni umano potere, e a questa soltanto appartiene il Piemonte. Lo sappiano i legislatori piemontesi: ella resisterà ai loro attentati e li annullerà, come ha resistito, e colla sua perseveranza ridotti al nulla, attentati di assai maggiori dominazioni. Sappiano ed intendano i legislatori piemontesi, ch'essi si trovano in circostanze ben diverse da quelle in cui furono i legislatori inglesi, francesi e tedeschi; e che appartiene alla sapienza legislativa il conoscere, dove e per chi si fanno le leggi, le quali non si possono trasportare come le piante, benchè queste stesse non allignino in ogni clima. La differenza dunque fra le condizioni nelle quali

furono fatte le leggi inglesi sul matrimonio, e le condizioni in cui si trova il Piemonte è grandissima; or le leggi non sono savie nè durevoli, se non hanno la loro origine nelle circostanze e disposizioni del paese e del popolo per cui si fanno.

59. Finalmente si avverta ancora, che lo spirito della legge inglese non è l'*uniformità materiale*, e che ella fa eccezione ai quacqueri ed agli ebrei, appunto per adattarsi alle credenze religiose di costoro.

60. È singolare il patrocínio che prende il *Risorgimento* del sistema vagheggiato da' nostri legalisti. I sofismi, co' quali ne tratta la causa, sono sempre gli stessi. S'ascolti: « Trattasi di « necessità spirituali, di pratiche religiose? Appartiene alla Chiesa « il determinarle e il regolarle ». Ottimamente: ma il matrimonio de' cattolici è essenzialmente spirituale, è una pratica religiosa, anzi è un Sacramento: e questo è di fede. Dunque, per tutto ciò che riguarda la validità di questo contratto essenzialmente spirituale e l'indissolubilità del vincolo, appartiene alla Chiesa il determinarlo e il regolarlo. « Trattasi di guarentire « alle persone le qualità di moglie o di marito, di padre o di « figlio, la proprietà dei congiunti, i diritti legittimi di figlia- « zione, la riserba che la legge assicura alla prole legittima, l'u- « sufrutto del genitore, la pensione della vedova; vantaggi tutti « che assicura l'ordine sociale agli individui ed alle famiglie? E « in tal caso appartiene ai governi stabilire le condizioni, nelle « quali si possono civilmente riconoscere le dette qualità, con- « dizioni che scaturiscono *dalla natura stessa delle cose*, nello « scopo di impedire che l'esercizio di un diritto sia pregiudizio « di un altro, che il bene dell'uno sia a scapito altrui; indispen- « sabile necessità di ordine generale, di libertà e di giustizia ». Quello che è singolare si è che in tutte queste parole non ce n'è una sola che venga da noi impugnata: le accordiamo tutte, tutte senza eccezione. Che cosa vuol dir questo? Vuol dire che il nostro dissidio non riguarda il principio contenuto in quelle parole, e l'abbiamo mostrato di sopra (nn. 28, 32); non riguarda il principio che al governo civile s'aspetti il guarentire a' cittadini i nominati diritti, e lo stabilire le condizioni alle quali si possono riconoscere le dette qualità. Qual'è dunque la vera questione che si evita di continuo? — Si è unicamente questa: COME il governo civile debba fare tutto ciò: se nello stabilire le dette condizioni nel guarentire i detti diritti, egli possa procedere a pieno arbitrio,

se non abbia certe obbligazioni da osservare, se non debba tener verun conto dei doveri che gli sono imposti dalla fede religiosa del popolo a cui civilmente presiede, se possa fingere titoli di diritto, che sono riguardati come nulli dalla coscienza, o fingerne di quelli che la coscienza cattolica riguarda come sacrileghi. Ecco la vera questione: l'ammettere il principio che può esistere tra i cattolici un *matrimonio civile*, cioè un valido matrimonio che non è Sacramento, perchè non vi intervenne la Chiesa, è lo stesso che oppugnare il cattolicesimo. Può far questo un governo civile, che si dice cattolico, pretendendo di essere a ciò obbligato per guarentire alle persone le qualità giuridiche e stabilirne le condizioni? Non è questa una strana pretesa, o piuttosto un vanissimo pretesto? Voi stesso dite che le condizioni nelle quali si possono civilmente riconoscere le dette qualità, *scaturiscono dalla natura stessa delle cose*: attenetevi adunque a questo principio, non pretendete di creare colle leggi la natura delle cose, fingendo quello che non esiste. La natura del matrimonio dei cattolici è quella che voi dovete avere in vista nello stabilire le dette condizioni, e non credervi follemente autorizzato a pervertire la natura delle cose. Astrarre da' fatti, e specialmente da quelli che sono costituiti dalla coscienza dei cittadini, non è certamente un seguire la *natura delle cose*. Può dunque il legislatore civile stabilire le condizioni, nelle quali si debbano riconoscere le qualità delle persone, può guarentire i diritti annessi o conseguenti a queste qualità; ma nell'esercizio di questo suo potere, egli deve ricordarsi che ha delle gravi obbligazioni da adempiere, ch'egli non può menomamente violare la giustizia, la moralità e la religione, non può mettersi sotto i piedi la fede religiosa dei popoli.

61. Così i diritti del potere civile devono essere controbilanciati, temperati e guidati dai doveri; questi limitano l'esercizio di quelli e lo rendono sapiente e salutare al paese. E nel fatto nostro abbiamo già indicato i due limiti oltre i quali non può trascorrere il potere civile, cioè quello pel quale egli è obbligato a riconoscere, in principio, ogni matrimonio dei cattolici valido in faccia alla Chiesa, e quello pel quale è obbligato a non riconoscerne verun altro. E questo è quanto un dire:

1° Che il governo civile d'un popolo cattolico deve accettare tutti gli impedimenti dirimenti della Chiesa, senza eccezione.

2° Che non deve aggiungere alcun impedimento nuovo di tale natura.

3° Che deve riconoscere l'indissolubilità del vincolo a quel modo stesso che lo riconosce la Chiesa e non altrimenti.

4° Che in tutto questo deve conformarsi ai giudizi della Chiesa, e a questi giudizi dare la sanzione civile.

62. Abbiamo veduto quello che il potere civile non può fare: vediamo ora quello che può fare circa i matrimoni dei cattolici.

E primieramente, escluso tutto quello che non può fare, e che si racchiude nelle due proposizioni sopra indicate e nelle loro quattro conseguenze, il resto rimane soggetto al potere civile. Gli rimane ancora un campo vastissimo dove esercitarsi e far prova della sua sapienza legislativa. E però:

1° Qualora i legislatori civili trovassero necessario al pubblico bene apporre al matrimonio certe condizioni in aggiunta di quelle della Chiesa, essi possono stabilirle in forma d'*impedimenti proibenti*, cioè possono vietare per legge i matrimoni, che non abbiano tali condizioni; per es., i matrimoni de' minori senza il consenso de' genitori, o l'omissione di formalità dalla stessa legge civile prescritte (1); e così pure da noi il governo in molti casi proibisce ed incaglia i matrimoni dei militari.

2° Il potere civile può impedire, anche per vie di fatto, che tali matrimoni avvengano. Ma se, non arrivando a tempo la sua vigilanza, sieno già avvenuti, egli è obbligato a riconoscerli, come un fatto compiuto e indistruttibile.

3° Può punire coloro che, sottraendosi alla vigilanza governativa, contraggono tali matrimoni vietati dalle leggi civili.

63. E qui si consideri, che questi mezzi di impedire preventivamente, o di punire tali matrimoni, possono essere efficacissimi in mano del governo civile a far sì che tali matrimoni non si contraggano, o se taluno li contraesse, il caso fosse così straordinario ed eccezionale da non recar alcun pregiudizio alla cosa pubblica. Laonde il pretendere che sia necessaria al governo la facoltà di porre *impedimenti dirimenti il vincolo*, per provve-

(1) Il cav. Persoglio scrive: «Non sarà a maravigliarsi se la legge «civile CREERÀ impedimenti dalla più severa morale stabiliti, quale «sarebbe quello tra i figli naturali e i figli adottivi dello stesso «padre». Stia certo il signor cav. Persoglio, che la Chiesa cattolica non verrà da lui ad imparare la severa morale, da lui che non sembra molto sapiente nè in morale nè in legge, quando mostra d'ignorare, che la cognazione legale è uno degli impedimenti dirimenti in vigore almeno da dieci secoli, tanto presso la potestà ecclesiastica, quanto presso la laicale, e che però non c'è bisogno di CREARLO.

dere al pubblico bene e all'ordine delle famiglie, è del tutto fuor di ragione; anche per questo, che esso governo può ottenere il medesimo intento coll'esercizio dell'altra facoltà, di stabilire impedimenti impedienti (1). E veramente, non sono in mano del potere civile tutti i mezzi per impedire i matrimoni ch'egli creda veramente nocevoli al bene sociale, o a quello delle famiglie, mezzi e preventivi e penali? Come si può occultare al governo un matrimonio, quand'egli adopera i mezzi che sono in suo potere perchè non si occulti? La Chiesa non vuole certo, che si facciano i matrimoni di nascosto, e per evitare questo inconveniente ha stabilito le pubblicazioni. Che se qualche volta fa bisogno di dispensare da queste, il potere civile può benissimo esigere d'esserne avvertito in tempo, affinchè non gli resti occulto il matrimonio che deve seguire, e possa esaminare se ha le condizioni da lui richieste. Il governo può rendere sindacabili gli sposi, i genitori, i parenti, tutti quelli a cui fosse stato noto il progetto di quel matrimonio se non gli venisse denunziato in tempo. Nulla v'ha in ciò di contrario alle leggi della Chiesa, e non resta altro se non che il governo regoli tutta questa parte con moderazione e previdenza, con rispetto alle persone ed alle cose che vanno rispettate, e colla minor molestia possibile de' cittadini. Ma se il governo non sa usare de' mezzi leciti, che ha pur nelle mani, se manca di vigilanza, e quindi si fa qualche matrimonio contro il suo divieto, n'attribuisca la colpa a sè stesso, e non metta la mano profana a sciogliere il sacro legame. E chi mai vorrebbe unirsi in matrimonio contro il disposto dalle leggi, qualora i novelli coniugi dovessero passare in prigioni separate un solo anno senza potersi vedere? (*) Chi vorrebbe

(1) Fra quelli, che hanno dimostrato non essere necessaria al Governo la facoltà di porre impedimenti dirimenti per tutelare l'ordine e gl'interessi delle famiglie, è da vedersi BARRUEL, *Les vrais principes sur le mariage*, p. 16. — Financo alcuni di quegli autori, che sembrano accordare allo Stato la facoltà degl'impedimenti dirimenti, confessano che questa non è necessaria agli scopi del governo civile. V. LHULLIER, *Observat. in Launonium*, p. 118, 142 et seq., 164, 173, 174. — PEY, *Autorité des deux puissances*, t. III, 3^a part., ch. 3, § 8, p. 163, 175, 181, 192.

(*) L'editto d' Enrico II, febbraio 1555, registrato al Parlamento di Parigi il 4 dello stesso mese, dà ai genitori la facoltà di privare della legittima quei figliuoli che non avendo oltrepassati i 30 anni, se maschi, i 25, se femmine, contraessero nozze contro il loro volere e consenso, e di revocare le donazioni che avessero fatte a loro favore, e li sommette ancora ad altre pene.

esporsi a venir condannato a gravi multe, le quali potrebbero essere applicate anche ai genitori e tutori, che, sapendo e potendo, non avessero avvisato in tempo del matrimonio il governo? Ad ottenere dunque il fine che si propone la civil potestà, non c'è bisogno alcuno che questa s'arroggi l'autorità di stabilire impedimenti dirimenti: e il menare tanto romore, come fanno i nostri legalisti, per attribuire questa autorità al potere civile, non dimostra già un vero zelo pel bene pubblico e per l'ordine delle famiglie, ma una gara contenziosa, un astio contro la Chiesa, di cui con sì frivolo pretesto si vuol invadere ed usurpare l'inalienabile potestà. A che vale dunque l'argomento de' legalisti per concedere al civile potere il diritto di mettere impedimenti che dirimano il matrimonio? Ecco questo grande argomento: il potere civile deve avere i mezzi necessari per provvedere al bene pubblico e a quello delle famiglie; ma la facoltà di mettere impedimenti, che dirimano il matrimonio, è uno di questi mezzi che gli sono necessari: dunque egli deve averla.

Si cerchi quanto si vuole ne' libri e nei ragionamenti de' legalisti: essi non trovano altro argomento per sostenere la loro tesi: se le loro dicerie si spogliano delle vane parole e si riduce al netto il loro pensiero, non si rinviene mai altra parola, altro argomento, che il sopra riferito. Ma quanto non è egli debole e fallace! Chi non vede, che è supposta gratuitamente la minore del sillogismo che fanno? Ed anzi che non è punto nè poco vero, che il governo civile abbia bisogno della facoltà di mettere impedimenti che dirimano il matrimonio per provvedere al pubblico bene ed al bene domestico? La sapienza di Dio e della Chiesa pose già tali impedimenti dirimenti, che provvedono al bene pubblico e delle famiglie, e che possono essere dal governo civile sanzionati. Egli è pure a stupire che i governi si credano in caso da farne la censura e di trovarne fra essi di inutili, sostituendone altri migliori. La Chiesa di più, come abbiam detto, lascia liberissimo il governo civile d'ammettere altri impedimenti proibenti, per que' matrimoni che al bene civile si credessero inopportuni; e questi matrimoni il governo civile può farli cessare, se vuole, aggiungendo una sanzione sufficiente a' suoi divieti. Il bene dunque della società civile e della domestica è assicurato; e il civile governo, avendo in mano altri mezzi da impedire i matrimoni ch'egli reputa inconciliabili col bene pubblico, deve limitarsi a far uso di questi senza arrogarsene dei

superflui (1). Il sistema de' legalisti dunque è fondato sopra un'aperta fallacia, sopra una supposizione immaginaria, e procede da uno spirito cavilloso e ostile alla Chiesa, colla quale gli piace sempre di contendere.

64. Si disputa da alcuni, se il governo potrebbe privare degli effetti civili certi matrimoni fatti conformemente alle regole della Chiesa. Esaminiamolo secondo i sopra esposti principii. Abbiam detto che, quando c'è un matrimonio di cristiani cattolici, il potere civile deve riconoscerlo esistente, valido e legittimo, e non può fingere che non esista. Ammesso e riconosciuto questo fatto, di quali effetti civili rimane a parlare? Forse di quello della legittimità della prole? Ma non riuscirebbe una contraddizione il dire: riconosco esistente un legittimo matrimonio, riconosco e tutelo i diritti reciproci dei coniugi (giacchè questo è essenziale, acciocchè si possa dire che il potere civile riconosce esistente un matrimonio), e poi non riconosco per legittimi i figliuoli che ne nascono? Se questo voi fate per punire i genitori che si accoppiarono violando la legge civile, perchè scaricare il gastigo maggiore sui figli innocenti? Assolutamente parlando, quel potere civile che riconoscesse l'esistenza d'un tal matrimonio, tutelando i diritti maritali dei coniugi, e poi incrudelisse sui figliuoli, non offenderebbe, almeno direttamente, la dottrina cattolica: la fede sarebbe salvata: ma opererebbe nondimeno stoltamente ed ingiustamente. Ha forse bisogno il potere civile di

(1) Vi hanno dei casi in cui anche le leggi francesi si contentano di punire quelli che contraggono matrimoni proibiti dal potere civile, senza dichiararli perciò nulli o privarli dei diritti civili. Così per un decreto del 16 giugno 1808 è proibito al soldato di contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di amministrazione, ed agli ufficiali senza il consenso del Ministro della guerra. Ora la pena di quelli che mancano a questa disposizione non è altra che la destituzione, e la perdita dei diritti alle pensioni e alle ricompense militari. «Ceux « d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission, « encourront la destitution et la perte de leurs droits tant pour eux « que pour leurs veuves et enfants, à toute pension ou récompense « militaire ». Così il decreto. Questo è il sistema che un governo cattolico deve seguire: punire quant'è necessario quelli che sfuggendo alla sua vigilanza contraggono matrimoni vietati, non mai considerare questi come nulli quando sono già contratti. E lo stesso principio fu eziandio pienamente rispettato nelle disposizioni governative che vennero da noi stabilite durante il regno del Re Carlo Alberto circa i matrimoni dei militari.

ricorrere ad un tal genere di punizioni, quando egli ne ha in mano tant'altre ugualmente e più ancora efficaci? La questione dunque degli effetti civili, o parte dal principio, che non esiste quel matrimonio che esiste veramente, e allora si nega l'opera di Dio, e si separa quello che Dio ha congiunto; ovvero parte dal principio che quel matrimonio esiste, come esiste di fatto, e in tal caso non resta che la privazione degli effetti civili, riguardanti i figliuoli, la quale è incoerente e crudele. La separazione dunque degli effetti meramente civili dal fatto del matrimonio è impossibile, o perchè ella si fonda sul falso principio, che ci sieno due matrimoni tra cristiani, l'uno ecclesiastico e l'altro civile, l'uno sacro e spirituale, l'altro profano: o perchè, se si ammette che uno solo sia il matrimonio de' cristiani, parte di questi effetti civili sono inerenti allo stesso matrimonio, qual è la tutela dei coniugali diritti; parte sono la conseguenza dei primi, come quelli che riguardano le successioni (1).

65. 4° Il governo civile ha ancora il diritto di registrare i matrimoni, e di considerare questa registrazione come la *prova legale* della esistenza del matrimonio, ma egli non ha menomamente il diritto di mettere a questa registrazione nessuna condizione per la quale venisse mai ricusato un matrimonio qualunque esistente di fatto, come è quello contratto secondo le leggi della Chiesa; o per la quale venissero a registrarsi dei matrimoni non esistenti, come sono quelli che la Chiesa cattolica giudica nulli.

Questa registrazione suppone il matrimonio già formato, e

(1) A questo non hanno posto mente alcuni scrittori cattolici, i quali hanno attribuito al potere civile la facoltà di privare indistintamente degli effetti civili certi matrimoni esistenti di fatto a giudizio della Chiesa. Essi non considerarono se non gli effetti civili riguardanti i beni temporali e le successioni ereditarie; ma fra gli effetti civili devono computarsi anche i diritti coniugali reciproci, lo stato non libero de' coniugi, onde niun di essi può essere autorizzato dal potere civile a separarsi dall'altro, o a passare ad altre nozze. Se questi ultimi effetti non fossero mantenuti intatti dal potere civile, sarebbe segno che questo parte dalla *finzione* della non esistenza del matrimonio, che è quella che noi combattiamo come irreligiosa, e tale che offende i diritti d'un popolo cattolico. Nell'inavvertenza che qui notiamo è caduto anche l'autore, per altro commendevolissimo (G. MOSER), dell'operetta *De impedimentis matrimonii etc.*, editio quinta. Mechliniae 1847, cap. XXIII.

però deve essere posteriore al medesimo, deve essere aperta a tutti e soli i matrimoni fatti in faccia alla Chiesa cattolica, anche a quelli, che fossero proibiti dalle leggi civili, valendo l'adagio, che *factum infectum fieri nequit*. Ma il governo può esigere sotto la pena di multa ed altre tali specie di pene, che così fatta registrazione presso l'ufficiale civile sia eseguita entro un certo tempo dalla celebrazione del matrimonio; e può benissimo considerare il matrimonio come non avvenuto, fino che non è registrato, non essendo già questa una *finzione*, ma semplicemente una mancanza della *prova legale*, la quale il governo può certamente esigere e determinare. Ma acciocchè la registrazione si possa considerare come una mera prova del matrimonio, questa, ancorchè venga ritardata dalla negligenza de' coniugi o di quelli che concorrono alla registrazione, deve valere a provare l'esistenza del matrimonio anche precedentemente alla registrazione medesima, cioè fino dal momento in cui fu veramente celebrato. L'omissione dunque della registrazione deve poter supplirsi sempre in ogni tempo, benchè si possano punire quelli che la ritardano oltre al termine fissato.

Questi sono i confini, entro i quali il governo civile può esercitare la sua potestà circa il matrimonio de' cattolici senza offendere le leggi di Dio, di Cristo e della Chiesa, la violazione delle quali è ad un tempo violazione dei diritti d' un popolo cattolico.

66. Ma per rispetto ad altre religioni ammesse nello Stato, il potere civile può ricevere benissimo una maggiore estensione, benchè non possa, senza violare la libertà di coscienza, prender per base delle leggi che egli facesse circa i matrimoni di tali religionari, dei principii opposti essenzialmente alle credenze de' medesimi.

A ragion d'esempio: gli Ebrei s'attengono circa i matrimoni alla legislazione mosaica; il governo che fa delle leggi per regolare i matrimoni degl'Israeliti, dee partire da tali principii, che non s'oppongano in modo alcuno alla legislazione mosaica, e che non producano mai nella loro applicazione un caso nel quale un matrimonio, che non è riconosciuto per valido dalla coscienza degl'Israeliti, venga dichiarato tale civilmente; e viceversa sia civilmente considerato per non avvenuto un matrimonio che è tale secondo la coscienza degl'Israeliti. Ma, salvato questo principio, senza del quale il governo mancherebbe all'obbligazione a

lui inerente di tutelare e proteggere i diritti religiosi de' cittadini, egli può del resto stabilire molte altre cose intorno a tali matrimoni ai quali non presiede un'autorità ecclesiastica così viva e reale, e che non provvede ampiamente, come fa la Chiesa cattolica, per l'autorità ricevuta dal divino suo Fondatore.

67. Il potere civile può anche regolare in gran parte i matrimoni degli eretici senza violare la loro libertà di coscienza. Poichè, quantunque gli eretici, per sè considerati, sieno soggetti alle leggi della Chiesa, tuttavia essi non se ne credono tenuti, e il governo che ammette tali sette nello stesso Stato, deve supporre in essi civilmente la buona fede. Gli eretici dunque non considerano l'unione coniugale come Sacramento (1); le loro credenze non sono fisse e strettamente obbligatorie, vigendo fra essi l'interpretazione individuale della Scrittura, che può cangiare ogni giorno, e cangia di fatto la credenza di ciascheduno, almeno di quelli che hanno qualche coltura. Quindi per loro la fede e la coscienza non ripugnano menomamente a ricevere dal governo civile quelle leggi che stima bene di fare per regolare i loro matrimoni; le decisioni e i regolamenti delle loro autorità ecclesiastiche non hanno una forza assoluta sulle loro coscienze, e sono considerate come disposizioni di buon ordine, che possono esser cangiate, e di cui il governo civile può farne di migliori. La stessa indissolubilità del vincolo coniugale non è tanto forte ai loro occhi, quanto può essere a quelli d'un governo cattolico. Si sono veduti i capi di tali sette, Lutero, Melantone ed altri, fare senza scrupolo delle eccezioni, financo alla legge della monogamia (2). Le leggi e le formalità dunque che prescrivesse il

(1) E infatti gli eretici in Francia, dopo replicate istanze, ottennero nel 1787 di celebrare i matrimoni senza bisogno di formalità religiose, ed accettano senza alcuna ripugnanza della coscienza gl'impedimenti dirimenti che piaccia al governo d'imporre ai loro matrimoni. Vedi BASTON, *Concordance*, pag. 27.

(2) In occasione della legge francese sul matrimonio, il signor Portalis diceva al corpo legislativo: « La maxime qu'on ne peut con-
« tracter un second mariage, tant que le premier subsiste, constitue le
« droit universel de toutes les nations policées » (*Code et motifs*, pag. 230,
231). Ora chi ha fatto che la massima, di cui parla qui il signor Portalis, acquistasse tanta forza nel mondo da costituire il diritto universale di tutte le nazioni incivilite? È cosa di fatto che fu la Chiesa cattolica che potè tanto, ed ottenne un successo così maraviglioso mediante l'esercizio di quella potestà sul matrimonio che le diede

governo, potrebbero recar loro qualche molestia, ma non sarebbero mai da essi considerate come illecite, o come contrarie alla loro fede religiosa; e potrebbero anche riescire utilissime, specialmente se il governo fosse così savio da ravvicinare le condizioni de' loro matrimoni a quelle che sono indispensabili pei cattolici; il che senza lesione alcuna delle coscienze addurrebbe il vantaggio della maggior possibile uniformità.

Cristo, e che ora i governi civili, bamboli da lei educati, le voglion rapire. I fondatori del protestantismo, ribellati alla Chiesa, s'allontanarono tosto da quella massima, che il sig. Portalis chiama «il diritto universale delle nazioni civili»: questo fatto merita d'essere ben considerato da' governi.

QUESTIONE III.

Qual'è la relazione delle leggi civili sul matrimonio
colla libertà religiosa.

SOMMARIO: 68-69. Libertà di coscienza; che cos'è. — 70-71-72. Conseguenze. — 73. Deve la legge civile piegarsi alla religione, o questa a quella? — 74-75. Prevalenza data alla legge civile; pericolo di dispotismo. — 76. La libertà di coscienza vuole si rispetti la credenza religiosa, non si astragga da essa. — 77-78-79-80. Se no la legge diventa incoerente e tiranna. — 81. La legge atea in Francia. — 82. Incoerenze e peccati contro il senso comune. — 83-84. L'uniformità materiale ceta il dispotismo. — 85-86. Stuona dal principio di astrarre da ogni religione. — 87-88. Una legge che astrae dagli obblighi religiosi è impossibile. — 89. Diritti de' cattolici verso il governo relativi al matrimonio. — 90. Diritto primo: d'aver leggi che riconoscano gli obblighi religiosi. — 91-92. Dire che il governo ne debba permettere la libera infrazione, è sofisma. — 93-94. *Permettere* spesso vale *costringere*. — 95. Omissioni che importano invalidità dell'atto. — 96. Insipienza di certe leggi. — 97. Esempio della legge francese. — 98. La legge civile non può scostarsi dalla naturale. — 99-100-101. Conseguenze del sistema contrario. — 102. Diritto secondo: l'indissolubilità del vincolo coniugale. — 103-104-105-106. Una legge sul matrimonio discorde da quelle della Chiesa offende i cattolici, attenta al cattolicesimo. — 107. Tradizioni religiose sul matrimonio. — 108. La Rivoluzione le spezzò. — 109. L'indissolubilità del matrimonio è cosa sacra. — 110. La legge civile sola non può stabilirla. — 111. Può la legge divenir empia. — 112. Confessioni di protestanti. — 113-114. Riassunto. — 115. La severità non è la forza. — 116-117-118. Esempio della Francia. — 119. Incompetenza della legge civile in materia religiosa. — 120. La Francia insegna. — 121. Conclusione. — 122. Diritto terzo: che il governo non faccia professione legale d'incredulità. — 123-124. L'ateismo legale è qui un'eresia. — 125. Diritto quarto: che la legge non inciti al male. — 126-127. Incita al male legittimando un'unione che la Chiesa riprova. — 128. Mena al comunismo. — 129. Violenta. — 130. Diritto quinto: di non essere costretti al concubinato. — 131-132-133. Come la legge civile lo viola. — 134. Diritto sesto: libertà del ministero sacerdotale. — 135-136. La legge francese l'offende. — 137. Diritto settimo: rispetto alla dignità della donna. — 138. Giusti lamenti. — 139. Diritto ottavo: rispetto alla legittimità della prole. — 140. Diritto nono: la pace religiosa. — 141. Diritto decimo: l'accordo del governo colla Chiesa.

68. Abbiamo fin qui dimostrato che un governo cattolico, e anche un governo non cattolico ma onesto, che deve far leggi sul matrimonio per un popolo cattolico, qual è il piemontese, è obbligato a tenersi entro certi confini, e questi confini li abbiamo stabiliti rispondendo alla precedente questione. Qual'è dunque la ragione, per la quale i civili legislatori ripugnano a contenersi

entro tali confini? Qual'è la ragione, vogliamo dire, che si mette in campo dai legalisti per ispingerli a trapassarli? *La libertà di coscienza*: ecco la gran parola colla quale si crede di rovesciare d'un tratto, senza nemmeno bisogno di ragionare, tutto quello che noi abbiamo detto fin qui.

Dopo dunque che noi abbiamo dimostrato ciò che il potere civile non può fare, e ciò che può fare secondo la dottrina del cattolicesimo, è necessario che esaminiamo la questione stessa in relazione al principio della libertà religiosa di coscienza.

69. I più di quelli che hanno sempre sulle labbra o confitta nell'immaginazione questa libertà, sanno poi che cosa ella sia? C'è molto ma molto da dubitare che non lo sappiano: ed ecco la ragione del dubbio: se lo sapessero, non metterebbero in campo mai e poi mai la religiosa libertà di coscienza per sollecitare il potere civile a fare delle leggi sul matrimonio, che vengano in collisione con quelle della Chiesa. Poichè con queste leggi appunto il potere civile si mette nella occasione e nella necessità di violare la libertà di coscienza, come apparirà da quello che diremo in appresso.

Convien dunque separare prima di tutto le idee confuse, indeterminate e fantastiche, che molti aggiungono a questa espressione: *libertà di coscienza*, e chiarirne la vera e precisa significazione.

Che cosa è dunque la libertà di coscienza? La libertà di coscienza è il diritto, che ha ciascun cittadino e ciascun uomo, di soddisfare pienamente alle *obbligazioni* che gli impone la propria coscienza, senza che le leggi civili gli mettano alcun impedimento, e gli arrechino, per cagion di questo, castigo o molestia, ed anzi difendendolo contro gl'impedimenti che potessero mettere a lui gli altri uomini con modi ingiusti. Ecco quello che significa l'espressione: *libertà di coscienza*.

La quale definizione non può essere contrastata da alcuno, perchè è evidente: il più sacro diritto dell'uomo è quello di poter soddisfare liberamente ai doveri che la propria coscienza gli impone. Questo diritto non può essere violato da legge alcuna, sotto alcun pretesto, e deve essere tutelato dalla legge civile a ciascuno.

70. Di qui discende indeclinabilmente la conseguenza:

Che il potere civile offende colle sue leggi e co' suoi atti la libertà di coscienza de' cittadini, ogniqualvolta le dette leggi o i detti atti, in sè o nelle loro conseguenze, riducono i cittadini a tal condizione, nella quale non possono adempire pienamente e

liberamente alle obbligazioni che la coscienza impone loro, ossia non possono farlo senza esporsi alle pene, o alla persecuzione, o a' danni e molestie di qualunque genere (1).

Questa è la forma generale, colla quale si può conoscere senza ingannarsi, quando le leggi o i governi civili offendano la libertà di coscienza, e quando non l'offendano.

71. Questa è altresì la regola generale per distinguere i concetti falsi che corrono intorno la libertà di coscienza. Credono alcuni, che la *libertà di coscienza* equivalga ad *antipatia religiosa*, e quindi ogniqualvolta o i governi civili o i begli spiriti sfoggiano antipatie e prodezze contro la religione, sono celebrati di liberalismo, quasi solo allora esercitassero e favorissero la libertà religiosa e ne proclamassero il principio. E di conseguenza poi nasce che gli uomini timorati ed onesti, prendendo in una significazione così erronea la libertà di coscienza, la detestino e la aborriscano, come ella fosse un medesimo coll' irreligione e coll'empietà. Ma se ci sono degli uomini, sieno questi ministri, o deputati, o altro, che ripongono la libertà di coscienza nell' irreligione, altro non significa questo, se non che alla pravità dell' animo va congiunta l' ignoranza più grossolana. No certo, non è lo stesso, *antipatia religiosa* e *libertà di coscienza*, che è quel diritto che ha ciascun uomo di soddisfare liberamente a ciò che reputa suo dovere.

72. Si consideri dunque la definizione che n'abbiam data, e che non può essere impugnata da nessuno che conservi qualche po' di senso comune: e se ne avranno i corollari seguenti:

1° Se la libertà di coscienza è la facoltà inalienabile, che ha ogni uomo di soddisfare alle obbligazioni che la coscienza gl' impone, dunque questa libertà suppone che vi abbiano obbligazioni religiose e morali;

(1) Sono da notarsi queste parole del cav. Persoglio «La religione è intatta tuttavolta che i fedeli hanno facoltà di eseguirne i PRECETTI, e godono la più alta protezione nel libero esercizio della «medesima». Conviene dunque con noi nella sentenza, che la libertà religiosa consista nel potere ogni cittadino adempire tutte le *obbligazioni* che gli impone la religione che professa, ed essere in questo protetto. Ma questo legalista, come tutti gli altri, ci accorda il principio senza poi avvedersi delle conseguenze che ne derivano: se si fosse avveduto, o avrebbe negato quel principio, o avrebbe abbandonata la sua teoria sul matrimonio civile che contraddice ad esso, come chiaramente vedremo.

2° Dunque il diritto sacrosanto della libertà di coscienza non può spettare che a quelli, che riconoscono d'averne una coscienza e delle obbligazioni religiose e morali, loro imposte dal dettame di questa coscienza; e però tutti coloro i quali professassero di non avere alcuna religione, costoro non potrebbero rivendicare a sè stessi il diritto della libertà di coscienza in materia religiosa; perchè chi non ha o non riconosce d'averne obbligazioni, non può avere il diritto d'esser libero ad adempirle;

3° Dunque si devono distinguere due cose che si confondono continuamente; l'una è di impedire l'uomo dall'adempire alle proprie obbligazioni di coscienza, e l'altra è d'obbligare un uomo a fare qualche cosa a cui non crede d'essere obbligato. La prima di queste due cose è sempre una violazione del natural diritto della libertà di coscienza, la seconda all'opposto non è una violazione di questo diritto, perchè non viene l'uomo costretto a far nulla di quello ch'egli crede *illecito*, ma solo a far qualche cosa di ciò ch'egli crede non essergli obbligatorio; e però questo sarà una soperchieria, un'ingiusta molestia, secondo i casi e le circostanze, ma non mai e poi mai una violazione del diritto della libertà di coscienza. Poniamo il caso, che si volesse costringere un padre incredulo a far battezzare i suoi figliuoli. In conseguenza della sua incredulità egli non si reputa obbligato a fare che sia amministrato il battesimo alla sua prole. Ma se non crede d'essere obbligato a far battezzare i suoi figliuoli, neppur crede di essere obbligato a non farli battezzare; chè egli considera il battesimo come un rito superfluo, nè utile, nè nocevole. Venendo dunque obbligato a sottoporre i figliuoli suoi al battesimo, egli non è già obbligato con questo a violare nessuna delle obbligazioni che gl' imponga la sua coscienza. Potrà forse lamentarsi come d'una molestia che gli si cagiona; ma non potrà mai dire che la libertà della sua coscienza sia stata offesa e violata in modo alcuno, e non gli si è già imposto con questo di credere al battesimo: nulla gli si impose che s'opponesse ai suoi doveri di coscienza; gli si impose solo una cosa ch'egli crede indifferente, e nulla più. Costringere un uomo a fare una cosa ch'egli stesso crede indifferente, e però lecita, non è mai un violare la libertà di coscienza: sarebbe bensì un violarla il costringerlo a cosa ch'egli giudicasse illecita. E tuttavia se quella cosa è religiosa, come sarebbe nel caso mentovato il battesimo, voi vedrete quell'uomo, a cui s'impone, armarsi di tutte le sue antipatie religiose,

e agitato da un odio e da una bile, di cui non apparisce alcuna ragione, invocare altamente, ma fuor di proposito, la libertà di coscienza, e fare i più strani lamenti che questa libertà sia stata, rispetto a lui, indegnamente violata.

Ora tutto questo fracasso è privo affatto del più piccolo fondamento: si confonde il *diritto* che ha ogni uomo di fare quello a cui si tiene obbligato in coscienza, col *piacere* di soddisfare alle proprie antipatie religiose. Eppure queste antipatie nessuno gliele toglie per ciò, se le vuol conservare, nessuno lo obbliga a credere; resti pure dunque nella sua incredulità. Che fa l'incredulità? Persuade l'uomo di non avere obbligazioni religiose: appunto perciò non produce obbligazioni di coscienza, ma solo ne distrugge. Se dunque si tratta d'increduli, i quali professino non avere obbligazioni religiose, la loro libertà di coscienza non può essere violata giammai nella sfera delle cose religiose: gli atti religiosi per essi non sono tali, sono indifferenti, sono superflui. Obbligati ad essi dalle leggi, non sono obbligati a cosa colpevole, secondo il loro stesso giudizio, ma solo a cosa molesta. Al'incontro si supponga che, invece d'una assoluta incredulità, taluno professi una credenza religiosa, che dichiarasse peccaminoso il battesimo; poniamo che questa fosse il quacquerismo. In tal caso una legge, che lo rendesse loro obbligatorio, violerebbe manifestamente la loro libertà di coscienza. V'ha dunque una immensa differenza tra l'offendersi la libertà di coscienza d'un uomo, e l'imporsi a quest'uomo cose le quali non gli sono comandate dalla sua coscienza, ma neppur riprovate. Queste ultime potranno essere moleste finchè si vuole alle sue antipatie religiose, ma non mettono l'uomo nella condizione di dover offendere la propria coscienza per conformarsi alle leggi: altro è una molestia qualunque, altro un rimorso: altro soggiacere ad un incomodo, ed altro vedersi costretto ad una colpa. Il primo potrà lamentarsi che gli si toglie la felicità; il secondo potrà lamentarsi a troppo più forte ragione, che gli s'insidia l'onestà morale: questi si querela giustamente, che si voglia violare la sua libertà di coscienza; quel primo non può muovere la querela stessa, ma querelarsi forse del danno che si fa alla sua tranquillità: al primo si sottrae il bene morale; al secondo solamente un bene eudemonologico: la coscienza non ha da far nulla con questo secondo, bensì col primo.

73. Era necessario porre in chiaro in che cosa consista la

libertà religiosa di coscienza, e quando le leggi civili offendano questo sacro diritto dei cittadini.

La libertà di coscienza dunque non consiste nella facoltà di soddisfare alle proprie *antipatie religiose*, come volgarmente si crede, ma consiste nella facoltà di soddisfare alle proprie *obbligazioni religiose* senza molestia di sorte; e questa facoltà è un diritto inalienabile d'ogni cittadino: onde le leggi civili offendono la libertà di coscienza de' cittadini, quando, o li costringono a violare le loro obbligazioni religiose, o a questo li incitano, o loro infliggono delle pene per tal cagione.

Stabilito questo principio, si presenta incontanente la domanda importantissima pei nostri legislatori:

« Se le leggi civili devono piegarsi e modificarsi, secondo le religioni de' cittadini, e le obbligazioni che queste impongono; o per lo contrario, se le religioni e le obbligazioni religiose de' cittadini devono piegarsi e conformarsi alle leggi civili ».

Questa ricerca è importante, perchè essa conduce a stabilire un principio capitale, regolatore di tutta la legislazione civile.

Se le leggi civili devono piegarsi o modificarsi secondo le religioni de' cittadini, in tal caso si professa che la religione è superiore alle leggi civili, e che quelle devono ubbidire a questa.

Se le religioni devono piegarsi e modificarsi secondo le leggi civili, in tal caso si professa che le leggi civili sono superiori alla religione, e questa deve ubbidire a quelle.

74. Questa seconda sentenza è professata da quei governi che aspirano all'onnipotenza; ora nell'onnipotenza dei governi muore ogni liberalismo, e altro non resta che il più bieco dispotismo; s'estingue ogni spiritualismo, ed altro non resta che il più abietto materialismo; è questo il regno della forza bruta.

La prima sentenza è professata da tutti gli uomini ragionevoli, che hanno qualche senso d'umanità, e che non si trovino attualmente al potere, o non abbiano venduto sè stessi agli uomini del potere, come sogliono fare certi magistrati. In questa sentenza le leggi civili hanno perduto la loro fierezza e il loro orgoglio, e sono umiliate sotto la verità e sotto la divinità; ma in quella vece appaiono adorne d'un decoro morale, che le rende rispettabili agli occhi di tutti, e sono osservate per amore da' cittadini. Questa è una sentenza eminentemente liberale.

È chiaro da sè, che la fede e la dottrina cattolica, d'accordo colla religione, stanno da questa parte, e riprovano la sentenza contraria.

75. La maggioranza nondimeno de' nostri legislatori si mostrò persuasa, che la religione e la coscienza devono piegare davanti alle leggi civili: i dibattimenti in occasione della proposta e della votazione delle leggi Siccardi mostrarono quanto poco finora si conoscano presso di noi i principii di un vero liberalismo. Le obbligazioni religiose de' cittadini furono dispregiate, calpestate, distrutte col più barbaro dispotismo: fu rotta la fede de' patti stretti colla Chiesa cattolica; e la forza trionfò, come un' ebra, delle soggiogate libertà religiose e della coscienza oppressa de' cattolici cittadini.

Prevarranno le antipatie religiose alla libertà di coscienza, anche nella formazione delle nuove leggi, che ci si minacciano sul matrimonio? Prevarrà il sistema dell'onnipotenza brutale delle leggi civili, a cui deva conformarsi e modificarsi la religione? E perchè non sarà mai vero che il cattolicesimo si pieghi o modifichi, prevarrà dunque quel sistema che accende la più acerba, la più inconciliabile delle discordie e delle lotte, tra le leggi civili e la religione e la legge di Cristo? Che profitto al paese dalla discordia degli animi e dall'avversione, che si semina nelle coscienze stesse, verso al governo? Se mai avvenga che nella coscienza de' cittadini cattolici il governo apparisca sacrilego e scomunicato, sarà egli con questo più forte? È questo il bene ch'egli crede d'arrecare al Piemonte, e che il popolo piemontese ha diritto di aspettarsi? Ecco in quanti imbarazzi già si trova lo Stato: egli è isolato, egli è in lotta colla Chiesa: tutti quelli che sono colla Chiesa deplorano la condizione in cui il governo s'è posto per un vano orgoglio, e nella condizione misera e debole di questo paese deplorano quella dell'intera nazione.

Quand'anche il Piemonte fosse una nazione di prim'ordine, la condizione a cui si è ridotto darebbe molto a pensare agli uomini politici e a tutti i cittadini intelligenti. Il pretendere dunque di fare tanto da sè, è un orgoglio che non conviene neppure ai governi delle prime potenze. I nostri ministri e i nostri legislatori abbassino la testa, temperino la loro superbia: considerino, che i legislatori di nazioni tanto maggiori del Piemonte, come sarebbero quelli d'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, sono molto più umili di essi, e per ciò stesso più assennati e guardinghi: essi non pretendono mica di formare delle leggi, davanti alle quali debbano inchinarsi e ubbidire le religioni e le coscienze, ma si contentano che le loro leggi s'in-

chinino e si rendano ossequiose ed ubbidienti alle religioni de' cittadini. Così rispettano la libertà religiosa di coscienza, e non si mettono mai nella necessità, in cui s'è messo il Piemonte, di non poter fare che le sue leggi sieno osservate, senza che il governo incrudelisca contro coloro che vogliono soddisfare alle sacre obbligazioni loro imposte dalla propria coscienza. Eccovi le leggi inglesi che, come quelle degli altri Stati, impongono ai cittadini il dovere di giurare in certi casi davanti ai tribunali. Ebbene, v'ha nel paese una religione tollerata, che proibisce ai suoi seguaci ogni giuramento. Che fa la legge davanti a questo ostacolo religioso? Quelli che pretendono l'*uniformità materiale* delle leggi, e che per ciò vogliono le stesse identiche leggi per tutti i cittadini, qualunque sia la loro credenza, deciderebbero il caso, dicendo che davanti all'onnipotenza della legge tutto deve piegare; che la legge deve essere invariabile ed uniforme per tutti; che il potere civile deve fare astrazione dalle religioni e dalle credenze: deciderebbero insomma, che quella religione dovesse piegarsi ed umiliarsi davanti alla legge, e si dovessero costringere quei cittadini per vie di fatto a far quello che loro vieta la propria coscienza. Tale è il sistema dei nostri legalisti: tale è il sistema spiegato e seguito dai nostri legislatori e ministri in occasione delle leggi Siccardi. Ma la vecchia, l'illuminata Inghilterra non l'intende così: quei legislatori non hanno tanto orgoglio; quelle leggi non pretendono di essere superiori alla coscienza de' cittadini: eccovi che esse si piegano riverenti, s'abbassano e s'umiliano davanti a quella religione che vieta il giuramento, cioè a quella de' quacqueri, e questi religionari vengono pienamente dispensati dall'obbligazione civile di prestare il giuramento, perchè l'*obbligazione civile* va in collisione con un'*obbligazione maggiore*, cioè coll'*obbligazione religiosa*.

La credenza de' quacqueri è assai strana, come ognuno sa, e impone delle strane obbligazioni, financo quella di non pagare le imposte al governo. E che fa quel governo, non già borioso come il nostro, ma forte? Monta forse in sulle furie per questo? Infierisce contro quella povera gente? Niente affatto: si piega e si adatta anche in questo alla loro coscienza; e invece di obbligare i quacqueri colla forza a pagare essi stessi le imposte, s'adatta il governo, rispettoso a tutto ciò che si riferisce alla coscienza, e prende da sè stesso qualche oggetto nelle botteghe o nelle case de' quacqueri, ivi preparatogli da quacqueri stessi, colla vendita

del quale oggetto si compensa dell'imposta dovutagli. Lo stesso rispetto alle coscienze negli Stati Uniti d'America. Vuole la legge che il cittadino, interrogato dai giudici su qualche fatto, deponga tutto quello che sa. Ma la religione cattolica impone il silenzio sacramentale rispetto a ciò che il sacerdote cattolico conosce per la confessione. Se alla legge si dovesse piegare la religione e la coscienza, e non viceversa quella a queste; se fosse vero che le leggi civili dovessero farsi con un'astrazione da tutte le religioni, uniformi per tutti i cittadini, a qualunque classe appartengano; se i legislatori civili dovessero prescindere dai *fatti reali* che differenziano i cittadini, egli è chiaro che il governo degli Stati Uniti, governo acattolico, dovrebbe, ogniquivolta quel caso avvenga, perseguire i sacerdoti cattolici, come il governo del Piemonte perseguiva l'Arcivescovo di Torino. Ma queste scempiaggini inumane ed altere sono proprie de' governi inetti ed inesperti, fiacchi di mente e di cuore. E però la legge civile degli Stati Uniti si piega ed umilia ossequiosa davanti all'obbligazione, che la religione cattolica impone al suo sacerdote, di un assoluto silenzio sulle cose udite nella confessione, e si contenta di perdere la sua uniformità materiale per tutti i cittadini, per acquistare in quel cambio le doti della ragionevolezza, della giustizia, dell'equità e della religiosità.

76. Concludiamo dunque:

1° La libertà religiosa di coscienza non può esistere, se la legge civile non si piega e adatta alle coscienze de' cittadini, mostrandosi rispettosa alle loro religiose credenze.

2° La legge civile non può adattarsi alle coscienze e credenze religiose de' cittadini, se essa parte dal principio di astrarre da tutte le credenze, e quindi da tutte le obbligazioni religiose, affine di riuscire materialmente uniforme per tutti i cittadini, qualunque religione professino.

Tali sono le due condizioni indeclinabili, alle quali solo le leggi civili possono mantenere la libertà religiosa.

77. Replichiamolo: la libertà di coscienza, considerata come diritto, non è la voglia immorale e colpevole di vilipendere e combattere impunemente la religione: è la facoltà morale di adempire alle proprie obbligazioni, e però non può essere relativa che a persone, le quali abbiano delle credenze e riconoscano delle obbligazioni imposte alla loro coscienza dalle medesime. Qualunque sieno tali credenze religiose, supposto solo che

sieno ammesse, o semplicemente tollerate dal governo civile, devono essere dal governo medesimo rispettate, ed egli offende la libertà religiosa di coscienza, ogniqualvolta colle sue leggi o co' suoi atti obbliga questi uomini credenti a mancare alle loro obbligazioni, o li seduce acciocchè vi manchino, o li punisce se non vi mancano. Un governo che fa tutto questo è vizioso, immorale ed illiberale.

Quando tutti i cittadini professano la stessa religione è difficile che il governo civile arrivi a tali eccessi. Ma allorchè nello stesso paese sono ammesse diverse religioni, allora il governo s'espone facilmente colle sue disposizioni, o co' suoi atti a violare la libertà religiosa, o per imperizia ed ignoranza, o per mala fede.

E il governo cade necessariamente in questo gravissimo sbaglio, e pecca contro la libertà religiosa, ogniqualvolta s'ostina a voler dare alle sue leggi quella *uniformità materiale* di cui abbiamo già mostrato il difetto profondo, e ricusa di adattare le sue leggi alla diversità delle religioni professate da' cittadini, contento di dare alle sue leggi l'*uniformità formale*, che è la sola giusta e ragionevole. Ecco con qual sicurezza un uomo di legge della Francia proponeva, come sistema inevitabile ed unico possibile, questo falsissimo e viziosissimo principio: « È ben certo » (così il signor Malleville in occasione delle discussioni circa il Codice civile al Consiglio di Stato), « è ben certo che in un paese « che *protegge tutte le religioni*, la legge non può considerare il « *maritaggio*, che sotto i rapporti civili ed astrazione fatta dai « *riti religiosi* » (1).

78. È singolare sentire un uomo che non vede possibile altro sistema che questo, e che nello stesso tempo parla di *protezione* accordata a tutte le credenze! Quale inconseguenza! Qual brevità di vedute! Un potere che *protegge* tutte le religioni, non potrà far altro colle sue leggi che prescindere da tutte, considerare nel

(1) *Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat*, t. I, titr. v. — Gli uomini di legge sogliono essere tanto poco informati della religione cattolica, che confondono sempre i *riti religiosi*, da' quali si suol accompagnare il matrimonio, con quelle condizioni che ha stabilite la Chiesa per la validità del medesimo. Vogliamo dunque aver distinto una volta per sempre quei *riti religiosi* che non sono necessari alla validità del contratto nuziale, i quali non appartengono alla nostra questione, dalle dette *condizioni* da cui dipende la validità e l'essenza del matrimonio.

far le leggi come se le religioni non esistessero? Che cosa si farebbe in un paese, dove non si proteggesse nessuna religione ed anzi non ci fosse religione alcuna? Sarebbero dunque trattati nello stesso modo da' legislatori un popolo, se potesse esistere, che fosse al tutto privo d'ogni idea religiosa, ed un popolo che si divide in diverse credenze. E sarà questo un proteggerle tutte, come dice il signor Malleville? Si chiameranno protettrici di tutti i culti quelle leggi che sarebbero adattate solamente ad un popolo di atei? Quale assurdo più manifesto?

79. Noi dimostreremo pertanto che se v'ha un popolo diviso in varie credenze, a cui si debba dare una legislazione, e se questa legislazione si compone col principio indicato, di dover fare astrazione da tutte le religioni, si avrà indubitatamente:

I. Una legislazione che riuscirà incoerente, o fin da principio, o ben tosto appresso nelle modificazioni che dovrà infallibilmente subire.

II. Una legislazione che offenderà necessariamente la libertà religiosa, e provocherà la persecuzione contro gli uomini di coscienza che vorranno adempire alle loro obbligazioni religiose.

80. Incominciamo dal primo.

Dimostrare che una legge non può a meno di contraddirsi, che non può sussistere a lungo senza essere modificata e ricevere nel suo seno principii contraddittori a quelli su cui fu stabilita, è lo stesso che dimostrare che una tal legge è fondata su principii falsi o manchevoli, e che ella è essenzialmente impossibile. Una tal legge, appunto perchè è impossibile, perchè non può durare senza ricevere modificazioni che la rendano incoerente con sè medesima, non è per fermo sufficiente a proteggere una sola delle varie credenze religiose de' cittadini; e però neppure è sufficiente a mantenere la libertà religiosa de' cittadini. Dunque i legislatori, quando danno al paese leggi di tal sorte, peccano contro la libertà religiosa.

Incominciamo dal dimostrare come una legislazione fatta per un popolo di credenti, e che tuttavia astrae da tutte le credenze, non si mantiene a lungo senza che lo stesso potere civile si trovi obbligato a fare nuove disposizioni che vanno in contraddizione con essa.

L'esperienza della Francia ci sta davanti: il buon senso ci aiuti a cavarne profitto.

81. Ci fu un momento in cui venne proclamato in Francia

l'ateismo: quivi ebbe la sua culla l'indicata legislazione; quivi nacque il principio della legge atea.

Ma in breve tempo si dovette proclamare da quei legislatori l'esistenza di Dio: fu una prima incoerenza, e pure bastevole anch'essa sola a mostrare l'impossibilità del principio.

La religione cattolica venne poi restituita alla Francia nel 1801, e allora molte leggi e disposizioni religiose comparvero. Altrettante incoerenze, altrettante prove dell'impossibilità della legge atea.

82. Tuttavia questo principio non si abbandonò intieramente: per confusione della ragione umana si mantenne in molte leggi quel principio che veniva smentito in tante altre. A ragion d'esempio, l'istruzione pubblica si volle sottrarre, quant'era possibile, ai diversi culti; dico quant'era possibile, poichè anche qui apparve nel fatto l'inapplicabilità del principio. Si tentò dunque di dare una certa *uniformità materiale*, pe' cittadini di tutti i culti, anche alle leggi riguardanti l'istruzione pubblica. Era cosa contro natura: sopravvennero dunque altre rivoluzioni, come accade sempre quando le leggi dello Stato sono incoerenti ed oppugnano la natura delle cose. Finalmente si pensò ad un rimedio: fu invocata la libertà dell'insegnamento; e allora una terribile lotta negli spiriti. Combatteva da una parte il vecchio principio rivoluzionario dell'*uniformità materiale delle leggi*, fondata sull'astrazione da tutte le religioni e gl'interessi acquisiti in conseguenza di tali leggi da molto tempo invalse; dall'altra parte combatteva la ragione, la giustizia patente, la necessità delle cose. Passare da un sistema ad un altro con piena coerenza era impossibile: la limitazione della mente umana sostiene le più grandi umiliazioni, prima di lasciare i pregiudizi ed abbracciare la verità. Si venne dunque ad una nuova transazione tra la verità e l'errore; a nuove incoerenze. Non si potea più sostenere la legge atea, che astrae da tutti i culti e che pareva la cosa sola possibile ai tempi del signor Malleville; non si aveva il coraggio d'abbandonare l'*uniformità materiale*: invece dunque di adattare le leggi alle diverse religioni rispetto a ciò che le riguardassero, che cosa si fece? Da una mostruosità si precipitò in un'altra non minore. Invece di astrarre e prescindere da tutte le religioni, come si faceva, si pensò di metterle tutte insieme, e di farne un *sincretismo*, un impasto di nuovo genere, e da questo strano partito uscì fuori il presente Consiglio superiore d'istru-

zione pubblica, composto di cattolici, di ebrei, di protestanti, di razionalisti, d'increduli, coll'obbligo di formar tra di loro un'opinione unica ed una volontà unica, che sola diriga la istruzione pubblica della Francia, cosa che diede argomento da piacevolleggiare con tanto sale al signor Cormenin: « Se disputer et s'entendre, paix et guerre, oui et non, blanc et noir, affirmation et négation, ami et ennemi, eau et feu, jour et nuit, lutte dans le Conseil supérieur; lutte dans les Conseils académiques; lutte organisée; lutte partout, tout cela est absolument la même chose, à ce qu'ils disent » (1).

Le cose fatte a questo modo non dimostrano solo mancanza di senno, ma di senso comune; e questo senso comune è tolto anche agli uomini più ragguardevoli dall'ostinazione e dal pregiudizio conficcato nelle loro menti dell'uniformità materiale delle leggi.

83. Quest'uniformità materiale e assoluta per tutti i cittadini sembra ad alcuni necessaria per dare a tutti un'educazione nazionale uniforme, senza riflettere che la nazione non vantaggia nulla dall'imporre a tutti i cittadini un unico stampo, e questo imperfetto e mostruoso; che invece di unire la nazione, in tal modo ella s'irrita e si divide; che l'andare contro natura è una politica falsa, nocevolissima all'unione della nazione col governo, ed impossibile; che la nazione s'unisce e fortifica, non già coll'uniformità materiale, ma coll'armonia fra le diverse membra, come un corpo umano dove i piedi non possono ricevere la forma delle mani, nè la testa quella dello stomaco; che vi hanno bensì de' diritti e de' vincoli comuni ed uniformi tra tutti i cittadini, e sono quelli che derivano dalla pura qualità di cittadino, e quando le leggi non hanno per oggetto che questi, possono benissimo essere uniformi: ma che non si possono distruggere, nè dimenticare altre qualità, che cagionano diverse varietà importantissime tra i cittadini, le quali richiedono delle leggi speciali. Onde l'opinione che le leggi debbano essere tutte materialmente uniformi per dare unità alla nazione, è al massimo grado sciocca ed imprevidente.

84. Ma sapete voi che cosa si copre sotto quest'opinione? Si copre un segreto che serve benissimo a spiegare quell'istinto,

(1) *Liberté, gratuité et publicité de l'enseignement*, par Timon, 2^e édition, Paris 1850.

che inclina i legislatori verso l'uniformità materiale delle leggi; e questo secreto si è la voglia d'una smisurata potenza, che sogliono aver in corpo gli uomini che governano. Poichè quando le leggi sono *materialmente uniformi*, il governo s'assicura con esse il più sformato dispotismo; chè con tali leggi tormenta a sua voglia tutti i cittadini, li sottomette tutti e li schiaccia sotto il peso inesorabile della sua legge; ha un pretesto da entrare per tutto, di ficcare il naso e le mani dove gli piace, e nelle proprietà e nei corpi morali, e nelle famiglie e nelle coscienze. Tutte le disuguaglianze si risentono all'inesorabile uniformità delle leggi, e se si risentono, sono tutte colpevoli e ribelli; il governo è in facoltà o di far loro grazia clementissimamente, o di martirizzarle e di crocifiggerle per delitto di fellonia, secondo l'illuminata politica dell'opportunità.

Il principio dunque, che i legislatori civili devono fare astrazione da tutti i fatti religiosi, e fabbricar leggi uniformi per tutti i cittadini, come se questi non professassero religione alcuna, non può nè logicamente nè fisicamente applicarsi. I legislatori sono cacciati dalla natura delle cose ben tosto in un gran numero d'incoerenze e di contraddizioni, come prova la ragione e come conferma l'esperienza e la storia della legislazione francese. Essendo questa stata obbligata suo malgrado di rinunciare a quel principio, e tuttavia volendo tener co' denti quell'altro dell'uniformità delle leggi per tutti i cittadini, rovesciò, come vedemmo, nell'altra mostruosità del *sincretismo religioso*. Infatti, se si vuole compilare delle leggi materialmente uniformi per tutti i cittadini, non ci sono che i due sistemi, bestiali entrambi, dell'*ateismo legale* e del *sincretismo religioso*. Nel fatto, appunto perchè assurdi, sono impossibili egualmente: l'uno e l'altro fa perdere ai legislatori la loro dignità, perchè li obbliga a mostrarsi incapaci di coerenza, e li necessita a moltiplicare e variare continuamente le leggi civili rappezzandole e puntellandole con nuove incoerenze, forse per provare al mondo, che le leggi civili, come insegna il cavaliere Persoglio, hanno il privilegio dell'*invariabilità*.

Ma torniamo al matrimonio, e vediamo se le leggi dell'89, del 92 e del Codice Napoleonico poterono mantenersi coerenti al principio sul quale furono coniate, di fare cioè astrazione da tutte le religioni professate nello Stato, ciò che il signor Malleville credeva non soltanto possibile, ma l'unica cosa possibile.

85. Secondo questo principio, tutti gli impedimenti stabiliti dalla Chiesa, che traevano l'origine da obbligazioni religiose, furono esclusi da que' legislatori, e così i voti solenni, la cognazione spirituale, la disparità del culto, l'ordine sacro, financo la pubblica onestà e il ratto. Ma nel 1801 fu tolta ai preti cattolici la facoltà di contrarre matrimonio. Il fatto religioso dell'ordine sacro ricomparve dunque nella legge civile: fu dunque riconosciuta nel corso di pochi anni la falsità del principio, che la legge dovesse prescindere e astrarre dai fatti religiosi. L'astrazione da questi fatti, che il signor Malleville diceva l'unica base possibile delle leggi, fu trovata appunto impossibile: l'esperienza mostrò, che non solo i legislatori devono tener conto dei fatti religiosi, ma che l'impossibilità sta nella pretesa di fare il contrario, per quanto buona voglia se ne abbia.

Fu appunto in quell'occasione, che il signor Portalis il vecchio, presentando il Concordato del 1801 al Corpo legislativo, stabilì il principio direttamente contrario a quello del signor Malleville, il principio solo veramente possibile, solo ragionevole, solo morale, mostrando che le teste disordinate in Francia dalla rivoluzione cominciavano a raccomandarsi, e il fumo dell'errore e delle passioni lasciava il varco ad un raggio di luce. Perocchè le parole di questo insigne uomo di legge al Corpo legislativo furono queste, e s'ascoltino bene:

« Quelques personnes se plaindront de ce que l'on n'a pas
 « conservé le mariage des prêtres: MAIS LORSQUE L'ON ADMET,
 « OU QUE L'ON CONSERVE UNE RELIGION, IL FAUT LA RÉGIR D'APRÈS
 « SES PRINCIPES. S'arroger arbitrairement de perfectionner les
 « idées et les institutions religieuses, sont des prétentions con-
 « trairees à la nature des choses. On ne pourrait entreprendre de
 « perfectionner une religion sans convenir qu'elle est vicieuse, et
 « conséquemment sans la détruire par les moyens dont on userait
 « pour l'établir ».

Tali sono le parole pronunciate dal signor Portalis il vecchio: sono parole di ragione e di buon senso: sono parole, che dimostrano che i Francesi ricuperavano queste doti perdute nella rivoluzione. Noi invitiamo i nostri legalisti e i nostri legislatori a considerare quelle parole, e il vero principio di una legislazione sana ed onesta che contengono. *Quando s'ammette o si conserva una religione conviene trattarla secondo i suoi principii.* Signori ministri, senatori e deputati, ammettete voi la religione

cattolica in Piemonte? Se l'ammettete, trattatela dunque secondo i suoi principii. Se volete dunque far le leggi sul matrimonio dei cattolici, le vostre leggi sieno formate secondo i principii della religione cattolica: non fate astrazione da questa: se fate astrazione, non è vero che l'ammettete, non è vero che la conservate: se non fate astrazione (e v'è impossibile il fare veramente una tale astrazione, come è stato impossibile in Francia) dunque riconoscetela pienamente, riconoscete la sua dottrina sul matrimonio, non istendete a violarla la mano sacrilega. Non potete ammetterla e riconoscerla senza in pari tempo riconoscervi a lei sudditi e figliuoli: non c'è nulla di mezzo, o ammetterla e quindi trattarla nelle vostre leggi secondo i suoi principii, come v'insegna quel legista francese, oppure distruggerla: sarete in tal caso empì, ma non sarete sleali ed ipocriti.

86. Mi direte forse che il principio del signor Portalis non fu applicato alla legislazione francese con tutta coerenza. Ve l'accordo. E infatti col non più riconoscersi il matrimonio de' preti la legge cessava dall'astrazione, e comprendeva in sè stessa la religione cattolica. Ma se la comprendeva, perchè poi lasciare che rimanessero ancora esclusi gli altri impedimenti dirimenti voluti dalla religione medesima? Questi erano impedimenti come l'ordine sacro, e ad egual titolo. Se si accetta il disposto dalla religione cattolica intorno a questo, perchè non si accetta il disposto dalla medesima religione intorno agli altri? Se non si astraie dalla religione, conviene ammetterla tutta qual'è; se si astraie, non conviene ammetterla in parte alcuna. Rimane dunque nella legge francese la più strana incoerenza. Da noi tutto questo si accorda, ma la colpa non si può attribuire al principio accennato, e per sè evidente, del signor Portalis: sì, ai pregiudizi dei legalisti francesi, che li resero incapaci di una buona logica. I pregiudizi, come abbiám già detto, non si depongono d'un tratto, e quando le menti sono ammalate, non si risanano in un momento: la medicina non porta subito il suo effetto. Quel principio del signor Portalis è appunto la medicina di tutte le legislazioni astratte e irreligiose, è il preservativo contro quelle che pericolano di ammalarsi e di prendere la stessa lebbra. Quelli che devono essere custodi della legislazione piemontese adoperino dunque quel principio a preservarla dall'infezione pestilenziale: guai se essi stessi la inoculassero alle patrie leggi!

87. Raccogliamo dunque il discorso nelle seguenti proposizioni:

I. Una legislazione fondata sull'astrazione dai fatti religiosi, cioè dalle obbligazioni e dai diritti religiosi dei cittadini, è impossibile, perchè non può conservare, almeno a lungo, la coerenza con sè medesima, ed è obbligata a cadere in perpetue contraddizioni.

E davvero per essere coerente, oltre tutto quello che s'è detto di sopra, essa non dovrebbe mai neppure fare un'allusione allo stato religioso delle persone, con che si semplificherebbe, a dir vero, di molto la legislazione piemontese, le fatiche del Parlamento, e gli atti de' signori ministri!

II. Dovendo per lo contrario una savia legislazione possibile, per un popolo che non sia ateo, tener conto de' fatti religiosi (specialmente se si vanta di tollerare e proteggere le diverse credenze de' cittadini), essa non deve dimenticare nessuno di tali fatti, quando sono essenziali in modo da venirne obbligazioni e diritti religiosi, perchè altrimenti si renderebbe incoerente con sè medesima, e si suiciderebbe.

III. Una tale legislazione per conseguente deve trattare la religione ammessa nello Stato, secondo i principii della medesima, e non contrariarli giammai.

IV. Dunque le leggi civili sul matrimonio de' cattolici devono pienamente conformarsi ai principii cattolici su questo argomento, non astrarre da questi principii, e però riconoscere per validi quei matrimoni, che riconosce la Chiesa cattolica, e per invalidi quelli, che sono dichiarati tali dalla medesima Chiesa.

88. Una legge civile fondata sul principio di dover fare astrazione dalle diverse credenze de' cittadini è impossibile, come abbiamo dimostrato. Quindi avviene sempre che ben tosto ella sia modificata da nuove leggi fondate sul principio contrario, cioè sul principio, che la legge deve tener conto delle credenze de' cittadini. Allora c'è la contraddizione e la lotta nelle stesse leggi, e, finchè dura questa lotta, c'è lo scontento e la malsania della nazione e del suo governo; chè a questo modo s'indeboliscono i governi e le nazioni. Ora noi dicevamo che una legislazione impossibile, com'è pure una legislazione incoerente, è incapace di tutelare la libertà religiosa. Agli uomini non del tutto ebei, o acciecati da' pregiudizi de' legulei, questa proposizione sarebbe chiarissima e non bisognevole di ulteriore dimostrazione. Ma noi siamo obbligati a dimostrarla! In tale stato d'infermità si trovano le menti de' nostri statisti e de' nostri

legislatori! E per dimostrarla, quanto è richiesto dall' argomento che noi trattiamo, terremo il metodo seguente: esporremo i diritti religiosi de' cattolici verso il loro governo per ciò specialmente che riguarda il matrimonio, e dimostreremo che ciascuno di questi diritti verrebbe manomesso ed infranto, qualora si facesse una legge sul matrimonio basata sul principio dell'astrazione da ogni credenza, a imitazione della francese.

89. Poniamo dunque sott'occhio tutti questi diritti religiosi de' cittadini cattolici verso il governo, e poi dimostriamo di ciascuno a parte, che una legge sul matrimonio fatta a imitazione della francese lo infrange iniquamente e lo distrugge.

Diritti religiosi del popolo cattolico verso il governo civile, relativi al matrimonio.

I. I cittadini cattolici, anche semplicemente a titolo di libertà religiosa, hanno il diritto, verso chi li governa, d' avere delle leggi civili che non facciano astrazione dal cattolicesimo, e che sanzionino tutti que' diritti e correlative obbligazioni che traggono l'origine dal medesimo.

II. I cittadini cattolici, anche semplicemente a titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere che il potere civile, *sotto nessun pretesto o finzione legale*, non indebolisca colla sua legislazione l'indissolubilità del vincolo coniugale, fondamento delle famiglie, e del loro buon ordine, non meno che dell'incivilimento delle nazioni.

III. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo non dia loro scandalo facendo una *professione legale* d'incredulità.

IV. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo colle sue leggi o co' suoi atti, nè direttamente, nè indirettamente, nè con finzioni, nè con cavilli legali, non inciti al male, non gl' inciti a ciò che la loro credenza religiosa dichiara male.

V. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, sotto nessun pretesto o per nessuna finzione legale, non li co-

stringa COLLA FORZA a permanere nel concubinato o nell' adulterio da cui vorrebbero uscire.

VI. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, sotto verun pretesto o finzione legale, non tolga ai sacerdoti cattolici la libertà di esercitare, senza soggiacere a vessazioni o persecuzioni, il loro sacro ministero.

VII. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, sotto verun pretesto o finzione legale, non diminuisca alla donna quella libertà e quella dignità che il cattolicesimo le ha data, e che è divenuta uno degli elementi della civiltà de' popoli.

VIII. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, sotto verun pretesto o finzione legale, non obblighi i padri di famiglia e gli altri parenti a riconoscere per legittimo matrimonio de' loro figliuoli e parenti quello che non è tale, e a lasciare le loro sostanze a figliuoli illegittimi e adulterini, come neppure a subire il gravissimo dolore di vedere un figliuolo, o un parente, vivere in concubinato e in adulterio sotto la protezione della FORZA BRUTA del governo, con infamia non legale, ma realissima, delle famiglie, e senza poterlo richiamare al dovere, o ch'egli vi possa ritornare.

IX. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo civile, che questo, sotto nessun pretesto o finzione legale, colle sue leggi non semini la discordia religiosa nelle famiglie e nella nazione.

X. I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto, che scaturisce dai precedenti, di pretendere dal potere civile, che questo riconosca tutti gli impedimenti dirimenti il matrimonio imposti dalla Chiesa, e non ne riconosca verun altro.

Tali sono i diritti che ha un popolo cattolico verso i suoi legislatori e verso il suo governo: questi diritti devono rimanere inviolabili e costituiscono altrettanti limiti della potestà legislativa e giudiziale: il potere civile che li infrange è tirannico.

Rifacciamoci dal primo e vediamo come una legge sul matrimonio alla francese lo violerebbe.

PRIMO DIRITTO

90. Dicevamo dunque che: « I cittadini cattolici, anche semplicemente a titolo di libertà religiosa, hanno il diritto verso chi li governa, d' avere delle leggi civili che non facciano astrazione dal cattolicesimo, e che sanzionino tutti que' diritti e correlative obbligazioni che traggono l'origine dal medesimo ».

Che la libertà religiosa non sia realmente tutelata da una legge che astrae dalla religione, risulta dalle cose dette, dall'essere una tal legge impossibile, incostante, incoerente con sè medesima. Ma dimostriamolo più direttamente sciogliendo il sofisma che ci oppongono i legislatori francesi e piemontesi. Essi dicono: « Il governo civile deve rimettere alla coscienza di ciascuno le obbligazioni religiose, e perciò non deve sanzionarle colle sue leggi, ma *permettere* d'infrangerle liberamente a tutti quelli che vogliono sottrarsene ».

91. Questo sofisma è fondato in un concetto vago, indeterminato e confuso delle obbligazioni religiose. Se il *permettere* a ciascun cittadino di adempirle e di non adempirle non traesse mai seco la conseguenza della violazione de' diritti d'altri concittadini, quella sentenza de' legalisti potrebbe passare. E infatti ci hanno non poche obbligazioni religiose che sono unicamente morali e strettamente personali per modo che dalla loro infrazione non deriva alcuna infrazione de' diritti altrui, e tanto il vantaggio dell' adempirle, quanto il danno del non adempirle ritorna puramente sulla persona che le adempisce, o non le adempisce. A ragion d'esempio, l'ascoltar la Messa i dì festivi, soddisfare al precetto pasquale e simiglianti, sono obbligazioni religiose a cui l'uomo può mancare senza offendere i diritti di nessun altro suo simile. Rispetto a queste la legge può benissimo abbandonarle, non dico alla coscienza, ma alla volontà di ciascuno, e non aggiungervi alcuna sanzione: può far questo senza offendere menomamente la libertà religiosa de' cittadini. Basta solo, rispetto a tali obbligazioni, che la legge non metta i cittadini in una impossibilità o in una difficoltà d'adempirle. Poichè, se la legge avesse per conseguenza di mettere i cittadini nell'impossibilità o anche nella difficoltà di adempiere un'obbligazione religiosa qualunque, con questo violerebbe la loro li-

bertà di coscienza. A questa sola parte si restringe dunque il dovere del legislatore, rispetto a quelle obbligazioni religiose, che sono di natura meramente morale e non punto giuridica.

92. Ma i legalisti estendono indebitamente lo stesso discorso a tutte affatto le obbligazioni religiose dei cittadini, e in questo sta il loro sofisma. Quello che vale per alcune, essi lo pronunciano di tutte; e la turba ignorante, o semignorante, resta facilmente presa a quella speciosa sentenza, perchè corrono subito sotto l'attenzione quelle obbligazioni religiose, la cui trasgressione non danneggia se non chi le trasgredisce, e il pensiero di tali uomini non va più avanti, e non cerca se forse non ve ne possono essere d'altra specie. Ora d'altra specie appunto ce ne sono: ci sono delle obbligazioni religiose, le quali hanno una natura non semplicemente *morale*, ma *giuridica*: obbligazioni, vogliamo dire, da una parte, alle quali corrisponde nell'altra parte un diritto religioso; obbligazioni che non si possono trascurare senza danno altrui, senza che de' diritti altrui naturali o religiosi rimangano offesi. Di questa specie di obbligazioni presenta appunto un esempio manifestissimo e solenne, il matrimonio. Perocchè le obbligazioni matrimoniali sono reciproche, e a fronte dell'obbligazione dell'una delle parti, sta sempre il diritto dell'altra, onde quella non può essere infranta, senza che rimanga questo violato. Laonde, qualora il potere civile rimettesse puramente alla coscienza dei cittadini l'adempire o no tali obbligazioni religiose (e si noti bene, religiose, non meramente civili), ne verrebbe che i diritti religiosi dei cittadini non sarebbero dal governo tutelati, e che la religione non sarebbe protetta (quando nel sistema stesso del signor Malleville la protezione di tutte le credenze è un dovere del governo); che perciò non sarebbe sufficientemente tutelata la libertà religiosa, perchè, tolti via i diritti che nascono all'uomo dalla religione, è tolta la libertà: chè il diritto non è altro che una libertà, cioè una libera facoltà di avere, di godere, o di fare qualche cosa. È dunque un manifesto sofisma quello de' legalisti, che pretendono dover il governo civile rimettere alla semplice volontà de' cittadini l'adempimento di *tutte* le obbligazioni religiose, e *permetter loro* indistintamente d'infrangerle secondo il capriccio delle passioni momentanee. Perocchè, se il governo può permettere a ciascuno di trasgredire le obbligazioni religiose che non recano detrimento ad altri che a lui stesso, non può permettere che sieno

trasgredite quelle obbligazioni religiose, che recano danno altrui e lesione degli altrui diritti religiosi.

93. E per conoscer meglio la fallacia dello specioso argomento, lo si consideri da un altro lato. Dicesi che il governo deve *permettere*. Se si trattasse d'una sola permissione, non ci sarebbe nessuna difficoltà; niuna opposizione ci sarebbe da parte nostra, non avremmo da osservare se non una cosa sola, che la permissione d'infrangere impunemente le obbligazioni religiose si potrebbe benissimo invocare a titolo di *tolleranza*, ma non a titolo di *libertà religiosa*, come fanno i legalisti per quella confusione d'idee che hanno ereditata dagli atei della Francia. Non è la *libertà di coscienza* il potere infrangere impunemente le obbligazioni religiose: la libertà di coscienza è tutto il contrario, come abbiamo veduto, e consiste nel poter adempire impunemente le proprie obbligazioni religiose, e non essere obbligato da pene, incomodi, ovvero ostacoli legali a trasgredirle. Questo è il vero concetto della libertà di coscienza; all'incontro il poter mancare alle proprie obbligazioni religiose è un male che può essere tollerato dalla legge civile, e non una libertà di coscienza. Colui che venisse obbligato dall'autorità delle leggi civili ad adempire alle obbligazioni religiose e morali, non è già per questo solo obbligato a violare la propria coscienza; potrà dunque lamentarsi dell'*intolleranza* del governo, se si tratta di obbligazioni meramente morali, potrà dire che il governo lo costringe ad una cosa inutile, molesta ed ingiusta. se si vuole; ma non sentirà per questo rimorso nell'adempire la legge, e però la sua coscienza non rimarrà punto offesa.

94. Ma lasciata da banda quest'osservazione, ammettiamo che il governo possa *permettere* a titolo di tolleranza, la trasgressione delle obbligazioni religiose. L'ammettiamo a condizione che *di fatto* sia un semplice *permettere*. Quando non si tratta che di *permettere*, passi pure; ma se una conseguenza necessaria del *permettere* fosse il *costringere*, allora non si abusi più della parola *permettere*: si parli chiaro, si dica tutto ciò che si vuole: si formuli la proposizione secondo l'intera verità, e la proposizione che ne risulterà, sarà questa: il potere civile deve *permettere* ai cittadini l'inosservanza delle obbligazioni religiose, e in conseguenza di questa permissione, **COSTRINGERE** altresì i cittadini a non osservarle. Ora chi sosterebbe una proposizione così formulata? Chi non vedrebbe tosto la tirannica absurdità?

Chi non direbbe non solo intollerante quel legislatore, che la prendesse a regola delle sue leggi, ma violatore ancora dei sacri diritti della coscienza e di ogni libertà religiosa?

Eppure questo si vuole in fatto da' nostri legalisti: da parte le vane parole, da parte tutte le chiacchiere; si consideri la realtà del fatto, chè questa sola è che importa. Voi parlate del permettere, e fingete, o scioccamente o colpevolmente, di non conoscere le conseguenze che derivano da questo permettere. Perchè le dissimulate, se le prevedete, e se non le prevedete, perchè fate i legislatori, o i maestri de' legislatori?

Non può un governo *permettere* certe cose senza che ad un tempo ponga sè stesso nella necessità di *costringere* a certe altre. Perocchè se il governo permette a' cittadini di fare checchessia, egli con questa permissione ne dà loro la facoltà ed il *diritto*, e quindi già si trova nella necessità di difendere la sua permissione e il *diritto* con questa accordato, e quindi di *costringere* tutti gli altri cittadini a uniformarsi alle conseguenze che procedono da tal diritto. Se dunque il diritto che acquista un cittadino in virtù della permissione che gli è accordata dalla legge civile di violare le sue obbligazioni religiose, non può esercitarsi senza la cooperazione di un'altra persona, e questa non può cooperare all'esercizio di un tal diritto senza trasgredire da sua parte la legge religiosa, e mancare alla propria coscienza, che farà il governo? Certamente costringerà quest'altra persona a fare quello, che la coscienza le vieta, per tutelare il diritto accordato alla prima, di fare quello che è dalla sua religione proibito. Infatti, si supponga che il governo permetta ad un cittadino di contrarre un matrimonio vietato e dichiarato invalido dalla Chiesa cattolica, giustificando questa permissione colla solita ragione che adducono i legalisti, che la legge civile deve astrarre dalle obbligazioni religiose, per lasciare che tutti i cittadini facciano quello che la loro coscienza loro prescrive. Contratto in conseguenza di questa permissione un matrimonio illecito e nullo, viene il momento in cui l'una delle due parti vuole soddisfare alla propria obbligazione religiosa, e metter fine al rimorso della propria coscienza, da cui è lacerata, col dividersi dal coniuge illegittimo, permessogli dalla legge. L'altro coniuge, ostinato nel male che la legge gli permette, reclama che la sua illecita congiunzione sia mantenuta dalla pubblica autorità, che ha permesso l'infrazione delle obbligazioni reli-

giose; e questa *COSTRINGE* la parte, che si ravvede e che vuol adempire ai religiosi doveri col separarsi, a permanere in quello stato che la sua coscienza riprova e condanna. È cotesta una semplice permissione di mancare a un'obbligazione reii-giosa? Non è abusata qui la forza e l'autorità pubblica a violentare le coscienze? Il potere civile non offende con ciò nel modo più riprovevole e scandaloso la libertà di coscienza dei cittadini? Trattasi dunque d'una semplice *permissione* di fare il male, come dicono i legalisti, o non anzi trattasi di una tal permissione, che trae seco il *COSTRINGIMENTO* al male? Perché dunque si tace maliziosamente il *costringere* che si vuole insinuare e nascondere sotto l'onesto vocabolo di *permettere*? Ripetiamolo, non può il governo civile in queste materie *permettere*, senza sanzionare colla forza la sua permissione, e sanzionandola, accade bene spesso ch'egli costringa le coscienze, e ne violi iniquamente la libertà.

95. La classificazione delle obbligazioni religiose dei cittadini relativamente al dovere che ha il legislatore di considerarle nelle sue leggi, può farsi anche in altra maniera. Alcune di esse sono tali, la cui violazione non reca altro effetto che la colpa di colui che manca ad esse. Altre poi sono tali, la cui violazione non solo è *illecita*, ma trae seco l'effetto d'una *invalidità*. Vi hanno certe azioni colle quali si fa qualche cosa di morale o di giuridico, che resta anche dopo cessate le azioni medesime. A ragion di esempio, certe azioni mettono in essere il titolo d'un diritto, come i modi di acquistare, ovvero il diritto stesso e l'obbligazione correlativa, come l'atto d'un contratto, o qualche cosa di reale, benchè ad un tempo spirituale, come accade nei Sacramenti che producono certi effetti reali e spirituali nelle anime. Tutte queste azioni, se sono tali, che producano veramente questo effetto permanente che resta dopo di esse, a produrre il quale sono ordinate, si dicono *valide*; ma se manca loro alcuna di quelle condizioni che sono necessarie affinchè producano questo effetto, si dicono *invalidi*. Altra dunque è la liceità dell'azione, altra la loro validità: lecite sono tutte le azioni non proibite dalla legge morale, benchè non producano cosa alcuna, che sussista dopo di esse: *valide* è un'appellazione che si dà soltanto a quelle azioni particolari che hanno la virtù di operare l'effetto permanente che abbiamo descritto. E queste possono essere anche illecite e tuttavia valide. Così i matrimoni

clandestini prima del Concilio di Trento erano validi, quantunque illeciti. Tutti gli impedimenti proibenti rendono il matrimonio illecito; ma i soli impedimenti dirimenti lo rendono invalido.

96. Ora che la legge civile permetta delle azioni illecite, questo può essere consigliato dalla *tolleranza civile*. Ma rispetto alle azioni che non solo sono illecite, ma anche invalide, il potere civile può fare l'una di queste due cose: o non determinar nulla intorno ad esse, se la materia è tale che non giudica importare al fine per cui è istituito il governo; o in caso diverso, in caso che giudichi dover disporre qualche cosa intorno ad esse, egli è obbligato a non *fingere* la validità di dette azioni, il che sarebbe stoltezza, ma a riconoscere il fatto della loro validità e della loro invalidità. Il governo può riconoscere la validità, ma non mai crearla egli stesso, perchè, come abbiamo veduto già prima, stabilire una legislazione sopra fatti che non esistono è stoltezza, è darle per fondamento il nulla, è ingannare il mondo con delle parole e delle forme. Le forme prive di sostanza introdotte da legalisti nelle leggi civili sono similissime alle forme dialettiche della fine del medio evo; quando la dialettica si ridusse ad un formalismo, quando la sapienza si ripose in argomentazioni puerili, vuote di solide cognizioni cavate dai fatti, allora divenne dispregevole agli occhi di tutti. Le forme legali separate anch'esse dalla realtà de' fatti, recano il medesimo discredito e decadimento delle leggi. I legalisti adorano la forma; della materia e della sostanza nulla si curano. Noi vogliamo qui dare un esempio delle mostruose contraddizioni in cui si perdono; e se fossero solo contraddizioni li abbandoneremmo alla lor sorte, cioè al giudizio del tempo; ma le forme legali, senza che soggiaccia loro alcuna materia reale, sono iniquità di grandissimo danno alla civile comunanza, e perciò non è perduto il tempo che impieghiamo a combatterle.

97. L'esempio è tratto dalla legge francese sul matrimonio. Udiamo dunque qualche sentenza di que' legalisti francesi a cui è principalmente dovuto il *sistema formalista*, cioè quel sistema legale, che fa consistere la legge civile in vuote forme. Gli autori del Codice, parlando del matrimonio, sostenevano « que « la loi ne s'occupe pas du CONTRAT NATUREL du mariage, « qu'elle ne règle que le contrat civil » (1). Il signor Tronchet

(1) *Conférence du Code*, t. I, p. 86.

parimenti dicea: « Le contrat naturel du mariage n'appartient « qu'au droit naturel. Dans le droit civil, on ne connaît que le « contrat civil, et ne considère le mariage que sous le rapport « des effets civils qu'il doit produire » (1). Lo stesso il signor Merlin (2) e tutti generalmente i legalisti francesi (3). Vi ha dunque, secondo questi legalisti, una perfetta separazione fra il diritto civile e il diritto naturale. Il diritto civile sta da sè con perfetta separazione dal diritto naturale. Se il diritto civile contenesse lo stesso diritto naturale, in tal caso le maniere di dire che abbiám citate de' legalisti francesi non sarebbero che delle inesattezze di parlare suscettibili di benigna interpretazione. Ma se intendono che nel contratto civile del matrimonio non si conosca che il contratto civile, come dice espressamente nelle citate parole il signor Tronchet, in tal caso si esclude il diritto naturale dal diritto civile per modo, che questo rimane una pura forma legale vuota di sostanza, chè solo il diritto naturale è quello che può somministrare la materia e la sostanza al civile. E questo è appunto il pensiero di que' legalisti: per essi la legge civile è una forma vuota, concepita dal legislatore, e che ha valore indipendentemente dal diritto naturale, a cui può essere contraria. Ma se « il contratto naturale del matrimonio « non appartiene che al diritto naturale, e nel diritto civile non « si conosce che il contratto civile », e quindi s'esclude il contratto naturale, che cosa rimane questo diritto civile? Noi lo

(1) *Conférence du Code*, t. I, p. 86, 98, 102.

(2) *Ivi*, p. 670.

(3) Non crediate però che con questo io voglia negare che gli stessi legalisti francesi dicano anche tutto il contrario. Il signor NOUGARÈDE (*Jurisprudence du mariage et Aperçu des changements qu'elle doit éprouver par l'abolition du divorce*. Paris, 1817, lib. XI, cap. III, 1, 3, p. 367) vi dice che la legge francese ha considerato il *contratto naturale* del matrimonio, e l'ha fatto per escludere la giurisdizione ecclesiastica, non altro essendo l'intento della legge che di dichiarare non esser necessario alla validità del matrimonio qualunque sia osservanza religiosa. La pia intenzione di que' legislatori! Ma dopo di tutto questo, tutti convengono che quando la legge *finge* che il contratto naturale non esista più, come nel caso della morte civile, ella lo fa, perchè il contratto nel diritto civile non è altro che civile, e perchè il diritto civile non considera il diritto naturale, e non ammette altro che se stesso! A tali contraddizioni ed arzigogoli furono e saranno sempre condannati per giusta punizione i superbi legislatori dell' incredulità.

possiamo raccogliere dagli stessi legisti francesi. Il Portalis, il Tronchet, il Bigot-Preameneu, il Malleville, nel proemio del progetto del Codice civile, si esprimono in questo modo: « Nous « nous sommes convaincus que le mariage n'est ni un acte civil, « ni un acte religieux, mais un acte naturel, qui a fixé l'atten- « tion des législateurs » (1). Confrontando dunque queste parole colle precedenti, si hanno queste due proposizioni:

1° Il matrimonio non è un atto nè civile, nè religioso, ma naturale;

2° Nel diritto civile non si considera che il contratto civile, e non il contratto naturale.

Ora qual'è la conseguenza logica di queste due proposizioni? Eccola inevitabile: il diritto civile sul matrimonio non versa punto nè poco sul matrimonio, perchè il matrimonio non è un atto civile, ma naturale; e il diritto civile non conosce che il contratto civile e non il naturale. In virtù dunque di queste astrazioni sofistiche i legalisti francesi considerano la legge civile sul matrimonio, come una mera forma legale, vuota della sostanza, perchè astratta interamente dal diritto naturale, al quale solo appartiene il matrimonio; giacchè il matrimonio, per loro confessione, non è un atto civile, ma naturale. Il formalismo della legge qui è al sommo grado, cioè all'assurdo.

98. Egli è chiaro che non si possono evitare tali lambiccate sottigliezze de' legalisti, dannosissime alla società, se non si ricongiunge la materia alla forma della legge, il diritto naturale al diritto civile: se non si stabilisce che la legge civile non può mai dipartirsi dalla legge naturale, non può mai venire in collisione con questa; che la legge civile non ha forza per sè stessa, ma la riceve dal diritto naturale che si appropria; che una legge civile che venga in collisione colla naturale deve cedere a questa e riformarsi da' legislatori: che mai e poi mai una mera forma legale potrà distruggere un solo dei diritti assicurati all'uomo dalla legge naturale; che questi diritti non si possono fingere dall'arbitrio del legislatore, e non si può neppur fingere che ci sieno; e che tali finzioni o forme legali promulgate da' legislatori non sono più che vanissime parole, leggi non mai.

99. E acciocchè non si creda che la separazione e l'indi-

(1) *Conférence du Code*, t. I, p. 34 et seq.

pendenza della legge civile dalla legge naturale, stabilita dai legisti francesi, sia una cosa che resta nella teoria, e che non intendano mai di ridurre alla pratica un formalismo così cavilloso, prendasi il caso della morte civile, che è anche questa una forma legale in abito metaforico. I legisti francesi considerano per sciolto il matrimonio di chi è morto civilmente, e danno facoltà all'altro coniuge di rimaritarsi. Nello stesso tempo convengono, che questa non è che una *finzione della legge*, come la chiama espressamente il signor Delvincourt, perchè si sa bene che l'uomo che dicesi morto civilmente, realmente vive ancora, e confessano, che quella soluzione del vincolo maritale e le nuove nozze sono indubitamente contrarie al diritto naturale. Onde la legge civile che discioglie tali matrimoni è veramente, in questo caso, una pura FORZA LEGALE priva di ogni *substratum* naturale; eppure quella forma legale così vuota è quella che deve prevalere; e quantunque l'essenza del matrimonio, secondo gli autori del Codice francese, *sia un atto naturale che ha fissato l'attenzione de' legislatori*, tuttavia la legge può chiuder gli occhi a quest'atto naturale, e l'atto naturale è bello ed annichilato; come in altri casi la legge può fissare l'attenzione nel nulla e così fare che il matrimonio, quest'atto naturale, esista.

La legge dunque sostituisce parole alle cose; le nazioni si governano colle parole; in quanto poi alle cose la legge civile può lasciarle da parte che poco importano! E per levar via ogni scrupolo, sapete come si fa? Basta dichiarare che non è INTENZIONE del legislatore levar via le cose, ma solamente astrarre da esse, prescindere da esse: ecco tutto aggiustato: LA MANO DI FERRO del legislatore distrugge le cose sostituendovi delle parole che si chiamano legge; nello stesso tempo che l'INTENZIONE del legislatore vuol conservarle. Ecco tutto accomodato stupendamente. Non sembrerebbe vero, ma ve lo proverò coi testi medesimi dei legisti francesi. Il signor Locre scrive: « Le mariage, « que l'individu frappé de mort civile contracte, est avoué par « la loi naturelle et par la religion. La loi civile n'a aucun « pouvoir sur une telle union, et SON INTENTION N'EST PAS DE « LA CONTRARIER » (1). Il signor Merlin: « La personne qui a « épousé un mort civilement est sans doute liée à lui par une « obligation naturelle; MAIS CETTE OBLIGATION n'ayant pas la

(1) *Esprit du Code civil*, t. I, p. 404.

« sanction de la loi, EST AUX YEUX DE LA LOI COMME SI ELLE
« N'EXISTAIT PAS » (1). La legge dunque:

1° Riconosce l'adulterio che commette uno de' coniugi passando ad altre nozze quando l'altro è morto civilmente;

2° Se questo coniuge vuol passare all'adulterio, la legge lo sostiene COLLA FORZA e dichiara questo adulterio LEGITTIMO MATRIMONIO;

3° Finalmente si scusa dichiarando non essere SUA INTENZIONE che abbia luogo questo adulterio che per essa è legittimo matrimonio sanzionato colla forza.

« Io perderò », dice Iddio, « la sapienza dei sapienti: » non sappiamo come la superbia dei legislatori umani possa essere confusa e svergognata in un grado maggiore di questo.

100. E quello che mette il colmo a questa vergogna si è che tali legisti, quando applicano questa legge, che dell'adulterio conosciuto e confessato da essi medesimi pretende fare un legittimo matrimonio, dichiarano d'attenersi alla NATURA DELLE COSE. Un tribunale supremo mostrando una sentenza con cui dichiarava nullo un matrimonio di persone colpite dalla morte civile, così s'esprime: *Attendu qu'il est CONTRE LA NATURE DES CHOSES que des condamnés à la mort civile puissent contracter un mariage qui produise des effets civils, comme l'a proclamé l'article 25 du Code, et qu'il s'ensuit nécessairement que le mariage dont il s'agit, contracté pendant que les parties étaient l'une et l'autre en état de mort civile a été radicalement nul dans son principe, etc.* (2). La morte civile adunque d'un uomo che tutti sanno che vive e mangia e beve e veste panni, è divenuta per opera de' legalisti LA NATURA DELLE COSE; e giudicare secondo questa FINZIONE è un giudicare secondo LA NATURA DELLE COSE! Queste baratterie e scambietti de' legalisti sono continui nel paese delle leggi astratte, cioè nella Francia. Vedete il signor Baston: egli vi dice una bellissima sentenza, che « il diritto di congiungersi in matrimonio è talmente naturale all'uomo che NIUNA POTESTÀ può privarne assolutamente alcuno » (3). Ne verrebbe spontanea la conseguenza, che se nes-

(1) *Code et motifs*, t. II, p. 566, note.

(2) Questa sentenza è del 16 maggio 1808, appresso MERLIN, *Répert. de Jurispr.*, t. X, p. 583.

(3) *Concordance des lois civiles et des lois ecclésiastiques de France touchant le mariage*, Paris, 1824, p. 103 bis.

suna potestà può privare alcun uomo di tal diritto, dunque neppure la potestà civile; e così questa ammetterebbe qualche limite. Non abbiate timore, perchè c'è il suo rimedio: basta che la legge *FINGA* che l'uomo sia morto, ed ecco che l'uomo resta privato di quel diritto che gli dà la natura e di cui si confessa non poter essere spogliato da nessuna potestà della terra! Infatti lo stesso signor Baston vi assicura che la morte civile è un impedimento, che dirime il matrimonio, e rende l'uomo inabile a contrarlo! Voi vedete che la potenza che ha la legge civile di *FINGERE* rimuove da essa ogni limite che le potesse mettere *LA NATURA*; poichè la legge finge che non ci sia la natura e che non ci sieno i limiti che impone la natura: lo spediente è graziosissimo!

Altri legisti più timorati se la scapolano per un'altra gretola. Essi vi dicono con un tono di devozione che la legge francese sul matrimonio rispetta, lascia intatto, non tocca nemmeno il vincolo naturale e religioso del matrimonio, e sono contentissimi d'aver trovata questa parola *di effetti civili* (giacchè tutto l'artificio sta nel sostituire delle parole alle cose, e in fare che quelle caccino via queste) e di poter concedere alla legge di distruggere di fatto il vincolo matrimoniale, dividendo i coniugi colla *FORZA*, e facendo che un d'essi contragga l'obbligazione dell'adulterio sotto il nome di matrimonio, chiamando tutto ciò semplicemente *GLI EFFETTI CIVILI*. E per vero, dal momento che tra gli effetti civili si enumerano anche i doveri e i diritti maritali reciproci de' coniugi, egli è chiaro, che annullando colla legge questa sorte d'effetti civili, i due coniugi sono liberati da ogni vincolo, e possono passare all'adulterio sotto la protezione della legge e della *FORZA PUBBLICA*.

101. La legge dunque ridotta a pure forme legali, sicchè non ha bisogno alcuno di avere per sua materia la realtà delle cose, i diritti e fatti naturali e religiosi, non può essere sufficiente per tutelare veramente e senza frode od inganno i diritti religiosi de' coniugi cristiani: le chiacchiere, i cavilli, le sottili distinzioni, le astrazioni sofistiche de' legalisti non possono surrogare l'effetto, che la legge non produce, e che pur dovrebbe produrre, cioè la vera tutela di que' diritti. Tali *forme legali* non sono leggi, benchè promulgate col nome di legge: esse sono menzogne obbrobriose della pubblica autorità: esse ipocritamente smentiscono quando dichiarano di tutelare la libertà

religiosa delle coscienze de' cittadini: tradiscono, prostituiscono, offendono in mille maniere questa sacra libertà: abusano della forza in molti casi per COSTRINGERE i cittadini all' ADULTERIO e per tenervi infissi sotto il mentito nome di matrimonio: cotale leggi sono adunque inique e non soddisfano punto, anzi contrariano al diritto che ha un popolo cattolico verso a quel potere civile che lo regge. Questo dunque può giustamente dimandare ed esigere d'avere leggi, come dicevamo al principio, che « non facciano astrazione dalla loro religione, ma che sanzionino tutti i diritti e le obbligazioni correlative che traggono l'origine dalla religione che professano, solamente queste leggi essendo in verità sufficienti a tutelare la loro libertà religiosa ».

SECONDO DIRITTO

102. II. Un altro rispettabilissimo diritto dicevamo esser quello, che hanno i cittadini cattolici verso il potere civile, « di esigere che, *sotto nessun pretesto o finzione legale*, il medesimo potere civile non indebolisca l'indissolubilità del vincolo coniugale, fondamento delle famiglie e del loro buon ordine, e dell'incivilimento delle nazioni ».

Dal'enunciazione di questo diritto apparisce, che egli non è solo un diritto de' cittadini del Piemonte, ma è un diritto sacro di tutte le nazioni civili dell'intera cristianità. La Chiesa cattolica, che è la madre dell'incivilimento cristiano, e l'adunatrice della più grande e della più augusta delle società umane che comparissero sopra la terra, cioè di quel corpo di nazioni che si chiama cristianità, ha posto a fondamento di questa grand'opera il diritto divino dell'indissolubilità del vincolo coniugale, e colla potenza ch'ella sola possiede, lo ha profondamente radicato nelle menti, nelle leggi e nei costumi.

103. I legalisti colpiti da una cecità inesplicabile non vedono la luce di questo fatto. Come se questo fatto non esistesse, attribuiscono solo a sè stessi il potere di dar ordini al matrimonio: « NOUS AVONS DÉTERMINÉ CES FORMES (del matrimonio): la « publicité, la solennité des mariages peuvent seules prévenir « ces conjonctions vagues et illicites, qui sont si peu favorables

« à la propagation de l'espèce » (1). « Il était impossible d'ABANDONNER CE CONTRAT À LA LICENCE DES PASSIONS » (2). Noi sentiamo al solito l'eco di questi vanti de' legisti francesi. Il signor Persoglio teme che la legittimità della prole sia *abbandonata al caso* (3); il *Risorgimento* aspetta una nuova legge civile con cui si provveda alle *malsicure unioni* (4). Povera umanità se ha dovuto aspettare fino al secolo XVIII e XIX, acciocchè il matrimonio, fondamento delle famiglie, incominci a non esser più abbandonato alla licenza delle passioni, o venga finalmente sottomesso per opera dei legalisti francesi e de' loro discepoli a delle forme stabili!

104. Tutti i cattolici, a qualunque nazione appartengano, dimandano ed hanno il diritto di dimandare appunto questo dai governi, che le loro unioni maritali, che dalla sapienza e dall'autorità piena di reale efficacia della Chiesa cattolica, a cui appartengono, furono regolate e a forme precise sottomesse pel corso di diciotto secoli, non vengano ora dai governi civili sottratte all'ordine, alla regolarità, alla stabilità di cui godono da tanto tempo, acciocchè non c'entri appunto la licenza delle passioni e il caso a perturbarle e funestarle. Perocchè se il governo civile FINGE di non vedere quell'ordine e quella dignità che ha dato ai matrimoni dei cattolici la morale potenza della loro religione; se crede di dover far tutto da capo, quasichè il matrimonio fra le nazioni cattoliche fosse ancora simile a quello dei selvaggi, e non esistessero fra di noi che unioni fortuite ed incerte, abbandonate al caso; se vanaglorioso si presenta ad un popolo cattolico, qual è il Subalpino, come uno appunto di que' benefattori che raccolsero gli uomini dispersi pei boschi e li adunarono i primi in civili comunanze, dando forme ai matrimoni, che non ne avevano; se pretende che con queste spavalderie un popolo incivilito come il nostro dimentichi tutta la legislazione ecclesiastica e civile, che da tanti secoli regolò il matrimonio, e si persuada che la nuova legge promessa dal conte Siccardi sarà la prima, l'unica che regoli i matrimoni dei Piemontesi e li sottragga

(1) Gli autori del Codice, PORTALIS, TRONCHET, BIGOT-PREAMENEU, MALLEVILLE, *Confér. du Code*, t. I, p. XXXIV e segg.

(2) PORTALIS, *Code et motifs*, t. II, p. 221.

(3) Orazione sopracitata nell'annuale apertura del Magistrato d'Appello.

(4) 27 febbraio 1851.

al caso e alla licenza delle passioni, egli presume soverchiamente di sè e domanda una credulità impossibile ed insultante alla nazione. No, non si tratta d'una legge da farsi per matrimoni, che non abbiano ancora forme ed ordini regolari e che sieno abbandonati al caso; trattasi di fare una legge per cangiare appunto quelle forme e quegli ordini in virtù de' quali il matrimonio fu in Italia e in ogni altro paese cattolico fino a questo tempo ben governato, e che lo resero certo, venerabile e santo, e di sostituire altre forme ed altri ordini; trattasi d'una smania di distruggere e d'innovare; trattasi d'uno studio d'esagerare la necessità e l'urgenza di tali innovazioni fino a far credere, che senza di esse le unioni maritali procederebbero incerte, vacillerebbe la stabilità e l'ordine delle famiglie e prevarrebbe la licenza delle passioni! Tanta impertinza si danno i legalisti, tanto credono di potere! Che col solo dire bianco al nero e nero al bianco valgano a cangiare alle cose i loro colori.

Per fermo non hanno bisogno i matrimoni dei cattolici piemontesi d'essere regolati con nuove leggi per evitare le unioni incerte e perchè non sieno abbandonati al caso, checchè si dicano i legalisti: questi matrimoni fin qui ebbero sempre un compiuto regolamento, non furono mai abbandonati al caso, non furono mai spogli di forme legali. Se dunque possono esser fatte nuove leggi, queste però non sono di quella somma ed essenziale necessità che tanto si ostenta; e questa stessa ostentazione deve giustamente allarmare i cattolici, che vedono in essa dimenticato e disprezzato quanto fece la Chiesa e quanto fece la lunga serie de' monarchi Sabaudi fino a Carlo Alberto ossequiosi alla Chiesa.

105. O il potere civile dunque, che al presente assume di rinnovare le antiche leggi del Piemonte, intende di proteggere con esse l'indissolubilità e la santità del vincolo coniugale in accordo colla Chiesa, di modo che questa indissolubilità e santità sia protetta e guarentita ad un tempo dalle due potestà, ed in tal caso l'opera de' legislatori piemontesi sarà giusta e santa, e riscuoterà l'approvazione dell'opinione pubblica che alla fin fine in Piemonte non può essere che quella de' cattolici; ovvero il potere civile mal consigliato da' legalisti, scolaretti servili de' nuovi principii legislativi trovati dalla rivoluzione dell' 89, preferisce di FINGERE che non esista e non sia mai esistita la Chiesa cattolica e le sue leggi, e che il Piemonte non abbia e non abbia mai avuto una patria legislazione sul matrimonio; e, fondato in questa

finzione ed astrazione, assume d'introdurre leggi totalmente nuove sul matrimonio, considerandolo come un mero contratto civile sull'esempio già stantio della Francia, e pretende di essere egli solo, il potere civile, quel potere che ha virtù di rendere stabile e indissolubile il matrimonio munendolo de' principii della *più severa morale*, come ci canta il cavaliere Persoglio; e in tal caso in questo attentato del potere civile contro alla propria religione, il popolo cattolico del Piemonte vede giustamente minacciata ed offesa la sua libertà religiosa, perchè vede minacciata la santità e l'indissolubilità stessa del vincolo coniugale, che è il primo bene e il primo diritto delle cristiane famiglie.

E un potere civile, il quale con una negazione legale del cattolicesimo dica ad un popolo cattolico: — «Io, io solo, o cittadini, non la Chiesa, come pel tempo passato, io solo darò forme ai vostri matrimoni, io CREERÒ impedimenti dirimenti DALLA PIÙ SEVERA MORALE stabiliti: io solo colle mie leggi IMPEDIRÒ LE MALSICURE UNIONI: io solo vieterò i matrimoni clandestini: per me i matrimoni non saranno più abbandonati AL CASO ED ALLA LICENZA DELLE PASSIONI: in queste nuove mie leggi non sarà più nominata la Chiesa, il matrimonio non sarà più Sacramento, ma solo contratto civile: i cittadini dovranno prima osservare queste mie leggi, e poi, quando rimanga loro possibile, adempiranno a quanto comanda Iddio e la Chiesa, se pur vorranno prestarci fede: quando poi le mie leggi, venendo in collisione colle leggi di Dio e della Chiesa, impediranno i cittadini dall'osservare queste seconde, che io non riconosco, allora tutti quelli che le vorranno osservare verranno dichiarati RIBELLI e FELLONI, e dalla FORZA PUBBLICA come tali puniti e perseguitati»: — un governo che dica tutto questo ad un popolo cattolico, lo dica col solo fatto o anche colle parole, lo dica solo implicitamente o anche esplicitamente; un tal governo deve essere necessariamente considerato da un popolo qual è il piemontese, che ripone il maggior tesoro nella sua fede, come nemico e distruttore della sua libertà religiosa, perchè nemico e distruttore della sua religione. E nel vero si può egli offendere maggiormente questa libertà, che col'oppugnare la religione cattolica? E non la si oppugna la religione dai governi quando le loro leggi non la proteggono? quando la considerano come non esistente? quando le leggi si basano sopra principii essenzialmente ad essa contrari, come accade nel caso in cui le leggi sul matrimonio suppongono, che questo non sia

matrimonio, ma puro contratto civile? quando le dette leggi vengono direttamente in collisione colle leggi della Chiesa, dimodochè non si possano eseguir queste, se si vogliono eseguir quelle?

106. Questa verità è così patente che può essere confermata con delle autorità, che non parranno certamente di leggier peso ai nostri legalisti: noi li rimettiamo dunque a MIRABEAU, li rimettiamo a FAUCHET, due rivoluzionari appunto dell'89. Che cosa dicono costoro sulla pretensione del potere civile di far leggi sul matrimonio indipendenti da quelle della Chiesa? Essi dichiarano che questo è un attentato contro l'essenza del cattolicesimo. Tale fu il giudizio di quegli uomini certo non sospetti ai nostri legalisti, certo non ispirati dalla corte di Roma.

Si sa quanto il Principe di Kaunitz era legalista e come fu uno de' primi a dare lo scandalo, a mettere sacrilegamente le mani, coll'assolutismo che gli era proprio, nel matrimonio cattolico, e come la santa Sede gli si oppose fortemente. Parlando d'una risposta di quel Principe ad una nota del nunzio Garampi, risposta piena di quel freddo orgoglio, che è il carattere delle corti di quel tempo, in continua lotta col potere ecclesiastico, Mirabeau s'esprime in questo modo alquanto ironico: « Voilà, sans
« doute, une réponse digne de l'autorité souveraine: mais est-ce
« la réponse d'un prince catholique, apostolique, romain, d'un
« adhérent aux canons du Concile de Trente, qui forme la règle
« de foi du catholicisme même le moins ultramontain? Le Con-
« cile de Trente défend à la puissance séculière de se mêler des
« causes matrimoniales: *Si quis dixerit causas matrimoniales non
« spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit*, dit le douzième
« canon de la session 24 de ce Concile. S'il est vrai que le ma-
« riage étant un sacrement, toutes les causes matrimoniales res-
« sortent uniquement de la juridiction ecclésiastique, c'est à
« l'Eglise, dont la hiérarchie est également de droit divin, à ré-
« gler la manière de juger ses causes, et en qui réside la puissance
« d'ordonner sur chacune; car, vouloir régler les divers droits
« de la hiérarchie chrétienne, établie de Dieu même. comme dit
« le Concile de Trente, C'EST ASSURÉMENT LE PLUS GRAND ATTEN-
« TAT DE LA PUISSANCE POLITIQUE CONTRE LA RELIGIEUSE » (1). I
nostri legalisti meditino questa sentenza di Mirabeau: egli giudi-

(1) Dall'opera di MIRABEAU, intitolata *Monarchie prussienne*.

cava che il metter le mani nel matrimonio, per ciò che spetta alla sua essenza e alla sua validità e nelle cause relative, fosse il maggior attentato del potere politico contro il potere spirituale. E se la cosa è così, non hanno ragione i cattolici a vedere in questo attentato infranta la loro libertà di coscienza? Può esistere la libertà di coscienza pe' cattolici, quando si opprime la potestà ecclesiastica e si tenta di rapire dalle sue mani quel potere che essa decide dogmaticamente esserle proprio ed essenziale? Se il potere ecclesiastico in Piemonte viene impedito, colle leggi e colla forza del potere secolare, di esercitare l'autorità ch'è ha per diritto divino, dov'è la libertà religiosa? V'avrebbe egli libertà religiosa rispetto alla religione cattolica, quando non solo non si proteggesse, ma neppure si tollerasse che la Chiesa cattolica esercitasse l'autorità, che ad essa è essenziale, qual'è quella sul matrimonio dei fedeli?

Claudio Fauchet, che cadde sotto la ghigliottina della Convenzione nazionale il 30 novembre 1793, insegna ora al signor cavaliere Persoglio dove sia la SEVERA MORALE, a nome della quale egli invita il potere temporale a stabilire un matrimonio che dipenda da lui solo, e a non riconoscere più il matrimonio vero de' cattolici, che è quel della Chiesa. Ecco le parole di quest'uomo della rivoluzione, le ascolti con attenzione: « On conti-
 « nue d'objecter: L'autorité des gouvernements sur les contrats,
 « sur la justice distributive et commutative, sur les mariages, et
 « sur tous les autres actes qui ont rapport à la morale ou aux
 « sacrements, que deviendrait-elle? Ce qu'elle doit être: une au-
 « torité purement exécutive. Les lois civiles ne peuvent jamais
 « créer la morale; elles doivent toujours la suivre et l'enjoindre.
 « Vous avez, par là première de vos lois, qui est la base de tou-
 « tes les autres, une religion. — Il faut donc laisser là tous les
 « barbouillages que certains théologiens et jurisconsultes de
 « France et d'Allemagne, pour flatter le despotisme des princes
 « et des tribunaux, ont écrit sur le mariage, par exemple, consi-
 « déré comme sacrement, et dans ses rapports moraux. Il n'ap-
 « partient qu'à l'Eglise de décider cette doctrine. Ce qu'elle a fixé
 « au Concile de Trente, est au-dessus de toutes les atteintes des
 « trônes, et lie souverainement les consciences. Il y a sacrement,
 « où l'Eglise catholique dit qu'il y a sacrement; il y a bonnes
 « mœurs où l'Eglise dit qu'il y a bonnes mœurs. Toutes les puis-
 « sances temporelles ensemble ne pourraient pas changer un iota

« à la vérité de ces principes. Les évêques sont les sujets des
 « princes, au temporel, oui; au spirituel, non. Ce sont les princes
 « qui sont, sous ce rapport, sujets de l'Eglise. On brouille tout,
 « lorsqu'on ne fait pas ces distinctions. — Peuples et rois, vous
 « dépendez également de Dieu, c'est-à-dire, de la justice et de
 « la morale, en un mot, de la religion, sans laquelle il n'existe
 « ni vertu réelle, ni droits inviolables, ni société positive » (1).

107. Un potere civile, che presume d'esser capace di dare egli solo colle sue leggi consistenza e stabilità al vincolo coniugale, senza bisogno di riconoscere punto nè poco il suggello infrangibile che vi mette Iddio medesimo e la Chiesa cattolica, non può definirsi, che un potere vanaglorioso e ignorante. Noi non desideriamo certo, che anche il Piemonte faccia questa brutta figura, che pur troppo hanno fatto altri prima di lui.

Intanto il popolo cattolico del Piemonte non si fiderà mai d'un governo, che gli promette troppo più che non possono le sue forze, e le forze di qualunque governo temporale. È cosa notoria a tutti quelli che conoscono la storia delle leggi umane e degli umani legislatori, che nè quelle nè questi possono dare una guarentigia sufficiente di fare quel che promettono, cioè, non dico di dare, ma neppure di mantenere al matrimonio la sua certezza e la sua indissolubilità, e molto meno di renderlo venerabile e santo.

Questa indissolubilità, come pure questa santità, non può venire e non venne mai al matrimonio, se non si vuole cancellare tutte le storie, da altro fonte, che da Dio stesso.

Tutti i legislatori del mondo anteriori al 1789 si confessarono impotenti a questa grand'opera di dare consistenza e indissolubilità al matrimonio; e però vi fecero intervenire la divinità. Per una ragione simile, alla divinità si rivolsero sempre spontaneamente gli uomini nell'atto solenne di stringere giuste nozze: ben intendendo, che queste non acquistavano dignità, se non dalla fede perpetua e dalla castimonia coniugale, in faccia alle quali obbligazioni l'infermità umana sentiva d'aver bisogno d'uno straordinario aiuto, e ciascuno de' coniugi l'invocava dalla divinità per sè non meno che pel consorte. « Un sentimento profondo ed universale nei popoli — dice uno scrittore moderno — ha sempre fatto trovare un atto religioso nella celebrazione

(1) *Discours sur la religion nationale*. Paris, 1789.

« dell' unione coniugale. Per verità, un atto, per cui si suggella
 « la più intima, infocata e duratura delle amicizie, e l'uomo, to-
 « gliendosi in aiuto una compagna preparatagli da Dio, si costi-
 « tuisce capo d'una nuova famiglia e procreatore di una nuova
 « stirpe, potrà forse compiersi senza prenderne gli auspizi dal-
 « l'alto? E certo, lo stesso paganesimo non ha permesso che la
 « divinità si rimanesse estranea ad un rito di tanta conseguenza
 « per gli uomini. Lo Zendavesta non determina egli, a mo' d' esem-
 « pio, le preci che debbono accompagnare le cerimonie degli spon-
 « sali e del maritaggio? Colla preghiera e coll'acqua benedetta
 « non cercano forse i Siamesi di consacrare i loro matrimoni? E i
 « Cinesi forse non usano celebrare lor nozze in una domestica
 « cappella, in faccia alle tavolette sacre, bruciando profumi, in-
 « vocando le anime de' trapassati, chiamando in breve la reli-
 « gione a tutela di quell'atto ordinato dal cielo? Che dirò poi
 « de' Greci e de' Romani, i quali riconoscevano divinità che pre-
 « siedevano ai matrimoni? »

108. Le passioni rivoluzionarie spezzarono tutte le tradizioni più sante del genere umano: soffocarono i sentimenti più intimi della natura. Nel seno dell'ateismo del 1789 sursero de' nuovi legislatori, l'orgoglio de' quali dispregiava l'esperienza de' secoli, e attribuiva un potere chimerico alle loro leggi, che niuno degli umani legisti avea mai sognato. Questi furono gli autori della separazione fra la legge civile e la religione, a cui diedero il libello di ripudio, e quindi anche gli inventori del così detto Matrimonio civile. Era un diritto nuovo opposto intieramente al diritto ricevuto da tutte le genti. Gli stessi autori del Codice civile, che ne furono gli eredi, ne convennero: « Tous les peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des époux » (1). Ma i pregiudizi sono troppo tenaci, e quella verità conosciuta rimase sterile.

Non è dunque necessario nemmeno esser cattolico per conoscere, che il potere temporale, quando attribuisce a sè solo la tutela del matrimonio, e promette di dargli colle sue leggi stabilità, impegna la sua parola in cosa che non può mantenere, e perde il credito col darsi tai vanti e col disdegnare il concorso della religione.

109. Ma un popolo cattolico teme troppo più dalle promesse

(1) *Code et motifs*, t. II, p. 222.

infide d'un tal governo: perocchè egli ha troppo maggiori argomenti per riconoscerle infide.

1° Un popolo cattolico riguarda siccome sacra la indissolubilità del matrimonio, e il solido fondamento di questa indissolubilità lo vede nelle parole di Dio e di Cristo: « L'uomo non « separi quelli che Dio ha congiunto ». Onde, quando il governo civile dichiara di voler prescindere colle sue leggi dalla religione, allora, davanti agli occhi d'un popolo cattolico, toglie via il fondamento dell'indissolubilità. Così privata del suo fondamento l'indissolubilità del matrimonio non esiste più, e se esiste, non esiste per la legge civile, ma per i costumi cristiani, che contrastano all'empietà della legge. Per certo, la legge civile, che prescinde dalla religione cristiana, prescinde dalla indissolubilità. Infatti se non c'è l'indissolubilità religiosa, non c'è neppure l'indissolubilità civile. Una indissolubilità del matrimonio puramente civile, è una parola, una chimera vana e buffonesca. Un popolo cattolico non si lascerà mai ingannare a questo modo: egli sa che delle leggi puramente civili non possono produr niente di morale, non possono dare fondamento ad una vera indissolubilità. Sia pure che il legislatore umano lo voglia, poniamo anche di buona fede, egli NON PUÒ, non ne ha le forze.

110. 2° Un potere civile, che facendo astrazione dalla religione, pretende di stabilire da sè solo l'indissolubilità del vincolo coniugale, cercherà il fondamento di una tale disposizione, o nel diritto naturale, o nella volontà arbitraria del legislatore. Il diritto naturale primieramente è suscettivo di tante interpretazioni su questo punto, quanti sono gl'ingegni e le inclinazioni degli uomini, e la legge civile non può obbligare il pensiero degli uomini a interpretar la legge naturale piuttosto in un modo che in un altro: di poi la stessa legge civile non riconosce altra autorità che sè stessa, secondo i legisti: « La loi ne s'occupe pas « du contrat naturel du mariage - elle ne règle que le contrat « civil » (1). Non resta dunque per unico appoggio dell'indissolubilità matrimoniale, se non la *volontà arbitraria* del legislatore umano. I legalisti spacciano, che questa volontà sia invariabile ed onnipotente; ma noi sostituendo alla loro immaginazione la storia, l'abbiamo veduta vacillante sempre, variabilissima, debolissima, e soggetta a tutti gli errori (nn. 45-47). - Ci direte: per-

(1) *Conférence du Code*, t. I, p. 89.

chè dunque in Francia non è perita l'indissolubilità del matrimonio? — Vi rispondiamo: che quest'indissolubilità in Francia ha ricevuto varie ferite, ma che non è perita, perchè il potere civile rispetto a lei è TANTO IMPOTENTE, che non solo non è capace di stabilirla, ma neppure è capace di distruggerla, benchè possa gravemente offenderla e vulnerarla. Il potere civile, che s'arroga di dar fondamento all'indissolubilità matrimoniale, la distruggerebbe certamente, se non ci fosse chi veramente la sostiene senza di lui e contro di lui, vogliamo dire la Chiesa cattolica, ch'egli paventa ogniquaivolta vuol fare il male, perchè ella è più forte di lui.

111. 3° Non solo il potere civile è di natura variabile, e non può dare da sè solo invariabilità a cosa alcuna e molto meno può costituire l'indissolubilità del vincolo coniugale, ma di più il potere civile (non il potere astratto, ma gli uomini che lo esercitano) soggiace a molte malattie, illusioni, vertigini, passioni, istinti morbosi d'imitazione e così via; e fra queste malattie c'è anche quella dell'empietà. Si giudichi, se il deposito dell'indissolubilità matrimoniale sarebbe affidato in buone mani, se sarebbe sicuro, quando non ci fosse altro che il potere civile a custodirlo e a difenderlo; quel potere civile che pretende anzi di *crearlo*, perchè non riconosce, giusta le teorie legalistiche, altro potere che sè solo! Uno sguardo alla Francia in cui l'incoerenza d'un potere civile ammalato per empietà giunse al sommo. Si pone questo principio: «La legge civile deve fare astrazione da ogni religione». Quindi i sacri voti non sono più impedimenti dirimenti, perchè non esistono più in faccia alla legge. Ma come non esistono più? Come la legge astrae da essi? Anzi no, che non fa da essi astrazione: ella se ne ricorda, e li fa ricomparire in iscena nella stessa legge costituzionale. Ma perchè ci devono ricomparire? Acciocchè possano esservi riprovati. Odasi la Costituzione del 3 settembre 1791: «La loi ne recon-
«naît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui
«SERAIT CONTRAIRE AUX DROITS NATURELS ou à la constitution». La legge civile dunque fa astrazione ad un tempo e non fa astrazione dalla religione: fa astrazione se si tratta di escludere le sue leggi, non fa astrazione se si tratta di condannarle: il potere civile è veramente beato di dichiarare contrario ai diritti naturali quello che è di essenza del cattolicesimo! E qui ricomparisce il diritto naturale nella legge civile, di cui ella prima facea senza.

I legalisti, logici acutissimi, battono le mani. — Per non deviare dal principio che la legge civile fa astrazione dalla religione, l'ordine sacro cessa d'essere un impedimento dirimente; ma la legge apre poi gli occhi, che aveva chiusi per non vedere l'ordine sacro, e allora di nuovo lo vede, e senza far più astrazione da lui, *comanda* che i preti menino moglie con decreti, *dont le but était de détruire le catholicisme en France* (1). Così il potere civile che ha imposto a sè stesso di far astrazione dalla religione, se ne dispensa quando gliene prende il ticchio di farle guerra, dando sempre nuove prove di quella invariabilità e di quella logica coerenza, che gli attribuisce il cav. Persoglio co' suoi colleghi. Ora quando si considerano queste ed infinite altre aberrazioni del potere civile, non sarà maraviglia, se un popolo cattolico crederà che non sia sicura nelle sue mani l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Farà bensì stupore la cocciuta e baldanzosa ignoranza dei legalisti, i quali pretendono che « non si possa esitare a sottoporre il matrimonio direttamente, uniformemente, invariabilmente, al potere civile, il quale *creerà* impedimenti dalla più *severa morale* stabiliti ». Costoro vi parlano del potere civile, come fosse una cosa sempre uguale, impassibile come una divinità, a cui la *severa morale* non può mancar mai, nelle cui mani si può e si deve abbandonare dal popolo con tutta tranquillità la coscienza e ogni cosa.

112. Fra gli stessi protestanti gli uomini di retta intelligenza riconobbero che la stabilità e la santità del matrimonio era tutt'altro che sicura nelle mani del potere civile: la sola autorità della Chiesa e della legge di Dio ne poteva esser l'efficace custode. Noi porremo sotto gli occhi de' lettori la testimonianza di un protestante giudizioso ad un tempo e dotto: possano i nostri ministri, prima di presentare alle Camere il loro progetto di legge sul matrimonio, meditare le seguenti parole tolte dalle

(1) Il tribunale di Parigi nella sentenza del 19 giugno 1828 intorno la causa scandalosa Dumonteil: « Attendu que si depuis cette « époque, à la fin de 1792 et dans l'année 1793, plusieurs décrets de « la Convention ont encouragé et même ordonné le mariage des pré- « tres catholiques, ces décrets, dont le but était de détruire le catholi- « cisme en France, ont perdu toute leur force depuis le concordat « du 1802 ». — Quanti sieno stati gli sforzi del potere civile sotto la Convenzione per indurre i sacerdoti cattolici e sforzarli a contrarre sacrileghe nozze, è narrato da Grégoire nella sua opera: *Histoire du mariage des prêtres en France*, particul. dep. 1789, c. VII.

Lettere sulla storia della terra e dell'uomo del signor Deluc(1):
 « J'ai frèmi toutes les fois que j'ai entendu discuter philosophi-
 « quement l'article du mariage. Que de manières de voir, que
 « de systèmes, que de passions en jeu! On nous dit que c'est à
 « la législation civile d'y pourvoir; mais cette législation n'est-
 « elle donc pas entre les mains des hommes dont les idées, les
 « principes changent ou se croisent? Voyez les accessoires du
 « mariage qui sont laissés à la législation civile; étudiez, chez
 « les différentes nations et dans les différens siècles, les varia-
 « tions, les bizarreries, les abus qui s'y sont introduits, vous
 « sentirez à quoi tiendraient le repos des familles et celui de la
 « société, si les législateurs humains en étaient les maîtres abso-
 « lus. Il est donc fort heureux que, sur ce point essentiel, nous
 « ayons une loi divine, supérieure au pouvoir des hommes. Si elle
 « est bonne, gardons-nous de la mettre en danger, en lui don-
 « nant une autre sanction que celle de la religion. Mais il est un
 « nombre des raisonneurs qui prétendent qu'elle est détestable;
 « soit: il en est pour le moins un aussi grand nombre qui soutien-
 « nent qu'elle est sage, et auxquels on ne fera pas changer
 « d'avis. Voilà donc la confirmation de ce que j'avance; savoir,
 « que la société se diviserait sur ce point, selon la prépondé-
 « rance des avis en divers lieux. Cette prépondérance changerait
 « par toutes les causes qui rendent variable la législation civile,
 « et ce grand objet qui exige l'uniformité et la constance, pour
 « le bonheur et le repos de la société, serait le sujet perpétuel
 « des disputes les plus vives. La religion a donc rendu le plus
 « grand service au genre humain, en portant sur le mariage
 « une loi sous laquelle la bizarrerie des hommes est forcée de
 « plier; et ce n'est pas là le seul avantage que l'on retire d'un
 « code fondamental de morale, auquel il ne leur est pas permis
 « de toucher ».

113. Riassumiamo dunque: se il potere civile indebolisce l'indissolubilità e la santità del matrimonio, egli offende il diritto che hanno i cittadini cattolici, che sia conservato inviolabile un sì prezioso tesoro, che possiedono in virtù della loro religione e che da alcun altro potere non riconoscono. E tutto ciò che offende la religione cattolica, offende la libertà religiosa di chi la professa, perchè non si può più esser cattolico sotto un tal

(1) *Lettres sur l'Histoire de la terre et de l'homme*, t. I, p. 48.

governo, senza vedersi afflitto e oppresso da una legge che insidia e distrugge ciò che alla religione essenzialmente appartiene. Ora l'indissolubilità del vincolo matrimoniale è in pericolo, se il potere temporale pretende, che le sue leggi sul matrimonio sieno indipendenti da quelle di Dio e della Chiesa cattolica, e sieno a queste superiori, di maniera che egli possa determinare tutto ciò che vuole in una tale materia, senza riguardo a queste, ed anzi facendo una totale astrazione da queste. E ciò perchè il potere civile oltre non esser competente, giusta la cattolica fede, in un tale argomento, è debole, incerto, vacillante, mobile alle opinioni umane ed ai partiti, e talor benanco vizioso ed irreligioso. Che se esso promette baldanzosamente quello che non può attenere, tanto meno un popolo cattolico ed assennato si deve fidar di lui, quanto più magnifiche e franche sono le sue promesse.

E per vero dire, i diversi poteri civili che comparvero sulla terra a governar le nazioni, non andarono mai d'accordo tra loro, quando presero a far leggi sul matrimonio contrarie a quelle della Chiesa. Non solo sarebbe impossibile indicare due legislazioni di diversi Stati sul matrimonio, le quali, deviando dalle norme ecclesiastiche, si trovassero poi appieno concordi, ma non si trovano neanche concordi le legislazioni successive del medesimo Stato. Non si trova altro accordo e coerenza, che nelle disposizioni canoniche, e in tutte quelle legislazioni civili, che se le sono giudiziosamente appropriate. I legalisti stessi non se la intendono quando prendono a dare i loro consigli a' governi: tante teste, tante sentenze. Andrebbe all'infinito chi volesse indicare le loro discrepanze: pure diamone un cenno. Gli autori della legge francese non posero il ratto fra gl'impedimenti dirimenti. Ma non così l'aveano pensata gli autori del codice di Giustiniano, che lo riposero anzi fra gli impedimenti perpetui (1), onde la Chiesa dovette temperarne l'eccessivo rigore (2). — Il cavaliere Persoglio vuole abolito l'impedimento dell'impotenza (già s'intende antecedente al matrimonio, che altrimenti non ci sarebbe bisogno di parlarne). Se questo pensiero gli sia suggerito dalla *severa morale*, non lo sappiamo: sappiamo però che

(1) Tit. *De raptu virg. et viduar.*

(2) Il Concilio di Trento, tenendo una via di mezzo, fece del ratto un impedimento solamente fino a tanto che la rapita dimorava in potestà del rapitore.

i legislatori civili d'altri tempi la pensavano appunto all'opposto del cavaliere Persoglio, giacchè furono le leggi romane, che indussero un tale impedimento, conforme certamente alla natura delle cose, non così alla mente del nostro legalista (1).

114. Dalle quali differenze d'opinioni dei legisti civili, che si potrebbero moltiplicare senza fine, apparisce per lo meno una cosa, che quelle forme che il potere civile pretende di dover dare al matrimonio pel bene pubblico, non sono poi tanto certe nè assolutamente necessarie, come si vuol far credere: onde il potere civile non sapendo neppure egli, con tutta sicurezza, che cosa debba fare, gli resta il dovere di procedere con meno fierezza e con più di rispetto inverso la sapienza della Chiesa, che mostra d'essere tanto più costante e savia ne' suoi principii e nelle sue leggi.

115. Supponiamo che il potere civile proclami l'indissolubilità del vincolo financo all'esagerazione, come vuole il cavaliere Persoglio, professandosi di mantenerla anche a fronte dell'impotenza (e i legalisti danno sempre giù negli eccessi, o da una parte o dall'altra). Che varrebbe tutto ciò? La medesima indissolubilità sarebbe per questo sicura nelle mani del potere civile? Oibò, chè, come abbiám detto, *omnia quae jure contrahuntur, contrario jure pereunt*; onde quello stesso potere, che ha promulgato tali leggi, può sempre abolirle a sua voglia, secondo il consiglio di altri legalisti, o degli stessi che si mutino d'opinione, e farne di contrarie, e così l'indissolubilità che un legislatore ha stabilita, può esser tolta da un altro legislatore che gli succede, o da lui stesso, qualora il potere di Dio e della Chiesa non la sostenesse. I legalisti francesi, maestri de' nostri, una volta professarono l'opinione contraria a quella del cavaliere Persoglio, e allora rigettarono francamente l'*indissolubilità* del coniugio. Nella legge del 25 settembre 1792 che stabilisce il divorzio, e distrugge apertamente l'indissolubilità matrimoniale, si dà la ragione legalistica d'una disposizione di tal natura, dicendovisi: « Que le mariage N'ÉTANT QU'UN CONTRAT CIVIL, la faculté du « divorce résultait de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte ». Infatti se il potere civile se ne sta tutto solo ed isolato da ogni altro potere, egli ha tanto ragione di stabilire l'indissolubilità, quanto di distruggerla; il

(1) Vedi BENEDETTO XIV, *De synodo*, l. IX, c. X, n. 2.

legalista Persoglio lo consiglia a conservarla: i legalisti del 1792 lo consigliavano ad abolirla: legalisti da una parte e legalisti dall'altra: tutto resta opinabile. Qual opinione prevarrà dunque sul potere civile? Ora l'una ed ora l'altra: e qui si verifica che l'indissolubilità del matrimonio, e con essa il fondamento della famiglia, è ABBANDONATA AL CASO.

116. Quando l'indissolubilità matrimoniale fu distrutta in Francia da' legalisti nel 1792 *sous le prétexte*, dice un recente scrittore francese, *d'une rigueur hypocrite* (ed è appunto la *severa morale* del cavaliere Persoglio) *et n'étant mue en réalité que par sa haine contre la religion catholique, elle supprima la séparation de corps*, molti uomini corrotti abbandonarono le loro mogli, ed ottenuto il divorzio, si ammogliarono anche più volte di seguito. Ogni anno diminuivano i maritaggi, e i divorzi crescevano. Nell'anno IX della repubblica, si fecero a Parigi 4000 matrimoni, e v'ebbero 700 divorzi: nell'anno X, 3000 furono i matrimoni, e 900 i divorzi. Il che dimostrò, come il divorzio invece d'essere un rimedio che invitasse i cittadini al matrimonio, ne gli allontanava. I legalisti toccando con mano la corruttela che recava ai pubblici costumi la legge del divorzio, opera loro, la modificarono nel Codice, limitandone le cause, ciascuna delle quali però rimase ancora un fonte amplissimo di dissolutezza, di delitti e di miserie. Nel 1816 finalmente il divorzio fu abolito: l'opera de' legalisti insensati fu distrutta. Ma questi tornarono pochi anni dopo alla carica, e negli anni 1832 e 1833, la Camera de' deputati votò di nuovo la legge sul divorzio, respinta dalla saviezza della Camera dei pari. Non basta: nel paese nel quale s'inventò il principio che il governo civile debba astrarre dalle religioni, videsi un ministro ebreo riproporre la legge del divorzio per un popolo di cattolici! Ognuno intende, che noi parliamo della proposta del signor Crémieux ministro della giustizia, fatta all'assemblea nazionale il 26 maggio 1848. La coscienza cattolica e il buon senso della maggioranza de' Francesi la rigettò anche allora (1). Ma chi potrebbe assicurarsi della costanza di tal fatta

(1) Molte petizioni furono presentate contro la proposizione di questa legge. Quella del Consiglio municipale di Metz diceva in sostanza, che il divorzio era riprovato dalla pubblica opinione, condannato dalla morale, non favorevole alla libertà religiosa, ma violatore di essa in principio e in pratica. In quella degli operai di Parigi si diceva: « Ci insultano, parlando di divorzio. I gentiluomini vorreb-

di ministri, e di tal fatta di legislatori civili? Così dunque l'indissolubilità del matrimonio è un giuoco nelle mani de' legalisti, e il potere civile, quando non la distrugge, non le dà che un' esistenza effimera.

117. Ma neppure per quel tempo, d'una durata affatto incerta, in cui il potere civile seguisse il consiglio di que' legalisti, che per mostrarsi zelanti dell'indissolubilità la vogliono mantenuta anche a fronte dell'impotenza antecedente (che è quanto dire, pretendono l'impossibile, volendo indissolubile quel contratto che non esiste, perchè mancante del suo oggetto), neppure per questo tempo l'indissolubilità sarebbe sicura nelle mani del potere civile. E sapete perchè? Perchè il potere civile si riserva sempre la facoltà di FINGERE. Quello dunque che egli vi dà con una legge, che si dimostra tenera fin all'eccesso dell'indissolubilità, ve lo toglie poscia a man salva con una FINZIONE LEGALE. La finzione, oh la finzione della legge è pure un gran comodo in mano del potere civile! Già voi vedete, che l'indissolubilità del cav. Persoglio a fronte dell'impotenza antecedente, è ella stessa fondata su una FINZIONE. Poichè non resta più che un contratto finto dalla legge, quando due contrattano d'una cosa che non esiste, e dove per conseguenza non può esistere nè pure un consenso. Se dunque secondo i legalisti la legge può *fingere* il consenso, e financo la materia del consenso, creando un'indissolubilità dove non esiste il nodo da dissolvere; ugualmente

«bero mantellare le lor turpitudini, facendo credere che sieno nostre. «La repubblica uscì pura dalle mani di Dio e del popolo: ha da conservarsi pura come il popolo. Il divorzio? Forse gli operai pigliano «moglie a tempo? No: l'operaio quando prende moglie, la prende con «intenzione di vivere, di soffrire e di morire con lei». Molti giornali, come il *Popolo costituente* dell' abate Lamennais, l'*Assemblea nazionale* ed altri, combatterono vigorosamente tale proposta. Nell' articolo dell' *Unione* si legge: «Ecco il divorzio proposto! Vi si dice, vale a «dire, la famiglia rimessa in questione nella società. Non si vuol più «la repubblica semplicemente, vuolsi la dissoluzione. E il signor Cré- «mieux ardi di fare questa proposizione all'Assemblea nazionale! Così «egli viene a troncàre ogni questione di organamento sociale, viene a «mettere la società politica fuori della cristiana, e a materializzare «affatto la società civile». L'Episcopato fece sentire altamente la sua voce contro un tale scandalo, ed il Vescovo di Châlons non mancò d'osservare, come il divorzio fosse un passo retrogrado, che avviliva la donna, tanto nobilitata e ingentilita dal Cristianesimo. Vedi l'*Ami de la Religion*, 31 maggio 1848.

può anche fingere, che il contratto veramente indissolubile che esiste, non esista più. E così di fatto ella fece e fa la legge francese: ella *FINGE* che un uomo sia morto; ora divenuto l'uomo cadavere, e già seppellito per la virtù che ha di fingere la legge civile, la moglie di lui, che la legge finge essere una vedova, già può rimaritarsi non fintamente a chi vuole, e la legge si trova in dovere di proteggere la finta libertà della donna, e colla autorità pubblica e colla forza brutale, ella la divide dal suo legittimo marito che vorrebbe ritenerla, quantunque sia morto, e la dà in preda all'adultero. Questo è quello che fa la legge francese sul matrimonio: la venerabile santità delle leggi, che è cotesta! I nostri legalisti ne vanno spasimati morti.

118. Gli stessi più onesti legalisti francesi, leggi il Delvincourt (1), convengono che il coniuge di colui che la legge finge morto, se passa ad altre nozze, commette adulterio. Che si può concludere dunque? 1° Che la legge civile colle *FINZIONI LEGALI* può distruggere a sua volontà l'indissolubilità del matrimonio; 2° Che quando dice di ammetterla in un tale sistema, inganna turpemente i cittadini cattolici, distruggendo il fatto e sostituendo restrizioni mentali e vane astrazioni; 3° Che una tal legge mutando nome alle cose, e chiamando bene il male, e male il bene, dà la denominazione di matrimonio legittimo all'adulterio, e di adulterio al matrimonio legittimo; 4° Che una tal legge invece di proteggere i veri matrimoni de' cittadini cattolici, prende sotto la sua protezione gli adulterii più svergognati, cancella ed annulla i sacrosanti diritti dei veri coniugi, e crea sozzamente i diritti degli adulteri; 5° Che la santità della giustizia e delle leggi in tal modo non esiste più, ma in luogo della legge esiste una violenta empietà sozza e profana. Lo considerino attentamente que' tra i nostri legalisti e legislatori, a cui rimane qualche coscienza.

119. S'aggiunga a tutto questo un'altra riflessione. Ogniqualvolta legislatori civili hanno a votare delle leggi che si riferiscano a cose religiose e morali, in questo tempo in cui sono indebolite le credenze, si vedono pur troppo assaliti da un parossismo febbrile; il che dee far desiderare a tutti i buoni che la legge promessa sul matrimonio non sia presentata a queste nostre Camere, la cui maggioranza s'è mostrata sì appassionata

(1) *Cours de Code civil*, t. I, notes, p. 44.

e mal avveduta. L'Europa intera vide, come furono votate le leggi Siccardi, con qual leggerezza, con qual tripudio insolente di poter fare un affronto alla santa Sede, mancando al patto stretto dalla nazione per mezzo de' suoi principi, a un patto così sacro e solenne, contro il diritto delle genti e di tutti i popoli civili e cristiani. Se alle nostre Camere si proponesse una nuova legge sul matrimonio, vi ha tutta la probabilità di credere che si darebbe al mondo lo stesso spettacolo d'immoralità, d'irreligione e d'insensatezza. E questi stessi caratteri apparirono nella maniera, colla quale furono formate le leggi francesi sul matrimonio; lo spirito fu il medesimo: la stessa causa, gli stessi effetti. A giudizio de' migliori scrittori legali della Francia, la legge francese sul matrimonio contiene molte contraddizioni inconciliabili, e ciò appunto per la fretta con cui fu fatta e pel predominio de' pregiudizi che oscuravano le menti de' legislatori. Ecco come ne giudica il signor Toullier: « Le titre du mariage, « je ne puis vous le dissimuler, m'a paru fort imparfaitement « rédigé. Je suis loin d'en imputer la faute aux savans commis- « saires qui ont coopéré à sa rédaction. Je ne l'attribue qu'À LA « RAPIDITÉ avec laquelle ils furent forcés de travailler, AUX PRÉ- « JUGÉS du temps, à la diversité des opinions régnantes alors, à « l'incertitude des événements futurs » (1).

120. Questa legge riconosciuta in Francia come l'opera dei pregiudizi, incoerente, difettosa per molte parti (2), non cessa

(1) Vedi JOS. CARRIÈRE, *De Matrimonio*, n. 939.

(2) Fra i difetti d'una tal legge, che pretende di porre impedimenti dirimenti al matrimonio, è da notarsi quello, che gl'impedimenti ci sono equivocamente espressi, onde infinite questioni legali e contraddittorie sentenze de' tribunali. A ragion d'esempio, quando si tratta di cognazione e affinità naturale, delle pubblicazioni, degli atti ossequiosi de' figli di famiglia, della competenza dell'ufficiale civile, del domicilio, del numero de' testimoni, del luogo dove il matrimonio deve essere celebrato, ecc.: circa queste materie è difficile il determinare fin dove la legge obblighi sotto pena di nullità; di che molte unioni restano pur troppo *malsicure*. — L'esperienza inoltre disingannò molti uomini di legge, che stavano in buona fede, circa i vantaggi sperati invano dalle innovazioni introdotte nelle leggi. Si levarono ai parrochi i registri de' matrimoni e si consegnarono ad ufficiali civili, credendoli sicurissimi in queste mani. Il fatto mostrò il contrario, e innumerevoli matrimoni rimasero in Francia privi di un documento certo. S'ascolti attentamente come parlava Siméon davanti al tribunato su questo argomento: il testimonio, come si vede, è autorevole: « La révolution

tuttavia di esser l'idolo de' nostri legislatori, veri retrogradi! Essa, quella legge, è così priva di senso come è priva di religione, attalchè non solo non protegge pienamente i diritti dei coniugi legittimi, ma di più pone ella stessa le cause, per le quali la loro unione si rende *incerta e malsicura*. E infatti, dichiarando i tribunali francesi invalidi que' matrimoni, nella formazione de' quali non vengono praticate certe formalità davanti all'ufficiale civile, accade bene spesso, che per la negligenza di questo ufficiale, e non per alcuna colpa de' coniugi stessi, quelle formalità riescano difettose: è un lamento degli scrittori francesi (1). Ora v'abbiano due villici, che in tutta buona fede contraggano matrimonio: ignari delle sottigliezze legali si rimettono all'ufficiale stabilito dalla legge: questi, o per trascuratezza, o

« trouva les régistres de l'état civil entre les mains des curés. Il faut
 « avouer que les régistres étaient bien et fidèlement tenus par des hom-
 « mes dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupu-
 « leuse. Ils n'ont pas toujours été remplacés dans cette fonction impor-
 « tante; on a fréquemment remarqué dans plusieurs communes des
 « inexactitudes, des omissions, quelque fois même des infidélités, parce
 « que dans les unes ce n'était plus l'homme le plus capable, et dans
 « d'autres le plus moral qui était chargé des registres » (*Code et motifs*, t. II, p. 109). Se questo testimonio non basta aggiungeremo un altro più autorevole ancora.

Nel 1816 ecco come parlava su questo argomento il ministro della giustizia in Francia: « Cette innovation, comme tant d'autres, « n'a pas eu des résultats heureux. Dans les villes considérables on « est parvenu à régulariser la tenue des régistres jusqu'à un certain « point — mais dans les campagnes, ou on n'y a pas tenu de régi- « stres, ou ils l'ont été d'une manière bien imparfaite — Quel parti « prendre dans de telles circonstances? Un gouvernement sage, étranger « à tout esprit de parti, et que les vues de bien public seules dirigent, « ne doit se décider que par les moyens qui remplissent d'une manière « plus parfaite son objet. Il ne reste donc qu'à examiner, qui, des « curés et des desservans, ou des maires, est plus propre à tenir les « régistres de l'état civil d'une manière conforme aux vues que la « loi a eues en les établissant. Il me semble qu'on ne peut guère ba- « lancer à se décider en faveur des premiers. Ils ont pour eux d'abord « l'avantage de l'invention, et la nécessité de tenir des régistres exacts « par des considérations religieuses ». Così depone L'ESPERIENZA — Vedi anche il signor DE BONALD *Pensées et discours*, t. II, p. 180 e segg.

(1) « Quoad praxim quotidianam: quicumque ea novit quae quo- « tidie fiunt, praesertim in parochiis ruralibus, non ignorat ab officariis « civilibus negligi multa ex iis, quae a lege praescribuntur circa ma- « trimonium ». CARRIÈRE, n. 940.

per malizia, omette taluna delle formalità prescritte. Dopo qualche tempo, la donna sedotta da un furfante e da lui istruita, ricorre alla potestà civile e adduce per causa della nullità del suo matrimonio la mancanza delle prescritte formalità. Il tribunale con tutta la maestà delle leggi strappa dal fianco del suo legittimo sposo la moglie infedele, e la dà in balia dell'adultero seduttore, imponendo con una sentenza la più insultante alla moralità non meno che alla religione, che questi ultimi sieno riconosciuti per legittimi consorti. Così il povero marito, nelle società civili fornite di tali leggi, è men sicuro di possedere la sua compagna che gli ha giurato fede, di quello che sia sicuro un selvaggio, che se la può difendere a un bisogno colla sua clava e colle sue frecce.

121. Da tutte queste osservazioni dunque risulta che il potere civile, da sè solo considerato, non ha nè una vera autorità di stabilire l'indissolubilità del matrimonio, nè la costanza e la forza di mantenerla, vacillando un tal potere in balia di diverse scuole e partiti, soggiacendo a molte infermità umane, e specialmente ad esser guasto dall'immoralità e dall'empietà, mancando spesso di previdenza, variando di opinioni e di principii, facile a cadere nell'incoerenza con sè stesso, inclinato al dispotismo ed all'arbitrio, trasportato dalle passioni del momento, guidato sovente da falsi consiglieri, che con sofismi e cavillazioni infinite gli persuadono di poter mutare la natura delle cose a sua volontà, e creare un'altra natura per via di finzioni legali. In un tale potere un popolo cattolico non può avere alcuna fiducia, quando con una insensatezza pari alla superbia a lui si rivolge e gli dice: « Io, io solo, separandomi dalla Chiesa cattolica, vi prometto di dare colle mie leggi forme certe a' matrimoni: io ne proclamerò l'indissolubilità meglio della Chiesa, perchè la manterrò anche *a fronte dell'impotenza*; io farò astrazione da tutte le religioni, e prima di tutto dal cattolicesimo, e così il matrimonio e l'ordine delle famiglie non sarà più abbandonato al caso: io solo posso fare tutto ciò ». Un popolo cattolico dal profondo della sua coscienza gli risponderà indubitatamente: « O voi siete pazzo, o voi, signor potere civile, meritate LA RELEGAZIONE, perchè il nostro *Codice penale* all'articolo 164 porta scritto così: « Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe (e arringhe sono quelle che si fanno nelle Camere), o col mezzo di scritti, di libri o di stampe da esso publicati o spacciati (e perciò

molto più colle leggi che si scrivono e si stampano e spacciano per tutto lo Stato) attacca direttamente o indirettamente la religione dello Stato con principii alla medesima contrari (come sarebbe che lo Stato possa mettere impedimenti dirimenti al matrimonio, o che possa giudicare delle cause che riguardano la validità del matrimonio, riservate dal Concilio di Trento alla Chiesa coll'anatema) sarà punito colla RELEGAZIONE ». In questa pena e in altre dello stesso tit. I, lib. II del *Codice penale*, voi, signor potere civile, siete incorso ed incorrete coi principii che mi annunziate e cogli sforzi che fate per divulgarli a corromper le nostre menti. Ma queste pene da voi meritate non c'è nessuno che ve le applichi, e però credete d'andarvene impunito. Ora io, popolo cattolico, vi dichiaro, che finchè professerete principii cotanto opposti alla mia fede, non ho alcuna confidenza in voi. L'indissolubilità dei nostri matrimoni viene solo da Dio e dalla santa Chiesa cattolica, da cui voi volete separarvi coll'astrazione. Mettendo da una parte la Chiesa, voi mettete altresì da parte l'indissolubilità. Ma io ho un sacrosanto diritto in virtù del quale posso pretendere da voi, governo civile, che non mettiate da parte l'indissolubilità religiosa del matrimonio; il che non potete fare, prendendo la cosa sul serio e non buffoneggiando, se non col riconoscere e col porre la vostra sanzione alle leggi della Chiesa su questa materia. Io, popolo cattolico del Piemonte, ho il diritto di pretendere da voi, governo civile, che nè direttamente, nè indirettamente, nè per via di frodi, di finzioni, di forme legali, di cavillazioni, suggeritevi da' legulei, portiate alcun detrimento o indebolimento all'indissolubilità e alla santità dei nostri matrimoni. Attentando di indebolire o di distruggere questa indissolubilità e santità, voi minacciate ed offendete le nostre coscienze: voi ci togliete quella *libertà religiosa*, di cui siamo in possesso da tanti secoli, voi profanate le nostre unioni e le nostre famiglie, ci rapite quella pace religiosa, in cui ci siam vivuti fin qui, per accendere fra di noi la discordia. Mutate dunque condotta: proteggete lealmente i nostri religiosi diritti, e cessate d'ingannarci con promesse e vanti così mendaci ».

TERZO DIRITTO

122. III. « I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo che questo non dia loro scandalo, facendo una *professione legale* di incredulità ».

Il governo civile deve proteggere tutti i diritti dei cittadini: questa è una tesi ammessa da tutti, dagli stessi legalisti di Francia. Se deve proteggere tutti i diritti, dunque anche i religiosi, che sono i più cari e preziosi d'un popolo credente. Ma se deve proteggerli, dunque la legge civile non può fare astrazione da essi; chè non si possono proteggere, se non se ne tiene conto. Quel governo che facesse semplicemente astrazione dalle religioni e dai diritti religiosi, sarebbe al tutto indifferente rispetto ad essi, e però non si curerebbe punto di essi, come se non esistessero: farebbe quelle leggi che gli piacessero, senza poi esser sollecito, se esse andassero a ferire o a distruggere, sì o no, quei diritti e quelle religioni, poichè il fare astrazione da una cosa, è supporre, ossia fingere che non esista. E quando si finge che una cosa non esista, non si può più aver timore d'offenderla o di distruggerla, qualunque cosa si faccia. E così appunto fecero i legalisti francesi coll'istituzione del matrimonio civile: offesero con essa senza scrupolo l'essenza del cattolicesimo col pretesto di farne astrazione. Ma per ciò appunto si contraddicevano quando affermavano di proteggere tutti i diritti. Bella protezione a dir vero! La contraddizione di cotesti legalisti è in tutte le loro parole: essi arrivano a dirvi, che l'astrazione dalle religioni è *une conséquence nécessaire du pacte social*, QUI, N'EXCLUANT PAS DE CULTE, N'EN RECONNAÎT CEPENDANT AUCUN (1). *Non riconoscere veruno dei culti e non escluderne alcuno* è una contraddizione che non può sfuggire agli occhi di qualunque uomo di buon senso, eccettuati soli i legalisti. Che un individuo non voglia riconoscere alcun culto, e tuttavia non ne escluda alcuno, si può intendere, supponendo che questo individuo sia uno scettico, che dubita di tutto: fino che il dubbio sta racchiuso

(1) *Conférence du Code*, t. II, p. 2.

nella sfera del pensiero, s'intende. Ma che un potere civile possa far leggi, senza riconoscere alcuna religione, e però senza che le sue leggi ricevano alcun limite dalle obbligazioni che le religioni impongono ai cittadini, e nello stesso tempo dichiararsi di non escludere alcuna religione, questo ripugna. Questo è un assurdo evidentissimo. O la legge si ferma dove incomincia l'obbligazione religiosa, e in tal caso è falso, che non riconosca quella data religione, quel dato culto; o la legge passa oltre, come se l'obbligazione religiosa non esistesse, e in tal caso è falso che ella non escluda quella religione, quel culto; perchè anzi positivamente lo esclude, opponendosi a lui e distruggendolo. L'arzigogolo dunque de' legalisti, che la legge possa fare queste due cose ad un tempo, non riconoscere la religione e non escluderla, è al tutto indegno d'uomini che abbiano la facoltà di ragionare: è un sofisma di mala fede, che contiene una contraddizione e che s'adopera a coprire l'incredulità e l'irreligiosità della legge.

123. La legge dunque sul matrimonio civile, e tutte le altre fondate sull'astrazione dalla religione, sono logicamente assurde, e come tali un insulto al buon senso del popolo; e moralmente inique ed empie, e come tali uno scandalo solennissimo e continuo dato dal potere civile a tutta la nazione. Il popolo, nella sua semplicità piena di buon senso, suppone, che il legislatore metta per base delle sue leggi de' principii veri, e non de' principii falsi. Se dunque la legge parte dal principio, che non esista la religione, e quindi dispone tutto ciò che le aggrada, benchè in opposizione alla religione stessa, egli è chiaro che ella insegna e persuade al popolo l'ateismo. Certo, se la legge civile potesse astrarre dalla religione, ma in tal modo da non venir mai in collisione con essa, ella non proteggerebbe la religione, che è uno de' suoi principali doveri, per consenso di tutti, ma neppure la astierebbe e la perseguirebbe. Ora questo è appunto impossibile: se la legge non bada a ciò che prescrive la religione, forza è che si metta in collisione con essa. E che cosa traggono seco queste collisioni della legge civile colla religione? E ben chiaro: LA PERSECUZIONE RELIGIOSA; chè c'è persecuzione religiosa, ogni qualvolta un governo, col pretesto di fare eseguire la sua legge, sommette un cittadino a pene, vessazioni e molestie per ragion di coscienza. E n'abbiamo sott'occhio l'esempio dolorosissimo. Alla persecuzione religiosa ha dovuto venire il nostro governo, tostochè i legalisti gli hanno fatto far delle leggi, che si collidono

con quelle della Chiesa, mettendosi sotto i piedi le convenzioni più sacre (1).

124. Una legge come quella del matrimonio civile, che si fonda sull'ateismo legale, fa una speciale professione d'eresia agli occhi de' cattolici, perchè è un'eresia l'affermare che il matrimonio dei cattolici non sia Sacramento, nel quale deve intervenire la Chiesa. Il governo civile erige una cattedra contro la cattedra della Chiesa di Gesù Cristo. I cittadini cattolici da una parte sentono la voce della Chiesa che dice loro: « Questo matrimonio è legittimo e santo ». Dall'altra sentono la voce del potere civile che pure dice loro: « Questa stessa unione è illegittima e concubinaria ». Da una parte la Chiesa cattolica dice: « Questa unione è concubinaria ed adultera ». Dall'altra il potere civile dice: « No, quest'unione dalla Chiesa cattolica dichiarata adultera e concubinaria, io vi dico che è legittima e come tale dovete riconoscerla ». Povero popolo cattolico! A chi crederà delle due potestà? Se crede alla Chiesa, detesterà il suo governo e le sue leggi civili, e ne incorrerà le pene. Se crede al suo governo, mancherà alla sua coscienza e alla sua fede religiosa. È questa la tranquillità, è questa la libertà di coscienza che si

(1) Il principio di tutte le persecuzioni religiose da quella di Nerone, fino all'ultima che inferirà sulla terra, viene proclamato con queste parole ipocrite ed orgogliose pronunciate dal cavaliere Persoglio in quel suo discorso col quale eccita il Governo a formare una legge anticattolica sul matrimonio: « La fermezza dei magistrati è nel punire « i reati, quando questi si presentano coi caratteri tutti dalla legge « penale stabiliti, e nel frenare gli abusi, quando se ne verificano gli « estremi, ricorderà al paese che al disopra delle leggi e dei poteri « dallo Statuto ordinati non vi ha potere di sorta nella civile nostra « società ».

Quando il potere civile vuole esser unico nella civile società, allora in questa società non c'è più Dio, nè legge naturale e divina: il potere civile privo di qualunque freno o limite, perchè non riconosce; altro che se stesso, divora lo Stato ed i cittadini, e i cittadini devono lasciarsi da lui mangiar vivi, o tagliare a pezzi, o arrostiti a tutta sua comodità; poichè su qual ragione fonderebbero i loro lamenti? Qual altro potere potrebbero invocare in loro difesa, se non vi ha *potere di sorta nella civile società* sopra quel potere che li dirompe co' suoi denti a guisa di maciulla? Forse ricorreranno al diritto naturale, a Dio loro creatore, o alla Chiesa lor madre? E che sono questi poteri in paragone del civile? La fermezza de' magistrati nel punire questi fellaoni, ricorderà al paese, che al disopra delle leggi civili non vi ha potere di sorta. Questa è una dottrina da tigri, non da uomini.

vuol dare al popolo subalpino, mediante le nuove leggi sul matrimonio che gli si promettono, o piuttosto che gli si minacciano? S'ascolti la voce della Francia, della Francia in parte disingannata: è forse contenta quella nazione delle sue leggi? La parte che è ancora in essa credente, e che è pur sempre la maggiore, si gloria forse, si compiace del suo matrimonio civile? o non piuttosto lo deplora amaramente? « Quelle impiété! » esclama uno de' suoi recenti scrittori. « Non seulement le Code civil dé-
 « clare que le mariage fait à la mairie est suffisant, mais dans
 « l'esprit et l'intention de ses auteurs, le mariage religieux, le
 « sacrement est comme non venu, comme s'il n'était pas. Aux
 « yeux du législateur deux personnes mariées aux pieds des au-
 « tels, selon les lois de l'Eglise, ne seraient pas réellement
 « mariées. L'acte civil est placé au-dessus de la sanction reli-
 « gieuse. L'Eglise dont les doctrines sont invariables et doivent
 « être rigoureusement observées serait donc obligée, d'après vous,
 « de céder devant la loi des hommes. Ainsi, vous faites violence
 « aux règles établies par le suprême modérateur de l'univers.
 « Lorsque le prince des apôtres comparut avec Jean devant les
 « magistrats de Jérusalem, il leur dit qu'il n'y avait pas de salut
 « par aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, et vous pré-
 « tendez que l'on peut administrer le mariage dont ce divin Sau-
 « veur a fait un sacrement, sans invoquer ce divin Sauveur!
 « mais vous ne pouvez croire que les vrais fidèles regardent le
 « mariage civil comme un acte sérieux. À leurs yeux c'est un
 « acte sans valeur devant Dieu. Ils savent très-bien que ce n'est
 « pas l'officier de l'état civil qui a été chargé par Jésus-Christ
 « d'unir les deux époux » (1).

QUARTO DIRITTO

125. IV. « I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo colle sue leggi o co' suoi atti, nè direttamente nè indi-

(1) Fin d'allora che venne introdotto il matrimonio civile, fu riconosciuto per uno scandalo dalle stesse persone men religiose. Sofia Arnould, donna di teatro, celebre per le sue arguzie, soleva chiamare il matrimonio repubblicano: *il sacramento dell'adulterio*.

rettamente, nè con finzioni nè con cavilli legali, li inciti al male, cioè li inciti a ciò che la loro credenza religiosa dichiara peccaminoso, col falsare le idee, dichiarando matrimonio quello che non è tale ».

Quando la legge, facendo astrazione da quella religione, che deve proteggere, professa l'incredulità legale e l'eresia, e così scandalizza tutto un popolo cattolico, già con questo solo ella tende una rete alla debolezza e fragilità umana e si rende insidiatrice delle coscienze. Ma una legge, che stabilisce un matrimonio civile, diviene seduttrice per più lati. Fra gli uomini vi hanno sempre pur troppo di quelli, che, deboli e fragili, soggiacciono alla tentazione delle passioni. Ma mancando loro chi li protegga nelle loro opere malvagie, se ne contengono. Ora si faccia innanzi il potere temporale, fornito di tutta la forza materiale, e dica a costoro così: « Io stabilirò delle forme legali pel male: voi che bramate di farlo, potrete farlo sotto queste mie forme legali: quando voi lo farete sotto queste forme, io metto, o miei cari malvagi, tutta la mia forza materiale a vostra disposizione; così voi farete il male che vi piace impunemente. Io poi mi difenderò presso tutti quelli a cui non piace questa mia disposizione, dicendo loro: che *non ho avuto intenzione* di promuovere il male, ma che ho fatto scomparire il male da' miei occhi, mediante una pia *frode legale*, cioè facendo astrazione dalla legge naturale e religiosa che lo proibisce ». A chi non sembrerebbe stupendo questo discorso? A chi non sembrerebbe, che i legislatori che lo facessero, dovessero aver perduto insieme colla coscienza anche il cervello? Eppure, se vogliamo uscire dalle ambagi, e da tutto il linguaggio sofisticato, questo e non altro è il discorso, che i legalisti promotori del matrimonio civile vengono facendo a un popolo cattolico.

126. In Francia gli uomini stessi di legge onesti e conscienciosi, come Nougardè, vanno d'accordo nel considerare il matrimonio civile, come un'istituzione che induce all'incredulità e all'immoralità, che trae seco il disprezzo di tutte le obbligazioni annesse al vincolo coniugale, e che quindi rende infelici le famiglie. « La legge di cui parliamo », dice un recente teologo francese, « si oppone ad un tempo alla religione ed ai costumi, poi « chè favorendo i matrimoni meramente civili, è cagione, che « molti si spoglino d'ogni sentimento di religione. Quelli che for-
« mano tali matrimoni si rimangono quasi stranieri alla Chiesa

« ed ai pastori di lei, ed è ben noto che rinunziata la religione
 « cattolica per lo più non ne abbracciano alcun'altra, ma le riget-
 « tano tutte. Si oppone anche ai buoni costumi: chè la dottrina
 « della Chiesa, che addita l'*onorabile connubio* e il *gran Sacramento*,
 « chiama alla memoria degli sposi i gravi doveri a cui soggiac-
 « ciono, e li sancisce colla sua autorità, e li agevola loro colla
 « grazia; laddove la legge che presenta il matrimonio come un
 « mero contratto civile, privo d'ogni sacro e religioso elemento,
 « lo spoglia della riverenza che gli è dovuta, onde s'introduce
 « quella depravazione di costumi che cadde sotto gli occhi di quelli
 « che hanno scritto recentemente con più accuratezza sull'argo-
 « mento: *Le décret du mariage contractuel* (cioè del contratto ci-
 « vile), dice il signor Nougarede, *devait amener, et a effectivement*
 « *amené, LE MÉPRIS DE TOUTES LES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DE*
 « *L'UNION CONJUGALE* » (1). Lo stesso signor Merlin confessa, la
 legge francese non avere appieno provveduto ai buoni costumi (2).

127. Che dunque la legge civile riconosca, dichiarì legittima, prenda sotto la sua protezione un'unione, che la religione cattolica condanna come immorale, sacrilega, concubinaria o adultera, egli è un incitamento al male, dato dalla legge medesima ai cittadini. Tutti quelli dei quali vacilla la fede, e in cui dominano le passioni materiali, trovano modo quindi di poter compiere un'unione, nella quale le obbligazioni, che ad essa sarebbero annesse, non esistono più per essi; e nella legge stessa che li ha uniti ritrovano sovente de' motivi per potersi dividere. Dalla religione a cui non prestano più obbedienza neppure ricevono istruzioni ed aiuti: le famiglie formate da tali unioni, sono il domicilio dell'immoralità, i figliuoli ne sono le vittime.

Eccovi due coniugi, che si sono giurata fede perpetua davanti a Dio ed alla Chiesa. L'uno di essi, poniamo il marito, di dissoluti costumi, trova maniera di abbandonare la fedele compagna, facendo valere davanti a' tribunali un impedimento civile, poniamo la mancanza di qualche formalità, dichiarata essenziale dalla legge, cercando nuovi piaceri coll'unirsi ad altra donna, oggetto della sua incostante passione. La legge civile condanna in tal caso la virtuosa sua moglie a passare tutto il

(1) *Histoire des lois sur le mariage*, t. II, p. 416.

(2) *Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence*, etc. Paris, 1827-28, t. V, p. 703-4.

resto della sua vita nella solitudine e nel celibato, giacchè la coscienza le divieta altre nozze, e ricompensa la dissolutezza del perfido, che le ha tradita la fede, colla gioia degli adulteri che gli permette. La legge dunque impone una gravissima pena alla virtù ed alla coscienza, e premia il vizio di colui che manca a' più sacri doveri. Ora ogniquale volta gli uomini sono posti dalla legge in tal condizione, che non possano soddisfare alla propria coscienza, senza riceverne pena e dolore, e mancandovi ne hanno profitto e guiderdone, la legge pecca evidentemente in due modi, cioè coll'invitarli ed incitarli al male, e col violare la libertà della loro coscienza, affliggendo quelli che ne seguono religiosamente il dettame.

128. Dove conduce l'idea d'un matrimonio civile, che in fine è quella d'una unione puramente materiale? Fu già osservato da altri, conduce al più turpe comunismo: la Francia minacciata nelle sue viscere da questo cancro raccoglie il frutto del suo matrimonio civile: la piaga dovea manifestarsi e si manifestò più acerba nella classe degli operai: « Al vedere », dice lo scrittore che abbiamo più volte citato, « come la legge francese de-
 « gradasse il maritaggio all'occhio del cittadino cattolico, e ne
 « lo traesse giù al livello delle contrattazioni della fiera e del
 « mercato, delle vendite, permutate e locazioni, cominciava a dir
 « uno: se dunque trattasi di una mera convenzione, a che cer-
 « carvi la presenza del sindaco? Non torna egli a un medesimo
 « l'obbligarvisi con privata scrittura? Detto, fatto. Ecco donde
 « mossero quelle clandestine ed avventizie *associazioni*, le quali
 « formano la piaga più cancerosa delle grandi città: ecco l'unica
 « forma del patto coniugale, che sia conosciuta dall'operaio mi-
 « scredente. E c'è forse da maravigliarsene? Non sono forse lo-
 « giche quelle sue deduzioni? D'altra parte che cosa potranno
 « le idee religiose sopra gente di professione o almen di fatto
 « incredula, assorta tutto il giorno nel pensiero della materiale
 « occupazione del materiale sostentamento, distolta per tempis-
 « simo dagli insegnamenti e dalle pratiche cristiane, o non mai
 « forse alle medesime applicata? O che avranno a temere dalla
 « civil legge essi che ai figli non lasceranno altra eredità che
 « quella delle braccia, e che son certi di viverse la per ogni verso
 « impuniti e fors'anco inosservati? Infelice popolo! Sotto una
 « legge che si chiama di libertà, invece di camminar veloce
 « sulle tracce del progresso, tu precipiti all'infimo grado della

« umanità, e vai rasentando l'imo fondo dell'abbruttimento. Se
« ne vuole una prova lampante di cotesto sciagurato progresso?
« Ecco una tavola statistica comparativa dei trovatelli. Nel 1781,
« cioè prima che s'*incivilisse* il matrimonio, se ne contavano in
« Francia un 40,000, ed oggi invece, grazie anche alla legge
« matrimoniale tendente a vie più straniare il cittadino dalla
« sua religione, quelli sommano all'ingente cifra di 96,700. E
« non comprendiamo fra questi i fanciulli allattati furtivamente
« dalle lor madri ancora nubili, alle quali nel 1845 ben cinquan-
« tadue dipartimenti stanziavano determinati sussidi. Ora troppo
« è facile a comprendersi la posizione sociale di codesti geni-
« tori fortuiti, non che quella dei figliuoli usciti da tali aggre-
« gazioni, dipendenti sempre da un volere mutabile e non mai
« fisse ad un medesimo focolare. Con questa libertà di sciogliere
« gli antichi e stringere nuovi patti non essendo stabile l'unità
« della famiglia, manca del pari al genitore la stabilità nel pri-
« mato della gerarchia domestica: direi anzi, che mai non lo
« possiede in realtà, sendo illusorio il potere su quei capi, che
« potrebbero ad ogni menomo volere sottrarsene. Ora codesti
« sciagurati non appartenendo alla società fra cui vivono, nè
« pel vincolo della famiglia, nè per quello della proprietà, sono
« come altrettanti stranieri in mezzo de' cittadini. Nulla importa
« ad essi del bene nazionale, esclusivamente egoisti, sempre avidi
« d'ammigliorare la propria sorte, sempre speranzosi di profit-
« tare nei più terribili rivolgimenti del paese. In questo, che
« non osano quasi dire lor patria, perchè non trovano patria
« quelli che non vi hanno il nucleo della famiglia, la fanno come
« da avventurieri, per sistema e professione impresari di ogni
« rivoluzione. E se tali sono i genitori, quali poi i figli? I figli,
« che talvolta non conobbero i genitori, dispaiaati di mutuo con-
« certo, o per capriccio d'un solo, nei primi anni del loro effi-
« mero contratto? I figli cui appena toccò la sorte di nascere
« sotto il tetto paterno, portati come furono, prima che alla
« chiesa, all'asilo della carità pubblica?

« E di questi figli, senza genitori legali e senza affetti, ne
« nasce al dì d'oggi uno fra quindici legittimi; di questi figli
« si fa visibile ciascun anno l'incremento. Povera nazione che
« porta nelle sue viscere questo tarlo edace, questo verme divo-
« ratore! Essa mi ricorda la precaria esistenza di quelle società
« antiche, minacciate ogni dì da quell'ingente moltitudine di

« schiavi ch'elle si chiudevano in seno, elemento straniero, anzi « eterogeneo, anzi fieramente ostile. Ha dunque il matrimonio « civile provocato in Francia una *demoralizzazione legale*, vi ha « condotto un elemento impossibile coll'unità ed armonia so- « ciale, ha spiantato le fondamenta della famiglia e con essa « impossibilitata la sussistenza della società. Non è per ciò ma- « raviglia, se la più moderata magistratura di Francia lamenti « la fatal risoluzione dello spogliare il maritaggio di sua san- « zione religiosa ».

129. L'incitamento al male equivale alla violenza: i legalisti stessi dicono ratto, tanto quello d'una donna trasportata a forza, quanto quello d'una donna sedotta e persuasa a fuggire col seduttore. Se dunque il costringere un uomo a violare le proprie obbligazioni è un'offesa della sua libertà di coscienza, del pari è un'offesa il sedurlo col presentargli facili occasioni al male. La legge civile dunque che fa questo, lede la libertà religiosa del popolo. Ma questo fa appunto una legge che invita i cittadini cattolici a stringere un matrimonio di solo nome, dichiarato dalla loro religione una unione fornicaria od adultera, quale è quel che si dice impropriamente matrimonio civile; li invita a un tanto misfatto, promettendo loro protezione, ed il premio di tutti quei vantaggi, che ad un matrimonio legittimo s'aspetterebbero, con grave danno de' legittimi coniugati. Chè a questi ed a' figliuoli da loro santamente procreati, dovrebbero passare quei beni, che la legge civile assegna a figliuoli del concubinato e dell'adulterio.

QUINTO DIRITTO

130. V. « I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, *sotto nessun pretesto o per nessuna finzione legale*, li costringa COLLA FORZA a permanere nel concubinato, o nell'adulterio, da cui vorrebbero uscire ».

Riassumendo quello che abbiám detto, quando il legislatore civile disdegna d'accettare la legislazione ecclesiastica sul matrimonio, e non riconosce altro diritto matrimoniale, che quello che si racchiude nelle leggi fatte da lui, offende la libertà re-

ligiosa del popolo cattolico: 1° perchè fa astrazione dal cattolicesimo e dalle obbligazioni e diritti che ne derivano; 2° perchè indebolisce la persuasione dell'indissolubilità del vincolo coniugale; 3° perchè dà un perniciosissimo esempio alla nazione; 4° perchè incita e seduce il popolo all'irreligione ed alla scostumatezza. Abbiamo dimostrato tutto ciò, per quanto ci pare, ad evidenza. Ora aggiungiamo che il potere civile seguendo un sistema così funesto, si mette nella necessità d'esercitare delle speciali violenze e persecuzioni per costringere i cittadini a operare contro il dettame della propria coscienza.

E prima di tutto osserviamo, che ogniquivolta il potere civile pretende d'imporre al matrimonio impedimenti dirimenti, e n'aggiunga a quei della Chiesa, e ogni volta che escluda alcuni di quelli che la Chiesa ha posto, viene con questo stesso a stabilire l'eresia d'un matrimonio civile; giacchè professa con ciò di non riconoscere per veri matrimoni alcuni di quelli che sono tali a giudizio della Chiesa, e di riconoscere per veri matrimoni alcuni di quelli che non sono tali per giudizio della Chiesa. Ecco dunque i casi che indubitatamente nascono, posta una legge così contraria alla cattolica religione:

1° Due cittadini cattolici si uniscono davanti alla legge, a malgrado che ci sia di mezzo un impedimento dirimente stabilito dalla Chiesa, onde la Chiesa non interviene punto alla loro unione, che dichiara nulla ed illegittima. All'indomani d'una tale unione profana, riconosciuta dalla legge civile come fosse un vero matrimonio, l'uno de' due, poniamo la donna, tocca dai rimorsi della sua coscienza, si pente del suo misfatto, in cui era incappata per femminile debolezza. Ella fugge dal consorzio dell'uomo, che sa pur troppo non essere suo marito. Ma questi cieco dalla passione, od ostinato nella malizia, ricorre al potere civile per riavere la pretesa sua moglie. Ecco qua da una parte LA FORZA BRUTA del governo, dall'altra LA COSCIENZA: ecco il tristo spettacolo d'una lotta fra la forza materiale e morale. Il governo diventa feroce e violento contro la coscienza di quella infelice: egli la opprime, la perseguita dappertutto per niun'altra colpa che quella di bramare di ricuperar l'innocenza: il governo insegue co' suoi sgherri questa donna che vuole divenire savia e virtuosa, e presa la restituisce al falso marito, la obbliga colla forza a permanere nel suo peccato. E questa infelice ha già perduta altresì la sua dote, posta dalla forza del governo in mano di

quell'uomo, ch'ella, secondo il dettame della sua coscienza, non può considerare per marito, ma per suo seduttore e per suo traditore! Tale è la libertà religiosa de' legalisti, che domandano a nome di questa una legge sul così detto matrimonio civile.

131. 2° Due cittadini cattolici si congiungono legittimamente coll'intervento della Chiesa. Nondimeno nella formazione del loro matrimonio si mancò a quanto prescrive la legge civile, o per loro negligenza, o per negligenza non loro propria, ma dell'ufficiale civile, come assai spesso accade in Francia, specialmente nelle campagne. Il marito colla sua cattiva condotta consuma la dote della moglie che già gli ha dato dei figli, e dopo di ciò ricorre ai tribunali civili perchè dichiarino la nullità del suo matrimonio. Questi infatti la dichiarano, o perchè non fu contratto in faccia alla legge, o perchè viziato dalla mancanza di qualche forma che la legge esige come essenziale alla validità. La donna dunque è rimandata a casa spogliata del fatto suo, o abbandonata sulla strada, e la prole considerata come spuria: il tristo marito passa ad altre nozze, sempre protetto di delitto in delitto dalla legge civile. Ma viene finalmente il tempo in cui apre gli occhi, e pentitosi de'suoi falli vorrebbe abbandonare l'adultera, datagli dalla legge civile, e ristorare l'infelice sua moglie legittima dell'infedeltà usatale, col riceverla seco. Non può eseguire nè l'una nè l'altra di queste due gravissime obbligazioni, che gli sono imposte dalla sua coscienza e dalla sua religione. La legge civile armata dalla FORZA BRUTALE lo costringe a malgrado de' suoi rimorsi a perseverare nel male, a continuare ad essere spietato e crudele coll'infelice donna, a cui ha tradita la fede, a continuare a tradirla convivendo coll'adultera, di cui pure ha figli: questi sono dalla legge intrusi nella famiglia in luogo de' figliuoli legittimi. Tale è l'ordine delle famiglie come lo concepiscono un Persoglio e tutti gli altri legalisti!

132. 3° Una legge civile sul matrimonio o prescinde dalla religione cattolica, o no. Se non prescinde dalla religione cattolica, deve riconoscere e rispettare tutto ciò che prescrive questa religione, e non riconoscerne e rispettarne una parte e l'altra no. Poichè, se si ammette che il cattolicesimo ha l'autorità d'imporre obbligazioni, in tal caso conviene accettarle tutte: allo stesso titolo che una di esse si riguarda come degna di rispetto, sono degni di rispetto tutte le altre. In questo caso dunque la legge

civile sul matrimonio procederà d'accordo coll'ecclesiastica. Se poi la legge civile sul matrimonio prescinde dalla religione cattolica, allora quante collisioni simili alle precedenti non devono necessariamente accadere fra la forza bruta del governo e la coscienza de' cittadini? I voti solenni, a ragion d'esempio, non saranno più un impedimento dirimente per una legge che astrae nel modo detto dalla religione. Ci sia dunque un religioso, che, mancando alla fede giurata a Dio e alla Chiesa, fugga dal chiostro, seduca una vergine ricca (potremmo anche supporre una vergine a Dio consacrata) e la sposi, o creda di sposarla, davanti alla legge civile. Ecco una serie di delitti, la violazione della promessa giurata a Dio ed alla Chiesa, la seduzione della fanciulla, e il contratto civile di matrimonio. La legge pigliando sotto la sua protezione un uomo così dispregevole, lordo probabilmente di molti altri delitti, ne premia l'iniquità coll'assicuraragli e il possesso della fanciulla ingannata e da lui corrotta, e delle ricchezze che questa gli reca. Può ben pentirsi questa infelice, può consumarsi nella tristezza e nel pianto, può riconoscere il suo peccato e lo stato di perdizione, in cui trovasi l'anima sua! La legge civile la mantiene fissa, col peso enorme della sua potenza brutale, nel suo peccato e nella sua disperazione; incoraggiato e assistito dal governo, quel perfido traditore dell'innocenza non si lascia sfuggir la sua preda. Un potere civile di tal fatta si rende complice di tutti que' delitti: la legge è divenuta lo stromento della perversità più consumata. E questa legge così oppressiva delle coscienze, resa istrumento del demonio, della perversione violenta de' cittadini, è pur quella che da' nostri legalisti s'invoca a titolo di libertà di coscienza! La ostinazione e la conferma nel male, in cui si vogliono mantenere i cittadini colla forza quand'essi vorrebbero liberarsene, è lo scopo d'una tal legge.

133. 4° Due giovani cattolici si sono maritati senza il consenso de' genitori, incorrendo così, supponiamo, in un impedimento posto dalla legge civile. Secondo le loro convinzioni religiose sono veri marito e moglie, e quindi credono di avere ed hanno il dovere di convivere insieme, d'assistersi e d'esercitare tutti gli altri coniugali doveri. La moglie promette già un figliuolo, verso il quale riconosce d'aver pure delle sacre obbligazioni. Ma sull'istanza de' genitori, i quali così operando mancano ai doveri della lor fede, la legge civile SEPARA COLLA

FORZA quegli sposi, colla FORZA impedisce loro l'adempimento de' propri doveri, colla FORZA li priva della loro felicità. Di nuovo qual libertà di coscienza sotto una tal legge tirannica? (1).

Egli è dunque evidente, a chi non vuole negar la luce, che la legge francese sul matrimonio, e ogn'altra legge che si diparta dalla dottrina della Chiesa cattolica, è opposta alla libertà di coscienza, e quindi oppressiva e tirannica: i casi da noi addotti potrebbero essere moltiplicati d'assai; ma bastano per dimostrare ad evidenza l'insensatezza de' nostri legalisti, che invocano una tal legge, e la invocano a nome della libertà di coscienza! Non sanno per verità quello che si dicano.

SESTO DIRITTO

134. VI. «I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, *sotto verun pretesto o finzione legale*, non tolga ai sacerdoti cattolici la libertà d'esercitare, senza soggiacere a vessazioni e a persecuzioni, il loro sacro ministero ».

Non è libera una religione, quando i ministri di lei non possono esercitare liberamente il loro religioso ministero. Se la legge civile mette loro impedimento in un tale esercizio, o li fa soggiacere a incomodi o pene, essa offende la libertà religiosa di coscienza. La offende nei sacerdoti, che non possono soddisfare ai propri doveri, senza cader sotto la sferza del potere temporale; la offende in tutto il popolo credente, che patisce ne' suoi sacerdoti, e non ne può ricevere liberamente gli aiuti spirituali, ai quali ha un sacro diritto. Ora tutto questo fa la legge del matrimonio civile.

1° Supposta una tal legge, il sacerdote cattolico, volendo fare il suo dovere, deve riprovarla: il primo dovere del cattolico sacerdote è quello di predicare da disopra ai tetti la verità, senza timore della potenza, e svelare le ingiustizie della stessa legge civile, quando sono evidenti, ed essa è manifestamente contraria alle obbligazioni religiose. Il sacerdote cattolico tro-

(1) Veggasi trattata questa materia più alla distesa nella *Filosofia del Diritto*, di A. ROSMINI, N. 1299-1318.

vasi dunque in tal caso in aperta opposizione colla legge civile: egli è obbligato dal suo ministero a dichiarare, che tutti quei matrimoni contratti unicamente in faccia alla legge, e che la legge dichiara legittimi, non sono tali; è obbligato a dichiarare, che la legge mentisce ed inganna il popolo; che tali unioni sono fornicarie od adultere; tutti quelli che le contraggono, se non si convertono, non possono essere più ammessi a ricevere i Sacramenti della Chiesa.

Questa opposizione costante, fra la voce dei sacerdoti cattolici e la voce della legge civile, non può a meno di produrre una costante discordia e lotta, dalla quale avvengono molti incomodi ai sacerdoti medesimi per cagione appunto, che adempiono alla sacra loro obbligazione, e quindi anche ne possono venire molti atti di persecuzione manifesta dalla parte del potere civile, se questo vuol sostenere la pretesa autorità e dignità della sua legge (1).

135. 2° La legge francese sul matrimonio mette molti ostacoli ai sacerdoti cattolici nell'esercizio del loro ministero, e li pone spesso in gravi angustie, con che lede ed opprime certamente, colla forza bruta, la loro coscienza. Due persone vivono in concubinato: l'una di esse venuta al punto della morte chiama il sacerdote: dividerla dall'altra è difficilissimo: non si può provvedere alla sua salute, che unendole in matrimonio. Ma per eseguire ciò che prescrive la legge agli articoli 63, 64 e 169 del Codice civile, ci abbisognano almeno undici giorni. Se il sacer-

(1) Qualche teologo francese, come Giuseppe Carrière, s'è mostrato inclinato a ricevere gl'impedimenti civili, come veramente dirimenti il matrimonio (*). Ma con quale autorità, se la Chiesa non li ha mai ricevuti per tali? Può forse un teologo, colla sua privata opinione, rendere obbligatori degl'impedimenti, a costituire i quali ci vuole indubitatamente una espressa legge della Chiesa? Se la Chiesa non ha stabiliti tali impedimenti, ella conseguentemente riconosce la validità de' matrimoni, ancorchè ci intervenissero que' pretesi impedimenti. E se la Chiesa indubitatamente li riconosce per veri matrimoni, come vi possono essere de' privati teologi che li mettano in dubbio? Rammentiamo le parole di S. Tommaso: *Determinantur contractus et officia spiritualia lege Ecclesiae. Prohibitio legis humanae non sufficeret ad impedimentum matrimonii, nisi interveniret Ecclesiae auctoritas, quae idem etiam interdicat.* In. IV, dist. XLII, q. II, art. II ad 4.

(*) Il CARRIÈRE, nelle edizioni posteriori del suo trattato *De Matrimonio* ricobbe e ritrattò francamente quella sua opinione. NOTA DEGLI EDITORI.

dote fa il suo dovere e per salvare quell'anima passa alla formazione di quel matrimonio secondo le leggi della Chiesa cattolica, egli incorre le pene comminate dalla legge. La legge dunque punisce un sacerdote, perchè adempie i doveri più gravi che gli impone il ministero della sua religione: la legge si oppone colle sue pene alla salvezza dell'anima: i cittadini cattolici dunque sono posti nell'alternativa, o di mandare in perdizione le anime proprie e le altrui, o di disubbidire alla legge civile. È questa libertà di coscienza? è libertà religiosa? è un permettere che ciascuno viva secondo le sue credenze ed adempia le pratiche del suo culto? Tale è l'idea della libertà di coscienza, per dirlo di nuovo, a cui è arrivata la sapienza de' nostri legalisti! In un giornale francese si legge a questo proposito: « Nous le deman-
« dons, n'y aurait-il pas de la cruauté à vouloir défendre au
« ministre de Dieu de donner la bénédiction nuptiale en pareille
« circonstance? Aussi tout prêtre qui connaît ses devoirs ne
« balancera-t-il pas un instant; il prêtera son ministère spiri-
« tuel, dût-il être condamné plus tard comme coupable d'at-
« tentat à l'ordre public » (1).

136. 3° Gli imbarazzi gravissimi che la legge sul matrimonio civile ha creati in Francia al ministero sacerdotale, sono descritti da un recente scrittore francese in questo modo: « Il
« nous serait impossible de signaler ici tous les embarras, toutes
« les difficultés que suscitent au ministère sacerdotal les ma-
« riages contractés devant l'officier de l'état civil avant l'appli-
« cation du sacrement. La religion n'étant plus consultée au-
« jourd'hui, beaucoup de personnes se marient sans connaître
« leurs devoirs. Par suite du mariage civil, les pasteurs se voient
« comme contraints de donner la bénédiction nuptiale à des per-
« sonnes qui n'ont aucune disposition pour recevoir le sacrement
« du mariage. De leur refus il pourrait naître des scandales.
« Combien n'y a-t-il pas d'individus qui, après avoir rempli les
« formalités civiles, se réunissent et vivent maritalement sans
« songer aux prescriptions de l'Eglise? On en voit qui, après la
« déclaration faite devant l'officier de l'état civil, vont demander
« à leurs curés la bénédiction nuptiale; mais ne voulant pas
« remplir les obligations imposées par la religion, ils répondent
« à leurs curés: Vous ne voulez pas nous marier de suite, nous

(1) *Journ. histor. littér. de Liège*, t. I, pag. 477.

« allons nous réunir parce que nous sommes à la commune. Il se
 « rencontre souvent dans ces prétendus mariages des empêche-
 « ments dirimants dont l'Eglise ne juge pas convenable de dis-
 « penser. Voilà donc deux personnes mariées aux yeux de la loi,
 « mais leur union est criminelle aux yeux de la religion, ce
 « n'est qu'un honteux et scandaleux concubinage. Ce n'est ce-
 « pendant pas à la religion à céder devant la loi humaine, ce n'est
 « pas à Dieu à obéir aux hommes, mais aux hommes à obéir à
 « Dieu, à renoncer à leurs passions. Ces deux personnes ne
 « peuvent se sauver qu'en se séparant. — En présence des ma-
 « riages contractés devant l'officier de l'état civil, que devient
 « le commandement de l'Eglise: hors le temps, noces ne feras?
 « Afin d'éviter les réunions scandaleuses des personnes mariées
 « à la commune, les pasteurs sont forcés d'administrer le sacre-
 « ment du mariage pendant l'avent, le carême et la semaine
 « sainte » (1).

Da' quali fatti, che l'esperienza giornaliera ci mostra avvenire in Francia, si vede manifestamente che, stabilito in una nazione cattolica il così detto matrimonio civile, l'esercizio della religione cattolica non è più libero, i sacerdoti di questa religione non possono più adempire appieno gli uffici annessi al loro sacro ministero, e soprattutto non possono cavarne quel profitto spirituale pel quale è istituito, e la salvezza stessa delle anime è messa talora in pericolo. Rimane per conseguente di nuovo dimostrato che una tal legge si oppone alla libertà di coscienza e l'offende da molti lati.

SETTIMO DIRITTO

137. VII. « I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, *sotto verun pretesto o finzione legale*, non diminuisca alla donna quella libertà e quella dignità, che il cattolicesimo le ha data, e che è divenuta uno degli elementi della civiltà dei popoli ».

La legge sul matrimonio civile in Francia toglie la libertà

(1) *Encyclopédie catholique*, art. *Mariage*.

religiosa, specialmente alla donna, e per molte guise l'opprime. Ora è da tutti riconosciuto, che l'oppressione della donna è segno di barbarie; di quella barbarie a cui pose rimedio solo il cristianesimo, togliendo sotto la sua protezione questa parte debole del genere umano, difendendola contro la prepotenza della parte forte, sollevandola dall'avvilimento in cui era caduta presso tutte le genti, e in cui giace ancora da per tutto, ove non risplende la luce evangelica e la parola della Chiesa non giunge, e accrescendola di tanta dignità morale da renderla maestra de' miti ed onesti costumi, e centro gentile ed ornamento della cristiana società! Il cristianesimo fece tutto questo specialmente con quella dottrina e con quella potestà, che rese santo e *venerabile il connubio* e il *toro immacolato*, in cui la sposa è divenuta simbolo della Chiesa, lo sposo, di Cristo: fra essi non si può dare dissensione, nè altra gara che di generosità e di sacrificio: il nodo è indissolubile: i diritti e le obbligazioni sono reciproche, i coniugi rispetto a queste sono dichiarati uguali.

I quali vantaggi, che Gesù Cristo conferisce specialmente alla donna nel Sacramento del matrimonio, sono non curati, disconosciuti affatto, aboliti da quella legge che riconosce un matrimonio compiuto in una semplice formalità davanti all'ufficiale civile, con esclusione di qualunque elemento religioso. Questa legge reativa riconduce la donna, quanto è da sè, a quello stato in cui si trovava nel mezzo del paganesimo, e in cui si trova ancora fra le tribù selvaggie, ed anzi in una condizione assai peggiore; chè anche fra gli idolatri e fra i selvaggi si sente il bisogno d'un intervento divino nel fatto più solenne della vita umana, cioè in quella congiunzione dell'uomo e della donna, che fonda una nuova famiglia e una nuova stirpe. Che se una tal legge non riconduce nei costumi tutta quella barbarie di cui ella è gravida, non è certo sua colpa, ma bensì prova della sua impotenza: contro di essa stanno i costumi cristiani, contro il suo malefico influsso tuona la voce della Chiesa, che ammaestra e premunisce i suoi fedeli. Sebbene adunque gli effetti funesti alla religione ed ai costumi d'una tal legge in Francia sieno stati grandissimi, e il misero stato della società francese ben lo dimostri, tuttavia la barbarie di quella legge si deve desumere non tanto da questi effetti, quanto dall'intrinseca sua natura: poichè ella distrugge il primo elemento della civiltà delle na-

zioni europee, che è l'elemento religioso del matrimonio, e distrugge il concetto sublime della moglie cristiana, opera tutta del solo cristianesimo.

Se noi ascoltiamo le voci degli stessi Francesi non sentiremo che lamenti sui tristi effetti d'una legge tanto anticristiana e selvaggia. Essi osservano, fra le altre cose, in quante angustie sia posta la coscienza della donna intemerata, quando dopo essere stata impalmata davanti all'ufficiale civile, il preteso sposo ricusa di compiere i religiosi doveri e di celebrare un cristiano matrimonio, e tuttavia vuol godere i vantaggi della sua unione. A quanti tormenti della coscienza quella donna infelice non trovasi in preda! Quante non sono le tentazioni, le seduzioni dei parenti stessi irreligiosi, davanti alle quali pur troppo spesso cade la sua debolezza, non senza portare poi nell'anima un amaro rimorso tutta la vita e financo un'avversione a quell'uomo, con cui è costretta di convivere e che sa pur troppo non essere suo marito, ma un nemico che la rovina e la perde eternamente! Con quali occhi pieni di lacrime la misera madre non rimira i figliuoli illegittimi che di continuo le rammentano il suo peccato! Sotto questa oppressione giace la coscienza della sciaguratissima donna, e tutto ciò in virtù di una legge che gli atei hanno proclamata a nome della libertà di coscienza!

138. L'uomo reo e cupido, che ha ingannata e tradita in tal maniera la misera donna, altro non cercava forse nel preteso suo matrimonio che l'impossessarsi della dote della moglie; e quella legge barbara e crudele gli consegna tutti i beni della moglie, tosto che egli ha compito quelle formalità davanti all'ufficiale civile, senza punto curarsi della cerimonia religiosa. Onde la donna rimane spoglia incontanente di tutto il suo avere; nuovo e terribile laccio teso alla sua coscienza. A questa ella non può più ubbidire, se non s'arma della fortezza dei martiri. Tale è la libertà religiosa guarentita ai cittadini cattolici dalla legge sul matrimonio civile.

Ma udiamo queste stesse barbarie, lamentate dagli scrittori della Francia. Uno d'essi così si esprime: « La loi serait injuste
« et barbare, qui commencerait par mettre les biens de la femme
« à la disposition du mari, et qui lui refuserait l'acte par lequel
« seul la femme peut croire la personne du mari engagée à la
« sienne, et réciproquement: et c'est cependant ce qui arrive
« aujourd'hui dans ces unions consenties sous la promesse de les

« faire consacrer par la religion, et trop souvent restées sans « exécution » (1).

Un altro scrittore francese più recente descrive in questa maniera gli effetti di quella legge iniquissima: « Il arrive tous « les jours dans les classes ouvrières que des jeunes hommes se « hâtent de contracter des mariages civils afin de s'aider de la « dot de leurs femmes. Parmi celles-ci, plusieurs veulent que « leur union reçoive la sanction de l'Eglise, mais leurs pré- « tendus, usant de leurs droits comme maris aux yeux de la loi, « s'emparent des biens de leurs épouses. Incrédules, sans res- « pect pour les lois de la religion, ils éludent le sacrement. Les « femmes, de leur côté, persistent à ne pas vouloir habiter avec « leur maris avant la bénédiction du prêtre. Les parents des « femmes interviennent, ils sont les premiers à les presser de « se réunir avec ceux qu'ils nomment leurs maris, parce qu'ils « ne veulent pas les nourrir. Alors ces infortunées sont comme « forcées d'abandonner la religion et de renoncer à leur salut. « Par ces faits qui se répètent fréquemment, l'on peut apprécier « toute l'immoralité de la loi sur le mariage, et combien même « elle est opposée à la liberté religieuse » (2).

Un altro scrittore pure francese aggiunge l'osservazione, che la condizione di queste misere donne s'è aggravata ancor più per l'abolizione della legge sul divorzio: onde non hanno più speranza di poter infrangere quelle catene peccaminose, di cui sono avvinte in grazia di quella barbara legge, che fu data alla Francia sotto l'ipocrita e scellerato pretesto della libertà religiosa (3).

(1) DE BONALD, *Pensées et Discours polit.*, t. II, p. 206.

(2) *Encyclopédie Catholique*, art. *Mariage*.

(3) La confusione delle idee nelle menti de' legisti francesi è arrivata al sommo grado, per la lotta de' due principii contraddittori: 1° che la legge deve astrarre dalle religiose credenze; 2° che non deve offendere la libertà religiosa. Essendo questi due principii in piena contraddizione, e però nella pratica impossibili ad eseguirsi, accade, che ogniquilvolta ne' casi particolari que' due principii entrano in collisione, insorga una terribile discordia fra i legalisti stessi, secondo che prevale nelle loro menti l'uno o l'altro de' due principii. Diamone un esempio: Una donna cattolica sposi un uonto, che ha emessi i voti religiosi, senza che la donna lo sappia. Questo errore della donna è sufficiente a sciogliere il matrimonio? Si presentano le due schiere de' legalisti: quelli nelle menti dei quali prevale il principio che la legge deve astrarre dalle religiose credenze, lo negano di tutta

OTTAVO DIRITTO

139. VIII. « I cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo, che questo, sotto *verun pretesto o finzione legale*, non obblighi i padri di famiglia e gli altri parenti a riconoscere per legittimo matrimonio de' loro figliuoli e parenti quello che non è tale, e a lasciare le loro sostanze a figliuoli illegittimi e adulterini; come nè pure a subire il gravissimo dolore di vedere un figliuolo o un parente vivere in concubinato o in adulterio sotto la protezione della FORZA BRUTA del governo, con infamia non legale, ma realissima, delle famiglie, e senza poterlo richiamare al dovere, o ch'egli ci possa ritornare ».

Ora la legge frodolente e sofistica del matrimonio civile offende manifestamente e in più modi questo sacro diritto dei padri di famiglia e de' consanguinei. L'ipocrisia di questa legge sembra dare a' padri di famiglia di più di quello che gli dia la Chiesa cattolica; e non è maraviglia, perchè i legalisti danno sempre negli eccessi; quindi mentre la Chiesa ordina ai figliuoli di dipendere dai consigli dei genitori, quando vogliono passare a matrimonio, e a ciò li esorta con efficaci parole, ma senza però

forza. Di questa opinione sono i signori MERLIN (*Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence*, ecc. V.^o *Empêchem.*, § V, art. n. IV, t. V, p. 713) e il sig. CHARDON (*Trait. du dol*, t. I, n. 22, p. 29). Quelli nelle menti de' quali prevale l'altro principio della libertà religiosa, sostengono che quell'errore è sufficiente ad annullare il matrimonio. Di questa opinione è il sig. NOUGARÈDE (*Jurisprudence du mariage*, l. III. c. V, n. 3, p. 42) e il sig. TOULLIER (*Le Droit civil français, suivant l'ordre du Code*, 5.^o édit. Paris, 1830, t. VI, n. 50) che scrive così: « La loi civile deviendrait odieuse et tyrannique, si elle contraignait une femme trompée à vivre dans une union contraire à sa religion et à sa conscience ». E in conformità di quest'ultima opinione pronunciò una sentenza la Corte di Colmar il 6 dicembre 1812 (vedi SIREY, *Recueil des lois et arrêts*, t. XII, 2.^a part., p. 89).

E questo conferma ciò che noi diciamo di continuo, che il principio che la legge debba astrarre dalle credenze religiose, offende necessariamente nelle sue conseguenze la libertà religiosa, e ne distrugge affatto il principio.

dichiarare invalido il matrimonio contratto senza il loro permesso, la legge francese esige il consenso de' genitori ne' matrimoni de' minori sotto pena di nullità (1). Ora tutto questo non toglie, che, data la detta legge del matrimonio civile, i genitori cattolici non vengano spesso a provare un dolore acerbissimo per l'unico motivo di religione. E veramente, se c'è un figliuolo irreligioso, il quale ripugni dal prepararsi alla celebrazione del matrimonio a quel modo che esige la Chiesa, per non abbandonare la mala vita, e quindi voglia unirsi con una figlia solo civilmente, i genitori si trovano posti nell'alternativa, o di negare il consenso a un tal matrimonio, o di vedere il figliuolo legarsi ad un concubinato vergognoso ed infame agli occhi di tutti i cattolici e della sua propria parentela. Nel primo caso, essi soggiacciono ad un amaro dolore, appunto perchè impediscono il collocamento del figlio, che perciò s'abbandona maggiormente agli stravizii, e si irrita ed inimica co'suoi proprii genitori; nel secondo caso essi subiscono una pena ancora più acerba in vedere il figliuolo perduto in un'unione illegittima, disonorata la famiglia, introdotti in essa dei figliuoli spurii od anche adulterini, come sarebbe se lo stesso figlio, o la donna che prende, avessero ottenuto lo scioglimento d'un matrimonio legittimo e religiosamente contratto, per cagione di qualche impedimento civile. Ancora, se i genitori negano il consenso, il figliuolo, passata la minore età e aiutato dalla legge che lo protegge nella sua corruttela, si congiungerà civilmente a dispetto de'suoi genitori e del parentado.

Ecco di quanta infelicità la legge sul matrimonio civile ricolmi nelle sue conseguenze i padri e le madri e le intiere famiglie! E qual'è la colpa che si punisce così crudelmente? Non altra, che la fede religiosa di quegli onesti genitori e di quelle timorate famiglie: questo è tutto il delitto che la legge

(1) La legge francese sul matrimonio è dettata con tale negligenza, che non si cura neppure di esprimere chiaramente, quando le formalità prescritte sieno comandate sotto pena di nullità, e quando non sieno. Così l'omissione degli atti rispettosì prescritti a' figliuoli dagli articoli 152 e 153 del Codice, non si sa se costituisca un impedimento dirimente nelle menti de' legislatori, o solo proibente. Una sentenza della Corte di Tolosa del 29 luglio 1828 (SIREY, t. XXIX, 2.^a part., p. 29) la considerò come dirimente; pure la maggior parte degli autori francesi opinano, che debba essere soltanto proibente.

percuote, indirettamente sì, ma pur verissimamente: la sola coscienza dell'uomo retto è quella che una tal legge perseguita ferocemente e flagella. Tale, diciamolo ancora, è la libertà di coscienza dei legalisti.

NONO E DECIMO DIRITTO

140. « I cittadini cattolici, anche semplicemente a titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal governo civile, che questo, *sotto nessun pretesto o finzione legale*, colle sue leggi non semini la discordia religiosa nelle famiglie e nella nazione ».

Egli è chiaro, che se fra i membri di una famiglia o di una cognazione v'hanno diverse opinioni, di modo che alcuni s'attengono al solo matrimonio civile, come lo chiamano, ed altri rimangano fedeli alle credenze cattoliche e alla propria religione, questo conviene che sia una funestissima sementa di discordia e divisione degli animi. Così la legge sul matrimonio civile estingue ed avvelena le più care affezioni, e cagiona i più gravi patimenti a coloro che sono più attaccati e fedeli alla loro religione. Ella offende dunque gravissimamente contro allo scopo pel quale devono esser fatte le leggi civili, che è quello di togliere, e non di fomentare le dissensioni; viola i diritti che i cittadini hanno verso chi li governa, e specialmente quello della libertà religiosa: ella è immorale ed ingiusta.

141. E da tutte le cose fin qui esposte discende, come indeclinabile corollario, il decimo de' diritti accennati, cioè discende « che i cittadini cattolici, anche a semplice titolo di libertà religiosa, hanno il diritto di pretendere dal potere civile, che questo riconosca tutti gl'impedimenti dirimenti il matrimonio imposti dalla Chiesa, e non ne riconosca verun altro ». Perocchè se il potere civile non fa questo, egli incorre in tutti gl'inconvenienti fin qui descritti, e in altrettanti modi offende la libertà religiosa de' cattolici cittadini, distruggendo cioè il solo vero matrimonio cristiano coll'astrarre dalla religione, indebolendo la persuasione dell'indissolubilità del coniugio, professando scandalosamente l'incredulità legale agli occhi d'una nazione credente e tenera delle sue credenze, incitando al male i cittadini,

costringendoli anche colla forza bruta a perseverare nel peccato impedendo i sacerdoti cattolici nell'esercizio del loro sacro ministero, opprimendo la dignità della donna, sottoponendo i padri di famiglia e le intere famiglie a gravissimi dolori, per l'unica cagione della loro fede e della loro coscienza, e seminando in fine la discordia nelle famiglie medesime e nell'intera civile comunanza.

QUESTIONE IV.

Qual' è la relazione delle stesse leggi
colla tolleranza civile.

SOMMARIO: 142. Si pone la questione netta. — 143. Principii su cui fondano le Costituzioni. — 144-145. Su quale fonda la piemontese. — 146. Chi non professa religione alcuna non può invocare la *libertà religiosa*. — 147. Corollari. — 148-149. Obbligare a un rito religioso non sempre è violentare la coscienza. — 150. *Sedurre* la coscienza è violentarla. — 151. Ipocrisie de' legalisti. — 152. Conseguenze. — 153-154-155-156-157. Il matrimonio civile non può domandarsi a titolo di *civiltà tolleranza*. — 158. Testimonianza di un celebre magistrato francese. — 159-160. O uscire dalla Chiesa o accettarne la morale. — 161-162-163-164-165-166-167. Vano ripiego e impraticabile dei legalisti. — 168. Il dovere di rispettare la libertà religiosa è anteriore a quello della tolleranza civile. — 169. Condizioni necessarie perchè sia giusta la civile tolleranza.

142. Veniamo alla quarta delle questioni che ci siamo proposte, ed esaminiamo la relazione delle leggi civili sul matrimonio colla tolleranza civile.

Questa questione suol venire confusa con quella della libertà religiosa, quantunque sia affatto diversa.

Tali confusioni di questioni distinte, che, mentre son più, si prendono per una sola, recano grandissimo pregiudizio alla scienza ed alla pratica, in cui la scienza si trasfonde, perchè impediscono gli uomini di dare una netta soluzione a veruna delle questioni confuse insieme. Noi abbiamo dunque procurato di distinguere le idee di *libertà religiosa* e di *tolleranza*, e abbiamo detto, che « allora vi è libertà religiosa, quando ciascuno de' cittadini che professa una religione ammessa nello Stato, può conformare tutte le sue operazioni ai doveri che gl'impone la sua religiosa credenza, senza soffrire alcuna vessazione o persecuzione dalla legge o dal governo civile, nè per via diretta, nè per via indiretta, nè per alcuna finzione legale, nè per alcuna conseguenza, che realmente, o per una procedura cavillosa, si deduca dalla stessa legge ». La *tolleranza* all' incontro non consiste nella facoltà di adempire alle proprie obbligazioni, ma per lo contrario « nella permissione d' infrangerle, senza incorrere in

alcuna pena civile»; il che ben mostra, quanto l' una cosa sia dall' altra diversa ed opposta.

A maggior dilucidazione pertanto di questa importantissima distinzione, noi troviamo necessario d'avvertire prima di tutto quanto segue :

1° Che la verità religiosa è una sola, e quindi sarebbe cosa assurda l' ammettere più religioni vere.

2° Che gli uomini che sono al governo, quando si supponga che sieno cattolici, non possono riconoscere per vera altra religione che la cattolica; e quando si supponga che non sieno cattolici (grande sciagura sempre per un paese cattolico), devono essere uomini di buona fede, sicchè in buona fede professino la propria credenza, o non avendone sgraziatamente alcuna, cerchino la verità e rispettino le credenze altrui, avendo tanto di dottrina e di sentimento morale, che sappiano riporre la dignità di ciascun uomo, ed il suo vero onore, nel mantenersi egli ubbidiente alla propria coscienza, e nulla fare contro di questa. Che se quelli che sono al governo neppure avessero questo moral sentimento e naturale dettame, in tal caso la società civile sarebbe venuta a pessime mani, e sarebbe interamente perduta, avuto riguardo a quelli che la governassero; non esisterebbe più che per sè stessa, pei costumi familiari e individuali, e per le abitudini.

3° Che le Costituzioni degli Stati europei rispetto alla religione partono da due principii, poichè alcune di esse dichiarano una sola la religione dello Stato; e noi vogliamo parlare esclusivamente di quelle, che dichiarano per religion dello Stato la cattolica, ammettendone nello Stato delle altre per sola *tolleranza*: alcune poi non dichiarano nessuna delle religioni ammesse come religione dello Stato, ma ne ammettono un certo numero ad egual condizione.

143. La differenza fra questi due principii su cui basano le Costituzioni degli Stati d' Europa è questa, che dove il potere riconosce una religione dello Stato, con ciò stesso dichiara legalmente che sono *false* le altre, e quindi cattive, e perciò appunto si ammettono nella società civile per pura tolleranza. All' incontro, quando la legge non ammette alcuna religione dello Stato, ma ne riconosce alcune a condizioni uguali, allora non dichiara queste legalmente nè vere nè false, ma riconosce unicamente, che possono esser professate tutte dai cittadini in *buona*

fede, cioè e la vera e le false stesse per un errore che dalla legge è supposto incolpevole.

Secondo il primo principio, che ammette una religione dello Stato, la legge parte dalla *verità oggettiva*, che non può esser che una. Secondo l'altro principio, che ammette più religioni senza che alcuna di esse si dichiari religione dello Stato, la legge non parte dalla verità oggettiva, ma dalle *persuasioni e credenze soggettive*, le quali possono esser tutte di buona fede, sebbene una sola di esse sia vera e l'altre false.

144. Il Piemonte, come tutti gli altri Stati d'Italia, ha una Costituzione fondata sul primo de' due principii che abbiamo indicati, e quindi ha per unica religione dello Stato la cattolica romana.

Ma noi vogliamo esaminare le leggi, che uno Stato può fare sul matrimonio, tanto nell'una che nell'altra ipotesi, cioè nell'ipotesi d'uno Stato che ammetta più credenze a condizioni eguali, il che faremo trattando questa quarta questione, in cui parliamo della tolleranza; e nell'ipotesi d'uno Stato, che dichiari per unica vera in faccia alla legge la religione cattolica romana, e per tollerate alcune altre, che è appunto la disposizione dello Stato piemontese, il che faremo trattando la questione seguente.

145. Quando dunque in una società civile sono ammesse a condizioni pari diverse religioni, come per esempio nel Belgio, sebbene quelli che la governano sieno cattolici, e quindi sieno persuasi, che la sola religione cattolica sia la vera, e l'altre tutte false; e quantunque in conseguenza di questo essi debbano desiderare che tutti gli uomini partecipino della stessa verità e dello stesso beneficio della cattolica fede; nondimeno, come uomini politici, debbono altresì gelosamente tutelare la libertà religiosa, rispetto ai credenti di quelle diverse religioni ammesse nello Stato. E nel modo del governare debbono partire dalla *supposizione*, che i membri di quelle diverse comunioni si trovano tutti in *buona fede*, e però niuno di essi deve avere alcuna taccia in faccia alla legge civile, per la sola cagione che aderisce ad una credenza falsa; e conseguentemente deve essere considerato e trattato come una persona onorevole, tostochè egli adempie conscienziosamente le obbligazioni della religione che professa, e che è dalla legge riconosciuta.

146. Rispetto poi a quelli che non osservano le obbligazioni della propria religione, o che non professano religione alcuna, e quindi dichiarano che non esistono per essi religiose obbliga-

zioni di sorta; rispetto a questi, dico, non esiste *libertà religiosa*, mancando la materia di questa libertà, che sono le obbligazioni di coscienza, ma può esistere la semplice *tolleranza civile* che altro non è, se non la permissione di fare *certi mali*, senza incorrere nelle penalità della legge.

147. Ritenuti questi principii, veniamo a considerare le leggi sul matrimonio. E primieramente da essi, e da tutto ciò che abbiamo detto precedentemente, si raccoglie:

1° Che se il governo civile facesse tali leggi sul matrimonio che traessero seco la conseguenza (ancorchè mal coperta da qualunque finzione legale) di collocare alcuno dei cittadini nell'alternativa, o di violare le leggi della propria credenza, o di soggiacere a vessazioni, o persecuzioni, o molestie di qualunque sorta, tali leggi non sarebbero solamente *intolleranti*, ma di più *lesive della libertà di coscienza*.

E, come abbiamo dimostrato, tali sarebbero inevitabilmente pei cattolici quelle leggi civili, che non riconoscessero tutti gli impedimenti dirimenti della Chiesa cattolica, o a questi ne aggiungessero alcun altro.

2° Che se il potere civile fa tali leggi sul matrimonio, in conseguenza delle quali nessun cittadino è posto al cimento di violare il sentimento religioso, con ciò non offende la libertà religiosa.

3° Che se tali leggi civili impongono ai cittadini delle nuove obbligazioni, che non credono d'avere, come, a ragion d'esempio, se a quei cittadini che non hanno alcuna religiosa credenza, imponessero delle formalità, quali si vogliono, ancorchè queste avessero l'aspetto di formalità religiose, non violerebbero punto nè poco la loro libertà di coscienza, perchè non li costringerebbero con ciò a mancare ad alcun dovere di coscienza, ma solamente a far di più di quello a cui si credessero obbligati.

148. Quest'ultimo principio è ammesso dagli stessi più dotti legisti francesi. Il sig. Vazeille riconosce, che non è un far punto violenza alla coscienza di chi non crede, l'obbligarlo ad un rito religioso, perchè non è questo un obbligarlo a cosa ch'egli creda esser peccato, ma solamente a cosa ch'egli stima superflua, a cagione che gli manca la fede. Ecco le sue parole degne di molta considerazione: « Dans nos sociétés civilisées, il ne faut pas sup-
« poser qu'il y ait des hommes sans croyance religieuse; et quand
« on serait certain qu'il en existe, on ne devrait point d'égards
« à leur folie. Ce ne serait pas leur faire une violence fâcheuse.

« que de les obliger à porter aux pieds des autels les serments
« qu'ils font devant le maire » (1).

Il sig. Odillon Barrot, partendo dallo stesso principio nel suo rapporto sulla proposizione del signor de Schonen, confessa che la legge civile potrebbe interdire il divorzio a' protestanti, senza offendere la loro libertà religiosa, poichè quantunque essi non credano all'indissolubilità, tuttavia non si credono neppure obbligati al divorzio. La stessa dottrina è professata da un recente scrittore francese, appoggiandola a questa stessa autorità di Odillon Barrot, colle seguenti parole:

« Disons aussi qu'ON PRIVE LES MEMBRES D'UNE RELIGION
« DE LEUR LIBERTÉ, LORSQU'ON LEUR PRESCRIT DES ACTES CON-
« TRAIRE À LEURS CROYANCES, lorsqu'on leur impose des croyan-
« ces qu'ils réprouvent, lorsque, pour ne pas sortir de l'objet qui
« nous occupe, comme on le fait à l'égard des catholiques par la
« loi du divorce, on sanctionne par une loi la violation d'une
« religion par ses propres disciples. Mais ni pour les juifs, ni
« pour les protestants le divorce n'est un précepte; au con-
« traire, ils pensent que l'indissolubilité est l'état le plus parfait.
« Dès lors, en déclarant dans le for extérieur, par la loi civile,
« le mariage indissoluble, on ne gêne pas leur liberté; on ne
« contrarie pas leurs croyances; ce n'est qu'un nouveau frein
« ajouté à leurs passions par la loi civile, comme la loi reli-
« gieuse l'impose aux catholiques » (2).

Egli è dunque ammesso da tutti, che non è contrario alla libertà di coscienza l'obbligare i cittadini a qualche cosa di più di ciò a cui si credono obbligati in coscienza, foss'anco a un rito religioso a cui non prestano fede; ma che è bensì un violare la loro libertà di coscienza obbligarli a qualche cosa ch'essi credano peccaminosa, come accade sempre rispetto a' cattolici, quando le leggi civili aggiungano o tolgano agl'impedimenti, che dirimono il matrimonio, stabiliti dalla Chiesa (3).

(1) *Traité du Mariage, de la puissance maritale et de la puissance maternelle*. Paris, 1825.

(2) *Encyclopédie Catholique*, art. *Divorce*.

(3) Il sig. BASTON, che nella sua *Concordance des lois civiles et des lois ecclésiastiques de France touchant le Mariage*, Paris, 1824, è eccessivamente favorevole al potere civile; dimostra però alla p. 124 esser conforme alla libertà dei culti il lasciar libero a ciascuno di seguire la religione che vuole, quantunque poi la legge esiga l'osservanza delle obbligazioni che ne derivano.

149. Da questi principii apparisce quanto sia vano il pretesto di quelli che dimandano l'istituzione d'un matrimonio civile. E che? essi vi dicono, vorreste voi costringere ad una cerimonia religiosa colui che non crede? E non offendete voi con questo la libertà di coscienza? — Costoro mostrano di non sapere in che cosa consista la libertà di coscienza. Se il cittadino che nacque cattolico viene obbligato dalla legge civile a unirsi in matrimonio secondo le leggi della Chiesa, con ciò non resta offesa menomamente la libertà della sua coscienza, non obbligandosi a nulla di ciò che egli creda illecito e peccaminoso: chè neanche colui, il quale ha perduto la fede, reputa di peccare contro la propria coscienza, attenendosi a quelle leggi, ma reputa solo quelle formalità per lui superflue: sarebbe cosa ridicola l'immaginare o supporre, che chi non crede, sia poi così scrupoloso da temere di peccare solo per questo che ubbidisce alla Chiesa, o anzi, nel caso nostro, al governo. Poichè, se egli non vuol considerare quelle disposizioni e quelle forme come religiose, gli è pienamente libero di considerarle come formalità puramente civili. Chè infatti, sebbene il poter civile non possa fare che le leggi sue proprie diventino religiose, può far benissimo che le leggi ecclesiastiche diventino anche leggi civili.

E questo già basterebbe per rispondere a coloro che patrocinano il matrimonio civile, perchè temono che sia un violare la libertà di coscienza, costringere i cattolici, che non credono, ad osservare le leggi della Chiesa: e intendasi bene, non già tutte le leggi della Chiesa, ma quelle sole che costituiscono le condizioni d'un matrimonio valido.

150. Ma restano a considerarsi delle altre cose. Il savio legislatore penetra colla sua perspicacia nei cuori degli uomini, e colà trova la verità senza lasciarsi ingannare dalle parole. Non vi sono molti tra di noi che professino un'aperta incredulità: le interne convinzioni pur troppo saranno scosse: è impossibile che la fede si conservi immobile in tanti che s'abbandonano perdutamente ai godimenti materiali, o agli affari di quaggiù, senza volgere mai il pensiero alle cose del cielo. Ma che perciò? Credete voi, che in costoro non esista più affatto la coscienza? Credete voi, che vi dicano pienamente il vero quando asseriscono di non creder nulla, di non tenersi obbligati ad alcun religioso dovere? Non lo credete di certo, se ben conoscete il cuore degli uomini. La maggior parte di questi, ancorchè in quel modo vi

parlino, tuttavia sanno internamente di parlare e di operar male, e sentono più o meno rimorso di quel dispetto che dimostrano pei religiosi doveri. Onde voi coll'aprir loro la porta al male, istituendo un così detto matrimonio civile, lungi dal rispettare la loro coscienza, altro non fate, che porgere loro più sicura l'occasione di operare contro la propria coscienza, e di subirne più acerbo il tormento. Poichè essi disubbidiscono alla propria coscienza non veramente per quella incredulità che manifestano, ma spesso unicamente per la servitù delle passioni a cui soggiacciono, sedotti dalle quali, mancano ai proprii doveri, e rimorsi da questi mancamenti, professano quella incredulità colla quale tentano d'illudersi, cacciando da sè il pensiero d'un legislatore divino, e della sua severa giustizia, a cui non possono pensare senza sgomento. Se la legge civile dunque seduce i cittadini ad operare contro il dettame della propria coscienza, porgendone loro facile occasione ed invito, ella non favorisce la libertà di coscienza, ma si oppone a questa medesima libertà, poichè due modi di ledere la libertà di coscienza sono questi appunto, il *sedurla* ed il *violentarla*, e non meno è colpevole il primo che il secondo.

151. I legalisti dalla severa morale eccitano il poter temporale a stabilire il così detto matrimonio civile per una grande tenerezza, che vi assicurano d'avere per la purità della religione. S'inquietano assai costoro del pericolo, che obbligando i cattolici alle leggi della Chiesa cattolica sul matrimonio, venga profanato questo Sacramento! L'ipocrisia di questi severi moralisti non può velarsi, se non a quelli che non hanno mai imparato il catechismo, poichè tutti quelli che l'hanno imparato, sanno ad un tempo e che il matrimonio è un Sacramento istituito da Gesù Cristo, e che tutti quelli che vogliono formare un matrimonio civile, che non è Sacramento, abusano sacrilegamente del nome e della materia del Sacramento medesimo. Vogliono dunque cotesti legalisti bigotti, che la legge civile tolga via la profanazione del Sacramento coll'istituire e premiare di temporali vantaggi una legale, pubblica, e solenne profanazione del Sacramento medesimo! La stessa ragione ipocrita de' legalisti era stata prodotta in Francia, e colà vi si rispose ampiamente dagli uomini di buon senso: « On s'effraie », dice uno di quegli scrittori, « des profanations scandaleuses qui auraient lieu, si le Code « civil exigeait la réception du sacrement pour la validité du

« mariage. Mais le mariage étant invalide aux yeux de la religion
 « sans le sacrement, c'est donner un scandale plus grand encore
 « que de se contenter du contrat civil, c'est déclarer que l'on ne
 « se tient pas pour obligé par les lois de l'Eglise. Le Code civil,
 « qui consacre cette désobéissance, n'est-il pas une protestation
 « toujours subsistante contre la foi, une invitation permanente
 « faite au peuple de renoncer à la religion, de se passer de Dieu,
 « de mépriser les enseignements de l'Eglise, de s'affranchir de
 « son autorité? » (1).

152. Concludiamo dunque:

1° Che obbligare i cittadini cattolici ad osservare ne' loro contratti nuziali le condizioni imposte dalla Chiesa per la validità de' medesimi, non è un offendere la loro libertà di coscienza, ancorchè essi dichiarassero di aver perduta la cattolica fede.

2° Che si deve ragionevolmente supporre, che in tali cittadini cattolici, almeno nella maggior parte, quando dicono di non credere e di non essere obbligati ad ubbidire alla Chiesa, la coscienza religiosa e la fede che hanno ricevuta dall'infanzia non sia del tutto spenta, e però non vadano immuni da quegli interiori rimorsi, che almeno di tempo in tempo sogliono esperimentarsi da quelli che mancano ai proprii doveri.

3° E di conseguente, che la legge, che coll'istituzione di un matrimonio civile li aiuta e presta loro la comodità di violare le dette obbligazioni della propria coscienza, diminuisce la loro stessa libertà di coscienza e la offende collo scandalo pubblico e colla seduzione.

Ritenute e fissate le quali cose, non rimane che a cercare se il matrimonio civile, che, come vedemmo, è un'istituzione che non si può in alcun modo domandare a titolo di *libertà di coscienza*, si possa nondimeno dimandare a titolo di *tolleranza civile*.

153. E non si può certamente domandarlo neppure a questo titolo. Anzi le ragioni per le quali non si può invocare il matrimonio civile nèanche a titolo di tolleranza, in gran parte risultano dalle cose dette.

Noi ne enumereremo qui le principali:

1° Della tolleranza civile, come di tante altre cose, corrono al dì d'oggi i più falsi e stravaganti concetti. Certi pensano che non abbia confine, che il governo civile debba tollerare tutti i

(1) *Encyclopédie Catholique*, art. *Mariage*.

disordini delle passioni umane. Se questo fosse vero, non ci sarebbe in Europa un solo governo tollerante, ed anzi non può esistere alcun governo ammettendo quel principio di tolleranza illimitata. A ragion d'esempio, in nessuno Stato d'Europa si tollerano tutti i culti indistintamente, anche quelli che sono viziati da superstizioni abbominevoli, contrarie alla legge naturale. Nella medesima Francia, in cui si fece sì larga parte alla tolleranza, non è permessa la poligamia, nemmeno per quelli a cui la propria religione la permettesse, e al presente non è permesso più il divorzio (1). La tolleranza dunque dee avere un certo limite. Le legge civile dee tollerare che i cittadini manchino alle loro obbligazioni religiose, dee permettere questo male solamente allorchando ella non può impedirlo senza produrre un male maggiore. Ora permettendo ai cittadini cattolici di unirsi in matrimonio, senza osservare le condizioni prescritte dalla Chiesa, si permette o tollera un male, che si può con facilità impedire, specialmente in uno Stato dove quel male non è introdotto, e si può impedire senza che ne consegua alcun pubblico danno, evitandone anzi uno grandissimo, che procederebbe dall'introduzione di questa nuova specie di tolleranza.

Tutti i più grandi legislatori, tutti i più profondi uomini di Stato, hanno riconosciuto, che la religione è il più forte cemento degli individui e delle famiglie, che un popolo è più unito, concorde, forte in guerra ed in pace, florido per la sua prosperità e dignità morale, quant'è più religioso e concorde nella religione. Queste sono le qualità desiderabili al Piemonte, desiderabili all'Italia. Ora, volete voi, o legislatori piemontesi, spogliare la nazione e il paese di queste qualità, delle quali siete chiamati a rivestirlo? Rendete il popolo irreligioso. E come lo renderete

(1) Vogliamo qui notare, che lo stesso signor Malleville ritiene che la proibizione del divorzio non sia contraria alla libertà dei culti, quantunque taluno di essi lo permetta, e ciò perchè niun culto fa di esso un precetto (*Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat*, tit. VI, p. 211). Qui dunque conviene con noi questo legista francese nel riconoscere, che la *libertà religiosa* consiste unicamente in questo, che la legge non metta impedimento all'osservanza delle obbligazioni religiose, e non consiste già nel permettere, che i cittadini manchino alle loro obbligazioni, o che facciano tutto quello che a loro piaccia di fare: il governo può limitare la sua tolleranza, e può obbligare i cittadini a quello a cui non si tengono obbligati, senza offender punto la loro libertà religiosa, come dicemmo.

tale? Niun mezzo più efficace di quello di *secolarizzare*, secondo le vostre frasi, il matrimonio: niun mezzo più pronto, che di introdurre il matrimonio civile.

154. 2° Ma quand'anco la legge civile dovesse o potesse seguire una tolleranza illimitata, cosa mostruosa ed assurda, non si potrà mai introdurre il matrimonio civile, a titolo di *tolleranza*. Si potrà cancellare dai nostri codici il titolo de' reati contro il costume pubblico, e financo quello de' reati contro l'ordine delle famiglie; si potranno abolire le pene annesse a questi reati: questa sarà un'insensatezza, una vera stoltezza, a cui pure potrete dare il nome di tolleranza. Ma non potrete mai e poi mai dare il nome di tolleranza all'istituzione del così detto matrimonio civile. E sapete perchè? Perchè con questa istituzione, con questa sola denominazione di matrimonio civile, voi, o legislatori, fate di più che semplicemente tollerare, che semplicemente non punire. Voi, con questa denominazione, vi fate oltracciò maestri e professori d'una dottrina falsa, eterodossa ed empia: voi dichiarate con ciò essere matrimonio quello che non è tale. Altra cosa sarebbe, se voi lo chiamaste concubinato e poi lo permetteste. Allora sarebbe *tolleranza*; perchè chiamandolo concubinato, riconoscereste già con questo solo che è male, che non è punto matrimonio, che non si punisce, perchè si trova meglio di tollerarlo. All'incontro chiamandolo voi *matrimonio*, pronunciate una menzogna, offendendo la moralità, dite bene al male, applicate un titolo onorevole e santo a ciò che non è altro che l'effetto dell'infermità e della corruzione umana: non tollerate in questo modo, ma autorizzate e raccogliete in un vaso d'onore la sordidezza, presentandola così onorata agli occhi del pubblico. Per tal modo, con quella denominazione, voi stessi venite a falsare le idee del popolo, che dovrete aggiustare: una tal legge non sarebbe dunque tollerante, ma corruttrice.

155. 3° L'istituzione d'un preteso matrimonio civile non può passare per una semplice legge di tolleranza, anco per quello che abbiamo detto, cioè perchè con una tale istituzione il governo offende positivamente la libertà religiosa de' cattolici, ne offende tutti i religiosi diritti, i quali noi abbiamo ridotti a dieci capi. Se niuno di questi rimane intatto in faccia alla legge del preteso matrimonio civile, come si potrà chiamar questa una legge di semplice tolleranza? Se il governo può tollerare il male, non deve farlo egli stesso. Ma coll'introduzione del matrimonio civile

egli si rende autore di questo male. Così facendo dunque, non sarebbe tollerante, anzi intollerantissimo, e darebbe ampia materia ai cittadini cattolici di esercitar essi la tolleranza e la pazienza verso di lui.

156. 4° Abbiamo veduto oltracciò, che se un governo civile può tollerare quelle immoralità degli individui, le quali non nuocono che a loro stessi, egli non può tollerare quelle che, oltre nuocere a chi le commette hanno di più per effetto di violare i diritti degli altri, e ciò perchè il governo civile, in virtù della sua stessa istituzione, ha il dovere di tutelare tutti i diritti dei cittadini. Ma pubblicata la legge del preteso matrimonio civile, accade che gli uomini irreligiosi, che se ne servono per soddisfare alle proprie passioni, acquistino dalla stessa legge la facoltà o il potere di ledere i più sacrosanti diritti de' loro simili, come sono appunto i religiosi. Un governo civile dunque non può in alcun modo autorizzare quelle unioni de' cattolici, le quali fossero contratte in onta delle leggi religiose; perchè questo sarebbe un abbandonare la tutela dei diritti più cari e preziosi de' cittadini, che gli è affidata dalla Provvidenza, e non una semplice tolleranza.

157. 5° Finalmente si faccia un'altra considerazione. Il potere civile ha per principalissimo ufficio di tutelare tutti i diritti de' cittadini: il che è tanto vero, che per questo appunto che di una tale tutela è incaricato il governo, i cittadini hanno dismessa la facoltà che avevano di difendere da sè stessi i proprii diritti per via di fatto; facoltà, che vige nello stato di natura, in quello stato in cui le famiglie non sono ancora aggregate nella civile comunanza. Se dunque il governo si dispensasse da tale ufficio e lasciasse alcuni diritti de' cittadini senza tutela, riviverebbe il natural diritto di ciascheduno di difendersi e farsi ragione da sè stessi, il che turberebbe l'ordine pubblico e sconvolgerebbe la società. Se dunque il governo civile dee soddisfare pienamente e lealmente al dovere della tutela di tutti i diritti de' cittadini, i quali a questa condizione rinunziarono a tutelarli da sè medesimi, egli non può tollerare colle sue leggi, che niuno di questi diritti venga offeso impunemente. Questa sarebbe una tolleranza contraria al fine stesso del civile governo.

Di più, se il fine del civile governo richiede che abbia luogo la tutela di tutti i diritti, dunque non solo de' diritti degl'individui ma benanche di quelli delle società riconosciute, e, fra

queste, della Chiesa cattolica, che è quella de' Piemontesi. Ora i cattolici sono legati con un vero contratto alla loro Chiesa, stretto nel battesimo e rinnovato ogniqua volta l'hanno poi riconosciuta, adulti. Questo contratto dà alla Chiesa cattolica dei diritti non solo privati, ma pubblici, perocchè la Chiesa cattolica ha essenzialmente un *foro interno* non solo, ma ancora un *foro esterno*; ha un'esistenza non solamente privata e nascosta quasi nel segreto delle coscienze, ma *pubblica* altresì e *regolamentare*; e questo foro esterno, questa esterna e pubblica esistenza, questi regolamenti disciplinari che riguardano l'ordine delle cose visibili e sociali, è così essenziale alla Chiesa cattolica, che senz'esso non può esistere. Conseguenza dunque, che quando un potere civile qualunque dice di riconoscere la Religione cattolica, dice con questo di riconoscere questa Chiesa, non solo come la direttrice e la maestra delle coscienze, ma benanche come un'autorità e una società esterna istituita da Gesù Cristo, e avente un capo visibile suo Vicario in terra nel Romano Pontefice; e di riconoscere perciò i diritti e le obbligazioni reciproche, che passano fra lei e i suoi membri, i quali hanno giurata a lei fede e hanno stretto con essa anche un contratto esterno, non solo un'obbligazione meramente spirituale ed interna. Ora alle cose esterne appartiene pure il matrimonio dei cattolici e le leggi, che lo regolano, della Chiesa. I cattolici mancano alla fede giurata alla Chiesa, se pretendono di fare de' matrimoni, sottraendosi alle sue prescrizioni: i diritti esterni della società religiosa con questo sono infranti; e li infrange, li annulla egli stesso il governo civile invece di tutelarli, quando, facendo astrazione da questi sacri diritti, osa autorizzare da sè solo un'unione tra l'uomo e la donna cattolici, ed osa dichiararla legittima e darle altresì la venerabile appellazione di matrimonio.

158. Noi non ci possiamo trattenere dal riportare qui le sensate parole d'un magistrato francese, scritte a dir vero in un'altra occasione (all'occasione che un tribunale autorizzò il matrimonio del celebre Dumonteil), ma che fanno tutto al caso nostro:

« Puis ne fera-t-on pas justice une fois de cette étrange philosophie du droit qui consacre la promesse faite à l'individu, et ne tient nul compte de la foi jurée, je ne dis pas à Dieu (ils sont incompétents à son égard), mais à la société religieuse toute entière? Pour ces habiles gens, les juristes, une seule loi, la volonté individuelle, une seule notion, celle de *contrat*, régit

« ou explique tout le monde moral. Le thème n'est pas varié; « mais il est fécond: sur la souveraineté comme sur le divorce, « sur la constitution de la société comme sur celle de la famille, « un seul mot dit tout, répond à tout. Contrat, voilà le mot d'ordre « de l'époque. Or, dans les fortes têtes dont je parle, l'idée de « *contrat* implique celles des formes civiles déterminées; partout « où elles manquent, il n'y a pas lieu à obligation, et il n'a pu « naître un droit. Qu'a-t-il fallu de plus à Rousseau pour éta- « blir que la société n'est point, comme on l'avait cru, chose « sainte, chose nécessaire, mais aggrégation fortuite et provisoire, « pure convention tacite tout au plus, laquelle peut cesser de- « main? Qu'a-t-il fallu de plus à d'autres pour proclamer que le « mariage n'est qu'un acte révocable, reçu par un notaire *ad hoc* « qu'on appelle maire, d'où la conséquence assez prochaine que « le concubinage n'est qu'une manière d'acte sous seing privé; « car, a dit un avocat dans la cause Dumonteil, la loi civile n'en- « seigne pas la morale » (1).

159. A queste ultime parole il dotto magistrato francese che le ha proferite, soggiunge: « Sans doute elle ne l'enseigne pas, « mais elle la respecte; car la morale est aussi une loi; *nata*, « *non scripta lex* ». E queste possono servire di risposta e d'istruzione anche al signor cav. Persoglio, il quale colle più false idee intorno alla libertà di coscienza che abbiamo di sopra combattute, col solito tono dell'ipocrisia legalistica così vi dice: « Non « è invero oggetto della legge civile l'imporre un Sacramento a « chi nol vuole, nè può dessa avere per missione di astringere « i cittadini a riceverlo, nè di punire chi vuole astenersene, og- « getti questi estranei al di lei officio: nè la religione, tutta fede « e persuasione, potrà mai accontentarsi di avere nel suo grembo « fedeli per forza ».

E per cominciare da queste ultime parole, sappia il signor Persoglio, che la Chiesa cattolica non verrà da lui ad imparare nè la più *severa morale*, nè quello di cui ella deva contentarsi o non contentarsi; ma egli bensì deve scegliere fra queste due cose: o d'uscirsene dalla Chiesa, che niuno il ritiene per forza, o professarsene discepolo, e da lei stessa imparare la morale, da lei stessa udire con umiltà quello che ella vuole e desidera; e quando scelga quest'ultimo partito e riconosca la Chiesa cattolica

(1) *Revue Européenne*, t. II, pp. 347, 348.

per sua maestra, allora egli potrà diradare dalla sua mente i pregiudizii e le tenebre dell'ignoranza che l'offuscano. Allora imparerà a disapprovare quello che la Chiesa disapprova e condanna, qual è il matrimonio civile, e a deporre innanzi a una tale condanna il proprio errore; imparerà che la Chiesa non si contenta certamente di avere nel suo grembo fedeli per forza, ma che meno ancora si contenta di quei governi, che, colle loro leggi atee e piene d'orgoglio umano, corrompono i suoi fedeli e li aiutano a perdere la persuasione e la fede nelle rivelate verità; imparerà che fra due mali, la Chiesa tollera il minore, e lo tollera appunto perchè è *tollerante* e compassionevole alle infermità umane: che se ella non si contenta di avere dei fedeli per forza, molto meno si contenta d'avere per forza degli infedeli: e che, nella sua sapienza, reputa un male minore, che i battezzati, ancorchè abbian perduta la fede, unendosi in matrimonio ricevano un Sacramento, benchè non ne ricevano la grazia per la loro mala disposizione, di quello sia, che si uniscano concubinarmente per mano di un notaio, che fa rogito d'una menzogna legale e d'un sacrilegio, dichiarando a nome dell'autorità pubblica matrimonio, quello che altro non è che uno scandaloso concubinato; e che reputa questo un minor male, perchè l'uomo battezzato profana il Sacramento del matrimonio, tanto se lo riceve senza fede, quanto se pretende di fare un matrimonio civile e intieramente profano; ma in questo secondo caso lo profana maggiormente e con più scandalo; reputa questo minor male, perchè, oltre la profanazione scandalosa del Sacramento matrimoniale di tali coniugi, concorre a profanarlo la pubblica autorità e i suoi ufficiali, onde si moltiplicano i sacrilegi e gli scandali; reputa questo minor male, perchè i coniugi, che, quantunque senza fede, ricevono il matrimonio secondo le leggi della Chiesa, possono poi, cessato il bollire delle passioni, convertirsi a Dio, riacquistare la fede e far rivivere la grazia del Sacramento convivendo poscia insieme come veri coniugi cristiani; laddove que'pretesi coniugi, che non si sono uniti, secondo le leggi della Chiesa, ma con un concubinato legale, più difficilmente si convertono ai proprii doveri, perchè aggravati d'un delitto maggiore, e perchè prevedono, che conseguenza della loro conversione sarebbe la loro separazione; e quando uno di essi si convertisse, specialmente se fosse la parte più debole, sarebbe ritenuta dall'altra parte e colla PRIVATA VIOLENZA, e colla FORZA DELLA LEGGE, e colla SEDUZIONE dell'amore

e dell'interesse, nel laccio del peccato, e, non riuscirebbe mai a rompere questo laccio fatale, o solo dopo lungo tempo e dolorosi sforzi, dopo discordie e litigi difficili e dispendiosi; dappoichè quella legge ipocrita che non ha scrupolo di formare e autorizzare dei matrimoni nulli, e di rompere dei matrimoni validi e sacramentali, ostenterebbe poi tutto lo scrupolo e tutta la lentezza in disciogliere i matrimoni nulli, che ella stessa ha finto esser validi e indissolubili (1).

160. Impari tutto ciò il signor Persoglio dalla sua maestra la Chiesa cattolica, se pur vuole appartenere a questa, e impari di più, che qualora la legge civile obblighi i cittadini cattolici a contrarre i loro matrimoni secondo le leggi della Chiesa, non ne consegue ch'essa li obblighi ad esser FEDELI PER FORZA: poichè essi possono essere infedeli quanto vogliono, ancorchè si congiungano in matrimonio in un modo conforme alle leggi della Chiesa. Qualora il governo sanzioni queste leggi, esse diventano leggi non solo ecclesiastiche, ma ancora civili; e però que' cattolici, i quali hanno la disgrazia d'aver perduta la fede, sono liberissimi di conformarsi ad esse come a semplici leggi civili; il che dipende per intero dalla loro fede e interna persuasione, che non rimane perciò violentata, nè obbligata a cosa alcuna, e perciò in essi la libertà di pensare rimane perfettamente intatta.

Dal che si rileva maggiormente la vanità di quel sofisma replicato da'legalisti fino alla sazietà, che « non è oggetto della « legge civile l'imporre un Sacramento a chi nol vuole, nè può « dessa avere per missione di astringere i cittadini a riceverlo, nè « di punire chi vuole astenersene, oggetti questi estranei al di

(1) Quando la legge è viziosa nella sua origine, perchè si fonda sopra un errore, allora di necessità ella produce altri errori. Così se una legge, come la francese sul matrimonio, pone il matrimonio dove non esiste, deve poi per necessità mantenere, il più possibile, questo matrimonio come se esistesse. La legge francese oltrecciò, regolando le varie nullità pe' matrimoni, non ebbe tanto riguardo alla validità o invalidità intrinseca del matrimonio, quanto alla pace, alla sicurezza delle famiglie e al bene pubblico (vedi i discorsi del PORTALIS e del BOUTEVILLE, *Code et motifs*, t. II, p. 249 e seg., 291, e seg.). E che in dubbio nel foro esterno si deva stare per la validità del matrimonio, non c'è punto che dire. Ma questo giusto principio trae seco ingiustissime conseguenze, quando s'applica a pretesi matrimoni civili, i quali, secondo la dottrina della Chiesa cattolica, non sono già dubbiosi, ma certamente nulli.

« lei officio ». Perocchè se la legge civile obbliga i cattolici a stringersi in matrimonio secondo le leggi della Chiesa, essa non impone per questo di credere al Sacramento a chi non vuol crederci, e chi non ci crede, non crede neppure di ricevere un Sacramento congiungendosi a quel modo; e però costui non può lamentarsi che gli sia imposto un Sacramento, quando nella sua persuasione ciò che gli è imposto sono delle formalità bensì, ma non già un Sacramento, e gli rimane tutta la libertà di esser perverso quanto gli aggrada, onde non s'avvera mai ciò che suppone il sofisma del nostro legalista, che la legge astringa a ricevere un Sacramento que' cittadini, che non ci credono punto nè poco. Ma la legge civile in tal caso impone tutte quelle formalità, che nella persuasione de' soli credenti formano il Sacramento, e nella persuasione degli altri non sono che formalità civili, a cui si possono sottomettere, come a tant'altre disposizioni della legge medesima. La legge, io dico, fa questo pel pubblico bene, e perchè, se nol facesse, si metterebbe poi nella necessità di violare la libertà di coscienza de' veri credenti (a' quali soli sembrano i nostri legalisti voler negare questa libertà); e lo fa, altresì, perchè in tal modo conserva e rispetta maggiormente la stessa libertà di coscienza de' miscredenti, giacchè questa libertà involve il diritto di poter passare quando che sia dall'errore alla verità, dall'incredulità alla religiosa credenza, affinché i miscredenti che avessero fatto un matrimonio civile e poi si convertissero alla fede, entrambi, o uno d'essi, non si trovassero nella dura alternativa o di doversi dividere, per ubbidire alla coscienza, od essere costretti a permaner nel peccato; e finalmente lo fa per tutelare e rispettare quel solenne e pubblico contratto, con cui nel cattolicesimo l'individuo si lega alla società religiosa, società riconosciuta dallo Stato, il qual contratto fu suggellato da Dio stesso nel battesimo, e fu confessato e confermato da ogni cattolico educato cattolicamente che esercitò qualche tempo gli atti religiosi della sua religione.

161. Ma lo stesso cav. Persoglio ben mostra di sentire come l'istituzione d' un matrimonio civile adduca in cimento la libertà di coscienza de' credenti cattolici: lo fa vedere con un ripiego, che egli propone, imprevedente al maggior segno, che ben dimostra tutto l'imbarazzo, nel quale è entrato colla sua legalistica teoria. Questo ripiego è proposto da lui come un tratto generoso, che la legge civile si compiace d' usare alla religione dello

Stato, come egli dice, quasi non osando di pronunciare il nome di questa religione. Udiamo dunque le sue parole:

« La legge renderà poi un vero omaggio alla religione dello Stato quando autorizzi l'immediata separazione tra' coniugi, ove a richiesta d'uno di essi l'altra si rifiuti di compiere il voto « religioso » ».

162. Davvero che queste parole fanno conoscere al Piemonte di possedere un profondo giurisperdente! Davvero che con questi novelli Ulpiani e Tribonianiani la nostra legislazione diverrà l'ammirazione del mondo! Neppure tutti i legalisti della Francia insieme hanno saputo trovare un espediente così stupendo come quello che qui propone il cav. Persoglio! Facciamoci sopra poche osservazioni.

1° « Un' immediata separazione fra i coniugi! » Queste parole in bocca di un uomo del foro sono pur curiose. Intende forse il signor Persoglio per immediata separazione, che il potere civile autorizzi la separazione tra' coniugi senza che intervenga alcun processo, senza discussione, senza prove legali, e quindi senza spese, senza proroghe, senza dilazione di tempo, senza intervento di avvocati, di causidici, di giudici? Se intende tutto questo, egli è molto liberale, e mostra un gran saper legale! Se poi ci ha da passare di mezzo tutte queste formalità e spese, come l'autorizzazione ai coniugi di separarsi sarà *immediata*?

163. 2° E trattasi d'una separazione *tra' coniugi!* E d'una separazione, che non può essere già solamente *autorizzata*, come co' soliti equivoci s'esprime il legalista, perchè si suppone che la richiesta ne sia fatta da un solo de' coniugi; d'una separazione dunque che deve essere eseguita *COLLA FORZA*, e la legge civile non ha altro istrumento che la forza. Quello che la forza ha unito, la forza separa: la cosa è facilissima. Eppure si tratta di due coniugi. Poveri coniugi!

164. 3° Ma di quale separazione parla il cav. Persoglio fra due, che pur riconosce per coniugi? D'una separazione *a toro et mensa*, o d'una separazione, che sia insieme dissoluzione del matrimonio? Questo non ve lo dice il nostro legalista; nel che mostra di nuovo la sua grande prudenza legale.

4° Vediamo dunque, che cosa ne consegua dalle due ipotesi. Se si tratta d'una sola separazione *a toro et mensa*, la legge nella sua liberalità condannerà ad un perpetuo celibato due persone, che ella stessa riconosce per coniugi, ch'ella stessa ha preteso

di congiungere in matrimonio: a questo modo la legge civile proteggerà l'opera sua, avrà piantato un albero per condannarlo immediatamente alla sterilità. E per qual colpa infliggerà una pena sì grave? Unicamente perchè l'un di essi richiede che l'altro coniuge compia il voto religioso, cioè per un motivo di coscienza. Così la coscienza, secondo la dottrina del signor Persoglio, ora deve entrare nella legge civile, ora no. Fino a che i coniugi non vogliono ubbidire alla coscienza, o non vogliono almeno soddisfare ai loro doveri religiosi, la legge deve premiarli e lasciarli uniti. Tostochè uno di essi parla di doveri religiosi, la legge deve punirli coll' *immediata separazione*. Tale è la libertà di coscienza dei legalisti, e tutto ciò per la gran ragione che il Sacramento non è oggetto della legge civile.

165. 5° Che se per immediata separazione il cav. Persoglio intende la dissoluzione del matrimonio civile, peggio ancora, peggio d'assai. Quel legalista così austero che pretende doversi mantenere l'indissolubilità del vincolo a fronte dell'impotenza, questo stesso alla sola richiesta di uno de' coniugi proporrebbe che sia disciolto il vincolo immediatamente. Se le sue ambigue e confuse parole andassero intese in questo modo, ci sarebbe in Piemonte altro che divorzio! Un uomo e una donna di buon tempo potrebbe cangiare di compagnia ogni settimana; perocchè in un giorno si presenterebbero all'ufficiale civile che li annoderebbe nel santo matrimonio, e, dopo passata una sola notte insieme, nel dì seguente l'uno di essi, tocco da scrupolo di coscienza, potrebbe richiedere che l'altro compiesse il voto religioso, e rifiutandosi questo, ne seguirebbe l'immediata separazione; e quindi tosto appresso la donna si congiungerebbe davanti all'ufficiale civile con un altro uomo, e l'uomo con un'altra donna, e questo giuoco potrebbe rinnovarsi quante volte si volesse. La strada al comunismo sarebbe legale, legalissima, e si farebbe servire la religione di pretesto a percorrerla. Tale è appunto la religione de' legalisti. Che semplicità di costoro! Per fare un vero omaggio alla religione dello Stato vogliono che questo « autorizzi l'immediata separazione tra' coniugi, ove a richiesta d'uno di essi l'altro si rifiuti di compiere il voto religioso ».

166. 6° Il signor Persoglio propone che la legge autorizzi l'immediata separazione tra' coniugi, ove a richiesta di uno di essi l'altro si rifiuti di compiere il voto religioso: separazione, che si può ripetere naturalmente più volte al mese, come dice-

vamo: e non fa eccezione alcuna circa il tempo in cui quei coniugi fossero stati insieme, e circa l'aver avuto o no dei figliuoli dal loro matrimonio civile. Ne verrà per conseguenza la necessità di qualche altra legge coniatà dalla stessa sapienza legale, la quale ordini che alla separazione di tali coniugi, o alla dissoluzione di tali coniugii, i figliuoli sieno mandati allo spedale o alla casa dei trovatelli, acciocchè diventino buoni cittadini allevati a spese dello Stato; e così il signor Persoglio pensa che il potere civile debba provvedere all'ordine delle famiglie, troppo *compromesso*, se ci influissero le leggi della Chiesa.

167. 7° Allorquando a richiesta d'uno dei coniugi congiunti civilmente, l'altro si rifiuti a compiere il voto religioso, la legge del signor Persoglio autorizza l'immediata separazione tra loro. Ma perchè? Perchè l'altro si rifiuta di compiere il voto religioso. Che colpa è questa? Vorrà dunque la legge costringere quest'altro coniuge a ricevere in tal caso il Sacramento a cui egli si rifiuta? Può cader questo nella mente del signor Persoglio, il quale professa che « non è oggetto della legge civile l'imporre un Sacramento a chi nol vuole, e che non può astringere i cittadini a riceverlo, nè punire chi vuole astenersene? » Ed ora all'opposto lo stesso signor Persoglio quasi nello stesso periodo abbandona questo suo principio, e vuole che la legge privi della compagnia che la medesima legge gli ha dato, quel coniuge innocentissimo, che si rifiuta a compiere il voto religioso, e ciò contro i patti del preteso contratto nuziale; perocchè, essendosi uniti con un contratto meramente civile, si sono essi obbligati alla perpetua comunione della vita senza altra condizione? Questo appunto: a meno che il signor Persoglio non pretenda di stabilire un matrimonio civile *condizionato*, per modo che l'uomo e la donna, che s'uniscono davanti all'ufficiale civile, vengano a dare il loro consenso con questa formola o somigliante: Io ti sposo in faccia alla legge, a condizione che, se mai io mi convertissi a Dio e tu non volessi convertirti, io ti possa tosto abbandonare. — Che pensare sgangherato è cotesto! Che contraddizioni mostruose nelle teste di questi legalisti che oggidì abbindolano il paese!

168. Ma per tornare a noi, la legge civile, rispetto al matrimonio, non può fare che una di queste due cose: o riconoscere e sancire il contratto che ogni cattolico ha stretto colla società religiosa a cui appartiene, obbligandolo ad osservare le formalità prescritte dalla Chiesa alla validità de' matrimoni: nel qual caso

non è punto nè poco lesa la sua libertà di coscienza, ma anzi tutelata, nè con ciò è costretto di credere cosa alcuna; ovvero, per salvare la libertà di coscienza, conviene ricorrere al ripiego del signor Persoglio, che tutti i matrimoni, che i cattolici fanno contro le leggi ecclesiastiche, possano essere disciolti, tostochè la coscienza richiama l'uno o l'altro di essi ai loro religiosi doveri: e in tal caso non si hanno più che unioni effimere, che si sciolgono e si rannodano ad ogni mutare d'opinione religiosa dell'uno de' coniugi, e non solo ad ogni mutare di opinione religiosa, ma ad ogni finzione che piacesse di fare ad una delle due parti stanca dell'altra per liberarsene. E poichè quest'ultimo partito, oltre essere del tutto immorale in sè medesimo e atto a cangiare la legge civile in una manifesta buffoneria, non è verosimile che possa essere mai abbracciato da alcun governo; non rimane a conchiudersi, se non che qualunque legislazione civile, che voglia veramente rispettare la libertà religiosa di coscienza, non può *tollerare* che i cattolici si congiungano contro le leggi della Chiesa, o attribuire alle unioni profane il nome di matrimonio; chè, quando ciò tollerasse, colla sua stessa tolleranza si renderebbe intollerantissima: per tollerare il male, diverrebbe intollerante del bene, offendendo i sacri diritti della libertà religiosa.

Risulta da tutto questo, che il dovere di rispettare la *libertà religiosa* dee essere adempito da ogni governo civile anteriormente al dovere della *tolleranza*; chè è cosa assai più importante che sia tutelato ad ogni cittadino il diritto che ha di poter fare liberamente il bene e liberamente soddisfare alle proprie obbligazioni di coscienza in ogni momento della sua vita, di quello che sia permesso ad altri cittadini di fare il male, e di mancare alle proprie obbligazioni morali e religiose, nel che sta la tolleranza; nè la tolleranza del male si può ammettere, se con questa s'impedisca ad altri il bene a cui la propria coscienza li obbliga, poichè allora sarebbe un tollerare il male e non il bene.

169. E per riassumere, la tolleranza civile non può aver luogo, se non alle seguenti condizioni: 1^o Che si tolleri il male per evitare un male maggiore; 2^o Che sia pura tolleranza, e che il potere civile, col pretesto di *tollerare* il male, non lo promuova, o non lo approvi, non lo autorizzi, non lo insegni, o non confermi e mantenga nel male colui che vi si è abbandonato, mettendogli colle sue leggi ostacolo ad uscire dalla sua infelice condizione;

3° Che la tolleranza non riguardi un male di tal natura, che chi lo commette, si ponga nella necessità d'infrangere i diritti altrui; 4° Che il potere civile, col pretesto della tolleranza, non ponga sè stesso in condizione di dover violare ed infrangere egli medesimo la libertà religiosa e i diritti religiosi de' cittadini; 5° Che il governo, col pretesto della tolleranza, non disconosca e lasci senza difesa i diritti della Chiesa cattolica, che ha il dovere di tutelare come tutti gli altri diritti o individuali o sociali dei cittadini, pei quali fa le leggi, e pei quali le eseguisce.

Risulta finalmente che la legge del preteso matrimonio civile non può essere in alcun modo invocata a titolo di tolleranza, perchè una tale tolleranza sarebbe priva di tutti quei cinque caratteri, senza i quali ogni tolleranza civile è una iniquità, un'empietà, un abuso dell'autorità che vien meno al fine della sua istituzione.

QUESTIONE V.

Qual'è la relazione delle stesse leggi
colla religione dello Stato.

« E chi non vede, che importi questo vocabolo, *religione di Stato*? Importa che i precetti di lei sieno guida e norma alle leggi dello Stato; importa, che le dottrine di lei sieno dal civile potere protette, perchè tenute da questo in conto di veraci, in quella guisa medesima, che il privato crede alla religione che professa; importa, che tale religione abbia sullo Stato, sul civile potere quel dominio, che sulla privata condotta di ciasuno ha quella religiosa credenza, alla quale ha dato il nome ».

PARISIS, Vescovo di Langres, *Questi di Coscienza*, II.

SOMMARIO: 170. Il primo articolo dello Statuto piemontese. — 171. Limiti del potere legislativo in Piemonte. — 172. Guarentigie assicurate alla Chiesa. — 173. Obbligo di non far leggi che urtino contro la religione cattolica. — 174. Accordo del Codice civile col primo articolo dello Statuto. — 175-176. Obblighi d'uno Stato che non riconosce legalmente la religione, e d'uno che la riconosca. — 177. Per quali ragioni il potere legislativo del Piemonte deve proteggere la religione cattolica. — 178. Infrangendone le leggi, cancellerebbe il primo articolo dello Statuto. — 179. Conclusione: si riassumono i tristi effetti che partorirebbe in Piemonte una legge civile sul matrimonio modellata sulla francese.

170. In trattando le questioni precedenti abbiamo dimostrato:

1° Che il *principio della tolleranza* non conduce il governo civile a formare leggi sul matrimonio che si collidano con quelle della Chiesa, nè giustifica il governo che le facesse;

2° Che lo stesso principio da ciò lo dissuade, poichè colla formazione di tali leggi diverrebbe al sommo intollerante;

3° Che ancor meno il *principio della libertà religiosa* può giustificare il governo civile che ponesse mano a far tali leggi;

4° Che anzi tali leggi offenderebbero gravissimamente la libertà di coscienza de' cattolici.

Ma tutti questi argomenti ricevono una nuova gravità ed efficacia dall'essere la religione cattolica romana l'unica reli-

gione dello Stato subalpino, come sta scritto nel 1° articolo dello Statuto costituzionale.

171. Questo primo articolo, come tutti gli altri che seguitano, limitano il potere de' nostri deputati e senatori, de' nostri ministri, del re medesimo. Qualunque potere dello Stato piemontese operi contro quello che sta scritto nella Carta costituzionale, oltrepassa la sua autorità, ne abusa, si rende veramente reo di fellonia, ancorchè il suo delitto si rimanga impunito, dà un nuovo scandalo al mondo e al paese, a cui insegna a rompere perfidamente la fede, avvilitisce e trascina nel fango la legge fondamentale, su cui si regge al presente la nostra società civile, indebolisce il regno piemontese scavandone il fondamento, e da parte sua ne apparecchia la rovina, con qual danno di tutta la nazione italiana non è a dire. Se la leggerezza presuntuosa de' nostri legalisti intenda o no queste verità, noi lo ignoriamo: se essi continueranno ad illudersi e a credere di poter andare avanti colle finzioni, cogli inganni, colle menzognere parole e coi principii legalistici della francese rivoluzione, traendo il paese a condizioni sempre peggiori, e così compromettendo gravemente l'esistenza stessa della Costituzione, di nuovo dirò che l'ignoro. Ma qualunque cosa sieno essi per fare, non sarà meno vero quello che dicevamo, e se non servirà a rinsavirli, rimarrà una protesta contro la falsa politica, che avrà fatta la rovina di questa bella e forte contrada d'Italia.

172. Osserveremo dunque, che il primo articolo dello Statuto costituzionale, il quale dichiara la religione cattolica romana l'unica religione dello Stato, è una solenne e giurata promessa al popolo piemontese, che le sue leggi non saranno atee, che la legge civile non intende punto nè poco di fare astrazione dalla religione, e che la stessa religione cattolica con tutto ciò che contiene, e però anche co' suoi Sacramenti, checchè vadano blaterando i legalisti, è un oggetto che viene considerato dalla legge piemontese; l'oggetto primo, l'oggetto cioè a cui è attribuito il primo luogo in quella legge fondamentale e costitutiva, per la quale il Piemonte esiste come società politica, dalla quale dipendono tutte le altre leggi, nè si possono scostare senza essere per sè stesse nulle.

173. In qual maniera dunque si potrà mai in Piemonte, fino che esiste il presente Statuto, fare delle leggi sul matrimonio, le quali si fondino sul principio di astrazione dalle credenze reli-

giose, quando la Costituzione dello Stato, lungi dall'autorizzare questa astrazione, dichiara per la prima di tutte le cose, che la cattolica romana è la religione dello Stato? E se le leggi civili sul matrimonio non possono astrarre dalla religione cattolica, senza mettersi in contraddizione col primo articolo dello Statuto, che cosa resterà a fare, se non a uniformarle alle leggi della Chiesa per tutto ciò che riguarda all'essenza del matrimonio? Poichè se si rendessero uniformi solo in parte, e in qualche altra parte contrarie, non si riconoscerebbe più in questa parte quella religione, che lo Statuto dichiara essere dello Stato. La qual religione è un fatto indipendente dallo Stato ed ella è indivisibile, come è indivisibile Iddio; o tutta, o nulla: chi ne ammette una parte, non l'ammette ma la rigetta, chè una parte della religione cattolica è l'eresia, non la religione stessa. Non rimane dunque ai nostri legislatori altra alternativa che questa: O di far tali leggi, che violando lo Statuto, lo abolirebbero; o di far tali leggi, che non vengano in alcuna collisione colla religione dello Stato.

174. Il primo articolo dello Statuto s'accorda pienamente con quanto è scritto nei due primi articoli del nostro Codice civile:

« 1° La Religione Cattolica, Apostolica, Romana è la sola « Religione dello Stato ».

« 2° Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, DI PRO-
« MUOVERE L'OSSERVANZA DELLE LEGGI DI ESSA nelle materie che
« alla potestà della medesima appartengono.

« I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il mi-
« gliore accordo tra la Chiesa e lo Stato; ed a tal fine continue-
« ranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che
« concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione
« richiedono ».

Ora reputeranno forse i nostri ministri, o i nostri deputati, il popolo piemontese gonzo a tal segno da potergli far credere che l'istituzione d'un matrimonio civile *promuova* l'osservanza delle leggi della Chiesa, che è il primo principio della patria legislazione? O si vorrà disprezzare a tal segno l'opinione e la coscienza di questo popolo? Si prenderà una tal via per rendere il Piemonte moralmente rispettabile agli occhi dell'Europa e dell'Italia, o per renderlo forte coll'interiore concordia? (1).

(1) Allorquando nel 1814 fu data alla Francia quella Carta che dichiarava la cattolica romana religione dello Stato, tutti sentirono, che la legge sul matrimonio civile non si potea più conciliare coi prin-

175. Abbiamo veduto qual sia la differenza fra una Costituzione che ammette e riconosce diverse credenze, senza dichiararne alcuna per religione dello Stato, e una Costituzione che dichiara una data credenza qual religione dello Stato, e tollera solamente le altre. Questa ultima Costituzione parte dalla *verità oggettiva* d'una data religione, nel caso nostro del cattolicesimo: la prima non pronuncia nulla sulla verità oggettiva di alcuna religione, ma parte dal principio di *varie credenze soggettive di buona fede*.

Quel governo che rimette agl'individui il giudizio della verità della religione, entra con essi nell'obbligazione di non far cosa alcuna opposta a un tal giudizio e conseguentemente a quella credenza religiosa che ciascuno elegge, e di proteggere i diritti reciproci dei credenti, che emanano dalle loro credenze; diritti parte de' quali passano tra gli individui, e parte tra gl'individui e la stessa società religiosa. Noi abbiamo dimostrato, trattando la quarta questione, che quand'anco il Piemonte si trovasse nella condizione di questi Stati, che considerano le diverse credenze de' cittadini come uguali, e concedono a tutte la stessa protezione, ancora non gli sarebbe lecito in modo alcuno di fare delle leggi civili sul matrimonio, che venissero in qualche collisione con quelle della religione cattolica, che è certamente quella della massima parte de' Piemontesi. Ma questa obbligazione, che ha il Piemonte, di non far leggi che si collidano con quelle della Chiesa, diviene assai più grave e importante, dall'aver il Piemonte dichiarata religione dello Stato la cattolica, il che è quanto dire dall'averla *legalmente* giudicata come l'unica vera, e tutte l'altre come false, e però semplicemente tollerate; chè la tolleranza non ha per oggetto che il male o l'errore.

176. Quando una legislazione proclama il principio d'una religione dello Stato, che è quanto un riconoscere legalmente quella religione per l'unica vera, allora il governo (e il Piemonte in questo caso) è obbligato di mostrarsi persuaso della VERITÀ di questa religione in tutte le sue nuove leggi e in tutte le sue

cipii della Carta. Tuttavia quella legge non si poté abolire, e rimase la lotta nelle leggi, come pure nei costumi, cagione profonda per la quale in Francia non può consolidarsi alcuna forma di governo. Tanto è difficile rimediare ad un errore che dei legislatori improvvidi ed irreligiosi introducono con somma leggerezza e demenza nelle leggi.

disposizioni. Se si promulga qualche legge, o si fa qualche disposizione od atto governativo contrario ai principii di quella religione, che la legge fondamentale confessa per l'unica vera, chi governa si mostra di mala fede, abusa del suo potere, tradisce lo Stato. Egli non si disonora solamente per la contraddizione che introduce nella legislazione, non si rende solamente ingiusto per la ragione che offende i religiosi diritti de' cittadini: ma di più merita la *taccia legale* di nemico della verità e di empio; e diciamo la *taccia legale*, perchè quella legge stessa fondamentale che professa una religione per sola vera ed obbligatoria, dichiara, con ciò stesso, colui che offende questa religione, offensore di Dio e odiatore del vero. Tale è l'illazione logica, che proviene dal principio d'una religione dello Stato, e però il primo articolo della nostra Costituzione stigmatizza di una così vituperosa e infame nota censoria tutti coloro, sieno ministri, senatori, o deputati, che proponessero, o votassero delle leggi, che s'opponessero a' principii della religione cattolica, come sarebbe quella d'un preteso matrimonio civile. O conviene dunque prima di tutto cangiare la Costituzione piemontese (dando così un nuovo esempio di quella invariabilità, che i legalisti attribuiscono al potere civile), o convien confessare che la legge stessa, la Costituzione di questo regno, condannerebbe, come infrattori del patto fondamentale della nazione, coloro che alle nostre Camere proponessero, o che in esse votassero la detta legge.

177. E non è già che quando in una data nazione è riconosciuta una religione dello Stato, non debba il governo proteggere anche tutte quelle altre religioni, che ci sono tollerate, e i diritti religiosi di questi religionari: il governo deve certamente fare tutto ciò e partire altresì dal principio legale, ch'essi professino quelle loro credenze in buona fede. Questo dovere lo ha il governo, tanto se v'abbia una religione dello Stato, quanto se non v'abbia. Ma dove c'è una religione dello Stato, il governo deve proteggere questa a due titoli invece che a un titolo solo, cioè deve proteggerla: 1° Partendo dal principio, che tutte le credenze di buona fede meritano rispetto e protezione, e questo vale ugualmente per tutte le credenze, alle quali sono addetti i cittadini d'uno Stato; 2° Partendo dal principio che la credenza o religione dello Stato non solo merita rispetto e protezione, perchè è professata in buona fede da' cittadini, ma merita di più rispetto e protezione, perchè è la sola vera. Ora ciascuno di

questi due titoli trae seco logicamente delle illazioni, che devono servir di guida e di altrettante regole ai legislatori ed ai governatori dello Stato acciocchè i primi non facciano delle leggi, i secondi non facciano degli atti, incoerenti coll'uno o coll'altro di que' due principii.

178. E veramente non sarebbe egli assurdo l'immaginare, che il legislatore col dichiarare la religione dello Stato cattolica, avesse voluto fare una cosa del tutto inutile? O dovesse rimanesene del tutto sterile una legge, che, pel posto che occupa nella Costituzione, comparisce siccome il primo fondamento dello Stato? Ed ora non sarebbe egli inutile e sterile il primo articolo dello Statuto, se i legislatori nostri potessero liberamente far delle leggi contrarie ai principii della cattolica religione? Ci vuole tanto poco buon senso per intenderlo, che gli stessi legisti della Francia nol dissimularono punto; e a noi basterà recare le parole di una sentenza emanata dalla Regia Corte di Parigi il 27 dicembre 1828, che nell'esposizione de' motivi, dice fra le altre cose così:

« Attendu que c'est dans cet état qu'est intervenue la Charte
 « constitutionnelle, donnée par le Roi à ses peuples, qui dispose.
 « art. 6, que la religion catholique, apostolique et romaine est la
 « religion de l'ÉTAT; qu'une pareille disposition NE PEUT ÊTRE
 « STÉRILE ET SANS EFFET; que la conséquence la plus naturelle
 « et la plus immédiate de cette disposition, c'est que l'auteur
 « du pacte fondamental des Français, qui a voulu assurer à tous
 « les cultes et plus encore au culte catholique, qu'il proclamait
 « la religion de l'ÉTAT, appui et protection, n'a pu vouloir qu'un
 « des principes essentiels de cette religion fût violé publique-
 « ment..... » (1).

CONCLUSIONE

179. E qui noi crediamo di poter oggimai metter fine alla nostra discussione sulle leggi civili, che riguardano il matrimonio de' cristiani, poichè ci pare che le diverse riflessioni e considerazioni, che abbiamo collocate sotto gli occhi del pubblico sul grave argomento, sieno bastevoli a convincere tutti gli uo-

(1) SIREY, t. XXIX, 2^e part., p. 33 e segg.

mini assennati e di buona fede, che l'introdurre in Piemonte delle leggi civili simili a quelle che diede alla Francia la rivoluzione tremenda che fa traballare ancora quel suolo sotto i piedi dopo più di dodici lustri, sarebbe un atto di demenza da parte del Ministero e del Parlamento e un sintomo funestissimo delle sorti future del paese. Noi abbiamo veduto, che tali leggi si opporrebbero ai principii essenziali della cattolica religione, e quindi offenderebbero e turberebbero la coscienza del religioso popolo subalpino, e seminarebbero in tutti i cattolici l'avversione ad un governo così insensato, indebolirebbero il Piemonte, sia facendogli perdere sempre più la sua morale riputazione in faccia all'Europa ed alla sempre cattolica Italia, sia gittando una separazione ancor più profonda fra il Piemonte e la Santa Sede, la cui influenza si può dispregiare dagli stolti, ma non è men grande per questo sulle nazioni, la cui benefica amicizia fece e farà fiorir tanti Stati; sia gettando il seme delle discordie nelle famiglie e suscitandovi discrepanze ed animosità religiose; sia facendo che le forze mentali del paese si esauriscano in deplorabili questioni teologiche, a imitazione del Basso Impero, invece di concentrare l'attenzione de' legislatori e de' cittadini ad un tempo in quelle cose che potrebbero rendere questo paese unito, prospero e forte, modello di sapienza agli altri Stati Italiani; sia finalmente aprendo la porta al decadimento dei costumi ed all'empietà, per la quale strada pur troppo il costumato e religioso Piemonte va facendo ogni di spaventosi progressi. Noi abbiamo veduto, che invano si ricorre da' legalisti, pregiudicati e privi d'ogni solido sapere, alla libertà di coscienza, per eccitare i nostri legislatori a darci una legge sul matrimonio civile, ricopiando colla solita servilità gli errori della vicina Francia che soffre tutti i tormenti e le vergogne a lei prodotte dalle sue aberrazioni senza potersene ancor liberare; poichè il principio stesso della libertà di coscienza è quello che impone ai governi, che non vogliono perdere sè stessi nelle tirannidi, di riconoscere la santità de' matrimoni de' cristiani e quelle leggi di Dio, di Gesù Cristo e della Chiesa, dalle quali quella santità proviene, e che sola può sufficientemente guarentire la costanza e mantenere l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, fondamento delle cristiane famiglie e dell'ordine delle medesime. Noi abbiamo veduto, che del pari invano si ricorre, per lo stesso fine colpevole di corrompere la patria legislazione intorno al cristiano coniugio,

all'altro principio della tolleranza da quelli stessi legalisti, che nella confusione delle loro menti scambiano il concetto della libertà religiosa con quello diversissimo della tolleranza, e che anche quest'ultimo principio stesso, lungi dal favorire la legge d'un matrimonio civile, la condanna altamente, riuscendo ella nel fatto intollerantissima, non dico già solo del male, ma dello stesso bene. Noi finalmente abbiamo veduto, che fino che il Piemonte non cancella la prima delle sue leggi fondamentali, colle quali il cattolicesimo è dichiarato religione dello Stato, e però è dichiarato altresì legalmente la sola vera religione, una legge sul matrimonio civile sarebbe l'atto del più manifesto infrangimento della sua Costituzione. Non solo il Parlamento eccederebbe il suo mandato, ma la legge stessa fondamentale conterrebbe nel suo seno una prova legale dell'empietà del Parlamento, il cui atto rimarrebbe agli occhi di tutti gli uomini assennati del paese irrito e nullo, e privo d'ogni autorità. Non esiste infatti nel Parlamento piemontese, molto meno nel Ministero, il potere o di cangiare, o d'offendere menomamente la cattolica religione; non esiste dunque il potere d'istituire un matrimonio puramente civile, poichè una tal legge s'appoggerebbe indubitabilmente sopra un errore contro alla cattolica fede, e ne vulnererebbe profondamente la libertà e l'esercizio. Vogliamo dunque sperare, che quanti ci sono in questo regno subalpino uomini intelligenti e cordati, cittadini che amano la patria, prudenti senatori, coscienziosi deputati, intenderanno la gravità della questione e la studieranno pacatamente, non disdegnaranno di ponderare il valore delle considerazioni, che abbiamo esposte in questo scritto. Il Piemonte non può essere salvato dal precipizio, sull'orlo del quale andò scherzando fin qui, se non dal concorso energico di tali cittadini assennati e retti, se pur questi, cessando dalla loro inerzia e fiacchezza, s'uniranno per tempo e provvederanno con tutti i mezzi legali alla salute minacciata della patria. Del rimanente noi sappiamo, che le più evidenti ragioni non possono persuadere coloro, i quali non vogliono persuadersi: sappiamo che nell'umanità vi deve essere sempre la lotta de' due principii del bene e del male, che la città di Dio e la città del demonio saranno sempre alle mani, e da una battaglia feroce si passerà ad un'altra più feroce ancora: sappiamo che v'ha un odio invincibile contro di Gesù Cristo e della sua religione, il quale non si può estinguere giammai nè placare, e che quest'odio si arma di tutti i

sofismi, prende il tono d'una tranquilla ragione, quando appunto è più concitato, si copre d'una ipocrisia la più raffinata, fa pompa ed abuso de' più bei principii di severa morale e d'umanità. Nel rapporto sullo stato religioso della Francia presentato al Consiglio de' Cinquecento nel 1797 si diceva:

« Les lois qui accompagnèrent ou suivirent la constitution « anarchique de 1793 ne respirent que la haine prononcée d'un « culte et le mépris de tous, EN PARLANT SANS CESSÉ DE LA LI- « BERTÉ DE TOUS (1). Ce principe ne fut parmi nous qu'une amère « dérision jointe à une cruelle tyrannie ». Se questa tirannia debba anche presso di noi toccare il suo colmo, non lo sappiamo; ma non ne avranno leggier conto da rendere a Dio i buoni Piemontesi, che, essendo in un numero assai maggiore de' tristi, se ne stanno colle mani alla cintola, e si lasciano da pochi vigliaccamente sopraffare, quando, svegliandosi dal sonno, potrebbero ancora salvare la religione e la patria. Se i pochi la vinceranno, ecco lo spettacolo che offrirà il Piemonte: non ci si vedrà che DEI IMMEMORATIO, ANIMARUM INQUINATIO, NATIVITATIS IMMUTATIO, NUPTIARUM INCONSTANTIA, INORDINATIO MOECHIAE ET IMPUDICITIAE (2).

(1) Chi volesse aver sott'occhio un saggio pieno di spirito delle strane contraddizioni, nelle quali si mantennero sempre involte le leggi francesi circa la libertà religiosa, veda l'articolo inserito nel III tomo della *Revue Européenne*, Paris 1832, col titolo *Liberté religieuse, Projet de loi*, p. 223 e segg.

(2) *Sap.* XIV, 26.

LA LEGGE CIVILE
IN RELAZIONE AL MATRIMONIO

DIALOGHI TRE

Anche questi tre Dialoghi furono scritti dal Rosmini a istanza di M.^r Moreno vescovo d'Ivrea. Dette loro occasione il progetto di legge sul matrimonio approvato già dalla Camera dei deputati piemontesi nel luglio del 1852, e presentato al Senato il 6 dicembre dell'anno stesso. Furono stampati la prima volta a Casale coi tipi del Casuccio nella BIBLIOTECA *Religione e Patria*, senza nome d'autore. I primi due Dialoghi uscirono nel 1852 insieme, il terzo nel 1853. Furono ripubblicati nel 1862 a Firenze dal Cellini nel volumetto dal titolo: *Scritti vari di Antonio Rosmini sul matrimonio cristiano*, ecc. Questa edizione, che è la terza, fu dall'Autore ritoccata e accresciuta di molte note che ora si stampano per la prima volta, e, per distinguerle dalle altre, si segnano con asterisco.

DIALOGO PRIMO

Un gran numero di sofismi, diffusi per tutta Europa in quest' ultimi cent'anni, aiutati da passioni materiali e da interessi mal intesi, occuparono talmente le intelligenze, che presero forma di pubblica opinione. E avvenne quel che suol sempre avvenire, che gli errori splendidi d' una falsa luce e avvalorati da qualche specie di consenso della moltitudine semidotta che invase la stampa, nel tempo stesso che asservirono le menti, le imbaldanzirono. La vanità non è mai il prodotto della vera scienza, e si può arguire con sicurezza qual sia l'impero degli errori e de' pregiudizi nelle società dal grado di millanteria con cui esse esagerano i proprii progressi. Solo dal tempo, che più presto o più tardi separa la verità dall'errore, si può aspettare il pieno rimedio a questo delirio di vanità e d'ignoranza, di cui siamo spettatori. Tuttavia non mancano uomini di buona fede, che quantunque illusi, non sono ancora furiosi, e se danno un orecchio alla turba che grida, riservano l'altro a chi ragiona. Rivolgendoci a questi soli (non potendoci aspettar dagli altri che villanie) vogliamo consegnare a queste carte un dialogo che di questi giorni passati udimmo tenersi da un cavaliere e da un suo amico, sul progetto di legge concernente il contratto civile di matrimonio, adottato dalla Camera de' deputati il 5 luglio 1852; e continueremo a scriverne altri, se i colloqui tra questi due personaggi si continueranno, e noi avremo la sorte d'assistervi ascoltatori.

Erano due uomini che ragionavano di buona fede sopra un argomento flagrante, sul quale il Piemonte trovasi diviso in due

inconciliabili parti, l'uno e l'altro al sommo amanti della patria e inviolabilmente attaccati alla Religione cattolica; ma mentre l'amico, non appagandosi delle ciarle de' partiti fanatici, esaminava con imparzialità le leggi e gli atti del governo, il cavaliere era un costituzionale di buona fede, che aveva subito, senza accorgersi, l'influenza del partito governativo, e di quell'aura di moderazione di cui si circondano i dottrinari, e stava per la legge, almeno come cosa da tollerarsi. Recatosi dunque il cavaliere, dopo la chiusa delle Camere, a trovare l'amico suo in campagna, il mattino di buon' ora usciti insieme a passeggiare nel bosco, cadde il discorso sul detto progetto di legge, vivo argomento della giornata, e Adolfo (chè così chiameremo il cavaliere) domandò all'amico, che gli paresse della legge testè votata; lamentandosi da parte sua del clero che l'avversava, per non intendere, diceva, com'essa, essendo una legge civile e fatta per tutti i cittadini di qualunque credenza, doveva prescindere dalle speciali obbligazioni religiose.

L'amico gli rispose, che avendo lungo tempo considerato quello spinoso argomento, e particolarmente il progetto di legge pur allora votato, lo trovava molto incoerente: non esser punto vero, che prescindesse affatto dalle obbligazioni religiose imposte dalla Chiesa cattolica: e anzi non poterne prescindere; e perciò appunto giudicava il concetto di quella legge contrario alla logica e al buon senso, perchè, riconoscendone alcune tra le obbligazioni della Chiesa, non le riconosceva poi tutte. «Trovo quindi naturalissimo, soggiunse, che tutto l'episcopato in corpo condanni un tal progetto; e mi sembra strano che un ministro, che si professa cattolico, l'abbia proposto. Questo non si può spiegare, che mediante l'affascinamento che producono le opinioni erronee proclamate come progressive e liberali da un gran fracasso di voci pronte a trascinare nel fango tutti coloro che osano intraprenderne un tranquillo e coscienzioso esame».

Adolfo, a cui riusciva inaspettata una tale risposta: «E che cosa poi trovate, disse, in questa legge, che possa essere opposto alle decisioni della Chiesa quando non si tratta che di diritti civili, su' quali lo Stato ha certamente facoltà di statuire?»

«La questione, mio caro, disse l'amico, è da voi mal posta: niuno mette in dubbio che lo Stato abbia la facoltà di statuire sui diritti civili; ma il dubbio che nasce riguarda solamente il modo col quale lo Stato è obbligato di statuire su questi diritti,

a meno che non si voglia accordare al potere legislativo un illimitato dispotismo, ammettendo che gli sia lecito di statuire tutto quello che gli attalenta intorno ai diritti civili, senza i riguardi dovuti al giusto ed all'onesto, nel qual caso i cittadini tutt'altro che liberi, sarebbero de' veri schiavi. E venendo al particolare, si tratta di sapere, se uno Stato, che ha per primo articolo della sua Costituzione di professare la Religione cattolica, possa colle sue leggi opporsi alle dottrine e alle leggi di questa medesima religione; e se la coscienza d'un ministro che si dichiara cattolico, possa trovarsi tranquilla e senza rimorso, proponendo leggi contrarie ai principii del cattolicesimo, chiudendo affatto gli orecchi alle decisioni della Chiesa universale, e alle voci di tutto l'episcopato subalpino».

ADOLFO e l'AMICO.

ADOLFO. Ho veduto, prima di partire da Torino, l'indirizzo dell'episcopato Piemontese al Senato, e la dichiarazione de' vescovi Savoini: e non sono di quelli che attribuiscono questi atti a mire politiche o interessate; lungi da me un sospetto così ingiurioso a tanti e tanto unanimi e rispettabili prelati: anzi sono persuasissimo che la sola coscienza ha potuto dettar loro quegli scritti. Ma voi sapete che il clero, nei nostri tempi pur troppo, non trovasi alla testa del progresso: onde non credo poi illecito di temere, che i nostri vescovi non abbiano considerata la questione sotto il suo vero punto di vista, e si sieno limitati a considerarla colle idee d'un altro secolo. Lasciando dunque le dichiarazioni de' nostri vescovi, vorrei che voi mi diceste quali poi sieno le decisioni, che accennavate, della Chiesa universale, a cui si opponga questo progetto di legge, che non si poteva non presentare perchè era stato promesso. Ho letto anch'io il Concilio di Trento e mi sembra, che, bene intendendolo, il progetto non si opponga alle sue decisioni.

AMICO. Il Ministero disse appunto alle Camere quello che dite voi, cioè che « esso non poteva a meno di presentare quel progetto di legge perchè era stato già solennemente promesso in occasione delle leggi Siccardi ». Ma, che vi pare che fosse questa dichiarazione? Una scusa? Certo o una scusa, o niente. Credeva forse il Ministero d'aver bisogno d'una giustificazione per presentare quel progetto. Questo gli tornerebbe veramente ad onore,

perchè assicurerebbe la nazione che la coscienza non taceva in lui. Peccato che la scusa non è punto buona, non è buona per quelli che riguardano la legge proposta come anticattolica e come immorale, e per gli altri è superflua. Infatti me n'appello a voi stesso: vi pare che un progetto di legge anticattolico e immorale si avrebbe dovuto presentare per mantenere una promessa che, per la stessa ragione, sarebbe stata pure anticattolica e immorale?

ADOLFO. Mai in questa supposizione: rinunciare piuttosto ai portafogli; credersi obbligati ad una promessa di tal natura non è da uomo di senno, nè da uomo onesto. Ma io non ammetto punto la vostra supposizione, e mi sembra, come vi dicevo, che questa sia un'esorbitanza di persone zelanti sì, ma di poca istruzione, che credono, che i nostri ministri vogliano opporsi alle decisioni della Chiesa congregata nel sacro Concilio di Trento; quand'essi non si vergognano di professarsi pubblicamente cristiani cattolici e riverenti alle leggi della Chiesa. E mi fa maraviglia che anche voi che ne sapete tanto, dubitate dopo dichiarazioni così esplicite come quelle del cav. Boncompagni.

AMICO. Rientriamo nel mio studio, se vi piace, e leggiamo qualche testo del sacro Concilio; poichè la questione non si può decidere colle sole dichiarazioni verbali di un ministro, che non appartengono alla legge nè hanno virtù di modificarla e di farla diventare un'altra, ma confrontando il testo stesso della legge colle dichiarazioni del sacro Concilio. — Eccola qua, ci sta il segno, alla sessione XXIV. Qui si legge tra l'altre cose, che coloro che attentassero di contrarre un matrimonio senza la presenza del parroco e di due o tre testimoni, sono al tutto inabili a contrarlo in tal modo, e il santo Sinodo dichiara tali contratti irriti e nulli, e anche gli irrita e gli annulla collo stesso decreto. — *Qui aliter quam praesente parrocho, vel alio sacerdote, de ipsius parochi, seu ordinarii licentia, et duobus, vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos s. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit; et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat.* — Osservate che qui il sacro Concilio non parla del solo *sacramento*, ma parla dello stesso *contratto*, il quale, secondo la decisione della Chiesa, non può esistere altro che nella forma da lei prescritta. Ora, per fermarci a questo solo per intanto, non vi pare che a una tale decisione

del Concilio s'opponga direttamente il progetto di legge che leva ed aggiunge impedimenti dirimenti, e all'articolo 23 stabilisce, che da' cittadini cattolici si possano stringere contratti validi di matrimonio col solo presentarsi al giudice mandamentale, senza alcun bisogno della presenza del parroco, dichiarata necessaria dalla Chiesa per la validità del contratto? Soggiunge poi...

ADOLFO. Perdonate un poco: l'ho veduto anch'io quel testo, ma in primo luogo vi fo notare, che l'articolo 23 non è fatto pe' cattolici, pe' quali è provveduto all'articolo precedente, che conserva la disposizione del Codice agli articoli 108 e 150. E l'articolo 108 — datemi il Codice — eccolo qua, dice appunto così: « Il matrimonio si celebra giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei ». Vedete dunque che è ammessa pe' cattolici la celebrazione ecclesiastica: tutto questo è mantenuto dal progetto di legge. La decisione del Concilio di Trento non riguarda che i cattolici: ora quelli che secondo l'articolo 23 seguente sono licenziati a fare il loro matrimonio davanti al giudice mandamentale già rinunziano con ciò stesso implicitamente alla fede cattolica, e però non si possono più comprendere nel disposto del Concilio. D'altra parte quest'articolo era richiesto dal principio della libertà di coscienza: poichè, vorreste voi costringere ad aver fede quelli che non ne hanno? Gli obblighereste voi ad una cerimonia religiosa, in cui non credono?

AMICO. Quest'è un sottile trovato (1), mio rispettabile Adolfo, ma, se vi compiaccete d'ascoltarmi, spero che l'abbandonerete ben presto. Primieramente una rinunzia puramente implicita e interpretativa alla fede, quand'anco ci fosse, non è sufficiente a dichiarare un cittadino non più cattolico, e ogni peccato mortale, col vostro modo d'interpretare, basterebbe per iscattolicizzare i cattolici. All'incontro io sosterei che neppure un'esplicita dichiarazione di rinunzia alla fede cattolica, fatta all'atto del matrimonio, dovrebbe essere accettata da un savio governo, stantechè chi aspettasse a fare la sua apostasia in tale occasione, darebbe manifestamente a vedere di non farla con persuasione, ma mosso dalla momentanea passione per condurre la

(1) Il *Risorgimento* ne fece gran caso.

donna, a cui s'è affezionato, in moglie. Ma non c'è bisogno di queste ricerche nel caso nostro, poichè lo stesso progetto di legge è abbastanza esplicito per non lasciare alcun dubbio che l'articolo 23 contiene una disposizione fatta unicamente pe' cattolici.

ADOLFO. Le prove.

AMICO. Considerate prima di tutto che l'articolo precedente del progetto, cioè il 22, si richiama all'articolo 108 del Codice, che voi stesso poco fa avete letto. In questo articolo del Codice si distinguono i cattolici e i non cattolici, e pei cattolici si stabilisce, che il matrimonio sia celebrato giusta le regole della Chiesa; per gli altri con disposizioni particolari. Ora che cosa dice il progetto di legge? «Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile». A che cosa si riferisce l'eccezione: «tranne i casi espressi nell'articolo seguente?» Ne sentite voi la forza? Quest'eccezione non può cadere sui non cattolici, chè per questi è già provveduto nello stesso articolo 108. Di più, se valesse la vostra teoria, con cui pretendete che non sieno più cattolici quelli che contraggono matrimonio davanti al giudice mandamentale, perchè con ciò violano le leggi della Chiesa, e perciò bisogna lasciarli operare secondo la loro coscienza, rimarrebbe illusorio e contraddittorio l'articolo 13 del progetto che dice: «chi appartiene ad un culto cristiano non può sposare chi non è cristiano», perchè a più forte ragione si dovrebbe dire aver rinunciato alla fede chi volesse sposare una turca o un'ebrea. Anzi in questo caso io credo, che il governo non ammetterebbe che un uomo battezzato contraesse matrimonio con un'infedele, nè pure se quell'uomo facesse prima una dichiarazione, esplicita quanto volete, di non credere più a nessun dogma della fede cristiana. In caso contrario, ognuno che volesse contrarre quel matrimonio avrebbe un mezzo assai facile di eludere la legge col premettere la detta dichiarazione.

Ma c'è di meglio. E prima di dirvi cosa sia questo meglio, voglio richiamarvi alle vostre parole, con cui pur ora difendevate l'articolo 23, oggetto del nostro discorso. Voi dicevate, che quest'articolo era richiesto dal principio della libertà di coscienza secondo il quale non si deve costringere ad aver fede quelli che non ne hanno. Lasciamo da parte che qui non si tratta di co-

stringere ad aver fede (cosa del tutto interna), e che la libertà della coscienza, presa nel suo vero significato, non c'entra affatto, come mi verrà forse occasione di mostrarvi in appresso. Io v'invito solo ad osservare, che la legge non dice, che tutti quelli che non hanno la fede, possano andare dal giudice di mandamento a farsi maritare, come non dice che tutti quelli che vanno dal giudice a dichiarare il loro matrimonio, non sieno cattolici, anzi essa stessa li considera proprio come cattolici, abbiano nel loro interno fede o no. Vi piace vederlo? Osservate ch'essa gli obbliga a recarsi dal proprio parroco prima di tutto, per vedere s'egli può congiungerli cattolicamente.

ADOLFO. A recarsi dal proprio parroco, questo non c'è nella legge.

AMICO. Non questioniamo di parole: volevo dire che prima di dar loro la facoltà di ricorrere al giudice, gli obbliga a verificare (nè possono farlo se non ricorrendo dal proprio parroco) se il loro matrimonio possa farsi cattolicamente, come prescrive l'articolo 108 del Codice, il che è quanto dire gli obbliga a verificare se rimangono di quegli impedimenti ecclesiastici che il progetto di legge non riconosce per impedimenti, e dai quali non obbliga nessuno che voglia maritarsi a domandare dispensa alla Chiesa. Tutti quelli, ne' matrimoni de' quali non cadono di tali impedimenti, o da' quali furono dispensati, ancorchè non abbiano punto di fede, sono obbligati dallo stesso progetto di legge alla funzione religiosa, necessaria per giudizio della Chiesa cattolica a costituire un contratto matrimoniale valido, e però si suppone dal legislatore che tutti questi sieno cattolici. Notatelo bene, è il vostro progetto di legge che obbliga tutti questi indistintamente alla funzione religiosa, abbiano fede o no nella detta funzione; gli obbliga egualmente ancorchè vivano da pagani, ancorchè professino pubblicamente l'ateismo, ancorchè facciano quante dichiarazioni esplicite vogliano, d'aver perduta la fede al cattolicesimo; e posto ciò, dovete convenire che non è il principio della libertà di coscienza che dettò l'articolo 23 del progetto, e che non è perchè la legge riguardi per acattolici alcuni cittadini nati cattolici, che dà loro la facoltà di dichiarare il loro matrimonio davanti al giudice di mandamento. Non incolpiamo, mio caro, la legge al di là di quello che si merita: essa non si usurpa la podestà di scomunicare i fedeli, e non invidia a questo segno i cittadini, da dichiararli o considerarli

già non più cattolici per questo solo che vanno dal giudice di mandamento, com'essa loro permette, a onorevolmente maritarsi. La legge dunque, obbligando tutti quelli che, nati cattolici, non sono di poi passati a qualche altra setta cristiana, ad eseguire la funzione cattolica, se può aver luogo, ancorchè sieno atei nel loro interno e nelle loro azioni esterne, dimostra aperto che presume che continuino ad appartenere a quella religione e a quella Chiesa in cui sono nati. E notate di più, che se ai nostri legislatori venisse il ticchio di scomunicare quelli che fanno il loro matrimonio davanti al giudice mandamentale, questa scomunica ancorchè tacita sarebbe più grave ancora ne' suoi effetti intenzionali di quella della stessa Chiesa, perchè la scomunica della Chiesa è poi sempre una pena medicinale che cessa cessando il delitto che l'ha provocata e data la debita soddisfazione, mentre la scomunica che voi attribuite ai nostri legislatori civili come data a tutti quelli che si congiungono alla legale, davanti al giudice, sarebbe perpetua, irreparabile, chè perpetua e indissolubile è riguardata dalla legge l'unione che contraggono.

ADOLFO. Io non m'ostino quando vedo la verità chiara: ma...

AMICO. Udite ancora: vorrei sapere da voi se quelli che, non potendosi maritare da buoni cattolici per l'ostacolo di qualche impedimento dirimente, non si fanno scrupolo d'unirsi civilmente davanti al giudice, non essendo più cattolici secondo voi, appartengono forse per questo ai Valdesi.

ADOLFO. Nè pure.

AMICO. Dunque ai Calvinisti?

ADOLFO. Non so come c'entri questo *dunque*.

AMICO. Io volevo insomma domandarvi, se voi separandoli dalla Chiesa, gli ascrivete a qualche setta cristiana, poniamo ai Mormoni, che ora visitano Torino.

ADOLFO. Non appartengono a nessuna setta particolare.

AMICO. Se dunque non appartengono più nè alla Chiesa cattolica, nè ad alcuna setta cristiana, è conseguente che non sieno più cristiani. Vedete che la vostra illazione va molto più in là di quello che voi volevate. E pure, questo bisogna assolutamente saperlo, perchè provvedendo la legge pe' cattolici a parte, a parte per le sette cristiane non cattoliche, a parte anche per gli ebrei, non si possono applicare queste leggi intorno al matrimonio senza saper qual religione professino i contraenti.

ADOLFO. Io non posso dirvi altro se non che, qualora abbiano cessato d'essere cattolici, non essendosi uniti ad alcuna altra setta, que' tali che fanno il matrimonio civile si possono considerare come non più cristiani.

AMICO. Non vi domando se si possano, ma se si devano.

ADOLFO. A me parrebbe di sì.

AMICO. Non posso negare che questa risposta, per quanto strana e rigorosa possa parere, sia coerente al vostro principio. Ma avvertite, in tal caso non si può neppure applicar loro l'articolo 13 del progetto che vieta a chi appartiene al culto cristiano di sposare chi non è cristiano; e quindi cotesti cittadini, sebben nati cattolici e non passati ad alcuna setta d'eretici, avranno il privilegio di potersi congiungere in matrimonio con donne ebreo e turche e con ogni altra infedele.

ADOLFO. Ma io non insisto, come vi dicevo...

AMICO. E anzi voi dovete tirare una conseguenza ancora più forte e più assurda dalla vostra supposizione, che quelli che fanno il matrimonio civile in faccia alla legge non siano oggimai più nè cattolici nè cristiani.

ADOLFO. Quale?

AMICO. Questa che essi non potranno più maritarsi co' cristiani, ma solo cogl'infedeli, siano questi turchi, o ebrei, o idolatri.

ADOLFO. Ah ah... v'intendo: certo se la legge vieta a' cristiani di sposare chi non è cristiano, ne dee venire per converso, che chi già non è più cristiano, sia dalla legge interdetto a sposare persona cristiana: onde non gli resterebbe che di scegliere la sposa o il marito tra gl'infedeli.

AMICO. Raccogliete dunque così: o la legge considera quelli che fanno il così detto matrimonio civile per cristiani cattolici, e in tal caso ella s'opponne all'espresso decisioni dogmatiche, e prescrizioni canoniche del sacrosanto Concilio di Trento; o li considera come persone che hanno già rinunciato al cattolicesimo e al cristianesimo e sono passate, come voi pretendevate, al novero degl'infedeli, e in tal caso è loro applicabile l'articolo 13 della legge stessa, in virtù del quale non possono più prendere il coniuge tra i cristiani, ma il devono prendere tra gl'infedeli.

ADOLFO. Veramente ci sarebbe ancora un'ipotesi di mezzo; e sarebbe, che la legge prescindendo affatto dalla religione, e considerandoli puramente come cittadini, non tenga punto conto della loro qualità di cattolici, o di cristiani, o d'infedeli.

AMICO. E bene, in questo caso rimane inutile la disposizione del citato articolo 13, col quale la legge vieta al cristiano di congiungersi in matrimonio con un fedele, giacchè quell'articolo (e non questo solo) distrugge l'ipotesi media che voi introduceste. E per verità, mio caro Adolfo, voi che siete ottimamente istruito nella cognizione delle nostre leggi potete da per voi stesso considerare, che quelle che riguardano il matrimonio, dico tanto quelle contenute nel Codice quanto questa nuova, che non è ancor legge, distinguono bensì i cittadini in cattolici e non cattolici, appartenenti a sette cristiane, e in ebrei, ma suppongono tutte che i cittadini professino una qualche religione e mai che sieno puri atei o deisti: qualificazioni, che sarebbe ben pericoloso imporre ad alcuni cittadini. Laonde se per lo contrario si deve ritenere, come voi volete, che quelli che fanno il matrimonio civile, appartengano a queste nuove classi d'atei e di deisti, non contemplate dalle leggi dello Stato, non potendosi più queste loro giustamente applicare, chè non li riguardano punto, è necessario ammettere che essi restando immuni da ogni legge, s'abbiano, in quanto al matrimonio, il singolare privilegio di essere ritornati allo stato di natura!

ADOLFO. Sento tutta la forza della conseguenza.

AMICO. E giacchè dalle conseguenze assurde si riconosce meglio la falsità dei principii, attendete se io ne deduco retta-
mente quest'altra.

ADOLFO. Mi fareste ridere; quale?

AMICO. Siete voi stesso convenuto, che dal progetto di legge che discutiamo non a tutti gli atei e deisti è concesso di contrarre il matrimonio puramente civile, ma tra essi soltanto a quelli, che, avendo qualche impedimento ecclesiastico, non possono celebrarlo in faccia alla Chiesa.

ADOLFO. Non nego.

AMICO. Dunque, qui badate bene, dunque, io dico, la legge, nella vostra supposizione, è una legge di privilegi e non d'uguaglianza civile; e di più siete obbligato di convenire anche, che è una legge di privilegi inauditi, perchè essa non privilegia già tutti gli atei, o tutti i deisti senza eccezione, sopra gli altri cittadini che professano una religione positiva, ma tra gli atei e i deisti ne privilegia solo alcuni, e questi scelti dal caso, perchè acquistano o no questo privilegio secondo che il caso porta che s'innamorino di una donna, rispetto alla quale incontri che ci

sia qualche impedimento, o d'un'altra rispetto alla quale l'impedimento non ci sia, in virtù del quale accidente sono obbligati a maritarsi da cattolici.

ADOLFO. E che volete che vi dica?

AMICO. Che in tal caso la frazione di que' vostri atei o deisti, che rimangono soggetti, in virtù della legge sul matrimonio civile, ai canoni della Chiesa, invidiando alla sorte dei loro confratelli, manderà improprietà contro alla legge stessa ingiusta e a chi l'ha fatta, senza risparmiare quelli che l'hanno presentata, e non senza apparenza almeno di verità; e così il nostro Ministero che per un'immensa paura di costoro la propose, colle più profonde convinzioni, non avrà in fine guadagnato nè manco il favore di questo partito sinistro, falliti al tutto i suoi calcoli di dinamica parlamentare.

ADOLFO. Ma, insomma, io credo che su questo punto particolare...

AMICO. Crederete dopo; lasciatemi adesso finire, perchè io prenda di nuovo la difesa del Ministero contro le vostre calunnie.

ADOLFO. Bella questa!

AMICO. Sì, perchè il dire che il Ministero col suo progetto di legge consideri come atei o deisti tutti quelli che contraggono l'onorevole matrimonio civile, è una vera calunnia, e farebbe troppo gran torto anche al semplice buon senso dello stesso povero Ministero e de' nostri legislatori. Poichè a interpretar così l'atto di questi cittadini, che s'approfitano della comoda strada che loro apre la nuova legge, converrebbe ignorare affatto la natura del cuore umano e l'umana debolezza. Quanti mai non ci sono che operano contro coscienza, e contro quelle credenze che pur conservano nel loro cuore, dalle quali viene loro un incessante rimprovero che un tempo o l'altro si può cangiare in un germe di salute! Chi non sa, o chi non ha in qualche parte sperimentato la verità del *video meliora proboque, deteriora sequor*? E non sono cause sufficienti a spiegare un simile scorcio del matrimonio contratto civilmente, l'ignoranza, la passione amorosa, l'avarizia o la stessa ambizione? E la passione non conduce anche dei cattolici deboli e depravati a incontrare la stessa infamia, e i danni molteplici che nascono dal concubinato? Quanto più facilmente questi figli degeneri della Chiesa, schiavi infelici delle passioni, benchè straziati dalle voci

di quella fede che si conserva in essi, si risolveranno d'ora in poi a quel concubinato che la nuova legge prende sotto la sua protezione, e copre del regale suo manto, onorandolo del nome e dei diritti del matrimonio legittimo, dell'*honorabile connubium* dei cristiani? La proposta legge certamente, con una disposizione così falsa ed ipocrita, fomentando le passioni e l'immoralità, degrada sè stessa e si disonora; e mentre il fine delle leggi civili dovrebbe essere consentaneo a quello dei costumi, e venendo in aiuto di questi, porre un argine alla depravazione; il presente progetto rovescia l'argine, che ci aveva posto la Chiesa e lo Stato che la riconosceva per divina, affinché le torbide acque della corruttela travolgano gli antichi costumi piemontesi, e con essi la nazione, la sommergano. Ma io uscivo di via: volevo dunque farvi osservare, che senza bisogno di ricorrere alla perdita della fede cattolica, troppe altre cause possono spiegare il fatto deplorabile di que' giovani, che, volendo fare un matrimonio proibito dalla Chiesa, ricorrono per venirne a capo al giudice di mandamento. Dopo ciò riassumo e conchiudo tutto il ragionamento: conchiudo, cioè, che è vano negare che il progetto di legge sul matrimonio civile, che si sta discutendo, s'opponga direttamente alla dichiarazione e decreto della Chiesa universale, la quale definì solennemente « non esistere *contratto* matrimoniale se non si stringa davanti al parroco e due o tre testimoni », e che perciò la coscienza d'un ministro cattolico illuminato non potea proporre quella legge, nè la coscienza d'un deputato cattolico darle il voto favorevole. E qui per appendice vi fo osservare, che non solo l'articolo 23 è fatto pe' cattolici, come vi ho lungamente provato, ma di più pei cattolici soli; di maniera che i soli cattolici avranno questo singolar privilegio, di poter congiungersi onoratamente in un'unione, che la Chiesa cattolica condanna e punisce come un pubblico e scandaloso concubinato, davanti al giudice mandamentale, nulla innovando la proposta legge che sia riguardato dagli altri culti, come a loro contrario, onde sarà tutto privilegio de' cattolici la nuova infamia.

ADOLFO. Io torno a dirvi che quando vedo la verità non m'ostino, e da tutto quello che m'avete fatto sapientemente osservare, ben intendo, che la legge civile non si può fondare sopra una presunta o interpretativa incredulità de' cittadini; anzi se il legislatore ha bisogno di distinguere i cittadini secondo le

religioni che professano, come fanno tutte le leggi sul matrimonio, è necessario ch'egli prenda per segno di distinzione qualche dato positivo ed esterno che caratterizzi in modo stabile il culto a cui i cittadini appartengono, come l'atto con cui sono ricevuti in una Chiesa, quale pe' cattolici che non sono passati ad altra comunione, è indubitatamente l'atto del loro battesimo, e per questo e per tutte l'altre ragioni che m'avete detto, riconosco che la disposizione dell'articolo 23 riguarda i soli cattolici. E credo che sin qui dobbiate esser pienamente contento di me. Ma...

AMICO. Aspettate un poco: io voglio farvi una concessione, che ritorna in lode del vostro ingegno, ma ne aspetto in cambio un'altra onorevole alla vostra lealtà.

ADOLFO. Cioè vi preparate a darmi un'altra stoccata, neh vero?

AMICO. Ascoltate, la concessione che vi fo si è, che se fosse possibile di salvare la legge dalla taccia gravissima d'essere anticattolica, l'unica strada per arrivarci sarebbe stata quella da voi tentata, di supporre che la legge consideri quelli che si maritano solo civilmente come acattolici od infedeli. Poichè se all'incontro la legge stessa dà manifesti indizi di considerarli come appartenenti alla Chiesa cattolica, ella col riconoscere le loro unioni civili come veri matrimoni, contraddice manifestamente alle decisioni e prescrizioni del Tridentino.

ADOLFO. Non vi crediate tuttavia d'avermi vinto, poichè io vi nego il più, non vi ammetto che con ciò la questione sia finita, nè trovo giusta la vostra conseguenza, cioè che il progetto di legge s'opponga al Concilio di Trento. Il sacrosanto Concilio, dico io, non può parlare che d'un contratto ecclesiastico: e il progetto di legge non riguarda che un contratto civile: dunque diamo a tutti il suo: lasciamo alla Chiesa il contratto ecclesiastico, chè ella il confermerà colla sanzione sua propria; al governo civile poi abbandoniamo il contratto civile.

A questa nuova istanza avea cominciato l'amico a rispondere valentemente quando, sopravvenuto non so quale accidente, dovette recarsi altrove. Rimasero dunque intesi, il cavaliere e l'amico, che alla prima ora libera avrebbero ripresa e proseguita la discussione.

DIALOGO SECONDO

L'accidente sopravvenuto a interrompere il primo colloquio, come seppi di poi, era stato l'arrivo d'una famiglia torinese, che veniva a passare alcuni giorni nella villa dell'amico di Adolfo. Avvisatone, egli avea lasciato sollecitamente Adolfo per andare ad accogliere i nuovi ospiti, con una festa pari alla stima ed all'amicizia che reciprocamente e da lungo tempo l'uno e gli altri si professavano. Ma a malgrado che una parte di quel giorno si consumasse in trattenimenti co' nuovi sopravvenuti, come gli uffici dell'ospitalità richiedevano, Adolfo impaziente di continuare l'interrotta discussione, avea saputo cogliere alcune ore pomeridiane, nelle quali usciti quegli ospiti a vedere i vaghissimi dintorni del paese, potè aver seco l'amico, e a tutt'agio continuare con esso lui il ragionamento del mattino intorno al progetto di legge sul matrimonio civile.

Principiò dunque Adolfo stesso a riassumere il suo argomento, che credeva invincibile, della distinzione tra il contratto civile e il contratto ecclesiastico; estendendosi a dimostrare che sarebbe cosa assurda il negare al civile potere la facoltà di far leggi sul contratto civile; e in fine disse, che non era più il tempo in cui il governo potesse sostenere colla forza i canoni della Chiesa, ma che oggidì conveniva separare la Chiesa dallo Stato. A cui l'amico rispose:

ADOLFO e l'AMICO.

AMICO. Non v'offendete, se io non trovo in questi vostri argomenti altro che vuote frasi, ricanzate, è vero, da tutti i giornali, ma inefficaci allo scioglimento della questione; efficaci pur troppo ad oscurarla. Di esse e d'altre simili si sono rivestiti, quasi di una loro armatura, quei pregiudizi che opprimono la civile società e i governi troppo ammodernati, e tolgono agli uomini la libertà di pensare, mentre pretendono d'averla acquistata, la libertà, voglio dire, di rendersi un conto serio delle proprie opinioni. Io confido che la vostra mente messa in guardia si solleverà da se stessa al di sopra dell'ammasso confuso di

parole e d'idee indeterminate che costituisce la terribile scienza de' nostri politici, avvocati e giornalisti, e d'una turba che vive delle miche che cadono dalle mense di questi epuloni: dico scienza terribile, perchè questa turba colle loro guide, non avendone altra, si crede perduta se permetta a chicchessia di dubitarne, onde, intollerantissima della discussione, colla parola *tolleranza* in sulla punta della lingua, carica d'ingiurie que' codini e que' retrivi che chiedono licenza d'essere uomini ragionevoli. La vostra pazienza in ascoltare non solo le mie osservazioni, d'una parte delle quali avete anche riconosciuta la verità, ma anche queste uscite, che vi parranno probabilmente impertinenze, mi prova assai chiaro, che voi non appartenete al novero di costoro. Perciò appunto spero che noi alla fine c'intenderemo e ci accorderemo.

ADOLFO. Lo desidero.

AMICO. Per cominciare dall'ultime vostre parole, mi parlate della separazione della Chiesa dallo Stato, cioè d'una questione che non appartiene al nostro argomento, a meno che voi non vogliate mutare lo Statuto, che nel suo primo articolo dichiara la sola religione cattolica, religione dello Stato: e voi ben sapete che importi mutare lo Statuto, niente meno d'una rivoluzione.

ADOLFO. Quando fosse così, avremmo molti rivoluzionari in Piemonte che non sanno di essere tali: n'avremmo anche tra quelli che si mostrano più affezionati alla presente forma di governo.

AMICO. Appunto. E guai a quello Stato che essendo appena costituito, produce in sè, quasi per una morbosa vegetazione, le uova di nuovi rivolgimenti, e quelli stessi che avrebbero per ufficio di consolidarlo, le covano, per non dire le fecondano, chè forse voi ne ridereste, e ne favoriscono lo sviluppo. Ma quando poi quelle uova si schiudono, all'improvviso si ha una famiglia in casa che non si sapeva d'avere. È inutile per noi ora ricercare la specie d'animali di cui sarà composta questa famiglia sopravveniente. Io voglio solo che conveniate, che noi nella nostra discussione non dobbiamo già partire come da un'ipotesi, dalle condizioni future e contingenti di questo nostro Stato, le quali niuno ancora può indovinare con sicurezza quali saranno. Ma, se vogliamo dare una base solida ai nostri ragionamenti, è uopo che, frenando l'immaginazione, prendiamo a considerare

lo Stato, com'è costituito al presente, mediante lo Statuto dato da Carlo Alberto, il quale tant'è lungi che sia fondato sul principio della separazione della Chiesa dallo Stato, che anzi riconosce questa nel suo primo articolo quasi base di tutti quelli che vengono appresso. Che se alcuni colla pretensione d'essere solo essi gli amanti della libertà costituzionale e dello Statuto, di cui fanno gli spasimati, poi, ora con frode e ora con interpretazioni sgangherate e cavillose, e ora per vie di fatto, quando n'hanno il potere, lo contraffanno e lo storpiano nelle sue parti più vitali, qualunque sieno cotestoro, fossero deputati e ministri, altro titolo non si meritano, come vi dicevo, che di rivoluzionari, di veri nemici, benchè mascherati, delle Costituzioni. E pur troppo ogni Costituzione di stampo francese ha prodotto sempre in ogni paese d'Europa quei suoi amici di parole e nemici di fatto, che non le hanno lasciato mai, in nessun luogo, lungo tempo di vita. D'altra parte la separazione della Chiesa dallo Stato è una questione così poco discussa e così poco analizzata, ch'essa trovasi ancora allo stato di una semplice frase; ed è appunto una di quelle frasi che romoreggiano come le noci rimescolate in un sacco, rumore che nulla significa, perchè niuno fin qui si curò di conoscere il valore, l'importanza, le conseguenze di quella ipotesi.

ADOLFO. Mi fate venire in mente colle vostre parole il mio giuramento allo Statuto, a cui certo non mancherò mai. E poi sento la ragionevolezza dell'osservazione, e consento a lasciar da parte la questione generale della separazione della Chiesa dallo Stato.

AMICO. Verrò dunque all'altra cosa che voi dicevate, cioè che sarebbe assurdo negare al governo civile la facoltà di statuire sul contratto civile. C'era bisogno di dirlo? Noi siamo già convenuti stamane che qui non si tratta di sapere se il governo possa statuire sul contratto civile, ma *come* possa e come debba statuire, non potendosi attribuirgli il diritto di fare leggi strambellate per l'unica ragione che ha il diritto di far leggi. Sarebbe un arguire da una proposizione astratta e universale ad una concreta e particolare, e così dedurre una conseguenza più ampia delle premesse, argomentare in verità alla moda, ma non bene però. Fissiamo dunque di nuovo la questione. Si tratta da noi di sapere unicamente « se il progetto di legge sul matrimonio testè votato dalla Camera dei deputati, sia degno od indegno

d'un ministro cattolico » qual si dichiara di essere il ministro che l'ha presentato: si tratta unicamente di questo. La questione più generale poi: « Se il governo civile possa statuire sul contratto civile » è tale che non merita che ci si spendano parole; chè quando si dice « contratto civile » è già sciolta colle parole con cui è proposta.

ADOLFO. Mi compiaccio dunque, che voi riconoscete la distinzione ch'io vi facevo e che mi sembra innegabile, tra il contratto civile e l'ecclesiastico.

AMICO. Badate, che, voi tornate ora, senza accorgervi, ad argomentare dall'astratto al concreto contro la logica. Io v'accordavo che il governo civile può statuire sul contratto civile, questo è il principio astratto. Ma la nostra questione tratta d'un particolare e concreto, cioè del matrimonio, e non sappiamo ancora che cosa sia il matrimonio de' cristiani, e se esso sia un contratto civile. Quest'è dunque quello che si deve ricercare, cioè la minore del sillogismo, prima di venire alla conclusione.

ADOLFO. Il matrimonio è evidentemente un doppio contratto, cioè un contratto ecclesiastico da una parte, e un contratto civile dall'altra, e perciò tutt'e due le potestà possono regolarlo come stimano, secondo il fine dell'una e dell'altra società.

AMICO. Come correte! Come fate spreco dell'evidenza! Non può esserci evidenza in una cosa tanto contrastata. Anzi, se v'ho da dire il vero, io sono persuaso, che la distinzione tra il contratto civile e l'ecclesiastico applicata al matrimonio, sia appunto una di quelle tante, che con una falsa luce, non producono altro che allucinazioni, introducendo delle entità astratte, dove si deve parlare d'entità concrete. Sopra di tali astrazioni si potrebbero fondare, e così anche s'è fatto e si fa tutto giorno, dei sofismi comodissimi per sottrarsi all'osservanza di tutte le leggi divine ed umane, e dopo di ciò ancora aver ragione, e torto quelli che le osservano. Certo, secondo questi bei trovati, un ministro che protesta d'esser cattolico, non avrà più a farsi scrupolo di proporre delle leggi contrarie al cattolicesimo, chè le propone come ministro, e non come cattolico; e chi ruba i sacri vasi, potrà dire, secondo questa medesima arte di distinguere, di non esser reo di sacrilegio, perchè li ruba in quanto sono d'oro o d'argento, e non in quanto sono sacri. Le astrazioni della mente umana sono innumerevoli, e con esse si divide lo stesso uomo in cento diversi personaggi tutti contraddittori gli uni agli altri. Ma per

rispondervi direttamente, è necessario che osserviamo il valore di queste espressioni equivoche (e che sieno equivoche ve lo dimostrerò in appresso): « contratto civile e contratto ecclesiastico ». Se andremo d'accordo nell'intenderle, ci accorderemo anche, come spero, nel tirarne le conseguenze: badate se le definisco bene. *Contratto civile* io direi quello che è riconosciuto valido dalla legge civile, e *contratto ecclesiastico* quello che è riconosciuto valido dalla legge ecclesiastica.

ADOLFO. Ottimamente.

AMICO. Poste queste definizioni, io deduco per prima conseguenza, che se un contratto è riconosciuto tanto dalla legge ecclesiastica quanto dalla civile, egli è ecclesiastico e civile ad un tempo, ed è un unico e medesimo contratto che riceve la sanzione dalle due podestà.

ADOLFO. Non ho niente ad opporre.

AMICO. Deduco dunque la seconda conseguenza, ed è, che già si comincia a manifestare l'improprietà delle espressioni: « contratto civile e contratto ecclesiastico », perchè esse farebbero credere, che si trattasse sempre di due contratti; mentre, almeno talora, trattasi d'un contratto solo, che ha il suo essere proprio e che è confermato da una doppia sanzione.

ADOLFO. Passi pure per concesso.

AMICO. In terzo luogo risulta da quelle definizioni stesse, che il contratto nella sua sostanza va disgiunto dalla *sanzione*, ossia dal riconoscimento che gli aggiungono queste due maniere di leggi, l'ecclesiastica e la civile, onde ogni contratto vuol essere concepito nel suo essere di contratto, anteriormente a queste sanzioni positive.

ADOLFO. Qui a bell'agio, perchè mi sembra che vogliate dire, che il contratto abbia il suo essere proprio, indipendentemente dalla legge ecclesiastica e dalla civile; e questo è vero nello stato di natura; ma nello stato di società non così, potendo la società, sia ecclesiastica, sia civile, dichiarare nulli e come non avvenuti certi contratti, di maniera che, se tutte due le podestà li dichiarano nulli, que' contratti non esistono, rimanendo spogli della virtù d'obbligare. Se li dichiara nulli la legge ecclesiastica, riconoscendoli la civile, essi non esistono per la Chiesa, ma sì per la civil società, e viceversa se li dichiara nulli la civil società, e li riconosce la Chiesa, non esistono in faccia a quella, ma sì in faccia a questa. Ed è sopra un tale concetto appunto che io

distinguevo il contratto ecclesiastico dal civile, e dicevo che può esister l'uno e non l'altro.

AMICO. Volete voi che noi intraprendiamo a fare insieme l'analisi di questa celebre distinzione? Non credo che n'avrete difficoltà, poichè se sarà vera, apparirà tale con maggior luce, se falsa, mediante l'analisi perderà la sua luce apparente colla quale inganna, e se avrà in sè del vero e del falso, l'uno rimarrà sceverato dall'altro.

ADOLFO. Contentissimo.

AMICO. Voi dunque venivate a dire, se vi ho ben inteso, che nello stato di società, se il contratto è ritenuto per invalido dalle leggi della società, non ha che una esistenza materiale, e che è questo contratto materiale, che venendo poi riconosciuto dalla detta legge, acquista la condizione di vero e formale contratto, cioè d'un contratto obbligatorio per le due parti.

ADOLFO. Così appunto.

AMICO. Il contratto dunque per esser contratto deve, secondo voi, essere una convenzione obbligatoria?

ADOLFO. E chi ne dubita? Senza un' obbligazione non si concepisce alcun contratto.

AMICO. Io dunque vi concedo, o piuttosto da voi accetto, che il contratto sia un' *obbligazione*, ed aggiungo, in conferma di questa vostra giustissima sentenza, che perciò appunto le bestie sono incapaci di contratti, perchè sono incapaci d'assumere obbligazioni: del resto poi che avete detto, vi concedo intanto una parte, cioè la parte negativa, vi concedo, in generale, che a quel solo contratto, che almeno non sia condannato da giuste leggi, appartenga la sentenza: « *Verba ligant homines, taurorum cornua funes* ». Partiamo dunque da questo principio elementare, che ogni contratto importa essenzialmente un' obbligazione morale, di guisa che se fosse solo un legame materiale, come abbiam detto, cesserebbe d'esser contratto, principio che, come voi avete osservato, è fuori di controversia non solo tra noi, ma tra tutti gli uomini. Da tutti, infatti, gli uomini il contratto si considera come un' obbligazione morale (e se non fosse morale, non sarebbe obbligazione), anche da tutti i codici civili, tra essi anche dal nostro, che lo definisce: « una convenzione mediante la quale « una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, fare o non fare qualche cosa » (1).

(1) Art. 1189.

ADOLFO. Evidente; se non c'intervenisse morale obbligazione a legare gli uomini, che valore avrebbero le loro parole e promesse? Non rimarrebbe che la forza, la quale non lega certamente l'uomo, ma il solo suo corpo. D'altra parte, quando la società civile, usando della forza, punisce gli uomini perchè mancano alle convenzioni, e colla minaccia delle pene li costringe a mantenerle, farebbe un atto iniquo se per legge naturale le libere ed eque convenzioni non fossero obbligatorie. È dunque essenziale al contratto che esso sia una convenzione moralmente obbligatoria, e perciò un contratto illecito ad eseguirsi non può obbligare alcuno, chè altro non sarebbe, secondo il detto comune, che un vincolo d'iniquità.

AMICO. Quando si ragiona con persona di quella rettitudine e lealtà che forma il vostro carattere, si fa presto a intendersi. Vi ricorderete, che noi abbiamo detto, ridursi la questione nostra a sapere non già se il legislatore cattolico possa far leggi sul matrimonio, ma come deva farle; e se il cavalier Boncompagni compilando e presentando alle Camere il suo progetto di legge, abbia seguite le norme della coscienza cattolica proprie d'un ministro, che si dichiara altamente cattolico.

ADOLFO. Mi metto con voi in questa via; andate avanti.

AMICO. Vi farò dunque una domanda alla quale, dopo quello che avete detto sul costitutivo essenziale al contratto, cioè che sia di cosa lecita e morale, non troverete difficoltà a rispondere. Dovendosi fare delle leggi civili sui contratti, e con esse riconoscerne e sanzionarne alcuni, altri non riconoscerli e riprovarli, il legislatore deve egli o può riconoscere per veri contratti, e sanzionare quelli, che già per un vizio anteriore sono del tutto illeciti e contrarii alla coscienza; ovvero deve riconoscere e sanzionare solamente quelli, che sono di cosa lecita?

ADOLFO. Forse non v'intendo abbastanza; ma parmi, che distinguerei: certo che se si trattasse di contratti opposti allo scopo della società civile, il legislatore non può sanzionarli coll'autorità della legge, ma se il sanzionare certi contratti è *utile* alla società civile...

AMICO. Voi distinguete dove non c'è nulla a distinguere: mendicate parole vaghe e ritorte per rispondere a una domanda semplicissima, e pare che ora, troppo tardi, vogliate ritogliermi quello, che m'avete prima pienamente concesso, e che d'improvviso siate passato dalla professione de' principii morali alla scuola degli utilitari.

ADOLFO. Alla scuola degli utilitari? Giammai; e che cosa vi ho concesso che ora vi ritolga?

AMICO. M'avevate concesso questo principio assoluto ed evidente, che nessuno nega o può negare, cioè che « è d'essenza del contratto ch'esso, nella sua esecuzione, sia moralmente lecito », senza la qual condizione non può avere nessuna forza d'obbligare. Da questo viene l'illazione naturalissima e innegabile, che la legge civile non possa riconoscere e sanzionare, se non quei contratti, che sieno precedentemente leciti e atti per questa parte a produrre obbligazioni. Il che è tanto vero che se la legge riconoscesse per validi e sanzionasse dei contratti illeciti, si dovrebbe ritenere che ella, per errore, gli avesse creduti leciti. Ed anche, la legge stessa è una pubblica e solenne dichiarazione, valga quanto può valere, della loro liceità. Perchè dunque ora cambiando il criterio stabilito, secondo il quale si devono riconoscere quali sieno le convenzioni atte ad essere sanzionate dalle leggi, ne introducete di subito un altro, cioè invece di quello del giusto e dell'onesto, quello dell'utile? Quasiché d'altra parte ci fosse qualche cosa d'utile per la società civile e pel suo fine nella ingiustizia e nella immoralità. Io sono persuaso, e credo che, se ci riflettete un istante, sarete persuaso anche voi con tutti gli onesti, che ogni cosa che sia per sè moralmente viziosa ed illecita, è perciò stesso e senza bisogno d'altro dannosa al fine della società civile, e di qualunque società umana, se pure non si vuol dichiarare la società civile essa stessa una cosa illecita, come quella che ammette mezzi illeciti.

ADOLFO. Non m'ero spiegato bene; m'era venuto in bocca il fine della società civile senza considerare, che questo stesso, qualunque sia, dev'essere cosa lecita, e leciti pure i mezzi di ottenerlo; onde concedendovi, che il legislatore non deva sancire contratti illeciti nella loro esecuzione, niente si pregiudicava al fine della civil società.

AMICO. Anzi vi si provvedeva; chè obbligando i legislatori a far leggi giuste e morali, non si fa che porre una diga al superbo dispotismo, che col pretesto del pubblico bene, tenta sempre di passare i termini impostigli da Dio, come al mare, acciocchè non invada i continenti, cioè i popoli, che pericolano d'esser invasi e avvolti da' flutti dell'orgoglio e dell'arbitrio di quelli, che (si chiamino poi demagoghi o despoti, e sia una o un'altra la forma di governo), se non hanno onestà, sanno convertire in

armi al loro intento, non solo la forza bruta, ma anco l'autorità di fare le leggi e quella di eseguirle. Nè so se ci sia, o ci possa essere un dispotismo più tirannico e più abbominevole di quello che s'esercita, dirò così, sacrilegamente per mezzo di leggi ingiuste, nè se il mondo da un secolo in qua abbia patito tanto dalle feroci guerre e dalle popolari violenze che l'hanno insanguinato, quanto dalle ingiuste leggi che l'hanno corrotto, e gli hanno fatto sanguinare, direi, l'anima stessa.

ADOLFO. Son d'accordo, son d'accordo.

AMICO. Sia dunque convenuto tra noi, per ripeterlo, che non si dà contratto tra gli uomini, se ci sia in pari tempo un dovere morale, che gli obblighi a non istare al convenuto tra loro; e che la legge civile non può riconoscere per contratti quelli, che sono privi di questo essenziale costitutivo. Ora vengo all'applicazione e vi domando: Un contratto di matrimonio tra cattolici, proibito e dichiarato invalido e nullo dalla Chiesa cattolica, ha egli questo carattere di liceità ed onestà morale? È, agli occhi d'un legislatore *cattolico*, può egli esser uno di quei contratti che meritino d'essere riconosciuti e sanzionati da una legge civile? Vedete che io appello la nostra questione alla stessa coscienza del ministro, che non lascia passare nessuna occasione per dichiarare che egli professa, con tutta l'anima sua, la religione cattolica. L'argomento dunque che proponevo mi pare assai semplice, e non so qual risposta ci possa essere. E permettete che ve lo riassuma così: È dell'essenza d'ogni contratto d'essere di cosa moralmente lecita, perchè altramente non potrebbe essere obbligatorio per l'uomo che è un essere morale. La legge civile non deve riconoscere per contratti quelli, che sono privi di questa qualità, perchè non ha virtù di rendere morale quello, che è immorale, e però la legge civile non può mai in nessun caso *creare* un contratto da sè sola, senza riguardo ad altre leggi, perchè essa non è la prima legge, ma deve dipendere, nell'aggiungere la sua sanzione a un contratto, da una legge antecedente a lei, qual è la legge morale e religiosa, non dipendendo la moralità e la religione dall'arbitrio degli uomini. Ma davanti alla coscienza d'un legislatore cattolico non si può ritenere per contratti morali, e però per contratti atti ad essere sanzionati dalle leggi civili quelli, che sono dichiarati illeciti e nulli dalla Chiesa cattolica, a cui egli appartiene, e in cui riconosce la facoltà di legare e di sciogliere, e di fare leggi e dare precetti

che obbligano in coscienza, facoltà ricevuta da G. C. e condizione della sua esistenza. Ora che fa il progetto di legge sul matrimonio civile, di cui parliamo? Riconosce indubitatamente per validi e sanziona certi contratti matrimoniali che sono riprovati e annullati dalla Chiesa, e li riconosce tali pe' cattolici, come siete già stamane convenuto voi medesimo. Ecco dunque la conclusione che non vedo come si possa evitare. Dunque « la proposta di quella legge è impossibile in sè stessa, perchè tenta d'istituire un contratto che non può esser tale »: dunque, ancora, con una tale proposta il ministro cattolico ripugna e contraddice a sè medesimo, poichè attenta di rendere validi contratti colla legge civile quelli, che essendo viziati d'immoralità e d'irreligione a' suoi stessi occhi, se è cattolico, nè sono contratti, nè possono essere per tali riconosciuti e sanciti. Contenendo poi, una legge che riconosce come valido un contratto, l'implicita dichiarazione che egli sia lecito ed onesto, il ministro cattolico che propone una tal legge alle Camere, viene a fare con ciò una pubblica dichiarazione, in faccia alla nazione, direttamente contraria alla dichiarazione del Concilio di Trento, e così a dare una smentita alla Chiesa, di cui vuole nello stesso tempo esser figlio; il che va prossimo all'eresia. Mancando dunque un tal ministro alla fede e all'ubbidienza della sua madre e maestra la Chiesa, e mancandovi pure tutti quelli che concorrono ad un tale attentato, rimane violato con ciò il venerabile ufficio proprio del legislatore, e profanata ed esposta al dispregio l'autorità delle leggi, come accade sempre quando si sostituisce alla vera legge una disposizione arbitraria e una pura legalità, anzi una malvagità, che non può riscuotere riverenza di sorta dalla classe più sana e più morale della nazione; il che reca allo Stato e al consolidamento delle nostre costituzionali istituzioni gravissimo pregiudizio.

ADOLFO. Veramente io ero tranquillo, e ora sento che voi, colla vostra eloquenza, turbate la mia pace facendomi entrare in gravi dubbi con queste vostre riflessioni: del che peraltro ho piacere e ve ne ringrazio. E dico in gravi dubbi, perchè non vedo ancora chiaro. Io avea distinto il contratto civile ed ecclesiastico, e voi mi avete rovesciata questa distinzione, non so neppur io come.

AMICO. Ve l'ho rovesciata col mostrarvi che non può aver luogo nel caso nostro, perchè un legislatore personalmente cat-

tolico, e dirò anche qualunque legislatore presso di noi che voglia onoratamente procedere a tenore delle leggi fondamentali, la prima delle quali è che « la religione cattolica è l'unica religione dello Stato », non può stabilire, mediante una legge, un contratto civile di matrimonio pe' cattolici, che non sia e non possa essere ad un tempo un contratto ecclesiastico. E la ragione che ve ne ho data è chiara, perchè un ministro o un legislatore cattolico non può e non deve credere d'aver la facoltà di riconoscere o sancire un contratto la cui esecuzione sia intrinsecamente illecita, come è illecito e anzi del tutto nullo agli occhi de' cattolici un matrimonio puramente civile e non ecclesiastico, anzi dalla Chiesa proibito, condannato ed espressamente annullato. E qui intenderete il perchè, poco prima, quando voi mi dicevate necessario a costituire un contratto, che nello stato di società intervenissero le leggi, io, senza accordarvi la proposizione in tutta la sua estensione, v'accordai però, che trovandosi gli uomini in tale stato, a costituire un vero contratto si richiedesse, che l'esecuzione del medesimo non fosse vietata da giuste leggi. Poichè, ditemi voi, può ella essere una medesima azione nello stesso tempo lecita e illecita?

ADOLFO. La lecitezza delle azioni umane è una cosa semplicissima, e non può dividersi; sarebbe una manifesta contraddizione l'asserire che un'azione illecita sia lecita, o viceversa.

AMICO. Se vale il principio per ogni azione, varrà anche per quella particolare che si chiama contratto di matrimonio: ditemi dunque se uno stesso contratto di matrimonio può esser lecito e illecito nello stesso tempo, cioè lecito in faccia alla Chiesa, e illecito in faccia allo Stato.

ADOLFO. Voi mi stringete, e devo confessare che un'azione, e però anche il contratto di matrimonio, se è, per qualunque ragione, illecita, rimane illecita, qualunque sanzione positiva ed umana le si aggiunga.

AMICO. Traetene dunque la natural conseguenza, cioè la compiuta inutilità per la nostra questione della distinzione così acclamata tra il contratto ecclesiastico e il contratto civile di matrimonio: poichè se concedete (e voi che siete cattolico e buon cattolico, non me lo potete negare), che un contratto di matrimonio riprovato dalla Chiesa sia illecito per ogni coscienza cattolica, conviene che m'accordiate pure, che uno Stato cattolico e un ministro cattolico non possono erigere, per mezzo d'una

legge civile, in contratto una tale convenzione, perchè non possono fare che, essendo illecita, sia nello stesso tempo anche lecita; e di conseguente, che la legislazione civile, in questa parte del matrimonio, deve necessariamente accordarsi coll'ecclesiastica. Altra cosa sarebbe se si trattasse d'una convenzione, verso la quale la Chiesa non intervenisse punto, nè a proibire nè a convalidare; lo Stato, la potrebbe o riconoscere per un contratto, o non riconoscerla: e tali convenzioni riconosciute sarebbero contratti puramente civili: ecco il solo caso in cui si può distinguere il contratto civile dall'ecclesiastico, quando questo non ha luogo (*).

ADOLFO. Pure mi sembra, che voi vi appoggiate troppo sul primo articolo dello Statuto: l'espressione « religione dello Stato » ha un senso molto largo...

AMICO. Prendiamo una cosa alla volta. Noi avevamo preso a parlare della coscienza d'un ministro cattolico: conveniamo prima su di questo, che lo stabilire un matrimonio civile tra cattolici, che non sia ad un tempo ecclesiastico, ripugna ad una tale coscienza: di poi cercheremo se ripugna alla religione dello Stato. Siete voi dunque d'accordo meco sul primo punto?

ADOLFO. Supponete che sia.

(*) Benchè sia invalsa per inesattezza di parlare la distinzione di due, anzi di tre contratti contemporanei nel matrimonio, cioè il naturale, l'ecclesiastico e il civile; tuttavia i più dotti giurisperiti di tutti i sistemi, non esclusi quelli che fecero il Codice napoleonico e che continuarono ad usare un linguaggio così improprio, su cui si fondarono tanti sofismi e da cui si trassero tanti errori, riconobbero l'assurdità di più contratti contemporanei aventi una materia unica e identica, com'è quella del matrimonio. Questo è quello che si può vedere consultando il *Cours du droit civil français* par S. F. D. BERNARDI, chef de la division civile du ministère du Grand Juge, t. I, c. IV, ch. 2. « Suiivant la théorie des Jurisconsultes français », scrive il Ferrero, « il n'y a proprement dans le mariage qu'un seul contrat, qui est du droit des gens, reçu chez tous les peuples policés ». E dopo aver parlato della sanzione ecclesiastica e civile, soggiunge: « mais tout cela ne forme point trois contrats différents: il n'y en a jamais qu'un seul, celui du droit des gens » ecc. (*Jurisprudence du mariage sous le rapport moral*, sect. IV, ch. 5). Dove sta dunque l'errore di questi giureconsulti, che almeno si vantaggiano da' nostri dottrinari in questo, che riconoscono assurdo che il matrimonio si contragga con più contratti ad un tempo? L'errore che prendono, e che è a dir loro madornale, si è il credere che possa esistere un vero contratto puramente naturale in un tempo

AMICO. In questa supposizione dunque, passo al secondo, e vi fo considerare che per quanto possa ricevere un significato largo l'articolo che dice: « La religione cattolica è la sola religione dello Stato », esso non può voler dir altro, se non che lo Stato deve ne' suoi atti riconoscere la religione cattolica per la sola *vera*, e le altre per false.

ADOLFO. Ma lo Stato non è una persona particolare che possa avere una religione.

AMICO. Che lo Stato non sia una persona particolare, è assai facile il vederlo; ma, è egli forse perciò un puro nulla? Ovvero è qualche cosa priva di mente e d'azione?

ADOLFO. È un'astrazione.

AMICO. Voi cavillate, o ripetete le altrui cavillazioni. Le astrazioni sono idee esistenti nelle menti che non hanno al di fuori corpo, nè operazioni di sorta: all'incontro quando diciamo *uno Stato*, noi nel presente proposito intendiamo parlare d'una persona collettiva che dispone di danari e di soldati, e che fa leggi e le fa eseguire, e però di qualche cosa che opera con intelligenza e potenza e anche più che far non possa qualunque persona particolare. Non si tratta dunque qui dello Stato preso come una astrazione; ma s'intende col nome di Stato il complesso di tutti quelli che fanno andare avanti il governo della società civile, siccome fossero una sola mente e una sola volontà,

in cui gli uomini non sono più nel puro stato di natura, ma sono associati in una società ecclesiastica e in una società civile. Questi legisti sembrano essersi dimenticati, che all'essenza del contratto appartiene *l'obbligazione morale*, e quindi la liceità della sua esecuzione. Tenendo fermo questo principio, ed essendo certo secondo i principii del cristianesimo che alla sola Chiesa appartiene il giudicare del lecito e dell'illecito; egli è evidente, che se la Chiesa dichiara, che i cristiani non possono contrarre matrimonio se non a certe condizioni da essa determinate, il contratto deve essere accompagnato da queste condizioni e non esiste più contratto puramente naturale, cioè scevro da quelle condizioni medesime. Il contratto puramente naturale è solo matrimonio per quelle persone che vivono in istato di pura società domestica e che non appartengono alla Chiesa. Ma per quelli che sono nella Chiesa non c'è altro contratto matrimoniale che l'*ecclesiastico*, cioè il naturale rivestito di tutte le forme richieste dalla Chiesa alla sua validità. Se poi per quelli che non hanno ricevuto nè il battesimo, nè la fede, ma vivono in istato di società civile, non ci sia altro contratto matrimoniale che il *civile*, cioè il naturale riconosciuto dal potere civile, questa è una questione che esigerebbe un lungo discorso, inutile al nostro presente bisogno.

Dove dunque c'è una mente e una volontà, ci può ben essere una religione; e gli atti e le disposizioni di questa intelligenza e di questa volontà possono dimostrare, altrettanto quanto quelli d'una persona particolare, adesione e rispetto ad una religione, e questo appunto significa « religione dello Stato ».

ADOLFO. Vedo che, se s'intendesse in altro modo, non avrebbe alcun senso il primo articolo dello Statuto.

AMICO. La mente dunque e la volontà collettiva, che governa la società civile, e da cui provengono tutti gli atti pubblici delle leggi e decreti e della loro esecuzione, può partire ne' suoi atti da due diversi principii, dal principio « la sola religione cattolica è la vera », o dal principio « tutte le religioni sono uguali ». Se quella mente e volontà, che dicemmo essere nel caso nostro lo Stato, parte dal primo, dicesi che ha una religione, se parte dal secondo, dicesi che non ne ha nessuna. Ora lo Statuto su cui è fondato il presente ordine di cose, che nè voi certamente nè io vogliamo rovesciare, stabilisce che questo Stato abbia per sua la religione cattolica.

ADOLFO. Procedete avanti.

AMICO. Negli atti pubblici, dunque, di questo Stato, non deve esserci nulla che contraddica a questo principio « la sola religione cattolica è vera ».

ADOLFO. Certo.

AMICO. E però nulla che contraddica a quest'altro, conseguente al primo, « che sono altresì vere le dottrine della Chiesa cattolica, e da rispettarsi e osservarsi i suoi comandamenti ».

ADOLFO. È conseguente, o piuttosto una spiegazione dello stesso principio.

AMICO. Se dunque lo Stato deve riconoscere per vere le dottrine della Chiesa, e per obbligatori i suoi comandamenti, conviene ancora ch'egli riconosca in tutti i suoi atti pubblici e in tutte le sue disposizioni, per immorali e riprovevoli quelle cose, che tali sono giudicate dalla Chiesa cattolica. Che se all'incontro approvasse e sancisse come buone e onorevoli tali cose colle sue leggi, e le dichiarasse lecite, egli ripugnerebbe a sè stesso, chè riconoscendo per vera la sola religione cattolica, verrebbe con questo riconoscimento a condannare per immorali e riprovevoli quelle stesse cose che egli sancisce e consacra coll'autorità delle sue leggi e disposizioni: e farebbe lecite e illecite nello stesso tempo le stesse cose.

ADOLFO. Voi mi tirate di conseguenza in conseguenza dove volete.

AMICO. Molto più ripugna a sè stesso e si condanna da sè medesimo uno Stato che con una mano scrive in fronte alle sue leggi: « la religione cattolica esser la sola vera », e coll'altra scrive un'altra legge, che converte in una *obbligazione morale* (perchè il matrimonio è un'obbligazione o piuttosto un complesso di obbligazioni), tal cosa, che dalla Chiesa cattolica è apertamente dichiarata iniqua e sacrilega.

ADOLFO. Raccogliete pure i fili della rete in cui mi volete prendere, chè vi permetto.

AMICO. Raccogliendoli dunque dico, che un contratto di matrimonio meramente civile è dichiarato dalla Chiesa cattolica un tentativo empio e sacrilego. Ora il nostro Stato in virtù dello Statuto fondamentale riconosce che questa è una verità, perchè riconosce che è vera la religione cattolica e quindi che vere sono le dottrine tutte dogmatiche e morali, e obbligatorie le decisioni autorevoli della medesima. Dunque riconosce, che la proposta d'una legge civile che intenda di rendere obbligatorio un tal preteso contratto di matrimonio, altro non è appunto che un conato di cangiare in un'obbligazione morale quello che è iniquo e sacrilego. Ora fate voi l'applicazione di questi evidenti principii al nostro progetto di legge intorno al matrimonio civile.

ADOLFO. Vedo pur troppo che è un progetto che fa grave torto al governo, e me ne duole nell'anima, mi duole che dia di questi scappucci, quando avrebbe più che mai bisogno di credito per compire la grand'opera del consolidamento delle nostre liberali istituzioni. E m'avvedo che voi m'avete tagliata preventivamente l'obbiezione che vi volevo fare. Poichè io volevo distinguere il ministro di Stato dall'uomo privato che professa la sua religione; poichè, essendo la religione cattolica religione della Stato, e non solo dell'uomo privato, conviene che non solo l'uomo per sè, ma anche l'uomo come ministro si dimostri in tutto ne' suoi atti consentaneo allo stesso principio.

AMICO. Certo; ma notate di più che non v'ammetto l'astrazione e la separazione dell'uomo dal ministro in nessun caso, anche se lo Stato non avesse religione sua propria. Poichè l'uomo dev'esser coerente sempre a sè stesso qualunque ufficio sostenga, e se è cattolico l'uomo come individuo, o padre di famiglia, non dev'essere acattolico ne' suoi atti come ministro. Poichè non è,

nè secondo i precetti della morale, nè secondo quelli dell'onoratezza l'essere incoerente, e il contraddirsi, massimamente in cosa sì grave.

ADOLFO. In ammettervi tutto questo sento qualche esitazione; ma noi ritorneremmo, se continuassimo in tal discorso, alla questione della separazione della Chiesa dallo Stato, che abbiám detto voler lasciare da parte. I fautori di questa parmi che ragionino, non senza apparenza di verità, così; che avendo lo Stato un fine diverso da quello della Chiesa, perchè il primo mira alla prosperità temporale della nazione, la seconda al bene spirituale e alla salvezza dell'anime, l'uno si può separare dall'altro; e come lo Stato è in diritto d'attendere esclusivamente al suo proprio fine, così può lasciare che la Chiesa provveda da sè stessa al suo.

AMICO. Dicendo « apparenza di verità » avete detto bene, perchè davvero in questo ragionamento non c'è che quell'apparenza illusoria, che talora porge una soluzione astratta e semplice, che perciò appunto si presenta la prima al pensiero, ma che poi svanisce quando s'esamina da vicino e seriamente. I separantisti, di cui voi producete l'argomento, sono tanto semplici, che neppure sospettano che la questione possa e deva ridursi alla domanda « se nell'uomo convenga dividersi l'anima dal corpo » e questo governarsi e star bene senza di quella, e così l'anima fare le sue funzioni e star bene senza di questo. E riguardo alla distinzione tra l'uomo privato e l'uomo pubblico, per lasciare a quel solo i religiosi doveri, io credo che voi stesso, pensandoci, troverete, che il proporla sul serio sembrerebbe un voler beffarsi del continuo abuso d'astrazione, che fanno i nostri politici e i nostri giornalisti, poichè ogni uomo di buon senso riderebbe udendo a sostenere, che ci sieno due coscienze, l'una dell'uomo privato e l'altra dello stesso uomo che prende la veste di politico, il che va pure in contraddizione con quello che voi stesso avete detto prima, che la liceità e l'illiceità delle azioni sia cosa semplice e indivisibile. Davvero che ne succederebbero di belle, se uno stesso uomo potesse moltiplicare la sua coscienza secondo i diversi personaggi che rappresenta in sulla terra, e dirigersi secondo quella coscienza che meglio gli accomodasse, facendo, sotto la coperta, d'una, di quelle cose che l'altra riprovasse e condannasse. A questo modo si potrebbe distinguere la coscienza dell'uomo e la coscienza del

medico, la coscienza dell'uomo e quella del marito (e dite il medesimo d'ogni altra professione, arte, o dignità) allo stesso titolo, al quale non voi, ma quelli di cui ripetete le astrazioni, distinguono la coscienza dell'uomo da quella del ministro. Peccato che la verità sia una, l'onestà una, e la coscienza per ogni uomo essenzialmente una, qualunque sia il personaggio che rappresenta. E com'è una l'obbligazione morale e la coscienza, così è pure una la retribuzione. Onde che vi parrebbe mai, se qualche mariolo dopo aver date ad un sere, ponete, una fitta di bastonate, si scusasse poi col dire, che non le ha applicate punto all'uomo, ma solo al ministro, essendo appunto quel sere un ministro di Stato? Chè per verità tutto quello che avesse acquistato il ministro, l'avrebbe acquistato anche l'uomo, e così quello che fa l'uomo, lo fa il ministro, non potendo esser ministro se non è uomo. Onde il ministro astratto è uno di quegli enti dell'altro mondo, a cui sogliono ricorrere coloro, che vogliono gabbar la gente di questo mondo. Ma per riguardo poi all'argomento cavato da' due fini diversi dello Stato e della Chiesa, è del pari sbagliato; chè non basta, che sieno diversi, acciocchè possano essere indipendenti e del tutto separabili, ma a ciò è di più necessario che l'uno non abbia relazione coll'altro. All'incontro non c'è cattolico, anzi non c'è uomo savio e di pensieri alquanto elevati, e che tenga nella debita stima l'ordine morale, che non consideri la prosperità temporale, a cui il governo civile deve provvedere, non già come il fine ultimo e indipendente da ogni altro, ma bensì come un semplice mezzo a cosa assai maggiore, e che più altamente e intimamente interessa la dignità e la felicità degli uomini tutti, voglio dire alla bontà e alla perfezione morale e religiosa, in cui solo dimorano gli eterni destini dell'umanità, il suo unico fine, e anche la contentezza dell'anima nella presente vita. Laonde poco fa un pubblicista, che voi ben conoscete, dimostrava, che se il governo civile ha per suo prossimo fine il bene temporale, egli ha nello stesso tempo per suo fine rimoto bensì, ma tuttavia più eccellente e *principale* e a cui deve essere subordinato il primo, il *bene umano*, che è il morale e religioso, il quale, benchè si deva procacciare nel tempo della vita presente, pure essendo immortale, dura in eterno.

ADOLFO. M'arrendo di buon animo; chè ben vedo che per dire il contrario converrebbe disconoscere e distruggere quello

che voi avete chiamato l'*ordine morale*, che è indubitatamente superiore, e fine di tutte le altre cose umane; ed è il fine della stessa Chiesa cristiana; nè distruggerlo si potrebbe senza degradar l'uomo alle materie e abbassarlo alla linea delle bestie.

AMICO. E così fanno, mio caro, apertamente e schiettamente i materialisti, e copertamente e astutamente gli utilitari, che sono i materialisti in istivali e speroni de' nostri gabinetti. E da questa vilezza di materialismo e d'utilitarismo, da questa dimenticanza affettata dell'*ordine morale*, che si vuole eliminare sapientemente dalla politica e dalle leggi civili, venne appunto anche la dottrina abietta e sozza del matrimonio puramente civile.

ADOLFO. Non mi lamento che lo chiamate così, perchè n' avete acquistato il diritto, dopo che m'avete dimostrato, che un tale matrimonio, agli occhi di tutti i cattolici e però anche dei ministri cattolici che non vogliono contradirsi, è affatto illecito, e che illecito si deve tenere pur giudicandolo secondo le sole leggi fondamentali del regno, secondo le quali i governanti sono obbligati di regolare i loro giudizi, se non vogliano mancare di fedeltà alla nazione e al Re, e rompere i fatti giuramenti. Ma quello che mi lascia ancora qualche nube davanti alla mente, si è il considerare che, essendo il matrimonio un contratto come gli altri, circa tutti gli altri niuno contende allo Stato il diritto di far leggi, e qui, nel solo caso del contratto di matrimonio s'incontra un'eccezione di questa sorta.

AMICO. Se ci riflettete bene, troverete nella fine, che questa non si può chiamare un'eccezione.

ADOLFO. Non ci arrivo.

AMICO. Sapete a chi pare questa un'eccezione? A quelli che pretendono la legge civile ed il potere legislativo dello Stato dover essere *onnipotente*; e affinchè sia tale, lo proclamano indipendente da ogni altra legge e da ogni altro potere. Da questo principio procedono le astrazioni dei nostri dottrinari politici e le loro separazioni mentali, secondo le quali vogliono doversi considerare il ministro separato dall'uomo e dal credente, acciocchè il ministro non sia limitato dalla coscienza dell'uomo e del credente nelle sue viste e disposizioni. Intendete voi ora perchè si vagheggi cotanto la separazione dello Stato dalla Chiesa? La ragione è unica e semplice, e non punto velata; cioè si spera, che in questo modo lo Stato sarà libero di cam-

minare senza le pastoie che gli mette ai piedi quell'ordine morale e quella coscienza, a cui presiede indubitamente la Chiesa, e che limita, e, certo non poco, l'onnipotenza governativa. Questa separazione dunque non è che una formola del sistema dell'onnipotenza dello Stato. Ma che cosa è poi l'onnipotenza dello Stato, se non la teoria del dispotismo? E pure la separazione è sempre in bocca di quelli, che si professano liberali, e che coprono tutti gli altri uomini di quegli'insulti orgogliosi, che sono loro così famigliari. Costoro o non sanno quel che si dicano, o si burlano del genere umano, o sono un misto dell'uno e dell'altro. Lungi dagli onesti un liberalismo così bugiardo e così ipocrita. Venendo dunque a stringere, io vi dicevo, che il riguardo che deve avere il legislatore civile in dettare le leggi riguardanti il contratto matrimoniale non è punto un'eccezione; ma è quello stesso riguardo che deve avere in dettare leggi intorno a qualsivoglia argomento, il riguardo, cioè, all'ordine morale e religioso, il qual ordine pone un limite necessario ad ogni potere umano, e in questo sta il vero liberalismo, nello stabilire, che le leggi positive dello Stato sieno subordinate e dipendenti dalle leggi naturali e divine del giusto e dell'onesto, di cui la Chiesa cattolica, per tutti quelli almeno che professano la cattolica religione, è maestra e giudice. Ora quando il legislatore rispetta quell'ordine immutabile, e non crede punto di doversene separare, egli non è più dispotico o tirannico. Questa è dunque la prima base del liberalismo, e la più ferma guarentigia che abbia il popolo di non essere straziato dagli arbitrii, o trattato come un armento. Il popolo allora ne' suoi gravami contro i governi ha una legge superiore, rispetto alla quale si sente libero e per questa, indipendente da' suoi reggitori, ravvisa un tribunale augusto a cui ricorrere, senza bisogno alcuno d'appigliarsi al rimedio disperato delle rivoluzioni. Allora anche la legge civile, conforme ad una legge più augusta fatta da Dio, diventa venerabile agli occhi suoi, e con riverente amore vi si sottomette.

ADOLFO. Il vostro ragionamento mi chiamava a riflettere che anche il nostro Codice riconosce effettivamente in più luoghi un ordine morale superiore allo Stato, non solo in tutti quegli articoli, ne' quali prende norma dalla religione cattolica, e la riconosce come vera e, unica vera, ma anche là appunto dove parla de' contratti, riponendo tra' requisiti della loro validità

che la causa del contratto sia *lecita* (1). Il lecito e l'illecito è dunque qualche cosa nella vigente nostra legislazione. E d'altra parte ben vedo, che uno Stato che ha per sua propria religione la cattolica, non può ripetere nè lecito, nè valido nulla di ciò, che la Chiesa cattolica dichiara illecito e invalido, come appunto sarebbe il matrimonio civile, senza cadere in una troppo palese incoerenza.

AMICO. Appunto; e però ditemi voi come si possano chiamare quelle parole del guardasigilli che proponendo la legge intorno al matrimonio prende a giustificare alcune clausole di essa, come quella dell'età, e del consenso dei genitori, dall'aspetto della convenienza morale.

ADOLFO. Contradizioni.

AMICO. Convenite dunque che il dovere che lega un ministro cattolico, o un ministro qualunque d'uno Stato che ha per sua propria la religione cattolica, a non riconoscere e rifiutare il nome di matrimonio legittimo a quelle unioni che sono condannate come invalide dalla Chiesa, non è una limitazione eccezionale del potere che ha lo Stato di regolare i contratti, ma appartiene alla regola che limita in universale il potere d'ogni Stato circa tutti i contratti, non esistendo infatti alcun potere tra gli uomini di fare che sia un vero contratto obbligatorio quello che, essendo ad eseguirlo illecito, nè può obbligare, nè può essere contratto, nè dare esistenza ad altra obbligazione, che a quella di rifuggire da un così colpevole attentato.

ADOLFO. M'avete persuaso: no, il legislatore civile non può far tutto ciò che egli vuole, e non può creare egli solo i contratti, o far che sia contratto quello che manca di certe condizioni anteriori alla legge positiva, e al contratto essenziali, una delle quali è l'intrinseca lecitezza. Pure è un fatto che i pubblicisti comunemente estendono immensamente il potere dei governi civili, e dalla sua autorità fanno dipendere e la facoltà di testare, e la proprietà stessa, e la validità delle unioni tra' sessi, e financo la patria potestà.

AMICO. Dite anco di più: non abbiamo noi veduto la rivoluzione francese, in un momento d'entusiasmo per la libertà, aver accampato il principio, che anche i figliuoli sono proprietà dello Stato, e da questo solo devono ricevere una liberale edu-

(1) Art. 1195, 1221, 1224.

cazione? Che stupenda libertà! Che magnifico liberalismo! È dunque chiaro che c'è al mondo una fazione composta d'ingannati e d'ipocriti, che mutando il significato alle parole, rimescolano il mondo, non significando in loro bocca la parola *libertà* altro che servitù accompagnata da licenza. Acciocchè poi, quando dispongono dei più cari e più intimi diritti dell'uomo e della famiglia in questo modo di sformato dispotismo, la moltitudine dei gonzi non mormori, le cacciano negli orecchi un'altra bellissima frase: « l'inviolabilità del domicilio ». Con un affettato rispetto alle mura della casa, s'impadroniscono di tutto ciò che riguarda le persone che l'abitano, e de' matrimoni e dei figliuoli, e poi gridano, e vi pagano acciocchè anche voi gridiate con essi: viva la libertà!

ADOLFO. A questi tratti li riconosco, li vedo.

AMICO. Ma veniamo all'applicazione del principio, e la stessa verità si svelerà da un altro lato, e si renderà ancora più splendida.

ADOLFO. V'ascolto con interesse.

AMICO. Il principio è dunque, che lo Stato civile ha un potere limitato circa i contratti, limitato e dipendente da certe condizioni anteriori alle leggi civili, così intrinseche al contratto, che quando esse mancano, non esiste pur la materia su cui il legislatore civile possa esercitare la sua potestà, perchè non esiste ciò, ch'egli deve riconoscere e convalidare colla civile sanzione. L'applicazione di un tal principio deve variare e modificarsi secondo che variano e si modificano nelle varie materie dei contratti le dette condizioni, dalle quali dipende la natura dei contratti; e secondo che tali condizioni sono più, o meno, o diverse, anche il potere civile conviene che, in virtù dello stesso principio, sia più o meno, o un in modo diverso limitato. Dunque per applicare quel principio è necessario prima di tutto conoscere qual sia la natura e la classe dei contratti, a cui si voglia applicarlo.

ADOLFO. Benissimo.

AMICO. Ditemi ora: se si trattasse di applicare quel contratto alla vendita di carne umana?

ADOLFO. Diacine! Non sarebbe possibile l'applicazione, chè un tal contratto obbrobrioso e nefando non può esistere, se non vogliamo diventare cannibali e antropofagi.

AMICO. Nè pure per la potestà legislativa che ha lo Stato?

ADOLFO. Corbellate?

AMICO. E se si trattasse d'una compra-vendita d'uomini?

ADOLFO. Gli uomini non sono cose venali. La dignità personale non sopporta certo d'essere oggetto di contratto, quand'anco tutti i ministri del mondo e tutti i parlamenti rifondessero in un solo il loro volere, e formassero di tutti un poter solo.

AMICO. Passiamo ora ad un'altra considerazione, se vi piace, e vediamo se il nostro Codice, pubblicato sotto l'assolutismo, come si dice, composto da giureconsulti educati alla università, i quali non possono certamente aver avuto in mira di restringere indebitamente la sovrana autorità dello Stato, riconosca qualche limite a quest'autorità, nella materia appunto de' contratti. Leggete l'articolo 1218.

ADOLFO. « Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione ».

AMICO. Voi avete qui chiaramente formulata la definizione generale dei contratti; dei contratti, dico, a cui s'estende, secondo i principii del nostro Codice, l'autorità del legislatore civile. Una così esplicita e netta definizione non lascia punto dubitare, che gli oggetti dei contratti sottoposti al civile legislatore sono non tutti, ma solo quelli che si mettono in commercio.

ADOLFO. Mi fate un'osservazione che non mi era mai caduta in mente.

AMICO. Ditemi ora: nel contratto matrimoniale pare a voi che si disponga di cose che sono in commercio?

ADOLFO. No, davvero.

AMICO. Dunque il matrimonio, secondo i principii del nostro diritto civile, non può essere oggetto di quei contratti, che il legislatore prende in vista colle sue leggi. Esso infatti è qualche cosa di più nobile e d'una più alta dignità di tutti quelli, a cui s'estenda l'autorità umana. È ben vero che ad un tempo col matrimonio si stringono, tra gli sposi, diverse altre convenzioni o contratti riguardanti la dote e in generale i patti nuziali, convenzioni essenzialmente diverse dal matrimonio; e a queste che sono puramente accessorie e cadono sopra oggetti che possono benissimo esser posti nel comune commercio degli uomini, a queste unicamente si restringe il titolo VIII del libro III del Codice, avente per titolo: *Del contratto di matrimonio, e dei rispettivi diritti degli sposi*. Se lo leggerete tutto, non ci troverete altro.

ADOLFO. Vero: a quel titolo non si parla che delle convenzioni accidentali che si sogliono stringere contemporaneamente al matrimonio, ma la ragione di questo si è, perchè il Codice parla del matrimonio stesso nel libro primo, intitolato: *Delle persone*.

AMICO. Appunto: non tratta dunque del matrimonio in quella parte che è dedicata ai contratti (benchè quivi parli delle convenzioni che accompagnano il matrimonio); e ne parla in quella, che ha per oggetto le persone, le quali non possono esser materia di contratto. Così l'antica sapienza piemontese rispettava la dignità umana, non confondendo la perpetua e nobile unione di due persone umane, quali sono gli sposi, con quei contratti, di cui l'umano legislatore può disporre, gli oggetti de' quali si possono mettere in commercio, ma riconoscendo questa per una cosa assai più sublime, che sfugge all'ordine delle cose materiali, e che si deve annoverare tra le morali, le personali, le divine. Fu soltanto l'ignobile materialità di que' pretesi filosofi, che degradarono l'uomo alla condizione dei bruti, colla menzognera parola di libertà in bocca, fu essa appunto, che spogliando il matrimonio di tutto ciò che ha di più eccelso e di più essenziale, l'abbassò alla condizione de' comuni contratti civili, che intorno a cose venali s'aggirano: chè in questa abbiezione di filosofia, o più veramente d'empietà, tutto diventa venale: e lo stesso pensiero, che abolì in Francia il cristianesimo sostituendovi il culto meretricio della Dea Ragione, inventò la nuova ed inesatta definizione, che oggidì tra noi abbaglia cotanto: « Il matrimonio è un contratto civile ».

ADOLFO. Pure voi non vorrete negare con questo al matrimonio la qualità di contratto?

AMICO. No, ma gli nego quella di *contratto civile*, gliela nego in questo senso, che quantunque il civile legislatore possa e debba sanzionarlo, quand'è fatto, come sanziona la patria potestà e tanti altri diritti, che tra gli uomini si formano e nascono senza di lui; tuttavia il contratto matrimoniale non è menomamente uno di quelli, che o si formino o acquistino valore per virtù della legge civile, o sull'essenza de' quali questa possa punto influire, o determinare qualche elemento costitutivo. Laonde anche di qui si vede, onde sia che per consentimento di tutti i giureconsulti, a qualunque età od opinione apparten-gano, mentre negli altri contratti il consenso si può presumere

dal legislatore civile o anche supplire, nel contratto di matrimonio non si può mai, ma conviene che sia dato sempre liberamente da' contraenti. Niun Governo osò fin qui avanzarsi a questo grado d'impudenza d'arrogarsi la facoltà di supplire nel matrimonio il consenso: la coscienza del genere umano poneva così un limite alla voglia di dominazione, e con questo veniva a riconoscere indirettamente, che la formazione d'un tal contratto non è di pertinenza dei governi. Non è di pertinenza dei governi, primieramente perchè l'oggetto del contratto matrimoniale ha un'altra natura diversa al tutto da quella, che chiaramente e sapientemente determina il Codice nostro, quando dice, che «le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione». Troppo più eccellente e spirituale è l'oggetto del matrimonio, chè quest'oggetto è l'amore perpetuo e pieno di due esseri umani di sesso diverso, non già il solo amor fisico, ordinato all'unione de' corpi e alla generazione de' figliuoli, ma ancora e principalissimamente un *amor morale* e santo che unendo l'anime quasi e raddoppiandole, nobilita e innalza lo stesso amor fisico, e ne vela e involge quasi e nasconde in sè stesso tutto ciò che di lui ci può esser di materiale e d'ignobile. Ora se questa è la parte più sostanziale e vitale dell'unione matrimoniale e quella che la eleva e diparte infinitamente dagli accoppiamenti de' bruti, come chi ha raggiunto questo vero e unicamente vero concetto del matrimonio, l'uguaglierà alla condizione degli altri civili contratti, o crederà che una tale convenzione d'amore tra due anime possa soggiacere alla legge esterna del civile legislatore?

ADOLFO. Davvero, che i legislatori della rivoluzione francese, e quelli che poi in diversi Stati d'Europa si fecero loro discepoli, con soverchia umiltà o piuttosto con soverchia dabbennaggine, non hanno mai concepito il contratto matrimoniale sotto un aspetto così elevato e così giusto, come ora voi me l'avete descritto. Se un amore compiuto e spirituale dell'anime ne deve essere il principale oggetto, a Dio solo, che penetra nell'anime, può soggiacere un patto così sacro, intimo e profondo, che sfugge a tutti gli occhi umani. E ben vedo, che quella parte che nel matrimonio si può vedere e toccare, e che perciò sola potrebbe soggiacere alla vista e al potere umano, è la minore, e questa stessa dipende dalla parte interiore e incorporata del matrimonio, e da questa deve ricever la legge, a

questa essere ordinata, cosa che di nuovo sfugge al legislatore civile.

AMICO. Per la stessa ragione sfugge al legislatore esterno la parte principale delle conseguenze di tale unione, cioè i fini morali e spirituali, che gli uomini devono per la loro morale e intelligente natura proporsi quando si uniscono in matrimonio: poichè questi fini sono la loro reciproca perfezione morale, e non tanto il generare i figliuoli, quanto il santamente allevarli, e la soddisfacente convivenza di tutta la famiglia, la quale soddisfacente convivenza da altro non s'ottiene principalmente che dall'amore, sia degli sposi tra loro, sia tra essi e i figliuoli, sia tra' figliuoli medesimi; onde in fine tutti si riducono i fini del matrimonio all'*amore morale* e ai frutti di questo amore; nè mai s'intese che la legge esterna dello Stato possa imporsi all'amore.

ADOLFO. Benissimo.

AMICO. Per la stessa ragione, che l'esterno e civile legislatore non può ridurre in suo potere, quand'anco, facendola da tiranno, il volesse, sia ciò che costituisce la più *intima essenza* del matrimonio, che è un amor morale, siano i *fini* elevati e i beni a cui ottenere è ordinato, che si riducono alla perfezione morale e alla felicità domestica, di cui di nuovo l'amor morale è ministro, per la stessa, al potere del civile legislatore sfuggono affatto i *doveri* precipui positivi e negativi de' coniugati, che ancora si riducono come in ultima loro formola all'amor morale e a tutte quelle azioni e disposizioni, che da questo ordinatamente conseguono. Poichè per queste tre cose, l'*essenza*, i *fini*, i *doveri*, si distingue e muta interamente di natura l'unione destinata a perpetuare la specie nell'uomo e nelle bestie, e a quella sola è perciò riserbato esclusivamente l'onorevole nome di matrimonio. Differisce questo sostanzialmente e specificamente dall'unione fisica, e troppo più alto s'innalza, che non alla sola conservazione materiale della specie, ma mira principalmente e s'estende a quei beni, che come sono incorporei e inarrivabili alla forza materiale de' governi, così pure sono eterni e di divina indole. Laonde i governi temporali e civili, dopo la venuta di Cristo, dieno pure regolamenti e facciano leggi, chè il possono, per migliorare le razze de' cavalli e quelle dell'altre mandrie tutte, secondo le norme d'una savia pubblica economia, e del pari provvedano con ottime disposizioni ad ogni

altra cosa esterna e materiale affine che prosperi la nazione; ma dopo aver fatto questo, rispettino l'uomo, e non pretendano d'avanzare le mani fino a quell'ordine invisibile di cose che non possono nè raggiungere, nè toccare, e alle quali appartiene, in quello che si distingue dagli accoppiamenti belluini e ne forma l'essenza, il matrimonio. Chè come l'ordine morale è superiore ad ogni civile governo, e ogni governo deve riconoscersi a lui soggetto, così pure è superiore all'autorità civile il matrimonio, e in virtù della spiritualità e della morale onoranza di questo, gli è superiore altresì la famiglia, che col matrimonio s'istituisce e si forma, da' penetrali della quale una cotal riverenza morale, diffusa per tutto, e la sapienza stessa de' migliori legisti repelle e discaccia l'ingerenza governativa, per qualunque essa curiosa o superba vi si voglia intromettere.

ADOLFO. Niente di meglio.

AMICO. Considerate oltre di ciò che v'ha qualche cosa di divino e di superiore alle umane volontà non solo nell'unione perpetua e compiuta di due esseri intelligenti e morali, ma nella stessa procreazione dell'uomo, a cui si riferisce l'ufficio più materiale ed esteriore dei coniugati, l'unico che considerano nel matrimonio i materiali legislatori. E già quel velo di pudore di cui si ricopre, assai chiaramente dimostra siccome l'umana dignità tenta, quasi per istinto di sua eccellente natura, di sottrarre alla luce ogni elemento materiale che accompagna il matrimonio, volendo l'umana natura, sdegnosa di tutto ciò che patisce in sè d'inferiore all'ordine dello spirito, renderlo anche esso somiglievole, quanto più possa, alle cose invisibili ed incorporee, e quindi lontanissimo dalle palesi e dalle pubbliche (*).

(*) Non solo la Chiesa, ma il sentimento comune dell'umanità riconosce qualche cosa d'impuro nell'uso del matrimonio, per la concupiscenza che vi si mescola, e questa è una nuova ragione della necessità di ricorrere a Dio stesso e a riti espiatori e purificatori nelle nozze. L'osservò lo stesso Montesquieu nell'*Esprit des lois*, LXXV, 13, scrivendo: « Il est arrivé dans tous les pays et dans tous les temps, que la religion s'est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, et que cependant elles étaient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion pour les légitimer dans un cas, et les réprouver dans les autres ». Certamente questa non è la sola ragione per la quale fu da tutti i popoli annoverato il matrimonio tra le cose soggette alla religione, ma n'è una. Del resto questo pubblicista, che i filosofi del suo secolo contavano nel

Ma oltracciò è ella forse opera dei soli umani individui la generazione umana, o non esige piuttosto la cooperazione e la presenza dello stesso Dio, dal quale, e non da altro fonte, può venire la nuova anima immortale che, vestita di corpo, prende luogo nell'umana famiglia? Si agguaglierà ai civili contratti quest'unico e singolare, del quale uno de' principali e più importanti scopi non si può ottenere dalla sola volontà e potere dei contraenti, ma da un intervento della divina onnipotenza? Laonde qual è mai meraviglia, che Iddio, a cui è riservato, per la natura della cosa, di fare che arrechi il suo proprio frutto il matrimonio, l'abbia voluto egli stesso immediatamente istituire tra gli uomini a bel principio, quando questi da lui furon creati, ed abbia con espressa dichiarazione significato alla umana stirpe, che egli solo n'è e sarà sempre l'autore e il legislatore, egli, quegli che congiunge e benedice e con precetti obbliga gli sposi? Era per verità cosa convenientissima e alla divina provvidenza conforme, che richiedendo la nuova esistenza al mondo d'un uomo, ogni volta che è generato, la mano di Dio, Iddio fosse altresì quello che presiedesse alle umane unioni, e riserbasse a sè solo di darvi la legge (*). Ecco il vero ed il solo possibile legislatore di questa perpetua e sì ineffabile e misteriosa unione

loro catalogo, non dubitò di lasciare scritto nella sua grand'opera, che tutto ciò che riguarda il vincolo e la maniera di contrarre il matrimonio non appartiene alla legge civile, ma alla religione. Ecco come egli fa le parti in questa materia tra le due autorità.

«*Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre a tous les peuples qu'il était l'objet d'une bénédiction particulière qui, n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines grâces supérieures: tous cela est du ressort de la religion.*

«*Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître: tout cela regarde le lois civiles.*

«*Il suit de là que c'est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble ou non; car si les lois de la religion avaient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu'il se peut rompre, ce seraient deux choses contradictoires*» (*Esprit des lois*, l. XXVI, 13). Che ci pensino i nostri legislatori.

(*) Era così altamente impressa nelle menti questa verità che i figliuoli sono doni di Dio che la stessa *adozione*, simulando la generazione, si soleva accompagnare di riti sacri (v. *PLINIO, Panegyrr. Traiani*).

che è il matrimonio; Iddio, e quella Chiesa che lo rappresenta in terra, a cui Gesù Cristo conferì positivamente una parte della sua potestà, e le promise d'esser con essa fino alla consumazione de' secoli. Laonde con divina autorità imponendosi un limite insuperabile a tutti i legislatori umani, fu detto: « Quello che Dio congiunse, l'uomo non separi », stabilendosi così nel matrimonio un vincolo indissolubile. Poichè questa prima legge dell'*indissolubilità del vincolo* è divina nella sua origine non meno che nella sua natura: ella è tale infatti, che nessun potere umano, nessuna umana volontà potea efficacemente ordinarla, e quasi imprimerla nel matrimonio. Nel che si vede la divina bontà e provvidenza non mai venuta meno verso il genere umano. Poichè, dopo che Iddio pel fallo degli uomini si è come ritirato dal mondo, tutto quello che accade in modo ordinario nel mondo, accade per quelle forze e virtù, di cui il mondo stesso è dalla creazione dotato, fuori tra tutti gli avvenimenti d'un solo, nel quale Iddio continua ad intervenire egli medesimo in un modo immediato, producendo ciò a cui niuna virtù o potenza creata e inserita nella natura delle cose bastava, e questa è una nuova anima intelligente: a cui essendo indirizzato il matrimonio, sempre in tutti i secoli e presso tutte le nazioni esso fu considerato come cosa sacra, e vi si mescolò presso ogni popolo la religione, e si conobbe altresì esser esso un simbolo di cosa ancora più sublime, d'un'altra unione, per la quale l'uomo è creato; un simbolo, voglio dire, della comunicazione e intima unione dell'anima con Dio stesso, da cui essa trae l'origine, e ove trova il fine di sua esistenza. Il che si vede non meno nelle più antiche tradizioni dell'Indie, che in quella del popolo eletto; onde un erudito tedesco di gran nome, il Kistmacher, potè coi più antichi libri indiani illustrare maravigliosamente l'allegoria che si nasconde nella Cantica di Salomone; e l'avrebbe potuta ugualmente illustrare con tutta l'orientale sapienza, chè appresso tutti i popoli orientali quella allegoria maravigliosa era ed è divulgata e comune. E questo fu appunto quel simbolo o *sacro segno*, principiato nelle prime nozze del mondo, che Gesù Cristo elevò poi (e non già un contratto civile), alla dignità di Sacramento della nuova legge, aggiungendo a quel simbolo una divina efficacia di produrre nelle anime degli sposi la unione appunto soprannaturale che esso rappresenta. Laonde pei cristiani divenne così il matrimonio cosa doppia, nente

sacra, e perchè sempre avuto per simbolo di cosa sacra e da Dio istituito e da un secreto intervento di Dio reso fecondo, e perchè sacramento della legge di grazia, del quale come di tutti gli altri Sacramenti la Chiesa cattolica è depositaria e immutabil custode. Il matrimonio dunque è quel filo pel quale la società umana s'attiene immediatamente al Creatore, e guai a quei governi illiberali (lasciate da parte le ciance) che, mossi da uno sfrenato dispotismo, s'attentano di strappare questo filo e di tirarlo a sè!

ADOLFO. Non avevo mai riflettuto e inteso così bene, come al presente, dopo queste riflessioni, le parole di Gesù Cristo: « quello che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi ». Con esse apertamente si dichiara, che l'unione indissolubile degli sposi è opera di Dio solo, e che perciò il matrimonio è cosa da annoverarsi tra le cose più sacre. S'intende ancora perchè, niuna potestà umana essendo quella che annoda gli sposi, neppure può appartenere a niuna potestà umana il separarli. Certo, se fosse in potere del governo civile unire gli sposi, sarebbe anche in suo potere per la stessa ragione il separarli; e il matrimonio sarebbe solubile. Nè l'unione dunque, nè la separazione degli sposi può essere oggetto di legge civile: questo già me l'avete reso evidente; e di conseguenza non posso più considerare il progetto di legge sul matrimonio civile presentato alle nostre Camere, se non come il frutto dell'ignoranza, o d'una scienza superficiale e materiale, e confesso che io stesso per mancanza di sapere e di riflessione m'ero lasciato illudere. Compatisco i nostri ministri che saranno stati probabilmente ingannati come ero io, e tanto più li compatisco che avranno creduto necessario di far quel che hanno fatto per la quiete del paese, vedendo che un partito forte lo voleva, partito composto di legali, educati ai principii aulici, non certo liberali, e di increduli, incapaci gli uni e gli altri d'elevarsi a quelle morali e religiose considerazioni, che sole possono far conoscere la vera natura del matrimonio in sè stesso, e sopra tutto all'alta idea del matrimonio cristiano.

AMICO. E che per ciò? Conveniva forse abbandonare la verità, o vergognarsene, perchè altri ricusa di riconoscerla? Conveniva prendere la norma secondo cui riformare la nostra legislazione, da costoro? Conveniva dimostrarsi tanta debolezza e viltà d'animo, e persuasioni così fiacche, dai ministri d'uno Stato,

che ha per primo articolo della sua legge fondamentale: « la sola religione dello Stato è la cattolica? » E far tutto ciò protestando d'essere essi stessi cattolici, e di più colla pretensione ridicola di farla anche da teologi, decidendo che il loro progetto non è punto contrario alla religione dello Stato ed allo Statuto, a malgrado dei reclami e dei lamenti di chi è il giudice legittimo in questa materia, la santa Chiesa?

ADOLFO. Certo, ci fu un misto d'irriflessione e di debolezza; ma, lasciatemi dire, ottimo amico, *non ignara mali, miseris succurrere disco.*

DIALOGO TERZO

Adolfo era rimasto così soddisfatto dell'ultimo colloquio e così contento d'averci udite e imparate tante cose per lui nuove e importanti, che avea l'animo pieno, non avrebbe saputo dire egli stesso, se più di piacere o d'ammirazione dell'assennatezza e della dottrina dell'amico. La sua bell'anima s'era affezionata a lui il doppio di prima, e la sua riconoscenza era andata crescendo in ragione, che l'amico nella discussione l'aveva contraddetto, e avea combattuti i suoi pregiudizi. Infatti suol essere un segno costante degli uomini sinceramente amanti della verità, il non trovarsi a pieno tranquilli, ed anzi sentire in sè stessi una certa inquietudine, quando inavvedutamente abbiano accolto delle opinioni erronee, indottivi o dalla autorità di persone da essi stimate, o dalla magica influenza che acquistano le opinioni sostenute dai partiti politici, i quali asseriscono tutto ciò che loro accomoda con imperturbabile sicurezza e insistenza, onde le persuasioni così fortemente e uniformemente espresse da molti si propagano alla foggia di un contagio. Quando poi gli uomini retti che vi rimangono accalappiati, incontrano chi loro s'opponga, nello stesso tempo che difendono con impegno i pregiudizi imbevuti, provano un segreto piacere della stessa contraddizione, e finiscono coll'accettare interamente la luce della verità, e per sè, e perchè vengono a liberarsi da non so quale molestia, che li tormentava nel fondo de' loro animi senza avvertirla. Così appunto era accaduto ad Adolfo, che rimasto solo dopo l'ultimo colloquio, andava seco medesimo riandando e rias-

sumendo col pensiero tutto ciò che avea udito, e che l'avea più interessato, e in questa resa di conto che dava a sè stesso, gli sovvenne che il primo dialogo era rimasto dimezzato, a cagione che quando l'amico avea incominciato a dimostrargli che il progetto di legge sul matrimonio civile si opponeva al Concilio di Trento, egli l'aveva interrotto, e tutto il resto del colloquio si era consumato in obbiezioni e risposte circa l'applicazione d'un solo passo del Concilio medesimo, relativo a un articolo del progetto. Bramoso dunque d'udire il resto del ragionamento, si mise, quasi direi, in agguato per cogliere di nuovo l'amico in un-buon momento e costringerlo a rifarsi sulla stessa materia. L'amico (da qui avanti gli daremo il nome d'Alessandro), era anch'egli rimasto assai pago della docilità e della lealtà d'Adolfo, e al primo assalto cedette con piacere al suo desiderio. Sul fare della sera si trovarono i due non dirò più disputatori, ma già piuttosto maestro e discepolo, ritirati in un angolo del salone di comune convegno, a stretto colloquio. Alessandro lesse ad Adolfo l'anatema, che infligge il Tridentino a tutti coloro, che ardissero dire « non esser veri e rati matrimoni quelli che si contraggono dai figliuoli di famiglia senza il consenso dei genitori, come pur a coloro che sostenessero, i genitori potere convalidare o invalidare i matrimoni dei figliuoli » (1). Ma mentre gli stava mostrando come il ministero avesse di nuovo insegnato col suo progetto di legge al religioso popolo piemontese in che modo si bravino le scomuniche della Chiesa universale, non già solo opinando che sieno nulli i matrimoni dei cattolici fatti senza il consenso dei genitori, ma tentando di fare che così appunto si ritenga e si pratici in Piemonte, in virtù d'una legge dello Stato; rientrarono i nuovi ospiti dal giro che avean dato per la villa e la circostante campagna (2). Onde Alessandro, lasciato a mezzo il discorso, s'alzò e si fece loro incontro interrogandoli com'era riuscito il passeggio, e con essoloro sulle cose da essi vedute alquanto intrattenendosi.

Convieni, prima di proseguire, ch'io dica ora chi erano costoro. Una dama vedova, la marchesa N..., che chiameremo donna

(1) *Eos S. Synodus anathemate damnat, qui... falso affirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse* (Sess. xxiv, Decr. de Reform. matrim. cap. 1).

(2) Vedi *Dialogo* II.

Caterina, con Ernesto suo figlio, che, ottenuta pur allora la laurea legale, stava per entrare in diplomazia, e due figlie, l'una bambina di dodici anni, l'altra da marito e già fidanzata, e finalmente un avvocato amico di casa. Donna Caterina, uscita d'un casato oltremodo illustre pari a quello in cui era entrata sposa, ad una squisita coltura e un grande ingegno, che la rendeva dalle altre singolare, univa una bontà senza pari e una rara pietà, nè i suoi quarant'anni le avevano diminuita quella freschezza e maestosa bellezza, che a quanti la riguardavano imponeva ammirazione e rispetto. Solo chi l'avesse con attenzione osservata, ci avrebbe ravvisato in volto un leggerissimo velo di mestizia, o congetturata qualche sciagura: e, infatti, ella sentiva tuttavia profondamente la perdita, fatta avanti due anni, d'un ottimo consorte. Ma il dolore in un'anima così rassegnata, anzichè togliere all'avvenenza, le aggiungeva non so qual grazia e dolcezza. Il figlio Ernesto, educato da' genitori con ogni cura, non privo per natura d'animo generoso e di buon ingegno, dopo il quarantotto s'era assai cangiato da quel di prima. Poichè, negletti gli studi, e dandosi quasi interamente ai giornali e ai crocchi politici, senza una sufficiente preparazione di dottrina, aveva abbracciato senza esame le opinioni che tra' giovani suoi coetanei correvano per le più liberali e progressive, e a questa scuola era divenuto bel bello quasi intollerabile per la presunzione e pel disprezzo, con che sputava sentenze su d'ogni materia: il che dava una nuova e certo non piccola afflizione alla madre.

Rientrata dunque in casa tutta questa comitiva, e trattenu tutti alquanto in piedi dall'incontro d'Alessandro, dopo alcune officiose domande e risposte, le donne, presa licenza, si ritirarono nelle loro stanze al palco superiore. Allora Adolfo che avea sofferto a malincuore l'interruzione del ragionamento appena incominciato, e il sacrificio di quel po' di tempo dovuto alle convenienze, per riappicare il discorso, prese a narrare all'avvocato e al giovane Ernesto, entrambi di sua conoscenza, come con sua grande soddisfazione avesse passato buona parte di quella giornata con Alessandro, ragionando intorno al progetto di legge sul matrimonio civile, e come al loro entrare stavano continuando nei medesimi ragionamenti. Ma appena Ernesto intese che Alessandro biasimava il progetto di legge e lo denunciava come contrario alle decisioni della Chiesa, e che Adolfo

s'era lasciato attirare alla stessa sentenza: «Ah dunque anche tu, disse volgendosi ad Adolfo e sorridendo, sei divenuto un mesere della coda, un fanatico della fazione clericale, neh?»

«Non parlate con queste maniere, tosto lo riprese francamente Alessandro, che sono sconvenevoli: tra noi non ci sono fazioni».

«Scusate, riprese con maggior baldanza Ernesto, parlavo d'Adolfo e non di voi, e poi...».

ALESSANDRO. Che è quest'e poi?

ERNESTO. E poi, appena entrato qua entro, che volete? vi ho sentito un grand'odore di prete, puh! (*e sghignazzava*).

«Se vi noia quest'odore, gli rispose con serietà Alessandro, potete uscire all'aria libera», e colla mano gl'indicava la porta.

— «Se fosse dipenduto da me, non ci sarei nè manco venuto, di certo».

— «Ma ora posto che ci siete venuto e ci volete rimanere, o solo o in compagnia questo non monta, dovete attenervi alle usanze della buona società, rispettando quello che è rispettabile, e che tutti noi rispettiamo. Che se invece di motti così poco spiritosi come sono quelli che vi sono sfuggiti, aveste a caso delle ragioni, o buone o che vi sembrassero tali, da opporre alle nostre opinioni, padrone, padronissimo d'espore, e nessuno ve ne farà rimproveri: appresso di noi vedete, caro Ernesto, la disputa è libera a tutti, ma il motteggio... e il motteggio irreligioso! vi pare?... È cosa tanto goffa, tanto vigliacca, tanto illiberale, che appresso di noi non ci fa fortuna».

Queste parole nello stesso tempo che pungevano sul vivo Ernesto, facevano su di lui la impressione come d'una verità. Stringendosi dunque nelle spalle, s'allontanò dal crocchio con dispetto, e si mise a passeggiare la sala, le mani nelle due saccoccie de' calzoni, con passi lunghi, intercettati di qualche salterello, con cert'aria di non curanza, e dopo qualche momento di silenzio, alzando con forza la voce: «Credete forse, prese a dire, di farmi mutare opinione anche a me?» E faceva passare in giro l'indice curvo sopra il naso per indicare, che questo non sarebbe avvenuto mai.

Ma l'avvocato, uomo che professava bensì le opinioni che corrono tra' legali circa la questione del matrimonio, ma pur era dolente di quel contegno inurbano e ragazzesco d'Ernesto, gli s'accostò, sotto voce pregandolo di prendere modi più de-

centi, e: «Se avete, aggiunse, delle obiezioni ragionevoli, questi signori, ve l'hanno già detto, non ricusano d'ascoltarle».

«Le mie obiezioni, rispose Ernesto, con una voce che potesse esser udita dagli altri, e continuando a passeggiare, sono più che ragionevoli, anzi invincibili (e qui, volendo fare il serio, gli scappava da ridere) e si riducono tutte ad una, che io voglio la libertà, e che odio e detesto tutti quanti i legami ci possano mettere i tiranni e i despoti e con essi anche i preti e i frati, le bolle e i concili... e *il diavolo che li porti*» proferendo queste ultime parole con voce più bassa e fra' denti, affinchè non fossero intese da Alessandro, di cui aveva già sperimentata la fermezza.

Intanto Adolfo, annoiato sommamente di tali scene del giovane, perchè cagionavano nuova perdita di tempo, per continuare il colloquio, invitò i due compagni a sedere: «E voi, Ernesto, disse, se volete ascoltare o ragionare anche voi, siete padrone, altramente siate compiacente di non disturbare il nostro intertenimento. Tutti e tre dunque, seguendo l'invito, prese delle sedie, si misero a crocchio in un canto della sala, cominciando tosto Alessandro a esporre all'avvocato a qual punto fosse arrivato il ragionamento. Ernesto poi un po' umiliato al vedersi così rimasto solo, e rincrescendogli che la madre venisse a sapere che egli fino dal primo entrare in casa s'era imprudentemente guastato con Alessandro, diminuì a gradi la forza de' suoi passi, e finalmente venne ad appoggiarsi in piedi dietro allo schienale della sedia dell'avvocato, il mento appoggiato al dosso delle dita di ambe le mani che tenevano lo schienale medesimo, in atto d'ascoltare. Cercava seco stesso una via di rientrare onestamente nella compagnia, da cui era stato escluso, o piuttosto si era escluso da sè medesimo, ma non sapea come incominciare, salve le esigenze del suo amor proprio. Finalmente, dopo ascoltato un poco quanto gli altri dicevano: «Lor signori, disse interrompendoli, vogliono ragionare, e si perdono in inezie: non è che una questione sola che importi ai nostri giorni, quella della libertà. Ora egli è evidente che le leggi della Chiesa non fanno che contrariare i nuovi governi liberali nei loro progressi, impedire le libertà dei cittadini, invadere i diritti dello Stato. O conviene dunque confessare di astiare la libertà, o lasciare una volta da parte tante anticaglie, quali sono già divenute coteste leggi ecclesiastiche, e secolarizzare la legislazione sviluppando ampiamente le nostre libere istituzioni».

Impazientito Adolfo per questa uscita così poco garbata, voleva reprimere l'insolenza del giovane; ma Alessandro, prevenutolo, rispose dolcemente: «Io sono pronto, Ernesto, a discutere con voi la questione di questo progetto di legge anche sotto l'aspetto della libertà, ma a condizione che voi da parte vostra ci promettiate d'essere arrendevole alla ragione, e di usare modi, schietti sì quanto volete ma in pari tempo urbani e modesti, come conviene alla vostra educazione e alla vostra età».

ADOLFO, ALESSANDRO, ERNESTO e L'AVVOCATO.

ERNESTO. Dichiaratevi prima di tutto: siete voi pel dispotismo o per la libertà? siete de' piagnoni che inconsolabilmente lamentano l'antico regime e odiano le nostre istituzioni liberali, sullo stile de' neri, ovvero di quelli che le riconoscono e accettano come un passo verso l'emancipazione totale del popolo, in una parola verso l'idea? Poichè co' retrivi, coi reazionari, cogli oscurantisti, io non disputo.

ALESSANDRO. Niuno più di me detesta il dispotismo; io lo detesto al pari di voi, Ernesto, più di voi; ed altrettanto amo la libertà: dovevo anzi dire che voi non amate punto la libertà, mentre io sì.

ERNESTO. Io?

ALESSANDRO. Voi proprio, e lo provo, perchè non sapete dove essa dimori; e quello che non si conosce, non si può amare.

ERNESTO. Parlate arabico, o per dir meglio canzonate?

ALESSANDRO. Mi spiegherò in volgare: voi avete supposto come evidente che le leggi della Chiesa impediscano i nuovi governi dallo sviluppare le loro libere istituzioni, e quindi che queste mettano ostacolo ai liberali progressi. Ora questo, secondo me, è un non conoscere punto dove stia di casa la libertà: e però vi dicevo che non amate la libertà, perchè non sapete dove ella dimori.

ERNESTO. Davvero? La Chiesa liberale? Quali sono i monumenti del suo liberalismo? Io non ne vedo, se non fossero i roghi, su cui i preti hanno fatto ardere tante migliaia d'innocenti!

ALESSANDRO. Conviene che studiate un po' meglio la storia: mai la Chiesa non fece ardere innocenti: e quanto agli eretici, sapete da chi furono fatti ardere?

ERNESTO. L'imparerò da voi.

ALESSANDRO. Dai governi civili. Ma poichè questo ci trarrebbe dall'argomento su cui Adolfo brama che c'intertenhamo

stassera, vi rimetto, se ne volete vedere il chiaro, allo scritto d'un grand'uomo, già ministro di S. M. il Re di Sardegna, voglio dire alle lettere sull' Inquisizione del conte De Maistre: leggetele, ne rimarrete convinto, e imparerete a diffidare de' luoghi comuni dei nemici della religione. E la stessa questione, che noi abbiamo alle mani, ella stessa può somministrarci un altro esempio, un'altra prova come la libertà è, indovinate mo' da qual parte?... dalla parte della Chiesa, e la servitù all'opposto dalla parte di certi governi civili, che sotto il pretesto menzognero di svolgere le libere istituzioni, restringono più che mai la libertà dei cittadini: tale è lo spirito, tale l'effetto anche della legge che ora si vuole imporre al Piemonte. E se la legge intorno al matrimonio civile trova un ostacolo nelle leggi della Chiesa, è questo appunto un'opposizione della Chiesa alla servitù, che ci si vuole imporre, e non alla libertà, come voi falsamente v'immaginate.

ERNESTO. Mi pare che siate matto, scusatemi della libertà, ma vi ricordi che non avete a fare co' gonzi.

ALESSANDRO. Grazie del complimento! Peraltro potrei dimostrarvelo non da un lato solo, ma da cento. Ma poichè noi parlavamo de' due impedimenti nuovi che il progetto di legge sul matrimonio civile vuol introdurre, cioè di quello del consenso de' genitori, e dell'età di 18 anni pe' maschi e 15 per le femmine, in opposizione alle leggi della Chiesa, non uscirò, se volete ascoltarvi con un poco di pazienza, da questo punto particolare; e vi mostrerò, che il liberalismo appartiene alle leggi della Chiesa, e la servitù alla legge del nostro governo costituzionale, e che la Chiesa s'oppona a questo preteso nuovo sviluppo delle libere istituzioni, come la libertà s'oppona alla servitù, e non come la servitù s'oppona alla libertà. Dopo che m'avrete ascoltato, padrone di dirmi matto: ma condannarmi senza avermi udito... non è da liberale. Se volete dunque ragionare qui con noi, dovete rispondermi tranquillamente e con buona fede: altramente, libero voi d'andarvene, e liberi noi di continuare qui o altrove la nostra conversazione: riconoscerete che questo è liberalismo.

ERNESTO. Bene, bene; ma non crediate però di tenermi qui per forza; ci sto fino che mi piacerà e poi me n'andrò.

ALESSANDRO. Che dubbio! Ve n'andrete certo quando vorrete, ma fino che starete qui nella nostra conversazione, vi mostrerete, spero, uomo intelligente e assennato, come potete essere, se volete. Ascoltatemi dunque. Avendo voi pur ora compito

il corso degli studi legali, suppongo che ci avrete imparato che la libertà consiste nell'esercizio non impedito de' proprii diritti.

ERNESTO. Sì.

ALESSANDRO. E però appunto, dico io, la libertà è una magnifica cosa, anzi la libertà è il tutto nella società civile; perchè se i cittadini fossero impediti dall'esercitare in tutta la loro estensione i diritti che legittimamente possiedono, noi avremmo o una piantagione a schiavi, o qualche cosa di simile, ma non mai una società civile.

ERNESTO. Ah! l'intendete. Avevo io dunque ragione di dirvi che tutte l'altre questioni sono inezie: e della sola libertà vale la pena di ragionare.

ALESSANDRO. Che se la libertà è l'esercizio non impedito dei proprii diritti, ne viene che quella parte di libertà sia più preziosa e più sacra, che riguarda diritti di maggior valore, più cari all'uomo, e d'un'indole più nobile ed alta.

ERNESTO Certissimo.

ALESSANDRO. E di conseguente, se l'impedire altrui dall'esercitare i proprii diritti è contrario alla morale ed alla giustizia, la colpa di chi, mettendovi impedimento spoglia l'umano individuo della libertà, sarà tanto maggiore, quanto più eccellenti e preziosi saranno i diritti, il cui esercizio egli impedisce.

ERNESTO. Purchè siate sincero (*dicendo così si mise a sedere accanto a lui*).

ALESSANDRO. Che sospetti andate formando? Mi credereste forse così vigliacco da fingere? E perchè lo farei? Sì davvero per ottenere l'approvazione d'un giovanotto che esce pur adesso dalle scuole, fresco e bagnato come un pulcino dall'uovo che va beccando col guscio in testa! Davvero, che cotesti barbighi profumati mi danno gran soggezione.

ERNESTO. (*Dando in uno scroscio di risa*). Ho detto per ischerzo.

ALESSANDRO. Sta bene; andiamo dunque: quali sono i governi liberi? quelli che legano colle leggi e disposizioni le persone, che compongono lo Stato, nell'esercizio de' loro naturali diritti; o quelli che non solo non ci mettono impedimento, ma lo proteggono questo libero esercizio, e lo difendono contro tutti quelli che volessero impedirlo? E quali sono le leggi liberali? quelle che, di nuovo, legano l'esercizio de' diritti individuali e naturali; o quelle che lo lasciano libero? Vorrei che mi rispondeste, ma che prima ci pensaste.

ERNESTO. Che c'è qui a pensare? la cosa parla da sè.

ALESSANDRO. Badate; perchè se la cosa è così, non si dovranno dunque dire liberali tutte le leggi che sono fatte, ne' governi costituzionali, dai parlamenti che rappresentano la nazione, tutte dico, ancorchè confiscino i diritti innati de' cittadini e mettano quanti ceppi vogliano al loro esercizio. E del pari non si dovranno dire tali leggi tanto più liberali e progressive, quanto più i ministeri che le propongono sieno democratici, e così pure quanto più democratici rossi sieno i deputati che le votano. Poichè dovete scegliere: o le leggi acquistano il loro essere di liberali dalla loro propria intrinseca natura, come dicevamo avanti, cioè dal non mettere, anzi rimuovere, gl'incagli all'esercizio de' diritti di tutti, ovvero il loro essere liberali dipenderà unicamente dalla loro origine esterna, qualunque sia la loro natura. Scegliete dunque come vi piace.

ERNESTO. Che scegliere? I governi assoluti, i codinoni re-trivi, e i preti, per dio Bacco! non sono certo quelli, che faranno le leggi liberali.

ALESSANDRO. Dunque a voi basta di sapere, che le leggi sono fatte da' governi costituzionali o repubblicani, e da quelli che non portano coda, e non sono preti (benchè i preti a vero dire sono i soli che non abbiano mai portato coda), per giudicare senza più, che tutte le leggi che escono da tali legislatori, sono liberalissime e così vanno tutte a meraviglia, anche se vi scorticano vivo, perchè è questo solo che si domandava.

ERNESTO. Che diamine andate cercando?

ALESSANDRO. Cosa necessarissima a sapersi, perchè se voi ad occhi chiusi vi affidate talmente ai semplici nomi di governi costituzionali e larghi, e di legislatori che non portano coda e appartengono al laicato, e se ammettete come un principio evidente, che tutto ciò che esce da cotesti molini non può esser altro che un fior di farina di libertà, senza la minima crusca di servitù; in tal caso, m'avete turata la bocca; sarebbe una profanazione e un atto da schiavi, quali erano i Piemontesi sotto l'antico regime, il far uso anche d'un po' solo di lume di ragione per esaminare le leggi che vengono proposte e quelle che vengono votate dal Parlamento, e un atto da schiavi ancor maggiore sarebbe il trovarle, in conseguenza d'un imparziale esame, contrarie alla libertà.

ERNESTO. Che lungaggini! ditemi a dirittura come la pen-

sate sul matrimonio civile, giacchè volevate discorrer di questo nuovo progetto.

ALESSANDRO. Io penso prima di tutto, che tra tutti i diritti naturali, il più insito nella natura umana, il più essenziale, sacro e inviolabile di tutti, dopo quelli che hanno per oggetto la verità, la virtù e la religione, sia il diritto che possiede e ha sempre posseduto ognuno dei discendenti d'Adamo, prima e dopo l'istituzione della società civile, e che possederebbe anche quando questa si disciogliesse, di formare una famiglia, unendosi in matrimonio e propagando per esso la propria stirpe.

ERNESTO. Questo si sa.

ALESSANDRO. E se si sa questo, si saprà anche di più, che il diritto d'ogni persona di associarsi in una vita indivisa con un'altra di altro sesso è un diritto che ne comprende infiniti altri, e tutti tanto preziosi all'uomo, quanto sono preziosi i beni che hanno per oggetto. Cominciamo dall'amore. Chi non sa che questa passione è potentissima nell'uomo, e che il diletto onesto e la soddisfazione che può produrre in due anime, non è comparabile neppure a tutte le ricchezze del mondo, agli onori, alle dignità? E che tutto ciò, che ci può essere quaggiù, che renda qualche immagine, sebbene imperfetta, di felicità, è la concordia e la pace della vita domestica? E che gli stessi poeti, volendo descrivere l'uomo felice, non trovarono altro tipo che quello della convivenza di due sposi virtuosi circondati da figliuoli consimili?

ERNESTO.

Thus at their shady lodge arriv'd, both stood
Both turn'd, and under open sky ador'd
The God that made both sky, air, earth, and heav'n, (*)

ALESSANDRO. Già siete tutti inglesi voi altri giovani al di d'oggi: è di moda. Peraltro quella descrizione, che fa il Milton dell'albergo dell'Eden e della felicità de' primi sposi del mondo,

(*) Giunti all'ombrosa chiostra, ambo fermarsi
Ambo dièr volta, e sotto aperto cielo
Adoraron quel Dio che il ciel, la terra
E l'aere e il firmamento
Trasse dal nulla.

MILTON, *Paradiso perduto*, lib. IV.
Traduz. del Papi.

è incantevole. — Il diritto dunque dell'uomo di possedere mediante un fedele amore una donna in moglie, o quello della donna di possedere per la stessa fedeltà dell'amore un uomo a marito, non ha prezzo, e Dio stesso è quegli che disse a principio che non «era buono che l'uomo se ne stesse solo». Questo bene non è vinto che dai beni eterni: i quali lo vincono senza possibilità di paragone, ed è perciò che la castità verginale è una virtù così splendida, ed ha una speciale corona tra gli angeli. L'oggetto che si possiede reciprocamente nel matrimonio, non è un bene corruttibile, ma è la stessa persona umana: e si possiede perchè liberamente e reciprocamente l'una si dà all'altra con gratuito e irrevocabile dono, e il possesso, diverso da ogni altro possesso, non si compone che di vincoli d'amore, di rispetto e di virtù. Questo diritto dunque di maritarsi avendo un oggetto di tanta dignità non comparabile a cosa materiale, è un diritto altissimo e nobilissimo. Al che s'aggiungano tutti i vantaggi temporali d'una vita indivisa, l'acquisto dei figliuoli, che pure è acquisto di persone e non di cose, la perpetuazione della stirpe; beni tutti, a ciascun de' quali è la natura umana veementissimamente inclinata e ordinata. Concludiamo dunque che il diritto di maritarsi proprio d'ogni uomo è naturale, d'altissimo prezzo, nobilissimo.

ERNESTO. E che perciò deve esser libero, liberissimo.

ALESSANDRO. Appunto: consistendo la libertà nell'uso da nulla impedito de' proprii diritti, la libertà del maritarsi è delle principalissime, che deve essere in ogni sua parte rispettata e difesa dalle leggi civili, se devono esser liberali.

ERNESTO. Così appunto.

ALESSANDRO. Quel governo dunque che si attenda diminuirlo e restringerla, è in sommo grado illiberale, appunto perchè lega e impedisce una delle somme e più care libertà concedute da Dio alla natura umana.

ERNESTO. Va di conseguenza.

ALESSANDRO. Io credo, Ernesto, che voi siate cristiano; uscite da una famiglia...

ERNESTO. (*Sorridendo*). Ma non come i preti de' nostri giorni.

ALESSANDRO. Lasciate ora da canto i preti; io non voglio che vi lasciate far paura dai nomi, o dai colori, ma che guardiate come sono le cose in sè stesse, perchè siete capace di

farlo. Io credo dunque, lo ripeto, che voi siate cristiano cattolico, come sono stati sempre e sono tutti i vostri. Ora vi parlerò dunque da cattolico. Il matrimonio non è solamente istituito pei beni di questa vita, ma è istituito e santificato e reso Sacramento, acciocchè serva d'un mezzo ai beni dell'altra. E di più egli può essere anche un mezzo necessario per taluni, onde san Paolo consacrò il diritto inalienabile che ne hanno tutti i fedeli, con quelle parole: *melius est nubere, quam uri*. Tutti hanno diritto di ricorrere a questo Sacramento, quando lo credono un rimedio necessario a quella gran ferita della natura umana che si chiama concupiscenza. Il diritto dunque di maritarsi acquista da una tale condizione un prezzo infinitamente maggiore; e niuna potenza umana può spogliar l'uomo d'un tal diritto, o impedire a chicchessia d'usarne.

ERNESTO. È un'omelia questa.

ALESSANDRO. Sì, ma tutt' a favore della libertà; anzi perciò appunto a favore della libertà, perchè, se così volete, è un'omelia. E tant' è propria d'ogni uomo questa libertà di maritarsi, che ogni uomo la possiede individualmente, e indipendentemente da ogni vincolo naturale che s'abbia cogli altri uomini.

ERNESTO. È ben chiaro, perchè si tratta di beni individuali, non essendoci nulla di più individuale e proprio essenzialmente di ciascheduno, che il matrimonio.

ALESSANDRO. Eccellentemente! E perciò il matrimonio è per sua natura monogamo ed esclusivo, e non può farsi che *inter unum et unam*, come dice la Chiesa; c'è l'unità da una parte e dall'altra, perchè essendo cosa al tutto personale, e la persona essendo essenzialmente una, di conseguenza il diritto ad esso è anche egli individuale essenzialmente e personale.

ERNESTO. D'accordo.

ALESSANDRO. Se dunque l'uomo e la donna hanno per natura la preziosa libertà d'unirsi in matrimonio e di fondare una nuova famiglia, io vi domando: quando comincerà per essi il tempo d'usare di questo diritto?

ERNESTO. È evidente, tosto che ne avranno la capacità: poichè essendo questo un diritto connaturato colla natura umana, e non proveniente da alcuna autorità o legge positiva, il suo esercizio non esige altre condizioni, che la facoltà fisica, la vocazione a questo stato, ed il libero arbitrio.

ALESSANDRO. Voi dite, e lo dite con tutta verità, che il di-

ritto a contrarre matrimonio non viene all'uomo e alla donna da alcuna autorità o legge positiva, ed è insito nella natura umana. Ma non tutti la pensano così: altri pretendono, che la libertà di maritarsi sia un beneficio che accorda l'autorità civile ai cittadini.

ERNESTO. Ignoranti.

ALESSANDRO. Confessate di più, che costoro sono nemici ferissimi della libertà e fautori della tirannide, perchè insegnano ai governi civili a confiscare una delle più preziose vitali ed essenziali libertà dell'uomo, e distribuirla poi in quella misura che vogliono, come un favore.

ERNESTO. Bestie!

ALESSANDRO. Vedo, mio caro Ernesto, che non siete bene informato delle opinioni correnti e dei nomi che s'applicano a tali opinioni, per ingannare gl'inesperti a far credere che si voglia favorire la libertà da chi infatti tende a spegnerla fino dalle radici. Poichè sapreste voi dirmi chi sono e che cosa dicano coloro che vorrebbero fare il governo civile distributore delle spose e dei mariti, accoppiatore dell'umana razza, fondatore e arbitro de'matrimoni e delle famiglie?

ERNESTO. Chi?

ALESSANDRO. Sono quelli appunto che si danno il vanto di andare in cerca dell'idea: un onorando, un rispettabilissimo vocabolo è questo d'idea, ma ampio, indefinito, e perciò mantello a coprire ogni piaga e fistola magnificamente, ma in modo tuttavia che dal disotto ne scappa fuori il fetore.

ERNESTO. Vi capisco: volete rimbeccarmi di questa parola, neh?

ALESSANDRO. So che voi, che non siete punto mazziniano, c'intendevate tutt'altro; e non è maraviglia che una parola così bella e magnifica inganni voi, come tant'altri. Siamo intanto di accordo in questo, che la libertà naturale di unirsi in matrimonio tanto per l'uomo quanto per la donna incomincia tosto che ne hanno fisicamente la facoltà: ed è ben chiaro, perchè trattasi d'un diritto e d'una libertà, che consegue alla stessa natura umana, e non trae punto l'origine dell'autorità dello Stato, o da un'autorità umana qualunque, e però da coteste autorità non può essere scemata. Nello stesso tempo credo che anche voi riconoscerete necessario che la legge d'una società fissi una età certa e determinata per ambo i sessi, prima della quale le unioni maritali sieno interdette.

ERNESTO. Non c'è dubbio, purchè quest'età non sia fissata arbitrariamente.

ALESSANDRO. Appunto: l'arbitrio umano, ecco il nemico accanito e crudele della libertà. Il legislatore dunque non volendo pregiudicare menomamente al diritto e alla libertà naturale degli uomini, dovrà tanto in questa, quanto in ogni altra disposizione, rendersi l'interprete della natura. E ciò posto, che cosa vorrà dire: determinare per legge l'età in cui l'uomo e la donna possano congiungersi? Non altro, che prudenzialmente giudicare qual sia il limite inferiore d'età nel quale la natura umana diviene atta al matrimonio, e nel quale per ciò gl'individui di questa natura entrano naturalmente in possesso del loro diritto.

ERNESTO. Certo.

ALESSANDRO. Ora veniamo all'applicazione, che sarà facilissima, di questi nostri comuni principii liberali. Io lascio a voi stesso, rimetto interamente al vostro buon criterio questa questione. Sono più liberali le leggi della Chiesa nel determinare l'età del matrimonio ai 12 e 14 anni, o questo nuovo progetto dello Stato, che la porta ai 15 e 18? Chi ha rispettato più la legge naturale, il diritto e la libertà? la Chiesa che cercò fissare scrupolosamente qual sia la prima età in cui la natura umana può esser atta al coniugale ufficio; ovvero il nostro ministro di Stato che senza darsi alcun pensiero di cercare qual sia il primo tempo, nel quale la natura immette l'uomo e la donna nell'esercizio del sacro diritto alle nozze, per altri motivi buoni quanto volete, ma non giusti, perchè contrari alla libertà naturale, stabilisce, che le femmine non si possano maritare prima dei quindici anni, i maschi prima dei diciotto? Una femmina dunque che sia nubile a dodici anni, il che è indubitatamente possibile, secondo questa futura legislazione civile, tanto invocata dai liberali, viene spogliata per lo spazio di tre anni di quella preziosa libertà naturale, nell'esercizio della quale la natura l'avea già immessa; e un maschio, maturo a quattordici anni, rimane del pari per l'intero spazio di quattro anni legato e spogliato di una simile libertà in virtù della stessa legge. Ditemi dunque sinceramente (e tacciano in voi, Ernesto, per un momento tutte le prevenzioni), il principio della libertà informa egli, in questa materia, le leggi dello Stato, o piuttosto quelle della Chiesa? Io vi prego di dirmi schiettamente il vero in

nome di quella libertà appunto che voi dite d'amare e d'apprezzare cotanto.

ERNESTO. Confesso che avete ragione; la tirannia è dalla parte dello Stato.

ALESSANDRO. E di conseguente, la libertà è da quella della Chiesa.

ERNESTO. Sì.

ALESSANDRO. Viva Ernesto! Ora considerate l'altro punto: la Chiesa riconosce un diritto naturale, proprio e indipendente, alle nozze in ogni uomo, e tutelando co' suoi canoni questa libertà naturale, dichiara, che la volontà di nessun altro uomo, neppur quella dei propri genitori, può rendere invalido un matrimonio contratto nelle debite forme, benchè senza loro consenso; lo Stato all' incontro, cioè la nuova legge, ricopiando servilmente altre legislazioni civili, fa dipendere l'esercizio del diritto naturale e individuale che ha ogni uomo al matrimonio, lo fa dipendere, fino che dura l'età minore, dalla volontà dei genitori od ascendenti, o anche di chi ne fa legalmente le veci. Un giovane dunque atto alle nozze, d'anni 14, rimane per quattro anni privato interamente della sua naturale libertà, e per altri tre gli viene impedito l'esercizio indipendente del suo diritto, benchè, come dicevamo, di natura essenzialmente individuale; e non può esercitarlo da sè, ma solo col buon volere altrui; una giovane poi per tre anni è pure dalla nuova legge civile spogliata dello stesso suo diritto, e per altri sei anni della libertà d'esercitarlo da sè stessa, senza dipendenza da chicchessia. Ora di nuovo giudicate voi, equamente, quale delle due legislazioni si fondi sui principii d'un vero e non bugiardo liberalismo.

ERNESTO. La civile è illiberale e dispotica.

ALESSANDRO. E l'ecclesiastica?

ERNESTO. (*Ridendo fortemente*) Liberale.

ALESSANDRO. Viva di nuovo! Che siete diventato nero anche voi?

AVVOCATO. Non ho voluto - qui entrò a parlare l'avvocato - interrompere il filo della discussione: ma ora permettetemi, Alessandro, che vi dica che il vostro argomento prova troppo. Se lo Stato esige dai giovani che vogliono contrarre matrimonio, un'età più matura che la minore possibile, e se vuole che fino a tanto che si trovano in età minore, dipendano, in un atto così

importante della vita, dai loro genitori, o da chi tiene le loro veci, nol fa già per nulla: ma la sapienza del legislatore è mossa da gravi ragioni, e notate bene, da ragioni morali. Poichè in età così tenera, com'è quella dei 12 e dei 14 anni, ancorchè gli umani individui fossero atti al coniugale ufficio, difficilmente però avrebbero il senno sufficiente per regolare una famiglia; e così pure par troppo necessario che nel bollore dell'età non si rompano il collo, come si suol dire, tratti da qualche cieca passione, ma retti da paterni consigli sieno guardati da questi pericoli. D'altra parte, s'osserva che i matrimoni contratti in età così tenera sono rarissimi, e io non so se sia in tutto lo Stato un uomo che abbia contratto nozze a quattordici anni, e forse appena ci sarà qualche caso d'una donna maritata a dodici anni: il che ben mostra che la natura stessa, o se volete il senso comune è alieno da unioni così immature.

ALESSANDRO. È verissimo quello che voi dite, che tali casi sono oltremodo rari, ma anche per questo io non vedo il bisogno d'una legge fatta apposta per cozzare inutilmente colle sanzioni ecclesiastiche, chè il pubblico bene non l'esige punto. Per casi che o non nascono affatto come voi dite, o rarissimamente, e che si possono anche questi ovviare in tant'altri modi migliori, non è egli ridicolo dare tanta importanza a questa legge, e far la massa per così dire, quasi si voglia andare all'assalto della Chiesa?

AVVOCATO. Finalmente poi, lo Stato è indipendente.

ALESSANDRO. Indipendente quanto volete perchè ha il suo libero arbitrio, ma questo non vuol dire, ch'egli possa abusare della sua indipendenza e del suo libero arbitrio; o che sia per lui lecito o lodevole il fare alle pugna coll'autorità ecclesiastica; se pure i ministri ed altri organi dello Stato sieno cattolici come dicono d'essere, e fedeli al giuramento prestato al primo articolo dello Statuto, come a tutti gli altri. Ma lasciando per ora questo da parte, devo richiamarvi allo spirito della discussione con Ernesto, e al punto che ne formava l'argomento. Ernesto ci avea invitati a discutere il progetto di legge dal solo lato della *libertà*, e a confrontarlo sotto questo aspetto colle leggi *ecclesiastiche*, contro alle quali, assordato dai rumori fomentati dal governo stesso, era prevenuto siccome fossero restrittive dell'umana libertà. Io m'incaricai di dimostrargli, che s'ingannava, e che le leggi ecclesiastiche rispettano, assai più che non

faccia il nuovo progetto di legge, il diritto e la libertà naturale e ne tutelano, a favore di tutti gli uomini, il libero esercizio in questa materia appunto del matrimonio, senza nè diminuirlo, nè restringerlo; laddove il nuovo progetto di legge invece di muovere dal principio del diritto e della libertà, move da altre sue considerazioni utilitarie, e quindi la inceppa. E voi avete inteso dalle parole d'Ernesto, che il suo amore alla libertà è sincero, e non qual è l'amor di coloro che sotto la coperta della libertà covano il più profondo egoismo.

ERNESTO. Mal mio grado il confesso, Alessandro m'ha convinto.

AVVOCATO. Voi dite che inceppa la libertà, ebbene, ed io dico che la inceppa a ragione, che n'ha l'autorità e così appunto deve fare.

ERNESTO. Uh! Uh!

ALESSANDRO. Veramente ell'è cosa singolare il vedere le leggi della Chiesa sottoposte ad accuse così contrarie. Da una parte un gran numero d'uomini (e quasi tutta la nostra gioventù s'arruola a questo partito), amanti ad ogni costo e senza limiti della libertà, censurano quelle leggi siccome illiberali; dall'altra voi altri uomini di legge, che avete ancora in corpo le massime dell'antico dispotismo e non potete digerirle, le accusate come soverchiamente liberali. Ernesto, dico l'Ernesto di prima, e voi, signor avvocato, rappresentate le due parti, ma per onor vostro devo aggiungere, che mentre i vostri colleghi non hanno la sincerità di confessarlo, voi dite lealmente, quale è infatti lo spirito del partito legale, a cui appartenete; e schiettamente asserite, che lo Stato deve restringere quel diritto assoluto e quella libertà delle nozze, che la Chiesa e la natura riconoscono in tutti gli uomini, tosto che ne sieno capaci. Se tutti avessero la stessa lealtà, cesserebbe cotesta continua finzione, con cui s'inganna incessantemente il pubblico, la finzione, dico, per la quale si dà ad intendere, che la nuova legislazione sia suggerita dal principio della libertà; quando il vero si è, che, come risulta dalle vostre parole, il principio e lo spirito che ci domina e che produce le nostre leggi non è altro che quello dell'antico legalismo, quella certa teoria fatta e cresciuta un poco alla volta e divenuta sistematica nelle mani degli uomini di legge che vivevano a spese, com'è ben giusto, de' governi assoluti, a cui ligi servivano. — Sono giusti e buoni questi principii? Sono ingiusti

e dannosi? Questa sarà un'altra ricerca: voi e comunemente gli avvocati li dicono giusti e sapienti, Ernesto forse non li direbbe così.

ERNESTO. Io no, no certo.

AVVOCATO. Anche Ernesto dunque ha disertato, e s'è messo co' preti.

ERNESTO. Anche co' frati, se è vero, che la libertà stia dalla parte de' preti e de' frati.

ALESSANDRO. Giorni sono m'è caduta sott'occhio qualche pagina del nuovo libro del conte di Montalembert, e a caso m'abbattei a quel luogo, dove l'eloquente scrittore toglie a dimostrare, che i maestri e gli esemplari dei presenti legislatori piemontesi sono, indovinate mo chi? i ministri, gli uomini di legge dei governi più assoluti; e notate, che il nobile conte dice tutto questo per favorirci: se non per togliere, per diminuire almeno la colpa delle nostre Camere e de' nostri ministri, rimettendo la sindacabilità del loro spirito di lotta e di puntiglio colla Chiesa cattolica, e dell'eterodossia delle nuove leggi, e quindi anco, dico io, del loro dispotismo, a' primi autori di tali prepotenze, cioè ai governi assoluti, di cui i nostri seguono le massime. Con questo, egli stima d'aver fatta l'apologia de' governi costituzionali e liberali, ed io non m'oppongo; ma quello che trovo strano si è, che tuttavia, egli che è un valent'uomo, s'ostini a chiamarli, come fa il volgo, *liberali*. Poichè se gli atti d'un governo sono in sè stessi dispotici e lesivi de' diritti e delle libertà naturali de' cittadini, e sono conati, com'egli dice, sul tipo di quelle tirannie che esercitarono i governi assoluti sulla Chiesa e sui fedeli suoi figli, e le massime e lo spirito di tali governi è un'eredità appunto degli assoluti; che cosa resterà di liberale a' nuovi governi, o come si potrà loro applicare questo nome, se non forse a cagione di sterili formalità d'elezioni popolari, d'assemblee legislative, di ministri responsabili, eccetera, formalità tutte di liberalismo, ma da cui non escono, almen fin ora, che leggi ed atti illiberalissimi? Tali formalità non sarebbero in tal caso una maschera di bella fanciulla sul volto d'un assassino? Certo che essendo il conte di Montalembert costituzionale e parlamentare, la sua confessione è la più irrecusabile: egli ci assicura, che gli atti e le leggi dei nostri governi sono una copia fedele del dispotismo, che prima d'ora avea vessato in tanti modi e perseguitato la Chiesa. Quest'apologia del governo

nostro non andrà forse molto a sangue o non sembrerà troppo confortevole a Ernesto.

ERNESTO. È una satira sanguinosa.

ALESSANDRO. Ma il *Risorgimento* se n'è leccate le dita (1), e non sono lontano dal credere che anche a voi, dottore, non deva spiacere.

AVVOCATO. Voi parlate per canzonare: ma io ho imparato fin da giovane a venerare i nomi immortali d'un Pietro Leopoldo, d'un Giuseppe II, d'un Carlo III, e de' loro gloriosi ministri, che ripurgarono la Religione da tanti abusi, e rivendicarono i diritti dello Stato: ho imparato a venerarli, e li venero in favore della Religione stessa, a cui sono attaccato con tutta l'anima, ma la voglio pura, vedete! e appunto perchè l'amo così, non ci vedo alcun male a battere quell'orme così luminose, come fa, con tanto senno e moderazione, il nostro governo.

ALESSANDRO. Non voglio, almen per ora, entrare in alcuna di quelle tante discussioni, a cui mi darebbero materia queste vostre opinioni: le riconosco come quelle che sono comuni ai legali di questo e d'altri Stati: ma una sola cosa mi preme di stabilire, e questa non vi dispiacerà, che anzi ve l'attribuirete ad onore, cioè che lo spirito e le massime del nostro governo e delle nostre leggi sono le medesime di quelle de' governi i più assoluti che ci sieno stati al mondo (buoni o cattivi adesso non conta), cioè di que' sovrani e ministri che avete nominati, e a cui voi avete imparato fin da fanciullo a sberrettarvi.

AVVOCATO. E dunque? Ma aggiungete che essi stessi approfittarono dei parlamenti di Francia, e che il merito del sistema è dovuto a que' sommi uomini in legge che vi fiorirono.

ALESSANDRO. Senza toglier punto al ceto legale e alla Francia questa gloria, si potrebbe fors'anco rivendicarne un bocconcino all'Italia, specialmente a favore di Fra Paolo.

AVVOCATO. Era un grand'uomo anche quello.

ALESSANDRO. Sia dunque per accordato che le nostre leggi non discendono dai principii della libertà, ma dai principii dei governi più assoluti.

AVVOCATO. Sì, ma aggiungete: principii di profonda sapienza legale.

ALESSANDRO. Questo è quello che resterebbe a discutere se

(1) Vedi questo giornale il 4 dicembre 1852.

ci fosse tempo. Pure la questione del progetto di legge sul matrimonio mi pare che ci faccia gustare un centellino di cotesta sapienza. Del rimanente per mostrarvi che vi concedo fin d' adesso qualche cosa di quello che dicevate prima, noi siamo d'accordo che ci sono delle buone anzi buonissime ragioni per desiderare che i matrimoni non si facciano in età troppo tenera, e ancora, che sia doveroso al figliuolo, quando sta per fare un passo così decisivo ed irrevocabile, di richiedere e d' ascoltare con rispetto il consiglio, e se può essere, d' ottenere il consenso dei proprii genitori e di altre savie persone.

AVVOCATO. E con questo voi confessate che è sapiente la disposizione del progetto di legge di non riconoscere matrimoni di giovani che non abbiano toccata l'età di quindici, se femmine, e di diciotto anni compiuti, se maschi, che non abbiano, essendo minori, ottenuto il consenso dei proprii genitori o d'altri in loro vece.

ALESSANDRO. Anzi questo è quello, in cui mi trovo da voi dissenziente. Prima di chiamare savia una legge, troppe cose ci sono da esaminare: e sul conto delle due nuove disposizioni di cui parliamo, n'avrei un sacco da dirvi. Ma non temete, sarò breve, perchè non c'è tempo. Mi restringerò solo a dichiararvi, che io non ammetto mai in nessun caso, che possa esser savia una legge d'uno Stato cattolico che s'opponga a leggi universali della Chiesa, e a decisioni del sacro Concilio di Trento.

AVVOCATO. Sono cattolico anch'io, come v'ho detto, ma non bigotto; sono cattolico d'un cattolicismo vero ed illuminato: d'altra parte qui si tratta di una legge che non riguarda il Sacramento, ma il contratto civile, e i contratti sono evidentemente materia della legislazione civile.

ALESSANDRO. Dove c'è il Sacramento, c'è il contratto tra cristiani, e dove c'è il contratto (dico un vero contratto obbligatorio, e non una finzione di contratto), c'è il Sacramento: su questo vi rimetto ad Adolfo che se n'è convinto dopo un vivo colloquio che abbiamo avuto insieme quest'oggi stesso.

ADOLFO. Ero lontano quanto voi, signor avvocato, dal credere nè anco verosimile una tale sentenza, e pure Alessandro m'ha fatto toccar con mano che avevo il torto, e ne sono ora convintissimo.

AVVOCATO. Mi fa ridere la vostra convinzione: noi legali conosciamo questa questione a fondo, e sappiamo difen-

dere, a un bisogno, i diritti dello Stato contro le usurpazioni clericali.

ALESSANDRO. Io non mi credo da tanto di farvi mutare di opinione, signor avvocato, ma vorrei che mi risolveste un caso. Supponete, che una buona donna di vostra conoscenza, avendo un'alta stima del vostro sapere e della vostra onestà, venisse in tutta confidenza a voi per consiglio e vi dicesse: « Signor avvocato, io sono stata pur ora a fare il contratto di matrimonio davanti all'ufficiale civile, ma non s'è fatto e non si può far nulla in Chiesa perchè il signor Curato dice che c'è un impedimento: sono dunque inquieta, e vorrei sapere da vossignoria, che ne sa tanto, se io sono maritata o no, poichè alcune mie amiche mi dicono di no, e l'ufficiale civile all'incontro mi dice di sì ». Che cosa rispondereste voi a questa onesta donna?

AVVOCATO. È facile coi nostri principii risolvere il caso: le risponderai che è certamente maritata in faccia allo Stato, ma che non è punto maritata in faccia alla Chiesa.

ALESSANDRO. Va bene: ma la povera donna rimarrebbe in ponte a una tale risposta, e nella sua semplicità vi domanderebbe forse qualche altra spiegazione, vi replicherebbe probabilmente così: « Non la capisco, signor avvocato, io desideravo sapere se sono maritata, o no, ma ella mi risponde con certe distinzioni proprie di lor signori, cioè di sì e di no nello stesso tempo: e questo mi pare (scusi, veda, la mia rozzezza, perchè parlo non mica per offenderla, ma per istruirmi), questo mi pare, dicevo, impossibile; perchè o che sono maritata o che non sono maritata; e se sono veramente maritata, mi trovo in obbligo d'adempire a tutti i doveri di una buona moglie; se poi non lo fossi, devo contenermi da zitella; e non posso fare e non saprei come fare una cosa e anche l'altra: l'avrò sicuramente mal intesa per la mia ignoranza; e però la prego di spiegarmi proprio chiaro come sia questa cosa, e di discendere colla sua scienza fino a noi povere donne, dovendo io sapere se sono maritata o no, per regolarmi ». Che cosa rispondereste voi a costei?

AVVOCATO (*Stringendosi nelle spalle*). La manderei a consigliarsi col suo confessore.

ALESSANDRO. E fareste bene: fareste bene a rimetterla al solo giudice competente, qual è l'ecclesiastico in questa materia del matrimonio. In pari tempo così avreste confessato col fatto stesso, e molto ingenuamente, che dalla dottrina di voi altri

uomini di legge intorno al matrimonio non se ne può cavare alcun costrutto, perchè con essa non s'arriva nè manco a conoscere, senza cavilli e vane distinzioni, se un uomo o una donna sieno maritati o no.

ADOLFO. La è pur bella!

ERNESTO. Siete fritto anche voi, caro dottore.

AVVOCATO. Le sono sofisticherie coteste, che fanno proprio pietà a noi uomini di legge. Il governo può egli andar dietro a coteste bazzecole? Egli deve considerare per vero matrimonio il civile: e il resto rimetterlo alla coscienza di ciascheduno.

ALESSANDRO. Volete dire, che il governo deve stabilire una tal forma di matrimonio, compiuta la quale, l'uomo e la donna non possono riputarsi marito e moglie, e voi stesso non sapreste loro dire se sono tali. Quella povera donna, quella onesta cittadina, che credeva di trovare un avvocato dotato di tanta scienza, come indubitatamente voi siete, è rimasta lì senza poter cavarvi di bocca la soluzione di quel suo terribile dubbio, e ciò perchè da una parte ripugna alla vostra stessa coscienza di dirle francamente una bugia, cioè il dirle che ha contratti in verità i gravi doveri di moglie e che perciò deve adempirli, e ripugna dall'altra alla vostra scienza legale il dirle che non gli ha contratti: onde la scienza da voi altri signori legali professata - il testimonio ne siete voi stesso - è in opposizione diretta colla coscienza. E notate bene che invece di introdurre, come ho fatto, una donnicciuola, avrei potuto fare intervenire ugualmente un uomo, e anche un uomo di legge. E in fatti, ditemi voi stesso per vostra fede, se foste nel caso appunto di quella donna, vi terreste voi maritato o no, non essendoci nulla di mezzo tra l'essere e il non essere maritato?

AVVOCATO. Eh via, io non farei mai di tali matrimoni, e però non mi troverò mai in quel caso.

ALESSANDRO. Va bene, ma questo è, di nuovo, lo stesso che convenire e confessare, che de' matrimoni non ce n'è, e non ce ne può essere che un solo; e che lo scinderlo in due, supponendo che ce ne sia uno civile e uno ecclesiastico, è un assurdo il più grossolano, perchè è un pretendere che una cosa sia e non sia nel medesimo tempo. E perciò io credo di avere ora tutto il diritto di ripetere quello che vi dicevo pur avanti, che una legge civile sul matrimonio, per belle ragioni che sembri di avere, non è punto nè poco sapiente, se s'oppona alla legislazione ecclesia-

stica col disconoscere alcuno degl'impedimenti dirimenti dalla Chiesa riconosciuti. Spartendo così il matrimonio in due, per ripeterlo ancora, e statuendo che si possa contrarre l'uno e non l'altro, s'urta in questa strana perplessità e ridicolissima contraddizione, di supporre che un uomo e una donna cristiana possano essere ad un tempo maritati e non maritati; abbiano assunto delle gravi obbligazioni e dei diritti in faccia alla legge esterna e civile, ma obbligazioni e diritti di sì curiosa natura, che in coscienza, dove solo può esistere il diritto e l'obbligazione, sono dei realissimi peccati abbominevoli.

AVVOCATO. Si vede che voi non siete consumato nello studio delle leggi come siamo noi: vi manca il tatto legale, senza del quale non si può giudicare in queste spinose materie, come il cieco non giudica dei colori. Chi volesse seguirvi in queste vostre sottigliezze, arriverebbe a conchiudere, come vogliono i fautori della teocrazia, che lo Stato non potrebbe statuire mai sugli impedimenti dirimenti, nè aggiungerne nè sottrarne, il che ha sempre fatto anche prima che esista la Chiesa. È bensì vero che il Concilio di Trento condanna quelli che dicono, non esser validi i matrimoni de' figliuoli di famiglia senza il consenso dei genitori; ma che perciò? Egli non parla dell'autorità pubblica dello Stato, e però questa si rimane co' suoi naturali diritti che si avea prima, e che il Concilio non ha punto limitati.

ALESSANDRO. Che s'avea prima? Davvero che questo *prima* deve risalire ad un'epoca molto antica, poichè lo Stato, nessuno Stato cattolico, di quelli che voi chiamate naturali diritti non si vede che abbia fatto mai uso, per molti e molti secoli avanti il Concilio di Trento. Ma permettetemi che vi domandi una cosellina. Dond'è venuta l'autorità dello Stato? Notate che io non vi domando dond'è venuta remotamente: perchè si sa bene che remotamente ogni potestà viene da Dio, tanto l'autorità sovrana quanto quella del maestro di scuola, tanto la più grande, quanto la più piccola. Ma vorrei sapere donde sia venuta prossimamente quell'autorità legislativa e governativa, che si trova sempre in seno alla civile società, qualunque forma di reggimento ella si abbia.

AVVOCATO. Dal consenso dei cittadini, cioè dei padri di famiglia, che quandochessia si sono uniti per regolare con pace e utilità scambievolmente le loro mutue relazioni, e a tal fine o si sono dati un capo, o hanno stabilito un senato, o qualche as-

semblea più estesa, secondo le diverse forme a cui hanno conferito pieni poteri. E sia tacito, sia espresso, questa specie di patto è il fondamento della società civile.

ALESSANDRO. Sia pur così: ditemi per conseguente se i poteri conferiti nelle mani dei reggitori civili possono mai eccedere l'estensione di quei diritti che avevano i padri di famiglia che li conferivano.

AVVOCATO. In nessun modo: *meno dat quod non habet*, e l'effetto non può esser maggiore della causa.

ALESSANDRO. Godo che in qualche cosa almeno andiamo intesi: noi saremo dunque d'accordo anche in questo, che per conoscere se un Governo ecceda in nulla il suo naturale mandato, basterà esaminare, se egli faccia cosa, a cui fare non arriverebbe la potestà degli stessi padri di famiglia, o separati, o uniti insieme.

AVVOCATO. E che cosa vorreste dedurre da ciò? Voi prendete veramente la cosa *ab ovo*. Noi legali andiamo giù alla spiccia, per la pratica che abbiamo delle leggi, e specialmente del gius romano.

ALESSANDRO. Compatite. Ma intenderete tantosto la necessità che avevo di condurre la cosa così di lontano. Io dunque dico, fondato sui vostri stessi principii, che il governo civile non ha il diritto d'imporre come una condizione essenziale alla validità del matrimonio il consenso de' genitori, perchè gli stessi genitori, gli stessi padri di famiglia, non hanno punto questo diritto.

AVVOCATO. Sareste barba da dimostrarcelo?

ALESSANDRO. Non io, ma ve lo dimostra il Concilio di Trento, a cui voi stesso vi riferivate poco fa, dicendomi, ch'egli non ha punto limitata l'autorità de' civili governi. Udite dunque le sue parole che ben mi ricordo: *iure damnandi sunt illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui... falso affirmant* (qui sta la cosa) *matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, et* (ascoltate attentamente) *parentes ea rata vel irrita facere posse*. Vedete dunque che i genitori, secondo questa dichiarazione e decreto del sacro Concilio, non possono nè rendere validi, nè rendere invalidi i matrimoni contratti da' loro figliuoli senza il loro consenso. Se dunque non hanno punto una tale potestà i padri di famiglia (ancorchè si unissero tutti personalmente, senza che ne mancasse alcuno, in un'assemblea),

neppure può averla il governo civile, la cui autorità, come voi stesso m'avete insegnato, non è in fine che una parte dell'autorità paterna, conferita o ceduta ai reggitori dello Stato.

ADOLFO. Non c'è risposta.

ERNESTO (*Ridendo*). Mi pare, dottore, che vi siate messo, anche questa volta, nel sacco da voi stesso.

AVVOCATO. Nient'affatto; se il Concilio avesse voluto diminuire l'autorità dei governi civili, l'avrebbe detto espressamente: d'altra parte la sapienza dei legislatori deve pensare al pubblico bene...

ALESSANDRO. Sì, ma con dei mezzi giusti, non contrari alla religione, senza eccedere i limiti del suo potere; sì, con tutte queste condizioni: ma senza queste, ciò che si fa sotto il pretesto di pubblico bene, è dispotismo, e il dispotismo non arreca tutto al più che un bene illusorio, che è poi un vero pubblico male.

AVVOCATO. Con questo cadete voi stesso in contraddizione, perchè m'avevate pure concesso poco fa, che ci sono molte e gravi ragioni per desiderare che i figliuoli non contraggano matrimonio nè troppo teneri, nè senza il consenso e il consiglio dei loro genitori.

ALESSANDRO. Compiacetevi, signor dottore, d'osservare che ci possono essere, e ci sono benissimo, come v'ho concesso e non me ne pento menomamente, delle buone ragioni di questo desiderio; ma non ne viene da ciò che esse devano essere ragioni sufficienti per autorizzare il governo a fare una tale disposizione. Le ragioni per le quali si può desiderare che i matrimoni si facciano a certa età e col pieno consenso dei parenti, possono esser di due specie, di natura diversissima, voglio dire, possono essere *morali* e possono essere *giuridiche*, come appunto ci sono due specie di doveri, gli uni puramente *morali*, gli altri anche *giuridici*; e quelli e questi possono essere ugualmente gravi ed importanti.

AVVOCATO. Sapevamo; e dunque?

ALESSANDRO. Dunque un poverello, a cagion d'esempio, che abbia fame, e non sia in caso d'estrema necessità, potrà chiedere del pane al ricco, ma non rubarglielo per questo; benchè il ricco abbia il dovere gravissimo di fare elemosina; e ciò perchè questo dovere della elemosina è solamente *morale*, e non punto *giuridico*.

AVVOCATO. Ebbene?

ALESSANDRO. All'incontro il creditore, non venendo soddisfatto del suo credito, può costringere, anche colla forza, il debitore a pagarlo; nello stato di natura, colla forza propria, e nello stato di società civile, colla forza della pubblica autorità ricorrendo ai tribunali.

AVVOCATO. Verissimo, ma non so ancora a quale proposito.

ALESSANDRO. L'intenderete subito. Voglio stabilire il principio ammesso da tutti gli scrittori di diritto, che i doveri puramente *morali* non ammettono coazione esterna, e i *doveri giuridici* l'ammettono. E ciò perchè ai primi non corrisponde un diritto nella persona verso cui c'è il dovere (rimanendo il diritto corrispondente nell'eterno Legislatore e autore della natura che impone que' doveri morali); laddove ai secondi corrisponde un diritto esistente anche nella persona verso cui sono, e però questa può far valere, anche colla forza, il diritto di cui è fornita: che ogni diritto trae seco una sanzione di forza. Voglio ancora dedurre da questo principio la conseguenza, che queste due specie di doveri non si possono trasmutare, cioè non si può dall'uomo convertire il dovere morale in dovere giuridico, o viceversa, perchè non si può cangiare la natura delle cose; e di conseguente non si può costringere nessuno colla forza esterna a compire qualche suo dovere *puramente* morale.

AVVOCATO. Fateci sentire la conclusione di questi vostri dottrinali.

ALESSANDRO. Subito. Io convergo pienamente con voi, signor avvocato, che il figliuolo che vuol contrarre matrimonio abbia il dovere morale di consigliarsi, in un affare così decisivo, co' suoi genitori, specialmente se questi sono savi, amorosi e imparziali nell'affetto che hanno a' loro figliuoli anche secondogeniti, anche femmine, e soprattutto se sono religiosi: ne convergo pienamente, e me l'insegna la Chiesa, che desidera che così si faccia, e l'inculca, e il comanda; convergo che questo dovere, che deriva da due altri doveri morali, quello della prudenza e quello della gratitudine, possa essere in alcuni casi molto stretto, e pe' figliuoli in età minore più grave ancora che per gli altri, giacchè, notate bene, anche quelli d'età maggiore non cessano interamente di sottostare a un simile dovere. Ma dico che questo non è finalmente altro, che un dovere di condizione *morale*, e non punto di condizione *giuridica*... E che non sia giuridico risulta da questo appunto che la *prudenza* e la

gratitudine, da cui esso viene, sono puramente virtù morali: di poi da questo ancora, che qualunque dipendenza s'abbia l'uomo, la sua personalità rimane libera essenzialmente, e ad essa non si stende nè la patria potestà, nè alcuna signoria sopra la terra, e il diritto di unirsi in matrimonio e di fondare una nuova famiglia è tutto d'indole personale, e dato assolutamente a ciascun uomo dall'Autore della natura. Se dunque la cosa è così, il padre, a cui non si fosse chiesto dal figliuolo il consiglio o ottenuto il consenso, può lagnarsi, in molti casi almeno, a tutta ragione, e anche, se volete, diseredare il figliuolo; ma non può dire che per questo sia stato violato il *diritto* della sua patria potestà, e però egli non può adoperare la forza per impedire al figliuolo di passare alle nozze da lui desiderate, ma solo usare con esso la persuasione. Quanto meno dunque potrebbe egli invalidare un matrimonio che questi avesse già contratto! Il figliuolo o la figliuola che diede la sua parola e la sua mano ad una sposa o ad uno sposo, usò, così facendo, del suo diritto naturale: niente può fare che questa parola reciprocamente giurata non abbia forza obbligatoria, nè può essere ritirata, perchè è irrevocabile. Quello dunque che definì il sacro Concilio di Trento, che sieno validi tali matrimoni, è del tutto conforme al *naturale diritto*, ed è una difesa, come già dicevo ad Ernesto, della libertà naturale e personale degli uomini, di cui la Chiesa fu sempre tutrice benefica (*).

AVVOCATO. E che cosa prova mai tutto questo? Non possono forse le leggi dello Stato erigere un dovere morale in do-

(*) Un pubblicista protestante, forse il maggiore de' pubblicisti, il Grozio, decise allo stesso modo la questione della libertà de' figliuoli rispetto al matrimonio così scrivendo: *Quaestio oritur de parentum consensu, quem ad validitatem coniugii quasi naturaliter quidam requirunt: sed in eo falluntur; nam quae adferunt argumenta nihil aliud probant, quam OFFICIO filiorum CONVENIENS ESSE, ut parentum consensum impetrent: quod plane concedimus cum temperamento, nisi manifeste iniqua sit parentum voluntas: nam si in omnibus rebus filii reverentiam parentibus debent, certe praecipue eam debent in eo negotio, quod ad gentem totam pertinet, quales sunt nuptiae: sed hinc non sequitur ius illud quod facultatis aut dominii nomine explicatur, deesse filio; nam qui uxorem ducit, et maturae esse debet aetatis, et extra familiam abit, ita ut in hac re regimini familiari non subiiciatur, solum autem reverentiae officium non efficit, ut nullus sit actus qui ei repugnat* (*De iure B. et P.*, I, 5, § 10). Cf. S. THOM. *Summa*, II^a-II^{ae}, q. CIV, a. I.

vere giuridico? Se dunque il figliuolo, che, secondo la vostra stessa confessione, ha il dovere morale d'ottenere, o domandare almeno, il consenso paterno prima di contrarre le nozze, col-l'autorità della legge viene obbligato giuridicamente a farlo; in tal caso il padre n'acquista il diritto civile, e il figliuolo non è più atto a contrarre da sè validamente, chè una convenzione che infrange il diritto del terzo, rimane viziata e nulla.

ALESSANDRO. Erigere un dovere morale in dovere giuridico è un controsenso ed una impossibilità, se parliamo di un giusto governo. Non m'avete insegnato voi di vostra bocca, che un governo civile non ha maggiore autorità di quella che s'abbiano i padri stessi? E bene, come mai potrebbero i padri convertire i doveri morali, che hanno i loro figliuoli verso di loro, in doveri d'un'altra natura da quel che sono? L'indole di tali doveri e i doveri stessi non dipendono punto dalla volontà dei padri, ma sono costituiti e determinati dalla natura e dalla volontà di Dio, che n'è l'autore. E perciò non potendo far questo i padri nello stato di natura (chè sarebbe assurdo ch'essi imponessero a' loro figliuoli, in proprio favore, un fardello arbitrario più pesante di quello imposto loro da Dio); molto meno possono farlo i civili governi, senza trapassare i limiti della potestà di cui sono investiti. Conviene farsi un'idea netta di questa potestà, e non sostituire ad essa il concetto di una confusa onnipotenza.

ADOLFO. Vi faccio però osservare, Alessandro, che la Chiesa potrebbe rendere invalido un tal contratto dei figliuoli senza il consenso paterno, s'ella lo credesse opportuno nella sua saviezza: onde si dà il caso che un dovere morale possa esser convertito in giuridico.

ALESSANDRO. Io dicevo, che questo non può farsi da una potestà umana: quella della Chiesa non è una potestà che venga dai padri di famiglia, ma viene in un modo positivo da Gesù Cristo che è il padrone della natura. Essendo dunque il contratto matrimoniale un contratto sacro, e, dopo Gesù Cristo, un Sacramento della nuova legge, non può essere stretto validamente dai cristiani se non sotto l'autorità della Chiesa. Dal che voi potete intendere, che col rendere sacramento il contratto nuziale, Gesù Cristo stesso tolse ai fedeli il diritto di fare un tal contratto in altro modo, da quello che la sua Chiesa stabilisce a loro comun bene. Se dunque, nella Chiesa, in questa età

di grazia, gl'individui stessi non hanno più diritto di regolare a lor modo questo sacro contratto; molto meno può averla un Governo, che altro non rappresenta che una certa porzione dei loro diritti.

ADOLFO. Sono soddisfatto.

AVVOCATO. Al signor Alessandro piace di ragionare su principii metafisici, cosa pericolosissima! La sapienza dei nostri maggiori ha temuto sempre e tenuto lontano dalla nostra Università il diritto naturale che è un semenzaio di questioni interminabili, che non valgono un frullo, se non a riscaldar le teste: ma temo che l'amore di novità prevarrà anche in questo. Invece di perdersi in così sterili speculazioni, una volta s'istituiva la nostra gioventù in una dottrina pratica e storica: si fondava bene nello studio del diritto romano, che fu la face luminosa che illustrò tutta l'Europa, e ritrasse le nazioni dalla barbarie; ad esso si devono tutte le moderne legislazioni: quei sommi giurisperiti che lo composero, univano alla più profonda filosofia l'esperienza delle cose umane e divine. Ora da questi fonti sicuri, e non da vane speculazioni razionali, derivarono le massime abbracciate da tutti i nostri giureconsulti piemontesi e da' nostri insigni magistrati. Nutriti a questi studi, noi conosciamo la stessa storia del diritto, e sappiamo che lo Stato, presso i Romani, regolò il matrimonio e stabilì gl'impedimenti dirimenti prima della Chiesa, anzi prima ancora che la Chiesa esistesse; e però, se non si vuol dire, che la Chiesa abbia usurpato un tale diritto, convien dire almeno che i principii gliel'abbiano ceduto; ed ora è venuto il tempo, in cui lo Stato può e deve e vuole rivendicarlo, questo diritto, di cui si trovava ne' più remoti tempi in possesso.

ALESSANDRO. Che nelle Università dello Stato non ci fosse cattedra di diritto naturale, e ciò pel gran timore che se ne aveva, questo non mi sembra il più grande degli elogi che voi possiate fare alla sapienza dei nostri maggiori. Pure a difesa dell'onore della nostra magistratura, credo di poter dire, che quantunque non si facesse nelle Università del Regno alcuno studio di diritto filosofico, non le mancarono, e non le mancano uomini dotti in questa scienza, la quale pur contiene le ragioni e gl'immutabili fondamenti di ogni positiva legislazione; e in prova di quanto dico potrei pronunciare il nome venerabile d'un uomo che onorava la più alta Corte dello Stato, e a cui la persecuzione aggiunse nuovo splendore. Ma invece di nominarvelo,

benchè forse avrete inteso voi stesso a qual personaggio io alluda, tanto è cospicuo, permettetemi che io vi legga un brano di quel suo libro, che gli meritò l'ira di alcuni, e de' savi l'applauso, e che essendomi stato mandato pochi giorni fa, l'ho qui appunto. L'autore vi parla del diritto matrimoniale nel modo più liberale, voglio dire difendendo la libertà della famiglia dall'invasione dello Stato, e qui appunto s'appella al naturale diritto: « Questa legge civile (ascoltate) non può dunque dar norma « e regolamento ai diritti ed ai doveri degl'individui componenti « la famiglia. I diritti e i doveri degli individui, finchè non « escono dal cerchio della famiglia, non possono essere regolati « che dalla legge naturale, divina, religiosa, la quale per sè « stessa è indipendente dalla legge civile, e della quale la legge « civile non deve essere che tutrice ed estrinseca salvaguardia. « Siccome però i matrimoni che si contraggono da' membri di « una civile società, producono effetti estrinseci che hanno stretta « relazione colla vita sociale e civile, il regolamento di questi « effetti estrinseci sociali è di competenza diretta della potestà « civile » (1). Questi sono principii di vera libertà: quest'è vera scienza di diritto naturale. In questa sentenza poi d'un nostro consigliere di Cassazione quanto senno, onestà e coraggio! Quest'uomo osa opporre a' pubblici pregiudizi, l'evidenza del naturale diritto, e riconosce che il matrimonio, poichè si forma nell'interno della famiglia, non può competere in alcun modo al potere civile, a cui non rimane che di regolare gli effetti esterni d'un vincolo intimo e secreto, ma che non isfugge alle leggi naturali, divine e religiose, come quelle che sole hanno virtù e potenza d'oltrepassare la soglia domestica, anzi, penetrando nell'uomo, di giungere fino all'anima invisibile, alla coscienza, e governarla.

AVVOCATO. Sì, sì; ma tutta la scienza del diritto naturale non ha sottratto il vostro personaggio ai rigori della legge civile.

ALESSANDRO. Così dicendo, voi stesso condannate quest'ultima, se pur da questa vennero quei rigori. I principii della ragion naturale, specialmente illustrata e perfezionata dal Van-

(1) *Della giurisdizione della chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati Cattolici, Cenni razionali e storici* del Conte IGNAZIO COSTA DELLA TORRE Consigliere di Cassazione. Torino 1852, tipografia Reviglio, facc. 39 segg. not.

gelo, sono così elevati, evidenti, augusti, immutabili ed eterni, che tutte le legislazioni positive che a quelli s'oppongono, effimere e prive d'ogni virtù morale; ignominiosamente marciscono. Sono cotesti principii superiori d'assai, ed anzi infinitamente, al diritto romano, in cui voi altri servilmente giurate; e tutto quello, che il diritto romano ebbe mai di buono e di lodevole, a questi è dovuto: tutto quello poi che ebbe in sé di contrario a questi, è riprovevole. Laonde l'argomento volgare e comune ai legali positivisti, che voi ancora andate ripetendo, cioè che la Chiesa debba aver ricevuto la facoltà d'imporre impedimenti dirimenti al matrimonio da una concessione del secolare potere, perchè questo l'esercitò anche prima della Chiesa, come si vede nella romana legislazione, non è un argomento, ma delle vane parole. Poichè quando noi ricorriamo, per risolvere la questione, a' principii della ragione naturale e religiosa, appelliamo a un tribunale troppo più alto e autorevole che non sieno le leggi romane, o quelle d'ogni altro popolo della terra: il che ben dimostra, che non colla storia, che non ci arreca che dei fatti senza dirci se giusti od ingiusti, se buoni o malvagi, e spesso non è altro che un lungo tessuto d'iniquità, ma col lume della ragione e della fede si possono solo e si devono risolvere tali questioni di diritto e di morale. Per verità non basta l'aver provato che in tali tempi s'è fatto così, per concludere che s'è fatto bene; non basta l'aver trovato che esisteva o che fu in vigore in un qualche tempo, e presso un qualche popolo, una legge, per concludere, che quella era conforme alla giustizia. E pure, tale è il continuo paralogismo dei legali positivisti, che a una legge di fatto un po' antica sommettono ciecamente e barbaramente la ragione e il diritto. E tanto più mi riesce strano che voi ragionate così in un argomento com'è questo, quasichè da una legislazione formata, cresciuta nel seno del paganesimo, vogliate dedurre un diritto che abbia vigore nelle nostre società cristiane, e celebriate que' legislatori come consumati nella scienza delle cose non solo umane, ma anco divine. Volete voi forse ai nostri governi attribuire quella stessa potestà, che il diritto di Roma pagana attribuiva a quella repubblica, o a quegl'imperatori? (*).

(*) Se c'è un esempio luminoso, atto a provare l'impotenza della legge civile a sostenere lungamente la dignità morale del matrimonio è indubitatamente quello de' Romani. Pare che in questo popolo sia

AVVOCATO. Non dico tutto questo.

ALESSANDRO. Se non dite tutto questo, non dite niente, poichè se si concede (e si dee concedere perchè la cosa è evidente) che la potestà, che attribuivano a sè stessi quei governanti, e

entrata la corruzione più tardi che in alcun altro. Pure ci entrò a grado a grado, e la legge civile andò del pari lentamente rilasciandosi: tant'è lungi che questa legge da sè sola possa sostenere sè stessa: le sole leggi di Dio hanno vera consistenza, la sola mano di Dio conserva sempre nel mondo una certa quantità di virtù morale e di santità. Perciò che i legislatori si credano sufficienti a mantenere da sè soli l'indissolubilità e la santità del matrimonio, questo non è altro che una presuntuosa e mendace iattanza delle proprie forze. Ecco in breve la storia del matrimonio presso i Romani.

A principio il matrimonio era presso di essi, come presso l'altre nazioni ne' loro esordi, sacro ed indissolubile: tale il riconobbe la legge di Romolo (DIONIGI ALIC. *Ant. Rom.*, 11, 25). Per trecent'anni non ci fu altro matrimonio in Roma se non questo, che dicevasi *Ferracia*, o *per confarreationem* dal rito religioso con cui si celebrava.

La legge civile presso i Romani scade, riguardo al matrimonio, dalla dignità morale prima de' costumi del popolo: la causa ne fu l'averli i Romani inviati legati a prendere, bonariamente, le leggi delle XII tavole in Atene, ingannati dalla celebrità de' greci legislatori. Così essi trassero le leggi da un popolo più avanzato e più corrotto. E pare che questo voglia fare ora il Piemonte, se pure intende di copiare la legge del matrimonio, inventata da una nazione atea e venuta all'ultimo eccesso dell'immoralità, come fu la Francia del 1792.

I Decemviri introdussero dunque due altre forme di matrimonio, l'una detta *per coemptionem* in cui interveniva un atto civile, ma nè pure questo, senza i sacri riti, si reputava valido (HUET. *Quaest. alhetanae*, 11, 20; PLUTARCO, *Quaest. rom.*; SCEVOLA, *Digest. de donat. inter virum et uxorem*, 66); l'altra detta *per usucapionem*: e insieme con queste due nuove forme comparve nelle leggi civili il *divorzio* e il *ripudio*.

Venne dunque meno la legge civile prima dei costumi, e quello che prova quanto fosse improvvida una tal legge straniera, si fu l'averla disdetta e condannata quel popolo col fatto: poichè non si trovò un solo romano per lo spazio di altri dugent'anni che domandasse il divorzio permesso da questa legge di degradazione; e quando non per alcuna passione, ma per la sterilità della moglie, il domandò Corvilio Ruga nel 523, questi si vide abborrito e fuggito da tutti per tutto il resto della sua vita (A. GELLIO, *Noct. Act. XVII*, 21; VALERIO MASSIMO, 11, 1; DIONIGI AL. *Ant. Rom.* 11, 25).

Ma i costumi non possono reggere lungamente, quando la loro decadenza è preceduta e guidata dalle stesse leggi civili, e certo questo dovea necessariamente avvenire nella società pagana. Gradatamente i Romani tutti si appigliarono a quelle forme di maritaggi che ammet-

quella che ad essi, fossero re o repubbliche, attribuivano le leggi allora in vigore, era eccessiva in molte parti e tirannica; come si potrà argomentare che ai governanti del secolo XIX dell'era cristiana devono spettare gli stessi diritti, e convenire le stesse

tevano il divorzio e il ripudio. Al solo sacerdote di Giove, il Flamine Diale, rimase proibito ogni altro matrimonio che l'antico sacro e indissolubile, come quello che « non doveva compartecipare », scrive AGATONE DE LUCA TRONCHET, « di quanto, benchè permesso dalla legge, sempre conseguiva da una immoralità ». Ora sotto Tiberio, in quel popolo stesso che per cinque secoli aveva avuto in orrore il divorzio, non si trovava più una donna, che, morto il Flamine Diale Servio Maluginese, volesse sposare il suo successore, per non legarsi con nodo indissolubile! Tali conseguenze d'immoralità trassero seco le decemvirali, che avevano introdotto il matrimonio civile presso il popolo più severo quanto ai costumi che mai fosse.

Precipitati questi, essi trascinaron a sempre peggiore condizione la sempre debole, sempre impotente, in ordine alla moralità, legge civile. Tiberio trovò una di quelle sottigliezze o ipocrisie morali colle quali fu agevolato anche alla moglie del Flamine Diale il sottrarsi alla legge dell'indissolubilità: *Igitur tractatis religionibus*, scrive TACITO (*Ann.* IV, 17) *placitum instituto Flaminum nihil demutari* (ecco l'ipocrisia legale) *sed lata lex qua Flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promiscuo foeminarum iure ageret*. Finalmente Domiziano (an. di G. C. 90), abusando dell'autorità di Pontefice Massimo, per la prima volta permise la soluzione d'un matrimonio contratto dal Flamine Diale, e nota Plutarco, testimonio presente, che quel popolo, sebbene già corrottissimo, n'ebbe scandalo e sdegno. Da quell'ora fu introdotto il rito della *disfarreazione*, colla quale si pretese di sciogliere, coll'intervento della religione, anche quell'antico e sempre indissolubile matrimonio.

Di questo passo la dissolutezza dei costumi era arrivata a tale eccesso, che quasi non esisteva più, quando venne Cristo al mondo, matrimonio presso i Romani. E se le leggi civili, che avevano introdotto il matrimonio civile e profano, s'erano mostrate efficaci concuse di tanta corruzione, si mostrarono sotto Augusto altrettanto impotenti a restituire al popolo romano i perduti costumi, quando questo Imperatore con apposite leggi e sanzioni civili cercò d'incoraggiare i Romani a' matrimoni, già universalmente avuti a schifo.

Venne allora G. C. e fondò la Chiesa, e diede a questa incombenza di restituire all'umanità il matrimonio nella sua primitiva dignità e santità, e di renderlo ancor più onorabile e sacro. E così fece nuovi costumi, obbligando i legislatori civili a scrivere nuove leggi.

E ora vorrà il Piemonte tornare indietro, e, senza alcun rispetto all'opera benefica e divina di G. C. e della sua Chiesa, astraendo e prescindendo da questa come se non avesse mai esistito, sconsacrerà il matrimonio introducendo di esso una forma nova e meramente civile?

leggi? E come dunque dall'aver i Romani esercitata la potestà d'imporre impedimenti al matrimonio, si potrà arguire che la stessa potestà spetti anche a' nostri governi? Non converrà prima di tutto provare, che quella potestà era da essi esercitata a pieno diritto, e non come tant'altre per abuso? E se anche fosse stata esercitata a diritto da imperanti pagani rispetto ad un popolo pagano, ne verrà che a diritto l'eserciterebbero oggidi imperanti cristiani rispetto ad un popolo cristiano? Voi vedete che la questione storica ed erudita è affatto inutile a risolvere la nostra, che è questione di diritto: per riuscire a questo, non basta dunque ricorrere a un'antica legislazione positiva, che può essere in molte parti guasta, e che era infatti, in molte e molte, guasta fin nel midollo; ma conviene assolutamente venire alle ragioni intrinseche. E per spiegare più chiaro il mio concetto, io credo che voi converrete in questo, che nel mondo pagano, prima che venisse Gesù Cristo a far conoscere e in pari tempo a impreziosire e sublimare la dignità dell'umana natura, questa dignità si conosceva assai meno di adesso: l'uomo si stimava per la sua potenza, scaltrezza, forza corporale, pel suo ingegno, per la copia de' beni esterni, pel ceto a cui apparteneva, e così non si stimava e rispettava l'uomo come uomo: la riverenza all'uomo fu insegnata al mondo dal cristianesimo, da quel cristianesimo che prima ancora, colla sua divina potenza, rese l'uomo veramente rispettabile.

AVVOCATO. Quasi che la sapienza dei romani legislatori non conoscesse ciò che era dovuto all'uomo, e quelle leggi non avessero per fondamento la più severa filosofia qual era la stoica! I soli tre precetti che Giustiniano pone a base del diritto: *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, contengono tutto ciò che potete desiderare. Essi conobbero oltracciò, i Romani, anche meglio di noi, l'origine della civile potestà dai padri di famiglia, come bene lo dimostra la così detta *legge regia*. Sia stata una finzione o una verità, essa prova egualmente, che consideravano l'autorità dell'imperante come la stessa potestà paterna concentrata nelle sue mani; e per questo appunto la legge regolava il matrimonio, perchè riconoscevano nella patria potestà il diritto di regolarlo.

ALESSANDRO. Voi mi parlate dei precetti morali collocati da Giustiniano a principio delle sue Istituzioni, senza riflettere, che il mondo a quel tempo avea subito già per cinque secoli

l'influenza del cristianesimo. E tuttavia nè anche al tempo di Giustiniano era interamente purgata dalle sue macchie così vecchie e rafferme quella legislazione, mirabile certo in molte parti, se si considera che s'andò formando tra le tenebre del gentilesimo, ma in molte altre obbrobriosa. E invero un'antica legislazione pagana non si potea rinettare in breve tempo dal sudiciume. Quanto dispotismo non contenevano quelle leggi! L'imperante, non soggetto ad esse, signore delle vite e delle sostanze de' cittadini. Esse permettere che le vite d'uomini senza colpa si spegnessero per gioco, all'unico intento di pascere di crudele diletto un popolo ubriaco. Farà egli meraviglia che quel potere dello Stato che si riputava signore della vita degli uomini, e che non conosceva limiti, s'arrogasse la facoltà di dar leggi a connubi, anzi di disporre del diritto naturale delle nozze? Dico di disporre, poichè chi non sa che tra le persone umane ce n'erano migliaia e migliaia che si computavano solamente come cose, voglio dire i servi, ai quali era negato ogni diritto di connubio? Chi non sa, che questo sacro diritto dell'umanità era riserbato ai soli cittadini romani? Che ai forestieri dovea essere concesso come una liberalità di quel civile potere? Che neppure le unioni coniugali dei Romani coi peregrini erano per sè legittime? (1). Che insomma il diritto di matrimonio, proprio della natura e della dignità umana, s'era convertito in un diritto positivo e arbitrario del civile legislatore? Voi mi venite poi a dire che tutto questo diritto dello Stato era, presso i Romani, la patria potestà concentrata nelle mani dell'imperante. Col dispotismo della famiglia volete giustificare il dispotismo della città: credete di diminuire un disonore dell'umanità con aggiungerne un altro. Certo anche nella famiglia c'era la tirannia, la quale era per tutto: i padri si credevano padroni assoluti dei figliuoli, potevano ucciderli e venderli; quanto più poteano credere d'avere diritto sulle loro nozze? I padri oltracciò erano i signori d'un gran numero di loro simili, di cui disponevano non altramente che delle loro bestie, e che talora rispettavano e risparmiavano meno di queste. E mi venite a dire che conosce-

(1) Così ULPIANO: *Connubium habent cives romani cum civibus romanis, cum latinis autem et peregrinis ita, si CONCESSUM SIT: CUM SERVIS NULLUM EST CONNUBIUM (Regular, 46)*. *Connubium* si definisce da Ulpiano *uxoris iure ducendae facultas* (lvi).

vano l'origine dell'autorità civile? È dunque questo l'esempio, a cui noi in tempi di libertà, viventi sotto governi che si dicono liberali, quando di libertà sono piene almeno le bocche, dovremo ricorrere, per sapere quale autorità possa competere allo Stato circa le nozze? Sarà un giusto ragionamento il vostro, signor avvocato: «secondo le leggi romane l'imperante metteva impedimenti ai matrimoni, e li regolava, dunque tale è il diritto dello Stato: e se tale è il diritto dello Stato, dunque la Chiesa deve averlo esercitato per sua concessione»? Voi, tutt'alla cieca, legittimate quella esorbitanza di potestà, che le romane leggi attribuivano agl'imperanti pagani, benchè così ingiuriosa alla natura umana. L'autorità civile di Roma pagana (si trovasse nelle mani del Senato o degl'imperatori) aveva fatto ella, tutte a suo pro, quelle leggi, e con esse appunto aveva sottomesso a sè tutto, e religione e morale e onore e vite e matrimoni: se dunque questo fatto mostruoso è un vero diritto, se da questo si deve argomentare quali sieno i diritti dei nostri governi e dei nostri legislatori intorno al matrimonio, dovremo con un raziocinio simile concedere allo Stato e alla legge civile anche l'autorità di ristabilire la servitù, e di negare ogni diritto di matrimonio a una gran parte della nostra popolazione, e di considerare il matrimonio come un diritto che conferisca la legge positiva, e, se vi piace, la liberalità sovrana! Quando a voi garbi di degradare a tal segno la dignità delle nozze tra' cristiani, io vi esorto di proporre al Parlamento, che per titolo della legge ch'ei sta facendo sul matrimonio civile, frutto, come si dice, delle nostre liberali istituzioni, ponga quelle parole che si leggono davanti a un capo *De re rustica* di Varrone, dove parla delle unioni dei servi (1).

AVVOCATO. Voi vi riscaldate di soverchio: noi legali prendiamo le cose con più calma...

ALESSANDRO. Se io mi riscaldo, è perchè mi duole di vedere che lo studio delle leggi è ancora, dopo tanti secoli, infetto dal miasma del paganesimo, e quindi del dispotismo. Si studiò la legge romana troppo pedantesca e servilmente; e lo studio così fatto ingerì negli animi la falsa massima, che «l'autorità civile possa tutto», quando almeno un bene vero o apparente ella si proponga: gli stessi uomini di legge per ogni

(1) *De foetura servorum.*

altra parte i più rispettabili, come un Daguesseau, non ne vanno punto esenti.

AVVOCATO. Del resto non è poi vero, vedete, che i Romani non sapessero che il matrimonio spetta al naturale diritto.

ALESSANDRO. Lo dicono le Istituzioni, ma che cosa intendono per naturale diritto? Credo che non lo ignorerete. Qualche cosa di comune a tutti gli animali, e all'uomo come animale: sotto quest'aspetto asserivano che il matrimonio è di diritto naturale! (1) E da un popolo, che, nelle tenebre del paganesimo, s'era formato e avea inserito nelle sue leggi un concetto sì abietto del matrimonio, che deduceva da un preteso diritto, di cui attribuiva la perizia anche alle bestie: *videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censerì* (2), si prentenderà che i governi europei educati per diciannove secoli alla luce evangelica, prendano la norma e l'esempio e la misura della propria autorità per dar regola a' matrimoni de' battezzati? E si dirà, che la Chiesa ebbe, per benigna concessione di cotesta razza pagana di dominatori del mondo, la sua autorità d'ordinare, colle sue leggi sapienti, quei matrimoni, che Gesù Cristo elevò a nuova dignità, e che le leggi appunto di essa Chiesa, sempre costante ad inculcarle, rivestirono di tanta onestà di tanto decoro e santità? Quando dopo Gesù Cristo che ne stabilì le prime leggi fondamentali, san Paolo e gli altri Apostoli decretarono i primi impedimenti dirimenti, mantenuti poi sempre nella Chiesa, andarono forse a domandarne prima la licenza a Nerone o a Dioceleziano? Voi invocavate, poco fa, la storia del diritto romano, ma questa stessa è quella che vi dovrebbe disingannare. Poichè questa appunto vi dice, che lungi dall'aver la Chiesa ricevuta la sua podestà sul matrimonio dallo Stato civile, essa fino dai primi tempi si contenne in modo da mostrarsi consapevole della autorità assoluta di cui era investita dal suo divino Fondatore, dell'autorità, dico, d'emendare tutto ciò che *vi fosse di riprovevole, d'ingiusto, o d'immorale* sia circa il matrimonio, sia circa ogni altra cosa nel mondo, cioè

(1) *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non HUMANI GENERIS PROPRIUM EST, sed omnium animalium.* — *Hinc descendit MARIS ET FOEMINAE CONIUNCTIO, QUAM NOS MATRIMONIUM APPELLAMUS* (*Instit.* 1, 2).

(2) Ivi.

nelle persone e nelle cose, nello stato e nella famiglia, nelle leggi civili e nei legislatori, nelle consuetudini e nei costumi, e da una parte di temperare il dispotismo de' principi o de' senati o delle assemblee popolari, dall'altra di tutelare gli oppressi contro gli oppressori, e di rompere i ferri, come fece, della servitù legale, scancellando o radendo le leggi civili, su cui era fondata, e di rendere in una parola liberi, di una libertà vera e compiuta, tutti gli uomini, rigenerandoli in Gesù Cristo, e rivendicando i loro diritti, dalle leggi stesse civili violati, riconosciuti, usurpati (1). Questa è l'opera che fu commessa alla Chiesa da compire, e la compì. Ma per compire un'opera così grande, sostenne altresì tante lotte e tante persecuzioni, e le sosterrà fino alla fine del mondo. Uno dei più distinti magistrati della Francia, che tuttora vive, il signor Troplong, pubblicò un libro, in cui dimostra quali salutari emendazioni introducesse la Chiesa nella romana legislazione e in quelle di tutti i popoli. Come dunque non ebbe bisogno la Chiesa di domandare il permesso a' civili legislatori, per correggere e castigare le loro leggi dappertutto dove esse peccassero contro la religione, la morale onestà e la giustizia: così non le bisognò certamente il loro permesso, o la cessione d'una parte della loro autorità, per riservare a sè l'ordinamento del matrimonio de' cristiani, dopo che Gesù Cristo lo aveva reso cosa sacra, costituendolo uno de' sette Sacramenti, di cui arricchì gli uomini che accettarono la sua legge.

AVVOCATO. A malgrado di tutto questo, noi vediamo che ancora nel VI secolo Giustiniano e i suoi successori danno leggi al matrimonio, e non parlano punto del rito religioso (*). Carlo

(1) Adriano I (ann. 790) senza alcun riguardo alle umane proibizioni, decise che il servo si poteva legare con indissolubile matrimonio anche contro la volontà dei padroni, sottraendo così i servi dalla tirannia della legge civile, che pretende essere l'arbitra dei diritti naturali i più sacri, come di quello alle nozze. Ecco il rescritto d'Adriano che spira libertà cristiana: *Sane iuxta verbum Apostoli, sicut in Christo Iesu, neque liber neque servus est a Sacramentis Ecclesia removendus, ita nec inter servos matrimonia debent nullatenus prohiberi: et si* CONTRADICENTIBUS DOMINIS ET INVITIS contracta fuerint, nulla ratione sunt propter hoc dissolvenda (Decr. Greg. L. IV, t. 9, c. 1). E san Tommaso sostiene, che circa il contrarre o no matrimonio i servi non sono punto obbligati d'obbedire ai loro padroni. *Summa*, II^a-II^{ae}, q. CIV, a. V.

(*) Il matrimonio de' cristiani fu sempre celebrato secondo le regole della Chiesa fino dal tempo apostolico. La Provvidenza, che di-

Magno fu quegli che introdusse questo rito come una condizione necessaria alla validità del matrimonio: ma una tal legge non deve essere stata gran tempo in vigore, com'è dimostrato dal fatto solenne de' matrimoni clandestini considerati siccome validi fino al Concilio di Trento. Furono i principi che richiesero il Concilio di Trento di determinare al matrimonio una forma comune e pubblica. Vedete dunque che il fatto costante è contrario alla vostra teoria. D'altra parte io so positivamente, che alcuni dei nostri ministri non vogliono saperne d'inserire nella legge il rito religioso, per iscrupolo di coscienza, non volendo, così dicono, e l'ho sentito dire io stesso co' miei orecchi, dare occasione a quelli che ricevessero poi il Sacramento senza la fede, di commettere dei sacrilegi.

ALESSANDRO. Non so se sia una celia vostra cotesta, e non istà bene di celiare così sulla coscienza timorata dei ministri. Circa il resto che m'avete detto, potrei con tutta ragione dimandarvi, perchè mai i principi ricorressero, come voi dite, ai padri del Concilio di Trento, acciocchè stabilissero essi una forma pub-

sponeva tutto da lontano a favore della Chiesa di G. C. e cavava il male dal bene, permise che fosse riconosciuto dalle leggi delle XII tavole il matrimonio per *uso*, il quale non esigea alcun rito gentileasco, come l'esigevano le altre due forme di matrimonio presso i Romani. Quindi i cristiani primitivi potevano celebrare i loro matrimoni secondo la loro religione, ed erano riconosciuti legittimi senza che fossero macchiati delle pagane superstizioni. Cominciò dunque la riforma cristiana del matrimonio, senza che gl'Imperatori idolatri se n'accorgessero, da quella stessa maniera di nozze che era presso i gentili la più vile e profana. Quando Costantino entrò nella Chiesa, non solo i matrimoni de' cristiani si trovarono liberi e protetti, ma l'Imperatore divenuto figlio della Chiesa incominciò a riformare le leggi pagane, secondo quella sapienza che gl'insegnava la vera nova maestra e madre la Chiesa (Cf. EUSEBIO, *Hist. Eccles.* l. IV; SOCRATE, I; SOZOMENO, I). Giustiniano continuò l'opera incominciata e già si parla nelle sue leggi de' registri di matrimoni conservati dai sacerdoti negli archivi del santuario (*Novell. LXXIV*). L'imperatore Leone detto il savio o il filosofo (sec. IX e X) riguardò il rito sacro come condizione alla validità del matrimonio (*Constit. Leon.* 89) a quel modo che in Occidente aveva fatto Carlo Magno. Non potevano le leggi pagane emendarsi tutto d'un tratto. Di Teodorico è scritto, che *quae erant secundum consuetudinem paganorum, mutavit secundum legem christianorum: et quidquid Theodoricus Rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haec Childebertus Rex inchoavit, sed Chlotarius Rex perfecit.* (V. ap. STEPH. BALUTIUM, *Capit. 3. Reg. Dagoberti*).

blica al matrimonio, quando a loro spettava in proprio il diritto di regolarlo: e ancora, perchè mai parte di quello che i principi richiesero dal Concilio l'ottennero, come la pubblicità dei matrimoni, e parte non l'ottennero, come che il consenso dei genitori divenisse condizione necessaria alla validità, e s'acquetarono al niego? Il concedere e il negare sono atti d'autorità; il richiedere e lo starsi contenti a quello che viene concesso e a quello che viene negato, sono atti di sudditanza e di riconoscimento dell'altrui superiorità. È dunque indubitato anche per questo solo fatto, che gli Stati cattolici al tempo del Concilio di Trento riconoscevano, che il matrimonio dei cristiani si doveva enumerare tra le cose sacre spettanti alla Chiesa e non al temporale principato, come fu dichiarato dalla Chiesa medesima. Potrei trattenermi su di ciò, ma il vostro ragionamento m'obbliga a farvi delle osservazioni troppo più importanti. E per primo v'accordo, che le leggi di Giustiniiano stabiliscano, come le precedenti, alcuni impedimenti al matrimonio: era la legislazione di Roma pagana, che conservava le sue tradizioni, e andava di mano in mano emendandosi. Voi argomentate sopra un falso supposto, cioè che noi vogliamo proibire al legislatore civile d'inserire nelle sue leggi gl'impedimenti dirimenti, e poichè voi ne trovate inserti alcuni nelle leggi antiche, vi credete in diritto di conchiudere, che lo Stato ha la potestà di porre ai matrimoni impedimenti a tutto suo arbitrio. Dovete prima intenderci, e poi combatterci, se potete. Noi diciamo che gl'impedimenti devono certamente essere inserti nelle leggi civili, giacchè l'autorità civile deve conoscerli per tutelarli, e per disporre degli effetti temporali del matrimonio in ordine a quelli. Ci devono dunque essere inserti, ma noi aggiungiamo (ecco la differenza tra voi e noi), che gl'impedimenti riconosciuti dallo Stato e inserti nelle sue leggi devono essere quelli stessi, nè più nè meno, che si trovano riconosciuti ed inserti nelle leggi ecclesiastiche, nè il legislatore civile può diminuirli od accrescerli, senza procedere d'accordo colla Chiesa. Diciamo di più, che il legislatore civile, quand'anco avesse una maggiore autorità, non avrebbe alcun motivo ragionevole di fare diversamente, ed anzi avrebbe ogni motivo di non farlo, perchè, ove il facesse, pregiudicherebbe agl'interessi dello Stato e a quelli dei cittadini. Vedete dunque quale fu veramente la storia del diritto romano e delle sue emendazioni successive. Comparso al mondo il Vangelo, si trovarono a fronte due legislazioni sul

matrimonio: quella del divino Legislatore, affidata alla Chiesa, e quella del legislatore romano e pagano. Queste due legislazioni dovevano necessariamente unirsi in una sola, venendo al perfetto accordo, tostochè il mondo si convertisse al Vangelo. Nei primi tre secoli gl'imperanti erano de' persecutori della Chiesa nascente. Allora la Chiesa fece da sè, e mantenendo le leggi fondamentali del matrimonio stabilite da Cristo, da san Paolo e dagli altri Apostoli e loro successori, permise ai fedeli suoi figli e ordinò di uniformarsi alle leggi dello Stato in tutto ciò solamente, che non s'opponesse nè alla legislazione divina circa il matrimonio, nè alla purità della morale evangelica, vietandolo loro nel resto, e obbligandoli a certe forme da lui stabilite (*). La Chiesa così si conteneva non già come suddita, ma come autorevole maestra della religione, dell'onesto e del giusto; non però come maestra prepotente, al modo de' dominatori del secolo, ma tale che altro non cercava che la santità, il bene in tutto, e il ragionevole. La sua autorità era superiore ed emendatrice delle leggi civili, ma non emula, non puntigliosa (**).

(*) V. TILLEMONT, *S. Paul.* a. xxx, an. 56, che prova come gl'inviati della Chiesa di Corinto, Stefano, Fortunato ed Acacio, vennero in Efeso per consultare san Paolo intorno al matrimonio e alla continenza. Al che si riferisce la prima lettera dell'Apostolo ai Corinti c. VII. Dai Padri apostolici si rileva la sollecitudine che ebbe la Chiesa fino dal primo tempo della sua esistenza di riformare i matrimoni, e regolar quelli de' fedeli secondo una santa disciplina. EUSEBIO (*Hist. Eccl.* IV, 23) ci narra che san Dionigio, vescovo di Corinto, morto circa l'anno 160, scrisse una lettera alle Chiese del Ponto, e *multa de nuptiis et de castitate his praecepit*. SANT'IGNAZIO, vescovo d'Antiochia, che sostenne il martirio sotto Traiano, ordina che si facciano le nozze *cum sententia Episcopi, ut sit secundum Dominum et non concupiscentiam* (*Ep. ad Polycarpum*).

(**) Per questo appunto la Chiesa ha sempre desiderato che le leggi civili s'accordino colle sue circa il matrimonio. Quando l'VIII Concilio di Cartagine condannò il divorzio secondo l'antica tradizione, propose di domandare una legge imperiale che aggiungesse la sanzione civile al suo decreto: *placuit ut secundum evangelicam et apostolicam doctrinam* (e non secondo le leggi civili) *neque dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri coniungatur: sed ita maneat, aut sibi invicem reconcilientur: quod si contempserint, ad penitentiam redigantur: in qua caussa LEGEM IMPERIALEM PETENDUM EST PROMULGARI* (c. 69). Il decreto della Chiesa è assoluto, ma essa brama che la legge civile s'accordi col medesimo, e propone d'impetrarla. Il papa Zaccaria in una lettera a Pipino (*Ep.* XII, c. 12) cita lo stesso decreto del Sinodo cartaginese.

Ora nelle stesse leggi romane c'era una parte conforme alla ragione ed al diritto naturale, come erano appunto certi gradi di parentela; e a questa non potea esser nemica la Chiesa, anzi questa parte era cosa sua, perchè è suo tutto ciò che è giusto e morale; e nelle Sacre Scritture, cioè nel Levitico, c'erano già disposizioni simili. Laonde in questa parte, giudicata giusta, morale, ragionevole dalla Chiesa, come da supremo giudice, le due legislazioni divennero, o piuttosto furono tosto una sola, comune alle due autorità. Circa l'altra parte che peccava d'immoralità, ed era opposta all'evangelica dottrina, il disconoscere, poniamo, per veri matrimoni quelli de' servi, o di quelli che non fossero cittadini romani, o de' figliuoli di famiglia senza il consenso paterno, o della vedova che si rimaritava prima che spirasse l'anno del lutto, e somiglianti, la Chiesa usò dell'autorità che avea da Gesù Cristo e non dagli uomini, e condannò quelle leggi, e il mondo cristiano ubbidiente le scancellò da' suoi codici. E qui osservate voi, Ernesto, come la Chiesa in tutte queste emendazioni che fece, con mano franca, delle leggi romane intorno al matrimonio, fu sempre dalla parte della libertà, esercitò sempre il ministero di tutrice di questa, e di persecutrice inesorabile del dispotismo. Nel potere dello Stato, abbandonato a sè stesso, c'è insito lo spirito di dominazione e d'oppressione, e lo disse Cristo: *reges gentium dominantur eorum*; e così anche il matrimonio, abbandonato a un tal potere, prima di Cristo, era ridotto in servitù: Gesù Cristo è venuto a riscuoternelo; e la Chiesa per mandato da lui ricevuto, proclamò i matrimoni dei servi tanto validi e sacri quanto quelli dei liberi, dichiarò uguale all'uomo la donna (*): temperò l'oppressione in cui i cittadini

(*) La legge civile senza la luce cristiana e l'autorità della Chiesa cattolica, non era mai pervenuta a stabilire una vera uguaglianza di diritti tra i due coniugi: gli uomini facevano le leggi e le facevano a proprio vantaggio e a svantaggio della donna; e ogni qual volta i legislatori umani vogliono sottrarsi all'insegnamento della Chiesa, la bilancia della giustizia tracolla dalla parte dell'interesse e dell'egoismo. I vescovi tonarono contro queste leggi civili ingiuste, e rivendicarono alla donna i suoi diritti. Si oda SAN GREGORIO NAZIANZENO: « In nessun modo », dice, « io approvo questa legge » (che rende disuguale la condizione della moglie e quella del marito); « menomamente io non approvo questa consuetudine. Questa legge l'hanno fatta *gli uomini*, ma non così *Iddio*. Con qual fronte pretendi tu la pudicizia, quando tu stesso reciprocamente non la presti? (*Orat.* XXXI). S'oda SANT'AM-

romani tenevano i forestieri a sè stessi altresì, che partecipavano del giogo che imponevano (*): moderò e restrinse entro i giusti limiti la patria potestà, oppressiva anch'essa, e rivendicò pure ai figliuoli il diritto di libere nozze, nello stesso tempo che inculcò loro l'onore dovuto ai genitori: liberò altresì la vedova da quell'ingiusta proibizione: e prendendo sotto la sua protezione la debole donna oppressa dalla virile prepotenza, espulse del tutto dalle leggi cristiane il divorzio. Ed ora questi comandi santissimi e queste disposizioni della Chiesa, tutte a favore della libertà e della civiltà degli individui e delle nazioni, ce le vorrebbero abolire i moderni legislatori, in cui è venuta meno la fede degli avi, riducendoci agli arbitrii, alle servitù e alle tirannie del mondo pagano. Vi ripeto, mio caro avvocato, che ad ottenere tutto ciò dal mondo, la Chiesa dovette impiegare molti secoli di costante lavoro, perchè dovette ammaestrare ed incivilire grado a grado i popoli e gli Stati; ma ella ebbe sempre una voce, andò sempre avanti sicura di sè, passò senza timore

BROGIO: « Niuno si lusinghi delle *leggi degli uomini*: all'uomo non lice quel che non lice alla donna » (Lib. *De vit. Abraham*, c. 5). E altrove, riprovando altamente il divorzio: « Credi che ti sia lecito, perchè la *legge umana* nol proibisce? Ma il proibisce *la divina* » (In *Luc.* VIII, 2). S'oda LATTANZIO, che riconosce ancor più grave l'obbligazione della continenza nel marito che nella moglie, dovendo a questa essere l'uomo maestro ed esempio: *Servanda fides ab utroque alteri est, immo exemplo continentive docenda est uxor, ut se caste gerat: iniquum est enim ut id exigas, quod praestare ipse non possis: quae iniquitas effecit profecto, ut essent adulteria, foeminis aegre ferentibus praestare se fidem, non exhibentibus mutuam caritatem* (Divin. Instit. IV). Finalmente si veda con quanta forza parli contro questa imperfezione delle leggi civili san Girolamo nella sua lettera ad Oceano.

(*) Alla Chiesa di Gesù Cristo è dovuto il principio dell'*ugaglianza* degli uomini, che san Paolo esprime in quelle parole, che « in Gesù Cristo non c'è nè greco, nè barbaro ». Da quell'ora la Chiesa riconobbe la validità de' matrimoni tra' coniugi di qualunque nazione, purchè cristiani. Già Recaredo I, re de' Visigoti (an. 586-601) abrogò le antiche proibizioni (Ved. *Lex Visigoth.* lib. III, tit. I, c. 1). Che se Carlo il Calvo (an. 840-877) dichiarò illegittime le nozze tra i Franchi e i Normanni, il fece appoggiandosi sull'autorità dei Papi: *Illud matrimonium dissolvatur, quia non est legale neque legitimum, sicut Leo in decretis suis, et S. Gregorius in Epistolis monstrarunt*, a cagione che i Normanni erano ancora infedeli. La differenza di nazione cessò dunque per l'autorità della Chiesa d'essere un impedimento al matrimonio. Cfr. la lettera VIII del papa Zaccaria a Bonifacio arcivescovo.

sulle opposizioni che rimasero infine annientate sotto i suoi passi trionfali. Ora che fate voi, signor avvocato? Andate raccogliendo i rimasugli di alcune leggi de' Romani intorno al matrimonio, e volete da queste concludere che la materia è di competenza dello Stato! Ma l'esserci state leggi romane e d'altri popoli intorno al matrimonio, non prova la vostra tesi: l'averne la Chiesa approvata una parte, la prova ancor meno: l'averne poi la Chiesa stessa riprovata e condannata un'altra parte, prova tutto il contrario di quello che voi volete: prova che la Chiesa sola in questa parte fu sovrana legislatrice. E ne bramate ancora una dimostrazione breve e palmare? Considerate quel tempo in cui il civile potere era concentrato nelle mani d'un solo. Se i diversi Stati d'Europa avessero in que' tempi creduto, che la materia matrimoniale fosse di loro competenza, quei monarchi assoluti non avrebbero forse pubblicate quelle leggi e introdotti quei regolamenti, che fossero convenuti ai loro desiderii ed alle loro passioni? All'incontro noi vediamo in tutti i secoli da Cristo in qua, i sommi Pontefici vegliare sui matrimoni di quei monarchi stessi, che concentravano tutta l'autorità dello Stato in sè, e ridurli anche colle pene ecclesiastiche al loro dovere, se osavano attentare qualche cosa di contrario alle sacre leggi regolatrici del matrimonio. Ora ascoltate attentamente come un grand'uomo, che fu ministro dell'augusta Casa di Savoia, giudicava dell'esercizio di questa potestà: me ne ricordo benissimo le solenni parole: *Or jamais, dice, les Papes et l'Eglise, en général, ne rendirent de service plus signalé au monde, que celui de réprimer chez les princes par l'autorité des censures ecclésiastiques, les excès d'une passion terrible, même chez les hommes doux, mais qui n'a plus de nom chez les hommes violents, et qui se jouera constamment des plus saintes lois du mariage, partout où elle sera à l'aise. — Si dans la jeunesse des nations septentrionales, les Papes n'avaient pas eu le moyen d'épouvanter les passions souveraines: les princes, de caprice en caprice et d'abus en abus, auraient fini par établir en loi le divorce, et peut-être la polygamie; et ce désordre se répétant, comme il arrive toujours, jusque dans les dernières classes de la société, aucun œil ne saurait plus apercevoir les bornes où se serait arrêté un tel débordement* (1).

(1) *Du Pape*, par le C. JOSEPH DE MAISTRE, liv. II, ch. 7, art. 1.

La storia lampante dell'autorità esercitata dai papi sui matrimoni de' principi i più assoluti, vi può dunque convincere di tre cose: la prima, che i papi e la Chiesa hanno sempre creduto d'avere autorità di regolare il matrimonio, e l'hanno sempre usata rigorosamente; la seconda che i principi, nelle cui mani era concentrata tutta la civile autorità, subendo la disciplina e il rigor della Chiesa, non hanno mai creduto d'avere autorità sui matrimoni; la terza, finalmente, che quest'autorità suprema in mano della Chiesa, necessaria all'educazione dei popoli e al progresso della civiltà, è sommamente utile alle medesime stirpi regnanti. E qui permettetemi che vi faccia una domanda.

AVVOCATO. Sentiamo.

ALESSANDRO. Nel nuovo progetto di legge è creato un *privilegio* a favore della nostra Casa regnante, dichiarandosi che il disposto di quella legge non è applicabile ai matrimoni del re e delle persone della real famiglia, pei quali sarà provveduto con legge speciale. Ora, credete voi che questa legge speciale si farà mai?

AVVOCATO. Io credo si farà, ma non saprei quando, troppo sembrandomi difficile il concertarla.

ALESSANDRO. Ebbene, per intanto e fino che questa legge si faccia, i matrimoni delle persone reali da qual legge dipenderanno? Poichè da questa no, e senza legge non possono stare.

AVVOCATO. Soggiaceranno alle leggi precedenti.

ALESSANDRO. Cioè, volete dire, alle leggi ecclesiastiche, poichè queste sole erano riconosciute dal nostro Stato circa tutto ciò che riguarda la validità del vincolo.

AVVOCATO. Così appunto.

ALESSANDRO. In questo Stato dunque saranno riconosciute come autorevoli di pieno diritto due legislazioni ad un tempo intorno al matrimonio: l'una per la Casa reale, e l'altra pei cittadini.

AVVOCATO. È inevitabile; e che perciò?

ALESSANDRO. Che perciò? La conseguenza è chiara, ed è un'incoerenza di più negli stessi principii, su cui è fondato il nuovo progetto (1). Poichè nello stesso tempo che questo si edi-

(1) Un altro *privilegio* ed un'altra *incoerenza*, difficile veramente ad evitarsi, si faceva nel progetto di legge a favore dei matrimoni fatti fuori dello Stato, o di quelli ne' quali uno de' coniugi fosse uno stra-

fica sulla massima, che in faccia allo Stato la sola legge civile è quella che forma la validità dei matrimoni: esso stesso, scindendo i matrimoni in due classi, stabilisce che la validità dei matrimoni d'una di queste classi, cioè la validità dei matrimoni dei re e dei reali di Savoia, si deva desumere dalla sola legge ecclesiastica. Pare che si volesse salvare nell'eccidio il capo dello Stato, sacrificandone il corpo (*).

niero: questi si dichiarano validi senza bisogno del consenso de' parenti. Qui il legislatore trovò delle buone ragioni per credere che il matrimonio, anche senza un tale consenso, possa esser valido e morale; ma non trovò che sia una buona ragione per dichiararli validi quella del giudizio della Chiesa, e dell'anatema di cui colpisce coloro che li dichiarano invalidi. E acciocchè la coerenza del ministro sia perfetta, nelle parole da lui dette al Senato, dopo avere stabilito il principio generale che «ricusa effetto ad ogni obbligazione del minore, «quando non sia confermata da coloro, che la natura o la legge comettono ad aver cura di lui», soggiunge: «Non si debbe consentire ad eccezione per le obbligazioni che sorgono dalle nozze»; e poi col § 25 del progetto stabilisce appunto l'eccezione! Il ministro è un miracolo di coerenza!

(*) Una simile eccezione si trova nelle leggi napoleoniche. Il Codice permetteva il divorzio ai cittadini francesi, quando nello statuto della famiglia imperiale veniva assolutamente proibito. Ora, o la legge era buona o cattiva: se buona, perchè non doveva valere anche per la dinastia regnante? Se cattiva, perchè doveva valere per i cittadini? La coscienza del legislatore si tradisce a questi passi: esita e cade in contraddizione. Odasi con quale accento di timida adulazione, il giureconsulto piemontese, che abbiamo ancora citato, osava in que' tempi di far intendere in qualche modo la verità: «Il serait à souhaiter», scrive, «que le bienfait que S. M. a voulu assurer à la Dynastie parce qu'elle est catholique, daignât un jour l'étendre à tous ses sujets catholiques: cela pourrait avoir lieu lorsque les magistrats seraient autorisés à baser leur jugement sur la nature de l'engagement des époux dans les principes de leur morale et de leur croyance religieuse. On assimilerait alors les intérêts de la conscience aux intérêts temporels des époux», ecc. (FERRERO, *Jurisprudence du mariage*, ecc. sect. IV, ch. 10).

Da questi esempi convien sollevarsi a considerare la cosa più in generale, e se n'avrà questo principio dimostrato dalla storia: «Ogniqualvolta si fanno delle leggi civili che contengono una degradazione morale, si suol introdurre un'eccezione per salvare da essa la parte più elevata della società»; dal qual principio si trae, argomentando all'inverso questo criterio: «Ogniqualvolta la legge contiene consimili eccezioni, essa è moralmente degradante». Senza uscire dalle leggi riguardanti il matrimonio, si consideri quello che avvenne presso i Romani, quando i Decemviri introdussero il matrimonio per *coempzione*

AVVOCATO. Per me desidero che questa anomalia sia rimossa al più presto colla legge speciale che si promette. Del resto tutto il vostro lungo discorso non mi convince punto, rimanendo sempre fermo che fino al Concilio di Trento non era necessario alla validità del matrimonio il rito religioso, e che però non si riputava indispensabile il Sacramento alla validità di quel contratto.

ALESSANDRO. Staremo a vedere, se il ministero, che *pro tempore* siederà al governo piemontese, si darà ugual premura di adempire questa nuova promessa di proporre una legge speciale pei matrimoni reali, quale la si diede il presente d'adempire la promessa annessa alla legge Siccardi. Per me credo, che nella fedeltà ad osservare le promesse fatte alla nazione, egli saprà distinguere tra promessa e promessa. D'altra parte io sono assai lontano dal desiderio, che voi esprimete con tanto candore, che una tale promessa venga presto adempita: anzi, per dirvi chiaro come la penso, a me incute perfino un sentimento d'orrore questo pensiero che i matrimoni della reale famiglia sieno sottratti alla legislazione della Chiesa, a cui le schiatte regnanti devono

e per *usucapione*, con che il matrimonio veniva a scaderè da quella dignità morale che le attribuiva la legge di Romolo. Ai Padri, cioè al primo ordine dello Stato, fu riservato l'antico sacro e indissolubile matrimonio per *confarrazione*, nè potevano congiungersi in altro modo. Questa eccezione o privilegio dell'Ordine senatorio portò in conseguenza la legge che proibiva le nozze tra le famiglie senatorie e le plebee, appunto perchè i Padri, che usavano dell'antico e più sacro matrimonio, avrebbero creduto di macchiare la propria stirpe e la propria religione col mescolarsi di sangue a coloro che nascevano da un matrimonio privato e anzi considerato come unione incerta e non rata, benchè dalle leggi civili ammessa. I Decemviri speravano certo, col divietare le promiscue nozze tra i Padri e la plebe, di rimuovere il pericolo della discordia, che prevedevano avrebbero prodotta le diverse forme introdotte da essi ne' matrimoni; ma in quella vece non fecero altro appunto che gittare in seno della repubblica un seme più funesto ancora di disunione e di discordia. Non erano passati nove anni che la scissura si manifestò in modo spaventevole, sdegnando la plebe di vedersi esclusa dal poter imparentarsi co' Padri: e i tribuni a rinfocolarla. Nel 309 il tribuno della plebe C. Canuleio promulgò la rogazione al popolo, che s'abolisse la legge decemvirale, interdicente le nozze promiscue tra patrizi e plebei, *qua contaminari sanguinem suum Patres confundique iura gentium rebantur*, come scrive Livio. Infatti i consoli in Senato gridavano: *colluvionem gentium perturbationem AUSPICIORUM publicorum privatorumque afferre (C. Canuleium), ne quid sinceri, ne quid incontaminati sit; ut, discrimine omni sublato,*

cotanto, e sieno umiliati e profanati, assoggettandoli alla legge civile, che è un dire a quella volubile legge che ad ogn' ora possono e fare e disfare i Parlamenti associati colle passioni del trono. Questo giogo ignobile che si vuole imporre alle sovrane famiglie, non è certo liberale, mio caro Ernesto, e scommetterei l'uno contro cento, che se non la religione, almeno l'istinto che il principato ha sempre della propria conservazione, rimuoverà da sè una cotanto pericolosa degradazione.

AVVOCATO. Timori vani: il nostro Re, che è la lealtà in persona, non vi s'opporrà mai, nè gli parrà un'umiliazione o una degradazione il sottomettere la sua Casa ad una legge civile pel pubblico bene:

ALESSANDRO. Permettetemi che non vi segua più avanti su questa via. In quella vece verrò al rito religioso, che fino al Concilio di Trento non era necessario alla validità del matrimonio: di che voi traete la conseguenza, che si considerava il contratto come diviso affatto dal Sacramento. Questo terribile argomento non è di vostra invenzione, signor avvocato, ma è comune, per così dire, alla falange degli uomini di legge a cui

nec se quisquam, nec suos noverit. Quam enim aliam vim connubia promiscua habere, nisi ut FERARUM PROPE RITU vulgentur concubitus plebis, patrumque? ut, qui natus sit, ignoret cuius sanguinis, QUORUM SACRORUM sit, ecc. (LIVIO, IV, 1). Era dunque questo un dissidio principalmente religioso.

Introducendosi in Piemonte il matrimonio civile, s'apre di necessità una simile ed assai più grave ragione di scissura tra' Piemontesi. Due forme di matrimonio dividono necessariamente la società in due. Quelli che fedeli alla loro religione celebrassero il matrimonio cristiano, considererebbero gli altri uniti solo civilmente come scandalosi concubinari, *ferarum prope ritu*, congiunti. I figliuoli de' primi, permanendo cattolici, non vorrebbero accoppiarsi co' figliuoli de' secondi, riguardandoli come spurii, come appunto li riguarda la cattolica Chiesa, crederebbero di contaminare con tali unioni il proprio sangue, introducendo linee bastarde in casa (*contaminari sanguinem suum*); crederebbero con un siffatto miscuglio di connubi religiosi e profani, di confondere le stesse idee religiose e i religiosi costumi (*perturbationem auspiciorum publicorum privatorumque*); e che le proprie famiglie non sapessero in fine a qual religione appartenessero (*quorum sacrorum sint*). Certo coteste nozze, tra i figli nati da matrimoni ratificati e sacramentali e quelli delle congiunzioni civili, non sarebbero interdetti da nessuna legge decemvirale; ma fino a tanto che esistesse in Piemonte il cattolicesimo, la divisione tra le famiglie sarebbe profondissima e irreparabile.

appartenete: almeno io l'ho sentito ripetere da molti di essi e di quelli che passano nel nostro fôro per la maggiore; l'ho letto ne' giornali, cioè ne' giornali servili, in quelli che fanno del liberalismo per la servitù che hanno in corpo, vantandolo come perentorio, ineluttabile. Che scienza! Che finezza d'ingegno! Ma volete che vi dica il vero, a patto che non ve n'offendiate? Questo è certo un argomento perentorio, irrefragabile, ma sapete di che? Dell'ignoranza crassa in cui sono i nostri giurisperiti, che assumono a farla da teologi, dell'ignoranza, dico, de' primi rudimenti della religione cristiana cattolica.

AVVOCATO. Osereste chiamare ignorante del catechismo un conte Siccardi ed altri tali, che o sono o furono ministri, tutti uomini dottissimi ed eruditissimi in tutte le scienze legali e canoniche, e di profonde convinzioni?

ERNESTO. È indubitato che prima del Concilio di Trento i matrimoni clandestini erano avuti per validi dalla stessa Chiesa: l'avvocato qui ha ragione.

ADOLFO. Anche a me pare così: è possibile, Alessandro, che voi nol sappiate?

ALESSANDRO. Vi par probabile che lo ignori?

ADOLFO. E dunque?

ALESSANDRO. Dunque io sono nella necessità di fare a tutt'e tre voi una lezione appunto di catechismo: che pur a questi di si dimentica anche nelle persone più colte.

AVVOCATO. Sentiamo.

ALESSANDRO. I signori legali che ci fanno di tali obiezioni, ignorano, per dirvelo spiattellatamente, che cosa sia il *Sacramento* del matrimonio, e che cosa sia il *rito religioso*, e però confondono questo con quello, quando si tratta di due cose disparatissime.

AVVOCATO. E che? Pretendereste forse che ci sia sacramento senza il rito religioso?

ALESSANDRO. Non sono io che lo pretenda, ma è la Chiesa cattolica che m'insegna che ci può essere benissimo.

AVVOCATO. Qual è dunque questa differenza che ci trovate fra il rito religioso e il sacramento? Mi sarebbe ben caro saperla?

ALESSANDRO. Questa è appunto la lezione di catechismo che ora sono costretto di farvi; e m'incresce al sommo che tra noi non ci sia anche il conte Siccardi e quegli altri dottissimi ed eruditissimi, che ci avete pur ora magnificati, poichè potrebbero

profittarne anch'essi. Sappiatevi dunque, e fatelo sapere ai vostri chiarissimi colleghi, che tant'è lungi, che il rito religioso sia per sè stesso il sacramento, che non solo avanti il Concilio di Trento non c'era punto bisogno di esso per ricevere il sacramento, ma anche a' nostri stessi giorni si può ricevere validamente il Sacramento del matrimonio, senza praticare alcun rito religioso, non avendolo punto quel sacro Concilio prescritto come condizione necessaria alla validità. Che cosa fece dunque il Tridentino? Nient'altro, che dichiarare per l'avvenire invalidi i matrimoni clandestini, ordinando come condizione necessaria alla validità del contratto e sacramento matrimoniale la pura presenza del parroco e di due altri testimoni, senza che alcun rito o alcuna cerimonia religiosa per questo c'intervenga di necessità. Laonde riesce affatto inutile l'erudizione di cui fanno cotanto scialacquo cotesti nostri profondissimi legali e magistrati governiali, e i deputati delle nostre Camere, quando vi mettono in campo Carlo Magno, siccome il primo monarca, che abbia richiesto per legge il rito religioso, e altre cose simili, che, essendo fuori di proposito, si potrebbero dire spropositi. Avrebbero almeno dovuto dire, che nè per molto tempo avanti, nè dopo il Concilio di Trento alcun rito, alcuna cerimonia religiosa fu od è giudicata o dichiarata necessaria dalla Chiesa cattolica alla formazione del Sacramento matrimoniale. Meno erudizione, signori, ma un po' più di catechismo e d'attenzione (*).

AVVOCATO. In che dunque riponete voi l'essenza del Sacramento?

ALESSANDRO. Non mi domandate in che la riponga io, poichè, com'ho già detto, non si tratta di conoscere una mia opinione,

(*) SAN TOMMASO: *Quoties concurrant essentialia contractus validus, est, licet desiderentur solemnitates extrinsecae* (In IV. Dist. XXVIII, q. I, a. III). Anche presso i giureconsulti bene istruiti è questa cosa notoria. Talon, avvocato generale al Parlamento di Parigi (*Pladoyer*, 11 août 1673, *Journal des Audiences*) così si esprimeva: « Un mariage peut être valablement contracté sans bénédiction en la présence du Curé et des témoins: c'est donc le consentement donné par les époux à la face de l'Eglise qui fait le mariage Sacrement des fidèles, ce n'est pas la bénédiction religieuse, qui n'en est qu'une formalité accessoire pour rappeler les époux a des pensées digne de la saintété de ce grand Sacrement ». Lo stesso dimostra il detto giureconsulto piemontese G. B. FERRERO, *Jurisprudence du mariage sous le rapport morale*, sect. III, 8, 10; IV, 11.

ma solamente qual sia la dottrina della Chiesa, di cui noi tutti siamo discepoli, e non dobbiamo crearcela coll'immaginazione: almeno questo privilegio è solo proprio di voi altri. Ecco dunque qual è questa se volete ch'io ve la snoccioli. Primieramente credo, che voi dobbiate sapere, che *sacramento* vuol dire « segno o rappresentazione di cosa sacra »?

ADOLFO. Sì, fin qui ho imparato.

ALESSANDRO. Ebbene, se *sacramento* vuol dire « segno di cosa sacra », a formare un sacramento devono concorrere due elementi, il *segno* e la *cosa segnata*, e non basterà una sola.

ADOLFO. Chiaro.

ALESSANDRO. Resta a dimandare qual sia il segno e quale sia la cosa segnata nel Sacramento del matrimonio.

ADOLFO. Anche qui ci arrivo, sovvenendomi d'aver imparato, che l'unione dell'uomo e della donna è il segno, e l'unione di Cristo e della Chiesa è la cosa segnata e rappresentata.

ALESSANDRO. Comincio a restituire il suo onore ad Adolfo, perchè vedo che veramente il catechismo lo sa discretamente. Ma appunto per ciò mi maraviglio, Adolfo, che non sappiate tirarne le conseguenze. Io v'aiuterò a farlo. E prima quando voi dite, che il *segno* è l'unione dell'uomo e della donna, intendete voi l'unione di fatto, momentanea e senza che sia accompagnata da una reciproca obbligazione, o intendete un'unione fondata in contratto reciproco, pel quale i due contraenti si giurano perpetuo e fedele amore e comunione di vita indivisa?

ADOLFO. Certo, per unione intendo il contratto che lega l'anime al maritale consorzio quant'è lunga la vita.

AVVOCATO. *Nuptias non concubitus sed consensus facit*, è regola del diritto romano, e regola che vi prego di considerare attentamente, perchè è sopra di essa appunto che il nostro ministro fondò il suo progetto di legge che separa il contratto dal sacramento. E veramente se l'essenza del matrimonio non istà nel sacramento, ma nel consenso, ossia nel contratto, come disse il ministro, dunque il sacramento non è che un accessorio all'essenza del matrimonio, e separabile, separabilissimo.

ADOLFO. Signor avvocato, voi non siete stato presente alla conferenza che su questo punto abbiamo avuto oggi stesso con Alessandro. Se ci foste intervenuto, vi sareste forse convinto, che la conseguenza che vorreste tirare da quel principio non ci viene: io n'ho riportato la più piena persuasione. Lasciate dunque,

vi prego, che Alessandro prosegua l'incominciato suo ragionamento, senza interromperlo; potrete poi, se vi piacerà, proporgli in altro momento le vostre obiezioni.

AVVOCATO. Prosegua pure.

ALESSANDRO. Proseguo se vi piace, e nel proseguire spero che si dilegnerà anche quello che ci voleva opporre il signor avvocato. Dicevamo dunque, che il contratto matrimoniale, e l'unione perpetua che su di esso si fonda, è ciò che nel sacramento costituisce il *segno*; l'unione poi di Cristo colla Chiesa costituisce la *cosa segnata*. Ora vi domando di più, se la rappresentazione dell'unione di Cristo colla Chiesa è cosa inerente all'unione perpetua e consensuale de' coniugi, o è cosa applicata e supposta ad arbitrio.

ADOLFO. Inerente, nasce dalla natura della cosa; se fosse una rappresentazione, supposta, sarebbe una rappresentazione falsa, non sarebbe rappresentazione.

AVVOCATO. Ed io direi tutt' il contrario, poichè se quell'attitudine a rappresentare l'unione del Salvatore colla Chiesa fosse naturale ed essenziale alle nozze, ne verrebbe l'assurdo, che il matrimonio fosse stato sempre « un segno di cosa sacra » e però, secondo la definizione qui del nostro Catechista, sarebbe stato sempre un sacramento. Eppure, a noi fanciulli, il curato insegnava, che i sette Sacramenti furono istituiti da Gesù Cristo.

ALESSANDRO. Viva il nostro avvocato che non ha dimenticato tutt'affatto la dottrina cristiana, che gl'insegnò il curato quand'era fanciullo! Gliene è uscita solamente di mente una parte, a dir vero importante, ma non fa meraviglia dopo tanti anni!

AVVOCATO. Qual parte, dite voi?

ALESSANDRO. Eccovela: voi avete ritenuto benissimo, che i sette Sacramenti della nuova Legge, tra' quali il matrimonio, furono istituiti da Gesù Cristo; ma o non vi fu detto, o vi fu svaporato dalla memoria, che anche la Legge antica avea i suoi Sacramenti, e tra questi il matrimonio era uno, il quale fu sempre sacramento fino dalla prima sua divina istituzione nell'Eden, poichè fin d'allora rappresentava la futura unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa (*).

(*) L'UEZIO (*Quaest. Aleth.* II, XX, 7) dimostra che tutti i popoli hanno conservata la prima tradizione, secondo la quale enumerarono

AVVOCATO. Confesso che questo mi riesce nuovo; ma se il matrimonio era fin d'allora sacramento, c'era bisogno che Gesù Cristo lo facesse tale?

ALESSANDRO. Sì, ed eccovi il perchè. I sacramenti o segni delle cose sacre nell'antico patto, e i sacramenti o segni delle cose sacre nel nuovo patto, sono differentissimi di natura; perchè a que' segni, prima di Cristo, non era ancora unita la virtù di produrre la grazia a santificazione di quelli che li ricevevano. Cristo fu quegli che ve l'aggiunse per la sua divina podestà, onde adesso que' segni sono *efficaci*, e allora no. Sebbene dunque non esistesse in antico il matrimonio come sacramento della nuova Legge, cioè come *segnò santificante*, esisteva come segno di cosa sacra, e quindi come un sacramento di quel tempo.

AVVOCATO. La teologia non è della mia professione, e non posso tant' avanti seguirvi in sacristia. Dedicato agli studi legali, qualunque cosa sia del sacramento, io so che il matrimonio è un contratto, e come tale non potrà mai essere sottratto alla legge civile, che regola i contratti.

ALESSANDRO. Mi pare che vi piacciono i ritornelli: del resto voi altri legali (continue a compatirmi), siete tutti della stessa stampa. Volete decidere di cose sacre e teologiche dogmaticamente, spogliare con nuove leggi la Chiesa de' suoi diritti, sostenere che così facendo non offendete punto la cattolica religione: quando poi siete stretti tra l'uscio e il muro, protestate con grand' umiltà di non essere punto teologi! Ho inteso più d' uno di quelli che ci regalano una tal sorta di leggi, scusarsi allo stesso modo, dicendo che la teologia e la canonica non era la loro partita, quasichè non fossero obbligati di sapere quello che si fanno, posto che pur ci vogliono metter le mani. Ma ditemi, caro dottore, siete voi un legale cristiano cattolico, o un legale....

AVVOCATO. Non v' incomodate a terminare l'alternativa: perchè il curato m' ha insegnato, che a questa domanda si risponde: « per grazia di Dio sono cristiano ».

tra le cose sacre il matrimonio, e osserva benanco che facevano uso della parola SACRAMENTO: *nuptias appellant sacras et sanctas: nuptiarum sanctimoniam, ac sacra nuptialia memorant, nec Sacramenti vocabulo abstinet*. ARNOBIO pure chiama le nozze de' pagani col nome di Sacramento: *vota nuptialia et genialis thori Sacramenta, quae Diis consciis et praesentibus fiebant*. Lib. IV.

ALESSANDRO. E io lo credo, e però credo pure, che ricono-
scerete l'autorità che Gesù Cristo ha conferita alla sua Chiesa
riguardo ai Sacramenti, uno de' quali è il matrimonio.

AVVOCATO. Credo tutto questo, ma ciò non toglie che lo
Stato abbia il diritto di regolarlo non come sacramento, ma come
contratto civile.

ALESSANDRO. Questo è in contraddizione con tutto quello
in che siamo convenuti più sopra: perchè in primo luogo non
avendo voi osato d'asserire che una donna e un uomo, coll'aver
fatto solamente il così detto matrimonio civile, abbiano contratta
l'obbligazione morale di stare insieme, avete riconosciuto che col
solo contratto civile non c'è ancora alcun vero contratto, cioè
alcun legame obbligatorio, e però non c'è matrimonio: in se-
condo luogo è risultato dalla definizione del sacramento, che
questo consta di due parti, cioè del segno e della cosa segnata,
e che il segno nel Sacramento del matrimonio è l'unione consen-
suale ossia il contratto, e la cosa segnata è l'unione di Cristo
colla Chiesa, e che questi due elementi non mancano mai, poichè
l'unione consensuale ossia il contratto ha per sua intrinseca
natura, come si disse, la virtù d'essere simbolo o rappresenta-
zione dell'unione di Cristo colla Chiesa. Questo *contratto* dunque
per sua natura rappresentativo è il Sacramento. Non è dunque
possibile di dividere il contratto dal segno della cosa sacra,
perchè è egli stesso questo segno. Se dunque il contratto è egli
stesso, per sua intrinseca natura, il segno della cosa sacra, egli
stesso è il sacramento; e se la Chiesa ha potestà sui Sacramenti,
cioè su questi sacri segni, dunque ha potestà sul contratto ma-
trimoniale che è uno di questi (*).

(*) Così appunto SAN TOMMASO: *Actus exteriores et verba exprimentia
consensum directe faciunt nexum quemdam, qui est Sacramentum
matrimonii* (*Summa, Suppl. q. XI. VII, a. III ad 3^{um}*). E lo stesso
MELCHIOR CANO: *Verba contrahentium sunt Sacramentum* (*De locis
theol. VII, 5*). Sgraziatamente già da gran tempo i legisti piemontesi
non avean posto mente a questa verità così ovvia e così logica, che
« il contratto stesso è il Sacramento ». Si vide in fatto distinto il *con-
tratto* dal *matrimonio sacramentale* già nell'editto di Vittorio Amedeo
del 16 luglio 1782. « Nous nous Bornerons ici », dice un giureconsulto
piemontese, parlando di questo editto, « à observer qu'au § III on y
a distingué formellement entre *assister au contrat et assister au ma-
riage*, car le seul *contrat* était envisagé comme civil, mais le *ma-
riage* des fidèles était envisagé comme religieux » (J. B. FERRERO, *Ju-*

AVVOCATO. Voi volete confonderci la mente con sottigliezze, ma le sottigliezze teologiche talora sono prive di solidità, e tale mi sembra la vostra. Di fatto ch' ella sia una mera fallacia si vede da questo che prova troppo, e che condurrebbe a conseguenze assurdisime.

ALESSANDRO. Vi sarò molto obbligato se me le dimostrerete, queste assurdisime conseguenze.

AVVOCATO. Subito: voi dite, che il contratto matrimoniale rappresenta da sè la cosa sacra, e però che è sacramento. Quando fosse così, neppur la Chiesa potrebbe fare che il contratto matrimoniale tra' cristiani non fosse Sacramento; sarà dunque sempre sacramento, ancorchè si faccia senza le condizioni volute dalla Chiesa.

ALESSANDRO. La conseguenza non deriva menomamente dalla dottrina espostavi, e mi fa tanto poco paura, che v'accordo interamente la premessa, cioè che neppure la Chiesa può fare che il contratto matrimoniale non sia Sacramento.

AVVOCATO. Accordatomi questo, che d'altra parte non mi potete negare dopo quello che avete detto in avanti, come la scapperete? Siete, mio caro, nel laccio, perchè non ogni contratto o consenso è riconosciuto dalla Chiesa per sacramento, ma quel solo che è fornito delle condizioni da lei volute. Me n'appello a questi signori.

ERNESTO. Così ho imparato.

ADOLFO. Pare veramente.

ALESSANDRO. Niente affatto: e nego di nuovo che dal principio che abbiamo posto, cioè che il contratto matrimoniale sia sempre per sè ed essenzialmente segno di cosa sacra, e però sempre tra' cristiani sacramento, di maniera che neppure la Chiesa possa fare che sia altramente, derivi punto nè poco la conseguenza che ne vuol cavare il signor avvocato, cioè che si possa fare il sacramento anche senza che ci concorrano le condizioni appostevi dalla Chiesa. Ne viene bensì un'altra conseguenza tutta opposta, che fu già dedotta dallo stesso Concilio di Trento.

risprudence du mariage sous le rapport moral, sect. III, ac. 11). Qui è manifesto il seme antico di tutti gli errori, che al presente si sviluppano nelle menti dei nostri legisti. Un contratto di matrimonio che non è matrimonio! un matrimonio Sacramento, che non è contratto! quali assurdi!

ADOLFO. Quale?

AVVOCATO. Sarò ben contento d'udirli.

ALESSANDRO. Ve la dico subito. La conseguenza che ne viene si è, che quando mancano le condizioni volute dalla Chiesa, è impossibile che ci sia un *contratto* valido e obbligatorio; e però con alta sapienza il Tridentino dichiara espressamente irriti e nulli tali *contratti*, e li irrita e annulla. Vedete la coerenza del Concilio: non irrita già e annulla il sacramento, ma irrita e annulla il contratto, e toglie a' fedeli ogni facoltà di contrarre in tal modo, e così di porre il segno sacramentale: e ciò perchè? Perchè, essendo il contratto matrimoniale un segno di cosa sacra, o Sacramento, esso qual contratto è subordinato alla giurisdizione della Chiesa; di che i cristiani cattolici non hanno facoltà di stringerlo in modo che obblighi, com'è necessario, acciocchè sia contratto, se non a quel modo e con quelle condizioni, che prescrive per loro bene la Chiesa, di cui sono figliuoli.

AVVOCATO. A me non entra, perchè il consenso e il contratto è un atto individuale, e quando due individui l'hanno prestato di fatto, niuno può fare che non ci sia, perchè *quod factum est infectum fieri nequit*.

ALESSANDRO. Se il consenso e il contratto fosse un atto puramente materiale, la ragione sarebbe per voi: ma l'essenza del contratto, come ho già notato, esige che sia un atto umano, morale, avente virtù d'obbligare in coscienza coloro che lo prestano. Ora quando la Chiesa, che presiede a tutto ciò che è morale, dichiara che un tale consenso non può produrre obbligazione di sorta, e che altro non sarebbe che un vincolo iniquo, può rimaner bensì la materialità degli atti consensuali, ma senza che sieno veri e formali contratti, non inchiudendo obbligazione alcuna, anzi producendo un'obbligazione contraria, di recedere, cioè, dai medesimi. Ed è singolare poi, che voi, signor avvocato, mi facciate un'obbiezione di questa sorta; quando sostenete pure un progetto di legge, che si propone d'invalidare i contratti e consensi riconosciuti per validi dalla Chiesa, benchè possano esser dati di fatto. Tra questi consensi di fatto e che sono anche validi in diritto, perchè la Chiesa li dichiara reciprocamente obbligatori per le due parti, ci sono i contratti matrimoniali stretti dai minori senza il consenso dei genitori. E riconoscendo voi, che la mancanza di questo consenso gl'invalida, venite poi a trovare impossibile, che sieno invalidati dalla mancanza del consenso

della gran madre spirituale di tutti i cristiani, la santa Chiesa. Che coerenza è cotesta vostra?

AVVOCATO. Dite quel che vi piace, ma io per me non l'intendo, e non l'hanno certo intesa così i più grandi giureconsulti, specialmente que' sommi, che hanno fatto il Codice francese.

ADOLFO. È quanto dire, avvocato, che non sapete più che rispondere.

ALESSANDRO. Non è sua colpa, ma della cattiva causa che patrocina. Ma raccogliamo il filo del nostro discorso. Dicevamo che il Sacramento del matrimonio non è altro che il contratto matrimoniale, il quale è valido e obbligatorio quand'abbia le condizioni volute dalla Chiesa, perchè di natura sua è segno dell'unione di Cristo colla Chiesa, al qual segno Gesù Cristo aggiunse la grazia; e che perciò non potendosi il contratto dividere da sè stesso, non può dividersi dal Sacramento, come pretendono i nostri uomini di legge che non sanno il catechismo, e non conoscono la natura di questo contratto. Diccemo che ancora più ridicolo è il costoro errore, quando confondono il rito religioso col sacramento, e dal non essere stato necessario quello fino al Concilio di Trento, deducono a sproposito, che dunque il contratto e il sacramento sieno stati partiti in due, come se ci potessero essere due matrimoni. Ridicola egualmente appare l'erudizione di questi dottissimi, quando dimostrano d'ignorare, che neppure dopo il Concilio di Trento, neppure adesso, il rito religioso è richiesto dalla Chiesa come condizione necessaria alla validità del contratto, o, che è il medesimo, del Sacramento. Che anzi in alcuni casi il rito religioso dalla Chiesa è espressamente proibito, come ne' matrimoni misti, essendo solo permesso per evitare maggiori mali, che questi matrimoni si contraggano alla presenza del parroco e di due testimoni, matrimoni illeciti bensì, ma validi come tutti gli altri. Che se ci avessero degli increduli, i quali avendo la coscienza nelle scarpe, dicessero poi (con tutta sincerità già s'intende, poichè costoro non vogliono esser degl'ipocriti) d'aver scrupolo di fare o di far fare de' sacrilegi, compiendo, o facendo che altri increduli compiano il rito religioso, senza che perciò abbiano punto di scrupolo di fare o di far fare de' sacrilegi molto maggiori quali sono i pretesi matrimoni civili; costoro io gli consiglierai, per levarsi lo scrupolo che gli angustia, poverini! che invocassero anche per sè quella forma di matrimonio senza rito religioso,

che, come dicevo, è in uso in Prussia e altrove, quando l'una parte è cattolica, e l'altra è eretica (1).

ERNESTO. Voi siete terribile contro l'avvocato.

AVVOCATO. Io lascio che dica quello che gli piace; non mi guadagnerà mai: finalmente le opinioni sono libere.

ADOLFO. Ma se la fosse come voi dite, Alessandro, lo Stato non avrebbe più alcuna giurisdizione su' matrimoni per quello che riguarda il vincolo, chè Gesù Cristo, coll'introduzione nel mondo della sua divina legge, gliel'avrebbe tolta, elevando il matrimonio alla dignità di Sacramento.

ALESSANDRO. Non l'ebbe mai di diritto, almeno presso il popolo eletto, ma molto meno dopo Gesù Cristo, presso i popoli cristiani, e però vedete che il nuovo progetto di legge cozza con un'altra verità dogmatica, con un altro canone del Tridentino, che dice appunto: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit* (2).

ADOLFO. Mi pare però che in quanto a questo, il ministro che propose il progetto in Senato si spiegò a sufficienza, poichè disse, che non intendeva di menomare alcuna parte di quella « giurisdizione, che, secondo la religione dello Stato, compete alla Chiesa: giurisdizione, che, concentrata, come debbe essere, nell'interno delle coscienze, non soggiace ai rivolgimenti delle istituzioni e delle leggi umane, e non impedisce alcuno dei loro perfezionamenti ». Non vi pare che così dicendo riservi il suo fôro anche alla Chiesa?

(1) La mancanza di sufficiente istruzione religiosa è pur troppo comune a' nostri uomini politici. Il guardasigilli voleva provare alle Camere che il matrimonio era puramente civile presso gli Ebrei, perchè non c' interveniva alcuna cerimonia religiosa! Falso il fatto; ma foss'anco vero? Neppure alla circoncisione c' interveniva sacerdote o rito religioso determinato dalla legge, ma la circoncisione stessa era questo rito. E tale è il matrimonio: esso stesso è essenzialmente rito religioso. Merita d'esser letto l'articolo erudito in risposta all'asserzione del guardasigilli, inserito nella *Patria*, del 4 gennaio 1853. Chi non ha il tempo di consultare gli autori che trattano delle antichità ebraiche, tra quali l'opera di SELDENO, che porta per titolo: *Uxor ebraica*, potrà attingere una sufficiente notizia dell'intervento della religione nella celebrazione del matrimonio presso gli Ebrei nell'opera di G. B. FERRERO, giureconsulto piemontese, intitolata: *Jurisprudence du mariage sous le rapport moral*, ecc. Turin, 1808, sect. I, c. 8.

(2) Sess XXIV, can. XII.

ALESSANDRO. Supponiamo che riservi il suo fôro *anche* alla Chiesa, come dite voi, ma non v'accorgete che quell'*anche* lo condanna? Sarebbe stato piú leale negarglielo apertamente. Su che si appoggia quella dichiarazione del ministro? Sulla divisione assurda del matrimonio de' cristiani cattolici in due matrimoni distinti, l'uno de' quali afferma ciò che l'altro nega, sulla distinzione acattolica tra il contratto ed il sacramento, quasichè ci potesse essere un contratto valido che non fosse sacramento. Quella stessa dichiarazione dunque, che è quasi un lacciuolo teso alle coscienze, aggrava il peccato. Di poi, foss'ella, per un poco, una dichiarazione cattolica: e che varrebbe? Non forma parte della legge, e però non potrebbe mai in nessun caso emendare il vizio di questa: le parole del ministro non sono del legislatore; esse, dopo aver molcito gli orecchi, se ne vanno portate dal vento; il dì di domani non si ricordano piú, e la legge resta quella che è. Ma guai se si esaminasse con piú di rigore quella protesta ministeriale! Che brutte cose ci si troverebbero!

ADOLFO. Vi prego di farcele osservare.

ALESSANDRO. Come intendereste voi questa proposizione, che « la giurisdizione che compete alla Chiesa deva essere concentrata nell'interno delle coscienze? E che non soggiaccia ai rivolgenti delle istituzioni e delle leggi umane? »

ADOLFO. Mi sembra che il ministro abbia voluto dire, che la Chiesa non giudica delle cose esterne, poichè la coscienza è cosa interna, e se la giurisdizione è concentrata nella coscienza, anch'essa dev'essere interna.

ALESSANDRO. Questa vostra interpretazione delle parole del ministro è infatti l'unica che si presenta alla mente; ma quali assurdi e nonsensi in tal caso! Una giurisdizione interna! Che ciascun uomo eserciti un sindacato sull'interno della propria coscienza, questo s'intende, ma non è giurisdizione; e poi non è giurisdizione della Chiesa. Ma che la Chiesa, cioè i giudici ecclesiastici, esercitino la loro giurisdizione nell'interno delle coscienze altrui, questa è una corbelleria! Iddio solo entra nell'interno delle coscienze; e se si concede questa sola giurisdizione alla Chiesa, non si fa che lasciarle l'impossibile, cioè un bel nulla involto nello scherno di alcune frasi legali, prive d'ogni significato. Il Tridentino all'incontro, come suggerisce anche il buon senso, insegna, che la Chiesa *de occultis non iudicat* (1).

(1) Sess. xxiv. *De Reform. matr.*, cap. I.

Vedete dunque che non c'è altra alternativa: O si vuole spogliare la Chiesa d'ogni giurisdizione, e in tal caso siamo nell'eresia, ed è vano palliarla; o conviene ammettere che la Chiesa giudica anche delle cose esterne, e che la sua giurisdizione non è concentrata nell'interno delle coscienze, come pretende il ministro.

ADOLFO. Avete ragione: ma proviamo a interpretare più benignamente che mai si possa quelle parole. Così intese, vorrebbero dire, sebbene si spieghi male, che l'oggetto finale della giurisdizione della Chiesa riguarda solo quelle cose che appartengono alla coscienza.

ALESSANDRO. Se volesse dir questo, rimane a cercare quali sieno queste cose, che riguardano la coscienza. E vi par egli che la coscienza riguardi soltanto cose interne e non anco esterne? Le parole ed i fatti esterni non sono essi sottomessi alla coscienza? O volete introdurre un'altra di quelle astrazioni, che dividendo l'anima dal corpo, uccidono l'uomo e la società, e aprono un sì gran campo al sofisma legale, considerando i fatti esterni nella loro materialità, separati da tutte le condizioni morali? Ma queste condizioni morali sono pure indivisibilmente connesse cogli stessi fatti materiali, e non si possono dividere, se non cangiando un fatto umano in un fatto automatico o bestiale. Intendereste voi dunque che il ministro voglia fare così le parti tra lo Stato e la Chiesa, da lasciare allo Stato la sola giurisdizione sul fatto materiale privo d'ogni condizione morale, e di dare alla Chiesa la giurisdizione sulle condizioni morali del fatto medesimo?

ADOLFO. Se questa divisione possa correre, non vel saprei dire: peraltro è innegabile, che l'istituzione della società civile si regge sulla forza; e la forza materiale è il solo mezzo proprio, col quale si sostiene ed opera. Onde sembra dell'indole del suo governo il non riguardare ad altro che alla materialità del fatto. La Chiesa poi per sè stessa non ha punto di forza esterna, o certo non è questo il mezzo proprio della sua azione; onde non mi sembra tanto assurdo, come a voi pare, che si dica che le sole condizioni morali sieno l'oggetto della giurisdizione ecclesiastica.

ALESSANDRO. Per vedere se ci sia assurdo o no, esaminiamo le due parti della divisione, l'una in separato dall'altra: e prima la parte che si farebbe con ciò alla Chiesa, poi la parte che si

farebbe allo Stato. A buon conto, col lasciare allo Stato le azioni nel puro loro essere materiale, si verrebbe a spogliarlo d'ogni sua autorità morale e giuridica, anzi di più lo si obbligherebbe ad una cosa impossibile. Ma questo di poi, se avremo tempo: cominciamo ora dalla Chiesa. La Chiesa, voi dite, deve giudicare delle condizioni morali de' fatti esterni o esternamente manifestati; cioè a lei spetta dichiarare, se sieno giusti od ingiusti, morali od immorali, obbligatori in coscienza o no, degni dalla parte di Dio di pena o di premio. Ottimamente: non si vuole di più; ma si domanda piena coerenza a questo principio. Se questo dunque è il diritto e l'ufficio della potestà ecclesiastica, voi non direte certamente, ch'ella deva fare tutto ciò alla cieca. E se non deve giudicare alla cieca, converrà che conosca i fatti reali, sui quali cade il suo giudizio, perchè si tratta di giudicare delle condizioni morali di questi fatti.

ADOLFO. Tutto ciò va da sè.

ALESSANDRO. Vediamo dunque quali e quanti sieno questi fatti: si possono forse restringere ad una classe particolare con esclusione d'altri? Io non vedo altra esclusione, se non di quei fatti che non fossero umani, perchè questi solo non ammettono le condizioni morali.

ADOLFO. Indubitatamente.

ALESSANDRO. Se dunque voi e il ministro, secondo la vostra caritatevole interpretazione, accordate alla Chiesa la giurisdizione su tutti i fatti umani in quanto sono suscettibili di condizioni morali, ed hanno perciò relazione colla coscienza che gli ammette o li ripudia; dovete convenire, che, secondo voi e secondo il ministro, la Chiesa ha una vera giurisdizione sui fatti esterni o esternamente manifestati, sieno poi questi privati o pubblici, sieno fatti dell'individuo o dell'uomo come padre di famiglia, o come deputato, o come senatore, o dell'uomo come ministro, o come imperante civile, o rivestito di qualsivoglia altra qualità: poichè tutti questi fatti sono umani, suscettivi di moralità e d'immoralità, di merito e di demerito, di punizione davanti a Dio e di premio: sono in una parola tali, che devono essere o approvati o condannati da una coscienza retta. E però, se la giurisdizione della Chiesa riguarda la coscienza, per ciò appunto o riguarda tutti i fatti e le stesse disposizioni del legislatore e del governatore civile, ovvero non ne riguarda nessuno, e allora ogni giurisdizione è abolita.

ADOLFO. Intendo benissimo, e per me sostengo, che il ministro non volle dir altro, quando disse, che la giurisdizione della Chiesa dev'esser concentrata nell'interno delle coscienze, poichè altrimenti non sarebbe cattolico. E conviene che le parole del ministro sieno interpretate ragionevolmente, e non farne uscire un senso assurdo e impossibile, ancorchè sembrasse questo il senso letterale. E per vero voi l'avete osservato, se le parole « giurisdizione concentrata nelle coscienze » s'intendessero della coscienza di ciascun uomo, non essendoci altre coscienze che le coscienze singole; quelle sarebbero parole assurdisime, ovvero di scherno, e non riguarderebbero più una giurisdizione della Chiesa, ma il giudizio che fa ciascuno delle proprie azioni; e del pari ne riuscirebbe un'assurdità o un empio scherno, se s'intendessero nel senso che la Chiesa dovesse giudicare dell'interno delle coscienze, senza che queste si manifestassero al di fuori colle parole e coi fatti, o che questi fatti esterni non fossero i primi ad offerirsi alla cognizione della Chiesa per dedurne gl'interni. Cose così insensate non si devono attribuire al ministro, e pur troppo si vuol calunniarlo dai malevoli, tirando sempre al peggio quello che dice: sono ben certo che voi converrete meco in questo, come ci converranno tutti quelli che amano la lealtà, e che desiderano sinceramente la conciliazione e non la discordia. Sia pure al sommo inesatta l'espressione, anzi io la riconosco per tale; ma se s'interpreta a quel modo che avete detto, cioè che la Chiesa possa esercitare la sua giurisdizione anche sui fatti esterni, però considerati in ordine alla coscienza, non c'è più nulla in essa da riprendere. Non voleva dunque negare il ministro alla Chiesa questa sorta di giurisdizione sui fatti esterni, ma voleva dire solamente, che la Chiesa non può esercitare la giurisdizione colla forza materiale, mezzo che non le è proprio, e che appartiene al solo governo civile. Ora la Chiesa eserciti pure questa giurisdizione sulle coscienze, il governo non gliela impedirà, e neppure il recente progetto di legge sul matrimonio civile le mette veramente ostacolo.

ALESSANDRO. Con voi è un piacere, Adolfo, si può intendersela: mi fosse riuscito così col nostro signor Avvocato, che sta qui taciturno forse non tanto ad ascoltarci, quanto a ripensare come assalirci di nuovo.

AVVOCATO. Non ne ho punto voglia, e pensavo che stasera tardano così le dame a scendere da' loro appartamenti.

ERNESTO. Vorreste appellarvi ad esse, o chiamarle in soccorso?

AVVOCATO. Non ho mai parlato di queste cose colla marchesa: ma che donna è quella! Quanto ingegno e quanto sapere, uniti a così rara modestia! Sono persuaso, che non sarebbe tanto fanatica, e intenderebbe la ragione meglio del signor Alessandro.

ALESSANDRO. Ebbene: accetto l'appello; quando verrà, la consulteremo; ma ora lasciatemi continuare. — Siamo dunque d'accordo, che il ministro avrebbe detto un nonsenso, se col mettere in mezzo una giurisdizione concentrata nelle coscienze avesse inteso d'una giurisdizione occulta e invisibile su cose occulte o invisibili, e che per non supporre che l'abbia detta così goffa, conviene intendere per *giurisdizione concentrata nelle coscienze* una giurisdizione non concentrata nelle coscienze, cioè esterna, visibile, cadente sopra de' fatti pure esterni e visibili, considerati però in ordine alla coscienza, ossia alle loro condizioni morali. Da questo intanto io cavo due conseguenze, che voi in nessun modo mi negherete: la prima, che dunque la Chiesa può condannare il progetto di legge sul matrimonio civile, e che a buon diritto la Chiesa subalpina lo condannò come contrario alla dottrina cattolica, al Concilio di Trento e alla buona morale; la seconda, che essendo la Chiesa giudice delle cose di coscienza, alla sua giurisdizione deve sottomettersi ogni cattolico, e anche il ministro che propose quella legge e che si dichiara altamente cattolico, e anche la Camera e il Senato e tutti i poteri dello Stato, nessuno eccettuato; poichè la Chiesa pronunciò entro la sfera della sua giurisdizione: se pur è vero che lo Stato riconosca la Chiesa cattolica e la sua giurisdizione. Che se il ministro tuttavia non si sottomette a questa giurisdizione della Chiesa, volendo esser cattolico, come poi diremo che l'abbia riconosciuta nelle parole dette al Senato? Come si avvera ch'egli non ha punto intenzione « di menomare alcuna « parte di quella giurisdizione, che, secondo la religione dello « Stato, compete alla Chiesa? » Voi ben vedete che questo è un problema difficile a risolversi; e vedete altresì, che qui non c'entra punto nè poco la questione della forza fisica e materiale; perchè la Chiesa non ce n'adopera, ma solamente decide nella pura relazione della coscienza e della moralità, dichiarando, che quel progetto non è coscienzioso nè morale, e che

s'oppono a quella religione, che nella coscienza d'un vero cattolico vale assai più di mille portafogli, e che è anche la religione dello Stato.

ADOLFO. Voi m'avete posto, secondo il vostro solito, alle strette: confesso che il ministro si deve essere su questo illuso, avendo io tutte le ragioni di credere che sia un uomo di buona fede.

ALESSANDRO. Questa buona fede peraltro mi par curiosa: riconoscere colle parole che la Chiesa ha giurisdizione di giudicare delle cose in relazione alla coscienza, e poi non sottomettersi a questa giurisdizione: dichiararsi cattolico, e poi proporre leggi contrarie ai decreti della Chiesa universale, e ostinarsi.....

ADOLFO. E che volete che vi dica? Questa è questione personale, e possiamo lasciarla da parte.

ALESSANDRO. Ma non è questione personale il sapere in generale, se un ministro cattolico poteva o no propor quella legge, se un ministro cattolico poteva riconoscere la giurisdizione della Chiesa sulle coscienze, e nello stesso tempo sottrarsene. Non è personale un'altra cosa ancor più importante, ed è la questione, se un governo che prima riconosce e poi disprezza la giurisdizione della Chiesa, pur dichiarando di non volerla punto menomare, saprà poi, un tal governo, lasciare libera questa giurisdizione, quando ella farà gli atti che le competono; ovvero, se, abusando del potere materiale che ha nelle mani, per questi atti appunto vesserà la Chiesa, ed accenderà in Piemonte una specie di persecuzione contro i suoi ministri. Poichè qual cosa mai non si può aspettare da un governo incoerente, la cui buona fede è di una natura così strana, che nel medesimo atto riconosce la giurisdizione della Chiesa e la conculca: dichiara di non volerla menomare, e le sottrae il vincolo morale e sacro che stringono i cattolici coll'unirsi in matrimonio; afferma che le appartiene ciò che riguarda la coscienza, e non l'ascolta, quando essa gli dichiara che colla sua legge egli offende la coscienza? Quale guarentigia dunque troverà nella fede o nella lealtà d'un tal ministro la giurisdizione della Chiesa, dico quella giurisdizione di cui parla il ministro stesso? Voi dicevate che non è il mezzo proprio della Chiesa la forza esterna, e che non deve esercitare la sua giurisdizione con questo mezzo. Davvero, che si può temere a' nostri tempi che la Chiesa venga a far valere le sue

ragioni con un esercito! Davvero, che c'è da spaventarsi, pensando alle baionette e ai cannoni che la Chiesa rivolgerà contro il Piemonte, se i suoi legislatori promulgheranno delle leggi irreligiose! Qual uomo di buon senso può temer questo dai nostri vescovi o dal Papa? Perciò non si vede punto la ragione, per la quale s'inculca tanto questa sentenza, che la Chiesa non deve ricorrere alla forza nell'esercizio della sua giurisdizione: le sono parole sprecate queste: ed anzi no, perchè, come dice il proverbio, gatta ci cova.

ADOLFO. E che volete dire?

ALESSANDRO. Io vi domando, se dovendo la Chiesa esercitare quella giurisdizione che riconosce colle parole lo stesso ministro, e protesta di non volerle menomare, deve far questo, non già colle armi materiali, che sarebbe strano il domandarlo, e non viene pure in mente a nessuno, ma colle parole, coll'istruzione e colla predicazione, il cui diritto le è dato espressamente da Gesù Cristo, colle sentenze e colle pene ecclesiastiche; ovvero se il ministro quando parla di una giurisdizione *concentrata nell'interno delle coscienze*, sia pure in quel senso in cui la vostra carità l'ha voluto interpretare, intenda ch'ella deva esercitarla col silenzio e col non far nulla?

ADOLFO. Voi con farmi tali domande celiate, e questo mi dispiace: scusate, mi pare che qui v'avvicinate a coloro, che si compiacciono di gettare il disprezzo sul governo e sui nostri ministri, tirando al peggior senso le loro intenzioni. Noi eravamo già intesi su di questo: avevamo detto, che è un dovere d'ogni cittadino l'intendere nel miglior senso quello che fa il governo, o dicono i suoi rappresentanti.

ALESSANDRO. Non celio punto, ma vi domando con tutta la serietà (perchè credo questo un punto principale della nostra discussione) se si vuol lasciare alla Chiesa un *mezzo esterno* per esercitare la sua giurisdizione sulle coscienze? ovvero si vuol privarla d'ogni libertà, e impedirle d'istruire, di predicare, di condannare e d'imporre pene ecclesiastiche? E in tutto questo voi vedete che non si tratta di forza fisica la quale s'introduce inutilmente nella questione. Ovvero se si vuol levarle ogni mezzo con cui esercitare la sua giurisdizione sulle coscienze, col pretesto forse che tutti i mezzi esterni appartengono al governo civile, e che la giurisdizione della Chiesa è concentrata nell'*interno delle coscienze*?

ADOLFO. Non vedo la necessità di queste interrogazioni, ma poichè volete che vi dica espressamente ciò che è da sè evidente, e che si dovrebbe sottintendere senza farne parola, vi risponderò, che quando s'accorda alla Chiesa una qualche giurisdizione, s'intende con questo stesso di accordarle i mezzi d'esercitarla, e che questi mezzi non possono essere che esterni, e la stessa parola *giurisdizione*, secondo l'etimologia, inchiude questi mezzi esterni, significando: dire, autorevolmente pronunciare, attribuire il diritto a chi spetta. Altramente non sarebbe giurisdizione: non sarebbe vero, che gliela si concedesse, e chi lo dicesse intendendo la cosa così, altro non direbbe che una sguaiata menzogna, cosa turpe ed obbrobriosa non solo al carattere d'un ministro, ma a qualunque onesto. Converrebbe esser privo di senso comune a dire che altri ha una giurisdizione, ma non ha alcun mezzo d'esercitarla.

ALESSANDRO. Siamo dunque di nuovo d'accordo, ed io lo sapevo prima; ma ho voluto che me lo diceste espressamente, acciocchè il nostro discorso proceda più schietto; e perchè non voi, ma quelli che la pensano tutt'altro da voi, usano appunto di questa gherminella: che prima vi dicono, che la Chiesa non deve far uso di forza esterna, e poi vi cavano una conseguenza maggiore delle premesse, cioè che la Chiesa non deve far uso di *mezzi esterni*, e su di questo equivoco vi piantano un sistema, cioè fanno le parti tra lo Stato e la Chiesa al modo del leone, dando allo Stato tutto l'esterno, e alla Chiesa tutto l'interno, che sfugge alla vista, all'udito e alle mani degli uomini e anche del Papa, e così concentrano veramente la sua giurisdizione nell'interno delle coscienze, cioè l'annullano. Edificato su questa comoda astrazione il loro sistema, ragionano poi così: se la Chiesa per mezzo de' suoi ministri insegna o fa predicare quello che non vuole lo Stato, lo Stato ha il diritto di carcerare i ministri della Chiesa, perchè abusano d'un mezzo esterno: se i parrochi o i religiosi negano la sepoltura ecclesiastica a qualche cristiano cattolico che muoia scomunicato, il governo ha diritto di cacciare i parrochi e i religiosi e anche i vescovi, e d'impossessarsi de' loro beni, perchè le preghiere de' funerali che si pronunciano ad alta voce sono cose esterne, e perciò appartenenti allo Stato: se i vescovi mandano fuori una lettera pastorale, colla quale istruiscono il loro clero e i fedeli, e non piace al governo, il governo ha diritto di confiscare quella lettera pastorale e di

cacciare di nuovo i vescovi dalle loro sedi, perchè le scritture e le stampe sono mezzi esterni, e soggetti però alla giurisdizione governativa: se la Chiesa dichiara che una legge civile s'oppona ai dogmi e agl'insegnamenti di Gesù Cristo, e che non si può in coscienza nè proporla, nè votarla, nè prestare la mano alla sua esecuzione, benchè tutto ciò dicano puramente in ordine alla coscienza e alla moralità, il governo ha diritto di muovere un processo alla Chiesa, di eccitare contro al clero la pubblica opinione, di scatenarle contro la stampa, e d'accendere anche una spiegata persecuzione, perchè la Chiesa si è servita di mezzi esterni, e tutto l'esterno è in balia del governo civile! Che ve ne pare? È questa la divisione a farsi tra la giurisdizione della Chiesa e quella del governo? O qual titolo meriterebbe un governo che così operasse, dichiarando nello stesso tempo di riconoscere la giurisdizione della Chiesa, di *non volerla menomare*, di esser cattolico e fedele alla Costituzione dello Stato da lui giurata, che dichiara nel suo primo articolo unica religione dello Stato esser la cattolica? Quest'è quello, mio caro amico, che mi dà molto a temere. Temo che se passa in Senato la legge sul matrimonio civile, e il Re la conferma, ovvero se non passando questa volta, il Ministero la ripropone un'altra, e la spunta, non solo ella ponga un nuovo ostacolo alla riconciliazione colla Santa Sede, di cui l'interesse stesso di questo Stato abbisogna al sommo; ma di più, sia una scintilla fatale che porti in mezzo di questo infelice popolo una vera persecuzione religiosa, e che i cattolici piemontesi abbiano a deplorare altri de' loro prelati sbanditi o vesati, e tra' fedeli stessi i più fermi e generosi nella fedeltà alla Chiesa, spogliati de' loro impieghi, recati davanti a' tribunali e martoriati con tutti quei subdoli o violenti mezzi, che non possono mancare a un governo che si burla a questo modo di tutto; e che per maggiore insulto e dileggio sa poi farsi da sè una piccola Chiesa di tutti i preti apostati, ribelli a' loro pastori, licenziosi, petulanti, e di cui tanti già a quest'ora egli accarezza e colma d'impieghi.

ADOLFO. Questo ripugna all'interesse dello stesso governo, a tutti i principii di libertà, e alla Costituzione. Io credo che il ministro, avendo riconosciuta espressamente una giurisdizione della Chiesa sulle coscienze (benchè v'accordi che non abbia usate espressioni chiare), e avendo con ciò impegnata la sua parola in faccia al pubblico, non discenderà a così fatte bassezze,

che riunirebbero la perfidia e l'ipocrisia la più impudente. Certo, se la Chiesa ha una giurisdizione, non le possono essere impediti i modi d'esercitarla, tra' quali i principali sono la parola che le ha affidata Gesù Cristo, e le pene ecclesiastiche.

ALESSANDRO. E pure, mio caro, abbiamo troppa ragione di temere, se consideriamo il saggio che ce n'è stato dato a quest'ora, e che non vi può essere ignoto: poichè non si sono forse frapposti ostacoli all'esercizio della giurisdizione della Chiesa, non solo colle arti dell'astuzia, ma coll'abuso della forza, colla vessazione e colla persecuzione? E ciò, quantunque la Chiesa non abbia mai ecceduto i suoi limiti, nè fatto uso d'altri mezzi che de' suoi proprii, di que' mezzi dico, senza de' quali niuna giurisdizione potrebbe esercitarsi?

ADOLFO. Non lo dissimulo, ma forse si deve in parte attribuire all'inesperienza del governo, e alla novità di questo sistema costituzionale, non ancora bene conosciuto presso di noi.

ALESSANDRO. La cagione vera non è il sistema nuovo, ma il sistema vecchio, voglio dire quello dei febroniani e dei ricchiani: non è il liberalismo, ma il *legalismo*, uscito dalle nostre università. Quest'è una fucina di sofismi ad uso d'ogni governo, qual forma o nome egli s'abbia; d'ogni governo che voglia fare il despota, specialmente se contro la Chiesa. Eccovene uno notissimo al nostro, e ad altri governi, coll'aiuto del quale si può sospendere, quando piaccia, ogni esercizio della giurisdizione ecclesiastica, coll'aria più bigotta che mai. « La Chiesa ha la sua giurisdizione, che noi rispettiamo altamente, siccome buoni cattolici, dicono questi signori, e che non vogliamo punto menomare, fino che fa *uso* de' mezzi suoi proprii; ma quando ne fa *abuso*, oh allora noi abbiamo tutto il diritto di metterle impedimento, e questo a vantaggio della stessa Chiesa, perchè l'abuso è ad essa stessa nocevole ».

ADOLFO. Io aborrisco da questa slealtà e perfidia.

ALESSANDRO. Ma voi converrete che l'espedito è appunto quello che usò il nostro governo contro l'arcivescovo di Torino; e non s'è contentato di dichiarare l'abuso, ma lo discacciò, a dispetto di tutti gli articoli della Costituzione, dalla sede arcivescovile, dalla quale va esulando già da più di due anni.

ADOLFO. Ho deplorato quel fatto con tutti i veri costituzionali, che d'accordo ci videro violati i due articoli 24 e 26 dello Statuto, col primo de' quali tutti i regnicoli, qualunque sia il

loro titolo e grado, sono eguali davanti alla legge, e però non può infliggersi loro pena, se non colla procedura comune dei tribunali; e col secondo è guarentita la libertà individuale. Ma ho attribuito questo fatto scandaloso e qualche altro simile alla debolezza del governo spaventato dai rossi, piuttosto che a una sua massima.

ALESSANDRO. E che importa, se il governo infranga lo Statuto per debolezza e per viltà, oppure per una massima, quando questa massima è invocata? Non s'invocò appunto *l'appello come d'abuso*, procedimento straordinario, e opposto agli articoli dello Statuto? E vedete voi dove conduca questo illiberalissimo principio, che il governo possa intervenire dappertutto dove e' vede abuso?

ADOLFO. Lo vedo pur troppo, e tanto, che se questa massima si abbraccia in un governo costituzionale, io dico che non c'è più la Costituzione. Poichè qual mai delle libertà è sicura, se il governo può dire, quando gli piace, senza che c'intervengano nè le leggi nè i tribunali, ma a puro suo arbitrio, che c'è abuso nell'esercizio di quelle libertà, e possa quindi procedere colla forza per rimuovere il preteso abuso? Questo è un usurpare e concentrare in sè tutta la giurisdizione de' tribunali ordinari, e invadere tutti gli altri poteri dello Stato, i quali non potrebbero più resistere al governo che coll'uso della forza, cioè colla sommossa. Se il governo ha il diritto di giudicare dell'abuso, senza forme, senza leggi, a tutta sua discrezione, e se ha il diritto d'eguire colla forza la sentenza ch'egli stesso proferisce in causa propria, chi non vede che non solo l'assolutismo, ma il dispotismo con ciò solo arriva al colmo? E quand'anche il governo non facesse uso di questo preteso diritto contro i forti, dai quali può temere resistenza, ma solo contro i deboli, qual è appunto la Chiesa, ci sarebbe più anche in questo caso lo Statuto, o non sarebbe questo una maschera sul volto della tirannide? E perchè è fatto lo Statuto, se non per tutelare appunto i deboli contro i forti? O forse fu trovato questo espediente per dare una nuova arma in mano ai forti, acciocchè sieno meglio aiutati a straziare i deboli? Insomma, qualunque sincero costituzionale, qualunque liberale onesto, qualunque uomo di buon senso, deve aborreire dal pensiero d'attribuire al governo il diritto di giudicare ad arbitrio dell'abuso della libertà e dei diritti dei cittadini, e molto più della giurisdizione della Chiesa; chè con questo solo prin-

cipio introdotto dai legulei si ritolgono slealmente al Piemonte tutte le libertà accordategli da Carlo Alberto.

ALESSANDRO. Pure questo abuso non è il solo cavillo, con cui il ministero trova la via d'eludere la Costituzione: ne ha degli altri a bizzeffe. Per esempio l'art. 29 dello Statuto dice, che tutte le proprietà senz'alcuna eccezione, sono inviolabili. Ma il governo ci fa il commento, e dice del suo, che non sono comprese in questo articolo le proprietà dei corpi morali, le quali così rimangono senz'alcuna guarentigia. In tal modo egli trova, anzi pone l'eccezione, dove la Costituzione la esclude espressamente. Potrei mettervi sott'occhio altri ed altri esempi, ma poichè quello che importa a noi al presente è il *pretesto dell'abuso*, considerate in che modo, pur adesso, il governo s'impadronisce del *diritto di petizione*, che è uno de' più importanti e innocui diritti che il sistema costituzionale garantisce (che garantisce? m'è uscita questa parola, e doveva dire promette senza garantire) ai cittadini. Col pretesto dell'abuso il governo lo sopprime di fatto, quando gli piace sopprimerlo. Certo che non gli piace sempre: non gli piace quando lo aiuta ne' suoi disegni, o quando sta nelle mani di quelli che gli fanno paura. Ma quando quel diritto è rivolto a temperare la sua prepotenza (ed è appunto inventato per questo, ed è appunto per questo costituzionalissimo) nè sono i rossi, cioè, i violenti che l'esercitano per questo, ma gli uomini che ragionano pacificamente perchè sono morali e religiosi, oh allora eccovi la circolare del ministro degl'interni agl'intendenti, allora c'è abuso, lo Stato è in pericolo, le libertà sono in pericolo, dunque...

ADOLFO. Quand'io sono partito da Torino, non era ancora pubblicata la circolare di cui parlate, e in questi giorni non ho più letto gazzette, perciò non l'ho veduta.

ALESSANDRO. Eccovi la *Gazzetta Ufficiale* del 6 corrente; leggete.

ADOLFO (*Legge*): « Il progetto di legge sul matrimonio, presentato dal governo al Parlamento, è occasione o pretesto per suscitare agitazioni nel paese, specialmente per mezzo di petizioni ». . . È inesplicabile questo « specialmente per mezzo di petizioni », perchè è lo stesso che dire: « specialmente per un mezzo onesto e giuridico », quasichè l'esercizio d'un diritto costituzionale aggravi la colpa! E poi, che cosa c'entra l'agitazione del paese? Non ogni agitazione è illecita nel sistema co

stituzionale, anzi talora è necessaria un'agitazione pacifica: e se quest'agitazione prorompe in violenze ed in disordini, tocca al governo colla sua vigilanza a prevenirli, impedirli, o reprimerli senza prendersela col diritto di petizione, e intralciarne o impedirne direttamente o indirettamente l'esercizio. — « Il diritto di petizione, quando è legalmente esercitato, quando è l'espressione libera ed indipendente dei voti e dei desiderii dei cittadini, quando non offende le libere istituzioni e le leggi, vuole essere rispettato... » Diamine! Sempre vuol essere rispettato il *diritto* di petizione, se è un diritto! E poi qui c'è l'aperta distruzione di questa nostra libertà; poichè è un distruggerlo l'imporgli la condizione ch'esso sia l'espressione libera ed indipendente dei voti e dei desiderii dei cittadini. Se il governo si arroga l'autorità di giudicare quando ci sia o non ci sia quest'espressione *libera ed indipendente*, non solo egli mette le mani nella Costituzione, ma la soggioga sotto il suo proprio potere. Ogni qualvolta non gli piace l'esercizio di questo diritto (e il simile può dirsi di qualunque altro che a tutti i cittadini attribuisce la Costituzione), egli giudicherà, che in quel caso il *diritto di petizione* non sia l'espressione libera ed indipendente dei voti e dei desiderii dei cittadini, e si crederà allora licenziato a impedirlo, a punire i cittadini che ne usano! E ancora, è egli possibile che il governo possa conoscere quando il *diritto di petizione*, come s'esprime la circolare, sia l'espressione libera e indipendente dei desiderii dei cittadini? Quante ricerche in tal caso dovrebbebb'egli far precedere per rilevare i voti e i desiderii che pur sono racchiusi negl'interni degli animi? E perchè poi s'esercita il diritto di petizione, se non per far conoscere appunto al governo stesso e al Parlamento i voti ed i desiderii dei cittadini? Che se il governo li conosce prima della petizione (ed è necessario che li conosca per giudicare se i voti e i desiderii espressi nelle petizioni furono sinceri e liberi, o nol furono), questo diritto è del tutto superfluo. Oltre di che il parlare con quei modi che usa il ministro nella sua circolare è sommamente sconveniente e disonorevole pel paese, chè egli sembra, che i cittadini che fanno le petizioni non sapessero da sè stessi ricorrere ai tribunali per guarentirsi dalle violenze, se venissero violentati: dico dalle violenze reali, e non da quelle che potessero nascere nell'immaginazione del governo, che non possono dare fondamento ad alcuna procedura nè politica nè giuridica. Che

se delle violenze ce ne sono state, come il governo suppone, perchè non è egli intervenuto, se non a impedirle, a reprimerle? Nessuno può indicarne un caso solo. Ma il più che mi fa sdegno in queste parole della circolare, si è il supporre che coll'esercizio del *diritto di petizione* si possano offendere le libere istituzioni, quando l'esercizio di quel diritto non è appunto altro che una libera istituzione. S'accinge dunque il ministro a muover guerra a una libera istituzione a nome delle libere istituzioni! — « Ma « ove risulti che vi siano intrighi, raggiri, frodi, violenze, minacce, insidiose supposizioni, mercè le quali si cerchi traviare « l'opinione pubblica, come sarebbe, pel progetto di legge suddetto, il far credere che il governo abbia tendenze anticattoliche, allora non si deve tralasciare di tener dietro a tali maneggi per scoprirne gli autori, fautori o complici, e denunciarli « recisamente al fisco, perchè sieno resi impotenti nei loro sinistri fini... » Che fecondità di ritrovati! Qui non c'è un pretesto solo, ma una nube di pretesti, co' quali il governo può fare alto e basso dello Statuto come gli piace. Si calunniano i cittadini che vogliono fare le petizioni, attribuendo loro de' *sinistri fini*, si perseguitano le intenzioni! Ma soprattutto mi ributtano queste continue petizioni di principio: Il diritto di petizione è fatto, acciocchè il governo conosca la pubblica opinione, e il governo si arroga di giudicare quando la pubblica opinione sia traviata, e quando si cerchi di traviarla col mezzo delle petizioni: il governo s'arroga, nel caso particolare, di giudicare che la pubblica opinione è traviata; quando la pubblica opinione in quella vece è in diritto di giudicare che il governo col suo progetto di legge sul matrimonio civile mostra delle tendenze anticattoliche; ma perciò appunto il governo giudica che è traviata: il governo nello stesso tempo s'arroga di giudicare qual sia il vero cattolicismo e quale non sia il vero; e ciò in questo stesso momento, nel quale tutti i vescovi dello Stato d'accordo hanno dichiarato anticattolico il suo progetto di legge. In onta a questo giudizio competentissimo, il laicale governo, del tutto incompetente, non solo giudica che sia un traviare la pubblica opinione il far palesi le tendenze anticattoliche di quel progetto, ma a dirittura ricorre alla forza bruta e ordina « di tener dietro a tali maneggi per scoprirne gli autori, fautori o complici, e denunciarli recisamente al fisco, perchè sieno resi impotenti nei loro *sinistri fini* ». Ah, mio caro Alessandro! adesso sono con voi

nel credere che ci si minacci una persecuzione della Chiesa: questa circolare mi fa aprir gli occhi, e mi arrendo interamente alle vostre assennate osservazioni: poichè se c'è materia che appartenga alla giurisdizione ecclesiastica, questa è certo la *dottrina cattolica*, e questo è certo affare di coscienza. Sono con voi che le dichiarazioni che faceva il ministro di riconoscere la giurisdizione della Chiesa, e di non volerla menomare, non erano che parole ipocrite, poichè qui si vede chiaro, che in un punto dogmatico, intorno al quale la giurisdizione della Chiesa è indubitabile (e se non ne ha in questa materia, non ne può avere in un'altra) il governo contrappone il suo giudizio e la sua giurisdizione sostenuta dalla forza, al giudizio pacifico ed alla giustizia della Chiesa, e dichiara che il far credere che il presente progetto di legge, e di conseguente il governo che l'ha proposto, abbia tendenze anticattoliche, sia un traviare la pubblica opinione. È chiaro più che il sole, che in questo modo non resta più alla Chiesa alcun mezzo d'insegnare la verità cattolica, e di condannare gli errori ad essa opposti, se al governo resta il diritto di giudicare che tutto questo sia un traviare la pubblica opinione, e quindi di punire quelli che in questo modo la traviano, i primi de' quali sono tutti i vescovi dello Stato fondati sui sacri canoni e sulle leggi della Chiesa universale, e sulla tradizione costante de' secoli. Una tale autorità in mano del poter laicale, quant'è ridicola, altrettanto è iniqua e tirannica; altro che liberale e costituzionale! Il minacciar di punire coloro che dichiarano anticattolico il progetto di legge ministeriale, e sono tutti i cattolici dello Stato, è già un primo passo di quella persecuzione che voi temevate... « Il governo è fermamente deciso di « prevenire e reprimere, occorrendo, qualunque atto che possa « turbare l'ordine o versare il disprezzo sulle leggi ». Qui non si tratta di leggi, si tratta d'un semplice progetto ministeriale, e di illuminare il Senato che deve votarlo colla pubblicità della discussione, e che deve conoscere l'opinione pubblica anche col mezzo delle petizioni. Non m'avrei immaginato mai una circolare di questa fatta.

ALESSANDRO. Così è: siamo ridotti a dover fare un grande atto di coraggio civile e religioso per confessare pubblicamente le verità della nostra fede cattolica. A questo modo il nostro ministero intende la libertà di coscienza, e lo sa il consigliere di Cassazione conte Costa, che avendo pubblicato un libro as-

sennatissimo, e rispettosissimo all' autorità, sulla questione del matrimonio civile, pur adesso viene tradotto come un reo davanti ai magistrati. Vedete già l' *ante reges et praesides ducemini propter me*. E non dubitate che manchino molti di quelli che si dicono liberalissimi d' adulare e celebrare tali arbitrii del governo, desiderando di procacciargli anche la gloria di persecutore della Chiesa. Leggete qua questo periodo del *Risorgimento* (1).

ADOLFO (*Legge*). « Fattori per antica convinzione della separazione assoluta delle due società, non avremmo ad inquietarci se questo sistema già fosse attuato. Ma finchè non lo è, finchè dura la reciproca immistione dello Stato nella Chiesa e della Chiesa nello Stato egli è evidente che questi deve aver ricorso ai mezzi che la legge attuale gli sopperisce: e non è dubbio che nei provvedimenti legislativi emanati in altra epoca, e non mai in seguito abrogati, sia per trovare il governo tutta quella efficacia di repressione che possa essere resa necessaria dalla opposizione del clero ». Oh Dio! reprimere la opposizione del clero! Che cosa è questa opposizione, se non l' insegnamento della dottrina cattolica che il clero deve dare ai popoli per l' ordine che n' ha ricevuto da Gesù Cristo? Che cosa è, se non la giurisdizione che la Chiesa esercita col mezzo della parola condannando le dottrine perverse? Si esorta dunque il governo a continuare nell' opera di opporre dottrina a dottrina, la sua teologia alla teologia della Chiesa, lo si eccita a metter fuori l' ugne, a far uso della forza per reprimere il clero che insegna la dottrina di Gesù Cristo, e che solo ha diritto d' insegnarla, e che esercita quella giurisdizione sulle coscienze, che il ministro in pari tempo riconosce e dichiara di non voler menomare! E poi, il clero? Si fa presto a dire il clero. Forse il giornalista non sa, che il clero significa tutta la Chiesa docente. E nel caso nostro infatti, per quel clero di cui si parla, si intendono tutti i vescovi dello Stato, nessuno eccettuato; ed è ben chiaro che dai vescovi non si divide il clero inferiore, come neppure la massima parte dei cittadini dello Stato, poichè la massima parte dei cittadini degli Stati Sardi è certamente cattolica. Il giornalista dunque consiglia il governo a niente meno di questa piccola bagattella, di reprimere efficacemente, ricorrendo ai mezzi che la legge attuale gli sopperisce, tutti i vescovi ad un tempo, tutto il clero inferiore che non si ribella

(1) 23 luglio 1852.

a' suoi vescovi, tutti i cittadini che non si dividono dai loro pastori! Davvero che questo è un bell'ardire, e una sana e una previdente politica! Appena un imperatore de' primi tre secoli, nella sua cecità, avrebbe osato tanto. Queste dunque sono le glorie nostre nazionali! E il governo sembra pur troppo che porga gli orecchi a queste lezioni e conforti di persecuzione!

ALESSANDRO. Già sapevo quanto ripugni la mala fede e l'empietà ad un carattere leale come il vostro, e m'aspettavo che appena ce l'aveste veduta, non solo sareste venuto con me, ma vi sareste commosso di giusto sdegno.

ADOLFO. Certo, la giurisdizione della Chiesa non può essere ammessa con sincerità da un governo che si riserva il diritto di giudicare se ci sia abuso, e di reprimere il preteso abuso, e ciò colla forza brutta, anche quando la Chiesa non fa uso d'altri mezzi che de' suoi proprii, cioè della parola con cui insegna, lega e scioglie, e pronuncia giudizi sulla dottrina e sulla morale. L'esercizio di questa suprema giurisdizione implica necessariamente che la sola Chiesa sia il giudice del modo con cui la deve usare, e che nessuna podestà della terra le possa dire: voi ne usate male, e vi punisco per ciò. Se un governo temporale potesse dir questo, già ci sarebbe un'altra giurisdizione nello stesso ordine, nelle stesse materie dottrinali, religiose e morali, superiore a quella che la Chiesa ha ricevuta da Gesù Cristo. In tal caso il governo sarebbe un'altra Chiesa sopra la Chiesa cattolica: sarebbe una Chiesa non già istituita da Gesù Cristo, ma creata dagli uomini, e questa nuova maestra di dottrina, questo nuovo giudice di controversia, eserciterebbe una giurisdizione ecclesiastica, non già coi mezzi pacifici della parola e dell'autorità, che sono i proprii della Chiesa, ma colla materiale violenza, com'è quella che ora minaccia al clero il nostro governo. Da qual parte sia l'abuso, è evidente: è evidente qual sia l'abuso d'autorità che si dovrebbe veramente reprimere.

LA MARCHESA.

Stava Adolfo dicendo queste parole, quando, trascorsa già alquanto l'ora della comune conversazione, sopravvenne la Marchesa colle sue due figlie. Per la sopravvenienza delle dame, essendosi tutti mossi dal loro luogo, rimase interrotto il ragionamento. Poichè restava ancora ad Alessandro a dimostrare se-

condo la sua promessa, quanto si starebbe male lo stesso governo civile, se si restringesse il suo potere a giudicare delle azioni soltanto considerate nel loro essere materiale, e come un così fatto sistema, che pretende spartire l'autorità tra la Chiesa e lo Stato in guisa, che a quella spetti il solo elemento morale a questo il solo elemento materiale delle azioni umane, sia privo affatto di senso, e impossibile non solo a praticarsi, ma anche a concepirsi. Adolfo però dichiarò ad Alessandro che intendeva di rimaner creditore, e d'esigere da lui, quando che sia, il suo credito. Poco stante entrarono pure il sindaco, il medico, il maestro di scuola e le altre persone più civili del villaggio, solite a unirsi in quella sala a pian terreno per leggervi i giornali a cui era associato Alessandro, e per cambiare tra loro quattro chiacchiere sulle novità correnti; ma quella sera vennero, anche più numerosi del solito, alcuni che già conoscevano la marchesa per ossequiarla, altri che non la conoscevano ancora se non dalla gran reputazione che ne correva, per curiosità di vedere e per l'onore di fare la conoscenza dell'illustre donna. Come si può immaginare, ciascuna di quelle *notabilità* del luogo avea preparato il suo complimento, uno più spiritoso dell'altro, da fare alla marchesa, la quale rispose a tutti con quella grazia e con quella bontà, colla quale soleva rendere contenti ed obbligati di sè quanti parlavano con esselei.

Dopo i primi discorsi dunque, Ernesto che pur desiderava di far intendere alla madre come le sue idee s'erano alquanto modificate dopo uditi i ragionamenti d'Alessandro: «Sa ella, disse, mamma, che ho trovato qui in Alessandro un gran liberale, uno che ama ed apprezza la libertà quanto l'amo ed apprezzo io?»

MARCHESA. Stando di sopra, ho inteso fin colassù, che ferveva tra voi altri una gran disputa, e non finiva mai, ma la voce che strillava più di tutte, benchè di rado, mi pareva quella dell'avvocato. Qual argomento discutevate?

L'avvocato che, sentendo tutto il peso della sconfitta riportata, da molto tempo si stava mutolo e di mal umore, non udì troppo volentieri che la marchesa proferisse il suo nome: pure fattosi animo — tanto più che Alessandro era uscito in quel momento della stanza — per coprire la sua vergogna con una maggiore disinvoltura, prese la parola, e cominciò a dire che s'era agitata la questione intorno al progetto di legge sul matrimonio

civile, e ch'egli solo l'avea difeso contro tutti. E qui con una eloquenza avvocatesca, che chiudeva la bocca a quanti c'erano presenti, si fece a spifferare tutte le viete e cavillose dottrine de' legali, e specialmente quelle degli autori del Codice francese, deplorando altamente, che mentre quasi tutte le nazioni europee avevano già da molto tempo fatto questo immenso avanzamento nella civiltà, cioè quello del matrimonio civile, al Piemonte si contendesse ancora un simil progresso a cagione dei pregiudizi d'alcuni, che non intendevano la vera questione. Mentre poi egli andava narrando le cose dette co' compagni a suo modo, o ampiamente dissertando su' luoghi comuni, il sindaco, col medico e cogli altri del paese, davano continui segni d'approvazione ora col capo, ora cogli occhi, or colle mani, o con un bravo, o con qualche esclamazione di maraviglia per que' stringenti e nuovi argomenti dell'avvocato, andando tutti a gara qual si mostrasse il più avanzato progressista.

Ma Ernesto che avea sempre sogghignato durante la tiritera dell'avvocato, finito che ebbe di parlare: « Con mamma, gli disse, avvocato mio, siete stato più eloquente che con Alessandro; non so poi se l'abbiate meglio convertita ai vostri principii ».

MARCHESA. Se si trattasse di una materia puramente legale o politica, a noi donne veramente converrebbe tacere; ma quest'è cosa che ci riguarda intimamente, è cosa di famiglia e d'intendercene anche noi, e forse n'abbiamo un dovere più stretto che n'abbia uno scapolo com'è il signor avvocato.

E detto questo, voltasi alla sua bambina che avea a lato: « Tu, Gigia - disse - va' a giocare colla tua *Bona*, chè forse t'annoiaresti in una conversazione così seria ». Allora la figlia maggiore alzandosi anch'essa domandò alla madre il permesso d'uscire colla sorella minore, ma la marchesa le disse: « No, tu resta, che a te questi discorsi possono servire d'istruzione ».

Adolfo allora, ed Alessandro stesso che era rientrato, avendo altissima stima del senno ed anche della dottrina di quella dama coltissima, si fecero a pregarla che volesse anch'essa dire il suo sentimento: e incontanente tutti gli altri, eccetto l'avvocato, che s'era ben accorto che la sua arringa non avea ottenuto un grand'effetto sull'animo di donna Caterina, si unirono a pregarla con somme istanze di parlare, dichiarando di volerla avere per giudice in quella gravissima controversia. — « Per amore del cielo disse la marchesa, volete avere per giudice una donna in una

questione tant'agitata siccom'è questa? Parrebbe, che, quasi poco contenti della scienza, di cui non pochi di voi siete così abbondantemente forniti, voleste ricorrere a chi non ha punto scienza, sulla speranza d'incontrare forse in un po' di buon senso la soluzione dei dubbi che la scienza stessa vi cagiona!»

Tutti replicarono, che se alle savie e gentili donne s'attribuiva come dote comune un fine buon senso, in donna Caterina s'ammirava troppo di più; e tanto insistettero, non tutti a dir vero con uguale delicatezza di modi, che la marchesa, parte per levarsi d'attorno quella molestia, parte fors'anco per un certo desiderio di rendere piena testimonianza alla verità, in materia importante, circa la quale avea sempre seguite tutte le discussioni, e s'era formata una chiara e ferma sentenza, dopo aver tentato invano di dispensarsi e modestamente esimersi dal favellare, prese il partito di cedere, e incominciò a dire così:

— Veramente se credessi lecito non avere un'opinione nella materia di cui si tratta, questa volta bramerei non averne alcuna, ben vedendo che, avendola, mi trovo dissenziente da molti personaggi dottissimi e che altamente stimo, tra' quali anche dal nostro signor avvocato. Ma l'intendimento, come voi sapete, non è sempre libero, se la verità gli si mette davanti con certa chiarezza, e però non posso negarvi che nella questione presente un'opinione non mi manca, e dirò anche una persuasione fermissima, e questa, crederei d'essere troppo scompiacente, se più a lungo m'ostinassi di tenervi celata. Ma se a questo m'induce la vostra gentile insistenza, non crediate però ch'io, donna, punto m'inducessi mai ad accettare l'incarico di giudice, che per soverchia gentilezza voi m'offerite, tra di voi uomini, e così addottrinati. Lungi da me fin l'ombra di una tanta e così cieca presunzione. Al che aggiungete, che le opinioni non ammettono veramente altro giudice che il divino. Che se pure il peso di qualche umana autorità può, in alcuni che rimangono sospesi, dare il tracollo alla bilancia della persuasione, conosco abbastanza che io non ne ho alcuna, e però che il mio sentire non aggiungerebbe un solo scrupolo sull'uno o sull'altro de' due bacini. Vi dirò dunque quel ch'io sento sull'argomento, ma a questo espresso patto, che non v'aspettiate punto da me alcuna erudizione, o ch'io mi addentri in alcuna discussione co' giureconsulti; chè nè ho studiato di legge, nè giungo per vero colla mia mente fino alle loro sottigliezze ed astrazioni: il che dico

perchè in questi due anni in cui s'è di continuo e da per tutto, e ne' giornali e nelle private conversazioni, agitato l'argomento del così detto matrimonio civile, ne ho preso un saggio bastevole, e quasi volli dire un soverchio. Vi dirò dunque schiettamente il concetto, che e da' discorsi uditi da molti, e da' molti pensieri, che, com'è naturale, non si poteva a meno di farci sopra, mi sono formata di tale questione, tutt'alla buona però, e appunto, come mi pare, secondo il senso comune, che, dalla natura, come voi dicevate, nè pure a noi donne è del tutto negato, molto più poi secondo que' principii che ho appresi dalla nostra santissima religione, nel seno della quale ho avuto la grazia di nascere e d'essere educata.

Che il matrimonio sia un Sacramento, come abbiamo tutti imparato, quest'è un dogma. Ora che cosa si vuol fare, io più volte domandai a me stessa, coll'istituire un matrimonio civile? Un matrimonio che, in onta alla Chiesa, si stringe in virtù della sola legge civile! Evidentemente s'intende con ciò d'istituire un matrimonio che non sia sacramento. S'intende dunque di fare direttamente il contrario di quello che ha fatto Gesù Cristo. Gesù Cristo ha fatto il matrimonio un Sacramento, il legislatore civile pretende di fare il matrimonio non-sacramento. Chi è dunque questo legislatore civile? Egli è un uomo, che gareggia d'autorità con Gesù Cristo, e che ha la temerità di volgergli col fatto stesso queste parole: «Voi colla vostra autorità divina avete istituito il matrimonio Sacramento, io colla mia autorità umana istituisco il matrimonio non-sacramento: le nostre due autorità sono uguali, indipendenti, supreme». Quale orrore, miei signori! Mi fa ma'e a dover pronunciare bestemmie di questa sorta. Che una creatura tenga questi discorsi al Creatore! Che un uomo corruttibile s'arroggi un'autorità, che stia al pari, ed anzi lotti con quella di Gesù Cristo! Non vi fa ribrezzo? Rimontiamo anche più su. Iddio autore della natura umana istituì il matrimonio fin da principio, prima che Gesù Cristo lo rendesse un sacramento; Gesù Cristo medesimo ce l'ha insegnato quando disse, che «Iddio congiunse l'uomo e la donna». Ma ora ascoltate quanto avviene, e di cui siamo spettatori, e giudicate. Tra gli uomini, a cui Iddio ha parlato e tra i quali ha istituito il matrimonio, ne esce uno, ovvero alcuni collegati insieme, e alzando la testa, dicono a tutti gli altri uomini: «Se Iddio ha istituito il matrimonio tra gli uomini, anche noi istituiremo il matrimonio, isti-

tuiremo un matrimonio nostro proprio, colla nostra propria autorità, contrapporremo il matrimonio istituito colle leggi che facciamo noi, a quello di Dio: così l'autorità nostra sarà pari a quella di Dio». Che ve ne pare di questo discorso? Non è un'ipotesi vana ed impossibile quella che io vi espongo: gli uomini che tengono tra di loro tali discorsi, noi gli abbiamo sott'occhio, sono quelli che ci governano, e che dicono di difendere i diritti dello Stato, l'autorità dello Stato. Se questi sono i diritti dello Stato, voi vedete, che questi diritti sono stati insegnati primieramente da colui che disse: « Voi sarete siccome gl'Iddii ».

Ma poichè s'è discorso tanto su questa materia, ho udito più volte degli uomini di fôro e di governo credere di giustificarsi dicendomi, che « il matrimonio civile si stabilisce per gli uomini che hanno perduta la fede e che non credono più che il matrimonio sia d'istituzione divina, nè un Sacramento: che il governo deve dunque fare, a posta per essi, un matrimonio a parte, che sia civile, e non d'istituzione divina, così esigendo la libertà di coscienza e lo spirito progressivo del secolo ». Mi sovvenivo a questi discorsi che la scusa sarebbe stata opportunissima anche per Aronne, quando il popolo ebreo gli chiese di fabbricargli degli Dei di metallo, ed egli fuse loro il vitello d'oro, e non so se forse i nostri politici avanzati direbbero appunto che così dovea fare per lo stesso principio della libertà di coscienza. Ma nello stesso tempo mi richiamavo alla mente quelle terribili parole, che Mosè dal Sinai disse ad Aronne: « Che cosa t'ha fatto questo popolo, per indurre sopra di lui un sì gran peccato? » E questo popolo è ora il piemontese, e la dimanda di Mosè se la può raccogliere, a cui tocca.

Oltre di chè, quella scusa mi pareva per ogni lato insulsa. Poichè o il Governo crede di avere un'autorità sufficiente per istituire un matrimonio diverso da quello istituito da Dio, crede che ci possa essere un matrimonio che sia puramente un'istituzione civile, e in tal caso il governo stesso professa l'incredulità, e non c'è bisogno di rivolgersi per iscusa all'incredulità altrui; o crede che l'istituzione del matrimonio sia cosa superiore di sua natura alla legge civile e ad ogni potere umano, e in tal caso egli, per compiacere agl'increduli, s'incarica di fare l'impossibile, quello che egli stesso crede impossibile, come appunto Aronne, che quando il popolo incredulo gli disse: « fab-

bricaci degli Dei che ci precedano nel viaggio », egli fece loro il simulacro insensato d'una bestia, e si cantò: « Questi sono gl'Iddii tuoi, o Israele, che ti cavarono dalla terra d'Egitto ». Così si può cantare anche dai nostri legislatori al Piemonte, dopo istituito il matrimonio profano in virtù unicamente della legge civile e in opposizione della legge di Dio: « Questo è il matrimonio, o Piemonte, che fece prosperare fino a questo giorno le tue onorate famiglie! » O crede dunque il nostro governo che il matrimonio possa essere fattura delle mani degli uomini, ed in tal caso ha rinunciato egli stesso alla fede; o, quando promette di creare un nuovo matrimonio, sa di non creare che un simulacro del vero ed unico matrimonio, e ignominiosamente mentisce in faccia a Dio ed agli uomini, per compiacere a' miscredenti.

Ma gli ebrei ed i valdesi, mi si diceva, ch'è sono nello Stato, non riconoscono nel matrimonio un Sacramento. — Male certamente per essi; ma il governo coll'ammettere i loro matrimoni, non si assume con questo l'incarico di creare perciò un matrimonio civile, non si usurpa l'autorità di Dio. Le leggi stesse della Chiesa non si applicano ad essi, di modo che se due coniugi valdesi entrano nel seno della Chiesa cattolica, la loro unione è considerata per valida, e vero sacramental matrimonio, senza che si obblighino ad alcuna religiosa cerimonia; e così pure se due coniugi ebrei ricevono il battesimo, il matrimonio loro, valido anche prima, diviene con ciò solo sacramento di Gesù Cristo. Non è dunque in questi casi la *legge civile* che fa il matrimonio degli ebrei e dei valdesi, ma gli accetta, e la Chiesa stessa non vi s'oppone. Un matrimonio all'opposto qual è quello immaginato dai legisti nel seno dell'incredulità francese, il quale ripete la sua esistenza dalle leggi civili, un matrimonio che lo Stato vuole costituire colla sua autonomia, un matrimonio che esiste o non esiste unicamente in vista della legge, fondato su questo principio « l'essenza del matrimonio è il contratto civile », altro non è, miei signori, che un atto d'ateismo, una professione pubblica e legale d'incredulità, un atto d'orgoglio che fa dire all'uomo: « sarò simile all'Altissimo ».

Per chi dunque si vuol fare una legge di questa sorta, e a vantaggio di chi? Il legislatore che istituisce in questi nostri Stati « un nuovo matrimonio » separato affatto dall'elemento religioso, un matrimonio ateo, e non ne riconosce altro (supponen-

dolo coerente a sè stesso), perchè non ammette alcun altro titolo fuori di quello della *legge civile* pel quale un matrimonio esista; un tale legislatore, qual porzione de' cittadini prende in vista, quale vuol gratificare colla sua legge? Vediamolo. Conviene negli Stati di Sua Maestà separare i protestanti e gli ebrei, perchè questi hanno il loro proprio matrimonio, e non è necessario che se ne costituisca per essi un nuovo: conviene separare i cattolici, buoni e cattivi, che abbiano conservato un briciolo di fede, perchè questi riconoscono che il matrimonio è sacro, è un Sacramento istituito da Cristo. Dopo separati e sottratti tutti costoro dal novero totale de' cittadini, quanti e quali ce ne rimangono? Credo, o signori, che noi non troveremo più che una frazione ben piccola, sempre troppo grande certamente, ma ancor piccolissima, per grazia di Dio, in confronto dell'immensa maggioranza di tutti gli altri: e questa è quella *frazione minima* di cittadini, per la quale si fanno tali leggi; non solo minima, ma oltrecciò incerta, vivente nell'ombra, sconosciuta, di tal natura, intendo, che non si trova verun carattere esterno, col quale un cittadino si possa dire con sicurezza che le appartenga, e sopracciò una frazione innominata e oscillante, nella quale di secreto entrano questi e n'escono quelli ogni giorno senza che nessuno sel sappia, o che possa comparire nelle statistiche governative. Ora io ho sempre inteso dire, che le leggi si devono fare a beneficio universale, e non a favore d'una frazione che non ha nome, con danno e dolore della gran massa degli altri cittadini. Questi pochi dunque che colla volontaria incredulità si separano dalla religione de' loro padri e da quella dello Stato, ecco i prediletti, ecco i privilegiati, pei quali si fanno le nostre leggi! Siamo dunque tutti arrivati ad essere in balia di cotesti pochi? Questa mano di gente è dunque quella che impone a sua volontà le leggi ai legislatori del Piemonte? Onde mai ciò? Che di questa sola si vogliano contentare i capricci, o che di questa s'abbia vigliaccamente paura? Se la Francia, per mezzo d'una rivoluzione inaudita, dopo avere infranti tutti i vincoli sociali, e ucciso il re, e scannati i sacerdoti, e abolito il cristianesimo, e adorato idoli di carne, pervenne anche all'invenzione del matrimonio civile ed ateo, chi se ne farà meraviglia? Ma che il Piemonte, questo regno mantenutosi sempre fin qui religioso e savio, per una deplorabile abitudine d'imitazione, come la scimmia, che, preso il rasoio, si taglia la gola, voglia emulare quello

spirito d'ateismo e di paganesimo, e nel tempo della libertà, introdurre colla forza il culto dello Stato-dio, questa è un'aberrazione, che difficilmente mi pare potersi spiegare. In un altro momento, in cui le menti fossero più sedate, e non così alterate e confuse, come l'hanno fatte al presente e la stampa de' partiti, e la falsa dottrina del governo, e la impunità della licenza, se un uomo, un ministro si fosse innalzato in qualche assemblea di piemontesi, e avesse proposto di fare agli assembrati una legge unicamente a favore « degli increduli », si sarebbe sollevato, senz'alcun dubbio, un fremito d'orrore contro di lui, accusandolo di gravissima ingiuria all'intera nazione, col solo supporre l'esistenza tra noi di questa classe, che, anche esistendo, dovrebbe nascondersi, e non erigerle un pubblico monumento, e col supporla così numerosa, così importante da richiedere una legge solo per sè. Sebbene ancora adesso, io credo, s'avrebbe vergogna di inserire nel progetto, che la legge si fa per gli increduli, benchè questo si dica dappertutto quasi a giustificazione della legge stessa. Poichè a me stessa è avvenuto d'udire un deputato rispondermi: « E che volete? La legge non è fatta pei cattolici, ma per quelli che hanno rinunciato alla religione ». Se la cosa è così, perchè dunque si arrossisce d'inserire questa confessione vergognosa nella legge stessa? Io di questo consiglieri i nostri legislatori, e se il pudore li ritiene dal farlo, riconoscano che hanno una ragione assai maggiore di vergognarsi, dissimulandolo. Che dico dissimulandolo? Anzi essi propongono una legge sul principio assoluto dell'autorità che ha lo Stato di creare da sè solo, come autorità suprema, il matrimonio, una legge che deve valere per tutti egualmente, quasi supponendo che tutti egualmente i cittadini piemontesi avessero abbandonata la propria fede. Così s'insultano tutti i piemontesi, s'offende la coscienza di tutti, e a chi ne domanda una ragione, si risponde: « per lasciar libera la coscienza di quelli che tra noi non hanno coscienza! »

Da vero, che io non ho mai inteso, che alcun savio, nè degli antichi, nè dei moderni, nè dei cristiani, nè degli stessi gentili, un Platone o un Cicerone a ragion d'esempio, riputasse per i migliori tra i cittadini coloro che non avessero alcuna religione: anzi questi savii riconoscevano nella religione la base più ferma alla consistenza e l'elemento più necessario alla prosperità degli Stati. Ora però si parte dal contrario principio. Quel pizzico di

gente, che si vanta d'aver rinunciato alla religione dello Stato, e di non averne più alcuna, è considerata ed è trattata da quelli che fanno le nostre leggi, siccome il fiore, la porzione più eletta, e privilegiata. E come una volta si facevano le leggi pei liberi cittadini e non per gli schiavi, così oggidì si fanno le leggi pei miscredenti, e come schiavi gli altri tutti, benchè in numero smisuratamente maggiore, si trascurano, si dimenticano, anzi dirò di più, senza nessuna esagerazione, a quei pochissimi già divenuti nostri signori, si sacrificano. Oh mirabile libertà se consiste in una singolare oligarchia, non di talenti, non di nobiltà o di ricchezza, ma d'incredulità! Io sono ben certa, che se qui fosse alcuno dei nostri legislatori e m'udisse così parlare, si sdegnerebbe fieramente di me; ma questo non dimostrerebbe tuttavia che le mie parole fossero false, ma solo che essi, i nostri ministri e legislatori, non hanno la coscienza di quello che si fanno, e col loro sguardo non ne misurano il fondo. Operano eccitati e diretti, parte da massime da essi imparate alle scuole, parte per istinto d'imitazione, e per vanità di assomigliar il Piemonte a una grande nazione, che ha riempito il mondo colla fama dei suoi eccessi, parte ancora per paura e perturbazione d'animo: cagioni tutte cieche, che non lasciano vedere e ben conoscere la natura e gli effetti della loro impresa. Intanto però si getta il Piemonte in tale isolamento politico, che pare uno scomunicato tra le nazioni; s'offende, e con impotenti e ridicole braverie s'aliena da lui la santa Sede apostolica, si contrista e s'insulta tutto l'episcopato, si scinde la nazione in discordie per causa di religione, discordie le più profonde di tutte, si discreditano e rendono odiosissime quelle stesse istituzioni liberali, che pur si promette di mantenere e di sviluppare, e poi si perseguitano coloro che le odiano per cagion loro. Tutti questi mali, che Dio sa quand'avranno termine, pesano assai meno sulla bilancia dei nostri avveduti politici, che non sia il piacere ineffabile di fare un atto d'onnipotenza, qual'è la creazione d'un matrimonio per la sola virtù della legge civile, e di ricevere qualche battimano dalla inquieta fazione de' loro eletti, sotto a cui stanno a bacchetta. Pure la legge stessa, come osservavo, non osa di chiamarli col loro nome; e benchè si facciano leggi ora pe' cattolici, ora pe' valdesi, o per gli ebrei, guai a confessare che si facciano leggi anche apposta per gli atei, pe' deisti, e in una parola per gl' increduli! Questa categoria, che pure privatamente

si dice aver bisogno di tali leggi, pel gran principio della libertà di coscienza, passa nelle leggi che ottiene, innominata e indefinita: fa ribrezzo il suo vero nome, e s'ha per ingiuria: si ricopre dunque da' nostri prudenti legislatori cotanta vergogna tacendolo, e non s'ha tuttavia per vergogna l'ubbidirle, e il lasciarsi condurre la mano a scriver le leggi da coloro che si disonorebbero col nominarli.

Ma io m'addentro in considerazioni (scusate, o signori, se la verità mi ci sforza) che convengono forse meno in bocca di donna: mi sono venute in su' labbri da sè senza che me le fossi proposte a principio. Ritornerò dunque col mio discorso a quello che più da vicino riguarda il mio sesso e la mia condizione di madre, voglio dir la famiglia.

Tra l'altre cose, di cui colla legge del matrimonio civile si fa sacrificio alla meschinissima frazione di quelli che hanno perduta ogni religiosa coscienza, una appunto è la famiglia. Se questa non ha una base più solida della legge umana, soggetta a variare come gli uomini che la fanno e l'impongono ai loro simili, ella si corrompe, si debilita, e precipita come casa che sia edificata sopra l'arena. E questa base solidissima l'ha posta Iddio nell'istituzione del matrimonio, e il cristianesimo l'ha consolidata maggiormente con una nuova consacrazione dello stesso matrimonio; e sulla dignità e indissolubilità di questo sacro vincolo la cristiana famiglia è cresciuta bella, d'una bellezza non mai veduta prima del Redentore, è divenuta il simbolo e il compendio della Chiesa universale, fondata sulla medesima pietra. E questa, quasi piccola Chiesa racchiusa tra le pareti domestiche, si perpetua insieme colla gran Chiesa, e si sviluppa e fiorisce con essa, e s'adorna di tutti gli ornamenti delle virtù e delle pure gioie che da esse derivano. L'uomo, essendosi formata un' autorità, qual è la civile, invanito di sua potenza, vuole già avere in sè tutte le autorità, e cieco d'orgoglio, invidia a' suoi simili tal domestica felicità, e come Iddio e Gesù Cristo l'ha prodotta col sacro simbolo delle nozze, così egli pon mano a distruggerla col dissaccarle, e dichiararle un contratto puramente civile. Poi coll' ipocrisia in cuore quest'uomo vi dice: « non neghiamo il Sacramento, ma non è per noi legislatori un elemento del matrimonio, non lo accettiamo nelle nostre leggi, bastano queste a sè stesse, queste sole hanno virtù di fare un vero matrimonio! »

Se dunque hanno virtù di farlo, per la stessa ragione hanno anche virtù di disfarlo; se poi le leggi civili hanno virtù di disfare il matrimonio ch'esse hanno fatto, dunque il matrimonio civile è un' unione effimera e accidentale. A questo stesso titolo e colla stessa autorità, il mondo può essere ricondotto dalla monogamia fino al concubito vago, cioè all'ultima barbarie e selvatichezza. — Questo, s'oppono, non si farà: la civiltà lo divieta. — Che si faccia o non si faccia, è cosa accidentale; intanto voi, legislatori, n'avete posto il principio, ve ne siete arrogata l'autorità, ve ne siete riservato il potere: dunque in teoria voi, per conto vostro, l'avete già fatto: la teoria dunque che « la legge civile sia quella che da sè sola formi il matrimonio » è la teoria della stessa barbarie, e non quella della civiltà. Lo so anch'io, che la civiltà vi si opporrà, o legislatori, che v'impedirà d'essere coerenti a voi stessi, di cavare dalla vostra superba teoria tutte le illazioni pratiche che logicamente ne derivano, di fare tutti gli atti di quell'autorità che pretendete d'avere: lo so anch'io, perchè la civiltà è per l'appunto l'opposto di quello che fate voi: convenendo voi di questo, arrecando voi stessi questa bella ragione a scusa e in prova che il vostro principio « dell'assoluta autocrazia civile » non partorirà tutti gli effetti maligni che se ne temono, venite, colla maggiore ingenuità, a confessare, che voi siete de' barbari, e che la civiltà, venendo in soccorso al mondo contro di voi, correggerà in parte, e impedirà gli effetti delle vostre barbare leggi e delle vostre selvagge dottrine. — Questo non si farà, la civiltà lo divieta. — Lo so anch'io, che voi con tutto il vostro orgoglio, o civili legislatori, siete deboli ed impotenti a rovesciare la civiltà; ma sapete perchè? perchè la civiltà presente del mondo è figliuola del cristianesimo e del cattolicesimo, da cui voi volete fare astrazione nelle vostre leggi; perchè il cristianesimo, che l'ha prodotta, è quello che la mantiene, a fronte di tutti i vostri conati e deliri; perchè voi potete bensì violare o anche cancellare il primo articolo della Costituzione dello Stato; ma non potete cancellare per questo la religione che regna immortale con divina potenza nell'umanità redenta, quella religione, dico, che vi condanna e che non vi teme.

Quella minima frazione dunque di cittadini, a cui fa schifo il presentarsi alla chiesa e stringere il loro matrimonio alla presenza d'un sacerdote, presso il nostro governo civile gode di tanta stima, di tanta autorità, è cosiffattamente da lui rive-

rita, pregiata, accarezzata, che per essa sola si move a imporre delle leggi a tutto lo Stato; e queste, tali che rovesciano il principio della famiglia cristiana e della civiltà. Ma qual bene s'arrecava a cotesti privilegiati con un tanto sacrificio? Questo solo bene, di rimuovere da loro il molestissimo incomodo d'ammettere per testimonio delle loro nozze un sacerdote della religione dello Stato che hanno in uggia! E per usar loro questa delicata attenzione, si supera ogni riguardo; affinchè non sieno incomodate persone di tanto merito, schizzinosette anzi che no, si sacrifici pure la civiltà e la famiglia. Infatti questi due sono i sommi argomenti che s'adducono di continuo a favore dell'istituzione del matrimonio civile, il diritto dello Stato che si vuole rivendicare, e il non recare questa noia a' miscredenti d'avere un parroco (udite che brutta cosa: un parroco!) a testimonio di loro nozze; e questo secondo argomento si denomina, per dargli un color d'onestà, « il principio della libertà di coscienza ». Una volta veramente s'intendeva per questo principio tutt'altro, cioè s'intendeva « non doversi obbligare nessuno a far cosa che davanti alla sua coscienza fosse illecita »; ma ora s'è mutata la definizione, s'intende per libertà di coscienza, « non doversi recare molestia a nessuno di quelli che non hanno coscienza, obbligandoli, ancorchè il bene generale dello Stato non lo richieda, a far cosa che, per vero, non è da essi tenuta punto illecita, nè produce loro alcun danno o alla vita o alle sostanze, ma soltanto è da loro odiata, per la religione e per la santità, che agli occhi degli altri cittadini essa racchiude ». Vedesi che si tratta di procacciare a cotestoro una grande soddisfazione, cioè si tratta d'appagare un loro capriccio, di secondare il ghiribizzo, che loro è venuto in capo, di trovar molesto un atto che nè costa fatica, nè aumenta spesa, del tutto innocuo. Ma che volete? a loro però è un atto *odioso*, e tanto basta; ed è loro odioso, unicamente perchè vogliono odiarlo, non perchè abbia qualche cosa d'odioso in sè stesso; e vogliono odiarlo unicamente perchè hanno il *libero arbitrio*, col quale potrebbero fare anche il contrario, come fa pure la gran massa dei cittadini. Così squisito, così magnifico, così esteso, così morale è il bene che si propone la legge del matrimonio civile! Tale almeno dicono essere quel bene nazionale, quel progresso, che move il governo a proporla. Ma anche qui, per valutare questo principio, che dirige, come dicesi, il ministero, sono

da considerarsene tutte le conseguenze, si devono vedere tutti gli effetti di cui è gravido, si deve considerarlo in tutto il suo sviluppo possibile. Il principio è « di non recare molestia a' miscredenti che svengono o infuriano ad ogni segno di religione ». Dunque conviene spurgare la nostra legislazione da tutti gli altri vestigi della religione dello Stato; anzi prima di tutto è urgente di levar via quel molestissimo articolo dello Statuto che ne fa menzione. Di poi, converrà abolire il giuramento, col quale oggi i nostri legislatori stessi chiamano Iddio in testimonio di mantenersi fedeli alla Costituzione ed al Re, ed a quel primo articolo: e similmente ogni giuramento nei tribunali, essendo un atto di religione: ancora, non riconoscere punto le feste religiose; e quindi lo Stato, astraendo, in grazia dei miscredenti, dalla religione, non solo lascerà libere tutte l'opere servili nei dì festivi, ma di più nei lavori pubblici non farà differenza da giorni a giorni, e in tutti ugualmente obbligherà gli operai al lavoro, chè sospendere ne' dì festivi i lavori, sarebbe obbligarli ad un atto religioso, qual è quello d'astenersi, per motivo appunto di religione, dall'opere servili. E di queste conseguenze se ne possono cavare innumerabili, conducenti a rovesciare affatto gli antichi nostri costumi, e a rifondere tutte le nostre leggi. Questo però non basta, chè secondo lo stesso principio, converrà rifare da capo, il progetto del matrimonio civile. E prima cancellare da esso l'impedimento degli ordini sacri e dei voti religiosi, di poi quello, che vieta le nozze tra un cristiano e un infedele. E invero, se per non accagionar molestia a' nostri onorevoli miscredenti, si dice di prescindere col progetto dalle leggi ecclesiastiche, perchè poi non esimerli altresì, per la stessa ragione, dall'incomodo di scegliere il coniuge tra' cristiani? Si rispetti anche qui la loro incredulità, se il rispettare quest' incredulità è pei nostri padroni rispettare la libertà di coscienza. I piemontesi dunque, secondo questo gran principio, devono aver pieno diritto di sposare chi lor piace, senza che la differenza di religione vi ponga ostacolo. Così si vedranno un po' alla volta composte, o signori, le nostre famiglie d'una madre ebrea e d'un padre cristiano, e la figliuola di questo matrimonio civile sarà data in moglie ad un maomettano, il figlio poi sposerà una ricca indiana idolatra. Viva la libertà di coscienza, che intesa, come s'intende, e messa in pratica con piena coerenza, aggiusterebbe a questo modo

le famiglie piemontesi, sarde e savoiarde! Ma qui non sta ancora il tutto, poichè a molti dei miscredenti può essere anche troppo noiosa quell' *indissolubilità* rigida del matrimonio. Infatti pute anch'essa di religione, poichè è fondata nelle parole di Gesù Cristo, che la stabilì nel mondo, o piuttosto la richiamò in vigore alla prima divina istituzione. Per quelli dunque che non credono a queste parole di Cristo, e di più astiano tutto ciò che è religioso (per l' unica ragione, dice taluno di essi, che i gusti degli uomini sono diversi) non solo l' indissolubilità è una opinione, e le opinioni son molte, ma a queste stesse opinioni non si può assegnare un confine; chè alla fin fine, dicono, le opinioni sono libere, e niuno degli uomini, neppure i governi, possono imporre le proprie ad uomini liberi. Altri dunque, se questi principii son veri, opineranno d'aver diritto al divorzio, altri di più alla poligamia, altri a cangiare le mogli e i mariti unicamente a ragione del loro talento, o secondo le fasi lunari. Perchè volete recare a costoro la molestia o di rinunziare alle loro opinioni, e seguir le vostre, o imporre loro un giogo colla legge civile, che non potete giustificare? Poichè, tolta via la religione, e le leggi a cui Iddio stesso sottomise il matrimonio, tanto sa altri quanto altri; e il governo o si cangerà in un sofista, che disputerà per vincere sillogizzando le opinioni divise, o in un tiranno per far valere colla forza le sue. Ma chi mai sa in tal caso, chi può prevedere quali sarebbero le opinioni del governo stesso? Gli uomini del governo non sono anch'essi soggetti, come gli altri, rimossa la Religione, ad opinare in uno, o nell'altro modo? E non potranno essi stessi cadere nell'opinione, che l' indissolubilità, o l' unicità del coniuge, sia cosa sì certo rispettabilissima, perchè imposta dalla religione, ma non punto in sè stessa fondata nel razionale diritto, non punto atta ad esser provata colla ragione? Quanti così opinarono ed opinano, e quanto pochi saprebbero dare di tali condizioni del matrimonio, ragioni intrinseche! Questo non toglie, che possano essere altrettanti Platoni i nostri governanti. Ebbene, che cosa faranno in un tal caso cotesti Platoni che ci governassero, secondo il loro principio di doversi prescindere nelle leggi da tutte le obbligazioni religiose? Proporranno, che sieno abolite anche queste condizioni, per non recare a' nostri quattro miscredenti, che sono i cucchi del governo, il dispiacere d'ubbidire a obbligazioni d'indole religiosa. E così avremo, in conseguenza del principio, in-

terpretato al modo che si fa, della libertà di coscienza, avremo in Piemonte delle famiglie miste di cristiani, ebrei, turchi, idolatri, colla poligamia e cogli altri obbrobrii dell'umanità, a cui non si può assegnare razionalmente un confine. Anzi che dico delle famiglie? La famiglia non c'è più a queste condizioni; ci sarà il Filansterio (*). A tal termine si vuol ridurre l'opera di Gesù Cristo, l'opera ammirabile, lavorata pel corso di molti secoli, e condotta alla perfezione col suo spirito dalla Chiesa, la cristiana famiglia. Sia dunque che si consideri il primo argomento, che s'adduce a favore dell'istituzione d'un matrimonio puramente civile, cioè l'autonomia dello Stato, di cui s'intende con ciò di rivendicare i diritti; sia che si consideri il secondo argomento, la libertà della miscredenza che si copre col titolo

(*) Non c'è altro che la Religione, che possa dare un solido fondamento all'indissolubilità del matrimonio: come precetto divino s'ammette da' credenti, come risultato del raziocinio da pochi, e vacillanti nella loro opinione. Tostochè i protestanti negarono il Sacramento, introdussero il divorzio, e scaddero fino alla poligamia. Il BUDDEO dice che i cattolici introdussero l'indissolubilità assoluta a cagione del Sacramento (*Instit. th. moral. sect. VI, c. 3, 10*): « ce qui prouve », soggiunse il FERRERO, « que supposé le Sacrement, qui est chez les catholiques un dogme de foi, les protestants seraient eux mêmes d'accord avec nous sur l'indissolubilité religieuse qui en est une conséquence nécessaire ». Fino a tanto che non si conobbe presso i Romani altro matrimonio che quello che era a pieno religioso, cioè per lo spazio di trecent'anni, esso rimase indissolubile: appena che furono riconosciuti colle dodici tavole (an. 303) dei matrimoni di second'ordine, in cui non aveva la religione quella parte che ne' primi, comparve ad un tempo il permesso del divorzio. Resistero per buon tempo alla legge i costumi, e il primo divorzio, che non si vide che dugent'anni appresso (an. 523), fu quello di Corvilio Ruga, che per tutta la sua vita rimase poi un uomo infame e aborrito (AULO GELLIO, *Noct. Act. XVII, 21*): indi appresso precipitarono i costumi. Vedasi la memoria del cavaliere AGATONE DE LUCA TRONCHET, *Del matrimonio e della sua indissolubilità presso gli antichi Romani*, Rovigo, 1844. Che il vincolo matrimoniale si riponesse tra le cose sacre e stretto dalla stessa divinità, vedesi anche da questo, che il divorzio non si potea fare se non accompagnandolo da un sacrificio che placasse gli dei infernali, come osserva G. B. FERRERO, parlando delle leggi di Romolo: « mais quant au cas de divorce civil », dice, « la rupture du lien n'était pas censée suffisante pour rompre le nœud religieux; il fallait appaiser les furies par un sacrifice au dieux infernaux (*Plutarch. in Romul.*): qui cum uxorē divortium faceret, eum sacrificare diis infernalibus » (*Jurisprudence du mariage*, ecc. sect. IV, c. 8, p. 194 not.).


di libertà di coscienza, per cui nulla ci sia nella legge che alla sua delicatezza volontaria rechi alcuna noia o molestia; dall'uno e dall'altro principio, applicato con piena coerenza, s'arriva inevitabilmente alla stessa conclusione tremenda della corruzione, del sovvertimento e della distruzione della famiglia.

E per venire all'interesse speciale, che abbiamo noi donne, che una legge di tal natura non ottenga l'approvazione del nostro Parlamento, siccome spero, voi intenderete facilmente altrettanto quanto l'intendo io, che nel naufragio della cristiana famiglia la prima e la più compassionevole vittima è appunto la donna. È oggimai cosa fuori di controversia, che comè il cristianesimo fu il padre della civiltà e d'ogni gentilezza, così fu quello, che, colla sua sovrumana potenza, dallo stato abietto e deplorabile in cui era caduto il sesso più debole oppresso dal più forte, sollevò la donna, la educò, l'adornò di tanta dignità, che un grande scrittore ebbe a dire che « la rese un essere soprannaturale », ond'ella deve a Gesù Cristo in certo modo una maggiore gratitudine e fedeltà, perchè ella gli deve tutto il nuovo esser suo. Iddio da prima la fece, e poi Gesù Cristo la rifece la fedele amica, l'indivisibile compagna dell'uomo, uguale a lui in diritto, oggetto d'un uguale rispetto, più debole in forza, e fors'anco in intelligenza, ma (permettetemi, che renda a Dio lode di ciò che Egli ha dato, non a me, ma al mio sesso) più forte per la sua stessa debolezza e per la dolce sua mansuetudine, capace di amare angelicamente, di soffrire eroicamente, dividendo e alleggerendo tutte le sofferenze dell'uomo, a lui umilmente soggetta, e pur da lui, che le grazie e le virtù della sua consorte mansuefecero e ingentilirono, altamente, quasi signora onorata. Tutto questo fu l'effetto del matrimonio santificato da Gesù Cristo; e quelli solamente possono misurare, quanto noi donne dobbiamo all'istituzione di questo Sacramento, i quali conoscono il misero stato della donna presso i popoli pagani, e ancor adesso presso i selvaggi e gl'infedeli tutti, principalissima causa dei disordini domestici e della inevitabile barbarie nella politica socievolezza. Ebbene, vi farà dunque meraviglia se noi donne siamo comprese di spavento e d'orrore, sentendo che ora si pensa a profanare il matrimonio, chiamandolo un puro contratto civile, astrazione fatta da ogni cristiano elemento? Vi farà meraviglia, se ci sentiamo correre per tutte le vene un brivido al pensiero che per *progresso* og-

gidi s' intenda un ritorno allo spirito del paganesimo, una rinunzia all' influenza benefica nella società civile del cristianesimo, che l' ha redenta, che ci si minacci di distruggere quello che ha fatto per noi Gesù Cristo e la sua Chiesa, coll' istituzione e colla difesa costante del Sacramento del matrimonio?

Quand' io penso con quanta cura, con quanto delicata e cauta vigilanza nelle nostre famiglie si allevino le care nostre figliuole, dico in tutte le famiglie cristiane, particolarmente poi in alcune, nelle quali la pietà cristiana è riguardata per il più prezioso retaggio e la più splendida nobiltà che gli avi tramandassero ai lor nepoti, quali, perdonatemi se lo dico per mio conforto, erano le famiglie di mio padre e di mio marito; quando penso con quanta e quale circospezione noi madri procuriamo d' allontanare dai loro orecchi innocenti ogni discorso, ogni parola non al tutto decente, dalla loro consuetudine ogni persona di men che integerrima riputazione, dalle loro anime ogni esempio, ogni vista di cosa che possa anche da lontano turbare la semplicità e il candore dei loro pensieri; con quanto studio formiamo i loro cuori, e infondiamo in essi l' amore per tutto ciò che è virtuoso, e un giusto sdegno per tutto ciò che è basso e disonorevole: quando penso a tutto questo, o signori, e poi mi immagino meco medesima, che un bel giorno, trovandomi io in conversazione co' miei congiunti ed amici di casa, circondata de' miei figliuoli, mi sia insinuata una visita, oh Dio qual visita! d' un cavaliere e d' una donna, che si dicono novelli sposi, non perchè sieno tali, bensì mentendo, per coprire d' una menzogna il loro disonore; d' un cavaliere, dico, e d' una donna che con pubblico scandalo e senz' arrossire convivono insieme, non congiunti da Dio, dichiarati nondimeno dalla legge civile marito e moglie, in una parola, di due pubblici e abituati peccatori, che reciprocamente si sono giurati di non abbandonarsi per tutta la loro vita nel loro peccato, e di morire in esso; vincolo d' iniquità confermato, dichiarato indissolubile dalla legge; quando tutto ciò io m' immagino che possa accadere, l' animo mi si conturba, e non so prevedere a qual partito sarei, in quel momento di sorpresa, per appigliarmi. Che si pecchi, e che, arrossendone poi, s' occulti agli sguardi altrui il proprio peccato, questo è proprio dell' umana infermità, e chi non saprebbe compatirlo? Ma che io dovessi sopportare di vedere cogli occhi miei passeggiare per le sale della mia casa una donna spudorata, che cogli abiti pom-

posi e fulgente di gemme, quasi vera sposa novella, aspetti e richieda dagli astanti, che si congratolino e facciano festa del vergognoso peccato a cui ha sacrata la propria vita, e che ora a me, ora alle mie figlie, ora agli altri s'accosti di sfrontata allegrezza superba, e faccia con questi e con quelli la graziosa e la spiritosa e l'amica; ah no, che io non mi sentirei d'avere, ignoro se deva dire la virtù, o la viltà, od anzi la coscienza di soffrirlo! Così una di queste due cose dovrebbe indubitamente avvenire, se il partito, che ora minaccia i nostri antichi e nazionali costumi, riuscisse a prevalere e a vincere la sciagurata legge dell'istituzione d'un matrimonio civile: o di seminare inevitabili divisioni e discordie tra le famiglie, il che non può certo rafforzare lo Stato: o di corromperle; giacchè agli occhi di tutti quelli che conservano la fede cattolica, quanti fossero congiunti in tal modo, cioè per la sola virtù della legge civile, altro non sarebbero che altrettanti peccatori pubblici, che recherebbero seco lo scandalo, e lo menerebbero in trionfo per le vie, per le piazze, e per le case dove pur fossero ricevuti; lo *scandalo*, dico, dalla legislazione del Regno di Sardegna protetto, anzi onorato. Tale è la verità, o signori, tale il dettato della ragione e della fede, il cui lume non falla: può l'uomo inorpellare all'altr' uomo la verità, può coprirla con ischiamazzi, oscurarla con sofismi, mettere contro di lei e a favore dell'errore tutta l'autorità dei governi e tutta la forza brutta di cui dispongono; distruggerla non mai. Il matrimonio civile sarà dunque, checchè si faccia nel nostro Parlamento, una menzogna, un'empietà, un disonore, e finalmente a lungo andare un seme fatale di corruzione e di disorganizzazione di tutti quegli Stati, o grandi o piccoli, o potenti o deboli, che hanno l'imprevidenza d'accoglierlo nella patria legislazione. Eccovi, cari signori, il mio sentimento: voi l'avete voluto udire, per pura vostra cortesia; io ve l'ho manifestato con tutta la schiettezza della mia persuasione.



IL MATRIMONIO CIVILE

QUESTIONE

Nel 1853, ancora a richiesta di Monsignor Moreno, il Rosmini in una serie d'articoli stampati nell'*Armonia* di Torino svolse otto questioni d'argomento politico e religioso, a disegno di chiarire le relazioni che devono intercedere fra la Chiesa e lo Stato per vantaggio d'entrambi. Questi scritti, pubblicati allora senza nome d'autore, furono, coll'aggiunta di una nona questione inedita, rimessi in luce nel 1897 con tipi nitidi ed eleganti dall'Unione tipografico-editrice di Torino col titolo: *Questioni politico-religiose della giornata brevemente risolte da Antonio Rosmini e nel centesimo anno della sua nascita raccolte in un volume dall'avvocato Giuseppe Pagani, con prefazione e accenni ad altre opere dell'Autore che trattano gli stessi argomenti*. La questione che qui diamo sul Matrimonio civile è la sesta. Potendo stare da sè, fu già stampata nell'anno corrente da questa stessa tipografia nel volumetto intitolato: *Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio de' cristiani*; e parve utile ristamparla ancora, subito dopo le due operette precedenti, per la stretta attinenza che ha coll'argomento di esse.

Trattando la questione precedente (1), abbiamo osservato, che il legislatore civile non può astenersi dal prendere alcune disposizioni intorno ad oggetti religiosi: uno di questi è il matrimonio. Di conseguente il legislatore dovrà scegliere tra quei due partiti che soli gli rimangono, come abbiamo dimostrato, cioè o di usare la cautela, dettando queste sue leggi intorno al matrimonio, di non far nascere nessuna collisione tra il disposto dalle sue leggi e la religione, ovvero di non fare alcuna osservazione a ciò che la religione stabilisce, il che conduce per inevitabile conseguenza a stabilire delle leggi che lottano col principio religioso e colla religiosa coscienza de' cittadini.

Questo secondo è il sistema della legge atea, il primo è il sistema favorevole alla religione: la legge civile, come abbiamo provato, in qualunque maniera sia dettata, non può riuscire indifferente, conviene per necessità della cosa che sia o pia od empia.

Vero è che alcuni signori, di quelli che si dicono *del giusto mezzo*, hanno proposto come componimento amichevole di fare una legge sul matrimonio che fosse mezzo pia e mezzo empia: le leggi che si volevano introdurre in Piemonte erano appunto di questo tenore, ma il buon senso, non meno che la religione piemontese, resero vani fin qui gli sforzi di questi incivilizzatori del giusto mezzo.

Fra le ragioni che adducevano per difendere l'opera mezzanamente empia del governo, c'era questa, che si negava addirittura che il matrimonio fosse un oggetto religioso. Ma l'argo-

(1) La questione precedente versava intorno alla *legge atea*.

mento era sciancato da due parti. Infatti, se l'oggetto del matrimonio è profano, que' diversi progetti di legge peccavano di grosso, perchè lo facevano sacro; e se il matrimonio è sacro, que' progetti di legge peccavano di grosso ancora più, perchè lo facevano profano. Il giusto mezzo infatti è uno di que' sistemi che non trovò mai un'argomentazione a suo favore che non possa essere ancora rivolta contro di lui.

Del rimanente il decidere che il matrimonio sia un argomento profano sembra una corbelleria fino che non si sa chi decide così, poichè è necessario prima di tutto sapere, come si possa conoscere, se un argomento sia sacro o sia profano. Per arrivare a saperlo, interrogheremo noi quelli che non professano nessuna religione? Sarebbe assurdo, chè è ben facile intendere che per coloro che non hanno religione d'alcuna sorte non ci sono oggetti sacri, ma son tutti profani. Interrogheremo noi di quelli che asseriscono d'averne una religione, ma una religione che si compongono da sè stessi sull'autorità della propria ragione e del proprio senso? Neppure: perchè è certamente in arbitrio di costoro di fare e disfare gli oggetti religiosi una o più volte al giorno. Lasciando dunque da parte anche queste religioni individuali (se pur meritano un tal nome) interrogheremo noi le religioni stabili, professate costantemente e immutabilmente da una comunità di persone. Supponiamo che tra queste ce ne fosse una che non annoverasse tra gli oggetti sacri il matrimonio, e ce ne fosse un' altra che lo annoverasse tra gli oggetti sacri. In tal caso, rispetto a tutti quelli che professano la prima di queste religioni, il matrimonio sarà profano; e rispetto a tutti quelli che professano la seconda, il matrimonio sarà un oggetto sacro. Si vede dunque che l'essere sacro o profano un oggetto, è una qualità relativa alle diverse religioni; e che se una data religione riconosce tra gli oggetti sacri che le sono proprii il matrimonio, questo, relativamente a quella religione, sarà sacro, e niuno lo potrà rendere o dichiarare profano. Non è dunque posto nell'arbitrio nè degli uomini di legge, nè degli uomini di Stato lo stabilire se un oggetto sia sacro o profano; ma questo giudizio appartiene essenzialmente alla religione medesima; e se la religione, cioè l'autorità religiosa, dichiara che un oggetto è sacro, niuno può dire il contrario relativamente a quella religione. Ora tra gli oggetti sacri della religione cristiana cattolica c'è appunto il matrimonio, il quale non solo da questa, che è l'unica vera re-

ligione, si dichiara sacro, ma di più Sacramento. Onde per tutti quelli che riconoscono questa per la vera religione, il matrimonio è assolutamente e non già relativamente cosa sacra.

Ma qui entrano in campo i signori del giusto mezzo con nuovi argomenti.

In primo luogo dichiarano, che essi non negano punto al matrimonio la qualità di sacro, ma che esso nello stesso tempo è anche profano: è un oggetto che ha le due qualità di essere sacro e di essere profano ad un tempo. La sottigliezza di cotesi ingegni è maravigliosa. Che cosa significa profano? Apriamo il vocabolario, e troviamo: non sacro. Il matrimonio dunque di costoro è sacro e non sacro nello stesso tempo!

Or qui, per evitare questa troppo aperta contraddizione, o piuttosto per velarla, mettono mano alle distinzioni. Noi non diciamo, dicono, che il matrimonio sia sacro e non sacro sotto lo stesso aspetto: è sacro come *Sacramento*, ma non è sacro come *contratto*. — Così dicendo, essi si sono dimenticati il criterio che abbiamo poco prima stabilito per conoscere se un oggetto sia sacro o profano. Noi abbiamo detto, che non c'è altra via per saperlo se non quella d'interrogare la religione, e nel caso nostro la religione cattolica. Poichè se la religione è quella sola che può dire se un dato oggetto sia sacro, ella sola può anche dire, di necessaria conseguenza, sotto quale aspetto quell'oggetto sia sacro. Ora la religione cattolica ci dice nello stesso tempo e che il matrimonio è sacro, e che è sacro come contratto, perchè il matrimonio non è altro che contratto, ma *contratto sacro*. Quando dunque i signori del giusto mezzo gravemente ci dicono, che il matrimonio è profano come contratto, ed è sacro come Sacramento, altro non fanno che separare dal contratto matrimoniale la qualità di sacro, mentre la religione cattolica gliela unisce. Poichè il Sacramento non è altro che la qualità di sacro, di cui gode, per giudizio della Chiesa cattolica, e per istituzione di Gesù Cristo, il contratto matrimoniale. Si arrogano adunque con la loro distinzione l'autorità di decidere quale sia l'oggetto sacro e come sia sacro; mentre abbiamo veduto che nessuno può decidere questa quistione se non la religione stessa, dalla quale viene che un oggetto sia sacro.

Caduta questa, eccoci in campo un'altra distinzione, sgraziatamente non meno sofisticata della prima. Vi dicono: Accordiamo che nel matrimonio ci sia un contratto sacro, ma aggiun-

giamo che ce n'è anche uno profano: il matrimonio non è un contratto solo, ma è due contratti: l'uno è ecclesiastico, e l'altro civile. — Sarà ben difficile concepire una simile distinzione: qual più contraria al senso comune? Chi può pensare che un uomo, il quale abbia contratta un'obbligazione mediante un contratto, possa contrarre la stessa obbligazione mediante un altro contratto, di maniera che la stessa identica obbligazione possa esser prodotta da due diverse convenzioni? Poichè il matrimonio alla fine non è che un'obbligazione reciproca, che nasce pel consenso dei contraenti. Ci vorranno dunque due consensi, e non basterà un solo per fare il matrimonio! Se uno di questi consensi è valido, cioè se esso produce l'obbligazione, a che cosa servirà l'altro consenso? E se l'uno di questi due consensi non è valido, cioè se non produce l'obbligazione, sarà egli un consenso o un contratto? Se dunque è assurdo immaginare due consensi nel matrimonio e due obbligazioni, del pari è assurdo immaginare due contratti.

Ma siamo giusti: tra i fautori del così detto matrimonio civile, ce ne sono dei meno irragionevoli dei precedenti, i quali abbandonano la pluralità dei contratti per uno stesso matrimonio. De' quali alcuni vi dicono che non c'è altro contratto del matrimonio fuori del contratto civile, il quale è materia esclusiva della legislazione civile. Altri vi dicono, che l'unico contratto matrimoniale è il naturale, ma questo poi deve essere rivestito delle formalità ecclesiastiche, acciocchè sia riconosciuto valido dalla Chiesa, e deve essere rivestito delle formalità civili, acciocchè sia riconosciuto valido dallo Stato; di maniera che, secondo questi, ci sarebbe un contratto valido di matrimonio benchè la Chiesa e lo Stato nol riconoscessero per tale; e quando si dice contratto valido, si dice certamente contratto obbligatorio, che se non indicasse obbligazione, non sarebbe punto un contratto.

Ebbene, per quanto vadano costoro errati nelle loro opinioni, quello che a noi importa di dimostrare non è precisamente l'erroneità di queste. Anzi, noi vogliamo stabilire una proposizione indipendente dalla verità o dall'erroneità di tutte le opinioni accennate e d'altre simili; e con ciò vogliamo dimostrare, che questi diversi sistemi, a cui si appigliano gli uomini di legge non sono punto atti a risolvere la questione di cui si tratta. Infatti la questione fondamentale è questa: « Se la legge civile

deva essere amica, o deva essere nemica alla religione dei cittadini; se deva essere in accordo con questa religione, o deva mettersi in disaccordo ed in collisione colla medesima ». Ecco l'unica questione veramente importante al presente, da cui conviene che noi partiamo per risolvere l'altra delle leggi civili intorno al matrimonio. E infatti supponiamo per un po' che il matrimonio non sia altro che un contratto civile, ovvero supponiamo che il matrimonio deva essere rivestito delle formalità civili, e cose simili. A malgrado di queste verità, come si pretende che sieno, rimarrà ugualmente vero anche questo, che, a giudizio della religione e della Chiesa cattolica, il contratto matrimoniale è un Sacramento; e che non ci può essere alcun contratto valido di matrimonio, cioè obbligatorio, se non è Sacramento, e se non ha tutto ciò che si richiede per essere Sacramento; e di più, che esistendo questo valido contratto, esso è indissolubile, a malgrado di tutte le leggi e di tutte le autorità cattoliche ed acattoliche della terra. Questa è la dottrina religiosa cattolica, e rimane tale a fronte di tutte le opinioni e di tutte le dispute, per quanto i disputanti pretendano avere la verità dalla loro. Ciò posto, noi dicevamo, che una legislazione civile qualunque intorno al matrimonio non può rimanersi indifferente rispetto ad una tale dottrina religiosa, ma che le conviene di necessità scegliere tra questi due partiti, o di esserle amica o di esserle inimica. Se dunque una legislazione riconosce per validi contratti matrimoniali tutti quelli che sono riconosciuti dalla Chiesa cattolica e nessun altro, in tal caso ella è amica della detta religione; e se fa il contrario, ella è inimica, seguendo in quest'ultimo caso il sistema della legge atea. Sciolta dunque la questione intorno a questo sistema della legge atea, e dimostrato, come abbiamo fatto trattando la questione precedente, che la legislazione civile non deve essere ostile alle credenze religiose dei cittadini, è sciolta di conseguente anche l'altra che riguarda il così detto matrimonio civile, e che non è altro che un caso d'applicazione.

Veniamo dunque alla conclusione, che sarà necessariamente questa: La questione, se ci possa essere o no un matrimonio civile, è superiore e indipendente da tutte le diverse private opinioni che possono avere i legisti e gli statisti intorno alla natura del matrimonio; e invano essi si perdono in tali dispute, non accorgendosi che la vera soluzione del problema dipende da un principio più elevato e più universale, che sfugge alla loro considerazione.

Che poi la legge del così detto matrimonio civile sia contraria e ostile alla religione cattolica, non sembra necessario dimostrarlo maggiormente dopo quello che abbiamo detto di sopra e quello che ne fu scritto in occasione dei progetti di legge presentati al Parlamento piemontese. Che anzi, se ci fu mai legge che fino dalla sua origine portasse con sè i caratteri storici dello spirito irreligioso e astioso alla religione cattolica, essa è indubitamente quella del matrimonio civile. Basta considerare in qual tempo e da quali mani ella uscì per restarne convinti. Chi non conosce qual era lo spirito dei legislatori francesi del 1791 e susseguenti?

Lo spirito d'empietà, sempre subdolo e astuto, procede sino a un certo segno cautamente e gradatamente, ma quando crede d'esser sicuro del fatto suo, svela senza pudore la sua faccia: seguitiamolo ne' suoi passi a quel tempo e in quella nazione in cui egli, rompendo violentemente ogni tradizione co' secoli trascorsi, creò il matrimonio civile.

Nella prima Costituzione politica che si diede la Francia nel 1791 fu inserito questo articolo: « La legge non considera « il matrimonio che come un contratto civile ». — Era appunto il contrario di quello che per diciotto secoli aveva insegnato la religione cattolica: secondo la sua parola che è parola di verità, il matrimonio non fu mai e non è un contratto civile.

A quella Costituzione tenne dietro ben presto il decreto dello stato civile che dedusse la prima conseguenza da quel principio, conseguenza sì prossima che si annunciò come una spiegazione della Costituzione stessa; e questa conseguenza fu la dissolubilità del matrimonio: « A termini della Costituzione », si disse in quel decreto, « il matrimonio è dissolubile ». — Ecco di nuovo il contrario di quanto insegna la religione cristiana cattolica, della quale è un dogma che il matrimonio è un vincolo e un contratto indissolubile.

L'effetto che immediatamente produssero queste leggi, in aperta contraddizione alla religione, si fu l'indebolimento d'ogni affetto domestico, e si vide in breve tempo triplicato il numero degli infelici bambini abbandonati dagli snaturati loro genitori (1).

Tali disposizioni di quel governo civile contrariavano bensì direttamente la religione, però con quelle forme legali che co-

(1) *Lettre du Ministre de l'intérieur*, 24 vendem. an. ix.

prono, in qualche modo, lo spirito d'empietà che vi si racchiude. Ma ben presto questo spirito, tenendosi già sicuro della vittoria, si manifestò apertamente con caratteri più ributtanti dell'immoralità, mediante una serie di decreti e di leggi che sono troppo conosciuti, e provano ad evidenza come l'ateismo di quelle leggi provenisse non già soltanto da freddi principii di diritto, o da un ateismo del legislatore puramente speculativo, ma da un odio profondo ad ogni religione; e basterà per tutte indicare la legge colla quale i legislatori pretendevano abolire il pregiudizio intorno alle concezioni illegittime, e a tal fine concedevano una ricompensa alle figlie che avrebbero avuto il coraggio di allattare i loro bambini in pubblico (1). Ognun sa che il matrimonio civile del 1791 facendo continui progressi, nel corso di soli due anni (1793) giunse al tempio della ragione. E uno di que' legislatori del matrimonio civile e dell'abolizione del culto cristiano cattolico in Francia, il Chaumette, con molta semplicità spiegò che cosa era la nova Dea, la ragione, che si voleva unicamente adorare. Riconducendo in trionfo alla Convenzione l'invereconda femmina ch'era stata posta in sull'altare nella chiesa di Nostra Donna, e rendendo conto del novo rito: « Colà », disse Chaumette, « abbiamo abbandonati idoli inanimati, per seguire la ragione, per seguire quest'immagine animata, capolavoro della natura! ». Tale era la ragione, la dea di quei famosi legislatori. E uno storico del *giusto mezzo* trova veramente deplorabili queste scene, rappresentate *senza raccoglimento e senza bona fede* (2).

Fu necessario che Massimiliano Robespierre, trascorsi pochi mesi dall'istituzione del culto della ragione, ammonisse questi invidiati legislatori civili, che *l'ateismo era aristocratico*. Allora si risolsero di distruggere l'opera della loro legislativa sapienza, riabilitando, in virtù della stessa autorità dello Stato, l'Ente Supremo. La legge civile che vuol essere atea, non arriva che ad essere incoerente; così si punisce e confonde da sè medesima. È dunque provato ad evidenza dalla storia, quanto onorati e puri sieno i natali del matrimonio civile, che può senza controversia vantare d'esser legittima prole dell'odio di ogni religione e della morale, di quest'odio che nei momenti del suo trionfo rende i civili legislatori, letteralmente, dei mentecatti e dei furiosi. Chi

(1) V. *Encyclopédie méthod. dictionn. de jurisprudence*, mot *Abandon*.

(2) THIERS, *Histoire de la Révolution*, lib. XXVIII.

vuol conoscere la natura del seme, esamiini l'erba che da lui nasce.

Ma le aberrazioni dello spirito umano non hanno lunga durata: il mondo va ogni giorno più aprendo gli occhi, ammaestrato dall'esperienza e dalla riflessione sull'empietà, sull'immaralilà profonda, sull'abiezione, sul danno sociale, sulla dissennatezza del matrimonio civile: pur ora l'Olanda, dove era stato introdotto dall'armi francesi, lo scancellò dalle sue leggi, almeno pe' cattolici: la Francia stessa, esperta de' funestissimi effetti di questo nuovo matrimonio di sua invenzione, si va ogni dì più convincendo del suo antico errore: già anche gli scrittori laici di quella nazione apertamente lo impugnano (1), e di questi giorni stessi una numerosa petizione, presentata a quel Senato, ne domanda l'abolizione (2).

E il Piemonte?— Il buon senso del Senato piemontese ha mandato a vuoto il tentativo dei *retrogradi* che volevano regalarci questa merce straniera del 1791, e si spera che niun altro tentativo di tal sorta verrà a disonorare e ad affliggere un popolo così sveglio e religioso.

(1) M. LAUZET ed altri.

(2) Questa petizione, con 722 firme, ha la data del 18 giugno 1853.

DOPO BENEDETTE LE NOZZE

DISCORSO

Questo discorso, detto dal Rosmini a Mezzotedesco nell'aprile del 1842, dopo benedette le nozze del suo fratello Giuseppe colla baronessa Adelaide De Cristiani di Rallo, fu pubblicato a Milano nel 1843 dal Pogliani nel volume intitolato *Predicazione*, che fa parte della Collezione delle opere rosminiane; poi nel 1862 a Firenze fra gli *Scritti vari sul Matrimonio Cristiano* del Cellini.

AGLI SPOSI

Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia.

EPH. V, 32.

Nati ed allevati lontani, sempre sconosciuti l'uno all'altro, chi poteva, fratelli miei, condurvi subitamente a piè di questo altare, in faccia al quale darvi la mano di sposi, sottomettendovi a un giogo comune per tutta la vita vostra, se non quel Dio che, avendo in mano i cuori e le sorti degli uomini, ne dispone a pro di quelli che si confidano in Lui? Parmi, dilettilissimi sposi, di vedervi in questo momento solenne, in cui avete già pronunziato il gran sì irrevocabile, maravigliati di voi medesimi, per non sapervi spiegare un avvenimento, che ora voi stessi avete compiuto. Che se la divina Provvidenza ordì il vostro nodo, al quale io vi sono testimonio che niuna passione inordinata è preceduta, ma da una parte e dall'altra solo i desiderii e i consigli materni, e la persuasione in voi, che il sacro vincolo coniugale, che avete stretto, fosse volontà del Creatore; a questo Creatore e Signor vostro benignissimo tenete adunque sempre sollevati gli occhi della fede e della speranza. Egli che vi ha data e conservata fin qui la vita, vi ha preparato benanco questo indiviso consorzio e comunione della vita; e già vi promette fin da quest'ora gli aiuti, co' quali voi possiate servirlo indivisi fino alla morte sopra la terra, e goderlo indivisi per tutta l'eternità in cielo. Conciossiachè le opere del Signore non sono imperfette. Ed ecco che se Egli vi mosse per così dire i piedi a questo sacro suo tempio, qui anche vi accolse paternamente, qui santificò i vostri scambievoli giuramenti, qui vi unì Egli stesso con indissolubile

vincolo sacramentale, vi pascè del suo preziosissimo corpo, vi colmò di benedizioni, e ricevette benigno e pietoso le suppliche che nell' umiltà, e quasi volea dire nello sbigottimento de' vostri cuori, voi gli avete innalzate, grazie chiedendogli di poter adempire le obbligazioni gravissime del vostro nuovo stato. Laonde se sono grandi le obbligazioni che in questo giorno per voi sempre mai memorabile avete assunto, sono anche grandi e maggiori altresì gli aiuti che da Dio dovete aspettarvi, e che aspettar si debbono tutti quelli che, come voi, in Dio si congiunsero, e in Dio solo ripongono la lor fiducia. Di che non credo io punto intemorirvi, ma anzi incoraggiarvi a sperar viepiù, se vi tengo un breve discorso intorno alle vostre nuove obbligazioni, esponendovi a lato d'esse i nuovi aiuti altresì, che Iddio vi promette.

Le obbligazioni più generali de' coniugati cristiani si possono ridurre a quattro. La prima riguarda Iddio, ed è, che il matrimonio de' discepoli di Cristo vuole esser un' unione spirituale. La seconda riguarda gli sposi, ed è che debbono avere in fra loro una perpetua dilezione. La terza riguarda il corpo della nuova famiglia a cui danno l'essere, ed è che sia da essi governata prudentemente. La quarta finalmente riguarda i figliuoli che nascessero dal loro matrimonio, ed è che li provveggano di buona educazione. Il Sacramento è quello che dà la forza e gli aiuti a' coniugati d'adempire tutte queste loro sì gravi obbligazioni: ed è quello in pari tempo che loro le insegna, rappresentandogliele loro innanzi in sè stesso figurate ed espresse. Poichè ogni Sacramento è una cotal rappresentazione; e quello del matrimonio rappresenta la mistica unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa, e per ciò egli è pur grande, dice san Paolo, questo Sacramento, *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia*. Ora tutte le obbligazioni vostre, o sposi, le quali io v'ho accennate, rimarranno alla mente vostra del continuo presenti, e vive nell' animo, solo che consideriate, nell' unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa, l'esemplare da cui dovete ritrarre, e a cui rendere similissima la vostra unione.

Nell'unione di Gesù Cristo colla Chiesa, voi primieramente potete ravvisare ed ammirare la spiritualità, che deve abbellire e nobilitare il vostro matrimonio, e che io dissi essere il vostro primo dovere, il qual riguarda Iddio, purissimo spirito. E dove mai si forma, dove si consuma l'unione di Cristo Signor nostro e della sua Chiesa, se non nell'unità stessa di Dio? *Consummati*

in unum (1). Nè questa meravigliosa spiritualità delle nozze di Cristo colle anime sante, che formano l'immacolata sua sposa, toglie punto, ch'Egli si unisca loro anche corporalmente, poichè Egli dà loro in questa temporal vita, per nutrimento, il suo proprio corpo sacratissimo, e di sè le pasce anche nella vita avvenire, *transiens ministrabit illis* (2). Ma quel suo stesso corpo, egli è fonte di santità e di divinissima carità, nè cade cosa alcuna di terreno in quell'unione ineffabile. Vero è, che i corpi mortali di fragile creta e peccatrice composti non possono unirsi in un modo così divino; ma quanto vi ha inevitabilmente di basso e di corruttibile nella coniugal convivenza, deve servire anch'esso al solo fine spirituale e santo, a cui essa è ordinata, e in grazia del quale è da Dio benedetta, senza che nè il peccato del primo padre che corruppe tutta l'umana stirpe, nè il pentimento che mostrò Iddio d'aver fatto l'uomo quando scancellò col diluvio ogni carne dal mondo, potesse impedire che la prima benedizione data dal Creatore alle nozze, e dal Redentore rinnovata e accresciuta, rimanesse efficace e dei più puri e santi frutti feconda. Quello adunque che viene al maritale consorzio dalla corruzione dell'umanità, lasci sempre, o fratelli, il dominio a ciò che gli viene da Dio medesimo; sia una casta unione, e serva ai fini di Dio, serva a Dio, e cessi anche del tutto allora quando il trattare più intimo nell'orazione col Creatore, massime ne' giorni di digiuno e di penitenza, esiga una maggiore purezza e spiritualità: ne' quali tempi il matrimonio vostro rassomiglierà più da vicino a quello di Maria e di Giuseppe, verissimo matrimonio, benchè senz'altra congiunzione, che quella di due spiriti concordissimi e unanimi nel loro Dio.

Nella quale unione di spiriti sta appunto quella dilezione perpetua, che io dicevo essere il secondo dovere che hanno gli sposi in verso sè stessi. E questa vien pure meravigliosamente espressa e rappresentata a voi nell'amore che passa fra Cristo e la Chiesa, concordissimo amore, generosissimo, perpetuo. Gesù è sposo sempre fedele alla sua Chiesa, e l'immacolata sua sposa, la Chiesa, è sempre fedele al suo Gesù. Forma Gesù le caste delizie della Chiesa, e la Chiesa forma le caste delizie di Gesù. La Chiesa non vuole altro se non quello che vuole Gesù suo capo

(1) Io. XVII, 23.

(2) Luc. XII, 37.

e suo signore, a cui ella è soggetta e in ogni cosa obbedientissima; e Gesù non vuole altro che il maggior bene della sua Chiesa. Ogni virtù, ogni grazia, ogni gloria Egli vuol vedere in lei; sicchè non è possibile, che fra il volere di Gesù e il volere della Chiesa santissima entri giammai la più piccola discordia o disunione di sorta. Che se lo Sposo divino dà il suo sangue per abbellire di pregi immortali la sua diletta, questa impara da Lui la stessa generosità; e il torrente del sangue dei martiri che inaffiò tante terre per secoli intieri, e tuttavia le inaffia, pare a lei poca stilla d'acqua versata in compensazione dell'amore del suo Sposo, ed è anche tale veramente. Nè un amore si consenziente e si generoso si toglie per morte; che anzi le nozze dell' Agnello si consumano nella beata eternità, dove Egli s'immola in perpetuo per lei col desiderio, ed ella per Lui. Quale esempio, sposi miei dilette! Deh non v' impaurite all'alta immagine che il Sacramento vostro vi propone. Perocchè Iddio che lo istituì, mette è vero innanzi alla umana infermità concetti altissimi e perfetti, pari a sè stesso. Ma non fa questo solo: di più Egli stesso s'unisce all'uomo nel medesimo Sacramento, per compire nell'uomo il disegno della perfezione umana nella divina sua mente concepito. All'infermità dell'uomo oltracciò egli soccorre, non solo aiutando, ma perdonando altresì; e rispondendo noi al suo aiuto, accogliendo noi umiliati il suo perdono, possiamo se non raggiungere l'esemplare infinito e divino, almeno per una cotale analogia e proporzione senza limiti avvicinarvi. Così s'egli è quasi impossibile, che due volontà umane e imperfette di viatori su questa terra vadano in tutto d'accordo; è tuttavia possibile ch'esse a bella e piena concordia pervengano col mezzo del sacrificio, cioè cedendo l'una all'altra, compatendo l'una dell'altra i difetti, e portandone i pesi; e così con una virtuosa concordia d'annegazione meritino quaggiù quella beata concordia di godimento, che è propria solo del cielo.

Il terzo dovere di sposi cristiani dicevamo essere il buon governo della loro famiglia. Anche di questo governo, il vostro Sacramento, o fratelli, vi propone un altissimo esempio nella Provvidenza, colla quale Gesù Cristo governa l'umana famiglia, andando seco sempre d'accordo la Chiesa sua sposa. Gesù Cristo e la santa Chiesa governano con amore, con forza, con sapienza; invitano colla carità illimitata tutti gli uomini a sè, li incoraggiano se timorosi, li rinforzano se deboli, li curano se

ammalati, li sopportano se noiosi, li ammaestrano se ignoranti, li nutriscono se famelici, li compatiscono se pazienti; se sbagliano li correggono, pentiti li accolgono amorosamente al seno: e tutto ciò fanno per l'unico fine della loro vera felicità, cioè per renderli buoni e perfetti, degni della celeste mercede. E simiglianti a queste debbono pur essere le cure continue di un buon padre e di una buona madre di famiglia. Quanto non vuole essere dolce al loro cuore il pensiero che sono costituiti da Dio i ministri e le immagini, entro le domestiche mura, della Provvidenza! Quanto non debbono temere altresì di sè stessi, e quanto impegnarsi d'operare con senno, forza ed amore, pensando che tutti i membri di loro casa e tutti affatto i loro soggetti, hanno il diritto di vedere nelle loro sollecitudini il vestigio della divina sapienza e bontà! Deh che sublime incarico non sarà dunque il vostro, sposi diletteggianti! Da voi dipenderà non solo la felicità vostra, ma quella di quanti dovranno convivere con esso voi sotto il medesimo tetto, servi o figliuoli, delle famiglie de' vostri contadini e dipendenti sparsi ne' vostri poderi, e di quanti da voi e da essi per lunga serie di generazioni discenderanno.

Finalmente, il quarto dovere, e gravissimo, incomincia agli sposi cristiani quando ricevono da Dio in dono de' figliuoli. Anche quest'ultima obbligazione racchiudesi nel concetto di quel gran Sacramento, che la mistica unione esprime di Cristo e della Chiesa. Imperocchè l'unione di Cristo e della Chiesa non è già infeconda, o fratelli, anzi ella genera spiritualmente innumerevoli figliuoli colla parola divina e coll'acque del santo battesimo; e noi stessi siamo stati così dalla Chiesa a Cristo generati. Della quale il profeta Isaia avea già predetta l'immensa fecondità; e in lei e per lei furono compiute, ed anzi vinte le antiche promesse fatte ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, in premio della loro fede, colle quali era loro assicurata una discendenza più numerosa delle stelle del cielo e delle arene che sono sul lido del mare. Numerate i figliuoli della Chiesa cattolica, se voi potete: questa sposa di Cristo, uscita dal suo costato, siccome vite abbondante, partorisce figliuoli al suo Sposo ond'ella fu tratta, senza mai invecchiare; e oggimai niuna tenda o palagio, niuna città o provincia li può contenere, poichè ella ne ha riempito più e più volte, e ne riempie tuttavia la terra. Generati poi spiritualmente, spiritualmente li educa, nè cessa mai di ammaestrarli e di ammonirli; e li accompagna pel difficile pellegri-

naggio della presente vita, confortandoli ed assistendoli anche nell'ultimo loro respiro. Laonde se a Dio piacerà di donare anche a voi figliuoli, come vi danno a sperare le ricevute benedizioni, nuovo campo vi avrete da imitare quel Cristo e quella Chiesa che fino d'ora rappresentate, procacciando la loro savia e pia educazione. A voi allora si aspetterà d'aver cura non solo dei corpi de' figliuoli vostri e del loro bene temporale, ma quello che assai più importa, della salute di quelle anime a voi da Dio medesimo confidate, senza che sappiate pur come: starà in voi, dopo che saranno rigenerate alla grazia quell'anime, d'infondere in esse i primi rudimenti della dottrina di Cristo, di custodire da tutti i pericoli la loro innocenza, d'imprimere nelle loro tenere menti i principii della giustizia, della equità, della generosità, e, in una parola, d'accendere ne' loro cuori l'amor di Dio e del prossimo. I quali semi fruttar poi debbono in essi quella vita eterna, per la quale solo e voi, ed essi, e tutti siamo creati, Laonde ciascuno di quei cari pegni che Iddio vi desse prima di tutto presentatelo ed offeritelo a Lui, siccome cosa tutta sua, e niente più desiderate di questo ch'egli sia veramente suo, che Iddio tutto a sè lo consacri; nè sia mai vero che imitate quei genitori carnali, i quali accompagnano colle lagrime del dolore, anzichè con quelle dell'allegrezza, i figliuoli loro, che Iddio si degna di trarre dal secolo, e collocare ne' suoi tabernacoli, quasi ch'è li perdessero per sè stessi, quanto più a Dio si avvicinano; nel quale solo posson viver sicuri, pel quale e nel quale solo debbono amarsi. Per me non veggo cosa che debba essere veramente più desiderabile al cuore di una madre cristiana, che di avere tra' i figliuoli suoi qualche nuovo Samuele, imitatrice di quella Anna fedele che diede sì lietamente questo illustre profeta al tempio del Signore.

Tali sono le obbligazioni di sposi cristiani, o fratelli, brevemente esposte: gravissime è vero, ma non a tal segno che non si possano adempiere da quelli che, come dicevo a principio, in Dio ripongono la loro fiducia, e nelle grazie e negli aiuti ch' Egli unì al vincolo sacramentale.

Perocchè i Sacramenti di Cristo non solamente sono segni, ma di più sono segni efficaci; cioè essi producono nelle anime, che li ricevono degnamente, quella grazia appunto che rappresentano. Laonde se il Sacramento del matrimonio segna l'unione di Cristo colla Chiesa; questa santissima unione non è solo sc-

gnata e rappresentata perchè la imitino le anime de' fedeli che si maritano, ma benanco è in essi dal Sacramento riprodotta. E veramente, in questo gran Sacramento vien comunicata tal grazia, per la quale i maritati partecipano della santità stessa dell'unione di Cristo e della Chiesa, cioè partecipano di quella carità nella quale stanno congiunti insieme Cristo e i suoi fedeli discepoli, che formano la sua diletta sposa, la Chiesa. Poichè se Cristo è capo di tutti gli uomini col battesimo rigenerati, eziandio che abbian poscia rotta l'unione della grazia peccando, Egli è pur il tenero Sposo di quell'anime, che non hanno smarrita la preziosa gemma della carità con cui se le avea disposte, o che l'hanno di nuovo recuperata. La qual carità medesima, io diceva, viene in parte infusa negli sposi cristiani pel Sacramento, se degnamente il ricevono; onde il loro amor naturale ed umano si sublima e s'informa della carità di Cristo: sicchè fino l'amore coniugale acquista indole e tempera di soprannatural carità. E in questa carità, che congiunge l'uno all'altro gli sposi cristiani, e che è della stessa natura di quella che congiunge Cristo coi suoi fedeli discepoli che forman la pura sua sposa, racchiudonsi poi tutti quegli aiuti efficacissimi ch'io vi dicea, co' quali potrete sostenere i pesi della marital comunione. Perocchè dove è la carità, ivi è lo spirito di Gesù Cristo: e se il Sacramento vi unisce col glutine della carità, dunque il glutine che vi congiunge è lo spirito di Cristo Gesù, dal quale ogni vigore si deriva.

Di qua viene il lume che vi dimostra quanto siano più eccellenti l'anime de' corpi, e v'insegna e muove a rivolgere tutte le cose corporee e temporali al miglioramento ed alla salvezza dell'anime, rendendo voi così spirituale, nell'ultimo fine che vi proponete in esso, il vostro matrimonio, e soddisfacendo al dovere che avete verso Iddio, spirito purissimo.

Di qua parimente deriva ogni vera dilezione; perocchè lo spirito di Cristo è carità: ond' Egli il primo portò in terra il vero amore, dagli uomini tutti ignorato, e' sol potè dire: « Questo è il mio precetto, che vi amiate l'un l'altro » (1): amore unico e pure sì vario nelle sue forme, come quello che di tutti gli affetti umani appar investito, ora manifestandosi quale amor materno, ora quale amor filiale, ora quale amor fratellvole, ora

(1) Io. XV, 12.

quale amor coniugale: tutti questi affetti umani santificando, tutti fortificandoli, rendendoli puri, costanti e generosi. Di che voi, attingendo al fonte dello spirito di Gesù Cristo copia abbondevole dell'altissima sua carità, ben potrete adempiere al dovere che avete inverso a voi stessi di una perpetua dilezione.

Dal medesimo spirito ancora della carità di Cristo, di cui siete fatti partecipi, trar potrete quell'alto senno e quella prudenza, colla quale amministrare saviamente le cose di casa vostra, e reggerne le persone, ed egli sarà un reggimento perfetto, se tutto fatto di carità: e così soddisfarete al dovere, che riguarda il corpo della vostra famiglia.


Finalmente nella carità di Cristo troverete racchiuso il dono di educare santamente la prole: dolce, ma ardua incumbenza, nella quale, forse più che in tutte l'altre, hanno bisogno i padri e le madri di famiglia di un aiuto superiore e divino.

Ma qui considerate bene, fratelli miei. Il Sacramento, che avete or ora ricevuto, santifica il vostro amore, comunicando all'anime vostre di quell'amor soprannaturale e divino, che congiunge Cristo colla sua Chiesa, nel quale amore s'accolgono tutti gli aiuti che vi bisognano a compiere le tante e sì gravi obbligazioni del novello vostro stato. Ma questi aiuti dovete pure voi stessi derivarli di continuo dalla grazia sacramentale; perocchè, che vi gioverebbe essere in possesso d'una fonte perenne d'acque purissime, se non n'attigneste poi una stilla, nè vi poneste pure i labbri a pigliarvene un sorso? La grazia ricevuta adunque non è tale che ella vi dispensi dalla cooperazione ad essa, e dal porre ogni vostra industria, colla quale possiate farvela, per così dire, valere. E quali saranno queste industrie? L'orazione, miei cari, e le opere buone: ecco quelle che potete aver sempre alle mani, colle quali trafficare il tesoro della grazia oggi da voi nel Sacramento ricevuto, tesoro che con voi si rimane fino che rimane la unione vostra; il resto lo farà bene Iddio. La Chiesa ha pronunziate già sopra di voi le sue benedizioni: *Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum* (1). Quello che non potrete adunque far voi, lo farà Iddio stesso: la sua provvidenza dirigerà intorno a voi tutti gli avvenimenti che da voi non dipendono: dalla sua mano benefica ricevete con fede ugualmente i beni ed i mali; perocchè Iddio

(1) *Psalm.* CXXVII, 4.

vi darà sì gli uni che gli altri nel corso della vita vostra, acciocchè cogli uni e cogli altri vi santifichiate insieme, oggetto altissimo delle sue mire.

Quanto a me, non ho bisogno di esporvi i miei voti: voi li conoscete, sono quelli stessi di Dio e della sua ineffabile provvidenza. Sia lo sposo benedetto nella sua sposa, io dirò coi sentimenti della Chiesa: sia la sposa amabile al suo sposo come Rachele, e come Rachele temperi i disagi e le lunghe pene del suo Giacobbe. Sia sapiente come Rebecca, e come Rebecca fondi una casa a quella d'Isacco somiglievole. Sia longeva e fedele siccome Sara, e meriti d'albergare e di servire nella sua casa gli angeli del Signore come quell'antica potè fare nella casa di Abramo. Niente possieda in lei o negli atti suoi l'autore dell'antica prevaricazione. Sia grave, sia venerabile per pudico decoro, erudita nella celeste dottrina, crescente ogni dì nello splendore di tutte le virtù, felice ne' figliuoli, e vegga dal suo sposo indivisa la terza e la quarta generazione, e in estrema vecchiezza riposi collo sposo suo nella pace eterna del Signore. Così sia.



DEL BENE
DEL
MATRIMONIO CRISTIANO
RAGIONAMENTO

Questo Ragionamento fu scritto dal Rosmini nel 1847 e mandato da Verona al Conte Clemente Solaro della Margarita in occasione delle nozze della figlia di lui Eleonora con Giovanni Cantono de' Marchesi di Ceva, e in quella stessa occasione stampato a Torino dal Mussano. Nel 1848 fu ristampato a Roma dal Salviucci, insieme con un Ragionamento di Guido Ferrari, in occasione delle nozze della signora Maria Alibrandi col signor Francesco Fajella. Una terza edizione è quella del Cellini a Firenze nel 1862, cogli altri scritti già citati *Sul Matrimonio*. La quarta è uscita nel corrente anno da questa stessa stamperia, nel volume intitolato: *Sulle leggi civili che riguardano il Matrimonio de' Cristiani*. L'edizione presente è la quinta.

Quando agli antichi savii pigliava vaghezza di consegnare alle carte il frutto di loro meditazioni, solevano rivolgere a qualche illustre personaggio o a qualche amico i ragionamenti; traendo al loro scritto occasione da qualche fausto od infausto accidente. Il qual costume dava non so qual grazia e dolcezza ai loro dettati, legando le teoretiche divine verità alle pratiche umane vicende. Permettete, o eccellentissimo Conte, che nella nuova gioia, di che la Provvidenza ricolma voi e tutta la famiglia vostra, assortendo alla vostra diletta secondogenita Eleonora un consorte dal vostro giudizio approvato, al vostro desiderio conforme, io rivesta di antica forma le vive mie congratulazioni, i copiosi miei augurii, dandovene monumento questa scrittura che ragiona con esso voi di ciò che il marital nodo ha di più prezioso, cioè del suggello che vi ha posto Gesù Cristo.

E qual più solido fondamento alla gioia di genitori forniti di cristiana sapienza nelle nozze de' loro figliuoli di quel divino bene e quasi celeste fermento che in esse nasconde il Salvatore colla mistica operazione del Sacramento? Qual ragione più verace delle congratulazioni altrui? Qual più sicuro e felice auspicio?

Niuna maraviglia che a due nobili sposi nel fiore della giovinezza e della salute, cresciuti negli agi, provveduti di fluenti dovizie, di affettuosi congiunti, di amici, di clienti che loro augurano, lor preconizzano tutte cose seconde, nessuna contraria, nell'inesperienza della realtà della vita, nella semplicità e nella innocenza del cuore esuberante, si rappresenti beatissimo l'avvenire, senza noia di alcun mal incontro, senza turbamento di

alcuna sciagura, quale un bel mattino di primavera da niuna nube offuscato, di cui sia indefinitamente lontano il tramonto. Il voto del loro cuore è compito, il caro nodo è già stretto; come il primo giorno sorriderà tutta intera la vita. Fosse pure così! Ma chi potrebbe assicurarlo a due mortali? Delle prosperità, delle allegrezze, de' tripudii di quaggiù non vi ha che una sola cosa di certo, che debbono presto finire. Ahi, non è dunque che una momentanea ebbrezza ogni confidenza nel naturale diletto, a cui l'uomo non si può abbandonare, siccome a felicità, se non a condizione di rendersi smemorato ed insipiente. Perocchè pur troppo succede inaspettata la veglia al sogno del cuore. E negli stessi fiori fugaci ed effimeri di questo, che pare ad alcuni terreno giardino, ad altri valle di lacrime, quanti succhi amari e venefici non sugge la leggera improvvida farfalla dell'umano desiderio! Quante spine non lacerano la delicata incautissima mano che li coglie! Come da disotto a' più bei colori, di cui pompeggia smaltato il suolo fragrante, non ischizza la serpe che fa gelare subitamente d'orrore, e avvelena, convertendo in perpetuo lutto la spensierata e molle fidanzza di chi su vi s'adagia a riposo!

Non adunque nel fugace diletto, non nel talamo odoroso d'ebano e d'oro squisitamente contestato e di serici preziosi veli incortinato, non nelle grazie e negli amori che vi danzano intorno spargendovi rose e gigli a piene mani, non nelle dovizie, nella nobiltà, negli onori, nella potenza col parentado accresciuta, ovvero sia ne' brillanti trionfi della leggera vanità, nel fasto dei lussi, nel corteo de' servi e degli ufficiosi amici, nelle lusinganti parole e ne' dilettevoli plausi, non finalmente in alcuno di quei beni pe' quali il mondo chiama beati due sposi, e di cui il cuore umano s'innesca sì dolcemente, giace un solido fondamento, una certa ragione d'abbandonarsi alla gioia con sicurezza ch'ella non merita.

I soli primi due coniugi onde il genere umano ebbe cominciamento trovarono nelle loro nozze l'apice della terrena felicità. Uscia l'uomo perfetto nell'anima e nel corpo dalle mani del Creatore: l'universo intero era la sua ricchezza, il suo regno. La terra gli produceva spontanea ogni maniera di frutto squisito e saluberrimo: le bestie, i pesci, i volatili ubbidivano al suo cenno e gareggiavano in trastullarlo. I cieli colla loro volta serena, pieni di luce il giorno, tempestati di stelle la notte, gli facevano padiglione; l'atmosfera purissima, impregnata di soavi fragranze,

nutriva il potente anelito della recente sua vita; i fonti gorgheggiavano di acque perenni dolci e fresche, ed il suolo di vaghi fiori dipinto, e l'eterna primavera, e il tepore costante e ogni cosa pieno di puro diletto: niente d'avverso, nè malattia, nè dolore, nè penosa cura e sollecitudine. Ma, quello che di lunga mano è il più, tanta prosperità era in suo pieno dominio, ed egli avea la certezza che niun essere potea rapirgliela s'egli non l'abbandonava: nè il tempo stesso trascorrente adduceva ancora, col batter dell'ali, rovine, nè arrecava rughe alla maestosa fronte, nè canizie ai biondi capelli, nè spossatezza senile al vigor delle membra; nè alla contenta vita ponea fine la morte. Ed il Creatore, dopo arricchito l'uomo di tanti doni, di cui al presente nè manco il pensier nostro raggiunge il concetto, se n'era tuttavia riserbato ancora uno da dargli ultimo di tutti, che come più eccellente ponesse il colmo e il suggello alla sua divina larghezza; e quest'ultimo dono, senza il quale non era bene ad Adamo esser sì ricco, fu Eva. Così istituite le nozze, toccò l'apice la felicità temporale dell'uomo, che era pure felicità della donna: senza la quale ultima gemma quest'ornatissimo e bellissimo universo pareva tuttavia povero, disadorno ed inanimato; chè al suo immortale ed intelligente abitatore mancava un aiuto simile a lui.

La qual felice condizione risponde ai palesi e ai segreti voti dell'umana natura. E però qual'è maraviglia, se una cotal ombra di quella primitiva felicità, dove all'affluenza di tutti i beni visibili sopravviene a fastigio e corona l'unione coniugale, stia quasi effigiata ancora dinanzi al pensiero de' figliuoli e delle figliuole d'Adamo, e questi contendano di raggiungerla già fatti simiglievoli a fantolino che distenda sua piccola mano a pigliare una stella? Oh illusioni vane! Oh inganni del cuore gonfio, e dimentico che i mortali non discendono da coloro che possedevano quella immensa felicità, ma si bene da coloro che per libera e colpevole volontà l'ebbero per sempre perduta!

Ma ad un'altra illusione più ancora perniciosa io ravviso soggiacere l'adamitica schiatta. Essa non pure si lusinga invano di trovare nelle nozze, a cui sorride istantaneamente la natura e la fortuna, una piena e costante felicità, ma benanco si volge ad una felicità troppo diversa da quella delle prime nozze che rallegrarono il mondo. Poichè affissa alla terra, si dà vanamente a credere che solo di cose terrene e visibili ella si componga. Errore deplorabile! I soli sensibili e terreni beni non rendettero felici nè

pure i primi sposi. E come avrebbero essi soli potuto felicitarli, se, di natura sfuggevoli e fragili, non acquistavano permanenza e stabilità se non dalla loro innocenza? Questa era la guarentigia di quella vita contenta: questa la prima condizione, il primo elemento della felicità di quei coniugi: laonde smarrita l'innocenza, quest'invisibile bene dell'anima, tutta quella felicità terrena e visibile si dissipò come un lampo.

Di poi, è forse l'uomo solamente un essere sensitivo? E la maggiore, la più eccellente parte di lui non è l'intelligenza? E non è questa che forma in seno all'uomo quel cuore capace di sì svariati affetti, sì potenti e sublimi, i cui oggetti eccedono i confini del creato, frangono i limiti dello spazio e del tempo, e i cui slanci tendono all'eterno, all'immutabile, all'infinito e non riposano che in seno a Dio? Ah che di tutti i beni fatti per l'uomo, i minori sono quelli de' sensi esteriori! Che se egli accade che i godimenti sensibili rapiscano l'uomo tutto a sè, essi il degradano dalla sua dignità: la parte principale di lui, dove risiede la sua signoria e la sua stessa personalità, è divenuta schiava ignominiosa; l'armonia fra le umane potenze è perturbata; la lotta dell'anima è atroce, e la coscienza con interni supplizi dilacera il vergognoso colpevole. Potrebbe essere più felice quegli ne' cui affetti non è più ordine, nella cui mente non più serenità, nel cui animo non più pace?

Acciocchè i diletti vivissimi che offeriva in copia il sensibile universo ai primi sposi, inebriando i loro sensi, non dissolvessero la meravigliosa armonia di tutte le loro potenze, Iddio non pure avea dato loro una mente lucidissima e un cuore rettilissimo, ma oltreciò gli avea raggiunti a sè medesimo colla segreta comunicazione della sua grazia. Per la quale, quelle innocenti sue creature poste colla divina sostanza in immediato contatto, d'una parte poteano derivarne tutta quella virtù che lor bisognasse a conservare sui sensi l'altissima signoria della mente, dall'altra dissestarsi a quella vena di dolcezza che sgorga dalla percezione della divinità siccome da un mare d'ogni diletto. La quale intima nel più profondo dell'animo soprannaturale dilettezza si sta alla naturale come l'infinito al finito. Che diveniva adunque tutto il bene che racchiudeva l'universo, paragonato a quello che contenevasi in Dio da essi posseduto? Onde nella incominciata fruizione e nel possesso di Dio consisteva principalmente la felicità dei primi coniugi. Era Iddio quell'oggetto, a cui il loro cuore era ugual-

mente formato, e questo solo oggetto poteva appagarne il comune sospiro, nel tempo stesso che lo vinceva e lo superava: era perfetto il loro consenso, perfetta l'uniformità del loro volere, perchè aveva un solo termine, Iddio. Al soave gusto di un tanto bene imparavano gli avventurosi a non prezzare più tutti gli altri godimenti qualora fossero da quello scompagnati. Così l'assaggio di Dio temperava in essi ed ordinava santamente tutte le inferiori dilettazioni, le quali non poteano a loro più piacere, tostochè o per la qualità o per l'eccesso incominciassero a scemare quella suprema. Subordinate a questa, con questa intimamente mescolate, ne partecipavano la dignità e si rendevano non indegne dell'uomo: così vigea fra quei coniugi innocenti ineffabile amicizia, perfetto amore, poichè il vincolo dei loro cuori era Iddio: Lui amavano più di sè stessi con affetto indiviso, siccome una sola persona. Natural bene è il matrimonio, appunto perchè egli è compiuta unione di quelle due forme in cui il Creatore divise l'umana natura, l'una delle quali è compimento reciprocamente dell'altra. Della quale unione è auspice amore; anzi l'unione stessa non è che amore. Ma quanto questo amore coniugale non s'aumenta e solleva ove sia santificato e consacrato dall'amor divino? Allora la sua fiammella diviene inestinguibile, che non si nutre più soltanto di corruttibile materia, ma d'incorruttibile e divina sostanza. Allora quell'oggetto, che è per sè stesso amabile ed infinitamente amabile, diventa il centro semplicissimo in cui s'unificano gli sposi in perpetuo: chè l'unione con Dio è troppo più intima di quella che possano aver tra di sè, e quella diviene forma ed ultimo atto di questa. E in quest'atto ultimo dell'amor coniugale che si consuma nel divino, il felice imeneo de' primi coniugi si acquietava sì dolcemente che quelli, paghi di mescolare in uno le loro anime e i purissimi loro affetti, non curarono, finchè rimasero degni d'abitare nel terren paradiso, di congiungere i loro corpi, e conservarono la verginità nelle nozze. L'unione della porzione men nobile dovea considerarsi da essi siccome cosa accessoria e quasi da nulla verso a quella nobilissima felicità che ritrovavano nell'amarsi spiritualmente coll'anime unite nel sommo bene. Oh veramente beate nozze! Tale è l'ideale più sublime di due coniugi felici! Il perchè quanto non è egli offeso l'intendimento di coloro, che ora in questo misero mondo nel matrimonio di due giovani prosperi, facoltosi, onorati, altro non ravvisano di bene che la terrena fortuna e la sensibile dilettazione?

Che immensa mutazione negli umani sentimenti! Quanto diversamente giudica della felicità coniugale l'umanità colpevole, da quello che giudicava l'umanità innocente! Dall'istante in cui gli sconsigliati nostri progenitori cedettero liberamente alla seduzione, tutta si disordinò e si contraffecce la natura, e fra la ricchezza de' suoi doni, che per divina pietà non cessò interamente, si mescolò la sterilità, la sciagura, il dolore e la morte. Eppure le poche delizie che ancor rimasero alla terra, cosperse di lacrime e spruzzate di sangue, divennero da quell'ora più seducenti sull'impotente e contaminato cuore de' figliuoli che partori la peccatrice col suo dolore. L'uomo d'allora in poi non provò più quel diletto, d'un'indole tutta propria, tanto superiore a ogni diletto di natura, che traeva da Dio graziosamente presente e sensibile all'anima sua, e al paragone del quale conosceva sì vivamente il nulla degli altri beni. La volontà di lui, che da quello veniva tratta e sostenuta in alto, decadde al basso; l'intelligenza anch'essa rimase quasi chiusa e legata nelle cose sensibili a cui s'era data la volontà: così i sensi insuperbiti poterono più della ragione spogliata della grazia divina, e l'angelo delle tenebre, primo autore di tanto male, divenne il re della terra. Invano i savi del secolo, figliuoli di lui che mangiò dell'albero della scienza, chiudono la loro mente già offuscata anche al lume della fede, e sorridono, o sdegnano a sentir nominare il demonio; ma la parola di verità lo ha rivelato, il demonio pel peccato entrò nell'uomo, acquistò la signoria del mondo: la donna gli partorisce schiavi; ed egli attende al calcagno di lei, cioè alla parte più bassa che presiede alla generazione; perocchè se egli disordinò le altre potenze, non pure disordinò, ma infecce e avvelenò la fonte dell'uman genere (1). Quindi il sentimento del pudore, che subito dopo il peccato accusò in Adamo ed Eva il disordine de' loro corpi ribelli ed insultanti alla ragione, la quale arrossisce di sua obbrobriosa servitù.

La felicità dunque de' primi sposi, a cui la sapienza divina avea ordinato che tutte cose servissero, fu colla disubbidienza a Dio dissipata, e l'armonia del mondo disfatta, e i beni che vi rimasero, e di cui i mortali non godono più che per un mero accidente, spogli di loro nobiltà, perchè disgiunti dai soprannaturali e divini, e le nozze private dell'antico decoro, e lo stesso

(1) S. THOM. *In Summa* I^a-II^ae, q. LXXX, a. IV.

coniugale uffizio non più esercitato senza disordine, e solo a prezzo di disordine e di vergogna conservata da quell'ora l'umana specie. Quale adunque di tutti i beni naturali e terreni, che rimasero nel matrimonio dopo il peccato, può essere sicuro fondamento di vera gioia, se si astraie da Gesù Cristo e dalla ristaurazione ch'Egli ne fece? Forse la copia delle dovizie o il sensibile diletto? Ma la certa morte, di cui è l'ora incerta, toglie affatto anche questo rimasuglio dell'antica letizia, e dissolve fino il nodo nuziale; onde acutamente sant'Agostino il chiama «bene di mortali» (1). Forse la prole? Ma ella è incerta; e poi nasce rea e serva al demonio, e già a morte dannata. Forse la coniugale fède? Ma qual'è ella anche questa senza Gesù Cristo? Si aprano gli annali dell'umanità prima della venuta di lui, o piuttosto si chiudano per non rimanerne contaminati al puzzo e inorriditi all'abominazione.

Sì, a Gesù Cristo, alla sola carità di Gesù Cristo convien ricorrere se si voglia trovare nel mondo, nella società, nella famiglia, nelle nozze qualche cosa di consolante. Perocchè Iddio non abbandonò l'opera sua. Sia lode perenne alla suprema ed essenziale bontà dell'altissimo Creatore, senza permissione della quale niuna creatura può fare il male! Sia lode a lei che non permette che la creatura lo faccia se non per cavarne un maggior suo bene! Sia lode a Cristo che da tutti i mali cagionati dal maligno, redense il mondo! Il Verbo si fece carne, e nella nostra umanità lottò col principe di questo secolo che difendeva l'atrio della sua casa: più forte di lui, lo vinse, e il va tuttavia dispogliando di tutte sue armi, in cui egli si confidava, e distribuendo le sue spoglie sino alla fine del mondo (2). Se Adamo era unito con Dio dell'unione della grazia, l'umanità nell'Adamo novello fu unita con Dio dell'unione ipostatica: se il primo sposo dormiente della sua carne e delle sue ossa somministrò la materia onde gli si formasse la sposa; Gesù non dormiente, ma morto per eccesso d'amore generò a sè la sua sposa, coll'effusione di tutto il suo sangue traendola bella e senza macchia nè ruga dal suo fianco aperto, e sgorgante acqua e sangue, ultime stille, preziosi testimoni ad un tempo di sua morte, e simboli de' suoi Sacramenti.

(1) *Mortali hominum naturae datum*. S. AGOSTINO, *De bono Coniug.* cap. XX.

(2) LUC. XI, 22.

Vedete, o sposi cristiani, che cosa costò a Gesù Cristo la vostra felicità! Gli costò tutto il suo sangue; ne' vostri tripudii rammentate la sua passione, e trasmodate se vi dà il cuore.

Così il divino Restauratore di tutte le cose richiamò il matrimonio alla sua primitiva istituzione, gli restituì i beni ch'egli aveva perduti, glieli aumentò. Questi beni erano tre: la soprannaturale unione degli sposi in Dio, la coniugale fede, la prole.

Rispetto a quest'ultima, la benedizione che Cristo dà alle nozze col ministero della sua Chiesa le rende feconde, ed è comprovato come le nazioni cattoliche sieno comparativamente più prolifiche delle non cattoliche, e come la purità de' costumi, effetto della sola grazia di lui, rende più fertili e più robuste le stirpi. E dove in famiglie fedeli a Cristo manchi la prole, non è senz'altro fine d'amorosa provvidenza: e d'altri beni e migliori Cristo le compensa. E la prole nata alla luce è mondata da ogni sua macchia nel lavacro del Salvatore, simboleggiato appunto nella linfa che divisa dal cuore gli uscì dal costato: così ella è tolta alle mani del suo potente nemico, rivestita della candida stola dell'innocenza, incorporata a Cristo, adottata figlia di Dio, erede del regno, consorte della divina natura.

Una interna, soprannaturale virtù, che Gesù Cristo aggiunge all'anime degli sposi, dà loro il potere di conservare altresì la coniugale fede, ed il toro immacolato: così il Sacramento è instituito in rimedio del peccato e in freno e medicina della concupiscenza. Solo Gesù Cristo è quel legislatore che nell'umanità decaduta potè rimettere in vigore la legge primitiva delle nozze: restituire al matrimonio la sua perfezione, la quale consiste nell'essere fra uno ed una. Sotto la legge di natura l'umanità l'ebbe presto dimentica, la pluralità delle mogli non parve ignominia. Mosè non potè mettermi sufficiente riparo: concesse il divorzio per la durezza dei cuori. Ma Cristo rammollì e rigenerò i duri cuori secondo la profezia: «Io torrò da loro il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne» (1); così i redenti ricuperarono quella forma di matrimonio ch'era stata propria dei primi uomini innocenti. Perocchè se il matrimonio dovea essere, secondo il concetto della divina istituzione, la massima perfetta indivisa unione dell'uomo con la donna (2), come poteva ella

(1) EZECH. XI, 19.

(2) *Coniunctio viri ad mulierem per matrimonium est maxima, cum sit et animarum et corporum.* S. TOMMASO, *Sum. Suppl.* q. XLIV, a. II ad 3.

esser massima e perfetta, qualora non si contraesse fra due unici, l'uno de' quali reciprocamente fosse tutto dell'altro? l'uomo avesse il possesso esclusivo della sua compagna, e la donna il possesso esclusivo del suo compagno? Ma si astragga colla mente dalla potenza spirituale di Cristo, dalla sua grazia che soggioga al dover morale il forte egualmente ed il debole, quale sarà la condizione della donna rispetto all'uomo? Quella misera ed infelicissima, che ci dimostrano le storie di tutte le età innanzi alla venuta del Redentore, le storie di tutti i popoli che ancora al presente vivono in sulla terra fuori della Chiesa. Oh Dio quanto nocque a sè medesima colei che imprudente e prosuntuosa entrò in discorso coll'astuto serpente! Quanto nocque alle sue povere figlie! Oh spose cristiane, che possedete sicure tutto il cuore de' vostri sposi, a chi dovete la vostra felicità? Istruitevi, confrontate la condizione vostra con quella di altre che non ebbero la grazia, siccome voi, di nascere in seno alla cattolica Chiesa, e imparerete che di quel bene che vi è sì caro, a Gesù Cristo andate interamente debentrici: da Lui dovete riconoscerlo: in Lui e per Lui goderlo. Gesù proclamò uguali nel coniugal diritto l'uomo forte e la debole donna. Egli temperò con una interiore soave virtù ed ammansì la fortezza dell'uomo: ne diede alla donna redenta dall'abiezione, ed aggiunse un cotal nuovo incanto spirituale e celeste alle pure sue grazie: la donna per Lui divenne un nuovo essere che impone rispetto, lucente quasi stella della domestica società. Così fu tolto tutto ciò che v'aveva di duro, d'insopportabilmente duro, nel castigo intimato alla peccatrice, alla rea: « Tu sarai sotto la potestà dell'uomo, ed « egli dominerà su di te » (1). Oh potestà dolce, quella del marito cristiano sulla sua compagna amabile specchio di virtù! Oh dominio prezioso, di cui la cristiana moglie s'onora, esercitato dall'amore, tutela dell'innocenza, guida dell'incauta semplicità, conforto della debolezza, ordine e decoro di tutta la famiglia! E la Chiesa di Cristo che, giusta il comando e l'esempio del suo Fondatore, piglia sotto l'ali di sua protezione tutti i deboli, non allo sposo, ma alla sposa si volge principalmente il dì delle nozze, e solennemente la benedice e pronunzia su di lei molte preghiere, acciocchè più forte per la benedizione e per le preghiere, ella sia benedizione allo stesso marito ed alla casa di lui.

(1) *Gen.* III, 16.

Se dunque la prole sperata ed ottenuta è giusta materia di giubilo, si deve a Gesù Cristo; se la fede reciproca, che sommette alla ragione il talento ed innalza a moral dignità l'unione materiale abbellendola di coniugal pudicizia ed è gran parte della pace delle famiglie, non fu potuta compiutamente praticare prima di Cristo, anche questo bene devesi a Cristo, devesi particolarmente al sacrosanto suggello di cui Egli segnò le nozze de' suoi fedeli rendendo il loro matrimonio un Sacramento, e un Sacramento grande in Cristo e nella Chiesa. In virtù del qual Sacramento si ha l'unione degli sposi in Dio, che, come dicevamo, era il maggior bene del primo matrimonio che annodò Adamo ed Eva innocenti e l'ampio fonte di tutti gli altri beni. E così pure nella ristaurazione cristiana del matrimonio, l'unione degli sposi in Dio è la sorgente e la causa, per dirlo nuovamente, degli altri due beni summentovati.

Giova attentamente considerare l'economia della divina sapienza e bontà nella santificazione degli uomini per Gesù Cristo. La radice feconda di questa santificazione è nel battesimo. Per questo sacro rito il Verbo divino si congiunge immediatamente e sostanzialmente coll'anima umana, il battezzato è unito a Cristo come un tralcio alla vite, un membro al capo, una pietra dell'edificio alle fondamenta. Quindi egli partecipa delle prerogative di Cristo, e particolarmente della sua potestà sacerdotale che lo rende atto a far di quegli atti di culto soprannaturale, coi quali la creatura, comunicando veracemente col Creatore, l'onora; e questo carattere sacerdotale nell'anima del battezzato è indelebile. Di che nasce per amorosa istituzione di Cristo, che allorchando due fedeli di vario sesso intendono perpetuamente unirsi di quella unione perfetta e compiuta che è il matrimonio, si uniscano non solo in ciò che hanno di naturale, ma benanco in ciò che hanno di soprannaturale, succedendo così la comunicazione dello indelebile carattere delle animé loro. E quindi il culto cristiano della famiglia: poichè non solo ciascuno dei due individui pel carattere sacerdotale ricevuto nel battesimo, e nella cresima confermato, ha potestà di far atti di culto cristiano a Dio grati; ma quei due divenuti un solo pel matrimonio possono di più prestare congiuntamente un solo culto a Dio; il quale conviene principalmente che sia prestato dall'uomo, siccome capo, insieme colla sua sposa, siccome corpo di lui.

È dunque il matrimonio dei cristiani una unione sopranna-

turale, per la quale viene costituito un solo sacerdozio domestico. Di che non deve far più meraviglia, se ministri del Sacramento sieno gli stessi contraenti, dappoichè si sa che pel carattere indelebile nelle loro anime impresso, essi partecipano del mistico sacerdozio di Cristo, pel quale l'atto di loro unione diviene anch'esso un atto di culto.

E, presupposta l'istituzione di Cristo, diviene ancora un Sacramento. Perocchè il consenso in tale unione rappresenta vivamente l'unione di Cristo coi fedeli che formano la sua Chiesa, ed altresì la produce o per dir meglio la perfeziona negli sposi. E veramente in che consiste l'unione di Cristo cogli uomini se non in comunicare ad essi sè medesimo, da una parte la sua divina natura, dall'altra le sue sacratissime carni? Dalle quali esce la virtù dell'acqua battesimale e degli altri Sacramenti. Esse poi si uniscono nel modo più intimo e stupendo alle carni dei fedeli nell'Eucaristia. Così dello sposo e della sposa si fa una carne, e di ciò che vi ha di divino nello sposo e nella sposa si fa un sacerdozio. Non è un sacerdozio nuovo, onde il Sacramento del matrimonio non imprime carattere indelebile, ma è l'unione di due sacerdoti in uno che dura solo quanto dura l'unione, cioè quanto la vita dei coniugi (1).

La partecipazione poi del sacerdozio di Cristo pel carattere indelebile è perenne fonte di grazia, dove la libera volontà non ponga ostacolo di peccato; e però anche il sacerdozio, che mescolano insieme i coniugi e l'unione dei caratteri impressi nelle loro anime (nella quale unione consiste l'elemento soprannaturale del matrimonio) è loro fonte di tal grazia che in comune posseggono: la quale perfezionando il loro amore, confermando l'indissolubilità del loro congiungimento, dando loro virtù di usare convenientemente e santamente del coniugale diritto, e di soddisfare a tutti i doveri annessi allo stato, in una sola santità gli

(1) S. TOMMASO D'AQUINO scrive: « Siccome l'acqua del battesimo « unitamente alla forma delle parole non opera immediatamente a produrre la grazia, ma a produrre il carattere; così gli atti esterni e le parole che esprimono il consenso direttamente producono un certo nesso, che è il Sacramento del matrimonio; e questo nesso, in virtù della divina istituzione opera dispositivamente alla grazia ». *Sum. Suppl.* q. XLII; a. III, ad 2. Il medesimo dottore dà poi una ragione diversa dalla recata da noi del perchè il matrimonio non imprime carattere indelebile. *Suppl.* q. XLIX, a. III, ad 5.

accoglie e contiene (1). E con questa grazia speciale gli sposi si uniscono viepiù a Gesù Cristo; e però in sè stessi perfezionano le nozze di Cristo colla sua Chiesa. Le quali nozze, come vedemmo, incominciano, nel battesimo, coll'unione del carattere, e si compiono coll'unione della grazia. Laonde quantunque le nozze di Cristo colla sua Chiesa non si contengano pienamente nel Sacramento del matrimonio, perchè esso non congiunge tutti i fedeli a Cristo, ma due soli, e non dà loro la prima unione, chè l'ebbero già dal battesimo, ma un aumento dell'unione della grazia (e in quanto non vi si contengono sono soltanto significate, non effettuate): tuttavia si può dire che parzialmente anche nel Sacramento del matrimonio si contengano le nozze di Cristo rispetto a' due sposi, la cui unione in Cristo è dal Sacramento non pure significata, ma colla sacramental grazia ancora svolta, e, per così dire, esercitata. Il consenso adunque espresso colle parole o con altri segni, il quale produce il nodo indissolubile, significa quell'unione di Cristo e della Chiesa ad un tempo, e ne applica la virtù agli uffizi ed alla vita dei coniugi. E del pari per consentimento di volontà avviene nella fede e nel battesimo e negli altri Sacramenti lo spozalizio di Cristo e della Chiesa. Poichè Cristo liberamente elegge e incorpora a sè gli uomini, e coi vezzi, per così dire, della sua grazia, muove soavemente le loro volontà, quasi di desiderata donzella, a consentire nella unione con essolui, la quale unione Egli bramò cotanto che non reputò a sè grave il sostenere la morte per ottenerla.

Siccome adunque Iddio fu l'autore del matrimonio fra gli uomini innocenti, così Gesù Cristo n'è autore fra gli uomini reudenti, ai quali egli il rese Sacramento. E a porre questo Sacramento in effetto, Egli, operatore principale, adopera gli stessi fedeli contraenti quasi istrumenti nelle sue mani. Non dimentichino gli sposi cotanta dignità di ministri del Sacramento che essi affettuano in sè medesimi, di cui le loro proprie persone sono la materia, le loro parole, esprimenti il consenso, la forma: non dimentichino che tanto possono quali membra di Gesù Cristo, a cui furono incorporati nel battesimo: la virtù del loro atto di-

(1) Il sacrosanto Concilio di Trento dichiara la grazia del Sacramento del matrimonio con queste parole: «Lo stesso Cristo, istitutore ed operatore de' venerabili Sacramenti, colla sua passione ci meritò la grazia, che perfeziona quel naturale amore, e conferma l'indissolubile unità, e santifica i coniugi». Sess. xxiv, *De Matrim.*

scende dal loro capo, nè discenderebbe s'essi non fossero del suo corpo, cioè della Chiesa: la Chiesa vi concorre colla sua fede e colla sua autorità sancendo il loro atto, e dichiarandone la divina origine: « Io vi congiungo », ella dice « in matrimonio nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo »: parole vólte a rammentare che è Iddio quello che veramente unisce gli sposi mediante il loro consenso, accettato a nome di Dio dalla Chiesa, senza la quale il matrimonio cristiano non sarebbe, a tal che in potere di lei è il renderlo irrito e nullo con apporvi qualche impedimento. La potestà dunque dei contraenti va condizionata all'autorità della Chiesa. E però prima a Dio ed a Cristo, e poi alla santa loro madre la Chiesa debbono gli sposi cristiani il beneficio di loro nozze e la loro non profana felicità. Alla Chiesa dunque debbono serbarsi grati, e generare ed educare a lei dei figliuoli che la consolino.

Ma qui, posciachè la santità del matrimonio cristiano si deve ripetere radicalmente dal carattere indelebile e dalla grazia battesimale, come la santità del matrimonio dei primi parenti si ripeteva dalla grazia in cui erano stati costituiti, giova paragonare alquanto le due grazie per conoscere la differenza della santità dell'uno e dell'altro matrimonio. L'antico Adamo possedeva la grazia di Dio; ma il nuovo Adamo Gesù Cristo è Dio stesso: nella sua umanità risiedono tutti i tesori della sapienza e della scienza nascosti (1), vi riposò su lo Spirito Santo nella sua pienezza che da Cristo procede. Onde i redenti incorporati a Cristo e formanti con essolui un corpo ed uno spirito, possiedono d'Iddio assai più che non gli uomini innocenti. Da questa parte adunque il matrimonio cristiano si vantaggia sopra quello stesso che nel paradiso terrestre fu istituito.

Ma Cristo comunica sè stesso all'uomo guasto e disordinato dall'originale nequizia; onde effetto immediato di questa comunicazione nella presente vita è la sola rigenerazione dell'anima: la carne rimane tuttavia disordinata anche dopo il battesimo, acciocchè si adempia la pena di morte pronunziata dal Creatore; subita la qual pena verrà rigenerata altresì la carne, la cui risurrezione gloriosa compirà la vittoria di Cristo e il beneficio di sua passione e morte. Così avviene che anche il cristiano porti congiunto alla sua anima, in Cristo divinizzata, una carne in-

(1) *Coloss.* II, 3.

ferma ed ignominiosa che nulla giova, un corpo di morte. Quindi « la tribolazione della carne » che annunzia l'Apostolo ai coniugati (1). Alla quale si aggiungano le moleste cure, le penose sollecitudini della vita, i pesi dei difetti reciproci dell'uno e dell'altro consorte, quelli della società degli altri uomini, i provvedimenti temporali pel buono stato della casa e della figliuolanza, e se ne avrà un non lieve fardello imposto ai maritati di delicati e difficili doveri, di tentazioni pericolose, di distrazioni debilitanti lo spirito. Le quali cose fanno sì che quantunque lo stato matrimoniale abbia ricevuto da Cristo una sublime eccellenza quale non l'ebbe giammai, tuttavia troppo più alto ancora, più glorioso e più beato si preconizzi dalla Chiesa lo stato della santa verginità (2). Perocchè se il matrimonio cristiano è un bene degli uomini, la verginità levando l'uomo al disopra di sè, lo reca alla condizione degli angeli e ad una migliore altresì; chè quello che l'angelo ha per natura, il vergine l'ha per proprio valore e virtù. Il che dimostra l'eccellenza altissima della redenzione e della ristaurazione dell'umanità operata da Cristo; dove non bastò che tergesse la sua macchia al matrimonio e ne facesse un Sacramento ond'anco riavesse i naturali suoi beni di tanto nobilitati; ma si aprì di più occasione felicissima a quello stato eroico, in cui l'uomo vive di spirito e calca col piede la carne, non istimandola pure degna di sè. Il qual magnanimo atto non avrebbe avuto luogo nella prima istituzione del mondo, o certo non avrebbe toccato quella eccellenza che nella presente condizione lo rende tanto meritorio e glorioso. No, non dimentichino giammai gli sposi cristiani quanto bella, quanto preziosa corona sia quella della verginità; non si scordino che il loro Salvatore fu vergine, e che volle aver per Madre una Sposa vergine. Perocchè il ricordarsi di queste cose incredibilmente lor giova, sia a mantenerli nella

(1) I^a Cor. VII, 28.


(2) Convieni che gli sposi cristiani, affine di contenersi in quel sentimento di umiltà che loro s'addice, tengano presente all'animo l'infallibile decisione della santa Chiesa cattolica sopra l'eccellenza dello stato verginale; la quale dal sacrosanto Concilio Tridentino fu posta in questo canone: « Se alcuno dirà, che lo stato coniugale si « debba anteporre allo stato della verginità o del celibato, e non esser « cosa migliore e più beata rimanersi nella verginità o nel celibato, che « congiungersi in matrimonio, sia anatema ». Sess. XXIV, *De Matrim.*, can. X.

umiltà loro convenevole riconoscendosi tanto al disotto di quelle anime elette che non vollero altro sposo o altra sposa che Dio medesimo: sia ad emular tanto esempio almeno colla purità dello spirito e colla santità delle intenzioni; sia finalmente ad esser giusti, conciossiachè giustizia vuole che con diritto cuore si applauda a quei meriti e pregi che sono in altri e di cui noi andiamo privi.

Ed ecco, eccellentissimo Conte, le cose che mi è piaciuto ragionare con essovoi sul vero bene del matrimonio cristiano, certo di avervi meco consenziente. Quel bene ve l'aggiunse Cristo, per dirlo di nuovo, ed esso solo somministra una solida e sicura ragione alla letizia nuziale. Io so che voi godete di questo, vedendo la vostra prole benedetta da Dio con nozze felici. Avrei potuto aggiungere che gli sposi possiedono nel Sacramento un altro prezioso vantaggio: vi trovano dichiarati i loro doveri. E non si riscontrano tutti adempiuti, quasi in altissimo e divinissimo esemplare, in quegli uffici spirituali che Gesù Cristo esercita in verso la Chiesa, e in quelli che la Chiesa esercita in verso Gesù Cristo? Ma questo io già trattai ad altra occasione in altro ragionamento (1). Di che non mi resta che implorare la vostra benigna indulgenza sull'imperfezione del mio lavoro che, per tornare a ciò che dicevo a principio, mi fu dettato dal desiderio che fosse quasi perenne memoria posta alle nozze che sta per contrarre la vostra Eleonora e alle congratulazioni che io ne fo a voi e a tutta la casa vostra. Le quali non saranno vane, se ciò che io scrissi fosse per arrecare qualche utilità e qualche consolazione a coloro, per le cui nozze io lo scrissi.

Verona, nel maggio 1847.

(1) Vedi il Discorso precedente.



DOPO IL RITO NUZIALE

DISCORSO

Queste parole furono pronunziate dal Rosmini nel marzo del 1851 a Torino, dopo benedette le nozze del Marchese Alfieri di Sostegno colla figlia del Marchese Gustavo di Cavour, cui il Rosmini era stretto dai vincoli di amicizia dalla religione santificata. Pubblicato allora a Torino dalla Stamperia di A. Pons e C. artisti tipografi, fu ripubblicato dal Cellini a Firenze nel 1862 fra gli *Scritti vari sul Matrimonio*.

La vostra unione, o sposi, scritta nel cielo, ora si compie sulla terra. Eccovi uniti, e uniti per sempre; uniti con uno spirituale contratto, con un vincolo sacro, che non solo vi congiunge tra voi, ma voi, divenuti una sola cosa, congiunge con Dio. E quale è la cagione di un nodo così gentile e così forte? Forse la libera vostra elezione? Forse il consenso dei genitori che ne andarono così lieti? Forse l'armonia secreta degli animi vostri? Forse quel casto affetto che precedette co' suoi voti le nozze, alle quali ora esulta, e che le renderà felici e invidiate per tutti gli anni e le vicende perchè varie e imprevedibili, di vostra vita? Tutto ciò era poco: da più alta sorgente discende, o sposo, quella misteriosa virtù che vi rende questa vostra amabile compagna osso delle vostre ossa e carne della vostra carne; onde « lascerà l'uomo il padre e la madre, e si manterrà aderente alla moglie sua »: quella sorgente è Iddio medesimo. Colui che ha creato l'uomo e la donna, ha istituito il matrimonio nel giardino delle delizie: Colui che ha redento l'uomo e la donna, ha ristorato e ribenedetto il matrimonio in questa valle di lacrime; lo ha di più innalzato alla dignità di uno de' suoi Sacramenti. Laonde nell'atto, in cui da questo medesimo altare io posso fare con esso voi, o sposi, le mie congratulazioni della nuova grazia celeste, che ad un tempo vi unisce indissolubilmente e vi santifica; permettetemi che io vi preghi a non obliare giammai l'Autore di questa vostra nuziale felicità, Gesù Cristo. Eleggetelo anzi fino da questo momento per l'Amico di casa vostra: questo è il ricordo e il dono che vi offro. Un tale Amico di casa, dopo avere unite le vostre destre, stringendole per così

dire nella sua, vi fornirà di più gli aiuti, che vi abbisogneranno a sostenere i pesi e a compiere le molteplici e gravissime obbligazioni annesse al coniugale consorzio: a Lui rivolgendovi, ne riceverete e la fermezza nelle avversità e la debita temperanza nelle prosperità, e nelle une e nelle altre l'immutabile concordia della fedeltà e dell'amore: Egli sarà il fondamento della nuova vostra casa e della nuova stirpe, come è il fondamento della sua Chiesa, di cui ogni cristiana famiglia deve essere una rappresentazione ed una imitazione: voi lo farete conoscere ed amare ai figliuoli ed ai nipoti che Egli vi donerà: ed Egli, quest'Amico eternamente fedele, dopo avervi uniti e santificati in terra, vi coronerà nel cielo, dove, unanimi, con lunga schiera di discendenti, ne vedrete la gloria, come io spero e vi desidero.

RICORDI
A UNA GIOVANE SPOSA

Questi Ricordi, che il Rosmini scrisse il maggio 1854 e mandò accompagnati con lettera dell'11 giugno alla cugina Marietta Rosmini, che andava sposa al signor Angelo Giacomelli di Treviso, furono stampati una sola volta nel volumetto edito dal Cellini a Firenze nel 1862, *Scritti vari sul Matrimonio cristiano.*

1. Gesù Cristo volendo santificare le famiglie elevò il matrimonio, che era già di divina istituzione, alla dignità di Sacramento. La sposa cristiana deve ricordarsi sempre, che il suo stato è sacro, e che nulla deve mai operare, che non sia degno d'un tale stato.

2. Per adempire le obbligazioni del proprio stato, è necessario conservare costantemente un animo tranquillo e una mente serena. Niuna perturbazione entri in voi: prendete le avversità con perfetta rassegnazione: evitate sopra tutto la perturbazione dell'ira, che disdice specialmente al vostro sesso, diminuisce l'unione della famiglia, e indebolisce il proposito della virtù. Non confondete però l'ira collo zelo, il quale è lo devole, quando sia puro.

3. Distaccate il vostro cuore da ogni vanità; questa rende la donna leggera, e scema il merito alle buone azioni.

4. Dopo il vostro marito e vostro signore - col qual nome Sara chiamava sempre Abramo - voi dovete essere lo specchio di tutta la vostra famiglia. Se tutte le vostre azioni saranno prudenti e virtuose, esse eserciteranno una salutare influenza su tutti i membri della famiglia. Questa dell'esempio è la prima vostra missione.

La seconda sarà quella, che eserciterete colle parole: il pensiero preceda la lingua. Colla dolcezza del vostro parlare guadagnerete i cuori, colla riserbatezza vi procaccerete autorità, collo spirito di pietà e di santità edificherete la vostra casa.

5. Sappiate distinguere quali devano essere le vostre relazioni colle singole persone, che o troviate in casa, o che ci

verranno, sieno parenti o amici: rendete a tutte il debito onore: amabile e gentile sempre, conservate anche sempre quella dignità semplice, che rende rispettabile la madre di famiglia.

6. Le vostre occupazioni domestiche, ecco i vostri divertimenti: ricordatevi, che non siete sposa per divertirvi, ma per adempiere gravi doveri, e per santificare voi stessa e gli altri.

7. I figliuoli sono un dono di Dio. Se Egli ve ne darà, riceveteli con gratitudine, offeriteli a lui, ed educateli suoi veri servi. — Grandi sono i doveri di madre: ove anche questi vi s'aggiungano, meditateli giorno e notte.

8. Siate caritatevole con tutti non solo in famiglia, ma anche con que' di fuori: da per tutto, dove c'è afflizione, portate consolazione; dove c'è miseria, soccorso; dove ci sieno animi abbattuti, incoraggiamento; non vi passi davanti una sventura, che voi non alleggeriate almeno col desiderio. Amate di stare con quelli che piangono, più che con quelli che ridono.

9. L'orazione accompagni tutti i vostri passi: siate fedele ai vostri esercizi di pietà, ma senza che essi vi impediscano i doveri domestici e la subordinazione al marito.

10. Dopo gli esercizi di pietà, le cure della famiglia, e le opere di carità, trovate qualche po' di tempo da coltivare anche il vostro spirito collo studio, ed amate le scienze, le lettere e le arti. Ma siate sommamente cauta nella scelta delle letture, abborrite dai libri cattivi, o anche solamente vani. Rendetevi famigliare la divina Scrittura, *l'Imitazione di Gesù Cristo*, il *Combattimento spirituale*, e la *Filotea* di san Francesco di Sales, e su questi formate voi stessa.

INDICE

A CHI LEGGE	Pag. III
Sulle Leggi civili che riguardano il matrimonio de' cristiani.	
AI CRISTIANI CATTOLICI DEL PIEMONTE	3
PARTIZIONE DELL'OPERA	7
SOMMARIO: 1. Si propongono cinque questioni da studiare e risolvere per fare una buona legge sul matrimonio.	
QUESTIONE I. — Qual'è la dottrina della Chiesa cattolica intorno al matrimonio	9
SOMMARIO: 2. I legislatori non possono far leggi contrarie alla religione del popolo. — 3. La dottrina cattolica è un fatto. — 4. Per conoscerla si deve interrogare la Chiesa. — 5. Non si dà matrimonio pel cristiano senza Sacramento, nè Sacramento senza l'autorità della Chiesa. — 6. I Sacramenti sono <i>segnî</i> , cui Gesù Cristo aggiunge la grazia. — 7-8-9. Segno nel matrimonio è l'unione naturale e perpetua degli sposi. — 10. Dottrina di Pio VI, Pio VIII, Gregorio XVI. — 11. Definizione del Concilio di Trento. — 12-13. La divisione del <i>contratto</i> dal <i>Sacramento</i> nel matrimonio viene dall'eresia. — 14. Dichiarazione di Benedetto XIV. — 15. La Francia sancisce tale errore. — 16. Conclusione delle cose dette. — 17-18-19. Cristo consegnò i Sacramenti, epperò anco il matrimonio alla Chiesa. — 20. Senza intervento della Chiesa non si fa Sacramento. — 21. Ov'è impedimento dirimente la Chiesa non interviene, epperò non c'è matrimonio. — 22. Matrimoni clandestini prima del Concilio di Trento. — 23. Spetta alla Chiesa dichiarare se intenda intervenire o no nel matrimonio. — 24. Questo fa stabilendo impedimenti dirimenti. — 25. Errore de' legalisti. — 26. Il governo civile non può fare nè annullare il matrimonio de' cristiani. — 27. Insegnamento di Gesù Cristo.	
QUESTIONE II. — Se, e in quanto l'autorità del governo civile possa far leggi sul matrimonio	24
SOMMARIO: 28-29. I legalisti non vedono riguardo al matrimonio altro potere che il civile. — 30. Questo è dispotismo. — 31. Ha il potere civile diritto di far leggi sul matrimonio opposte alle divine ed ecclesiastiche? — 32. Pregiudizi de' legalisti. — 33. La Chiesa e la Corte di Roma. — 34. L'autorità civile non è illimitata. — 35-36. Limiti posti a lei da Cristo in ordine al matrimonio. — 37. Dichiarazione di Pio VI. — 38-39. Confermasi la dottrina. — 40-41-42. Si confutano i legalisti che pretendono leggi <i>uniformi, invariabili, universali</i> . — 43-44. Errori e pregiudizi loro. — 45-46. Instabilità delle leggi civili sul matrimonio. — 47-48-49. La sola uniformità <i>formale</i> ne' matrimoni è giusta, e appartiene alle leggi della Chiesa. — 50-51-52. Finzioni legali. — 53. Limiti della legislazione civile sul matrimonio. — 54. Il matrimonio civile è una	

funzione legale. — 55. La legge civile francese è frutto d'incresulità. — 56-57-58-59. Meno trista l'inglese: osservazioni sopra di questa. — 60. Errori del *Risorgimento.* — 61-62. Doveri e diritti del potere civile verso il matrimonio de' cristiani. — 63. Strano ragionamento de' legalisti. — 64. Effetti civili de' matrimoni. — 65. Registrazione. — 66-67. Di quel che può il governo civile sul matrimonio degli acattolici.

QUESTIONE III. — Qual'è la relazione delle leggi civili sul matrimonio colla libertà religiosa Pag. 71

SOMMARIO: 68-69. Libertà di coscienza; che cos'è. — 70-71-72. Conseguenze. — 73. Deve la legge civile piegarsi alla religione, o questa a quella? — 74-75. Prevalenza data alla legge civile: pericolo di dispotismo. — 70. La libertà di coscienza vuole si rispetti la credenza religiosa, non si astragga da essa. — 77-78-79-80. Se no la legge diventa incoerente e tiranna. — 81. La legge atea in Francia. — 82. Incoerenze e peccati contro il senso comune. — 83-84. L'uniformità materiale cela il dispotismo. — 85-86. Suona dal principio di astrarre da ogni religione. — 87-88. Una legge che astrae dagli obblighi religiosi è impossibile. — 89. Diritti de' cattolici verso il governo relativi al matrimonio. — 90. — Diritto primo: d'aver leggi che riconoscano gli obblighi religiosi. — 91-92. Dire che il governo ne debba rimettere la libera infrazione è sofisma. — 93-94. *Permettere* spesso vale *costringere*. — 95. Omissioni che importano invalidità dell'atto. — 96. Insuperbia di certe leggi. — 97. Esempio della legge francese. — 98. La legge civile non può scostarsi dalla naturale. — 99-100-101. Conseguenze del sistema contrario. — 102. Diritto secondo: l'indissolubilità del vincolo coniugale. — 103-104-105-106. Una legge sul matrimonio discorde da quelle della Chiesa offende i cattolici, attenta al cattolicesimo. — 107. Tradizioni religiose sul matrimonio. — 108. La Rivoluzione le spezzò. — 109. L'indissolubilità del matrimonio è cosa sacra. — 110. La legge civile sola non può stabilirla. — 111. Può la legge divenir empia. — 112. Confessioni di protestanti. — 113-114. Riassunto. — 115. La severità non è la forza. — 116-117-118. Esempio della Francia. — 119. Incompetenza della legge civile in materia religiosa. — 120. La Francia insegna. — 121. Conclusione. — 122. Diritto terzo: che il governo non faccia professione legale d'incresulità. — 123-124. L'ateismo legale è qui un'eresia. — 125. Diritto quarto: che la legge non inciti al male. — 126-127. Incita al male legittimando un'unione che la Chiesa riprova. — 128. Mena al comunismo. — 129. Violenta. — 130. Diritto quinto: di non essere costretti al concubinato. — 131-132-133. Come la legge civile lo viola. — 134. Diritto sesto: Libertà del ministero sacerdotale. — 135-136. La legge francese l'offende. — 137. Diritto settimo: rispetto alla dignità della donna. — 138. Giusti lamenti. — 139. Diritto ottavo: rispetto alla legittimità della prole. — 140. Diritto nono: la pace religiosa. — 141. Diritto decimo: l'accordo del governo colla Chiesa.

<i>Diritti religiosi del popolo cattolico verso il governo civile, relativi al matrimonio</i>	88
Primo diritto	90
Secondo diritto	101
Terzo diritto	122
Quarto diritto	125
Quinto diritto	130
Sesto diritto	134
Settimo diritto	137
Ottavo diritto	141
Nono e decimo diritto	143

QUESTIONE IV. — Qual'è la relazione delle stesse leggi colla tolleranza civile Pag. 145

SOMMARIO: 142. Si pone la questione netta. — 143. Principii su cui fondano le Costituzioni. — 144-145. Su quale fonda la piemontese. — 146. Chi non professa religione alcuna non può invocare la *libertà religiosa*. — 147. Corollari. — 148-149. Obbligare a un rito religioso non sempre è violentare la coscienza. — 150. *Sedurre* la coscienza è violentarla. — 151. Ipocrisie de' legalisti. — 152. Conseguenze. — 153-154-155-156-157. Il matrimonio civile non può domandarsi a titolo di *civile tolleranza*. — 158. Testimonianza di un celebre magistrato francese. — 159-160. O uscire dalla Chiesa o accettarne la morale. — 161-162-163-164-165-166-167. Vano ripiego e impraticabile dei legalisti. — 168. Il dovere di rispettare la libertà religiosa è anteriore a quello della tolleranza civile. — 169. Condizioni necessarie perchè sia giusta la civile tolleranza.

QUESTIONE V. — Qual'è la relazione delle stesse leggi colla religione dello Stato 166

SOMMARIO: 170. Il primo articolo dello Statuto piemontese. — 171. Limiti del potere legislativo in Piemonte. — 172. Guarentigie assicurate alla Chiesa. — 173. Obbligo di non far leggi che urtino contro la religione cattolica. — 174. Accordo del Codice civile col primo articolo dello Statuto. — 175-176. Obblighi d'uno Stato che non riconosce legalmente la religione, e d'uno che la riconosca. — 177. Per quali ragioni il potere legislativo del Piemonte deve proteggere la religione cattolica. — 178. Infrangendone le leggi, cancellerebbe il primo articolo dello Statuto. — 179. Conclusione: si riassumono i tristi effetti che partorirebbe in Piemonte una legge civile sul matrimonio modellata sulla francese.

CONCLUSIONE 171

La legge civile in relazione al matrimonio.

DIALOGO PRIMO 177

DIALOGO SECONDO 190

DIALOGO TERZO 219

Il matrimonio civile

QUESTIONE 315

Dopo benedette le nozze.

AGLI SPOSI 325

Del bene del matrimonio cristiano


RAGIONAMENTO 337

Dopo il rito nuziale.

DISCORSO 355

RICORDI A UNA GIOVANE SPOSA 359

44978



IMPRIMATUR

Fr. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.

IMPRIMATUR

IOSEPHUS CEPPETELLI Archiep. Myren., Vicesgerens.